


BIBLIOTECA AGRARIA

PIETRO CUPPARI

PROF. G. VALENTI

COOPERAZIONE RURALE

Cooperazione in genere.
Cooperazione rurale.
Formulario.



LIBRERIA
EDITRICE
RURALE



FP

43

FACOLTÀ DI ECONOMIA

G. BARBERA, EDITORE - FIRENZE.

Biblioteca agraria *Pietro Cuppari*.

raccolta di *Manuali d'Agraria*, di cui abbiamo iniziata la pubblicazione, volemmo intitolarla a **Pietro Cuppari**, quale omaggio alla memoria del grande agronomo e quale segnacolo in vessillo dei nostri intendimenti.

I Manuali della nostra raccolta s'informeranno a un indirizzo pratico; ma i vari argomenti saranno svolti seguendo i principii scientifici, di modo che lo studioso troverà in essi le ragioni delle pratiche e delle norme suggerite così nel campo tecnico come in quello economico. Con essi miriamo a soddisfare ai particolari bisogni dell'Italia agricola.

Ci accingemmo alla nuova impresa editoriale dopo di esserci assicurati la collaborazione di spiccate autorità nel vasto campo delle scienze agrarie.

La *Biblioteca agraria «Pietro Cuppari»* abbraccerà tutti i rami dell'Agricoltura e delle scienze ad essa ausiliarie: conterrà manuali di carattere generale e manuali in cui saranno svolti diffusamente speciali argomenti, rispondenti a particolari bisogni e interessi agrari.

Il notevole risveglio degli studi agrari che si nota in Italia, ci affida che la nostra impresa riuscirà e che i manuali della *Biblioteca agraria «Pietro Cuppari»* contribuiranno ad accelerare il progresso dell'Agricoltura del nostro paese.

 Volumi pubblicati :


- NICCOLI** (Prof. Ing. **Vittorio**). **IDRAULICA RURALE**. — Generalità - Governo delle acque - Difesa agraria dalle acque. Un volume di pag. 310, legato in tela L. 4. —
- **RICERCA ED USI AGRARI DELLE ACQUE**, con 133 incisioni. Un volume di pag. 486, legato in tela 5. —
- MONDINI** (Prof. **Salvatore**). **I VITIGNI STRANIERI DA VINO COLTIVATI IN ITALIA**. Un vol. di pag. 354, legato in tela 4. —
- MORESCHI** (Prof. **B**). **INDUSTRIA STALLONIERA**. — Disposizioni legislative e regolamentari - Precetti tecnici. Un volume di pag. 386, legato in tela 4. —
- TRENTIN** (**Pompeo**). Direttore della Regia Stazione enotecnica italiana in Buenos Aires. **PICCOLA ENOGRAFIA ITALIANA IN RAPPORTO COLLA ESORTAZIONE**. — Opera premiata nella gara nazionale di letteratura enologica nella esposizione vinicola internazionale di Torino. Un volume di pagine 350, legato in tela. 4. —
- VALENTI** (Prof. **Ghino**). **COOPERAZIONE RURALE**. — La cooperazione in genere - Le forme e lo sviluppo della cooperazione rurale - La pratica della cooperazione rurale. Un vol di pag. 586 legato in tela. 4, 50
- VIVENZA** (Prof. Dott. **Alessandro**). **IL SOVESCOIO NELL'AGRICOLTURA ITALIANA**. Un volume di pagine 210, legato in tela. . 2. 50

Esas. 1. II. 12.





COOPERAZIONE RURALE.



GHINO VALENTI

PROF. ORDINARIO DI ECONOMIA POLITICA NELLA R. UNIVERSITÀ
DI MODENA.

COOPERAZIONE RURALE

LA COOPERAZIONE IN GENERE
LE FORME E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE RURALE
LA PRATICA DELLA COOPERAZIONE RURALE.



FIRENZE,
G. BARBÈRA, EDITORE.

—
1902.

125 179
3400

Compiute le formalità prescritte dalla Legge, i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

A

MAFFEO PANTALEONI.



PREFAZIONE.

Accettammo l'invito dell'editore G. Barbèra di compilare alcuni Manuali di *Economia sociale applicata all'agricoltura*, non senza dissimularci la grave difficoltà del nostro assunto; sì per la vastità della materia ch'esso abbraccia; sì per la novità della trattazione, non essendovi in Italia alcun libro finora, il quale in piccola mole dia conto delle principali questioni economico-sociali che interessano l'agricoltura e la classe agricola.

Dei quattro Manuali, che ci siamo proposti di scrivere, esce per primo alla luce il presente; sebbene, occupandosi esso di un argomento particolare, la *Cooperazione rurale*, possa logicamente pensarsi che avrebbe dovuto essere l'ultimo.

Ma, pur prescindendo dalla considerazione che il risalire dal particolare al generale si addimostra in piena consonanza del moderno indirizzo

degli studi economici, ci è sembrato che il recente sviluppo delle associazioni cooperative nelle campagne, di cui da taluno si è esagerata, ma da altri si è disconosciuta la vera importanza, rendesse opportuna e di pratica utilità la sollecita pubblicazione del presente Manuale.

Non possiamo per altro tacere che se questo volume sta di per sè e rappresenta una trattazione, per così dire, autonoma dell'argomento — per il che abbiamo stimato necessario premettere una *Introduzione* sulla cooperazione in genere — il medesimo riceverà efficace sussidio di nozioni scientifiche e pratiche dagli altri Manuali che lo susseguiranno: il primo dei quali conterrà, sistematicamente esposti, gli *Elementi di economia sociale applicata all'agricoltura*; il secondo illustrerà le condizioni dell'*Economia rurale in Italia*, nei suoi precedenti storici e nelle sue varie manifestazioni presenti; il terzo infine discuterà delle più importanti *Questioni attuali di Economia e Politica agraria*,¹ che


¹ Le questioni principali, che ci proponiamo di trattare sono le seguenti: I. *L'istruzione agraria*; II. *Il credito per l'agricoltura*; III. *L'associazione nell'agricoltura e le rappresentanze agrarie*; IV. *Il rimboschimento e la sistemazione dei bacini montani*; V. *Le bonifiche e la malaria*; VI. *L'emigrazione dei contadini*; VII. *La trasformazione dei latifondi e la colonizzazione all'interno*; VIII. *I contratti agrari e le riforme ad essi proposte*; IX. *Gli scioperi nell'agricoltura*; X. *Il sistema tributario in relazione allo sviluppo dell'agricoltura*; XI. *Il protezionismo agrario*; XII. *L'agricoltura e lo Stato*.

si agitano nel mondo agricolo e che più particolarmente preoccupano gli uomini di Stato italiani.

L'aver rivolta la nostra mente da più di un ventennio a tali argomenti, l'aver professato per quattro anni un Corso di Economia sociale applicata all'agricoltura nella R. Università di Bologna (Fondazione Cavazza), se hanno potuto deciderci ad assumere l'arduo compito, non possono dispensarci dall'invocare l'indulgenza dei lettori. I cultori delle discipline agrarie, a cui è principalmente diretta l'opera nostra, la troveranno, pur troppo, manchevole e irrispondente al loro bisogno. Vogliano tuttavia tener conto anche del poco che abbiamo potuto dir loro, e dell'aver loro aperta la via a più ampie ricerche ed a più intensi studi.

Bologna, 30 marzo 1902.

G. V.







INTRODUZIONE.

L'ORIGINE, I PRINCIPII E LE FORME DELLA COOPERAZIONE IN GENERE.

La *Cooperazione rurale*, che forma argomento di questo studio e quella che, in contrapposto, si chiama *Cooperazione urbana*, non si differenziano l'una dall'altra se non per un particolare adattamento alle condizioni dell'ambiente, in cui rispettivamente si sviluppano. Fra esse non v'ha diversità sostanziale: entrambe obbediscono agli stessi principii ed esercitano la identica funzione economica.

Ci sembra pertanto indispensabile di premettere alla considerazione delle forme pratiche della Cooperazione rurale alcuni cenni intorno alla *Cooperazione in genere*. Saremo brevissimi, come esige l'indole del presente lavoro, ed esporremo, in via quasi assiomatica,¹ quella che potrebbe dirsi la *Teoria generale della cooperazione*.

I.

Origine storica della Cooperazione.

I. — *Il bisogno economico che ha determinato il sorgere della Cooperazione.* — Il presente stadio dell'evoluzione economica, che ormai si è concordi nel denominare

¹ Rimandiamo il lettore desideroso di un più ampio svolgimento delle idee, esposte in questa *Introduzione*, al nostro studio di carattere scientifico: *L'associazione cooperativa e la distribuzione della ricchezza*. Contributo alla teoria economica della cooperazione. Modena, presso l'*Archivio giuridico* (Estratto dalle annate 1901-1902).

dell' *Economia capitalistica*, si può suddividere in due periodi: il periodo più acuto, che dalla seconda metà del secolo XVIII va fin quasi alla metà del secolo XIX, in cui il capitale, monopolizzato dall'imprenditore, fu veramente l'arbitro della distribuzione, e in cui pertanto il lavoro puro non poté impedire che la sua remunerazione si riducesse al *minimum*; il periodo successivo, che comprende la seconda metà del secolo ora scorso, in cui la tirannia esercitata dal capitale sul lavoro si va a grado a grado attenuando e la sorte del lavoratore si risolve: del che si ha una prova positiva nella tendenza costante, manifestatasi in tale periodo, all'aumento dei salari e alla corrispondente diminuzione dei profitti.

Ora, data una condizione come è quella del primo periodo dell'economia capitalistica, è evidente l'impossibilità che il lavoratore si adopri esso stesso, con mezzi diretti o sia pure con mezzi indiretti, al miglioramento della propria sorte. Per la lotta di resistenza alle imposizioni dei padroni, oltrechè manca la possibilità d'intraprenderla, non riconoscendosi a lui nè il diritto di associarsi nè quello di scioperare, fanno difetto i mezzi pecuniari e l'energia necessaria. Mezzi indiretti non possono del pari esser posti in opera. Se la tenuità delle mercedi non permette ai lavoratori di accumulare quanto è necessario alla loro sussistenza in caso di disoccupazione, tanto meno consente ad essi di prepararsi migliori condizioni di vita, e meno ancora di contrapporre a quelle dei capitalisti altre imprese condotte per conto degli stessi lavoratori. Si aggiunga l'ignoranza e la scarsa moralità della classe operaia, che ribadiscono i ferri del suo servaggio economico e che sono in aperto contrasto con il risveglio intellettuale della classe dominante e con i progressi tecnici, frutto di quel risveglio, effettuati nel campo della produzione.

Non è senza profonda ragione, se durante questo periodo in tutta Europa prendono largo sviluppo le istituzioni

di beneficenza; se in Inghilterra, il paese della grande industria, si fa più largo ricorso alla carità legale; e se anche le istituzioni che richiedono il concorso della classe operaia, sono tuttavia promosse e sussidiate con intendimento benefico dalle classi più elevate. È in questo periodo — prima ancora di ogni organizzazione socialistica della classe lavoratrice — che si proclamano le dottrine di palingenesi sociale, dirette a porre radicale rimedio alle ingiustizie dell'economia capitalistica, per parte di pensatori isolati e di filantropi, che non appartengono alla classe degli oppressi, ma degli oppressori.

Data una remunerazione del lavoro che rasenta il *minimum* della sussistenza, dato il basso stato intellettuale del lavoratore, data l'impossibilità di associarsi liberamente, è chiaro che la classe lavoratrice non può far nulla per la propria sorte. Essa deve attendere dal di fuori ogni soccorso materiale e morale.

Ma quando invece tali condizioni si modifichino, quando gradatamente la remunerazione del lavoro si elevi e l'operaio cominci ad acquistare, da un lato la possibilità del risparmio e dall'altro la virtù della previdenza e la coscienza dei propri diritti, e quando questi diritti gli vengano riconosciuti, è esso allora che, senza attendere l'aiuto altrui, può rivolgersi al proprio miglioramento. E così è avvenuto.

L'aumento dei salari, che ci rappresenta il fatto veramente caratteristico del secondo periodo dell'economia capitalistica, è insieme effetto e causa di tale miglioramento; in quanto la mercede accresciuta dà la forza all'operaio per resistere alle imposizioni dei padroni e per prepararsi migliori condizioni di vita nell'avvenire. Nessuno invero può mettere in dubbio che l'organizzazione del lavoro non abbia potentemente contribuito al progressivo accrescimento delle mercedi. Contemporaneamente infatti, a tale aumento noi vediamo sempre più svilupparsi le associazioni operaie. Le

leggi che impedivano un tempo e consideravano come delittuosa ogni unione di lavoratori, debbono, per necessità di cose, modificarsi e dar luogo al principio della piena libertà d'associazione e al diritto allo sciopero. Se non che questo mezzo, se si addimostra praticamente efficace, espone tuttavia a danni non lievi e può ritorcersi contro chi l'adopra, segnatamente quando se ne abusi. Tali inconvenienti furono, sin dal principio, sentiti dagli stessi operai e si pensò tosto che conveniva far ricorso ad altri correttivi della distribuzione.

Così insieme alle unioni di resistenza — di cui le *Trade-Unions* sono il prototipo — sorsero, in ogni dove, e si diffusero le associazioni operaie di mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza. Tuttavia è chiaro che il mutuo soccorso non può essere che un lenimento, non un rimedio radicale. Esso infatti non accresce i mezzi disponibili, fa solo che essi si adoperino più efficacemente, ripartisce i danni, rende meno sensibili le conseguenze di circostanze sfortunate. L'associazione di mutuo soccorso è null'altro che un istituto di assicurazione contro le malattie, l'invalidità e la miseria che, d'ordinario, accompagnano la vecchiaia. Con essa gli operai, mediante la mutualità congiunta alla solidarietà, provvedono ad un infortunio eventuale che è superiore alla loro previdenza e all'umana saviezza.

Per migliorare, permanentemente, la propria condizione economica, i lavoratori, i disagiati, e, in genere, coloro che, nello scambio distributivo, trovansi in una condizione d'inferiorità e quindi subiscono un danno, dovettero ricorrere ad un nuovo e più potente mezzo.

Il caro degli oggetti di prima necessità, e, segnatamente dei viveri; le frodi continue, di cui i piccoli consumatori eran vittime da parte dei bottegai; il cattivo stato delle abitazioni e le pigioni elevatissime; la difficoltà di trovar danaro a prestito per scopi produttivi o per imperiosi bisogni, e la conseguente oppressione degli usurai; la ne-

ccessità di procurare un impiego stabile alla propria opera e di partecipare agli utili industriali, senza ricorrere al mezzo estremo di lotte continue, oppure alla carità pubblica e privata, o al patronato degli imprenditori, dovevano condurre, naturalmente, ad una nuova forma di associazione, per la quale i lavoratori, unendo insieme la propria opera e i propri mezzi, potessero liberarsi dalla tirannia di quelle imprese industriali o commerciali, che si esercitavano a esclusivo vantaggio dei capitalisti e da cui si sentivano danneggiati, come consumatori e come produttori. È questa la prima origine delle società cooperative, così di produzione, come di consumo, di costruzioni e di credito. È questa, in una parola, la genesi storica della *Cooperazione*.

2. — *L'associazione cooperativa ha un carattere essenzialmente diverso dalle antiche associazioni di lavoratori e dalle istituzioni socialistiche.* — Qualche scrittore ha rinvenuto più d'un punto di contatto fra le moderne società cooperative e le associazioni di lavoratori che s'incontrano in passato in ogni tempo e in ogni paese. Ma questa analogia è puramente formale: le cooperative non hanno altra affinità con le primitive comunità agrarie, con le carovane orientali, con le *artèle* della Russia e con le antiche latterie sociali, se non quella ch'esse sono una specie dello stesso genere, sono, cioè, associazioni. Ma, fra le une e le altre, vi ha una demarcazione ben netta, la quale non si comprende come, dai più, non sia stata osservata. Quelle che si son chiamate le *forme spontanee* della cooperazione (quasi che le moderne non lo fossero) sono associazioni che hanno uno scopo produttivo, mentre le cooperative hanno uno scopo distributivo: se queste producono, per loro il produrre non è fine, ma mezzo.

Le antiche comunità agrarie ci rappresentano un sistema generale, in vigore nelle epoche primitive e quindi non possono esser considerate come un correttivo di un

diverso processo di distribuzione. Anche nelle *artèle* della Russia il carattere cooperativo non si riscontra. Tali associazioni, popolarissime in quel paese e assai diffuse fra le classi povere, sono composte d'individui che si riuniscono per un certo tempo ad un dato scopo produttivo o anche improduttivo, tengono in comune il guadagno, vivono in comune a spese della cassa sociale, e, quando si sciolgono, dividono in parti quanto è rimasto. Ma ciò, è evidente, avviene in qualunque associazione. Va poi tenuto conto che questa non è la sola forma tradizionale di istituzioni collettive della Russia, dove il *mir* imprime alla istessa proprietà fondiaria il carattere comunistico.

Nemmeno le latterie sociali, in talune regioni montane sussistenti da secoli, hanno, per sè, carattere cooperativo. Delle latterie odierne talune sono veramente cooperative, come avremo occasione di mostrare in seguito, ma non perchè latterie sociali; bensì in quanto assunsero una funzione cooperativa e l'ambiente, in cui esercitano la loro azione, ne ha offerto l'opportunità. Le latterie sorsero in altri tempi, e si vanno in parte, pure oggi, costituendo, per una necessità della produzione. I piccoli allevatori non hanno, giornalmente, la quantità di latte sufficiente ad ottenere un prodotto smerciabile. Il fine per cui si associano è di mettere insieme tanta materia prima quanta all'uopo sia bastevole. Infatti esse non vendono il prodotto, ma lo ripartiscono, in natura, fra i soci, in proporzione del latte conferito.

Taluni scrittori hanno pure scorto una certa colleganza fra le istituzioni cooperative e qualche tentativo di attuazione dei principii socialistici fatto nella prima metà del secolo ora scorso. Segnatamente, si vogliono rinvenire i primi germi della cooperazione in un movimento comunistico, che ebbe in Inghilterra una certa importanza per circa 20 anni, cioè dal 1820 al 1840, e si diffuse anche in altri paesi, specialmente in America; movimento dovuto in massima

parte ad un apostolo infaticabile e convinto: Roberto Owen. Compreso della triste condizione degli operai in Inghilterra, egli stesso, industriale e proprietario di fabbriche a New-Lanark, dopo avere istituito scuole per migliorare le condizioni intellettuali dei lavoratori, pensò di provvedere al loro stato materiale. Egli comprava, all'ingrosso, i generi di prima necessità e li rivendeva ai suoi operai, a prezzo mite; forniva il vitto ai non maritati, in appositi refettori; aveva eretto ospedali, e, in vari modi, faceva partecipare gli operai ai beneficii della sua industria. A poco a poco, a New-Lanark, l'astio inveterato degli operai contro i padroni scomparve e fu sostituito da una confidenza reciproca; l'accordo aumentava, l'attività dei lavoratori e l'industria ne traevano vantaggio; i profitti aumentavano, singolarmente. In brevi parole, l'Owen seppe attuare quel che, in quei giorni, dovè apparire un vero miracolo e che, in gran parte, è un desiderio ancora oggidi: *l'accordo fra intraprenditori e operai*. Se non che, considerando egli che il risultato, così ottenuto, era dovuto al concorso di speciali circostanze e, quasi unicamente, alla sua opera; convinto che altri imprenditori non avrebbero fatto altrettanto, concepì di fondare un nuovo regime per l'industria agricola e manifatturiera, in cui l'industriale e il proprietario fossero soppressi e gli operai e i contadini divenissero essi stessi proprietari, capitalisti e imprenditori. Con capitali forniti dalla munificenza dei ricchi (e l'Owen cominciava subito a disporre all'uopo dei suoi beni) ed anche, in parte, con azioni sottoscritte dagli stessi operai, si doveva provvedere all'acquisto degli elementi necessari all'esercizio dell'industria agricola e manifatturiera. Intrapresa un'attiva propaganda del suo sistema, l'Owen fondò giornali, tenne conferenze, costituì una società che dovea essere il nucleo del movimento e che egli chiamò: *Cooperative and economical Society*. L'Holyoake, un Oweniano, che scrisse la storia della cooperazione in Inghilterra, dice esser questa la prima volta che la parola

cooperazione è usata a significare una trasformazione sociale e industriale. Diffusesi, meravigliosamente, le comunità oweniane in Inghilterra — nel 1830 ne esistevano 266 —; istituito, a Londra, un *Cooperative Bazaar* ove le varie società portavano le merci prodotte, perchè fossero vendute, l'Owen pensò di farle maggiormente prosperare, mediante una nuova istituzione, il *Labour exchange*, che doveva essere un emporio ove le società, anzi i produttori tutti, avrebbero portato i loro prodotti, il cui valore sarebbe stato determinato dalle ore di lavoro che, in media, la loro produzione doveva aver costato, aggiuntovi il prezzo della materia prima. I produttori dovevano ricevere, in cambio delle merci, buoni di ore di lavoro, coi quali potevano acquistare, nel magazzino, qualunque altro prodotto. Non è da stupire se questa istituzione, fondata sovra un errore economico fondamentale, abortì, e se trasse in rovina anche le società economiche che vi facevano capo. Così il Rabbeno che abbiamo riassunto.

Non occorrono molte parole per dimostrare la differenza profonda che intercede fra le comunità oweniane e le moderne società cooperative. Analogie di forma se ne possono trovare, come se ne rinvengono in qualunque altra specie di associazione, in qualunque altra specie d'impresa. Ma la cooperazione non è forma: è funzione; e come tale essa si trova agli antipodi con le istituzioni oweniane. Essa appartiene ad un altro sistema; poichè, mentre tali istituzioni astraevano dal meccanismo della libera concorrenza e miravano a costituire un diverso ordinamento sociale, la cooperazione, invece, s'innesta nel sistema vigente e non intende che d'integrarne l'organismo. Il tessuto produttivo e distributivo resta per essa quale è; non si eliminano nè il profitto, nè l'interesse, nè la rendita, nè il salario; non si caccia la moneta dalla circolazione; non si presume adottare una nuova base di valore, sostituendo all'impero delle leggi naturali economiche quello di norme artificiosamente escogitate; non si domanda alcun intervento dello Stato; non

si esige dai ricchi la rinunzia dei loro averi; non si attende alla vita delle imprese capitalistiche. Si domanda solo libertà e uguaglianza di diritti, e, su questa base, si vuol esercitare una leale concorrenza che ritragga quelle imprese dalla via del monopolio e le spinga, naturalmente, ad uniformarsi sempre più al principio ricardiano del costo di produzione, in cui sta la giustizia suprema. Coloro i quali, professando le idee *cooperatiste*, vedono nella cooperazione un sistema destinato a sostituire completamente l'attuale, e ritengono ch'essa rappresenti uno stadio superiore dell'evoluzione economica, certo possono trovare molti punti di contatto fra la cooperazione e le istituzioni oweniane, come con qualunque altra istituzione socialista. Diremo anzi che, fra il socialismo e il *cooperatismo* difficilmente si saprebbe vedere una linea netta di demarcazione. Chi anzi proceda, con criterio veramente positivo, non troverà nemmeno quelle differenze fra l'uno e l'altro sistema, che i *cooperatisti* affermano sussistere e non potrà a meno di convincersi che questa ibrida palingenesi, in cui si vorrebbero conciliare principii essenzialmente contraddittorii, come non ha trovato attuazione alcuna in passato e al presente, così non potrà averne neanche nell'avvenire.

Queste considerazioni valgono anche per escludere ogni connessione fra le moderne cooperative e altri tentativi di carattere socialista, come quello del Buchez in Francia e quello, di cui, sotto l'ispirazione di Louis Blanc, si fece promotore lo Stato nel 1848, dando tre milioni di franchi per la costituzione di società operaie di produzione. Il concetto da cui partiva il Blanc, le cui idee si riattaccano a quelle del Fourier e del Saint-Simon, era quello di sostituire alla concorrenza, ch'egli chiamava il male, l'associazione dei lavoratori. Le società operaie del 1848 non solo non raggiunsero questo ideale, ma, nonostante i sussidi dello Stato, anzi, proprio per questi, perirono miseramente. Che se qualcuna sopravvisse fu solo perchè subì una radicale trasfor-

mazione e assunse un carattere e una funzione del tutto differenti.

La cooperazione è dunque un istituto economico essenzialmente moderno, non solo perchè nata modernamente; ma perchè determinata da particolari condizioni della moderna economia capitalistica, dalle quali non si può assolutamente prescindere, volendo formarsi un concetto esatto di ciò che essa è; essendochè sono appunto quelle condizioni che le assegnano una funzione tutta speciale da esercitare. Se non fosse così, le associazioni cooperative si confonderebbero con qualunque altra forma di associazione di lavoratori o di poveri, sia del passato, sia del presente, e potrebbe appartenere a qualsiasi sistema economico: al socialismo come alla libertà.

II.

Sviluppo delle associazioni cooperative nel secolo XIX.

Consideriamo ora, brevemente, lo sviluppo che la Cooperazione ha assunto nelle principali sue forme del *consumo*, del *credito* e della *produzione*.

1. — *Società cooperative di consumo*. — La cooperazione di consumo, sebbene rappresenti un mezzo indiretto di raggiungere il fine cooperativo, è stata la prima a sorgere ed è pur quella che ha preso più rigoglioso sviluppo, acquistando un'importanza veramente sociale.

La cooperazione di consumo nasce in Inghilterra, nel 1844, a Rochdale, quando già l'associazione fra operai aveva preso sviluppo sotto altre forme (le *friendly society* e le *trade-unions*) e quando delle associazioni comunistiche non si parlava più. Dire che fra gli iniziatori vi era un qualche vecchio oweniano non basta per stabilirne la col-

leganza, la filiazione. Si può anzi, ragionevolmente, pensare che quegli iniziatori, edotti dall'esperienza, si fossero persuasi che bisognava mutare strada. Sta in fatto che, a Rochdale, la prima delle associazioni cooperative di consumo (*distributive societies*, come gli inglesi le chiamano) sorse per opera di un piccolo gruppo di operai. Quali fossero le condizioni del mercato che determinarono questa iniziativa ce lo dice il Rabbeno. Nelle città industriali, si trovavano raccolti stuoli immensi di operai, per lo più pagati male, e costretti ad abitare e nutrirsi sul luogo dove erano impiegati. Questi operai, già sfruttati dai loro padroni, erano sfruttati nuovamente dai bottegai. Non potendo far grossi acquisti, in causa delle loro meschine risorse, erano obbligati a fornirsi presso i piccoli bottegai, i quali, vendendo loro a credito, li tenevano a sè maggiormente avvinti e approfittavano di questo vincolo per somministrare ad essi generi di pessima qualità e per rubar loro sulla misura. Così gli operai erano tratti in un ingranaggio, da cui non riuscivano più a liberarsi, e che li sfiniva, bastando appena il salario settimanale a pagare i debiti contratti precedentemente. E i cattivi generi somministrati pagavano a prezzi elevatissimi, poichè, prima di giungere a loro dal luogo di produzione, i medesimi dovevano passare per le mani di quattro o cinque intermediari.

Iniziatore del movimento fu l'Holyoake, un antico oweriano, le cui proposte per altro non furono punto ispirate alle dottrine del maestro. A Rochdale, l'Holyoake parla ad una numerosa assemblea di operai; li eccita a ribellarsi, pacificamente, ai bottegai, a diventare essi stessi i propri fornitori e propone loro di costituire un piccolo magazzino sociale di consumo, tracciandone, semplicemente e chiaramente, il programma; dimostra gli immensi vantaggi economici e morali ch'essi ritrarranno dall'associazione, e, di fronte al doloroso e incerto presente, loro addita un avvenire luminoso e sicuro.

Il risultato di tale predicazione fu quello che pochi operai, posti insieme i loro risparmi, riescirono ad aprire un piccolo spaccio. Dapprima, la società vegeta appena e il volgo ride della misera botteguccia e delle poche merci poste in vendita. Ma, a poco a poco, i benefici della nuova istituzione si fanno sentire. I soci, da 28 che erano in principio, crescono a 74 e il capitale, da 28 sterline, sale a 181 sterline, circa 4500 lire italiane. La bottega s'ingrandisce; si accrescono l'affluenza dei compratori e la richiesta delle merci, talchè si è obbligati, in pochi anni, ad aprire più spacci per la vendita di differenti generi (merceria, manufatture, beccheria, calzoleria, abiti confezionati, ec.) e, perfino uno, per la vendita all'ingrosso. L'esempio è seguito, in breve, dagli operai delle altre città e paesi e numerose società cooperative sorgono e prosperano. Il nome della piccola Rochdale, prima ignoto, diviene famoso in Europa. La società degli *Equitables pioneers of Rochdale* che, nel 1850, aveva 600 soci con un capitale di lire italiane 56,000 e faceva vendite per 330,000 lire, percependo un profitto di 21,000 — sviluppo questo che sembrò allora un miracolo — nel 1883 contava più di 11,000 soci, aveva un capitale di più di 8 milioni di nostre lire e faceva vendite per 7 o 8 milioni percependo un utile del 18 % per ogni 100 lire di merci vendute e, nel 1899, 12,800 soci, con un capitale di lire 9,000,000. Le vendite salirono, nello stesso anno, a lire 7,500,000, fruttando lire 950,000 di risparmi. Donde questo grande successo? Esso dipese da una trovata, veramente di genio, destinata a dare alla istituzione un vigore straordinario e una immensa popolarità, *la partecipazione dei consumatori al profitto dell'impresa, in ragione degli acquisti.*

Ecco la vera cooperazione, ecco il suo concetto, il suo carattere, espresso dal linguaggio dei fatti, nel modo più eloquente e meno atto a lasciar dubbi, ed ecco il suo successo progressivo, continuo e meritato. Le società comu-

nistiche oweniane sorte col proposito presuntuoso di riformare il mondo economico, dopo aver fatto concepire tante speranze e suscitare tante illusioni, cadono miseramente; lo stesso avviene delle associazioni operaie promosse da Louis Blanc e sussidiate largamente dallo Stato. Invece la modesta iniziativa dei lavoratori di Rochdale, con scarsi mezzi, dagli stessi lavoratori somministrati, trionfa di ogni ostacolo, e, in breve tempo, assume un sorprendente sviluppo.

Le cooperative inglesi sorgono con intendimenti modesti, senza la pretesa di riformare la costituzione economica della società, senza domandare aiuti nè allo Stato, nè ai ricchi; esse si sviluppano nella libertà, operando quel che operano gli altri e che tutti possono ugualmente operare. Poichè i commercianti degli oggetti di sussistenza vendono a prezzi così elevati da assorbire una parte sproporzionata delle facoltà degli acquirenti, questi, associandosi e assumendo l'impresa, si fanno fornitori di loro stessi, e mediante la partecipazione al profitto che ritraggono da essa impresa, si compensano della perdita, cui, altrimenti, andrebbero incontro, per il prezzo eccessivo della merce. Così l'equilibrio distributivo è ristabilito, e non già con mezzi arbitrari, ma con mezzi naturali, e, pertanto, pienamente legittimi.

La cooperazione di consumo nella seconda metà dello scorso secolo, a grado a grado, si diffonde in ogni paese e prende il più rigoglioso sviluppo, anche in quei luoghi in cui, dapprima, si riteneva non potesse prosperare.

Nel 1899, in Inghilterra esistevano circa 1651 cooperative di consumo con 1,729,976 soci, rappresentanti circa 8 milioni e mezzo di consumatori, cioè più di un quinto della popolazione inglese. Esse avevano un capitale in azioni di 534,538,175 lire italiane, facevano più di 1,748,375,000 lire di affari e davano ai loro clienti più

di 197,831,800 lire di utili. Approssimativamente, si può calcolare che, al presente, esistono in Europa e negli Stati Uniti d'America, 8000 cooperative di consumo con 4 milioni di soci, rappresentanti circa 20 milioni di consumatori, oltre i terzi che acquistano da esse cooperative.

Il grande sviluppo delle società cooperative di consumo e la loro influenza sul mercato generale non è soltanto dovuta alla loro azione singolare, ma alla loro azione collettiva. Mediante le loro unioni e federazioni le cooperative hanno potuto lottare anche col grande commercio e raggiungere quella minorazione del costo, che è la condizione essenziale della prosperità di ogni impresa economica. È noto il grandioso sviluppo delle *Wholesales* d'Inghilterra e di Scozia. La *Wholesale* è un magazzino centrale di merci all'ingrosso, presso cui si servono le cooperative singole. Quella inglese data dal 1864, e, in quell'anno, vendè per poco più di un milione di nostre lire di merci; nel 1899 ne vendè per 355,309,375 lire. Nel 1899 produsse direttamente per 47,656,525 lire di merci. Ha un gran numero di succursali, fabbriche per prodotti diversi, piroscafi per l'importazione dei prodotti esteri, due grandi mulini, una banca, una tipografia, un giornale, un annuario notevolissimo, fabbriche di scarpe, di stoffe, di sapone, di candele, di conserve, di biscotti, di mobili, latterie, manifatture per la preparazione del cacao, del thè, del tabacco, per la preparazione dei lardi, per la confezione di abiti, camicie e mantelli. La *Wholesale* scozzese produsse merci, nel 1899 per 27,428,850 di nostre lire e ne vendè per l'ammontare di 125,354,725.

In Italia nel 1895 le società di consumo avevano superato il migliaio, di cui 478 riconosciute, e 261 annesse a società di mutuo soccorso. Delle medesime 283 che fecero conoscere il numero dei loro soci ne contavano 95,000; 291 società che presentarono i loro bilanci avevano acquistato merci per 20 milioni e mezzo di lire e le avevano

rivendute per più di 24 milioni. Al 31 dicembre del 1898, si conosceva il numero dei soci di 468 società ed i medesimi ammontavano a 116,000, i quali avevano versato un capitale di 4 milioni e 778,000 lire.

La cooperazione di consumo, sviluppatasi fra noi più tardamente e lentamente ha, come si vede, tuttavia, assunto un notevole sviluppo relativo. Inoltre, mentre si era pensato dapprima ch'essa non avrebbe potuto abbandonare la forma modesta dei piccoli magazzini, che vendono ai soli soci a prezzo di costo e che rappresentano altrettante distribuzioni familiari di merci, negli ultimi tempi, si costituì, anche in Italia, la grande cooperativa commerciale, che vende al pubblico al prezzo di mercato e distribuisce gli utili, in ragione degli acquisti.

Come esempio di una potente e riuscita organizzazione citeremo la Unione Cooperativa di Milano, a cui fanno nobile riscontro alcune altre società. Fra esse ricordiamo in prima linea l'Unione Militare di Roma, la quale al 31 dicembre 1899 contava più di 15,000 soci, aveva effettuato nel decennio precedente più di 43 milioni di vendite, accumulato una riserva di 763,000 lire, realizzato un utile netto, nell'ultimo esercizio di 250,000 lire, talchè s'essa fosse stata una società ordinaria, avrebbe potuto corrispondere al capitale sociale un dividendo del 35 %.

L'Unione Cooperativa di Milano costituitasi nel 1886 con il concorso di 134 impiegati e con uno statuto, che Luigi Buffoli informava ai principii fondamentali dei *Probi pionieri* di Rochdale, iniziò le sue vendite in una stanza al primo piano della società degli impiegati, smerciando tagli di vestiti, guanti, cravatte. Le vendite si facevano nel microscopico magazzino dagli amministratori stessi. In breve, i soci salirono a 396, il capitale a lire 7941 e le vendite per l'ammontare di lire 7006 diedero un profitto di 1058 lire, che permise di ripartire fra i consumatori il 15 %.

di utile sugli acquisti. Ricordiamo questi fatti del primo inizio, perchè ci rappresentano la cooperativa embrionale, che ha un carattere quasi familiare, come molte ne esistono fra le piccole, e che, in determinate circostanze, non è meno vantaggiosa delle grandi.

Si diviene soci dell'Unione Cooperativa pagando una tassa d'ingresso di lire 3 ed acquistando, anche a rate mensili di lire 2, una o più azioni, fino a 200, del valore nominale di lire 25. I soci, al 31 gennaio 1894, erano 3938, fra cui 1511 donne; al 31 gennaio del 1900 salirono a 5164, fra cui 1939 donne. Chiunque è ammesso a far parte della società, purchè non abbian interessi ad essa contrari. Nell'elenco dei soci si leggono i nomi di persone facoltose, professionisti di grido vicino a quelli di modesti impiegati, commessi ed operai, che hanno raggranellato la loro azione con piccoli versamenti, e che costituiscono la maggioranza della società. Nel 1894, 2500 soci avevano meno di 4 azioni, 1150 da 5 a 20, 250 da 20 a 100 e 20 da 100 a 200. Il capitale sociale era salito nel 1894 a lire 918,000 ed ora è di 1,600,000 (novembre 1901). Il fondo di riserva che, nel 1894, era di lire 102,000, oltre la riserva straordinaria per deprezzamento delle merci di lire 36,000, al 31 gennaio del 1900 salì rispettivamente a lire 330,000 e 221,000. Ai soci possessori delle vecchie azioni, cioè emesse fino al 1891 fu concesso di richiedere il rimborso di quelle che eccedono il numero di 4. Tutte poi sono rimborsabili in caso di trasloco da Milano e in caso di morte del socio.

L'Unione Cooperativa vende ai propri soci ed al pubblico ai più miti prezzi correnti e così, essa dice, *i commercianti non han ragione di esserci nemici; noi non pretendiamo di vendere a miglior prezzo degli altri; il nostro programma è di vendere lealmente. Vendendo ai più miti prezzi correnti, realizziamo un guadagno che restituiamo, in fin d'anno, a chi l'ha prodotto.* « Che guadagni ci debbono essere ne sono prova le colossali fortune accumulate

dagli speculatori che hanno organizzato i grandi magazzini di Parigi (Louvre, Printemps, Bon Marché, ec), ed anche nella nostra Milano, tali magazzini prendono uno sviluppo veramente considerevole » . . . Ecco lo scopo anti-speculativo della cooperazione chiaramente designato dagli stessi cooperatori.

Le vendite effettuate dall' inizio al 1893 ammontano a circa 11 milioni di lire ; nel 1893 ascendono a quasi 3 milioni ; nel 1899 a 5,755,000 con un aumento di più che mezzo milione su quelle dell' anno precedente ; nel 1900 a 6,297,000. L' utile, o risparmio, conseguito nel 1893 ammonta a 197,000 lire, nel 1899 a 295,000 lire e nel 1900 a 310,646. Di queste circa 30,000 lire furono mandate a fondo di riserva ; lire 139,000 furono distribuite ai consumatori in ragione di lire 2.80 per cento lire di merci acquistate ; e lire 84,000 al capitale azionario in ragione del 5 %. Tali utili sono soltanto il frutto di un oculato esercizio del commercio. L' Unione Cooperativa ha pagato nel 1899, 32,000 lire d' imposte e tasse, ha dato 158,000 lire di stipendi ai suoi impiegati e 234,000 lire di salari agli operai e giornalieri, oltre circa 30,000 lire degli utili destinati al fondo di previdenza del personale. Gli utili conseguiti non sono il frutto di alcun privilegio di legge, o favore ; l' Unione si trova nelle stesse condizioni degli altri commercianti. Essa non deve i vantaggi conseguiti che alle seguenti circostanze : « 1° assoluta mancanza di speculazione da parte del possessore del capitale ; 2° acquisti eseguiti a pronti contanti all' ingrosso ed all' origine ; 3° suddivisione delle spese di amministrazione sopra una cifra considerevole di affari ; 4° vendita a contanti, che non le fanno subire alcuna perdita da parte dei debitori insolventi. I clienti dell' Unione pagano solo le merci da loro acquistate e non, come succede nei vari negozi, anche quelle acquistate da chi non paga ».

L' Unione Cooperativa di Milano, negli esercizi successivi a quello a cui si riferiscono i dati che abbiamo qui innanzi

riferiti, ha proseguito il suo progressivo sviluppo e ha dato prova della sua robusta organizzazione e della sua forza di espansione mediante, due ardite iniziative: l'apertura di una succursale a Berlino, col precipuo intento di promuovere una sana ed equa esportazione di prodotti agricoli italiani, avvenuta nel dicembre del 1900, e la istituzione di un Albergo popolare sul tipo delle Routon houses di Londra, ma trasformato dal principio cooperativo, inauguratosi nel giugno del 1901.

Noi non possiamo nemmeno toccare di volo le molte ed importanti questioni cui dà luogo l'organizzazione delle società cooperative di consumo. Non dobbiamo tuttavia astenerci dal rilevare la loro particolare importanza quale fenomeno sociale. La cooperazione di consumo ha un'influenza benefica, che esce fuori dalla cerchia della clientela della società e che, sebbene avvertita, non è da tutti apprezzata debitamente.

La cooperazione di consumo esercita un'influenza moralizzatrice su tutto il mercato, obbliga, cioè, anche gli altri rivenditori ad adottare i suoi stessi metodi. E, in questo stesso senso, essa agisce sul prezzo; essa, cioè, funziona come *calmiere naturale* del mercato. Basta che in una data piazza sorga una cooperativa, perchè la sua concorrenza possa far ribassare tutti i prezzi delle merci ch'essa provvede. Pertanto, dei vantaggi della cooperazione di consumo, come del resto, secondo l'arguta osservazione di Bastiat, avviene in ogni altro campo, sono più quelli che non si vedono che quelli che si vedono. V'ha chi possedendo qualche azione di una cooperativa e considerando il magro frutto ch'egli ritrae dal suo capitale esclama: Ma a che giova la cooperativa se essa vende al prezzo degli altri? Costui non riflette quale sarebbe stato il prezzo della merce, se la cooperativa non avesse esistito, e come, in tale ipotesi, oltrechè esser danneggiato nella qualità della merce,

avrebbe dovuto, probabilmente, pagarla ad un prezzo assai maggiore dell'attuale. Senza questa considerazione è impossibile formarsi un esatto criterio dell'importanza della cooperazione di consumo; importanza la quale può essere immensamente superiore a quella che si può desumere dal numero delle società esistenti, dalle vendite da esse operate e dagli utili conseguiti. L'utile che non apparisce può essere immensamente maggiore di quello che risulta dai libri di amministrazione; poichè si consegue su tutte le merci poste in vendita e va a vantaggio di tutti i consumatori. Pochi centesimi di ribasso, che si ottengano sul prezzo di mercato, possono causare un risparmio di molti milioni. Il che mostra che la cooperazione di consumo, perchè arrechi il suo pieno effetto, non ha d'uopo di sostituirsi a tutte le imprese ordinarie. Basta il sorgere di una sola cooperativa, talora perfino la possibilità o il progetto di costituirla, per ristabilire l'equilibrio distributivo. Che anzi la cooperazione, perchè adempia nel miglior modo alla sua funzione, ha d'uopo essa stessa di essere stimolata o rattenuta dalla concorrenza delle imprese ordinarie. Senza di questa, le cooperative non sarebbero spinte a ricercare quelle combinazioni utili, che permettono di produrre sempre a minor costo, o potrebbero esser condotte, dal desiderio di avvantaggiare la loro clientela, a farsi monopolistiche esse stesse.

Come conseguenza di tutto ciò, si ha che la cooperazione di consumo non deve fondarsi sovra una condizione di privilegio, ma deve operare a parità di condizioni col commercio libero; imperocchè la preferenza, l'esenzione d'imposte accordata ad essa, si risolve in un danno arrecato ad altri. Non è come di una società di mutuo soccorso, il cui artificiale sviluppo e il giovarsi, ch'essa fa, di caritatevoli soccorsi non nuoce ad alcuno. Tutt'al più potrebbe essere consentito ad una cooperativa un qualche favore nei primordi del suo sviluppo e a riparare una condizione di inferiorità in cui essa si trovi di fronte al commercio libero,

per la tenuità dei mezzi disponibili, per la mancanza di stimolo al guadagno in chi dirige, o per qualsiasi altra circostanza speciale; sebbene praticamente sia ben difficile di poter rinvenire quale possa esser la forma e il limite di una qualsiasi concessione fatta in questo senso. In tesi generale pertanto, può stabilirsi che il privilegio, il favore, oltrechè contrari al principio di giustizia, sono esiziali alla cooperativa stessa perchè l'abitano a vivere in un ambiente artificiale, perturbano l'andamento naturale del commercio e creano la falsa cooperazione, tramutando così il rimedio in danno e fomentando il monopolio anzichè integrare la libertà.

2. — *Società cooperativa di credito.* — Nella stessa guisa e con carattere identico a quello della cooperazione di consumo sorge e si sviluppa la cooperazione di credito in Germania. Le unioni popolari di credito iniziate dallo Schulze-Delitzsch, un economista ortodosso, s'innestano nel sistema economico attuale, senza pretendere di modificarne in alcun modo le basi. Mentre i socialisti, come ebbe a dire il Luzzatti, assolvono le plebi e chiedono per esse i sussidi del governo, l'illustre alemanno pronunzia una parola ardita e severa, dichiarando che esse non soggiacciono ad alcuna ingiustizia e che dipende dalla loro volontà il redimersi dalle sciagure che le opprimono. Nella costituzione delle sue unioni di credito, o banche popolari, egli esclude ogni sussidio dello Stato e della carità privata, parendogli che l'onesto lavoratore non sia un mendico che abbisogni dell'uno o dell'altra. Le banche fondate dallo Schulze hanno lo scopo di facilitare al lavoratore la via del credito, fino allora ordinato a esclusivo vantaggio della grande industria e del grande commercio e quindi della classe capitalista. D'altra parte gli istituti creati con l'intendimento di sovvenire gli artigiani, come quelli che facevano capo alla beneficenza, non vi avevano corrisposto che assai imperfettamente e anzichè svilupparsi decaddero. In queste condizioni

conveniva ricorrere a un diverso principio e a una diversa istituzione. Qual sia questo principio lasciamolo dire all'apostolo delle banche popolari in Italia: « L'uomo isolato non può offrire sufficienti cauzioni, nè ottenere credito nella società; la sua *potenza di lavoro* e la sua *onoratezza* non bastano ad assicurare il capitalista, il quale teme di non esser rimborsato, se il lavoro manchi o scemi o se l'onoratezza s'offuschi o venga meno. Ma se tutti questi uomini onesti s'associano e costituiscono una fratellanza, nella quale incomincino a porre i loro sottili risparmi, allora riescono facilmente ad ottenere il credito. Imperocchè l'individuo solitario passa, è transunte nel tempo e nello spazio; ma l'associazione permane, si rinnova e dura ancora quando non saranno più vivi quelli che la compongono. Laonde le calamità che possono incogliere un membro del sodalizio, non preoccupano più il capitalista, il quale non ha per garanzia il lavoro e l'onoratezza d'un sol uomo, ma una comunione d'uomini laboriosi e leali. Inoltre se questi lavoratori e piccoli industriali si associano per attirare nella banca il capitale altrui, non chiedono dal pubblico un atto spontaneo di fiducia, ma si rendono degni del credito che domandano, studiandosi coi loro stessi risparmi di raccogliere il primo fondo di guarentigia, il *nocciuolo del capitale sociale*, ed impegnandosi l'un l'altro verso i creditori della società. »

Sulla base di questo principio lo Schulze inizia la sua opera nel 1850 con la fondazione di una banca a Delitzsch e il seme è così fecondo che, mentre nei primi due anni di vita non si avevano che 30 soci, le cui azioni ammontavano a 47 talleri, e si fecero prestiti per circa 800 talleri, nel 1861 si contavano già 484 soci, le cui azioni ammontavano a 7927 talleri e si fecero prestiti per 81,708 talleri. Le unioni di credito, che nei due primi anni non erano che 2, si moltiplicano poi celereamente, tanto che nel 1865 se ne annoveravano ben 961, con 980,000 soci, con 6 milioni di

talleri di capitale azionario, 20 milioni di depositi e 80 milioni di operazioni.

Contemporaneamente allo Schulze, il Raffeisen con ordinamento diverso, ma con intendimenti economici identici, inizia la fondazione delle Casse rurali, rivolte principalmente a liberare gli agricoltori dalle usure che li opprimevano. E il seme di questa iniziativa, se pone più tempo a germogliare, non è meno fecondo. Le casse Raffeisen, sebbene assai diverse dalle banche dello Schulze per lo spirito che le anima, sebbene vogliano eliminato ogni guadagno e si costituiscano senza capitale, fondandosi sul solo credito personale, tuttavia hanno pure esse lo stesso carattere generale di quelle, cioè di non includere una riforma della costituzione economica, e di voler vivere nella libertà, innestandosi nel sistema economico attuale. La grande controversia, sorta fra i fautori dell'una e dell'altra istituzione, non esclude che entrambe abbiano vero carattere cooperativo e che possano insieme sussistere, come in fatto hanno sussistito e sussistono, apportando ognuna i propri vantaggi a seconda delle condizioni, in cui si sviluppano, e dei particolari bisogni a cui provvedono. Anche le casse Raffeisen hanno l'intento di correggere un'imperfezione dell'economia capitalistica, per la quale ai non capitalisti o ai piccoli capitalisti il credito è reso straordinariamente difficile o impossibile, e all'uopo esse provvedono mediante l'associazione e la responsabilità illimitata dei soci.

Secondo i dati statistici più recenti, in Germania esistevano al 31 marzo 1899, 10,802 associazioni di credito urbano e rurale. Di queste 927 erano del tipo Schulze-Delitzsch. Le 862 che avevano risposto ai quesiti della statistica contavano 497,000 soci, avevano aperti crediti nel 1898 per 1907 milioni di marchi, il loro capitale in azioni era di circa 122 milioni, la riserva di 39 milioni e mezzo e avevano fatto risconti per 529 milioni di

marchi. Le altre associazioni di credito sono casse rurali: di 6458 si avevano notizie statistiche e queste contavano 512,000 soci e avevano aperto crediti per 807 milioni di marchi.

In Italia, secondo l'ultima statistica che è del 1898, esistevano 696 banche popolari. Nel 1870 erano solo 50; ma nel 1893 avevano superato il numero odierno, ammontando esse a 730. Le 594 banche che diedero notizie statistiche contavano 381,445 soci con una media di 642 soci per banca. Le azioni ascendevano a 1,930,289 con una media di circa 5 azioni per socio. Il valore delle azioni sta fra 100 e 5 lire, ma la maggior parte delle banche hanno azioni di 50 lire e più. Il capitale sottoscritto è di lire 76,204,655, il versato di 74,643,270. Il fondo di riserva è di lire 20,092,426, di cui circa 24 milioni di riserva statutaria, 2 milioni e mezzo per perdite eventuali e 2 milioni per le oscillazioni dei valori. I depositi in conto corrente ammontano a circa 100 milioni, quelli a risparmio a 234 e i buoni a scadenza a 43; in tutto lire 377,590,295, che col capitale sociale costituiscono un fondo di esercizio di 481,255,991. Le nostre banche nel 1898 accordarono prestiti per 228 milioni e fecero sconti per 596; in complesso lire 824,182,661. Il numero dei prestiti fu di 601,260 con una media di lire 379.43 per prestito; quello degli sconti fu di 1,348,644 con una media di lire 305.56 per operazione. Fecero risconti per 200 milioni di lire. Le sofferenze ammontarono a 7 milioni circa con una media del 3.04 % con un notevole miglioramento graduale in confronto del passato, poichè nel 1893 esse ammontarono a 6.49 e nel 1896 a 4.17.

Il credito popolare cooperativo si è diffuso anche presso le altre nazioni, ma non così largamente come in Germania ed in Italia. Va segnalato particolarmente il Belgio, che nel 1898 aveva 22 *Unions de crédit* insieme federate con 14,000 soci, circa 3 milioni di capitale e un movimento di circa 300 milioni di franchi. La Banca popolare di Liegi,

liberale, con 2600 soci fece nel 1896 più di 20 milioni di operazioni. Ad essa si contrappone il credito popolare con carattere cattolico. A Verniers havvi una banca con 3200 soci. Quella di Gand con 1768 soci, fece nel 1896, 140 milioni d'affari. In Francia si contano soltanto 38 banche popolari, tra le quali la più importante è quella di Menton, con 478 soci, 500 mila franchi di capitale e un movimento d'affari di 46 milioni nel 1896.

Per dare un esempio di uno degli istituti cooperativi di credito che ha assunto in Italia maggiore sviluppo (per fortuna non ve ne ha uno solo) citeremo alcune notizie relative alla Banca popolare di Bologna.

Le 21,009 azioni di questo importante istituto cooperativo, che con la piccola tangente di lire 60 costituiscono il cospicuo capitale di lire 1,260,540, sono ripartite fra 4967 azionisti, di cui 3740 posseggono una sola azione. Gli azionisti appartenenti alle classi più elevate non sono che 598 con 4884 azioni. Degli altri, i piccoli, 1924 sono piccoli industriali e commercianti con 5005 azioni, 877 piccoli proprietari con 5087 azioni, 782 impiegati con 3011 azioni e 278 operai e salariati con 361 azioni. Di fronte al capitale versato dai soci, la Banca al 31 dicembre 1899 aveva una riserva ordinaria, ad esso superiore, ammontante a lire 1,321,935.74, ed una riserva straordinaria, destinata ad assicurare le perdite eventuali, che possono verificarsi nei titoli in cui la riserva è investita, ammontante a lire 242,060.39; in complesso una riserva di lire 1,563,996.13 investita in titoli di prim'ordine. In 34 anni la Banca ha visto i depositi salire da lire 104,144.71 a lire 15,626,802.26 nel 1888, e mantenersi in questi ultimi anni fra 13 e 14 milioni, nonostante le vicissitudini economiche del paese e la tenuità degli interessi accordati; poichè l'interesse sui depositi a risparmio dal 4 $\frac{1}{2}$ nel 1874 a grado a grado fu ridotto nel 1898 al 2 $\frac{0}{0}$, quello dei buoni a scadenza dal 4 $\frac{1}{2}$

al 3, $2\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{2}$ a seconda della durata, e quello dei conti correnti dal 3 all' $1\frac{3}{4}$. Le diverse operazioni di credito effettuate dalla Banca (prestiti, sconti, anticipazioni sulle proprie azioni e su titoli, riporti) raggiunsero l'ammontare, durante l'intero periodo della sua vita, di lire 963 milioni. Il credito personale fino alla fine del 1899 nelle sue varie forme di sconti, prestiti e piccoli prestiti raggiunse la somma di 857,161,865. 98, distribuita in 947,848 effetti. Merita particolare rilievo la norma impostasi dall'istituto di destinare allo sconto degli effetti commerciali, pagabili per intero alla scadenza, il capitale proveniente dai depositi, e di lasciare per i prestiti, pagabili ratealmente, cioè per le operazioni di consumo, o di sussidio alla proprietà, il capitale azionario. Con questo saggio divisamento la cooperazione veniva condotta nell'ambito ad essa meglio confacente. La preferenza data alle piccole operazioni risulta dalla media degli effetti, che è di 935. 94 e che discende nell'esercizio 1889 a lire 658. 13. Negli ultimi 20 anni si scontarono 67,107 effetti firmati da operai per l'ammontare di lire 12,975,692. 34. Il credito accordato alle casse di risparmio e alle banche popolari fu operato ad un tasso di favore. I piccoli prestiti, dapprima non superiori a 250 ed ora a 400 lire, insino alla fine del 1899 ascesero a 84,825 per l'ammontare di lire 14,986,764; i prestiti a 119,936 per lire 145,681,078. 26. Il tasso dell'interesse, che in sul principio fu del 7⁰/₁₀₀, discese negli ultimi tempi a 5 e $5\frac{1}{4}$ ⁰/₁₀₀. Le provvigioni per le rinnovazioni furono abolite dopo il 1897. Gli sconti di effetti commerciali ascesero a 742,975 per l'ammontare di lire 695,367,915. 96. Le tariffe di sconto furono sempre moderate: dapprima di poco superiori a quelle degli istituti d'emissione, dipoi si mantennero sempre inferiori, discendendo, nei periodi di maggior abbondanza dei capitali, al livello di quelle dei più potenti istituti d'Italia. È in cotal modo che l'istituto, pure ottemperando al fine cooperativo,

ha potuto rendere segnalati servigi al commercio. In pari tempo esso ha giovato l'agricoltura e gli agricoltori, scontando effetti a grandi proprietari e affittuari per circa 55 milioni, e a piccoli proprietari e affittuari per quasi 30 milioni di lire, e istituendo nel 1892 speciali operazioni di credito agrario, consistenti in prestiti e anticipazioni sui prodotti della terra, della durata di sei mesi e rinnovabili per altrettanti. Tali operazioni fatte a interesse di favore raggiunsero già quasi i 7 milioni di lire. Durante 34 anni di esistenza e di lavoro l'istituto ha percepito lire 16,837,606. 53 di profitti oltre agli interessi dei titoli devoluti alla riserva. Le spese raggiunsero lire 13,552,530. 77, nella qual somma le perdite figurano per lire 587,719. 25, rappresentando il 0.0685 % delle operazioni di credito personale fatte dalla Banca. L'utile netto fu di lire 3,285,072. 76. Fino al 1882 le azioni percepirono l'interesse fisso del 5 % più il dividendo, poscia il solo dividendo. In media dalla fondazione un'azione di lire 60 ha percepito un profitto di lire 5.22 all'anno, dovendosi per altro notare che dal 1873 in poi le azioni della Banca furono emesse a un prezzo che comprende anche il valore corrispondente alla loro partecipazione alla riserva. Così è che le azioni dal 1885 superarono il prezzo di lire 100 e raggiunsero nell'ultimo anno quello di lire 122.92. Il dividendo da esse percepito nel suddetto periodo oscillò fra un massimo di lire 6.15 e un minimum di lire 5.35 per ogni azione, corrispondenti rispettivamente al 10.25 e 8.91 del valor nominale delle azioni. Compenso questo più che ragionevole nella sua misura, se tuttavia non si dovesse rilevare che la Banca da dieci anni a questa parte è divenuta un campo chiuso, non essendosi effettuata più alcuna emissione di azioni. Noteremo da ultimo che la Banca dalla sua fondazione ha prelevato dai suoi utili netti 243 mila lire per la cassa di previdenza del suo personale e 219 mila lire ha destinato a scopi di utilità generale e di beneficenza.

Anche qui non ci addentreremo nelle particolari questioni, cui offre campo la cooperazione di credito. Ma in relazione a quanto abbiamo esposto sull'importanza sociale della cooperazione di consumo, rileveremo che il carattere specifico della cooperazione di credito è quello di sovvenire di capitale i piccoli imprenditori e anche i lavoratori semplici, sottraendoli alle spire dell'usura e in genere alle difficoltà e ai più duri patti a cui debbono sottostare i piccoli consumatori di capitale. Pertanto la medesima non può esercitare un'influenza generale sul mercato, o almeno può solo esercitarla in proporzioni assai limitate. L'interesse, cioè il compenso che si paga al capitalista per l'uso di un capitale che egli dà a prestito, ha in genere nell'attuale periodo economico un valore di limitazione. Ma a differenza degli oggetti di consumo, il cui prezzo è identico così pei grossi come pei piccoli consumatori, il prezzo per l'uso del danaro, cioè l'interesse, è più gravoso per questi che non per quelli. Il che dipende non soltanto dalla circostanza che i piccoli hanno minor credito, e talora non ne hanno affatto; ma eziandio dall'urgenza del bisogno che pone il sovventore nella possibilità di gravare la mano sul sovvenuto e questi nella necessità di adattarsi a qualunque sopraffazione. Ora la cooperazione di credito si propone più particolarmente di por rimedio a questa inferiorità, in cui si trovano i piccoli consumatori di capitale. Moderare il saggio dell'interesse in genere sarebbe impresa superiore alle sue forze; imperocchè esso è determinato da correnti che percorrono dall'un capo all'altro il mondo economico, e che anche i più poderosi istituti di credito non sempre riescono a dirigere. Sarebbe come se le cooperative di consumo pretendessero influire su certi prezzi all'ingrosso, quelli dei cereali, per esempio. Pertanto, come l'azione della cooperativa di consumo si riversa sui prezzi al minuto, così quella della cooperativa di credito si esercita in riguardo ai piccoli prestiti, che si richiedono da coloro, cui il cre-

dito riesce particolarmente difficile. A chi non possiede beni stabili, a chi non dispone di altre risorse che quelle di poter impiegare il proprio lavoro, non solo il capitale costa più caro, ma talora viene negato assolutamente. La più specchiata onestà non basta a far superare l'ostacolo, perchè si teme che le imprescindibili esigenze della famiglia gli facciano suo malgrado mancare all'impegno. In questa condizione trovansi più o meno numerose categorie di persone: operai salariati, esercenti mestieri, esercenti il piccolo commercio, coltivatori, affittuari, mezzadri, e anche proprietari minori. A costoro sono per lo più chiuse le porte degli istituti di credito ordinario, creati pei bisogni della grande industria e del grande commercio e per sopperire a bisogni di chi ha una larga base reale di credito.

Pertanto va avvertito che mentre la cooperazione di consumo può accogliere nelle sue braccia tutti indistintamente i consumatori a qualunque categoria appartengano, perchè tutte hanno l'identico interesse, la cooperazione di credito deve rivolgersi preferibilmente al vantaggio dei piccoli, perchè appunto è suo fine di *rimediare alla limitazione specifica che il capitale presenta per essi.*

3. — *Società cooperative di produzione.* — Volgendo infine l'attenzione alla cooperazione di produzione, risulta pur chiaro che le poche società, le quali si sono progressivamente sviluppate ed ebbero vita prospera e duratura, s'informarono ai principii stessi che presiedettero in Inghilterra al primo sorgere della cooperazione di consumo e in Germania quella di credito.

Delle società francesi del 1848, così il Rabbeno, non resta che il nome e una parte dei soci, non la loro organizzazione, il loro carattere e la loro funzione. Alle migliori associazioni la crisi politica e la crisi economica tolsero buona parte del loro capitale: i pochi soci rimasti raccolsero le loro forze e con energia e sacrifici riuscirono a ricostituire

le loro associazioni vacillanti, e colla perfezione dei lavori poterono formarsi una seria e numerosa clientela. Ma un fenomeno singolare avvenne in quelle società. Esse non si trasformarono in guisa da divenire vere e proprie cooperative. Nate artificialmente, sorrette da speciali favori, lo spirito di libertà, come non le aveva vivificate prima, non le animò nemmeno dopo. Esse divennero un campo chiuso e assunsero carattere monopolistico. I fondatori, che furon dapprima soli a combattere per l'esistenza delle società, e con sacrifici diuturni riescirono vittoriosi, dando vita a una casa industriale prosperosa, non vollero mettere a parte dei loro sudati guadagni coloro che nulla avean fatto per raggiungere la meta. Quindi la società negli anni di prosperità maggiore si rinchiuse più strettamente in sè stessa: i soci vollero tenere per loro il frutto dei fatti sacrifici; divennero egoisti e talora perfino sfruttatori degli altri operai. Così per ammettere qualche nuovo socio richiesero ch'esso avesse doti eccezionali di moralità e d'intelligenza, in guisa da dare incremento ai lucri dell'associazione.

Or chi non vede in questo fatto la fatale sanzione di una legge economica conculcata? Nel 1848 si volle procurare artificialmente una condizione di favore alle imprese operaie, un monopolio a rovescio. Ma il monopolio genera il monopolio. Nessuna meraviglia quindi che le superstiti di quelle associazioni siano divenute monopolistiche e abbiano ritorto l'arme contro coloro che eran nate a difendere.

Per trovare qualche vera cooperativa di produzione in Francia convien giungere a dopo il 1870. A Parigi dal 1873 in poi si costituirono parecchie associazioni di cocchieri. Le medesime non hanno alcun rapporto con le consorelle industriali, niuna possibilità di ottenere servizi pubblici, nessuna velleità riformatrice o aspirazione politica. Esse sono un frutto spontaneo determinato dal bisogno economico. I cocchieri parigini di piazza si trovavano molto male presso i loro padroni e più di tutto presso la *Compagnie*

générale des voitures publiques, la quale, avendo quasi il monopolio di Parigi (su 7000 vetture numerate di piazza essa da sola ne possedeva 5000, di cui 3000 in continuo esercizio), poteva trattarli come voleva. Essi aspiravano ad emanciparsi. Avendo a loro disposizione parecchie economie pensarono di unirsi insieme e così sorsero le società dei cocchieri, le quali riprodussero il modo di retribuzione dei loro antichi padroni, quello, cioè, di pagare alla società una quota fissa giornaliera, rimanendo il resto del guadagno a vantaggio del socio.

È questo al certo un esempio di vera cooperazione. Le società dei cocchieri sorgono contro un monopolio del capitale e per migliorare la remunerazione del lavoro. Esse nulla mutano nell'ordinamento tecnico e amministrativo dell'impresa e il pubblico non si accorge nemmeno della loro esistenza. Essendo i soci capitalisti e lavoratori insieme, possono regolare in guisa la distribuzione del reddito che a lavoro sia fatta una parte maggiore, e ad ogni modo percependo essi l'una e l'altra quota del reddito, se anche la ripartizione non riesca giusta, nessuna conseguenza di danno può aversene. Da tale esempio si ha conferma di un'altra condizione indispensabile allo sviluppo della cooperazione, la quale se mira ad un miglioramento della remunerazione del lavoro, suppone che questa si sia già in precedenza elevata alquanto al di sopra del *minimum* necessario alla sussistenza. Le imprese cooperative dei cocchieri, richiedendo da parte di ogni socio il conferimento di 2 o 3000 franchi di capitale, non sarebbero sorte se l'allargarsi e il fiorire della metropoli non avesse permesso ad essi di accumulare facilmente un tale peculio.

Quello da noi qui innanzi citato è uno dei pochi esempi veramente tipici di cooperative di produzione che ci offre il Rabbeno nel suo accuratissimo studio sulle Società cooperative di produzione. Le cooperative industriali che parrebbe dovessero rappresentare la cooperazione nella sua forma più

pura non si sono costituite saldamente e largamente in nessun paese del mondo. Anche in Francia, ove se ne fecero più numerosi e ripetuti tentativi, non si ebbe forse una sola di tali società, che, presentando vero carattere cooperativo e vivendo di vita propria, abbia avuto un duraturo e progressivo sviluppo.

In complesso le cooperative di produzione nel paese ove prima nacquero, secondo i più recenti dati, ascenderebbero a 250. In Inghilterra nel 1897 se ne contavano 210 con circa 9000 soci. In Germania le cooperative di produzione hanno importanza quasi insignificante: nessuna in Austria e Svizzera. Anche negli Stati Uniti d'America, dove esistono alcuni tipi di società con carattere veramente cooperativo, come quella dei bottai di Minneapolis e alcune altre costituite da operai per migliorare la loro remunerazione e sottrarsi alla soggezione dei padroni che li sfruttavano, la cooperazione industriale non ha relativamente che assai limitata estensione.

Lo sviluppo delle società di produzione in Italia, che siamo meglio in grado di apprezzare e di cui abbiamo più recente notizia, conferma quel che abbiám detto in genere per riguardo alle cooperative degli altri paesi. La tenuità delle mercedi italiane, inferiori d'assai a quelle di tutte le altre nazioni d'Europa, rende indubbio che fra noi sussista il bisogno di ricorrere alla cooperazione. Nondimeno, se si eccettuano le cooperative di lavoro fra braccianti muratori e affini, che ebbero negli ultimi anni notevole sviluppo, tanto da costituire un fenomeno d'importanza sociale, la cooperazione di produzione rappresenta, pure in Italia, un fatto del tutto eccezionale dovuto al concorso di particolari circostanze. Inoltre, fra noi, come in Francia e negli altri paesi d'Europa, le società di produzione si formano fra artigiani indipendenti e operai della piccola industria ed assai spesso più che uno scopo distributivo, si

propongono uno scopo produttivo. In esse ristretto è il numero dei soci, tenue il capitale impiegato, semplice l'organizzazione industriale e predominante sempre nella produzione l'elemento lavoro. Il che significa che le difficoltà innanzi rilevate in via teorica ne restringono lo sviluppo nell'ambito della piccola e più semplice impresa. Non basta; la forma speciale delle cooperative di lavoro fra braccianti muratori e simili, che è la più diffusa, non ci rappresenta, il più delle volte almeno, una vera e propria impresa; ma soltanto un organo, una funzione speciale della medesima, poichè non si può considerare come vera e propria impresa se non quella che comprende tutti i vari elementi della produzione e che produce senza commissione.

La più antica delle società industriali in Italia è quella artistico-vetraria di Altare, sorta nel 1855; se non che quantunque essa abbia una grande importanza dal punto di vista della previdenza, sotto il riguardo della cooperazione va riguardata piuttosto come una società che ha scopo produttivo e non distributivo. Il Rabbeno non aveva potuto raccogliere notizie che di 52 società. Al congresso di Torino del 1880 si deplorava dal Romussi la dolorosa rovina di parecchie cooperative industriali e le difficoltà in cui versavano altre.

Nel 1896 l'Annuario statistico indicava come esistenti in Italia 404 cooperative industriali, ma dal più recente elenco del 1898 si desume che il loro numero è assai minore. Riteniamo che in Italia non vi siano più di 140 società che meritino il nome di cooperative industriali e fra esse non sono molte quelle che presentano carattere cooperativo puro.

La diffusione che negli ultimi anni ebbero in Italia le società di lavoro fra braccianti, muratori, ed in generale, fra gli operai delle arti costruttrici, è in gran parte dovuta allo sviluppo delle opere pubbliche edilizie. Le società legalmente riconosciute, che nel 1884 non erano che 5,

nel 1894 ascendevano a 522 oltre a 27 esistenti di fatto. In queste associazioni prevale la mano d'opera: in esse non vi sono spese d'impianto o grandi provviste di materie prime e sussidiarie; i lavori da esse compiuti sono eseguiti dietro domanda del committente: nullo è quindi il rischio commerciale. La loro organizzazione si limita a tener pronti gli operai e gli strumenti. Dal 1889 al 1894 lo Stato italiano concesse a 146 cooperative di lavoro 689 appalti per l'ammontare di più che 11 milioni di lire.

Quali le cause dell'insuccesso della cooperazione di produzione in genere, e in particolare della cooperazione industriale? La più parte degli scrittori attribuirono le maggiori difficoltà, che le cooperative di produzione incontrano nella loro costituzione e nel loro regolare funzionamento, alla natura complessa dell'impresa ch'esse debbono assumere e alla necessità che la medesima sia esercitata in grande e con forti capitali, perchè raggiunga il fine economico. La industria moderna è il risultato di abili combinazioni, che solo ad uomini superiori è possibile di determinare. Ora, data la poca istruzione e la scarsa educazione della classe operaia, data l'esiguità dei mezzi di cui dispone, dato il poco affiatamento ch'esiste fra coloro che esercitano lo stesso lavoro, e, diciamolo, la poca fiducia che una società operaia ispira nel pubblico; è agevole comprendere come una impresa industriale cooperativa manchi, da un lato di un illuminato e vigoroso impulso direttivo, dall'altro di una numerosa e fedele clientela.

Non contestiamo che tutte le difficoltà di vario ordine sopra enumerate abbiano influito sull'insuccesso delle cooperative di produzione e in particolare delle cooperative industriali; ma il carattere generale di esso deve far pensare a qualche altra causa d'indole altrettanto generale, senza cui le prime non sarebbero state insormontabili. Fa anzi stupore che tale causa non sia stata messa innanzi

da alcuno degli scrittori che si occuparono dell'argomento, sebbene si addimostrì assai semplice ed ovvia: la cooperazione industriale non ha avuto largo sviluppo, perchè nell'attuale ambiente economico essa non si è presentata, nella maggior parte dei casi, come un efficace correttivo della distribuzione.

Perchè la cooperazione possa esercitare la sua funzione non basta vi sia un gruppo di operai, che si proponghano di render migliore la remunerazione del proprio lavoro, e non basta nemmeno che essi abbiano la capacità e i mezzi di condurre un'impresa industriale. Occorre che vi siano imprese, le quali si trovino in una condizione di monopolio permanente, in guisa da poter mantenere costantemente bassa la remunerazione del lavoro. È solo in tal caso che una o più imprese cooperative possono utilmente ad esse contrapporsi; essendochè la loro costituzione non è l'opera di un giorno ed è quindi agevole comprendere come non possano essere dirette ad eliminare un momentaneo squilibrio fra gli elementi produttivi.

Ora è indubbio che in nessun altro campo la concorrenza si è esercitata nella seconda metà del secolo ora scorso e si esercita anche oggi così vivamente, come in quello delle industrie manifattrici, le quali producono normalmente beni liberamente aumentabili. Se si percepiscono talora profitti elevatissimi, questi dipendono da circostanze essenzialmente mutevoli; in guisa che il grosso profitto di oggi si può mutare domani in una grossa perdita e poi di nuovo in altro giorno risorgere. Dato ciò, non è alla cooperazione che gli operai son costretti di ricorrere; ma a mezzi più semplici e spediti, come sono le associazioni di resistenza, alle quali difatti ricorsero quotidianamente e che non per nulla negli ultimi tempi hanno assunto così grande potenza e diffusione in tutti i paesi.

Si rifletta pure che l'esistenza di un grosso profitto non sempre importa una cattiva remunerazione del lavoro;

in quanto l'extra-profitto di limitazione che vi è incluso, mediante l'alto prezzo della merce, può esser pagato dai consumatori. In tal caso gli operai non sono danneggiati come salariati; ma solo in quanto siano consumatori di quelle date merci, il che deve condurli alla cooperazione di consumo, non a quella di produzione.

D'altra parte è ad ogni modo troppo evidente che gli operai i quali possono ricorrere alla cooperazione industriale non sono che quelli i quali ricevono un buon salario, cioè l'*élite* degli operai, poichè sono essi soltanto che sono in grado di disporre delle facoltà all'uopo indispensabili; ma costoro alla lor volta son quelli che hanno meno bisogno della cooperazione e che nell'esercizio dell'impresa cooperativa possono meno trovare un relativo vantaggio. Coloro invece che ne avrebbero più bisogno, cioè i più poveri, i peggio remunerati, appunto perchè tali, non hanno la possibilità di costituire una solida impresa e si trovano quindi nell'impossibilità di ricorrere a questo correttivo della distribuzione. Ecco un circolo vizioso, da cui è ben difficile si possa uscire e che mentre spiega l'insuccesso della cooperazione industriale, costituisce una prova negativa — non meno concludente di quella positiva fornitaci dallo sviluppo delle cooperative di consumo e di credito — del carattere particolare della cooperazione e della funzione specifica ch'essa esercita nella moderna economia capitalistica.

III.

Principii scientifici della Cooperazione e sua definizione.

L'analisi attenta dello sviluppo storico della cooperazione e delle forme diverse da essa praticamente assunte, rivela i principii scientifici, o leggi naturali, a cui la me-

desima obbedisce e che possono brevemente ridursi ai canoni seguenti :

I. La cooperazione, nel modo come la si intende praticamente e nel senso che ormai le si attribuisce anche nella dottrina, *appartiene ai fenomeni di distribuzione della ricchezza*. Essa è una istituzione diretta a riparare, mediante l'associazione, le conseguenze di una ripartizione del reddito, la quale, anzichè compiersi sulla base dei rispettivi sacrifici da ciascuno incontrati nella produzione dei beni economici (costo di Ricardo), si effettua sulla base del grado di limitazione, che essi beni presentano. Di guisa che — sia nello scambio dei servizi produttivi (distribuzione propriamente detta), sia nello scambio di circolazione (redistribuzione) — l'un permutante, sotto forma di una remunerazione eccessiva o di un prezzo di monopolio, percepisce un vantaggio a danno dell'altro, il quale corrispondentemente riceve una remunerazione deficiente o un prezzo inferiore al costo.

II. La cooperazione, per essere un'associazione diretta a ristabilire l'equilibrio distributivo, si differenzia da tutte le altre associazioni, che hanno *uno scopo produttivo*; sia che si tratti di società rivolte all'esercizio della grande impresa, sia che si tratti di *associazioni popolari* (società di piccoli capitali e società operaie), che si propongono di rendere più efficace il concorso alla produzione delle piccole forze.

Le associazioni cooperative sono più frequentemente *popolari*, perchè sono i piccoli, i deboli, che trovansi danneggiati nella distribuzione; ma non è escluso che, parzialmente o anche totalmente, le medesime possano esser costituite di altri elementi. Alla lor volta le associazioni popolari sono frequentemente *cooperative*; ma nulla impedisce che le medesime si costituiscano con *un intento puramente produttivo*.

III. La cooperazione provvede a ristabilire l'equilibrio distributivo con *la costituzione di un'impresa economica esercitata per conto e rischio dei danneggiati della distribuzione*, i quali, mediante il guadagno diretto o indiretto che loro procura essa impresa, si compensano del soprarreddito che l'imprenditore o il possessore di un elemento produttivo limitato avrebbero altrimenti percepito a loro carico sulla base del prezzo di mercato.

Da ciò si deduce che la cooperazione importa necessariamente *l'esercizio di un'impresa* ed il conseguimento di un guadagno, in una parola essa *produce*; ma il produrre, il guadagnare non è per essa *il fine*, bensì soltanto *un mezzo* per ristabilire l'equilibrio distributivo. Va pertanto distinto nella cooperazione un contenuto *strumentale*, che si riferisce all'impresa produttiva, e un contenuto *finale*, che si riferisce alla funzione distributiva.

IV. La cooperazione consegue il suo fine più pienamente mediante l'esercizio di *una impresa perfetta*, che, cioè, comprende tutti gli elementi della produzione, ne assume l'intero rischio ed è in grado di lanciare sul mercato senza commissione un prodotto smerciabile; ma la sua funzione distributiva non si estingue, ove essa si limiti all'esercizio di *un'impresa imperfetta*, che, cioè, per produrre attende la commissione, o di *una parte* di essa impresa. Similmente la cooperazione raggiungerà tanto meglio il suo fine, quanto più perverrà a quell'organizzazione dell'impresa e a quelle più abili combinazioni produttive, che permettano la massima riduzione del costo di produzione; ma, quand'anche non vi riesca, basterà, perchè abbia ragione di esistere, ch'essa tuttavia *presenti un qualche vantaggio*. Deve anzi ritenersi che normalmente una impresa cooperativa — urtando essa contro il principio di specializzazione delle attitudini e di specificazione delle operazioni (divisione del lavoro) — *produce a maggior costo* di un'im-

presa di speculazione; tantochè in una condizione di piena e libera concorrenza, nella maggior parte dei casi, essa si eserciterebbe a perdita e dovrebbe fatalmente cadere. Essa vive e ha scopo di vivere, solo in quanto si contrappone ad un'impresa, la quale trovasi *in una condizione di monopolio*, e in quanto il soprarreddito percepito da questa faccia salire il prezzo delle merci o dei servigi *al di sopra del costo particolare dell'impresa cooperativa*.

V. La cooperazione è *anticapitalistica e antispeculativa*, non in quanto essa voglia *sopprimere la remunerazione del capitale e togliere ogni guadagno all'impresa*. L'impresa cooperativa, come qualunque altra impresa, deve, pagate le spese di produzione, percepire un reddito, il quale remunererà adeguatamente tutti i diversi servigi produttivi. Essa tende soltanto a che il prezzo del prodotto e le remunerazioni dei servigi si proporzionino alla misura del costo, cioè dei sacrifici incontrati nella produzione, eliminando il soprarreddito di limitazione, sia esso un sopra-prezzo, un sopraprofitto, una soprarendita, un soprinteresse, o anche un soprasalario. Per la stessa ragione la cooperazione non ha per suo essenziale intento di *eliminare la funzione degl'intermediari*. Essa elimina soltanto la intromissione degl'intermediari speculanti, degli incettatori monopolisti, non quella degl'intermediari che esercitano una funzione utile, cioè produttiva, e che sia remunerata in ragione del suo costo.

VI. La cooperazione importa essenzialmente un'*azione collettiva*. Una reazione individuale contro il monopolio condurrebbe ciascuno a produrre da sè stesso tutti i beni di cui abbisogna, condizione questa contraria al principio della divisione del lavoro e solo compatibile con uno stadio primitivo e rozzo, in cui prevalga l'industria domestica. In un periodo economico progredito è solo mediante l'asso-

ciazione che i danneggiati della distribuzione possono costituire un'impresa capace di gareggiare con le imprese di speculazione e di *procacciarsi mediante la produzione un guadagno, senza di cui non si effettuerebbe la correzione distributiva che la cooperazione si prefigge.*

VII. La cooperazione si differenzia dagli altri correttivi della distribuzione: in quanto, in primo luogo, è *dominata da un sentimento egoistico*, non da un sentimento altruistico, come *la beneficenza e il patronato*, essendo essa *promossa dai danneggiati* non dai favoriti della distribuzione; in quanto, in secondo luogo, ha *un'azione positiva*, non negativa come *la coalizione di resistenza*, che per ottenere l'intento di una migliore ripartizione è costretta ad arrestare il processo produttivo, infliggendo così un danno all'uno e all'altro contendente e alla società tutta intiera; in quanto, infine, non si limita, come *la previdenza*, ad una migliore destinazione e utilizzazione della ricchezza esistente, ma *produce nuovi mezzi di soddisfazione.*

VIII. La cooperazione, per essere una *reazione virile* contro il monopolio, che si effettua mediante *la sostituzione dell'attività dei danneggiati a quella dei monopolisti*, rappresenta il più perfezionato dei correttivi della distribuzione; ma suppone in pari tempo condizioni di sviluppo che non si riscontrano se non in uno stadio economico progredito. Perchè l'associazione cooperativa si costituisca non basta la esistenza di un monopolio e di un certo numero di danneggiati della distribuzione. È necessario che questi *possessano i mezzi occorrenti alla costituzione dell'impresa cooperativa*, o *possano procurarseli mediante il risparmio ed il credito*, ed occorre ch'essi abbiano *le doti intellettuali e morali*, in una parola *l'educazione economica* per poter partecipare efficacemente all'esercizio di un'impresa. Perciò la cooperazione non esclude l'applica-

zione degli altri correttivi della distribuzione, i quali talora possono funzionare con migliore risultato, sia in sua vece, sia contemporaneamente ad essa, come è della previdenza, la quale va considerata quale *una preparazione indispensabile alla sua costituzione ed una coadiutrice utilissima del suo funzionamento.*

IX. La cooperazione si differenzia dal sindacato industriale (*trust, kartel*), che è pure un fenomeno di distribuzione, essenzialmente in ciò: che, mentre essa tende ad avvicinare il valore alla misura del costo e quindi a cacciare il monopolio, il sindacato mira a promuoverlo o conservarlo, spingendo il valore al di sopra o al di sotto del costo. Pertanto se lo sviluppo della cooperazione ha un'influenza livellatrice e di pacificazione sociale, ed esclude la lotta di classe, il sindacato è un istrumento potente di questa lotta e la ingenera necessariamente, in quanto il vantaggio dei propri associati o della propria classe non può procurare che col danno di altre categorie di produttori o classi, e determinando una condizione di monopolio. In brevi parole, il sindacato è *un'associazione dei favoriti*, la cooperazione è *un'associazione dei danneggiati della distribuzione*: la prima agisce in un senso che è contrario all'interesse sociale, la seconda in un senso ad esso pienamente consono. Pertanto non ogni associazione economica, che ha per iscopo di procurare un vantaggio ai suoi membri mediante una diversa distribuzione del reddito, è cooperativa; ma quella soltanto che intende conseguirlo *ristabilendo l'equilibrio distributivo.*

X. La cooperazione non è *un'organizzazione artificiale*, ma *naturale*. Essa si determina spontaneamente sotto l'impulso del privato tornaconto. Quindi non esclude la concorrenza, è anzi essa stessa *un elemento di concorrenza, un mezzo d'integrarla*, laddove faccia difetto. Se

manca la concorrenza dei produttori, talchè il prezzo del prodotto resti al di sopra del costo, entra in campo l'impresa cooperativa, costituita dall'associazione dei consumatori per determinarne direttamente o indirettamente l'abbassamento. Se manca la concorrenza dei possessori di un elemento della produzione, talchè la remunerazione dei possessori degli altri elementi si trovi spinta al di sotto del costo, entra in campo l'impresa cooperativa costituita dall'associazione di questi per determinarne il rialzo. Nè l'influenza dell'associazione cooperativa si restringe soltanto a coloro che vi partecipano; essa si estende a tutto il mercato per le reazioni che provoca da parte delle altre imprese. Talchè la cooperazione può riguardarsi quale un *calmiere naturale dei prezzi e un coefficiente di moralizzazione commerciale*.

XI. La cooperazione non è un sistema economico, ma semplicemente *un istituto del sistema della libera concorrenza*. Perciò non si può considerarla quale forma embrionale di una costituzione avvenire dell'economia sociale, e ritenere possibile una generale sostituzione delle imprese cooperative alle imprese ordinarie. *Il giorno, in cui tutte le imprese fossero cooperative, per ciò solo non lo sarebbe più alcuna*. Una impresa cooperativa non ha ragione di costituirsi, se non in quanto vi sia un'altra impresa che turbi l'equilibrio distributivo, e dato che questo sussista, la cooperazione non ha alcuna funzione da compiere. Mancando la contrapposizione delle due imprese, l'impresa creata con scopo cooperativo necessariamente degenera, e, o si fa monopolistica essa stessa, o, privata dello stimolo della concorrenza, diviene meno redditizia.

Da ciò si deduce altresì che la cooperazione ha *carattere essenzialmente storico*, perchè determinata dalle *speciali condizioni dell'economia capitalistica*, così appunto chiamata dal predominio che il capitale vi ha assunto tanto a riguardo della produzione, quanto a riguardo della distribuzione della

ricchezza. Supposto uno stadio più evoluto della costituzione economica, se si può ragionevolmente pensare che l'associazione debba avervi un'importanza anche maggiore che al presente, deve pur ritenersi che la medesima vi assumerà forme ed organizzazione diverse dalle attuali.

XII. La cooperazione è un *istituto essenzialmente economico*; essa, cioè, si propone un fine economico ed opera con mezzi economici. Tuttavia non può dirsi che la cooperazione si snaturi, se a costituire il vincolo sociale concorra non soltanto un interesse economico, ma anche morale, confessionale o politico. Ciò, a cui deve guardarsi è, se nell'associazione il fine economico resta prevalente e se l'interesse morale non è veramente che *un mezzo per cementare più saldamente l'unione e quindi per poter meglio soddisfare il bisogno economico degli associati*. In tal caso il carattere confessionale o politico nulla toglie al carattere cooperativo. Se invece il fine economico è subordinato al fine morale; se l'istituzione economica è esclusivamente un mezzo per meglio assicurare il trionfo di un programma religioso, sociale o politico; se l'associazione anziché una manifestazione spontanea e facoltativa, costituisce una costrizione delle coscienze e una violazione della libertà, in tal caso non si ha che una *falsa cooperativa*, in quanto ogni monopolio repugna all'indole della cooperazione, istituto essenzialmente liberale: ogni monopolio economico come *ogni monopolio morale*.

I principii generali sopra enunciati permettono di dare della cooperazione una definizione soddisfacente, cioè tale da non lasciare dubbiezze intorno al suo scopo, a' mezzi, ch'essa pone in opera per raggiungerlo e al posto ch'essa occupa tra i fenomeni sociali. Diremo pertanto che *l'Associazione cooperativa è un istituto economico, che, nell'attuale sistema della libera concorrenza, ha per iscopo di cor-*

reggere in tutto o in parte le naturali imperfezioni della distribuzione della ricchezza.

Al detto scopo essa provvede normalmente per mezzo d' imprese collettive, esercitate per conto di coloro che dell' imperfetta distribuzione subiscono il danno, in contrapposto alle imprese ordinarie individuali e collettive, esercitate a scopo di speculazione, e talora anche semplicemente per mezzo di una o più delle funzioni di quelle in contrapposto alle corrispondenti funzioni di queste.

Tale contrapposizione ha per effetto che i soci, i quali o come consumatori sono costretti di pagare un prezzo superiore al costo, o come produttori percepiscono una remunerazione inferiore al costo, eliminino o facciano proprio il soprarreddito; di cui si avvantaggia o una impresa in condizioni di monopolio naturale, o il possessore di un elemento produttivo che ha un valore di limitazione, ponendo così rimedio alle conseguenze di danno di un' imperfetta distribuzione della ricchezza.

Più brevemente ancora volendo cogliere il carattere specifico che insieme contraddistingue l' associazione cooperativa dalle altre associazioni e dagli altri fenomeni di distribuzione, e designare la sua funzione economica, si potrà dire che LA COOPERAZIONE È UN' IMPRESA COLLETTIVA COSTITUITA FRA I DANNEGGIATI DELLA DISTRIBUZIONE CON L' INTENTO DI RISTABILIRE L' EQUILIBRIO DISTRIBUTIVO.

IV.

Classificazione delle Associazioni cooperative.

La cooperazione, nonostante la unicità dei principii che la reggono, assume in pratica le forme più svariate, a seconda degli elementi che accoglie, dei particolari bisogni cui soddisfa e dell' ambiente in cui si sviluppa.

Una classificazione delle associazioni cooperative fu più volte tentata, ma l' indeterminatezza del concetto della coo-

perazione, professato da economisti e giuristi, non permise di dare al problema una soluzione che fosse concordemente accettabile. Di che si risentono tutte le statistiche delle società cooperative.

Sulla base degli esposti principii e dell'analisi istituita delle forme pratiche della cooperazione, ci sembra si possa dare una classificazione soddisfacente delle associazioni cooperative.

Il punto di partenza di una classificazione razionale si rinvia nella stessa definizione della cooperazione. Dicendo, invero, che la cooperazione *raggiunge il suo fine eliminando indirettamente o direttamente il soprarreddito di limitazione che i produttori percepiscono a danno dei consumatori, o che i possessori di un elemento produttivo percepiscono a danno dei possessori di un altro elemento*, si stabiliscono le due grandi categorie dei danneggiati della distribuzione e implicitamente delle associazioni cooperative costituite dagli uni e dagli altri per meglio provvedere al loro rispettivo bisogno, cioè: le *Associazioni cooperative dei consumatori* e le *Associazioni cooperative dei produttori*.

Ciascuna di queste categorie è suscettiva di diverse suddivisioni, a seconda della diversa natura e forma dell'impresa cooperativa e dello scopo specifico, ch'essa si prefigge, come risulta dal seguente quadro sinottico, che non ha d'uopo di essere illustrato.

ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DEI CONSUMATORI.

Urbane	per la sussistenza	Magazzini commerciali che vendono al pubblico.
		Magazzini per la distribuzione fra soci.
	d'abitazione	Società per la costruzione di case economiche.
	di credito	Banche popolari.
	d'assicurazione	Assicurazioni sulla vita, sugli infortuni e contro gli incendi.

Rurali	per la sussistenza	{	Magazzini di consumo.
			Forni rurali.
	per l'acquisto di materie e strumenti	{	Consorzi agrari.
			Sindacati e società agrarie.
di credito	{	Casse rurali.	
		{	Casse agrarie.
d'assicurazione	{	Assicurazioni contro la grandine e	
		{	contro la mortalità del bestiame.

ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DEI PRODUTTORI.

Urbane	di produzione	{	per l'esercizio dell'industria manifattrice.
			per l'esercizio dell'industria dei trasporti.
			per l'esercizio dell'industria commerciale.
	di lavoro	{	tra braccianti (impiegati nei pubblici lavori).
tra artigiani (muratori, falegnami, fabbri, decoratori, ec.).			
tra fiaccherai, carrettieri, facchini.			
Rurali	di produzione	{	per la coltura delle terre (colonie agricole).
			per l'esercizio delle industrie agrarie (latterie sociali, cantine sociali, oleifici sociali).
	di lavoro	{	per la vendita dei prodotti agrari.
		{	tra braccianti (impiegati nell'agricoltura).

V.

Principii direttivi dell'impresa cooperativa.

Abbiamo innanzi esposto i principii scientifici, i quali caratterizzano la cooperazione, come fenomeno dell'economia sociale, cercheremo ora di formulare i principii direttivi del suo pratico funzionamento.

A. — PRINCIPII RELATIVI ALLE COOPERATIVE
DI CONSUMO.

L'Associazione cooperativa di consumo si propone lo scopo di *procurare l'acquisto degli oggetti di sussistenza* (materie alimentari, per l'illuminazione, pel riscaldamento, oggetti di vestiario, utensili domestici, ec.) *alle migliori condizioni possibili di prezzo e qualità* (genuinità dei prodotti, esattezza nel peso e nella misura) *eliminando direttamente o indirettamente il soprarreddito incluso nel prezzo corrente, o di mercato.*

Le principali norme, a cui l'impresa cooperativa di consumo si conforma, sono le seguenti:

I. L'impresa cooperativa di consumo si costituisce mediante *il concorso di tutti indistintamente i consumatori*, grossi e piccoli, in quanto gli uni e gli altri hanno lo stesso interesse ad eliminare il soprarreddito di limitazione contenuto nel prezzo di monopolio delle merci, di cui essa impresa assume la provvista. Se in pratica vi sono società di consumo che accolgono un solo elemento, ciò non è determinato da esigenze speciali della impresa cooperativa; ma da circostanze estranee alla medesima, come quella di essere stata promossa da una società operaia di mutuo soccorso, o da altra associazione economica, politica o religiosa.

II. L'impresa cooperativa di consumo assume la forma di *una vera e propria impresa commerciale*, o quella di *una semplice distribuzione di merci acquistate in comune fra più famiglie.*

Nel primo caso essa esercita il commercio come qualunque altro magazzino o negozio, cioè *acquista senza commissione, fa operazioni non soltanto coi soci, ma anche*

coi terzi e vende al prezzo di mercato. Nel secondo caso acquista dietro commissione, espressa o tacita, fa operazioni coi soli soci, ai quali ricede le merci al prezzo di costo gravato di una quota per spese di esercizio, o può anche procurare ai soci l'acquisto di merci a condizioni favorevoli, mediante convenzioni speciali o appalti coi negozianti.

Con la prima forma d'impresa gli associati raggiungono il fine cooperativo *per via indiretta, cioè mediante la redistribuzione degli utili ai clienti, soci e non soci, in ragione degli acquisti fatti*; con la seconda lo raggiungono *direttamente mediante la riduzione del prezzo della merce alla misura del costo.*

III. Non può stabilirsi una preferenza assoluta dell'una o dell'altra delle forme suindicate. In sui primordi della cooperazione, quando si ha grande difetto di mezzi e poco sviluppato è il senso della previdenza, talchè si richiede un vantaggio immediato e tangibile, specialmente per le piccole società, può essere preferibile la vendita al prezzo di costo. Questa ha peraltro l'inconveniente che non potendosi le spese d'azienda preventivamente calcolare con esattezza, l'esercizio facilmente si chiude in *deficit*, e dato ciò, la cooperativa non pregiudica soltanto se stessa, ma il commercio in genere. Perciò è consigliabile che le cooperative che vendono al prezzo di costo, *non vendano al costo minimo*, a quel costo, cioè, che può particolarmente ad esse risultare per condizioni eccezionalmente favorevoli, *ma al costo massimo*, a quel costo, cioè, a cui può produrre qualunque altra impresa e a cui la medesima potrebbe vendere senza perdita. Verificandosi un avanzo, questo sarà mandato al fondo di riserva.

IV. La vendita al prezzo corrente o di mercato, è preferibile ogni qual volta si tratti di un esercizio di una certa importanza, come quella che meglio garantisce il re-

golare funzionamento dell'impresa, provvedendo insieme all'interesse dei consumatori; poichè se vi ha un margine di utile fra il prezzo di costo e quello di mercato, esso alla fine dell'esercizio è restituito agli acquirenti. Il che presenta altresì il vantaggio di facilitare il risparmio dei cooperatori, di aprir l'adito all'incremento dell'impresa cooperativa e di promuovere il miglioramento materiale di coloro che vi partecipano. Tuttavia il sistema deve essere applicato con giusto criterio. Di fronte ad una condizione di monopolio eccezionale, che mantenga elevatissimo il prezzo di una merce, specialmente se si tratta di oggetti di prima necessità, la cooperativa vendendo al prezzo di mercato imporrebbe ai suoi clienti un sacrificio immediato superiore alle loro forze. Ad eliminare questo inconveniente è consigliabile che le cooperative *prescindano dai prezzi eccezionali e vendano al prezzo minimo di mercato.*

V. Nelle cooperative che smerciano al prezzo di mercato la vendita ai non soci non è assolutamente indispensabile. Se si ha sufficiente clientela, si può anche prescindere da essa, come si è fatto dalle cooperative operaie inglesi (tipo *Rochdale*). La medesima tuttavia presenta i seguenti vantaggi: persuade tutti della buona qualità e giusta misura della merce; è un mezzo efficacissimo di propaganda; mediante l'estensione dello smercio, diminuendosi il costo, permette di soddisfare sempre meglio al bisogno dei consumatori; rafforza l'impresa cooperativa nella lotta di concorrenza e le permette di adempiere più efficacemente la sua funzione sociale.

VI. L'impresa cooperativa di consumo deve vendere preferibilmente a contanti, senza che peraltro debba ritenersi una tale condizione come essenziale e inerente alla sua propria indole. *La vendita a credito è il tarlo di qualunque esercizio di commercio*: le ditte più solide e me-

glio ordinate l' hanno giustamente bandita. Per premunirsi dal rischio, a cui ci si espone con la vendita a credito, occorre elevare il prezzo, il che è contrario all' interesse dei consumatori previdenti ed onesti, che debbono pagare di più per quelli che non lo sono. Nel caso particolare delle cooperative, imprese per loro natura meno solide, perchè povere di mezzi, la vendita a credito può facilmente comprometterne l' esistenza; mentre poi fomenta l' imprevidenza della clientela delle cooperative stesse, le quali hanno d' uopo per svilupparsi sempre meglio, di promuovere il risparmio da parte dei soci. Anche storicamente la cooperazione di consumo è sorta per sottrarre la classe operaia dalle angherie dei bottegai che della vendita a credito si approfittavano come di un mezzo per assoggettare i loro clienti ad ogni sorta di soprusi.

VII. Al capitale sociale in qualunque specie di società di consumo *non si assegna che un interesse o un profitto di costo, o normale*, cioè quell' interesse o profitto che si conseguirebbe ordinariamente in qualsiasi altro impiego. Attribuire ad esso un profitto che includa una parte del soprarreddito contenuto nel prezzo di mercato sarebbe frustrare il fine cooperativo. La ripartizione degli utili in una cooperativa di consumo, appunto perchè essa è una società di consumatori e non di produttori, non ha per iscopo di migliorare la remunerazione di coloro che concorrono a costituire l' impresa produttiva; ma *un mezzo per compensarsi del prezzo eccessivo, a cui si è pagata la merce*.

VIII. La partecipazione agli utili dei clienti non soci nelle società che vendono al pubblico, non costituisce un carattere essenziale di questa specie cooperativa; bensì deve reputarsi *una concessione, la quale vien fatta nell' interesse dei soci*, onde ottenere mediante uno smercio più esteso una diminuzione di costo, dato che, bene inteso,

non vi sia contemporaneamente bisogno di accrescere il capitale. Che se questo bisogno sussista, in tal caso i clienti non soci *non possono rifiutarsi di diventare soci* e debbono rilasciare la loro quota di utili in conto azioni. È quindi oziosa la questione se i clienti non soci debbano tuttavia riguardarsi quali cooperatori.

IX. Una parte degli utili è devoluta a costituire il fondo di riserva con l'intento di rendere sempre più solida l'impresa. Ma poichè gli utili, di cui un tal fondo è costituito appartengono per l'indole dell'istituto cooperativo ai consumatori; così in caso di scioglimento della società *la riserva dovrebbe ripartirsi, non in ragione delle azioni, ma in ragione degli acquisti*. Che se così non si opera in fatto, dipende soltanto dalla difficoltà pratica di una tale ripartizione. Ciò peraltro giustifica pienamente la disposizione che *il fondo di riserva in caso di scioglimento debba essere impiegato almeno in parte in un'opera di utilità collettiva*.

X. Per meglio raggiungere il loro fine le associazioni cooperative di consumo possono insieme *federarsi, o associarsi ad altre forme cooperative* specialmente di produzione, il che è soprattutto necessario per combattere l'azione dei sindacati capitalistici. All'uopo giovano i magazzini centrali all'ingrosso (*Wholesales* d'Inghilterra e di Scozia). Le cooperative di consumo possono altresì *assumere la fabbricazione per proprio conto degli oggetti di consumo* (stabilimenti enologici, mulini e panifici, macellerie, laboratori per oggetti di vestiario, ec.). Tale fabbricazione, per il fatto che importa una trasformazione materiale dei prodotti, *non si appartiene alla cooperazione di produzione*, come taluno ha avvisato erroneamente, ma pur sempre *a quella di consumo* e deve essere pertanto *organizzata nell'interesse dei consumatori*.

B. — PRINCIPII RELATIVI ALLE COOPERATIVE
DI CREDITO.

L'associazione cooperativa di credito ha per iscopo di *procurare il capitale tecnico e in condizioni particolari anche di sussistenza ai piccoli consumatori di capitale, sottraendoli alle spire dell'usura, ed eliminando il soprarreddito specifico di limitazione incluso nell'interesse dei piccoli prestiti.*

Le principali norme a cui l'impresa cooperativa si conforma sono le seguenti :

I. L'impresa cooperativa di credito, a differenza di quella di consumo, a cui concorrono tutti indistintamente i consumatori di oggetti di sussistenza, grandi e piccoli, *si costituisce mediante il concorso ed a vantaggio dei piccoli consumatori di capitale* (operai salariati, artigiani, esercenti il piccolo commercio, coltivatori, mezzadri e affittuari e anche piccoli proprietari). Tale criterio peraltro non va preso in un senso troppo esclusivo, come fu inteso da taluno, in guisa da escludere dall'ambito della cooperazione di credito qualsiasi elemento, che non sia prettamente operaio, e da ritenere snaturata la sua funzione da qualsiasi infiltrazione borghese. A seconda dei luoghi o del momento possono trovarsi ad aver bisogno della cooperazione di credito anche persone relativamente agiate; purchè siano colpite esse stesse dalla limitazione specifica, di cui si è fatto cenno, e che legittima pienamente la loro partecipazione. Coloro che non hanno ragione di partecipare alla cooperazione di credito e come soci e come clienti sono commercianti, industriali, proprietari, capitalisti, *che hanno aperte altre vie per usufruire del credito alle condizioni ordinarie.*

II. Il mezzo, con cui si vince la limitazione specifica che il capitale presenta pel piccolo consumatore, non si

rinviene soltanto nell' *avvicinamento ad esso del danaro* che gli istituti cooperativi attirano nelle loro casse sotto forma di depositi; ma altresì nell' *accrescimento del suo credito*, sia facendolo meglio conoscere, sia stimolandolo al risparmio, e ponendolo in condizione di apprezzare i vantaggi di una regolare condotta economica.

III. Le imprese cooperative di credito assumono in pratica tre distinte forme: *società con conferimento di capitale a responsabilità limitata; società con conferimento di capitale a responsabilità illimitata; società senza conferimento di capitale a responsabilità illimitata.*

La prima forma conviene preferibilmente a quelle associazioni, come le banche popolari italiane (tipo Luzzatti), che hanno una *cerchia d'azione relativamente più vasta* e che accolgono anche *elementi i quali trovansi in una condizione di relativa agiatezza*; la seconda a quelle associazioni, come le unioni popolari di credito tedesche (tipo Schulze-Delitzsch), i cui membri, sebbene non del tutto sprovvisti di mezzi, hanno bisogno di *rafforzare il loro credito con la solidarietà*; la terza a quelle associazioni come le casse rurali (tipo Raffeisen e Wollemborg) costituite in gran parte di *persone del tutto sprovviste di mezzi. Tali istituzioni, operando in un ambito ristrettissimo, possono, mediante la responsabilità solidale dei soci, far fruire questi di un piccolo credito.*

IV. La cooperativa di credito fa prestiti e sconta al saggio ordinario della piazza in cui opera, eliminando soltanto lo speciale soprarreddito che potrebbe percepirvi uno speculatore monopolista. *Il saggio ordinario rappresenta per essa il minimo, a cui può far prestiti o scontare, avvenendo anzi spesso che per particolari gravami o rischi, sia costretta a percepire un saggio alquanto superiore. Ciò è indispensabile, ad esempio, quando essa si procuri il capi-*

tale da altri istituti o da privati capitalisti; perchè in questo caso essa deve sopraccaricare il saggio ordinario delle spese d' esercizio. Il dar danaro e *scontare cambiali ad un saggio di favore inferiore all' ordinario sarebbe contrario allo stesso interesse degli associati*; in quanto farebbe entrare nella società, per valersi del suo credito, coloro che indipendentemente dall' associazione possono procurarsi il capitale al saggio ordinario; il che cagionerebbe un indebito assorbimento dei capitali destinati ai piccoli, da parte dei grossi consumatori, o di speculatori di professione, per ricederli ad altri.

V. *L' interesse accordato ai depositi deve ugualmente essere l' ordinario o di poco superiore. Devesi dare quel compenso, che sia sufficiente, a stimolare il risparmio ed attirare nella cassa della cooperativa il capitale, di cui questa ha d' uopo, senza che si debba elevare oltre la giusta misura il saggio dello sconto delle cambiali e dell' interesse dei prestiti. La distanza fra l' uno e l' altro non deve lasciare alcun margine alla speculazione.*

VI. La cooperativa *accoglie i depositi dei non soci; ma normalmente non fa loro prestiti*; salvo che si tratti di provvedere a giacenze di cassa, che non possono trovare impiego fra i soci. Ciò non è in contraddizione con quel che operano le cooperative di consumo; ma pienamente consono ai principii generali della cooperazione. La banca cooperativa, scontando all' interesse ordinario, è come se vendesse al prezzo di costo; poichè il prezzo al minuto del danaro è quello a cui lo pagherebbero sulla piazza i piccoli consumatori quando non sussistesse la cooperativa. Inoltre se l' ampiezza dello smercio degli oggetti di consumo giova alla cooperazione di consumo in quanto diminuisce il costo di produzione, non così giova a quella di credito la diffusione delle operazioni, dacchè essendo il ca-

pitale scarso al bisogno, esso sarebbe tolto ai piccoli consumatori. Infine questi, se vogliono meritare il credito, debbono dare una prova della loro parsimonia, facendosi soci e contribuendo essi stessi alla soddisfazione del proprio bisogno e di quello dei consoci.

VII. In conseguenza le cooperative di credito non mirano ai larghi profitti e ove normalmente li conseguiscano, ciò deve ritenersi quale un sicuro indizio ch'esse non rispondono al loro fine. Gli utili debbono rappresentare in ciascun esercizio più il risultato di un'amministrazione oculata e preveggente, che vuol tutelarsi da ogni avversa contingenza e rafforzare il suo credito, che non esser promossi da spirito di speculazione e con l'intento di procurare un vantaggio al possessore del capitale. La parte dei beneficii che non si destina alla riserva o a scopi di utilità collettiva si distribuisce in ragione delle azioni; ma ciò si fa, perchè una ripartizione diversa presenterebbe gravi difficoltà pratiche e perchè si presume che la misura del dividendo corrisponderà in media a quella dell'interesse corrente. Se si verificassero costantemente utili rilevanti al di sopra di tale misura, si dovrebbe innanzi tutto provvedere con essi a rafforzare il credito dell'istituto, destinandone una parte sempre maggiore al fondo di riserva; quindi dei medesimi dovrebbero avvantaggiarsi i soci, ma non in quanto sono capitalisti, bensì consumatori di capitale, il che si può raggiungere agevolmente ribassando il saggio dei prestiti e dello sconto, e diminuendo le provvigioni.

VIII. Per queste stesse ragioni apparisce più rispondente al fine cooperativo la disposizione che il capitale di riserva accumulato cogli utili, in caso di scioglimento della società, *si destini almeno in parte ad un'opera d'interesse collettivo* e non vada ad ingrossare il capitale del-

l'azionista, senza che peraltro debba questa considerarsi come una condizione essenziale della natura cooperativa dell' istituto.

IX. Le azioni delle cooperative *debbono essere di tenue tangente* per renderle accessibili alle piccole borse (sono per lo più di 50 lire); ogni socio non deve poterne possedere che *un numero limitato*, come *limitato e rispondente soltanto al possibile bisogno di un piccolo consumatore di capitale deve essere il credito* che la banca gli accorda. Una certa relazione fra il credito accordato ad un socio e le azioni da lui possedute deve esservi, anche perchè in tal modo il distribuire gli utili in ragione delle azioni non ha più un effetto anticooperativo.

C. — PRINCIPII RELATIVI ALLE COOPERATIVE DI COSTRUZIONI.

L'associazione cooperativa di costruzioni ha per iscopo *di procurare la casa d'abitazione alle migliori condizioni, eliminando il soprarreddito di limitazione specifico contenuto nel prezzo e nel fitto delle abitazioni, e in particolare dei piccoli appartamenti, destinati alle classi meno agiate, specialmente nei grandi centri.*

Le norme principali delle cooperative di costruzioni, che meglio sarebbe chiamare *d'abitazione*, possono ridursi alle seguenti :

I. Le cooperative d'abitazione, dopo aver raccolto un certo capitale dai soci mediante azioni, possono operare in due modi : *o acquistare esse l'area ed effettuare la costruzione delle case nel modo più economico possibile e meglio rispondente alle esigenze igieniche e morali, per affittarle ai soci o venderle con pagamento rateale ; oppure prestare ai soci mediante mutuo ipotecario, ammortizzabile*

in un certo numero di anni, il capitale occorrente alla costruzione della casa, lasciando che vi provvedano da loro stessi.

II. Le cooperative di abitazione, qualunque dei due sistemi si adottino, possono *prendere a prestito una parte del capitale abbisognevole* alla costruzione delle case o alle sovvenzioni da accordarsi ai soci; o possono anche raggiungere lo stesso scopo *collocando una parte delle loro azioni presso persone che non abbiano d' uopo di procurarsi un' abitazione.*

III. Le cooperative di abitazione non possono domandare ai loro soci per la vendita della casa o per la somministrazione del capitale occorrente se non *il prezzo di costo*. La *ripartizione degli utili non è il loro fine* e al capitale non debbono dare, sotto qualunque forma se lo procurino, che *il compenso ordinario*. Se dessero di più, diverrebbero *società capitalistiche di speculazione*; come se dessero di meno, acquisterebbero il carattere di *società di patronato*. Se ad ogni modo, per effetto di una oculata gestione e a premunirsi da ogni perdita eventuale, si abbia qualche utile, questo deve esser mandato a capitale. La cooperativa d' abitazione, essendo una società che vende a prezzo di costo, *non può procurare le case ai non soci*, almeno fin quando non abbia interamente sopperito al bisogno dei soci.

IV. Ad eliminare la difficoltà che al raggiungimento del fine cooperativo crea la morte del socio prima dell'intero pagamento rateale del prezzo d' acquisto della casa, è opportuno di aggiungere alla quota d' ammortamento *una quota d' assicurazione sulla vita*, con la quale eliminandosi il rischio della morte precoce o dell' inabilità al lavoro dell' acquirente, può *concedersi ad esso definitivamente la pro-*

prietà della casa fino dal primo giorno del contratto. In cotal modo il lavoratore è liberato dalla triste eventualità che in caso di morte i suoi sacrifici restino senza risultato e la propria famiglia si trovi senza tetto, rendendosi in pari tempo più normale il funzionamento della società cooperativa di abitazione.

D. — PRINCIPII RELATIVI ALLE COOPERATIVE
D'ASSICURAZIONE.

L'associazione cooperativa d'assicurazione ha per iscopo *di procurare agli assicurati il pieno risarcimento dei danni mediante il minore sacrificio possibile delle loro facoltà, eliminando il soprarreddito di limitazione contenuto nei premi che percepiscono le società di speculazione.*

Le norme principali delle imprese cooperative di assicurazioni sono le seguenti:

I. L'ordinamento delle cooperative d'assicurazione è identico a quello delle società ordinarie. Esse non sono caratterizzate da alcun requisito formale. Una società d'assicurazione è cooperativa ogni qual volta *anzichè esser dominata dall'interesse dei capitalisti assicuratori è dominata da quello degli assicurati.* Ciò farà sì che la cooperativa, provveduto al fondo di riserva e dato l'interesse ordinario al capitale, ripartirà l'utile netto residuale fra gli assicurati in ragione dei premi da essi sborsati, anzichè assegnarlo ai soci capitalisti in ragione delle azioni. Senza che tuttavia debba ritenersi tale metodo di ripartizione come un requisito essenziale dell'assicurazione cooperativa. Imperocchè quando i premi siano tenuti più che sia possibile bassi, eliminando così preventivamente il soprarreddito di limitazione, o quando gli assicurati posseggano un numero d'azioni proporzionato all'ammontare dell'assicurazione, si potrà benissimo prescindere dalla redistribuzione degli utili in ragione

dei premi, senza che per questo l'impresa assicuratrice perda il suo carattere cooperativo.

II. Una cooperativa d'assicurazione *può così costituirsi quale una società per azioni e adottare il metodo del premio fisso, come assumere la forma mutua.* Questa non è essenziale alla cooperazione e l'assumerla dipende da circostanze estranee all'indole della cooperazione stessa. La forma mutua è adottata dalle cooperative, quando per l'oggetto dell'assicurazione, per la sua estensione, per le qualità morali dei soci la medesima permetta di ottenere più agevolmente il fine cooperativo, o ai cooperatori manchino i mezzi per costituire una società per azioni, e possano tuttavia con l'associazione mutua trovare un vantaggio in confronto alle assicurazioni fatte da imprese speculative. Non è sempre vero che le società mutue, tuttochè assicurino al puro costo, presentino un risparmio di spesa in confronto di quelle a premio fisso. Anche a prescindere dalla maggior sicurezza e prontezza con cui una solida impresa capitalistica è in grado d'indennizzare i danni, il costo di assicurazione di una mutua, per la sua minore estensione, può essere di tanto più elevato di quello di un'impresa a premio fisso da permettere che questa faccia ai suoi clienti condizioni più favorevoli di quella, tuttochè nel premio s'includa un soprarreddito di limitazione. Ora in tal caso, è evidente, la mutua non potrebbe considerarsi come cooperativa per la ragione assai semplice che non può esercitarne la funzione e raggiungerne il fine.

III. Le cooperative assicuratrici possono prefiggersi tutti i rami d'assicurazione (vita, disgrazie accidentali ed infortuni sul lavoro, incendio, grandine, malattie e mortalità del bestiame, trasporti, ec.). Se non che la difficoltà di costituire con tenui capitali una solida impresa — condizione questa indispensabile per poter raggiungere il minimo

costo d'assicurazione — può rendere infruttuoso il tentativo di rivolgersi ad alcuni di essi.

E. — PRINCIPII RELATIVI ALLE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE.

Mediante l'associazione cooperativa di produzione i lavoratori semplici o capitalisti fondano un'impresa, o anche soltanto organizzano una funzione speciale dell'impresa stessa (impresa imperfetta) e l'una e l'altra esercitano per loro conto, *nell'intento di avvantaggiarsi del soprarrédito di limitazione che l'imprenditore capitalista col ridurre la loro remunerazione al di sotto del costo percepisce a lor danno, elevando così direttamente o indirettamente la loro partecipazione al reddito dell'impresa.*

Data la scarsa diffusione delle società cooperative di produzione più che delle norme, a cui le imprese cooperative si conformano, è il caso di porre in evidenza la loro difficoltà e i limiti d'applicazione.

I. Delle difficoltà e dei limiti d'applicazione taluni si riferiscono alla *persona* dei cooperatori, altri ai *mezzi* occorrenti alla costituzione dell'impresa, ed altri infine alla *natura dell'impresa stessa*, e possono così riassumersi:

1° *I cooperatori debbono essere dotati di qualità morali e intellettuali abbastanza elevate per poter adempiere alla loro nuova funzione.* Occorre insieme spirito di abnegazione e di fratellanza, solidarietà nell'associazione, onestà a tutta prova, attività nel lavoro e capacità in tutti, ma specialmente nelle persone che dirigono. Tali qualità non sempre si riscontrano nella classe lavoratrice, per effetto della stessa sua abitudine alla soggezione, e del suo disinteressamento nell'impresa. Le persone atte alla direzione, quando anche non sieno imprenditori, avendo pur sempre capacità eccezionali, non sono danneggiate dalla distribu-

zione, perchè trovano proficuo impiego nelle imprese ordinarie, e non hanno quindi d'uopo di entrare nelle cooperative, o se vi entrano esigono una remunerazione troppo elevata.

2° *I operatori debbono essere provvisti di mezzi e di credito e possedere la virtù del risparmio.* Ora nè l'una cosa, nè l'altra sempre si riscontrano in coloro che intendono costituire una impresa cooperativa, o almeno non si riscontrano in quella misura che sarebbe all'uopo necessaria.

3° *Vi sono imprese che per loro natura non possono essere esercitate che in grande, hanno necessariamente una organizzazione complicata, ed esigono un largo concorso di capitale in relazione al lavoro che impiegano.* Ora date queste esigenze, quando sussistano i notati difetti di capacità e di mezzi nei operatori, è naturale che non possa costituirsi l'impresa cooperativa, o costituita non raggiunga il suo fine.

Da queste difficoltà e limiti rispettivi che la cooperazione incontra si deduce essere tanto più agevole che una società cooperativa di produzione si costituisca e funzioni regolarmente :

1° quanto meno richiede il concorso di un'abilità speciale da parte dei lavoratori e in particolare da parte del personale di direzione e quanto meno pone a prova le qualità morali di essi ;

2° quanto meno richiede un largo concorso di capitale da parte dei soci e ha d'uopo di ricorrere al credito ;

3° quanto più consente di essere proficuamente esercitata anche in piccolo ; quanto più semplice è la sua organizzazione e quanto più si basa sul lavoro anzichè sul capitale.

II. Date le difficoltà qui innanzi poste in rilievo, è facile arguire come delle due forme, che le cooperative di produzione assumono, quella d'imprese perfette (società in-

dustriali ed agricole) e quella d' imprese imperfette, o che rappresentano un solo organo dell' impresa (società di lavoro), solo la seconda abbia potuto assumere un certo sviluppo, e tra le prime siano soltanto riuscite a costituirsi quelle in cui prevale l' elemento lavoro.

III. Le cooperative di produzione sono *essenzialmente associazioni di lavoratori*, non avendo chi non è lavoratore, date le condizioni dell'odierna costituzione economica, alcun interesse di parteciparvi. Perciò il tipo normale della società di produzione è quello in cui *gli associati, ed essi esclusivamente, pongono tutto il capitale e il lavoro occorrente all'impresa*. Se non che non possedendo sempre i soci tutto quel capitale, o potendo essere esuberante all' impresa tutto il capitale che i soci hanno disponibile, e variando a seconda della natura dell'impresa stessa il rapporto fra capitale e lavoro alla medesima abbisognevole, è necessario ammettere soci capitalisti, che non lavorano nell' industria cooperativa, e soci non capitalisti che lavorano nella medesima. Queste deviazioni dal tipo normale non estinguono il carattere cooperativo della associazione, purchè da un lato i soci semplicemente capitalisti non entrino nell' impresa con fine di speculazione e non vi entrino capitalisti che non siano lavoratori in altre imprese; e purchè dall' altro i soci lavoratori capitalisti non divengano essi stessi sfruttatori dei soci lavoratori semplici, loro riducendo le mercedi al minimo possibile per accrescere i loro profitti.

IV. La condizione anzidetta ingenera *una certa difficoltà per la ripartizione degli utili fra gli associati*. Dei diversi metodi adottati o proposti per raggiungere una razionale partecipazione non ve ne ha alcuno, il quale meriti una preferenza assoluta: della loro bontà convien decidere caso per caso. In tesi generale può dirsi questo soltanto: essere preferibile quel metodo, che meglio riesce a ristabi-

lire, in determinate condizioni dell'impresa, l'equilibrio distributivo, eliminando il sopra-profitto dell'imprenditore capitalista, *senza crearne uno nuovo a vantaggio dell'un cooperatore e a danno dell'altro.*

VI.

Principii direttivi della legislazione sulle cooperative.

Il principio fondamentale, a cui il legislatore deve ispirarsi a riguardo delle associazioni cooperative, è quello di *lasciare ad esse la massima libertà di sviluppo e di funzionamento.*

Più determinatamente si tengano presenti i seguenti canoni :

I. Dei rapporti economici soltanto quelli che potrebbero chiamarsi *di condizione* o *statici* sono suscettivi di sanzione giuridica ; non così i rapporti *di funzione* o *dinamici*, che per essere essenzialmente mutevoli, il diritto non ha la possibilità di afferrare. Talchè se ad ogni modo il legislatore s' illuda di riuscirvi, ogni suo tentativo fatto in questo senso si risolverà necessariamente in *un turbamento di quella funzione* ch' egli avrebbe voluto regolare, *venendosi a sanzionare altri rapporti di condizione non determinati dal bisogno economico, i quali incepperanno, anzichè promuoverlo e agevolarlo, l'esercizio della funzione medesima.*

II. La cooperazione presenta due aspetti diversi: da un lato è *una società costituita per esercitare un'impresa* (agricola, industriale, commerciale) o parte di un'impresa ; dall' altro è *un'istituzione rivolta a ristabilire l'equilibrio distributivo.* Come impresa collettiva, essa ci presenta rapporti di condizione e perciò suscettivi di sanzione giuridica.

Come correttivo della distribuzione, essa dà luogo soltanto a rapporti di funzione, che la legge non è in grado di regolare.

Inoltre, mentre sotto questo secondo aspetto essa ha caratteri specifici e vuol essere considerata quale *un istituto economico distinto dagli altri correttivi della distribuzione*, sotto il primo aspetto essa non ci offre un tipo di società *sui generis*, includendo essa *rapporti di condizione identici a quelli delle altre società*, che anzichè proporsi uno scopo distributivo si prefiggono uno scopo puramente produttivo.

Dal che si deduce che l'associazione cooperativa, in quanto tale, è *un istituto economico e non un istituto giuridico*.

III. Di conseguenza *l'associazione cooperativa sarà una società commerciale o una società civile, o anche non sarà nè l'una, nè l'altra*, per quegli stessi principii generali di diritto, che fanno di qualunque altra associazione una società commerciale o una società civile, o negano ad essa la personalità giuridica. Del pari l'associazione cooperativa *potrà assumere quale più le convenga a seconda dei casi, delle diverse specie di società* (società in nome collettivo, o società anonima per azioni), consacrate nella legislazione, *o potrà anche richiedersi in suo nome e a suo vantaggio il riconoscimento di altra specie o sottospecie di società* (società a capitale variabile e a numero di soci illimitato) senza che tuttavia essa *ne caratterizzi alcuna, o sia caratterizzata dall'una piuttostochè dall'altra*.

IV. Se il nostro Codice di commercio e le legislazioni di altri paesi regolano una società, a cui si è dato il nome di *cooperativa*, in sostanza, sia che si abbia riguardo al pensiero del legislatore, sia che si valuti la portata delle disposizioni che vi si riferiscono, è facile scorgere come esso legislatore *non abbia consacrato che la società a capitale*

variabile e a numero di soci illimitato, cioè una forma di società di carattere popolare, di cui la cooperazione preferibilmente si riveste; ma che non è necessariamente cooperativa, potendo essere utilmente assunta anche da altre associazioni, che si prefiggono uno scopo meramente produttivo, alle quali sarebbe ingiusto diniegarla, come quelle che sono del pari meritevoli di protezione e incoraggiamento, anche dal punto di vista sociale.

V. A comprova degli anzidetti principii sta il fatto che finora riuscirono praticamente vani tutti i tentativi per regolare la funzione cooperativa. Il che è vero, sia che si professi il concetto della cooperazione innanzi enunciato, sia che si accolga quello professato da altri. E, invero, se anzichè ritenere cooperativa quell'impresa collettiva che ha per intento di ristabilire l'equilibrio distributivo, si affermi essere cooperativa *quella società che ripartisce, sia direttamente, sia indirettamente i profitti fra coloro che concorsero a produrli*; o che l'impresa è cooperativa, *quando l'esercizio ne è assunto da coloro stessi che hanno bisogno dei prodotti e dei servizi dell'impresa*; o infine essere obiettivo della cooperazione *l'eliminazione dell'intermediario speculante*, non avverrà che la legge riesca con le sanzioni più finamente congegnate a cacciare quell'intermediario, anche perchè esso può benissimo non esservi; o a fare che i soci abbiano bisogno dei prodotti e dei servizi dell'impresa ed effettivamente ne usufruiscano; o a far ripartire i profitti fra coloro che concorsero alla produzione, tanto meno poi ad ottenere che tale ripartizione sia proporzionale alla cooperazione loro.

VI. Ove poi, prescindendo da questi concetti più recentemente sostenuti nella dottrina, si ritorni al criterio con cui si pretese dapprima caratterizzare la cooperazione, quello che *la società cooperativa opera esclusivamente coi propri*

soci, si vedrà sempre meglio come il diritto, volendo cogliere la funzione, sanziona senza necessità altri rapporti statici e riesce soltanto a turbare l'esercizio della funzione stessa. Così stabilendo che la cooperativa non possa operare che coi propri soci, si sanzionerebbe *un rapporto di mutualità* che talora può riuscirle utile, ma che non è essenziale alla cooperazione, e che mentre in molti casi impedirebbe che la impresa cooperativa si costituisse e raggiungesse più pienamente il suo fine (cooperazione di consumo), dall'altro farebbe entrare nell'ambito della cooperazione istituti non cooperativi, come le latterie sociali costituite con scopo puramente produttivo, le società di mutuo soccorso e in genere tutte le assicurazioni mutue, le quali appartengono alla previdenza e non alla cooperazione.

VII. Che il diritto sia impotente a regolare la funzione cooperativa, come non riesce a regolare alcun'altra funzione economica, non ha per l'economia sociale alcun effetto dannoso; imperocchè il riconoscimento delle associazioni cooperative da parte della legge non ha altra importanza che quella di poter accordare alle medesime privilegi e favori.

Ora *la impresa cooperativa deve lottare a parità di condizioni con le altre imprese*. È questo il solo mezzo, perchè la sua azione riesca economicamente utile, socialmente giusta e perchè si renda impossibile quel che altrimenti è inevitabile. E cioè, che sotto il nome e la veste di associazioni cooperative sorgano imprese con intento speculativo, le quali giovandosi di quei privilegi e favori divengono sotto due rispetti monopolistiche; dacchè si giovano da un lato di un soprarreddito pagato dai consumatori e dall'altro di un soprarreddito pagato dai contribuenti.

VIII. Ogni privilegio e favore accordato alle cooperative deve essere bandito non soltanto per considerazioni di giustizia sociale; ma *nello stesso interesse della coope-*

razione. I cooperatori debbono domandare a loro stessi i mezzi, di cui abbisognano, e dove di essi abbiano difetto, debbono richiederli al di fuori a quelle stesse condizioni a cui chiunque altro potrebbe conseguirli. Il danaro donato, o ricevuto a condizioni di favore, attutisce il sentimento della previdenza, toglie ogni stimolo all'attività, introduce nell'associazione elementi parassitari e deleteri. Inoltre le cooperative le quali si fondano sovra una condizione di privilegio, o favore, non potendo mai questo esser così largo da sopperire completamente ad ogni difetto, vivono di vita stentata e il più delle volte periscono miseramente. Mentre poi quella condizione, ancorchè sia di tenue importanza, allontana dalla cooperazione le simpatie del pubblico, eccita le ire dei concorrenti e provoca i loro reclami. Praticamente *dagli agognati favori le cooperative hanno più da perdere che da guadagnare*, come fu dimostrato da un'esperienza ormai secolare.

IX. Le associazioni cooperative non debbono domandare all'autorità sociale e attendersi da essa che una *perfetta uguaglianza di diritto*. L'azione dello Stato deve limitarsi a rimuovere quegli ostacoli che si oppongono al loro spontaneo sviluppo e a pareggiare le posizioni iniziali delle imprese concorrenti. Ogni esenzione d'imposte e di diritti fiscali, ogni esonerazione da formalità o garanzie non può essere giustificata, se non in quanto tali prestazioni costituiscano un gravame e un vincolo per le imprese cooperative e non per altre imprese individuali o collettive; se non in quanto, cioè, l'esenzione e l'esonerazione non importi la creazione di un privilegio o favore delle imprese cooperative, ma il pareggiamento della loro condizione a quella delle altre imprese.

PARTE PRIMA.

LE FORME E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE RURALE.

Abbiamo affermato nella *Introduzione* al presente studio che la cooperazione rurale è retta dagli stessi principii della cooperazione urbana e che l'una non differisce dall'altra se non per l'ambiente in mezzo a cui si è sviluppata e per gli speciali bisogni ai quali soddisfa. Tuttavia si suole dai più considerarle come essenzialmente diverse, o per lo meno si attribuiscono caratteri all'una che non si rinvencono nell'altra.

Ci sembra pertanto opportuno, innanzi di considerare le varie forme e lo sviluppo della cooperazione rurale, di trattare alcune questioni che la riguardano in generale. Il che non ci condurrà a disdirci; bensì mostrerà come quella nostra prima affermazione sia pienamente fondata.

Ci preme inoltre avvertire che trattando delle diverse forme della cooperazione rurale, non richiameremo l'attenzione del lettore, se non su ciò che vi ha in esse di specifico, per non ripetere quanto intorno alla cooperazione in genere esponemmo con sufficiente larghezza nella *Introduzione*. Le forme della cooperazione rurale, che meritano più particolarmente di essere considerate sono: i *magazzini di consumo* e i *forni rurali*, i *consorzi* e i *sindacati agrari*, le *casse rurali ed agrarie*, le *società d'assicurazione contro la grandine* e quelle *contro la mortalità del bestiame*,

le *latterie* e le *cantine sociali*, le *società di braccianti* e le *colonie agricole cooperative*.

Riserveremo da ultimo la trattazione delle questioni, che riflettono i rapporti delle associazioni cooperative rurali con lo Stato, e la legislazione che le riguarda.

CAPITOLO I.

Di alcune questioni generali intorno alla cooperazione rurale.

§ 1. — *Che non sussistono speciali difficoltà allo sviluppo della cooperazione fra le classi rurali. La questione delle cooperative miste.*

I. È opinione prevalente, anche presso coloro che son chiamati a decidere delle più importanti questioni intorno alla cooperazione rurale, che questa incontri particolari difficoltà nel suo sviluppo e assai maggiori che non la cooperazione urbana, e che pertanto sia necessaria, almeno in un primo periodo, la costituzione di cooperative *miste di patronato e cooperazione*.

Propugnatore di questo concetto e di questo indirizzo è stato fra noi il conte Paolano Manassei, le cui idee meritano di essere particolarmente considerate, in quanto trovarono unanime accoglimento in seno alla *Commissione per lo studio di mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie*.¹ Riferiamo senz'altro ciò che sul riguardo è detto nella *Relazione generale* del Presidente di quella Commissione.

¹ P. MANASSEI, *Relazione intorno a Le associazioni rurali miste di patronato e cooperazione*, pag. 97 de «*La Cooperazione nell'agricoltura italiana*.» *Annali d'Agricoltura*, 1896 (N. 221). Roma, Bertero, 1896; e *Relazione generale*, op. cit., pag. 26.

« A differenza delle classi operaie urbane, le operaie agricole, per l'indole loro, per le condizioni intellettuali ed economiche, per difficoltà d'ogni natura, sono meno atte e meno disposte ad associarsi e ad usufruire i benefici dell'associazione. Anche presso i popoli più progrediti le istituzioni cooperative adatte alle classi agricole lavoratrici non abbondano nè di numero nè di tipi rispondenti alle condizioni nostre e quindi facilmente imitabili. »

Il relatore, dopo aver constatato sulla base dei dati statistici, che si posseggono, lo scarso sviluppo delle cooperative rurali in Italia, osserva: « Non si tratta dunque di disciplinare la cooperazione rurale, ma di crearla, eccitando le classi proprietarie e dirigenti a prenderne la iniziativa, comunque abbia a chiamarsi, patronato o beneficenza, il loro concorso morale e pecuniario. »

Il relatore avvertiva « che come il tipo fondamentale primitivo della cooperazione sociale sta nella famiglia, il tipo della cooperazione rurale sta nell'associazione del proprietario e del colono, del capitale e del lavoro che si contiene nell'istituto della mezzadria, la quale in sè racchiude il germe gerarchico di un patronato cooperativo agricolo che, modificato dalle forze cospiranti della civiltà, può e deve esplicarsi in più larghe forme di solidarietà morale ed economica. Ma il patronato deve ora esercitarsi con spirito nuovo e modi diversi dal passato; non più patronato tutorio; ma integrativo; concorso morale ed economico volontario, integrante le istituzioni cooperative.

» È providenziale che in queste istituzioni s'incontrino e si affratellino padroni e lavoratori; poichè l'agricoltura per noi rappresenta l'asse dell'economia sociale, e sinchè questo resterà fermo e saldo, la società umana potrà senza gravi commozioni e pericoli consumare le sue evoluzioni. »

Perciò il relatore stima necessario « che la prima educazione cooperativa dei contadini prenda le mosse da istituzioni miste, cioè composte di soci contribuenti e di soci

effettivi; sorrette dall'intelligenza e dai contributi proporzionati dei primi, dalla perseveranza e dai contributi fissi dei secondi. » Alla scuola delle cooperative miste, che vanno considerate, secondo il relatore, quale « il primo grado dell'unionismo agrario, i proprietari posti a contatto dei lavoratori possono conoscerne gli stringenti bisogni, dei quali spesso non hanno adeguato concetto, i lavoratori apprendere quali sieno i loro veri e falsi amici, e come tenuissimi risparmi, anche di un soldo, possano centuplicarsi. In un secondo stadio la unione degli elementi proprietari e popolani potrà, secondo i casi, continuare o sceverarsi, in forme più complesse della cooperazione, nelle casse rurali, unioni di lavoro, società di produzione, ec. »

II. Alle obiezioni che si muovono da più parti contro le cooperative miste il Manassei così rispondeva :

« I tecnici della cooperazione dicono che il patronato, comunque si trasformi, è sempre patronato e non cooperazione. Le istituzioni che sorgono per impulso esteriore sono un ibridismo, e col vizio della sterilità vivono e muoiono presto. Ma l'ibridismo d'oggi non sarà quello di domani in cui per necessità ineluttabili, tutti i grandi e piccoli proprietari, coloni ed operai, dovranno considerarsi come veri agricoltori.

» Gli ultra-conservatori vedono di mal occhio le associazioni di ogni genere, temendo che esse guastino i contadini e li avviino alla corruzione e all'ateismo. Essi non intendono che la cooperazione è un portato della civiltà nuova, al quale non è possibile chiudere l'adito nelle campagne: non accolto oggi come potenza amica, verrebbe domani come invasione nemica.

» Più aspri e recisi gli ultra-democratici considerano la guerra di classe come istituzione sociale e la cooperazione come organamento metodico di essa. Per loro le cooperative miste sono un'ipocrisia, un'astuzia degli sfrutta-

tori per addormentare con narcotici gli sfruttati ed impedire che si organizzino in società di resistenza, di lavoro e di sciopero contro la tirannia del capitale. Noi invece crediamo che la cooperazione non debba essere uno strumento di guerra, ma un mezzo di pacificazione sociale. Noi crediamo che con la guerra di classe i lavoratori non potranno giungere alla partecipazione del capitale, ma invece potranno giungere solamente a distruggerlo, ed allora non l'avrà nè una classe nè l'altra. »

Una sola obiezione appariva al relatore di particolare gravità, quella che, dovendo le cooperative essere create principalmente per iniziativa delle classi dei proprietari e dei dirigenti, i medesimi, *o per manco di energia, o per correttezza di vedute, o per assenteismo materiale e morale, non ne curino come dovrebbero l'iniziamento e l'orditura.*

Se non che il relatore espresse il parere che a ciò potesse trovarsi un rimedio e propose che a dirigere la desiderata costituzione di cooperative miste potessero utilmente chiamarsi i comizi agrari *ampliati e riorganizzati ad intento cooperativo.*

In base a tali concetti la Commissione, accogliendo un ordine del giorno proposto dal relatore con un'aggiunta dell'on. Picardi, esprimeva il voto « che il governo indirizzi i comizi agrari, opportunamente riordinati e rinvigoriti, a promuovere e coordinare alla propria amministrazione, nelle rispettive circoscrizioni, società agricole cooperative, col concorso e l'affratellamento delle classi agrarie proprietarie e lavoratrici » e « che le classi abbienti esercitino il patronato in favore della cooperazione, preferibilmente sotto forma di effettiva partecipazione morale e materiale nel funzionamento dell'associazione. »

III. Noi non faremo una critica dottrinale di tali concetti; dacchè non avremmo che da ripetere quanto abbiamo già espresso nell'*Introduzione* di questo studio. Ci limiteremo a poche considerazioni di carattere pratico.

E osserveremo innanzi tutto che, a parer nostro, non ha fondamento l'asserita minore disposizione della classe agricola ad associarsi in confronto alla classe urbana. Invece è tradizionale nelle campagne l'azione collettiva per rapporto a più d'una manifestazione economica. Anche a prescindere dall'antico collettivismo agrario, di cui ancora si conservano molteplici reliquie nelle regioni montane, ci basterà citare le diverse forme di associazioni pastorali, i consorzi di scolo e d'irrigazione, le latterie sociali, il prestito delle opere fra coltivatori vicini per le operazioni più importanti, le comunità di famiglia, laddove vige la mezzadria, ec. Per riguardo particolarmente alla forma cooperativa si può sì ammettere che la medesima si sia sviluppata fra gli agricoltori più tardamente; ma ciò non dipese da difficoltà intrinseche all'industria che esercitano e alle condizioni speciali della vita campagnuola; bensì al fatto che il progresso è nell'agricoltura e fra le classi rurali più lento. Cosicchè la notata difficoltà, ove sussista, è di carattere relativo temporaneo, non assoluto e permanente.

A conferma rileveremo più d'una circostanza che ci apparisce decisiva. Il Manassei rilevava nel 1896 che non più di 189 erano le cooperative veramente agricole, le quali al massimo potevano comprendere 30 mila soci. Or bene, al presente, come apparirà ancor meglio in seguito, noi possiamo ritenere che il numero delle associazioni agrarie cooperative siasi almeno triplicato, e ciò è avvenuto *spon-taneamente*, nulla essendosi fatto, a quanto ci consta, nel senso avvisato dal relatore e dalla Commissione. Certe forme cooperative, come le società di produzione, è vero, non si sono diffuse; ma si rifletta che una tal forma non ha che poca o nessuna importanza anche fra la classe urbana. D'altro lato lo straordinario incremento che assunsero negli ultimi tempi le leghe fra i contadini, promosse non solo dai socialisti, ma anche dal clero, e l'energica azione da esse spiegata, debbono far ritenere che non esista

fra i lavoratori dei campi quella repugnanza all'associazione, a cui si è accennato. Certo quelle che non sussistono sono le società miste; e se si ha da dire, dove lo spirito di associazione manca principalmente, è proprio fra coloro che si vorrebbe ne fossero iniziatori, cioè fra i proprietari.

IV. Non è soltanto per una ragione teorica, bensì per una ragione essenzialmente pratica che i tecnici della cooperazione condannano l'ibridismo delle associazioni miste, e rifiutano ad esse il carattere cooperativo. E la ragione è principalmente questa: che come la beneficenza eterna la miseria, così il patronato attutisce lo stimolo al lavoro e fa nascere pretese ognor crescenti che, non potendo essere soddisfatte, determinano la decadenza e la morte dell'impresa cooperativa. Di che non è oggi più lecito dubitare dopo le dolorose esperienze che ripetutamente se ne son fatte.

Se il Manassei si fosse fatto a sostenere questo, che, cioè, un miglioramento nelle condizioni economiche dei lavoratori agricoli non può raggiungersi largamente mediante le sole forze loro, e che pertanto è necessario lasciare da parte la cooperazione diretta, cioè di produzione, e ricorrere ad altre forme associative fra capitale e lavoro, ad altri correttivi della distribuzione della ricchezza; se insomma egli avesse detto che non era *questione di cooperazione*, ma *di contratti agrari*, che permettano una più larga ed equa partecipazione del lavoratore al reddito agricolo, noi avremmo potuto ben sottoscrivere, e molti con noi, alle sue parole; essendo che ognuno è costretto a riconoscere che il difetto di capitale e di capacità tarpa le ali alla cooperazione di produzione, non solo nel campo dell'agricoltura, ma eziandio e forse più nel campo delle industrie.

Se non che è necessità concedere che per ottenere questa unione fra capitale e lavoro, fra proprietari e coltivatori, la quale conduce ad una più equa partecipazione al

reddito da parte di questi ultimi, occorre la volontà delle due parti, le quali trovansi in naturale antagonismo. Non basta, cioè, che i lavoratori intendano migliorare la loro sorte, il che, si capisce, è assai più facile; ma che siano disposti a concedere questo miglioramento i proprietari e gli imprenditori, e ciò è naturalmente più difficile. Dacchè nel primo caso si tratta di prendere e nel secondo si tratta di dare, o per lo meno d'impiegare maggiori facoltà, maggiore attività e abilità.

Or quando questo concorso della classe abbiente manchi, e che possa mancare lo riconosce per primo il Manassei, non restano al lavoratore che due mezzi da porre in opera per migliorare la propria sorte: la lega di resistenza e la cooperazione. Il primo è un mezzo *bellico*, il secondo è un mezzo *pacifico*, ma che ha comune col primo di essere *autonomo*, di escludere, cioè, ogni estraneo intervento. Cooperare vuol dire essenzialmente *fare da sè*. *Cooperativa mista di patronato e di cooperazione* è un'inconcepibile contraddizione in termini. Se si può avere l'accordo fra capitale e lavoro, non v'è bisogno di ricorrere alla cooperazione; e se si ricorre alla cooperazione, è appunto perchè questo accordo manca e il capitale tiranneggia il lavoro.

È strano che di questa verità stentino a persuadersi proprio coloro che parrebbe ne dovessero essere per primi convinti. Gli ultra-conservatori hanno mostrato negli ultimi tempi di aver tutt'altre idee di quelle che il Manassei loro attribuiva. Essi hanno potuto promuovere le unioni economiche dei loro proseliti dando ad esse un indirizzo pratico ed efficace senza snaturare l'istituzione cooperativa. Lo stesso fecero gli ultra-democratici: le istituzioni cooperative da loro promosse, che vivono prosperamente, non hanno contravvenuto al principio d'autonomia, che è il pernio della cooperazione. In conclusione noi diciamo: Voi potete, se vi piace, e se lo ritenete più rispondente allo scopo;

adoperare un mezzo diverso dalla cooperazione; ma se questo vi sembri preferibile, voi non potete, per un malinteso spirito di conciliazione, pretendere ch'esso sia diverso da quello che è.

V. Ad eliminare ogni equivoco intorno alla questione, avvertiremo da ultimo che quando vogliamo esclusa dall'associazione cooperativa ogni partecipazione della così detta classe dirigente, intendiamo *eliminare soltanto quegli elementi che non hanno un interesse diretto all'esercizio della funzione cooperativa e al raggiungimento del fine ch'essa si propone*. In altre parole, noi rifiutiamo il concorso materiale della classe dirigente nel funzionamento dell'impresa economica. Ma sarebbe stoltezza il respingere, anzi il non augurarsi, il suo concorso morale. La cooperazione ha bisogno dei suoi apostoli, dei suoi consiglieri, e questi possono trovarsi, come ne abbiamo numerosi esempi in Italia e fuori, anche fra coloro che non sono direttamente interessati alla sua promozione. Ma la filantropia deve fermarsi lì; quando giunge al sussidio, essa diviene un *virus* letale per le associazioni cooperative. I cooperatori debbono tener presente che *nulla costa più caro di quello che si riceve gratuitamente*.

Noteremo pure che il nostro discorso non riguarda soltanto le cooperative di produzione; ma vale anche per quelle di consumo e di credito e per ogni altra forma cooperativa. Con questa avvertenza per altro, che, quando si parla di associazioni miste — ed è questo un equivoco in cui incorrono molti — non s'intende già di designare tutte quelle associazioni che accolgono elementi non strettamente operai; ma quelle soltanto che accolgono elementi, i quali hanno per la loro posizione economica interessi naturalmente antagonisti, o in altre parole, associazioni che uniscono insieme i danneggiati e i favoriti della distribuzione. Nè vale il dire che anche questi ultimi possono prefiggersi

il fine che l'associazione si propone; poichè rimane sempre la differenza sostanziale che i danneggiati lo vogliono per un sentimento egoistico e i favoriti lo propugnano soltanto per un sentimento altruistico. Così è che deve reputarsi un'associazione semplice e una vera e propria cooperativa il consorzio agrario per gli acquisti, tuttochè esso aggruppi insieme proprietari grossi e piccoli, imprenditori capitalisti e coltivatori mezzadri o affittuari, perchè gli uni e gli altri hanno o possono avere l'identico bisogno e l'identico interesse. Lo stesso va ritenuto di una Cassa rurale di cui possono servirsi del pari proprietari e coltivatori. Ma non va detto di una piccola cooperativa di consumo, di un forno rurale, di una società di braccianti, o di una società di colonizzazione, perchè in queste forme l'intervento di una persona agiata, o di un capitalista non può avere che uno scopo filantropico, o uno scopo di larvata speculazione.

§ 2. — *Distinzione fra le associazioni cooperative e le associazioni popolari con iscopo puramente produttivo.*

VI. Abbiamo già rilevato nell' *Introduzione*, che le società cooperative si differenziano dalle *associazioni popolari*, perchè da un lato una cooperativa può non esser popolare e perchè dall'altro un'associazione popolare può avere uno scopo puramente produttivo e non distributivo. La distinzione ha particolare importanza a riguardo della cooperazione rurale; perchè appunto in questo caso vi sono molte associazioni popolari determinate da un intento semplicemente produttivo, a cui si dà comunemente il nome di cooperative.

Taluno osserverà che qui noi facciamo una questione più di parole che di sostanza. Ma ciò non è. Imperocchè non può considerarsi come inconcludente il decidere se debba attribuirsi ad un istituto economico una funzione

piuttosto che un' altra. Un' associazione economica, la quale abbia uno scopo puramente produttivo, ha per effetto di ottenere lo stesso risultato utile con un minore dispendio o collo stesso dispendio un risultato maggiore, o anche l'uno e l' altro vantaggio insieme. Un' associazione economica, invece, con scopo distributivo, ha per effetto di far sì che ai componenti l' associazione tocchi una quota maggiore della ricchezza prodotta, o in altre parole, ⁽³⁾ *una partecipazione più larga al reddito dell' impresa.*

VII. Certamente la parola *cooperazione* ha un significato un po' elastico ed è variamente usata dagli economisti. Per alcuni essa è sinonimo di associazione. Cooperare, letteralmente, non vuol dire che *operare insieme*, e qualche economista, lo Stuart Mill, parla di una *cooperazione semplice* (l' unione di più lavoratori che fanno una stessa operazione) in contrapposto ad una *cooperazione complessa* (l' unione di più lavoratori che compiono operazioni diverse insieme coordinate) o *divisione del lavoro*. Lo Spencer usa la parola cooperazione a significare il concorso delle azioni degli individui che costituiscono il corpo sociale ai fini della società. Infine la parola cooperazione si usa a significare la combinazione dei diversi elementi della produzione, e cooperatori in relazione si chiamano coloro che con uno o più di tali elementi concorrono alla produzione medesima.

Tutto ciò sta bene. Ma è anche vero che la parola cooperazione ha assunto modernamente nella pratica un significato esclusivo e che società cooperative si chiamano solamente quelle unioni che, come abbiamo dimostrato parlando della cooperazione in genere, hanno il carattere da noi designato, cioè d' imprese collettive costituite all' intento di ristabilire l' equilibrio distributivo.

Il Gobbi, che pure professa della cooperazione un concetto più largo del nostro, comprendendovi le società di

mutua assicurazione e di mutuo soccorso, non manca di rilevare: « La cooperazione può sorgere o come perfezionamento della produzione domestica, o come reazione contro le imprese di speculazione: il nome di cooperative fu assunto dalle società che dovettero a questo secondo impulso la loro origine e non si riscontra invece in quelle anteriori a questo movimento di reazione. Così le latterie sociali esistevano prima del nome di *cooperative* che esse accettarono solo dopo che lo trovarono adottato da altre società con cui si accorsero di aver comune il carattere economico. »¹ Quello che il Gobbi reputa soltanto una ragione storica è per noi anche una ragione di essenza economica.

Pertanto cooperazione non è sinonimo di associazione. Associazione è il genere, cooperazione è una specie particolare di associazione, che ha uno scopo distributivo e che si differenzia perciò dalle associazioni che hanno uno scopo semplicemente produttivo.

VIII. Un'altra distinzione deve farsi. La qualificazione di cooperativa non si applica da coloro, che pure ne estendono il significato, a tutte le associazioni che si prefiggono uno scopo produttivo. Nessuno chiama cooperativa una grande società commerciale capitalistica, come sono la maggior parte di quelle che esercitano modernamente le imprese industriali, commerciali o dei trasporti. Si chiamano cooperative le società di piccoli imprenditori, le società in cui prevale l'elemento lavoro costituite fra operai o coltivatori, le società, in una parola, che hanno carattere *popolare*, e che pertanto mirano, mediante la produzione collettiva, a usufruire le piccole forze e a procurare un guadagno a persone che dispongono di scarse facoltà. Queste hanno di comune con le associazioni cooperative propriamente dette l'elemento che accolgono e lo scopo generico del

¹ *Le società di mutuo soccorso*, estratto dall'*Enciclopedia giuridica italiana*. Milano, 1901, pag. 9.

miglioramento economico delle classi più disagiate. Talchè si potrebbe, seguendo un criterio del tutto razionale, distinguere una *cooperazione produttiva* da una *cooperazione distributiva*.

Ma oltrechè l'introdurre nuove espressioni nel linguaggio economico è sempre difficile impresa, e si è visto come anche i più autorevoli scrittori non vi siano riusciti; nel caso questa nuova denominazione, anzichè chiarir meglio il concetto, parrebbe dar luogo a equivoci maggiori. Impeccchè, mentre la espressione di *cooperazione produttiva* potrebbe esser presa come sinonimo di *società cooperativa di produzione*; quella di *cooperazione distributiva* potrebbe esser confusa con la *società cooperativa di consumo*, che gli Inglesi hanno chiamato *distributive society*.

Pertanto basti qui l'aver chiarito i due concetti, affinchè il lettore tenga presente la distinzione. Diremo di più che essendo la cooperazione non una forma, ma una funzione, e non presentando un'associazione cooperativa rapporti di condizione diversi da quella che ha uno scopo produttivo, non potrebbe stabilirsi una linea di demarcazione ben netta fra le *associazioni popolari produttive* e quelle *cooperative*, in guisa da poterle esternamente riconoscere. Talchè nel presente Manuale, che non ha soltanto uno scopo teorico, ma anche pratico, noi parleremo insieme delle une e delle altre; poichè tutte hanno lo scopo comune del miglioramento economico della classe rurale lavoratrice.

. IX. A ciò siamo consigliati non solo da una ragione negativa, ma anche da una ragione positiva, cioè dal fatto che, come abbiám detto, hanno uno scopo comune: quello di migliorare lo stato economico delle classi più disagiate, per il che possono essere considerate entrambe come socialmente utilissime. Va anzi notato, sotto questo rispetto, che mentre la funzione cooperativa delle associazioni popolari ha carattere transitorio e subordinato a speciali con-

dizioni dell'ambiente economico, la funzione produttiva ha carattere permanente e può perdurare ancor quando l'altra abbia perduto ogni sua ragione di sussistere. Così, se non può concepirsi una costituzione economica, in cui tutte le imprese siano cooperative; noi possiamo benissimo supporre che in una costituzione economica più evoluta tutte le imprese siano popolari.¹

Inoltre si rifletta che le due funzioni possono essere esercitate simultaneamente dallo stesso istituto, o l'una succedere, e aggiungersi all'altra. Un'associazione costituita con scopo semplicemente produttivo e che pertanto non procura ai soci che il vantaggio di una produzione a minor costo, può da un momento all'altro raggiungere anche un fine distributivo, se permetta di vendere il prodotto a miglior prezzo, sfuggendo alle sopraffazioni d'intermediari che speculino a danno dei piccoli produttori. Così pure un'associazione, che sorge con iscopo semplicemente distributivo, — perchè indipendentemente da essa i produttori associati sarebbero in grado di conseguire il prodotto allo stesso costo o anche ad un costo alquanto minore, talchè il vantaggio ch'essi raggiungono è quello soltanto di liberarsi in tutto o in parte dal pagamento di un soprarreddito di monopolio percepito a lor danno — può da un momento all'altro proporsi anche uno scopo produttivo, organizzando diversamente l'impresa e applicando processi più perfezionati ed economici che le permettano di ottenere il prodotto a minor costo.

Tali condizioni si verificano, come diremo, più frequentemente nel campo dalla cooperazione rurale. Una latteria sociale, ad esempio, può essersi costituita con uno scopo puramente produttivo, quello di sostituire alla produzione

¹ Vedi ciò che nel riguardo abbiamo esposto nella conclusione dei nostri studi sul sistema di A. LORIA, *La proprietà della terra e la costituzione economica*. Bologna, Zanichelli, 1901; e vedi *L'Associazione coop. e la distr. della ricchezza*, parte III, II.

domestica o al sistema turnario, un sistema tecnicamente ed economicamente migliore, tantochè il prodotto si restituisce ai soci in natura in proporzione del latte da ciascuno portato al casello. Ma ecco che un giorno i soci si accorgono di non potere smerciare convenientemente i latticini che loro sopravanzano al consumo e per liberarsi dalle sovrappaffazioni degli incettatori ne intraprendono la vendita in comune. Ecco lo scopo distributivo che si aggiunge allo scopo produttivo.

Un gruppo di agricoltori impianta un forno rurale per sottrarsi alle angherie dei rivenditori di pane; ma i soci non conseguono tutto il possibile vantaggio, perchè il pane costa all'impresa cooperativa più di quello a cui l'ottengono le imprese ordinarie. Un giorno peraltro, estesasi l'associazione o estesosi lo smercio mediante la vendita ai non soci, e adottatosi un sistema di fabbricazione più perfezionato ed economico, la detta condizione d'inferiorità sparisce non solo, ma si raggiunge un vantaggio anche nella gestione dell'impresa. Ecco il fine produttivo che si aggiunge al fine cooperativo.

Deve ritenersi in conclusione che in un'associazione popolare, la quale assuma un'impresa economica, il vantaggio che si raggiunge, oltrechè esser dato semplicemente dal risparmio che si ottiene coll'esercizio della funzione produttiva, o da quello che procura la funzione distributiva, può anche esser costituito dalla somma dei due risparmi, oppure dalla differenza fra il risparmio che procura l'una funzione e il maggior costo che s'incontra con l'esercizio dell'altra.

§ 3. — *Distinzione fra le associazioni agricole cooperative e le associazioni agricole monopolistiche.*

X. Ci siamo proposti qui innanzi di occuparci così delle associazioni agricole che hanno uno scopo distribu-

tivo, come di quelle che hanno uno scopo produttivo. Ci affrettiamo tuttavia a dichiarare che non per questo vogliamo assumerci il compito di considerare tutte le diverse forme di associazioni agricole. Già dicendo che ci occuperemo delle associazioni popolari veniamo ad escludere le grandi società capitalistiche. Ma occorre determinar anche meglio il carattere delle associazioni che formeranno oggetto del nostro discorso.

Già nell' *Introduzione* abbiamo rilevato che non tutte le associazioni che si propongono uno scopo distributivo sono cooperative, ma quelle soltanto che mirano a ristabilire l'equilibrio della distribuzione. E ne abbiamo dedotto, di conseguenza, che le associazioni cooperative non debbano confondersi con i sindacati commerciali ed industriali (*trusts*). La distinzione ha particolare importanza a riguardo della cooperazione rurale; quasi diremmo che l'ha soltanto a riguardo della medesima, essendo ben difficile che alcuna delle cooperative urbane possa essere confusa con un *trust*.

Anche qui, trattandosi di rapporti di funzione e non di condizione, non potrebbe desumersi un criterio di distinzione da caratteri esterni: formalmente non v'è differenza alcuna fra una cooperativa e un *trust*. Nemmeno può darsi che vi sia per la qualità delle persone che compongono l'una e l'altra associazione; perchè, se il *trust* è un'associazione d'imprenditori,¹ anche una cooperativa può esserlo. Si dirà che il *trust* riunisce imprenditori (società o individui), che esercitano ciascuno a proprio rischio un'industria o un commercio e che è un'unione d'impresе, non propriamente un'impresa esso stesso; ma anche la cooperazione, mediante le federazioni o unioni di società, assume la identica funzione e forma. Si dirà ancora che i soci di

¹ EMILIO COSSA, in un suo recente ed accurato studio (*I sindacati industriali (Trusts)*, Milano, Hoepli, 1901), definisce i *trusts*: «... l'unione libera e convenzionale degli imprenditori di uno stesso ramo d'industria per eliminare la concorrenza fra di loro e mantenere prezzi remunerativi alla loro produzione » (pagina 11.)

un *trust* sono imprenditori di professione, mentre i soci d'una cooperativa sono imprenditori d'occasione; ma pur volendo accettare tale elastica distinzione, se in qualche modo i soci di un magazzino cooperativo di consumo possono riguardarsi quali imprenditori d'occasione, dovrà riconoscersi che i soci di un consorzio agrario per gli acquisti sono imprenditori di professione. Fra una cooperativa ed un *trust* vi è formalmente tanto poca differenza che, senza alcun estrinseco cambiamento, una cooperativa può da un momento all'altro tramutarsi in un *trust* e un *trust* in una cooperativa. E non è ipotesi fuori della realtà, come avremo occasione più particolarmente di rilevare, parlando dei consorzi e dei sindacati agrari; i quali mentre negli acquisti normalmente esercitano una funzione cooperativa, possono, nella vendita dei prodotti dei soci, funzionare come altrettanti *trusts*.

Con questo rilievo di fatto noi abbiamo posto implicitamente in luce la differenza sostanziale che intercede fra la società cooperativa e il sindacato industriale, o *trust*, differenza che si manifesta unicamente dalla funzione che rispettivamente esercitano. La quale ha in ambedue le associazioni un intento distributivo, ma in opposizione l'una dell'altra. Cosicché, mentre l'associazione cooperativa mira a ristabilire, come abbiamo già detto, l'equilibrio distributivo, ed esercita la sua azione nel senso di avvicinare il valore alla misura del costo *ricardiano*, in una parola vuol cacciare il monopolio; il *trust* vuol conservarlo ed influisce in un senso opposto, mantenendo il valore, o al di sopra del costo (prezzo di monopolio dei prodotti), o al di sotto di esso (bassa remunerazione dei servizi produttivi). Brevemente il *trust* è una cooperativa a rovescio e la cooperativa un *trust* a rovescio, o negativo, come voglia dirsi.

XI. Tale distinzione non sembri oziosa. Essa ha una portata pratica segnatamente a riguardo della cooperazione

applicata all'agricoltura. Uno scrittore recente, il Lorenzoni, in un suo studio, sotto altri riguardi pregevolissimo, unisce in un fascio tutte le associazioni agricole, sia che abbiano scopo produttivo, sia che abbiano uno scopo distributivo, e fra quelle che hanno il secondo scopo non distingue le monopolistiche dalle cooperative, unificandole nella dizione generica di cooperazione agraria.¹ Con questa egli designa infatti tutta l'organizzazione collettiva agricola della Germania, cioè tutte le associazioni volontarie « di proprietari e di intraprenditori agrari indipendenti dirette ad ottenere con mezzi economici un elevamento della rendita e del profitto, derivanti dalla proprietà o dalla impresa fondiaria, oppure a mantenerli, nonchè a conquistare la fonte di quei due redditi, vale a dire la terra stessa. » Diremo anzi che il concetto del Lorenzoni, se è esclusivo, lo è in un senso opposto al nostro; essendochè non comprende nell'ambito della cooperazione le associazioni dei lavoratori e dei giornalieri; mentre poi considera come cooperative quelle associazioni che *procurano l'elevamento della rendita o del fitto agrario*: 1° mediante la riduzione del costo del lavoro; 2° mediante una migliore organizzazione della produzione e della vendita dei prodotti; 3° mediante l'elevazione monopolistica dei prezzi delle merci.

Pertanto per l'Autore citato la cooperazione rurale non rappresenta, come per noi, un mezzo di ristabilire l'equilibrio distributivo fra coloro che concorrono alla produzione agraria, e fra i produttori agrari e gli altri produttori, cioè in consonanza con l'equilibrio distributivo generale, e senza lesione dei rispettivi interessi delle altre classi sociali; bensì è cooperazione qualsiasi forma associativa che faccia l'interesse della classe agricola e della parte di essa che ha il possesso della terra, anche a danno delle altre classi. È per lui cooperativa tanto una cassa rurale, quanto un

¹ *La cooperazione agraria nella Germania moderna*. Trento, Società Trentina, 1901.

kartell per la vendita dei prodotti. Certo nè il Raffeisen nè alcuno dei suoi seguaci sarebbero gran fatto lieti di veder confuse le istituzioni da essi promosse, ispirandosi ad intendimento umanitario, con altre che hanno apertamente uno scopo monopolistico. Entrambe sussistono in fatto d'accanto: la loro azione praticamente s'intreccia. Ma a che servirebbe l'Economia politica se non valesse a farne distinguere la diversa natura e i diversi effetti economici e sociali?

XII. Taluno osserverà che in cotal modo noi ribadiamo un vecchio pregiudizio e partecipiamo all'avversione volgare che si manifesta nella pratica e nella dottrina contro i *trusts*, se non che il constatare la tendenza di tali associazioni in rapporto al valore dei prodotti e alla distribuzione del reddito non esclude che in determinate circostanze esse possano anche giovare e concorrere ad integrare la concorrenza. Spiegheremo brevemente questo nostro concetto che a prima giunta può sembrare includa una contraddizione.

Si tenga presente che altro è il costo sociale di una merce, altro il suo costo nei rapporti di un'economia particolare o privata. Il primo è costituito dalla somma dei costi di tutti i beni e servigi compenetrati nella merce; il secondo è dato invece dal prezzo effettivamente pagato per quei beni e servigi. In una condizione permanente di piena e libera concorrenza prezzi e costi coincidono, e quindi il costo sociale e il costo individuale sono identici. Ove questa condizione manchi e la concorrenza non possa esercitarsi, o si eserciti unilateralmente e saltuariamente, può esservi differenza notevole. Talchè ove si determini d'un tratto un nuovo e sfrenato movimento di concorrenza, il prezzo, pure essendo condotto verso il costo sociale, può trovarsi spinto al di sotto del conto individuale, dandosi luogo a quel fenomeno che nel linguaggio ordinario dicesi *crisi*, con ripercussioni talora gravissime a danno di coloro stessi

cui la concorrenza dovrebbe giovare. È allora che il *trust*, pur conservando la sua tendenza rispetto al valore e alla distribuzione, può esercitare un'influenza socialmente benefica, come freno ad un movimento scomposto e troppo celere e come argine ai troppo crudi spostamenti che ne deriverebbero.

Tutto ciò, peraltro, non toglie che il *trust* abbia, per sua natura, una funzione distributiva opposta a quella dell'associazione cooperativa; come non esclude che nella più parte dei casi esso sia un mezzo, non tanto di conservazione temporanea del monopolio, quanto un elemento, potente e prepotente, della sua promozione e della sua permanente conservazione.

È per questo che nel presente studio non ci occuperemo di tale forma di associazioni agrarie, essendoci noi proposti di illustrare in esso soltanto quelle istituzioni economiche che l'incremento dell'agricoltura si propongono di raggiungere con un'azione socialmente benefica e pacificatrice, e più particolarmente, con l'elevamento della sorte materiale degli umili e degli oppressi. Per il che non ci si accusi di poca praticità. Devesi ognuno ormai convincere, non potersi conseguire nel campo agrario alcun serio e durevole miglioramento, se non mediante la congiunzione dei due scopi suddetti. Invano gli imprenditori agricoli si proporranno di lottare efficacemente contro i sindacati monopolistici dei produttori di materie utili all'agricoltura, se d'altro lato vorranno essi costituirne contro i consumatori dei loro prodotti, o se contesteranno ai lavoratori semplici il diritto di associarsi a tutela dei propri interessi.

§ 4. — *Del carattere confessionale e politico delle associazioni cooperative.*

XIII. Ci resta un'ultima e assai delicata questione da risolvere. Noi abbiamo affermato nell'*Introduzione* che

la cooperazione è un istituto essenzialmente economico; ma che tuttavia non può ritenersi sì snaturi, se a costituire il vincolo sociale concorra non soltanto un interesse economico, ma anche morale, confessionale o politico; purchè il primo resti prevalente, principale e l'interesse morale non sia che *un mezzo per cementare più saldamente l'unione* e quindi per poter meglio soddisfare l'interesse economico degli associati.

Non tutti però la pensano a questo modo. E le più acri dispute si sono accese anche fra noi, negandosi il carattere cooperativo alle società cattoliche o socialiste, semplicemente per il fatto che tali si chiamano e che i loro promotori e i loro soci sono legati da una fede religiosa e politica e mirano al suo trionfo.

Segnatamente furono prese di mira le casse rurali cattoliche da sedicenti liberali, i quali intendono la libertà soltanto nel senso che si debba operare come essi vogliono. I veri liberali debbono intenderla invece nel senso che si fa bene a non dare carattere politico o religioso alle istituzioni cooperative, e che la formola da adottare è quella proclamata da Luigi Luzzatti fin dal 1893: « Noi apriamo le sorgenti del credito a tutti i mestieri nel silenzio, a tutti i forti nel dolore, qual sia la loro fede politica e sociale, consapevoli che all'umanità sofferente non si può chiedere, per attingere ai benefici della cooperazione, altra garanzia che quella della probità e del lavoro. »¹ Ma in pari tempo, appunto perchè liberali, non possono impedire che altri pensi ed operi diversamente.

Essi non debbono vergognarsi di un contegno da taluno qualificato come imperdonabile acquiescenza alle mene dei nemici della patria. Abbiamo fede nella libertà: l'esclusivismo è un tarlo che rode qualunque istituzione; la libertà vivifica e presto o tardi trionfa.

¹ *Introduzione alla Statistica delle Banche popolari del 1893*, pag. 12.

D'altra parte v'è da fare questa considerazione: gli uomini non son condotti ad agire soltanto per motivi economici; ma anche per altri impulsi, e spesso per operare nel campo istesso economico hanno d'uopo di stimoli d'ordine diverso. Molti di coloro che partecipano alla banche e casse cattoliche non sarebbero, altrimenti, forse entrati nell'ambito della cooperazione. Dunque tanto di guadagnato. Per questa stessa ragione non c'è da allarmarsi punto o da scandalizzarsi se d'altra parte si costituiscono banche o casse socialistiche e se si vuole monarchiche e repubblicane; un esteso movimento in questo senso non potrebbe che giovare, anche perchè le tendenze contrarie si controbilancerebbero e chi finirebbe coll'avvantaggiarsene in fatto sarebbe l'equilibrio economico e sociale. Formata l'educazione, l'abitudine cooperativa, le medesime ad ogni modo resteranno e gli ascritti alle società confessionali o politiche vedranno poi per la loro stessa esperienza, se loro non convenga abbandonarle, e partecipare a quelle che, basate sui principii di libertà e di reciproca tolleranza, possono meglio raggiungere il fine economico. E perchè le cooperative liberali non possono avere altro mezzo più efficace di combattere le esclusive, come si esprimeva il Luzzatti al congresso di Bologna del 1895, se non *di far meglio di quello che queste fanno*; e le esclusive alla loro volta, aggiungiamo noi, per sorreggersi dovranno sforzarsi di *fare il meglio possibile*; così da questa gara si avrà un nuovo stimolo al bene e una garanzia di retto e progressivo funzionamento della cooperazione. Così il Luzzatti stesso ha potuto dire recentemente: « Che in più luoghi segnatamente nel Veneto e in alcune parti della Lombardia la banca popolare circondata da istituti di credito mutuo e da casse rurali confessionali, che avevano preso in prestito da noi le nostre armi per combatterci, senti vivissimo il bisogno di difendere la propria esistenza colle opere buone, colle geniali esplicazioni, coll'avvicinarsi sempre più all'agri-

coltura e agli agricoltori, tornandosi di nuovo a dimostrare, che non vi è possibilità di concorrenza nel bene, che i sodalizi di risparmio condotti onestamente si moltiplicano a vicenda, che vi è posto per tutti, segnatamente in un paese come il nostro, uscito appena ieri dal servaggio, nudo di quasi tutte quelle istituzioni sociali volte a presidio della fortuna popolare. »¹

Il dottor Wiedfeldt diceva al Congresso di Parigi del 1900 essere un grave errore per una cassa rurale di assumere a principio quello di non ammettere a parteciparvi, se non coloro che appartengono ad una data confessione o partito, o professano certe idee economiche. Se ci si allontani dal principio della libertà o prima o poi, debbono risentirsene gli effetti disastrosi. In Germania le casse di prestiti in nessuna regione prosperano tanto come nel granducato di Assia e procacciano così grandi vantaggi ai loro soci; ma in nessun'altra parte partecipano a tali istituzioni, non solo come soci, ma come membri della direzione, tanti operai, artigiani, commercianti, di tutti i colori politici, dagli antisemiti fino ai socialisti.²

In pari tempo tuttavia sarebbe un errore non meno grave, nello stesso interesse della cooperazione, il perseguire le casse confessionali, provocando a loro riguardo atti di violenza governativa. Finchè il principio confessionale non è che un mezzo di costituzione e il fine dell'istituzione resta pur sempre economico, talchè i soci percepiscano quel vantaggio distributivo, che è nell'essenza della cooperazione, le casse cattoliche hanno lo stesso diritto di vivere delle casse che non presentano alcun carattere religioso o politico. Se per contro la costituzione di una cassa cattolica approfittandosi della perpetuità che la società a capitale variabile e a numero di soci illimitato può

¹ *Introduzione alla Statistica delle Banche popolari del 1898*, VIII.

² *Du recrutement de nouveaux associés par les associations de crédit rural*, Rapport au Congrès international du crédit populaire, Menton, 1900, pag. 6.

conferire all'ente collettivo, non ha altro scopo che quello di dar vita ad un ente o corporazione religiosa, in onta alle leggi vigenti, buone o cattive, poco importa, in tal caso sarà da vedere, in altro campo, quali mezzi debbano adoprarsi per impedire una tale degenerazione.

XIV. La questione è sorta recentemente a proposito di due giudicati del tribunale e della Corte d'appello di Bologna a riguardo della cassa rurale di Corticella. Ci sia permesso di dirne brevemente, in quanto ciò servirà a chiarire sempre meglio il nostro concetto.

Il tribunale di Bologna si rifiutava di riconoscere la cassa rurale di Corticella perchè nel suo Statuto erasi stabilito che una parte degli utili durante l'esercizio fossero devoluti ad un'opera cattolica e così pure dovesse ad essa devolversi il fondo di riserva in caso di scioglimento della società. La Corte d'appello di Bologna riformava il decreto del tribunale ritenendo il fine cooperativo non fosse in cotal modo frustrato.

Il Bolaffio in una sua dotta nota osservava: « Bisogna distinguere, per quanto io penso, l'obbligo di devolvere il capitale sociale al termine della società ad un'opera cattolica, tuttavia ignota; dall'obbligo di assegnare a quest'opera gli utili che eccedono il fondo di riserva, durante l'esistenza della società. Sciolta la società, l'attivo non più le appartiene; esso è nella libera disponibilità dei già soci, i quali possono, ora per allora, vincolarsi reciprocamente a devolverli ad un determinato scopo, giacchè l'effettivo trasferimento di ogni attività residua ad un ente estraneo alla società, presuppone necessariamente la capacità di questo ente a ricevere la liberalità al momento in cui l'attivo è trasferito. Ma è diversa la cosa allorchè si tratta di devolvere gli utili ad un'opera cattolica durante l'esercizio della società. Perchè in tal caso è la società, in apparenza cooperativa, ma sostanzialmente religiosa, che si perpetua

protraendo la propria esistenza ad ogni scadenza legale della sua durata, e così consolida e vivifica in sè stessa e per sè stessa un patrimonio autonomo, permanente, devoluto ad uno scopo religioso, che è il vero obbiettivo dell'unione; è la società medesima che, profittando della caratteristica delle istituzioni cooperative di continuare ad esistere malgrado il mutamento dei soci, si trasforma in corporazione religiosa, in cui ogni socio, con una rinuncia preventiva, si espropria delle quote di utili che gli spettano sul fondo sociale a favore dell'ente religioso di cui fa parte. Così il fondo sociale divenuto autonomo, impersonale, permanente quanto lo scopo cui è consacrato, assume carattere e valore di vero corpo morale senza la necessaria legittimazione da parte dello Stato. »¹

La questione è assai grave, ma evidentemente essa non riflette la funzione cooperativa, bensì soltanto la costituzione della società a capitale variabile. Ci sembra del resto che il pericolo acutamente posto in luce dal Bolaffio potrebbe essere pienamente eliminato quando dal magistrato si esigesse la dichiarazione che *gli utili non potranno essere devoluti che ad un'opera cattolica estranea alla cassa rurale.*

Ma la questione più importante e che più c'interessa è se quella data società, che si prefigge anche uno scopo extra-economico, possa insieme essere cooperativa, e esercitarne la funzione o sia necessariamente una *falsa cooperativa*. Ora in riguardo a tale questione, ci si permetta di dirlo apertamente, tribunale e Corte hanno l'uno e l'altra ragione e torto insieme, dipendendo esclusivamente non da rapporti di condizione, i soli che lo statuto può consacrare, che il fine cooperativo sia dalla cassa raggiunto; ma da rapporti di funzione, che non si può anticipatamente prevedere quali saranno, e che con lo stesso statuto

¹ Vedi *La Temi*, anno XXVI, 1901, n. 26, e *Il Foro Italiano*, anno 1901, colonna 1047.

possono essere del tutto diversi, a seconda del modo con cui la cassa sarà amministrata. Se la cassa di Corticella, ad esempio, terrà alti gli interessi in una misura inferiore a quel che richiedono le condizioni del mercato per aver larghi utili e raggiungere il fine extra-economico che si è proposto, solo preoccupandosi di percepire un guadagno per destinarlo a scopo religioso, il tribunale di Bologna avrà avuto piena ragione. Ma se invece gli amministratori della cassa, meglio avvisati, si preoccuperanno innanzi tutto di procurare ai soci il credito a condizioni più favorevoli di quelle che altrimenti potrebbero conseguire e il soprappiù degli utili, destinabile a scopo religioso rappresenta un'eventualità, sempre subordinata al conseguimento del fine cooperativo, avrà invece avuto piena ragione la Corte. Ma siccome preventivamente non può sapersi come le cose andranno, a nostro parere, entrambi ebbero torto di sentenziare in riguardo a rapporti economici di funzione, che il diritto, come si è detto innanzi, si trova nell'impossibilità di afferrare.

XV. Ciò che abbiamo esposto particolarmente a riguardo delle casse rurali confessionali vale anche per le altre istituzioni cooperative qualunque ne sia il loro carattere. Quando si parla di cooperative socialiste non si designano già istituzioni appartenenti al sistema socialista; ma istituzioni promosse e costituite da persone che professano idee socialiste, le quali restano pur sempre a far parte del sistema attuale della libera concorrenza e debbono essere organizzate in base agli stessi principii che reggono tutte le cooperative. Al che sono costrette da una sanzione più alta che non sia quella dell'autorità sociale, la sanzione naturale di una legge economica conculcata, la morte dell'istituzione.

I socialisti meglio avvisati hanno compreso la differenza profonda che intercede fra il loro sistema e la cooperazione

e chiamandola istituzione borghese vengono implicitamente ad ammettere ch'essa appartiene al sistema attuale. Nè noi entreremo nella discussione, se essi facciano bene o male dal loro punto di vista a servirsene. Diciamo solo che servendosi essi non possono farle cambiar natura: si tratta cioè di un correttivo della distribuzione, che resta quello che è, chiunque sia che l'adopri. Una società cooperativa non può divenire sostanzialmente socialista, se non quando essa cessi di essere cooperativa.

I fatti confermano pienamente questa nostra asserzione. Nel Belgio le antiche cooperative di produzione sul tipo francese, alla Louis Blanc, e che potevano veramente considerarsi come socialistiche, caddero pure esse miseramente tutte. Le cooperative socialistiche moderne sono tutt'altra cosa; basti dire ch'esse furono costituite sul tipo Rochdale, e vendono anche ai terzi. Sono socialiste perchè promosse dal partito socialista, che le assunse come mezzo di propaganda, di educazione economica, di miglioramento dell'operaio e di *far danari* direttamente o indirettamente per la sua causa. Sostanzialmente però esse rappresentano un istituto liberale e che i socialisti, vistone il buon risultato, hanno preso a prestito dall'odiata economia capitalistica, la quale l'ha generato e l'alimenta; un istituto quindi che perirebbe, con lei, ove la medesima perisse.

Una prova ben convincente di ciò si ha nel fatto che questo stesso istituto, con organizzazione e procedimenti identici, ha assunto in Belgio uno sviluppo non meno grandioso per opera del partito cattolico, che nella cooperazione ha pure esso trovato un mezzo efficace di propaganda, di organizzazione e di far quattrini.

E del resto non è lo stesso in Italia, sebbene in porzioni minori? Forsechè non si ha ugualmente il contemporaneo sviluppo delle associazioni cooperative cattoliche e socialistiche, sulle stesse basi economiche, con questo in più, che fra noi sorsero pure ed ebbero incremento le coo-

perative neutre o liberali, le quali anzi furono maestre alle altre di perfetta organizzazione? Non basta: fra le cooperative socialistiche e le cattoliche, come fra le liberali, vi sono quelle che funzionano bene e quelle che funzionano male. Or chi consideri le ragioni del loro buono o cattivo andamento, troverà che la politica e la religione non c'entrano nulla. Funzionano bene quelle che sono debitamente provviste di capitali, hanno un ampio smercio ed ebbero la fortuna d'incontrarsi in amministratori capaci ed onesti. Funzionano male quelle che difettano di questi essenziali elementi e requisiti economici.

Qui si rileverà, sulla base di quel che noi stessi abbiam detto innanzi, che quando però la cooperazione è mezzo, non fine, il carattere cooperativo si estingue. E sia. Ma ciò che vuol dire? Che società cattoliche e socialistiche potranno non esser cooperative, potranno essere associazioni semplicemente e non imprese economiche con scopo distributivo; ma non saranno mai, se cooperative, o parte del sistema collettivista che i socialisti mirano a costituire, o parte del sistema corporativo che i cattolici vorrebbero ripristinare. Il direttore di un'azienda cooperativa, se vuole che l'impresa cammini, e che il bisogno specifico degli associati sia soddisfatto, dovrà procedere con gli stessi criteri, sia che si chiami Nofri, sia che si chiami Buffoli, e i propagatori della cooperazione, si chiamino Luzzatti o Maffi, Wollemborg o Don Cerruti, non potranno che dare ai cooperatori gli stessi ammonimenti.

Ma, si dirà, le cooperative dei socialisti e quelle dei cattolici destinano una parte degli utili a scopi politici o confessionali. Le panetterie cooperative del Belgio, istituite dai socialisti fanno pagare il pane più caro di quel che sarebbe necessario, per destinare il maggior provento alla propaganda socialista, alla mutua assistenza ed educazione. L'*Alleanza cooperativa torinese*, diretta dal Nofri, mediante una parte degli utili iscrisse alla cassa di previdenza tutto

il suo personale, l'assicurò contro gli infortuni e organizzò a vantaggio dei suoi 10 mila soci un completo servizio sanitario gratuito, che le costa 32 mila lire all'anno.

Qui un'avvertenza è necessaria. Se la ripartizione degli utili, anzichè esser fatta in danaro, si effettua mediante la prestazione di un servizio, che rappresenta un'utilità economica e che di conseguenza fa risparmiare una spesa, non può esservi ragione alcuna di negare per questo all'associazione il carattere cooperativo. Ma quand'anche dagli utili si prelevi una quota per scopi morali e tuttavia si raggiunga in una certa misura il fine distributivo, il carattere cooperativo non si estingue. Tale prelevazione si può considerare come un'imposta che il partito applica al reddito dei suoi aderenti e che avrebbe potuto percepire da essi anche indipendentemente dalla loro partecipazione alla cooperativa. Ora lo scopo di questa non sarà frustrato ogni qual volta potrà dimostrarsi che altrimenti i soci avrebbero dovuto spendere di più.⁴

XVI. Il Conte la Rocquigny, nel suo libro, *Les syndicats agricoles et le socialisme agraire*,² indicò il movimento e l'organizzazione sindacale nelle campagne come il più efficace antidoto contro il socialismo invadente. Egli mostrò giustamente come per mezzo della cooperazione nelle diverse forme, i sindacati agricoli potessero apportare un miglioramento reale alle turbe dei lavoratori della terra e dei piccoli imprenditori dell'industria agraria, assai maggiore che non il programma minimo bandito da Marsiglia. Tuttavia un'avvertenza va fatta. L'organizzazione sindacale sarà antisocialistica finchè resterà nella libertà; ma se do-

¹ Intorno alla questione consulta: TURATI, *Il miraggio della cooperazione*, *Critica sociale* del 1°, 16 agosto e 1° settembre, 1897; lo stesso, *Cooperazione bottegaia e cooperazione socialista*, *Critica sociale* del 1° e 16 settembre 1901; e BERTRAND, *Il movimento cooperativo nel Belgio e i suoi risultati*, ivi e i numeri di ottobre e novembre dello stesso anno della *Critica sociale*.

² Paris, Perrin et C.¹⁰ 1893.

mani essa mirasse al monopolio, volesse procacciare favori all'agricoltura e agli agricoltori con la protezione dei sussidi governativi con le esenzioni d'imposte: se ispirandosi anche soltanto ai principii cooperativi volesse elevare la cooperazione a sistema, sarebbero diverse le persone degli organizzatori, i loro sentimenti; ma sostanzialmente si avrebbe una costituzione sociale identica al socialismo, ugualmente tirannica, poco importando se la tirannia, cioè, la soppressione della libertà, sia democratica o conservatrice, o per meglio dire, sia apparentemente l'una o l'altra, perchè in realtà non può essere che antidemocratica e anticonservatrice.

D'altra parte se il partito socialista, in attesa di una organizzazione sua propria, procura di ottenere intanto il miglioramento dei propri adepti coi mezzi che offre il regime attuale, e all'uopo si serva anche delle associazioni cooperative, queste non divengono per questo socialistiche, ma restano per sempre una istituzione economica del sistema della libertà.

Il movimento cooperativo è ritenuto giustamente come un fenomeno opposto al movimento socialistico; ma tale può dirsi, solo in quanto esso rappresenta un aggruppamento spontaneo dovuto alla sola iniziativa privata che nasce e si sviluppa nella libertà. Questo movimento può essere organizzato e raggiungerà tanto più efficacemente il suo scopo quanto meglio sarà organizzato; ma questa organizzazione non deve partire dallo stato o dalla direzione di un partito politico e esser diretta ai fini di questo, deve essere pur essa un fatto spontaneo determinato dal bisogno economico degli associati.¹

¹ Intorno alla questione si veggano in vario senso KANTSKY, *La question agraire*, Traduit de l'allemand, Paris, Griard et Brière, 1900; GATTI, *Agricoltura e socialismo*, Palermo, Sandron, 1900; BONOMI IVANOE, *Socialismo ed Agricoltura*, nella *Critica sociale* del 16 ottobre 1900 e la risposta del GATTI, *Critica sociale* del 16 novembre 1900. Lasciando da parte l'evoluzione avvenire, di cui è malagevole ragionare positivamente, tali scrittori, sebbene professino opinioni socialiste, vengono implicitamente a confermare quanto da noi si è detto essere la cooperazione un istituto economico che appartiene al sistema della libertà.

CAPITOLO II.

La cooperazione di consumo. Magazzini e forni rurali.

§ 1. — *Importanza della cooperazione di consumo nelle campagne.*

I. La cooperazione rurale di consumo per gli oggetti di sussistenza ha avuto un assai minore sviluppo che non quella urbana. Di questo fatto non deve trovarsi una ragione soltanto nello stato più arretrato delle popolazioni campagnuole; ma nel bisogno meno urgente, che le popolazioni stesse hanno sentito di ricorrervi. Gli agricoltori che risiedono nelle campagne o nei piccoli villaggi rurali, quando percepiscono il prodotto del fondo in tutto o in parte (proprietari, affittuari, mezzadri), consumano principalmente i generi di prima necessità che da esso ritraggono. Per quegli oggetti poi che son costretti di acquistare in un centro urbano, si trovano nelle stesse condizioni di tutti gli altri consumatori e debbono di conseguenza far capo o ai magazzini ordinari o alle cooperative urbane. I giornalieri agricoli, o braccianti, possono avere il bisogno di ricorrere alla cooperazione; ma essi traggono una vita così semplice, dispongono di così scarsi mezzi, che loro riesce nella maggior parte dei casi, almeno al presente, quasi impossibile questo ricorso. Essi che ordinariamente non giungono a potersi procurare lo stretto necessario alla vita, sono tanto meno in grado di poter costituire speciali cooperative adatte ai loro bisogni particolari.

Ad ogni modo, quando si costituiscono nelle campagne magazzini cooperativi di consumo, i medesimi non differiscono non solo pei principii da cui son retti, ma anche pei

caratteri estrinseci e per il loro ordinamento, da quelli dei centri urbani.¹ Questo solo si può dire, che delle due forme che assumono le cooperative di consumo, quella di vere imprese commerciali e quella di distribuzioni domestiche, le cooperative fra contadini adottano quasi esclusivamente la seconda. La vendita al pubblico nel loro caso o non è attuabile o attuata non darebbe i risultati che da essa si hanno nelle grandi cooperative urbane. Peraltro una linea netta di demarcazione fra la cooperazione rurale di consumo e quella urbana non può trovarsi; tantochè qualche scrittore che ha trattato particolarmente della cooperazione rurale ha tralasciato di occuparsene.²

II. Le ragioni innanzi addotte spiegano la limitata estensione della cooperazione rurale di consumo, ma non escludono che nell'avvenire la medesima non debba assumere un'assai maggiore importanza, come se ne ha già più d'un indizio. Possono contribuire principalmente a tale sviluppo le seguenti circostanze: 1° la trasformazione dei sistemi agricoli, per la quale l'agricoltura assume ogni di più l'ordinamento di una vera e propria industria ed è quindi condotta alla specializzazione delle colture, o per lo meno all'abbandono di colture praticate esclusivamente per l'alimentazione del coltivatore (coltura del grano turco e in certe condizioni della vite); 2° le modificazioni dei contratti agrari, per le quali le remunerazioni in derrate si mutano in remunerazioni in danaro, e gli agricoltori sono

¹ Per riguardo alla cooperazione di consumo in genere il lettore tenga presente quel che abbiamo esposto nella INTRODUZIONE (pag. 10) e più ampiamente nel nostro studio su *L'associazione cooperativa* innanzi citato (Parte II, II, § 1). Per una più ampia illustrazione delle Società cooperative di consumo si faccia capo oltre alle ormai classiche opere del RABBENO, *La cooperazione in Inghilterra*, Milano, Dumolard, 1885, e *La cooperazione in Italia*, Milano, Dumolard, 1887; a PIZZAMIGLIO, *Le società cooperative di consumo*, Milano, Hoepli, 1891.

² Fra questi è il LORENZONI nel suo recente studio su *La cooperazione agraria nella Germania moderna*, innanzi citato, tuttochè in esso, come abbiamo già rilevato, si dia alla parola *cooperazione* un significato assai lato.

così costretti ad acquistare sul mercato gli oggetti di sussistenza; 3° il graduale miglioramento delle condizioni economiche dei coltivatori e specialmente di quelli che appartengono alla classe dei braccianti o giornalieri, e insieme il risveglio in essi dello spirito d'associazione e di previdenza.

III. Se si fa eccezione pel Piemonte, sono ben poche in Italia le società di consumo costituite fra gli agricoltori o a cui la classe agricola partecipa largamente, come risulta dal seguente prospetto, i cui dati ricaviamo dalla *Statistica delle cooperative di consumo del 1895*.

Regioni.	Società di consumo esistenti		Società a cui partecipano gli agricoltori.	
	riconosciute, o annesse a Società di mutuo soccorso.	non riconosciute o annesse a Società di mutuo soccorso.	Autonome.	Annesse a Società di mutuo soccorso.
Piemonte . . .	383		11	32
Lombardia. .	195		5	—
Toscana	169		1	—
Marche	20		1	—

In tutte le altre regioni non esisterebbero società di consumo, a cui partecipano gli agricoltori, almeno da quanto può desumersi dalla loro denominazione, tranne qualche forno rurale.

Il senatore Eugenio Faina, in una sua importante Relazione sulle Cooperative rurali di consumo,¹ faceva ascendere il numero di quelle sorte in Italia, fino al 1894, a 364, delle quali ne sarebbero esistite in quell'epoca 260. Ma convien rilevare che il Faina usa l'espressione *rurali* in un senso largo, qualificando come tali non solo quelle che hanno sede nelle campagne, ma anche in piccole città e nei sobborghi delle città maggiori fuori della cinta daziaria,

¹ *La cooperazione nell'agricoltura italiana, Annali di agricoltura, 1896, n. 211, Atti della Commissione per lo studio dei mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie. Roma, Bertero, 1896, pag. 141.*

e quelle che hanno una clientela varia, mista di contadini e di esercenti mestieri, di piccoli negozianti ed anche di persone appartenenti a classi più elevate.

§ 2. — *Diversi tipi di Cooperative di consumo a cui partecipano gli agricoltori.*

IV. Il tipo meglio riuscito delle cooperative di consumo a cui partecipano gli agricoltori, è, secondo il Faina il fiorentino. In questo la società è autonoma; scopo unico la provvista a buon mercato di merci d'uso familiare e specialmente alimentare; nessun patronato e perciò nessun socio onorario, ma anche nessuna esclusione di classi nelle ammissioni; restituzione degli avanzi annuali ai consumatori, quasi sempre tutti soci: solo in via di eccezione parte degli utili è destinata a scopo di utilità sociale; clientela ristretta al villaggio, e perciò pochi soci, affari limitati, ma sicuri; pochi impiegati e d'ordinario gratuiti; apertura del magazzino settimanale, o due volte la settimana, di rado giornaliera; vendita a contanti o a credito, ma limitato all'ammontare delle azioni. Questo tipo è diffusissimo nella provincia di Firenze e in qualche luogo limitrofo della provincia di Pisa, dove nel 1894 si contavano circa 90 cooperative con tale ordinamento.

V. Un altro tipo che ha raggiunto notevole sviluppo è il torinese. La sua principale caratteristica è quella di essere una filiazione delle società di mutuo soccorso, che hanno in quella regione antiche e profonde radici.

Il Faina così ne dà conto: « D'ordinario il magazzino di vendita non costituisce società separata, ma bensì un ramo della società madre, talvolta se ne distacca pur conservando vincoli speciali di dipendenza. Anche le cooperative autonome, riconosciute o no, si accostano nella parte

regolamentare al modello più diffuso, ma hanno minor forza di resistenza. Il tipo piemontese recluta i soci solo fra operai e contadini, talvolta accettando il patronato di soci onorari, talvolta restringendo la cerchia dei soci ai soli esercenti un dato mestiere, mai o quasi ammettendo tutti i cittadini senza distinzione di classi; non dà interessi sulle azioni, e di rado restituisce gli utili ai consumatori che sono sempre soci; gli scarsi beneficii figurano tra le rendite della società madre o vanno alla riserva, o in soccorsi ai soci col sistema elemosiniero. La ragion d'essere della società è solo quella di sottrarre i soci alle esigenze degli esercenti locali, e quindi per reazione il magazzino vende a prezzo minimo impropriamente detto di costo; è ammessa in genere la vendita a credito. A questo gruppo si accosta la grande Società Monregalese, che, unica in tutto il circondario, ha accentrato molte centinaia di soci, e grandissimi affari; è una delle più importanti fra le società esclusivamente operaie, ma ha fisionomia più cittadina che rurale, e figura difatti nel nostro elenco fra le urbane operaie. Dove le società che stiamo esaminando si sono astenute da agitazioni politiche e amministrative, dove la moralità delle classi operaie è elevata, il tipo, benchè meno limpido del fiorentino, riesce e risponde al suo fine; ma per poco che gli agitatori si impadroniscano della società, ciò che spesso avviene per le autonome, e la adoperino a scopo di lotta elettorale o di classe, sorgono screzi fra i soci, si abusa del credito, si elevano stipendi, si vende a remissione e la società si sfascia o per fallimento o per deliberazione sociale, quando non muore sul nascere, come è avvenuto nel circondario di Casalmoferrato, dove di 17 cooperative di consumo, solo 5 sopravvivono. »

Salvatore Fenicia¹ riferisce che nei comuni rurali del Novarese fin dal 1882 sorsero circoli d'istruzione e d'edu-

¹ *La cooperazione in Piemonte*, contributo alla storia della cooperazione. Torino, Bocca, 1901, pag. 18-23.

cazione, dietro iniziativa del *Circolo operaio* di Novara, i quali allo scopo di richiamare soci presero a vendere vino di buona qualità a prezzo di costo. In capo a un anno i circoli esistenti si raggrupparono in una federazione e istituirono quasi tutti nel loro seno magazzini rurali. « Il primo magazzino fu aperto a Borgo Lavezzaro mediante un prestito di lire cento anticipate dal circolo del paese, e le prime compere si fecero col prodotto della tassa di entrata di centesimi cinquanta pagata dai soci. Ad aiutare i contadini poveri durante l'inverno, quando manca il lavoro, il magazzino di Borgo Lavezzaro istituì una piccola cassa, ove i contadini depositano i risparmi dell'estate e ottengono a credito i generi del magazzino per un importo in certi casi alquanto superiore ai rispettivi depositi. Il movimento si estese man mano anche al circondario di Vercelli e si diffuse rapidamente. Nel 1886 troviamo già 30 circoli con 28 magazzini, e un gruppo di 21 magazzini confederati comprendenti 2000 soci all'incirca, il quale metteva capo all'avvocato Attilio Carotti, che era l'anima del movimento. Nell'ottobre del 1887 la confederazione contava già 34 società, parecchie delle quali, come quelle di Borgo Lavezzaro, Gravellona, Pernate, Tomaro, ec., facevano affari per 60, 20, 30 mila lire all'anno per ciascuna. Nel 1888, malgrado la crisi agraria, che rese ancor più squallida la miseria di quei contadini e molti costrinse ad emigrare, il gruppo crebbe di altre 5 società. Nel 1889 la Consociazione, la quale aveva ottenuto già di vendere a soli venti centesimi il grammo il chinino che i farmacisti si facevano pagare a lire 1,20 dai contadini che avevano contratte le febbri nelle risaie, aprì ad uso delle società confederate una farmacia cooperativa a Ghislarengo. Non mancavano invero fra le società federate quelle che cadevano per cattiva amministrazione e talvolta anche per infedeltà; ma altre venivano a prenderne il posto, e man mano si sono diffuse in tutte le campagne del Novarese e della Lomellina. »

Il Carotti aveva cercato di organizzare un magazzino centrale che avrebbe acquistato le merci all'ingrosso da distribuirsi fra le società federate; ma la morte di lui arrestò questa iniziativa, come tolse ogni slancio al movimento cooperativo ch'egli aveva promosso e che in mezzo ai suoi ideali non andava immune da certi peccati d'origine elettorale. Si aggiunga che non sempre si erano impiantate le cooperative con la necessaria base di capitale, facendosi balenare innanzi agli occhi delle popolazioni rurali beneficii immediati che poi non si erano verificati. Nel 1897 esistevano nel Novarese e nella Lomellina una quarantina di cooperative di consumo che si dicevano federate. Nel 1898 alcune si staccano e fanno adesione alla Lega Nazionale di Milano. Sembra che le cooperative del Novarese abbiano avuto soprattutto il vantaggio di servire da calmiera dei prezzi obbligando i bottegai a subire le condizioni favorevoli da esse fatte ai consumatori.

Nel Vercellese, l'avvocato Mario Guala, aiutato da altri benemeriti, promosse la formazione di società cooperative e le riunì in una consociazione che ha sede in Vercelli. « Qui il movimento, benchè sorto più tardi, ebbe un impulso anche maggiore. Nel 1886 troviamo appena 5 società confederate, nel 1887 ne troviamo 25, che comprendevano in complesso 6000 soci. Le principali, oltre alle derrate, distribuivano abiti e attrezzi rurali. Nel 1888 le società consociate erano 34 ed una sola di quelle esistenti nel circondario era rimasta fuori dalla associazione. Indi la diffusione si arrestò anche qui; anzi, se nel resto della provincia di Novara le statistiche ministeriali segnano una sosta nel movimento cooperativo, nel circondario di Vercelli segnano una contrazione molto sensibile. Le società che sorgono in ciascun anno sono in numero minore di quelle che vengono a mancare. Così le società annoverate, che erano 43 nel 1889, si riducono a sole 17 nel 1893, di cui 13 soltanto funzionanti regolarmente. Solo 7 società sopravvi-

vono attraverso il periodo di tempo compreso fra due statistiche; ben 20 sono quelle di cui non troviamo più traccia nel 1893 e appena 4 sono le società nuove.

» Tutte le cooperative di consumo del Novarese e del Vercellese non ammettono fra i soci che lavoratori nullatenenti. Sono composte per la massima parte di contadini. Così — per citarne una — la Società di Torrione Quartara presso Novara, che nel 1896 riuniva 130 famiglie associate e più di 900 individui, comprendeva l'80 per cento di contadini all'incirca e il 20 per cento di operai. Nel Vercellese i nove decimi dei soci sono proletari nel più rigoroso senso della parola; essi non arrivano al medio guadagno di una lira al giorno per tutto l'anno, non hanno, tranne pochi, casa propria o in uso gratuito, e devono perciò dallo scarso guadagno prelevare la spesa del fitto di casa. Meno stretta, ma pur sempre limitatissima è la condizione dei soci della Società del Monferrato, che hanno quasi tutti una casa propria o l'uso gratuito della propria abitazione. Tutte le cooperative della regione ammettono la vendita a credito entro limiti molto ristretti, e distribuiscono le derrate di uso quotidiano presso quei contadini, e pochi altri generi, come candele, sapone, petrolio, ec. Limitano la distribuzione ai soli soci e si attengono al sistema del prezzo di costo. Sin dal 1887 si cominciò ad adottare la costituzione a responsabilità illimitata, con un concorso mensile dei soci variabile a seconda delle esigenze delle singole società. Appena costituito un fondo di riserva, le quote di concorso vengono annualmente restituite. »

VI. In Liguria e nel Veneto si è costituito negli ultimi tempi un diverso tipo di cooperative rurali, quello delle *Società cattoliche cooperative di consumo*, costituite più o meno palesemente a scopo di propaganda religiosa e politica e che spesso non vendono che una sola merce, il vino, la più atta a far proseliti. Non ha carattere econo-

mico e destina gli utili a funzioni religiose, assistenza degli infermi, uffici funebri, ec. I regolamenti lunghi e minuziosi dimostrano chiaramente che il magazzino cooperativo non è che un pretesto e un mezzo di allettamento. Così il Faina.¹

Al tipo cattolico può porsi a riscontro, pel suo carattere democratico e socialistico, il tipo mantovano, diffusosi nelle provincie limitrofe del Veneto e dell' Emilia. Esso unisce in una sola società la cooperazione di produzione e lavoro e quella di consumo, talora a contabilità fuse, tal altra a contabilità distinte. Lo scopo del lavoro predomina e il consumo è spesso una promessa.

« Come è facile comprendere, » osserva il Faina, « predominando l' elemento lavoro, il criterio politico esercita sempre nella società una influenza notevole, talvolta preponderante. Bene è vero che alcune, le più sagge e bene ordinate, si dichiarano nettamente estranee ad ogni scopo politico e tali si mantengono in realtà, ma non sono la maggioranza; e d' altra parte il solo fatto della unione del consumo al lavoro, restringe necessariamente ad una sola classe sociale il reclutamento dei soci effettivi anche per il ramo consumo. Sorge inevitabile la questione del patronato; alcune società lo respingono sdegnosamente, altre lo cercano e lo invocano dagli abbienti messi a dividere i pesi ma non i benefici; altre infine lo accettano, ma solo da pochi professionisti, che finiscono col divenire l' anima della società. »

Infine il Faina accenna al tipo speciale, sorto qua e là in Sicilia per iniziativa di uomini volenterosi, nei quali però il desiderio di novità e di affrettati miglioramenti sociali, non era temperato dalla esperienza e dal senso della misura. « Qualcuna delle società meglio ordinate visse finchè se ne occupò il fondatore e si eclissò con lui; le più mostrano negli statuti la sola cosa che ne avanza: uno

¹ Op. cit., pag. 147.

strano contrasto tra i fini grandiosi che si proponevano ed i mezzi irrisorii di cui potevano disporre. »

§ 3. — *Difficoltà che incontra lo sviluppo delle cooperative rurali di consumo. Un tipo riuscito.*

VII. Intorno alle difficoltà incontrate dalla cooperazione rurale di consumo e alle cause della decadenza di molte società qua e là costituite, val la pena di riferire quel che ne dice il Faina, il quale espone il risultato di accurate indagini intraprese sul riguardo :

« Le cause di decadenza si possono dividere in due categorie, quelle che derivano dalle persone e quelle che provengono dalle cose. La società meglio costituita può avere la disgrazia di imbattersi in cattivi o disonesti amministratori (il caso non è frequente) e soccombere; a ciò nessun rimedio possibile, o solo possibile un rimedio peggiore del male, l'obbligo assoluto di larga cauzione, che renderebbe difficilissima la costituzione di società nuove, e allontanerebbe i migliori dall'amministrazione di quelle esistenti. Il peso della cauzione non può scompagnarsi dal lucro, e le società rurali, necessariamente piccole, non possono offrire margine a guadagni. Più frequente è il caso di società fondate da poche persone, spesso da una sola, a scopo elettorale o di popolarità momentanea. Queste d'ordinario muoiono sul nascere, non appena il fondatore ha raggiunto lo scopo personale a cui mirava, e qui proprio non ci è nulla da fare, a meno di subordinare il riconoscimento definitivo alla presentazione del primo rendiconto annuale. Generalmente però le cause per cui le società soccombono, provengono dalle cose, ossia dagli impegni e disposizioni statutarie; le enumero sommariamente in ordine logico: 1° incapacità degli amministratori; 2° scarsezza di capitali, conseguenza l'una e l'altra della esclusione delle classi superiori; 3° conseguenza dell'eccesso opposto, abuso di

patronato finanziario (soci onorari, elargizioni, azioni infruttifere, o con interesse eventuale o minimo) che toglie alla società il suo carattere economico, dandole fisionomia di beneficenza, e rendendola moralmente debole ed anemica; 4° eccesso di spese di amministrazione, o meglio sproporzione fra la entità degli affari ed il numero del personale retribuito; 5° prezzo di vendita inferiore non solo al prezzo corrente, ma anche al prezzo normale locale, ciò che rende la gestione pericolosissima e provoca lotte vivaci coi rivenditori locali, screzi fra i soci, ec.; 6° abuso di vendita a credito; 7° incompatibilità od anche solo eccessiva varietà di scopi riuniti in una sola associazione, e quindi soverchia distrazione degli utili annuali dal loro fine naturale che è la restituzione ai consumatori; 8° cause varie, come — lotte politiche — liti con gli appaltatori del dazio consumo, conseguenza della poca chiarezza delle leggi — lotta fra due o più società congeneri locali — raggiungimento dello scopo speciale per cui la società fu fondata, che è di solito, la difesa contro qualche inasprimento dei prezzi locali; il magazzino, che è di ordinario una vendita di vino, un macello, un forno, si chiude quando i prezzi locali rientrano nei limiti ordinari.

» Le risposte ottenute dalla inchiesta non permettono una esatta statistica della influenza che ciascuna delle cause suaccennate ha esercitato sulla rovina di tante società, ma pure danno lume sufficiente a classificare il relativo loro grado malefico.

» Fra quelle che derivano dalle persone la più grave è la fondazione di società a scopo di utilità personale del fondatore; è più frequente nel Mezzogiorno che nelle altre regioni.

» Le cause che provengono dalle cose si possono graduare così: 1° eccesso di spese; 2° basso prezzo di vendita; 3° abuso di credito ai soci; 4° scarsezza di capitali; 5° incapacità negli amministratori; 6° cause varie; 7° abuso di patronato; 8° eccesso di scopi estranei.»

VIII. Molti pongono la domanda: *Qual è il tipo di cooperativa di consumo più raccomandabile nelle campagne?* Alla medesima il Faina risponde: *Il tipo più raccomandabile è quello che meglio si adatta agli usi, alle tradizioni e alle condizioni locali.* E soggiunge:

« Certo preme schivare gli scogli che ho accennato, ed evitare che la società porti in sè dalla nascita germi di dissoluzione; ma tranne questi avvertimenti puramente negativi, pochi altri consigli si possono dare. Dove le cooperative sono già entrate nella vita e nelle consuetudini, si possono utilmente introdurre nel tipo locale perfezionamenti graduali che ne semplifichino i meccanismi aumentandone le funzioni e le utilità. Là dove invece queste istituzioni sono quasi sconosciute, meglio giova attenersi ai tipi più semplici ed elementari, limitando l'azione allo stretto necessario, senza lasciarsi abbagliare dal miraggio di generose utopie; nelle terre vergini la società più modesta è la migliore. »

IX. A conferma e come esempio dello sviluppo che possono prender coll'andar del tempo le istituzioni, di cui è discorso, anche nei più piccoli luoghi e partendo dai più umili principii, il Faina adduce un'esperienza da lui personalmente condotta in San Venanzo (circondario di Orvieto), di cui ha dato anche più recente notizia in altra sua pubblicazione, a cui attingiamo.¹

Ad un gruppo di terrazzieri, ai quali aveva accordato un soprassoldo di cinque centesimi per ogni giornata di lavoro, da pagarsi a novembre ad anno maturato e che così ponevano insieme un piccolo gruzzolo di 10 a 13 lire, il senatore Faina nel 1887 fece la proposta che ciascuno rilasciasse 12 lire, completandole all'occorrenza del proprio,

¹ *La tenuta di San Venanzo nell'Umbria. Venticinque anni di lavoro in un vasto possesso di montagna.* Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1899, pag. 73.

per destinare la somma all'impianto di un magazzino cooperativo. Tutti accettarono, altri del paese senza distinzione di classi sociali aderirono e la società si costituì con 31 soci e lire 372 di capitale versato per intero. Nessuno statuto scritto — vendita ai soli soci e a contanti — sole merci in vendita: farina di grano, granturco, legumi, olio; apertura del magazzino settimanale; nessun salariato; i più intelligenti si divisero il lavoro che diremo di concetto, acquisto di merci, cassa, direzione; i più reputati per integrità fra gli operai, il lavoro manuale di distribuzione. Si ebbe un utile di lire 82.30, di cui parte andò a riserva, parte fu distribuito in proporzioni uguali fra i soci. E difficile immaginare forma più elementare, più facile, tantochè la società potè funzionare quasi automaticamente. Il Faina dichiara non essersene pressochè nulla occupato se non per qualche consiglio. Ogni anno s'introdussero miglioramenti; nel 1890 la società fu legalmente costituita e nel 1893 nuove modificazioni si apportarono allo statuto.

Notizie più particolari intorno alla cooperativa di San Venanzo, il lettore troverà nella *Seconda parte* del presente studio. Qui ci limiteremo a riferire che nell'esercizio 1897-98, undecimo dalla fondazione, la cooperativa contava 78 soci, si percepirono lire 825 di utili, della qual somma, pagati gli interessi al capitale, assegnata la quota al fondo di riserva ed al soccorso degli infermi pel successivo anno, si restituirono ai consumatori lire 4 per ogni cento lire spese al magazzino.

I vantaggi morali dell'istituzione non sono meno importanti degli economici. Ci piace riferire quel che sul riguardo osserva il senatore Faina, essendochè le sue parole sono di generale applicazione: « Occorre uno sforzo maggiore di quel che si crederebbe perchè l'operaio di ultima categoria, il quale non guadagna all'inverno che una lira al giorno, non lavora in media più di 250 giorni all'anno, dedichi la somma riscossa in saldo della settimana precedente, al man-

tenimento completo della famiglia per tutta la settimana ventura. Quando è riuscito a tanto, e non vi riesce che sotto l'influenza di persone a lui superiori, acquista una certa indipendenza che lo eleva ai propri occhi, ed una certa rispettabilità.

» I primi accumulamenti delle sue azioni lo lasciano indifferente, anzi se potesse ritirerebbe volentieri quei pochi soldi e se li spenderebbe, ma appena la somma ingrossa, comincia a farci i conti sopra, diventa sobrio ed economo, ed in conseguenza più casalingo, un grande beneficio del buon ordine della famiglia. I benefici effetti sono naturalmente più sensibili nei giovani che nei vecchi. Il giovane acquista più facilmente una certa fierezza e si affeziona alla società, ed ho osservato che spesso non richiede neppure il sussidio infermi che gli spetterebbe, se non vi è astretto dalla necessità; questa larghezza lo innalza agli occhi propri e dei compagni fino al livello di quelli che non hanno bisogno, ambizione suprema della povera gente che è entrata nella parabola ascendente. »

§ 4. — *I forni rurali cooperativi e i loro caratteri specifici.*

X. Abbiamo detto che le cooperative rurali di consumo non si differenziano in genere da quelle urbane, neanche pei caratteri estrinseci e pei modi di funzionare. Un'eccezione tuttavia deve farsi pei *Forni economici*, i quali sono la sola istituzione cooperativa di consumo, la quale presenta nelle campagne una fisionomia propria e di cui pertanto va tenuto particolare discorso.¹

¹ Intorno ai forni rurali vedi la *Relazione* di ENEA CAVALIERI nel volume degli *Annali di Agricoltura* (n. 211), innanzi citato, e la discussione che in seno alla Commissione ebbe luogo sull'argomento. Particolarmente intorno ai forni rurali nel Friuli, vedi la importante pubblicazione dell'Associazione agraria friulana, *Studio intorno ai forni economici rurali, il pane e la pellagra*, Udine, Seltz, 1888; e la recente *Relazione* dell'Associazione stessa, *Le istituzioni cooperative agricole*

Però avvertiamo subito che non ogni forno economico è una cooperativa; non ogni forno cooperativo è una cooperativa di consumo, o una cooperativa rurale.

Un certo numero di agricoltori, segnatamente là dove la popolazione agricola si trova aggruppata in villaggi, si uniscono insieme e istituiscono un forno con l'intendimento di sostituire alla fabbricazione domestica del pane più imperfetta e costosa, una panificazione più economica e migliore per qualità. I soci danno essi il grano o la farina e riprendono il pane, che consumano direttamente. È lo stesso caso delle latterie sociali semplici, di cui tratteremo più innanzi, che hanno soltanto uno scopo produttivo e rappresentano la sostituzione della produzione sociale all'individuale domestica. Fin qui non si può ancora parlare di cooperazione, perchè manca lo scopo distributivo, essenziale alla cooperazione stessa.

Per iniziativa di persone filantropiche, con sussidi del comune o del governo, onde migliorare l'alimentazione dei contadini e con il particolare intento di preservali dalla pellagra, s'istituisce un forno economico. Anche qui non è il caso di parlare di cooperazione, poichè il pane è venduto non solo al prezzo di costo, ma anche al di sotto del costo. Si tratta evidentemente di una istituzione di beneficenza, che si prefigge uno scopo più che economico, igienico, che può essere utilissima, ma che non può aspirare al nome di cooperativa.

D'altra parte un forno sociale può istituirsi per opera dei consumatori di un centro urbano, dove il bisogno del pane a buon mercato non è men vivo, ed allora rientra fra le società di consumo urbane, insieme alle macellerie e alle cantine cooperative. Infine un forno sociale può costituirsi da parte di operai fornai, per migliorare la loro re-

in Friuli, Udine, Seitz, 1900. Pel Piemonte vedi quel che ne dice SALVATORE FENICIA, La cooperazione in Piemonte, Torino, Bocca, 1901. Vedi pure LABADINI, Il forno rurale cooperativo, Roma, 1889.

munerazione, e in tal caso più non si tratta di una cooperativa di consumo, ma di produzione.¹

XI. Perchè si abbia un *forno rurale cooperativo di consumo*, occorre che un certo numero di agricoltori si associno insieme, per costruire ed esercitare un forno col capitale da essi versato e nel loro interesse di consumatori, che è quello di avere il pane alle migliori condizioni di prezzo e di qualità che non siano quelle che si praticano sul mercato. Se la cooperativa vende ai soli soci, il pane può esser dato anche al prezzo di costo; ma è preferibile, come per ogni altra società di consumo, la vendita al prezzo minimo di mercato. In questo secondo caso è consentita la vendita ai non soci, quando permetta di usufruire di tutta la potenzialità del forno e giovi ad ottenere il minor costo di produzione. Gli utili in tal caso vanno naturalmente ripartiti fra i clienti soci e non soci in ragione degli acquisti.

XII. Tra un forno cooperativo urbano e un forno rurale la principale differenza consiste nella qualità delle persone, che costituiscono l'impresa, e può benissimo concepirsi che l'uno abbia un ordinamento identico a quello dell'altro. In pratica peraltro il forno rurale assume, come abbiám detto, una fisionomia diversa. Nei forni rurali può consentirsi che i soci, anzichè effettuare il pagamento del pane in moneta, diano in cambio del pane frumento o farina; ma questa non è differenza sostanziale. Piuttosto

¹ ENEA CAVALIERI, nella sua *Relazione speciale sui forni rurali*, quale membro della Commissione per lo studio dei mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie, pone egregiamente in luce il carattere dei forni cooperativi, escludendo dal loro novero quelli che furono creati con elargizioni benefiche dei privati e dello Stato e distingue quelli che debbono considerarsi come cooperative di produzione da quelli che invece appartengono alla cooperazione di consumo. Nondimeno nella *Relazione generale* della Commissione si pongono i forni rurali tra le cooperative di produzione insieme alle latterie e alle cantine sociali. (*La cooperazione nell'agricoltura italiana.*)

un'altra avvertenza di maggior rilievo va fatta. Dato che la popolazione agricola usi di ricorrere pel pane ai fornai, il fine cooperativo può essere più agevolmente raggiunto da un forno rurale che non da un forno urbano a riguardo della rispettiva clientela; imperocchè questo ha da lottare con i grandi panifici di speculazione ordinati coi sistemi più perfezionati e che possono vendere relativamente a buon mercato pur conseguendo un lauto profitto; mentre quello lotta coi piccoli esercenti, che guadagnano il più delle volte con angherie e soprusi, ma che producono a un costo elevato. Il forno rurale ha dunque per sè una doppia ragione di esistenza: da un lato il guadagno eccessivo, che fanno i fornai e dall'altro l'alto costo a cui producono; esso, cioè, ha insieme uno scopo produttivo e uno scopo distributivo, i quali si rafforzano scambievolmente. Lo scopo produttivo potrebbe anche essere raggiunto da solo e allora si ha un forno sociale economico semplice; non così lo scopo distributivo; poichè difficilmente potrebbe reggersi un forno il quale non adottasse migliori metodi di fabbricazione e non raggiungesse innanzi tutto l'intento, mediante la produzione accentrata e l'estensione dello smercio, di produrre a minor costo.

XIII. Perchè un forno rurale rappresenti un'istituzione cooperativa occorre ch'esso sorga, allorquando il prezzo di mercato del pane sia superiore al costo e non si trovi in relazione col prezzo dei cereali. Questa differenza può esser dovuta a un soprarreddito di limitazione, il che si riscontra di preferenza nella panificazione per la classe urbana fatta da grandi stabilimenti. Nella campagna e nei piccoli centri rurali si hanno invece condizioni diverse, che il Wollemborg così efficacemente descrive: « L'eccessiva moltiplicazione degli esercizi e delle rivendite, onde si deprime l'importanza media d'ogni singola clientela e le spese generali risultano troppo elevate per ciascuna unità

del prodotto; il soverchio dispendio nell' impianto dei panifici e degli spacci; il rialzo delle mercedi e dei fitti; l' insufficienza per non dire l' assenza dei progressi tecnici nella fabbricazione del pane; l' incapacità dei piccoli e deboli forni d' acquistare direttamente e in grosso le materie della loro industria alle fonti della produzione; la pratica della vendita a credito che impedisce il rapido e frequente giro del capitale d' esercizio, e per cui i clienti solventi hanno da pagare anche per quelli insolventi; quella specie di tacita ma costante coalizione stabilita tra gli esercenti che s' impongono ai clienti per la forza d' inerzia, se non per vincoli difficili a rompere del credito fornito; il dispotismo delle piccole unità di moneta, di peso e di misura, che determina una resistenza nei prezzi al minuto a conformarsi ai prezzi in grosso e ben più agevolmente è vinta nel senso favorevole al fornitore e sfavorevole al consumatore, che non inversamente; ecco, in compendio, le cause del lamentato fenomeno. »

Rileva giustamente lo stesso Autore che « il concentramento commerciale e il progresso industriale non potranno ottenersi che coll' associazione, o speculativa o cooperativa. Nei luoghi di campagna la prima difficilmente troverà terreno opportuno. L' altra vi potrà attecchire, nonostante i molti e non lievi ostacoli e non senza un' acconcia preparazione, e avrà per sè l' argomento degli immensi beneficii sociali di cui è feconda. » ¹

XIV. Il forno rurale cooperativo pertanto, nonostante le difficoltà che incontra, sia nell' impianto, sia nell' esercizio, per la povertà e la ignoranza della classe agricola, ha tuttavia una condizione di successo in ciò, ch' esso rappresenta una forma perfezionata dal punto di vista tecnico e da quello economico, la quale si sostituisce ad una forma rudi-

¹ Vedi *Studio* cit. dell' Assoc. agr. friulana, pag. x.

mentale. Per sopperire alle spese d'impianto si può ricorrere anche a sovvenzioni d'istituti di credito, di enti morali o di privati, e quando per queste si corrisponda un interesse, non v'è ragione di ritenere che per un tale fatto si snaturi l'indole cooperativa dell'istituzione.

La esistenza di forni rurali cooperativi nelle campagne e nei piccoli centri agricoli è pur giovevole socialmente e per le stesse ragioni qui innanzi accennate, nel senso ch'essi funzionano come calmieri naturali dei prezzi del pane, e dove siano regolarmente condotti e vendano ai più miti prezzi di mercato, sono preferibili ai forni normali istituiti dai municipi; imperocchè mentre da un lato escludono i prezzi di monopolio e possono fare ai consumatori le migliori condizioni consentite dal mercato, dall'altro esercitano verso i fornai una concorrenza che per esser determinata da una migliore organizzazione economica e tecnica deve ritenersi pienamente legittima.

La non rispondenza del prezzo del pane con quello del frumento può dipendere talora da un monopolio esercitato dai mugnai, anzichè dai fornai, e ad esso possono esser sottoposti anche quegli agricoltori, che, come avviene in molte parti d'Italia, dove vige la mezzadria e altri rapporti affini, conservano tutt'ora l'uso della panificazione domestica. In tal caso, anzichè forni cooperativi, dovrebbero istituirsi molini cooperativi. Se non che la sostituzione dei molini cooperativi agli ordinari, per il maggior capitale d'impianto e d'esercizio e per le molte difficoltà che presenta il procurarsi quest'ultimo, è impresa ben ardua. D'altra parte l'estensione che va ogni dì più prendendo la grande molitura meccanica, la facilità dei trasporti, rendono in molti casi superfluo questo ricorso ai molini cooperativi.

La utilità dell'istituzione cooperativa intesa a procurare ai lavoratori dei campi il più essenziale degli alimenti, per le considerazioni qui innanzi esposte si addimostra incontestabile ed evidente. Essa ha tuttavia in fatto limitata estensione,

così in Italia come all' estero, nè si saprebbe oggi presagire se sia destinata ad assumere in futuro un largo sviluppo.

§ 5. — *Sviluppo dei forni rurali. Dati statistici.*

XV. Dall' *Elenco delle società cooperative di consumo, produzione e lavoro* del 1898, resulterebbe soltanto l'esistenza di 15 forni cooperativi, dei quali 2 sarebbero Società cooperative di produzione, 7 cooperative urbane di consumo, 3 cooperative rurali, uno sarebbe una cooperativa di consumo produttivo: la *Società cooperativa anonima del pane di albergo e di osteria* in Milano. La maggior parte dei forni rurali non figurano nella statistica, perchè società non riconosciute, o istituzioni di carattere ibrido. In Friuli esisterebbero al presente 10 forni rurali, dei quali però solo alcuni hanno carattere cooperativo più o meno perfetto; in Piemonte sarebbero sorti dal 1881 ad oggi 7 forni, ma non tutti ebbero successo, o assunsero carattere veramente cooperativo.

La maggior parte dei forni rurali sorti in Italia o hanno scopo produttivo o presentano più il carattere di istituzioni di beneficenza e di patronato che non d' istituzioni cooperative. Il primo tentativo di forno rurale economico è dovuto all'ingegnere Reschisi, nel tenimento di Corte Palasio. Egli nel 1860 si propose con esso di fornire ai contadini dipendenti dall'amministrazione di quell'Istituto agricolo, un pane sano e meglio confezionato. Il forno economico sostituì i 15 o 16 forni ordinari sparsi nei vari cascinali, e i contadini furono obbligati di fornirvisi, dando in cambio del pane una certa quantità di cereali. Nel dicembre del 1877 il parroco Anelli istituì a Bernate Ticino il primo forno sociale, diffusosi poi e che prese nome da lui. Questo tipo di forni ebbe principalmente lo scopo di raccogliere e conservare il mais, tenuto dai contadini in locali umidi, e di fabbricare un pane migliore di quello che può ottenersi dal-

l'industria domestica. Da osservazioni istituite nelle famiglie coloniche risultò che la quantità di granturco, la quale prima bastava per sette giorni, poi fu sufficiente per nove. Lo scopo di tali forni, oltre che igienico, ottenendosi un pane più nutritivo per la segala che vi si mescola, fu pur quello di sottrarre i contadini alle usure dei mugnai e dei fornai. I medesimi incontrarono però difficoltà, allorchè cominciarono a ribassare i prezzi dei cereali, non potendosi più restituire ai soci la stessa quantità di pane per ogni misura di grano consegnata al forno.

Dall'*Elenco* innanzi citato resulterebbe l'esistenza di due molini cooperativi rurali: la Società anonima cooperativa « Molino sociale » in San Vito d'Altivole (Treviso) con 75 soci e lire 8560 di capitale, istituito con lo scopo di perfezionare la macinazione dei cereali e somministrare a credito la farina di granturco ai soci; il « Molino cattolico » da grano in Santo Stefano di Volpino, di cui non è indicato il numero dei soci, costituito con un capitale di lire 5500.

In Germania vi sono mulini e forni cooperativi promossi con l'intendimento di giovare agli agricoltori nella loro qualità di produttori facendoli fruire del profitto industriale della macinazione e della panificazione; altri invece furono costituiti con l'intento di giovar loro come consumatori e questi rappresentano vere e proprie cooperative di consumo. In pratica peraltro anche i primi, non potendosi lo scopo, che si erano proposto, agevolmente raggiungere, si sono ridotti ad esercitare questa seconda funzione, poichè il loro prodotto è consumato dai soci.¹

All'estero i forni cooperativi non hanno una ragguardevole importanza che nel Belgio per opera dei socialisti da un lato (*Vooruit*) e dei clericali dall'altro (*Net Volksbe-lung*). Però tali forni non possono dirsi rurali, servendo principalmente al bisogno degli operai delle industrie.

¹ LORENZONI, op. cit. pag. 254.

XVI. Il Ministro d'agricoltura italiano fin dal 1881 cercò di promuovere e incoraggiare la diffusione dei forni economici, segnatamente come mezzo di combattere la pelagra. I sussidi eran dati a quei forni che non avessero scopo di lucro privato o di speculazione, e che avessero, si diceva, il carattere e i fini ben determinati della cooperazione. Strana contraddizione questa, non comprendendosi che il sussidio annulla lo scopo cooperativo. Molti forni furono pure promossi ed aiutati da comuni e da opere pie. In genere può ritenersi che il tipo prevalente dei forni rurali in Italia non è il cooperativo. È solo negli ultimi tempi che un qualche forno veramente cooperativo è sorto.

Di carattere non cooperativo erano in genere i forni esistenti nel Friuli, prima dello *Studio* dell'associazione agraria friulana, e la Commissione che ne fu incaricata non mancò di rilevarne i difetti, affermando che tali forni non avevano nè i caratteri, nè i fini della cooperazione, non solo, ma che non erano nè sociali, nè economici, e condannava il sistema fino allora invalso di sussidiare coi danari del pubblico tali industrie, a detrimento delle altre, cui si pongono in grado di fare ingiusta concorrenza. Unica riserva si faceva per il forno rurale di Feletto Umberto, il quale si scostava dagli altri. Esso non ebbe mai sussidi e si mantenne estraneo a qualsiasi speculazione; esso è un ente a sè, amministrato dagli stessi interessati, che hanno il solo scopo di coadiuvarsi a vicenda. L'associazione agraria friulana approvò uno statuto modello dei forni rurali cooperativi, a cui collaborò anche il Wollemborg. Il forno di San Giorgio della Richinvelda, fondato nel 1896, lo adottò quasi integralmente. Questo è forse il solo forno veramente cooperativo della regione e dà ottimi risultati. In Piemonte, dietro iniziativa del Giretti, s'istituì a Bricherasio un forno, il quale, sebbene abbia incontrato varie difficoltà, tuttavia presenta deciso carattere cooperativo.

Brevi parole intorno ai modi di funzionare dei due forni di cui qui innanzi si è fatto cenno, per confermare il loro carattere d'istituzioni cooperative.

Innanzi tutto essi sorsero esclusivamente per opera e con i mezzi degli associati. Nello statuto modello dell'associazione agraria friulana (quasi integralmente adottato dal forno di San Giorgio della Richinvelda), il pane è venduto *a prezzo di mercato*, e fino a che il numero dei soci sia inferiore alla potenza produttiva del forno, è concesso anche ai non soci alle stesse condizioni. Gli utili sono devoluti in ragione degli acquisti ai soci e non soci, ma quest'ultimi debbono fare un rilascio per costituire la loro quota sociale ed entrare a far parte della società. Il forno di Bricherasio distribuisce pane a soci e a estranei ai più miti prezzi correnti. Alle azioni di lire 10 è dato il 5 %: il resto degli utili è distribuito per 9 decimi ai consumatori, che ritirarono durante l'anno non meno di 20 lire di pane, e per un decimo alla riserva. I consumatori non soci hanno una quota di partecipazione uguale soltanto alla metà di quella che va ai soci.

XVII. Il Cavaliere, nella sua relazione citata, propugnava l'adozione del tipo belga anche per la classe agricola, ritenendo non potersi raggiungere il vantaggio del minimo costo se non colla panificazione industriale, cioè fatta in grande. Nè egli trovava una difficoltà alla costituzione di tali forni nella necessità di dover trasportare il pane a distanza e di commisurare sicuramente le infornate ai bisogni del consumo, additando il metodo appunto seguito nel Belgio, dove ogni domenica il forno sociale manda nei luoghi, dove vivono i soci, vari delegati che ricevono da essi le commissioni per la settimana, e, grazie ad una distribuzione preventiva di gettoni, la vendita è assicurata e il servizio di cassa è assai semplificato.

La Commissione, riconoscendo i vizi dei forni esistenti

fra noi e la superiorità dei forni cooperativi del Belgio, ne propugnava l'istituzione in grossi centri, i quali per la loro ubicazione si trovino a maggiore contatto con la popolazione del contado, affinchè riesca loro più facile diffonderne gradatamente i benefizi nelle campagne; e senza disconoscere gli alti propositi dei fautori degli attuali forni rurali, nè le loro benemerienze nel sostenerli, era d'avviso che in generale quelle istituzioni potessero e dovessero essere perfezionate; ed opinava che ogni ulteriore incoraggiamento dovesse essere riservato a nuove esperienze dirette a spingere la cooperazione ai maggiori progressi della panificazione industriale.

Non è a nostra notizia che in questo senso si sia fatto alcun serio tentativo. Però se non si è costituito il grande forno rurale, taluno dei piccoli forni impiantati di recente meglio risponde degli antichi così alle esigenze tecniche di una buona panificazione come a quelle economiche del basso costo. Non basta, ma sorto coi mezzi dei soli associati, esso presenta vero carattere cooperativo come quello di San Giorgio della Richinvelda, che può esser tolto a modello, e di cui daremo più ampie notizie nella *Seconda Parte* del presente studio.

A riguardo di quest'ultimo non possiamo tuttavia non rilevare un'anomalia ch'esso presenta e che mostra quali difficoltà la vera cooperazione spesso incontri in certe abitudini o consuetudini locali. Contuttochè il forno di San Giorgio sia egregiamente amministrato, contuttochè vi si adottino i processi moderni di fabbricazione (è il solo dei forni esistenti che adoperi il carbone), esso non raggiunge la massima economia possibile di prezzo, non avendo potuto adottare la vendita a contanti. I soci non vollero abbandonare i loro antichi rivenditori e il forno è obbligato a concedere a quest'ultimi, che funzionano da distributori nelle diverse frazioni del Comune, il 10 per cento sul prezzo del pane, che naturalmente va tutto a danno del

consumatore. Nondimeno un vantaggio si è avuto e notevole; e ciò basta perchè quel forno, sebbene non sia in tutto l'ideale, abbia carattere cooperativo.

CAPITOLO III.

La cooperazione commerciale: Consorzi e sindacati agrari.

§ I. — *Origine e scopo delle associazioni agricole per gli acquisti.*

I. Le associazioni agricole per gli acquisti, dato lo sviluppo da esse assunto in Francia, in Germania, in Austria, in Belgio, ec. e, sebbene in più ristretta misura, anche in Italia, rappresentano un fenomeno di vera importanza economico-sociale, e, diremo così, una specialità della cooperazione rurale.

Le società per gli acquisti, in quanto adempiono ad una funzione cooperativa, hanno per iscopo di *fornire agli agricoltori, alle migliori condizioni possibili di qualità e di prezzo, gli oggetti occorrenti all'esercizio della loro industria (concimi, sementi, materie anticrittogamiche, alimentari pel bestiame, animali riproduttori, macchine e istrumenti di ogni specie, ec.), in guisa che gli agricoltori stessi non abbiano a risentire i danni dei monopoli esercitati dal commercio ordinario e delle frodi da esso commesse.*

Le associazioni per gli acquisti sono pertanto società di *consumo produttivo*, cioè rivolte a *sorvenire l'industria agricola, non la sussistenza dell'agricoltore.*

II. È facile comprendere le ragioni per le quali le società di consumo produttivo abbiano avuto nelle campagne

uno sviluppo superiore d'assai a quelle di consumo improduttivo, di cui si è parlato nel precedente capitolo, e insieme come tale sviluppo non trovi riscontro nella cooperazione urbana.

Per spiegarsi la prima differenza basta riflettere che mentre le società rivolte a procurare le sussistenze non rispondono d'ordinario che al bisogno dei più poveri della classe agricola, cioè dei lavoratori semplici della terra, le società per gli acquisti di oggetti necessari all'esercizio dell'agricoltura provvedono preferibilmente al bisogno degli imprenditori agricoli piccoli e grandi, di persone, cioè, non del tutto sprovviste di mezzi e di credito, e meglio in grado di apprezzare i vantaggi della cooperazione.

D'altro lato non è a maravigliare che le società per l'acquisto di oggetti di consumo produttivo non abbiano importanza nella cooperazione urbana. Oltrechè l'industria manifattrice è per lo più esercitata in grande, e guidata da persone pienamente fornite di cognizioni tecniche e commerciali, capaci di trovare le migliori combinazioni d'acquisto; gli industriali, trovandosi fra loro in lotta di concorrenza, non possono ricorrere all'acquisto collettivo delle materie prime o sussidiarie. Fra essi ad ogni modo, le unioni per gli acquisti, quando si determinano, non hanno quasi mai carattere di permanenza (*rings*), e più spesso si tratta di coalizioni per costituire un monopolio (*trusts*) che non di associazioni per combatterlo. Per il che, ove sussistano, esse non hanno nella più parte dei casi carattere cooperativo.

Nell'agricoltura prevale invece la piccola impresa. La istessa grande proprietà rappresenta normalmente un aggruppamento di piccole aziende, spesso in condizioni diverse e con differenti bisogni. E quella che si chiama grande impresa agricola ha pur sempre importanza assai limitata per rispetto all'acquisto degli oggetti necessari al suo esercizio. Fra gli agricoltori non v'è ragione di rivalità, al-

meno fra gli agricoltori di uno stesso gruppo, comune, provincia. La concorrenza non comincia se non fra quelli di regioni, o di nazioni diverse, e non sempre. L'agricoltore nell'isolamento può ben poco. Gli fanno il più delle volte difetto le cognizioni tecniche necessarie a fargli comprendere la portata dei perfezionamenti ch'egli è chiamato ad attuare; gli manca la conoscenza del mercato, dei suoi procedimenti, dei suoi inganni. È così che speculatori ingordi invadono le campagne, sfruttando ed aggirando i poveri agricoltori in ogni guisa.

§ 2. — *Vantaggi economici e tecnici dell'associazione per gli acquisti.*

III. In tali condizioni all'agricoltore non si presenta altra via per provvedere adeguatamente al proprio interesse che il ricorso agli acquisti collettivi. L'associazione nel caso presenta i seguenti vantaggi:

1° dà all'acquisto l'importanza necessaria ad ottenere le migliori condizioni di prezzo, diminuendo o eliminando del tutto le spese di mediazione e permettendo di comprare la merce sul luogo d'origine;

2° dà modo di assicurarsi efficacemente della buona qualità della merce, permettendo tutti gli opportuni controlli che altrimenti riuscirebbero difficilmente eseguibili, o per lo meno troppo costosi;

3° offre nella persona tecnica che dirige le operazioni d'acquisto una guida disinteressata e sicura, sia per la scelta degli oggetti meglio rispondenti al bisogno, nei casi singoli, sia per il loro più proficuo impiego.

Per riguardo al primo dei suindicati scopi una società per gli acquisti si trova nelle stesse condizioni di ogni altra cooperativa di consumo e deve seguire gli stessi procedimenti e avvedimenti. Per riguardo al secondo scopo,

contrattandosi le merci, che la società acquista, non soltanto a peso o volume, ma a *titolo*, la sua funzione ha una particolare importanza e difficoltà. Trattandosi di un impiego produttivo non basta la buona qualità della merce in genere, occorre la esatta constatazione della proporzione in cui vi si trovano quegli elementi che si ricercano come mezzo di produzione, e la bontà del prezzo è ad essa pienamente collegata e subordinata. Può il legislatore, come in Francia, in Belgio, in Inghilterra, in Germania e come si è invocato pure in Italia,¹ stabilire sanzioni per reprimere le frodi nella vendita dei concimi, delle sementi, delle materie alimentari pel bestiame: ma è evidente che in pratica il controllo non può effettuarsi dal piccolo agricoltore, senza una spesa soverchia, assai maggiore del probabile danno. L'unico modo per esso di garantirsi è quello di comprare per mezzo di un consorzio, o sindacato, i quali, acquistando a grosse partite, possono senza grave dispendio e più efficacemente esercitare il controllo.

È d'altra parte quasi superfluo — segnatamente nelle condizioni dell'Italia nostra, dove il progresso è anche più ritardato dalla mancanza d'intelligenza e d'istruzione, che non da difetto di mezzi e di credito — il rilevare la necessità per l'agricoltore di una guida illuminata nell'impiego dei nuovi e perfezionati processi. È così che si addimostra opportunissima la colleganza delle società per gli acquisti con gli uffici per l'agricoltura, o cattedre ambulanti, come si è preferito chiamarli, per cui si resero cotanto benemeriti e cari agli agricoltori italiani i Bizzozzero, i Poggi, i Cavazza, i Viglietto, i Ferrari, i Sansone, i Canova, gli Aducco e tanti altri che con nobile gara illuminano e sorreggono gli agricoltori ignari o vacillanti nell'applicazione dei moderni processi culturali.²

¹ Vedi *Bollettino della Società degli Agricoltori*, anno 1896, nn. 7 e 11.

² Per avere un'idea della possibile ed utile unione delle società per gli acquisti con altre istituzioni agrarie fa capo al bel libro del GUERCI, *Istituzioni agrarie*

§ 3. — *Sviluppo delle associazioni per gli acquisti.*

IV. Al Congresso di Parigi del 1900 la Francia ha potuto vantare 2800 sindacati, con circa 800 mila soci. La Germania fece conoscere che delle 17 mila associazioni cooperative oltre 12,500 avevano scopo agricolo, fra cui 1200 società d'acquisti con circa 80 mila soci. L' Austria su 5900 cooperative agricole ne presentò 1158 tra società d'acquisti, cantine, latterie e società di produzione. L' Ungheria conta pur molte società d'acquisti. L' Inghilterra non ha fatto molto in questo campo, e le colonie l'hanno lasciata indietro. Tuttavia, specialmente in Irlanda, le promesse non mancano. Il piccolo Belgio, oltre ai 150 comizi con 25 mila soci, conta 600 società d'acquisti e di vendite collettive con circa 50 mila soci, i cui soli acquisti ascendono a 12 milioni di franchi. L' Olanda ne conta assai meno, soltanto 200. La Svizzera ha 600 sindacati per acquisti collettivi, tra cui parecchi sono in pari tempo cooperative di consumo.¹

In Italia sussistono 192 istituzioni, sparse in 55 provincie. I loro soci passano di poco i 45 mila; i loro acquisti s'aggirano intorno ai 15 milioni di lire, e se vi si aggiun-

della provincia di Parma, Parma, Battei, 1895; e alla pubblicazione dell'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA innanzi citata, *Le istituzioni coop. agr. in Friuli*.

¹ ENEA CAVALIERI, *I sindacati agrari al recente Congresso di Parigi*, Nuova Antologia del 16 settembre 1900, pag. 319, e per maggiori particolari: ROCQUIGNY, *Les Syndicats agricoles et leur œuvre*, Paris, Colin et C.^{ie}, 1900; *Compte-rendu des travaux du Congrès international des Syndicats agricoles et Associations similaires*, Paris, 1900. Per riguardo particolarmente all'organizzazione delle società d'acquisto in Germania, e d'ogni altra forma di cooperazione agraria con esse collegata, fa capo al recente studio innanzi citato del LORENZONI: *La cooperazione agraria nella Germania moderna*; il quale tuttochè s'ispiri ad un concetto della cooperazione che, come avemmo occasione di rilevare, si differenzia sostanzialmente dal nostro, ci presenta una illustrazione completa di tutte le diverse forme e gradi delle associazioni agrarie esistenti in Germania e della loro potente organizzazione. Per le società d'acquisti, vedi il cap. II, *Le società cooperative per la compra di scorte agrarie*, pag. 95. Secondo il detto autore: « Al 31 marzo 1899 le cooperative agrarie di consumo ammontavano a 1193. Nel 1890 non erano che 537. Le 1019, di cui si hanno dati statistici pel 1898, contavano più di 78 mila soci e acquistarono merci per più di 20 milioni di marchi. »

gano quelli eseguiti dalla federazione dei concorsi agrari di Piacenza, si arriva ai 19 milioni, dovendosi peraltro notare, che quest'ultimi rappresentano in gran parte un duplicato. Il movimento non è certo molto largo, ma devesi tener conto ch'esso data da poco più che un decennio e che pur troppo il centro e il mezzogiorno d'Italia tolgono assai al rapporto complessivo di densità, sia con la popolazione, sia con l'area coltivata.¹

V. Secondo il Niccoli, la prima origine delle società per gli acquisti in Italia risale a poco dopo la metà del secolo ora scorso. Nel seno dell'Associazione agraria friulana e della Società agraria di Lombardia si costituirono, a partire dal 1856, le prime unioni volontarie di agricoltori per l'importazione in comune delle uova di flugello dal Giappone. Altre unioni si costituirono per l'acquisto del seme di barbabietola, e del frumento di Rieti presso l'Associazione friulana surricordata e presso alcuni comizi (Mantova, Pisa, Marostica, Lomellina, Piacenza, ec.). La società cooperativa «Unione viticola di Canneto Pavese,» costituita fin dal 1884, poneva nel suo statuto lo scopo di acquistare in comune quanto è necessario ai bisogni della vita e dell'agricoltura.²

Ma questi non sono che isolati tentativi. Lo sviluppo vero delle società per gli acquisti non cominciò che col l'impiego abbastanza esteso dei concimi chimici. Di esse non si è parlato come di un fatto economico apprezzabile che nel 1887 al Congresso degli agricoltori tenutosi in Siena, e più largamente nella riunione indetta dal comizio agrario di Piacenza nel 1889, in cui sorse l'idea della Federazione dei consorzi agrari.

VI. Le società agrarie per gli acquisti, sia per la loro origine, cioè per le persone o enti morali che le ini-

¹ ENEA CAVALIERI, op. cit., pag. 320.

² *Cooperative rurali*, Milano, Hoepli, pag. 318.

ziarono, sia per l'ambiente in cui si svilupparono, presentano forme diverse. Si hanno *Consorzi agrari cooperativi autonomi* e *uniti* ad altre istituzioni cooperative, *Sindacati autonomi* (società libere), *Società agrarie con comitati per gli acquisti*, *Comizi con servizio per gli acquisti*, o con *agenzie*.¹

Le istituzioni che in Italia si occupano degli acquisti collettivi e di cui l'*Annuario dei consorzi agrari* ci fornisce l'illustrazione² possono classificarsi come segue:

Regioni.	Consorzi cooperativi.	Consorzi uniti ad altre istituzioni cooperative.	Sindacati autonomi (società libere).	Società agrarie con comitati e servizio acquisti.	Comizi con servizio acquisti.	Comizi con agenzie.	Società e Comizi semplicemente affiliati alla federazione.
Piemonte	8	4	4	3	7	1	2
Liguria	2	—	—	—	2	—	—
Lombardia	16	1	—	2	6	2	1
Veneto	6	1	2	11	9	—	2
Emilia	9	3	2	—	11	—	3
Toscana	4	—	1	2	5	—	3
Marche	6	—	2	—	6	—	1
Umbria	4	—	—	—	2	—	—
Lazio	—	—	—	—	2	—	2
Abruzzi	3	1	—	1	2	—	—
Campania	3	1	—	3	—	—	1
Puglie	1	2	—	1	—	—	1
Basilicata	—	—	—	1	—	—	—
Sicilia	—	—	1	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	1	—	—
Regno	62	13	12	24	53	3	16

NB. — Taluni consorzi, sebbene *società anonime cooperative con capitale illimitato*, prendono il nome di *sindacati*, mentre poi talune società libere prendono il nome di *consorzi*. Noi nel classificare abbiamo tenuto conto della natura delle società e non del nome. Le istituzioni cooperative a cui taluni consorzi si trovano uniti sono *casse rurali*, o *banche popolari*.

¹ Intorno al diverso modo di funzionare dei Consorzi e dei sindacati, vedi pure la Relazione speciale di ALESSANDRO GARRELLI, quale membro della Commissione citata per la cooperazione rurale. Il Relatore propose e la Commissione accolse il voto che *ad incoraggiare la diffusione dei sindacati si concedessero sussidi in danaro e in oggetti utili* (op. cit., pag. 37). Non abbiamo d'uopo di rilevare come in cotal modo non si ravviverebbe, ma si estinguerrebbe la cooperazione.

² *Annuario dei Consorzi agrari*, 1899. Piacenza, 1900.

§ 4. — *I consorzi agrari e i loro caratteri specifici quali società cooperative. — Dati statistici.*

VII. Il consorzio è un'associazione con organizzazione commerciale e fra noi prende ordinariamente la forma legale di *società anonima cooperativa a capitale illimitato*.¹ Esso costituisce pertanto una impresa cooperativa, che si contrappone alle imprese commerciali ordinarie per procurare ai suoi soci gli oggetti di cui hanno bisogno alle migliori condizioni possibili di prezzo e qualità, in guisa da eliminare direttamente o indirettamente il soprarreddito di limitazione che i commercianti speculatori percepiscono a lor danno.

Il consorzio può proporsi anche altri intenti: esso può collegarsi ad altre istituzioni cooperative di credito o di produzione, o ad altre istituzioni agrarie, e può esso stesso assumere le funzioni così delle une come delle altre, in quanto ciò concorra a fargli meglio raggiungere il suo fine principale; ma il carattere suo prevalente è quello di una *impresa commerciale cooperativa di consumo produttivo*. Esso perciò dispone di un capitale versato dai soci mediante azioni, acquista senza commissione e vende ai prezzi più miti di mercato; può costituirsi sulla base della responsabilità limitata dei soci, come su quella illimitata, e la preferenza dell'uno o dell'altro sistema dipende da cir-

¹ Le cooperative di consumo tedesche non tutte assunsero la forma legale: su 1019 società distribuite su tutto l'impero (Statistica d'Offenbach, 1899) solo 675 avevano la forma giuridica secondo la legge del 1889. I soci sono agricoltori, però esse possono operare anche coi non soci: hanno una circoscrizione territoriale illimitata, ma più ampia delle casse rurali; hanno talora la responsabilità illimitata, tal'altra la limitata, ma mentre nelle casse rurali prevale il primo sistema, nelle cooperative di consumo prevale il secondo; gli statuti prescrivono di acquistare dietro ordinazione, ma tale prescrizione è un ammonimento più che un obbligo tassativo; la vendita è fatta a contanti, e il socio che non ha disponibile il danaro deve ricorrere alla cassa rurale; le merci sono acquistate dalla cooperativa a contanti; i soci sono obbligati a provvedersi presso la società cui appartengono; si vende al prezzo di mercato e gli utili si ripartiscono in ragione degli acquisti (Vedi LORENZONI, op. cit., cap. II, pag. 101).

costanze generali, che non hanno speciale riferimento all'esercizio dell'agricoltura; può usare del credito, così per le compre all'ingrosso, come può far credito nella rivendita al minuto agli agricoltori che vi ricorrono. Insomma esso opera come qualsiasi altra impresa commerciale, adottando gli stessi procedimenti di questa, con la sola differenza che, anziché preoccuparsi dell'interesse dei suoi soci in quanto sono capitalisti, se ne preoccupa in quanto sono consumatori di quelle date materie o strumenti di produzione. Quindi se l'impresa dà un utile, questo va ripartito nella maggiore sua quota non in ragione del capitale azionario, ma degli acquisti. Il Consorzio può vendere anche a terzi, quando ciò possa contribuire a far meglio raggiungere il minor costo dell'impresa e non pregiudichi in alcun modo l'interesse dei consumatori soci.

VIII. Fra i nostri consorzi cooperativi più fiorenti merita di essere ricordato in prima linea il *Consorzio agrario cooperativo parmense*, diretto dal prof. Antonio Bizzozzero, dove le più ardite iniziative e le più utili combinazioni furono sperimentate felicemente. Il Consorzio parmense ha diverse succursali in Provincia e i suoi acquisti raggiunsero nel 1899 la cifra rilevante di 951 mila lire.

Al presente, nonostante il forte sviluppo preso in quella regione dalle istituzioni cooperative di carattere confessionale, quel Consorzio opera per più di un milione all'anno.¹ Dopo il Consorzio di Parma vengono per ordine d'importanza delle loro operazioni i Consorzi di Cremona (acquisti L. 641 mila), di Mantova (acquisti L. 519 mila), il *Sindacato agrario prealpino* di Montebelluna (acquisti L. 366 mila), il Consorzio di Mortara (acquisti L. 357 mila), l'*Unione agraria cooperativa* di Portogruaro (acquisti L. 323 mila) e il *Sindacato agrario cooperativo* di San Donà di Piave (ac-

¹ Vedi, oltre quanto ne è detto nell'*Annuario*, pag. 98, le *Relazioni* del professore BIZZOZZERO per 1895-96-97-98-99, Parma, Rossi-Ubaldi, 1900.

quisti L. 228 mila). Nella media e nella bassa Italia non si ha alcun consorzio di grande importanza. Solo il Consorzio di Macerata raggiunse una cifra relativamente notevole di acquisti (L. 135 mila) nel 1899; i medesimi nell'anno che corre si elevarono a circa 250 mila lire.¹

§ 5. — *I sindacati e le società agrarie
e come adempiono alla funzione cooperativa.*

Dati statistici.

IX. I sindacati, e le società agrarie, tanto se sono costituiti in ente morale, o legalmente riconosciuti, come i nostri comizi e i sindacati agricoli francesi; quanto se sono associazioni libere, come non poche ve ne hanno anche fra noi e floridissime, possono assumere il servizio degli acquisti per conto dei loro soci, quale un mezzo di raggiungere il loro fine generico, che è quello di promuovere il progresso della cultura e di tutelare gli interessi degli agricoltori.

Ciò facendo, tali istituzioni rispondono pur esse al fine cooperativo e possono a seconda delle circostanze provedervi assai bene come i consorzi. Tuttavia una differenza vi ha e notevole. I sindacati non rappresentano un'impresa, essi non posseggono un capitale d'esercizio conferito dai soci *ad hoc*. Se un capitale destinano al servizio degli acquisti, si tratta di somme, che fan parte del patrimonio del sindacato o società e che non hanno origine cooperativa, bensì provengono da elargizioni pubbliche o private. Se si ricorre al credito, questo è accordato o sulla responsabilità personale degli amministratori, o è garantito dal patrimonio dell'ente morale. Dato ciò, è evidente che il sindacato non acquista se non dietro commissione espli-

¹ *Annuario cit.*, pagg. 32, 34, 45, 62, 77 e 135.

cita, o sottintesa dei suoi soli soci;¹ rivende a contanti e al prezzo di costo aggiungendo una quota per le spese d'amministrazione. Se un utile in qualsiasi modo risulta alla fine dell'esercizio, esso è devoluto a vantaggio del sindacato o società per essere impiegato ad uno scopo di utilità collettiva.

X. Così è che i sindacati agricoli professionali francesi, sia per la loro origine, sia per l'odierna loro costituzione e sviluppo, se possono esercitare anche una funzione cooperativa nel senso che noi l'intendiamo, cioè di carattere distributivo, non debbono però considerarsi per sé come società cooperative. Proponendosi essi per mezzo dell'associazione, cioè con l'unione solidale delle forze individuali, di produrre meglio, a minor costo e di ottenere le migliori condizioni possibili di vendita dei prodotti, in guisa da reggere all'estesa concorrenza mondiale, hanno anzi preferibilmente e principalmente uno scopo produttivo. L'acquisto in comune degli oggetti utili per l'agricoltura non è che una parte del loro programma, il quale mira a soddisfare tutti gli svariati bisogni dell'agricoltore, bisogni d'istruzione, di previdenza, di difesa dei propri interessi, bisogni non soltanto d'ordine materiale, e strettamente economico, ma morali e sociali.

Infatti il Rocquigny ci dà del sindacato agricolo la seguente definizione: « Un'associazione costituita fra agricoltori, proprietari, affittuari, mezzadri, persone in qualsiasi modo impiegate nell'agricoltura o esercenti professioni connesse con la produzione agricola, *pour l'étude et la défense des intérêts économiques agricoles.* »² Il sindacato

¹ Il CAVALIERI, nell'Introduzione all'*Annuario dei Consorzi Agrari del 1899*, rileva che qualche sindacato, come qualche associazione libera, invece di attendere le commissioni le precorre e s'impegna in acquisti che hanno una misura più larga, ma in tal caso deve intendersi che si operi come se vi fosse un mandato generale da parte dei suoi acquirenti, altrimenti l'istituzione degli acquisti si convertirebbe subito in una società di speculazione, sia pure in pro del patrimonio collettivo (pag. VIII).

² *Les syndicats agricoles*, pag. 20.

agricolo francese, se non ci rappresenta addirittura un'organizzazione di Stato e obbligatoria, non può raggiungere pienamente il suo fine, se non in quanto sia generale e assuma carattere corporativo, d'onde la necessità di una promozione governativa e di una consacrazione legislativa. Non è così di un'associazione essenzialmente cooperativa, la quale deve rappresentare un'organizzazione spontanea e può riuscire efficacissima pure estendendosi ad una parte dell'elemento cui intende giovare.

Il sindacato francese mira a sottrarre l'agricoltore all'azione della concorrenza; un consorzio agricolo invece è esso stesso un elemento di concorrenza; la sua funzione non ha per iscopo di annullare, ma di integrare la concorrenza.

XI. In Italia i sindacati sul tipo francese non sono nel maggior numero, e ad ogni modo, non essendo essi parte di una organizzazione generale, presentano, pure adottando la stessa forma costitutiva, un diverso carattere economico dal punto di vista della cooperazione.

Fra i sindacati autonomi (società libere) meritano di esser ricordati il *Sindacato agricolo di Torino* (acquisti L. 849 mila); il *Sindacato agricolo padovano* (acquisti L. 795 mila); il *Consorzio agrario di Firenze* (acquisti L. 780 mila); il *Consorzio modenese* (acquisti L. 334 mila).¹

Fra le società agrarie che hanno sindacati annessi, o comitati per gli acquisti citiamo l'*Associazione agraria friulana*, in cui l'idea di provvedere all'acquisto degli oggetti utili per l'agricoltura sorse fin dal 1873, e a cui fanno corona parecchi circoli agrari fiorentissimi (acquisti della detta associazione L. 947 mila); Circolo di Codroipo, L. 176 mila; di Latisana, 63 mila; di San Michele al Tagliamento, L. 140 mila; di San Vito al Tagliamento, L. 185 mila; l'*Associazione agraria del Basso Veronese* in Legnago

¹ *Annuario cit.*, pagg. 17, 53, 97, 117.

(acquisti L. 312 mila); e l'*Associazione agraria dell'alto Veronese* in Verona (acquisti L. 258 mila).¹

I Comizi che hanno *sindacati* annessi, servizio per gli acquisti, o agenzie, fatta eccezione pel Comizio di Conegliano (acquisti L. 680 mila), e pel Comizio di Piacenza (acquisti L. 429 mila), non presentano un largo sviluppo di operazioni d'acquisto. Si possono tuttavia ricordare il *Sindacato del Comizio agrario di Asti* (acquisti L. 218 mila); il *Comizio agrario di Padova* (acquisti L. 217 mila); il *Comizio di Novara* (acquisti L. 200 mila); il *Comizio agrario di Rimini* (acquisti L. 162 mila).²

§ 6. — *Che consorzi e sindacati possono del pari raggiungere il fine cooperativo.*

XII. Dall' esame delle diverse condizioni, in cui operano i consorzi e i sindacati, taluno può esser condotto a concludere che quelli sieno veramente associazioni cooperative, ma non questi; mentre altri, partendo da un diverso punto di vista, potrà ritenere che i primi non sono che imprese speculative larvate e che la vera funzione cooperativa si esercita dai secondi. Per le cose dette innanzi il lettore è già in grado di risolvere da sè la doppia questione. A noi basterà qui ricordare che il fine cooperativo può essere raggiunto, e già ne adducemmo esempi diversi, così mediante un' impresa all' uopo costituita, come mediante l' esercizio di una sola delle sue funzioni. E questo il caso. Il consorzio è un' impresa cooperativa; il sindacato è un ente non cooperativo, ma che esercita una funzione cooperativa; — allo stesso modo che è commerciante quello che compie abitualmente operazioni di commercio; ma operazioni di commercio possono essere compiute anche da non commercianti.

¹ *Annuario cit.*, pagg. 71, 76, 79, 83.

² *Annuario cit.*, pagg. 2, 13, 52, 59, 94, 107.

E poichè il carattere cooperativo non è insito nella forma, ma si appalesa dal modo di operare dell'ente collettivo, la falsa cooperazione può rinvenirsi nell'una specie come nell'altra. Se il consorzio, anzichè preoccuparsi dell'interesse dei consumatori, mira ai pingui profitti e spinge in alto i prezzi, o cerca avvantaggiarsi della scadente qualità della merce, esso è una cooperativa di nome soltanto e la sua esistenza è ben più perniciosa di quella di un'impresa apertamente speculativa, poichè costituisce un doppio e permanentemente inganno per gli inesperti che credono trovarvi la loro salvezza. Ma anche il sindacato, o il comizio, o la società libera, che col servizio degli acquisti mirano ad accrescere i loro proventi, o vogliono procurare un guadagno ad impiegati, che non han modo di pagare, esercitano un'azione decisamente anticooperativa.

XIII. Il Cavaliere nella sua introduzione all'*Annuario dei consorzi agrari italiani del 1899* considera soltanto i consorzi autonomi come *creazioni o adattamenti dell'idea e dei metodi cooperativi* e i sindacati o comitati per gli acquisti promossi da comizi o associazioni agrarie come *semplici figliazioni, innesti, o trasformazioni* degli uni e delle altre. L'autore stesso nel riferire dei dibattiti sorti intorno al quesito, se si dovesse preferire la veste cooperativa (cioè *d'impresa cooperativa*), assunta dai consorzi, e ch'egli manifestamente preferisce, non tralascia di riconoscere che vi ha più d'una associazione libera, la quale risponde assai bene al suo scopo e cita a titolo d'onore il Comitato degli acquisti dell'Associazione agraria friulana e quello dell'Associazione agraria del Basso Veronese, il Sindacato di Torino, il Sindacato Padovano, il Consorzio di Firenze, il Consorzio Modenese e le Associazioni agrarie dell'alto Veronese. D'altra parte però ricorda come taluni comizi e associazioni agrarie, invece di considerare l'acquisto in comune come un servizio da rendere ai soci coll'intento di

diminuire loro il costo e le spese, vi trovarono l'occasione di far danari per meglio provvedere alla propria esistenza. Così si fondarono varie cosiddette agenzie commerciali e il segretario del comizio, che veniva pagato su quei proventi, diventò il più naturale nemico dell'adozione di un ordinamento razionale sulla base della cooperazione.

§ 7. — *Come consorzi e sindacati usino del credito.*

XIV. Merita particolare attenzione il modo nel quale consorzi e sindacati possono giovare del credito e procacciare agli acquirenti delle merci da essi distribuite.

Abbiamo innanzi rilevato come le cooperative di consumo non debbano far credito ai loro clienti, senza che peraltro il dipartirsi da questa regola snaturi il loro carattere. Dico che non debbono far credito ai loro soci o clienti per la ragione che non è bene lo faccia alcun esercizio commerciale bene ordinato. È ormai indubbio che i negozi che fan fortuna son quelli che vendono a prezzi fissi ed a contanti. Ma là si parlava di società di consumo improduttivo. Nel consumo produttivo invece, negare il credito in ragionevole misura, è chiudere le porte ad ogni progresso, segnatamente di fronte alle esigenze ognora crescenti dell'industria agraria e alle scarse risorse di cui gli agricoltori dispongono.

Il bisogno del credito nell'acquisto degli oggetti che il consorzio procura, è, dice il Cavaliere, tanto più vivo in quanto i produttori e i commercianti contano appunto sulla vendita a credito per far meglio accettare i loro alti prezzi. D'altro lato, trattandosi di spese di conduzione, non si può nemmeno pensare a sovvenzioni che vengano dallo Stato. Si è discussa l'opportunità di accordare un privilegio sui frutti pendenti a favore delle somministrazioni di concimi, sementi, materie anticrittogamiche ec. Noi qui non

possiamo entrare nell'ardua questione, tanto più ch'essa non ha che relazione indiretta col nostro argomento.⁴

XV. In tesi generale pertanto, nelle cooperative agricole d'acquisto, il credito deve essere ammesso. Ogni discussione non può riflettere che il modo di procacciarlo. Ma anche qui non crediamo si possa stabilire alcuna norma generale ed assoluta. Che si adotti l'un metodo o l'altro dipenderà dalle circostanze in cui si opera, le quali, anzichè lasciare libertà di scelta, impongono l'una via o l'altra. Siam certi che nessuno di coloro che si occupano praticamente di cooperazione rurale sorgerà a contradirci su questo punto.

Il credito può essere procurato al socio acquirente direttamente o indirettamente. Direttamente non può accordar credito che un consorzio, come è soltanto un consorzio che può acquistare a credito. Essendochè esso è il solo che ha una responsabilità propria, indipendente da quella personale dei propri amministratori. Se non che esso dispone di un capitale relativamente tenue; mentre poi la scadenza dei pagamenti per le merci acquistate a credito giunge assai prima di quella dei pagamenti per le merci vendute a credito; senza dire che gli agricoltori hanno in genere bisogno di un termine assai più lungo di quello che è negli usi commerciali. Convien allora far ricorso ad un istituto di credito, cooperativo o ordinario, secondo che l'uno o l'altro sussiste, il quale stabilirà esso le norme più o meno favorevoli, a cui l'operazione può farsi. O si porrà a disposizione del consorzio una data somma, da cui esso a seconda del bisogno farà prelevamenti, mediante rilascio di cambiali proprie; o lo si angetterà a riscontare le cambiali ricevute dai propri clienti. Vi è anche un terzo metodo, il solo che può esser seguito dai sindacati, quello di

⁴ Vedi quel che ne dice il CAVALIERI nell'*Introduzione* cit., pag. x, e quanto sul riguardo si trova esposto ampiamente nel *Bollettino della Società degli Agricoltori*, anno 1896, nn. 7, 12.

procurare che i soci, i quali pagano a contanti, possano procurarsi il danaro abbisognevole da un istituto di credito. In questo caso il consorzio, o sindacato, si limita ad attestare la natura produttiva dell'operazione e a maggior garanzia dell'istituto sovventore e del sindacato, o consorzio, il ritratto degli effetti cambiari si versa direttamente sul conto corrente, che i medesimi hanno presso di quello, e solo allora si fa la consegna della merce.

Infine consorzi e sindacati possono provvedere all'esercizio del credito facendo sorgere nel loro stesso seno e per opera degli stessi loro soci una cooperativa di credito, sia sotto la forma di una vera e propria banca agraria o popolare, sia sotto quella di una cassa, sul tipo Raiffeisen, la quale poi faccia capo ad altra istituzione di credito. E dipenderà sempre, come abbiám già rilevato, dalle particolari condizioni dell'ambiente, che si prescelga l'un mezzo o l'altro, senza che si possa a priori fissare qual possa essere praticamente il sistema migliore.

XVI. Per mostrare come l'esercizio del credito non possa esser vietato ai consorzi e sindacati, non è fuor di luogo rilevare una funzione importantissima, che tali istituzioni già compiono e sono destinate a compiere sempre più largamente per riguardo al credito agrario.

La difficoltà maggiore che questo incontra nel suo regolare sviluppo sta in ciò, che non sempre è facile all'istituto sovventore l'accertarsi della produttività dell'impiego, la quale rappresenta per esso e per l'economia generale la più solida delle garanzie. Ora ogni qualvolta un istituto, che si propone l'esercizio del credito per l'agricoltura, operi pel tramite di un consorzio o sindacato, sotto qualsiasi forma, esso ottiene senza d'uopo d'altri controlli questo accertamento e nel modo più valido, essendochè il credito in danaro si trasforma in credito in natura di oggetti di uso agricolo.

XVII. Il Consorzio di Parma in sui primordi, adottò un metodo di credito, come il prof. Bizzozzero lo qualificava, patriarcale. Ammetteva che i soci, i quali non avessero pronto il danaro alla consegna della merce, potessero fruire di una certa dilazione al pagamento senza l'obbligo di rilasciare un effetto cambiario. Questo metodo fu seguito naturalmente con molta cautela, tanto che non s'incontrò mai un centesimo di perdita, e ispirandosi a questo aureo concetto del Direttore che « l'agricoltore che vive giorno per giorno, che per concimare le sue terre ha bisogno di ricorrere normalmente al credito, è un agricoltore che non ha un giusto concetto dell'economia agraria, che non conosce i fattori di quest'industria: egli è un agricoltore che si mette sulla via del fallimento. »

Sviluppatesi grandemente l'azione del Consorzio, moltiplicatesi le succursali in provincia, si dovè adottare un sistema più conforme all'esigenze amministrative di una grande azienda. Col sistema vecchio, oltrechè la Direzione trovavasi esposta verso i fornitori per somme rilevanti (90 mila lire), vi erano nell'esercizio 1898 circa 71 mila lire di credito verso i soci, essendosi riscontrato per ciò un aggravio di più di 4000 lire, perdute per favorire quelli che avevan pagato a respiro ed a danno di quelli che avean pagato subito. Così fu stabilito che, col 1° gennaio 1899, la merce dovesse esser pagata a contanti o con cambiale, anche con una sola firma. Di queste se ne presentarono 237 per l'importo di lire 105 mila. Al Consorzio di Parma la locale Cassa di risparmio accordò un largo fido.¹

Il Consorzio di Cremona dapprima esercitava il credito semplicemente fiduciario; in seguito al notevole sviluppo delle operazioni s'introdussero conti correnti con la locale Banca popolare per l'ammontare delle merci richieste dal

¹ *Relazione del Consorzio pel 1895, pag. 15, e pel 1899, pag. 80.*

socio, approvato dall'amministrazione del Consorzio. I conti correnti hanno la durata massima di un anno e sono garantiti da una cambiale ad una sola firma. Il socio ha facoltà di ritirare merci dal magazzino fino all'ammontare del suo conto corrente e può fare durante l'anno versamenti in acconto. Sui conti correnti dei soci, come sul conto corrente che il Consorzio ha presso la Banca si paga l'interesse del 3,50 $\frac{0}{10}$; sul credito fiduciario l'interesse è del 4 $\frac{0}{10}$.¹ A Mantova si segue un sistema non molto dissimile. Il socio richiede il credito per l'importo delle merci che vuole acquistare alla Banca popolare e rilascia un effetto cambiario in corrispondenza a favore del Consorzio. Se il credito è ammesso, la Banca trasmette al Consorzio un assegno bancario, per il suo ammontare. Il socio sulle cambiali a sei mesi rinnovabili integralmente per altri quattro, paga l'interesse del 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$, lo stesso tasso che il Consorzio corrisponde alla Banca sul suo conto corrente.²

Il Sindacato agricolo padovano procura ai suoi soci il credito trasmettendo le loro domande alla locale Banca popolare, munite di opportune referenze; ma senza una diretta responsabilità. La Banca per le operazioni che le vengono dal Sindacato ammette cambiali allo sconto a sei mesi, rinnovabili, ove occorra, per altri sei mesi. Il tasso per tali operazioni presenta speciali facilitazioni, in confronto di quello per le operazioni ordinarie. Nel 1899 si fecero sovvenzioni per lire 141 mila.³

Anche il Consorzio di Firenze segue lo stesso metodo per procurare il credito ai suoi soci presso la *Cassa di sconto*.⁴ A Udine il credito si esercita per mezzo dei circoli agricoli e delle casse rurali.⁵ Il Comizio di Padova avvantaggiandosi del credito concessogli dalla Cassa di Risparmio

¹ *Annuario dei Consorzi agrari*, pag. 33.

² *Annuario cit.*, pag. 35.

³ *Annuario cit.*, pag. 53.

⁴ *Annuario cit.*, pag. 119.

⁵ *Le istituzioni coop. agr. in Friuli*.

(L. 50 mila) e da altri istituti locali, accetta cambiali in pagamento delle merci al tasso del 5 0/0.

XVIII. Esistono in Italia parecchie banche popolari e casse rurali che funzionano come consorzi per gli acquisti. Tra le prime citiamo le Banche popolari di Piacenza, di Mornico Losana, di Valdobbiadene, di Piedimonte d'Alife, di Galatina, la Società di mutuo credito di Castellarquata, la Banca di sconto di Città Santangelo, la Società cooperativa di credito agrario di Trinitapoli; fra le seconde le Casse rurali di Alluvioni Cambiò, di Trinità, di Vicoforte, di Reggiolo.¹ Si occupano degli acquisti molte casse rurali cattoliche.

In Germania si occupano degli acquisti oltre le cooperative di consumo speciali anche le casse rurali. Nella federazione delle Casse di Neuwied sono anzi esse esclusivamente che si occupano di tale servizio (2014 nel 1897); in quella di Offenbach, dove esistono anche molte società d'acquisto autonome, nel 1898 l'avevano tuttavia assunto ben 1299. Anche le latterie sociali si occupano degli acquisti riguardanti le macchine e gli attrezzi occorrenti all'industria del latte e le scorte per l'allevamento del bestiame. E tale servizio non è estraneo anche a società di carattere amministrativo e politico, con l'intento di tenersi avvinti i propri aderenti con la soddisfazione di un interesse economico.²

A riguardo del servizio degli acquisti assunto da società di credito avverte tuttavia benissimo il Niccoli che l'accumulare nella stessa istituzione diverse funzioni cooperative non è sempre possibile e il più delle volte non è utile, perchè questo accumulamento corrisponde alla volontaria rinuncia dei benefici della divisione del lavoro. Un professore d'agricoltura o un provetto agricoltore, che pos-

¹ *Annuario cit., passim.*

² LORENZONI, *op. cit.*, pag. 102 e segg. e pag. 122.

sono egregiamente dirigere un consorzio, salvo eccezioni, non sono in grado di condurre un istituto bancario; come il direttore di questo male si adatterebbe a comprare concimi chimici, sementi, bestiame, o a soprintendere ad una cantina, ad una latteria.¹

§ 8. — *Del servizio delle vendite
da parte dei consorzi e dei sindacati.*

XIX. Vi sono sindacati e consorzi, i quali oltrechè occuparsi degli acquisti per conto dei soci, procurano lo smercio dei loro prodotti: servizio questo che da taluno è ritenuto anche più importante del primo e che hanno assunto largamente i sindacati francesi, limitatamente le nostre associazioni agrarie.

Dal punto di vista della cooperazione una qualche avvertenza e di molto rilievo deve farsi sul riguardo. Innanzi tutto notiamo che mentre il servizio degli acquisti rientra nella cooperazione di consumo, quello delle vendite si appartiene alla cooperazione di produzione. Questa distinzione non ha soltanto valore dottrinale; poichè, sebbene non sia impedito che la stessa associazione eserciti più d'una funzione cooperativa, è tuttavia indubbio che le esigenze tecniche ed amministrative dell'uno e dell'altro servizio e sopra tutto le circoscrizioni ai medesimi più adatte non sono identiche; talchè quel consorzio o sindacato che è nelle condizioni più favorevoli per operare gli acquisti, non lo è per effettuare le vendite a pro dei suoi soci, o viceversa.

Allorquando si tratta di acquisto di concimi, di materie anticrittogamiche, come solfo, solfato di rame, di sementi e di macchine, sapendosi che la produzione e il commercio di tali oggetti è in mano ai grossi speculatori, spesso

¹ *Cooperative rurali*, pag. 329.

ferreamente coalizzati, non si può dubitare che i consorzi e i sindacati agrari non esercitino una funzione cooperativa, per quanto accolgano, fra i loro soci grossi proprietari o imprenditori agricoli; essendochè l'azione loro mira ad eliminare un soprarreddito di limitazione, e a ristabilire pertanto l'equilibrio distributivo. In questo caso l'interesse dei produttori agricoli coincide con quello dei consumatori dei prodotti loro; poichè la diminuzione delle spese di produzione può permettere ai primi di vendere ai secondi le derrate a miglior mercato. Non è così invece quando i sindacati o i consorzi si occupano delle vendite; imperocchè in tal caso essi ricercano il più caro prezzo e agiscono quindi in un senso che è decisamente contrario all'interesse dei consumatori. Tuttavia ciò potrebbe non escludere il fine cooperativo; ma perchè questo sussista, converrebbe dimostrare che i prezzi dei prodotti agricoli siano discesi al di sotto del costo e che siano i consumatori a godere di un soprarreddito di limitazione. Ora, pure nelle condizioni presenti di depressione dei prezzi, ciò non è agevole provare; sì perchè nel prezzo dei prodotti agricoli è inclusa la rendita del proprietario che, se talora può aver carattere di costo, tal altra è un valore di limitazione (rendita differenziale o di monopolio); sì perchè il protezionismo, invocato dagli stessi agricoltori, ha già determinato per molti prodotti un sopraprezzo che i consumatori son costretti di cavare dalla saccoccia loro per fare il vantaggio dei produttori agricoli e segnatamente dei proprietari in quanto tali. V'è, ad esempio, ragione di dubitare fortemente, se i sindacati agricoli francesi, dove il Melinismo ha reclutato le sue formidabili schiere, allorchè esercitano così efficacemente, come si dice, il servizio delle vendite, adempiano davvero ad una funzione cooperativa. Ad ogni modo non si può qui non riaffermare che i sindacati, agricoli, industriali o commerciali, che siano, possono così essere istituzioni cooperative, come il loro contrario,

cioè associazioni monopolistiche, e la stessa associazione, a seconda che si modifichino le condizioni di produzione o di smercio, può da un momento all'altro mutarsi da cooperativa in un *trust* e viceversa.

Certo, se l'azione del sindacato mira ad eliminare gli intermediari speculanti ed abusivi, per i quali il consumatore paga caro quel che il produttore talora è costretto a sottovendere, tale azione è eminentemente cooperativa, anzi *doppiamente* cooperativa. Ma questa eliminazione è praticamente spesso assai difficile, tanto è ciò vero che i sindacati han dovuto ricorrere per la vendita dei prodotti ad un sensale. Lo scopo si raggiunge pienamente quando i sindacati, anzichè vendere al pubblico, vendono ad altre cooperative agricole, per esempio le sementi, o a cooperative di consumo urbane, vino, burro, formaggio ec.; ma allora resta a vedere se la funzione cooperativa è esercitata da chi vende, oppure da chi compra.¹

XX. Il Cavaliere osserva che molti sindacati o consorzi vedono negli acquisti collettivi il fine principale, a cui deve intendere la loro operosità; mentre invece gli acquisti sono un mezzo e non uno scopo. Egli pensa che l'istituzione abbia un fine più ampio e che come sua prima e immediata evoluzione essa deve occuparsi delle vendite collettive, come han fatto i sindacati francesi, della cui opera egli dà largo conto.² Senza escludere l'utilità in certe condizioni delle vendite collettive ed anche il loro carattere cooperativo, non possiamo ammettere che gli acquisti siano un mezzo. Essi sono un mezzo in quanto i soci del consorzio sono produttori; ma sono uno scopo, in quanto sono operatori, in quanto cioè intendono rimediare ad un vizio di distribuzione. E passi finchè i sindacati si occupano

¹ Si legga sul riguardo l'importante capitolo del ROCQUIGNY, *Les syndicats agricoles et leur œuvre* (Libro II, capitolo VI, pag. 177, e vedi anche il capitolo XI, pag. 268).

² *I sindacati agrari*, pag. 236.

dello smercio dei prodotti delle culture speciali e precoci; ma quando l'azione loro si rivolga alla vendita dei grani, come si può più parlare di cooperazione? Si rileva il distacco che corre fra il prezzo a cui vende l'agricoltore il suo grano e il prezzo a cui l'acquista il consumatore; ma è troppo evidente che la cooperazione non deve proporsi l'avvicinamento dei due prezzi facendo aumentare il primo, bensì facendo diminuire il secondo. Esercitando infatti la sua azione nel primo senso, essa non farebbe che far partecipare gli agricoltori a un monopolio e potrebbe trovarsi a cozzare con la cooperazione dei consumatori. Ora quando due società cooperative si trovano in lotta, non può nascere dubbio che una di esse deve essere necessariamente una falsa cooperativa. Del resto, da quel che ne dice lo stesso Autore non sembra che per riguardo alla vendita dei grani nè in Francia, nè altrove siasi ottenuto gran fatto, e deve presumersi che assai difficilmente l'azione dei sindacati agricoli potrà influire sulle vicende del mercato mondiale.¹

XXI. In Italia il servizio delle vendite collettive non ha assunto importanza. Non vi ha, dice il Cavaliere, che qualche rivelazione fortunata. La Federazione dei consorzi nell'anno 1895 vendè per L. 41 mila di fieni, il Consorzio della Riva bresciana del Garda vendè nel 1898 i bozzoli dei soci, ottenendo il prezzo di L. 4.24, di fronte al prezzo medio di L. 3.66, dando L. 3 all'atto della consegna e distribuendo poi L. 1.24 come utile dell'operazione. L'Associazione agraria trevisana favorì l'esportazione di 17 mila quintali di pere e mele nelle piazze svizzere, tedesche ed austriache. Il Comizio di Rieti e il Sindacato colognese si propongono lo smercio del frumento da semina dei soci.²

In Germania la differenza fra il servizio degli acquisti e quello delle vendite non è meno spiccata dal punto di

¹ Op. cit., pag. 239.

² Introduzione all'Annuario cit., pag. XI.

vista della cooperazione, ancorchè siano in parte le stesse associazioni che se ne occupano. È evidente nei magazzini sociali di frumento l'intento di elevarne il prezzo, mediante la costituzione di un monopolio. Si tratta di *Kartelle* e non di associazioni cooperative. Hanno meno questo carattere le associazioni per la vendita del bestiame e dei suoi prodotti, provvedendo esse principalmente ad eliminare g' intermediari speculanti e a far fruire i piccoli produttori dei vantaggi della vendita in grande.¹

XXII. È qui prezzo dell'opera riferire le assennate considerazioni che il Niccoli espone intorno alle difficoltà del servizio delle vendite per parte dei sindacati. Egli rileva che per quanto riguarda gli acquisti, l'ampiezza della circoscrizione di un consorzio anzichè nuocere giova; poichè mentre la medesima non è di ostacolo all'esercizio dell'impresa — potendosi le merci acquistate in comune, indirizzarsi e spedirsi direttamente in forti partite nei vari centri agricoli della rispettiva circoscrizione — la maggiore estensione economica del sodalizio e l'ammontare notevole degli affari permette di comperare a condizioni migliori; diminuisce la spesa unitaria dei controlli, dell'amministrazione e dei trasporti. Ma quando si tratta delle vendite, la cosa è ben diversa. « Una cooperativa per la vendita dei prodotti agrari deve, a ben funzionare e a dare quei buoni frutti che è lecito attendersene, prendere esempio dallo speculatore e dal commerciante privato che intende appunto di sostituire. Questi, proceduto all'acquisto presso i diversi produttori di quella merce che forma oggetto del suo commercio, la raccoglie, di regola, nei suoi magazzini, distribuendola e classificandola per grado di bontà in più tipi uniformi. Aspetta l'occasione favorevole per la vendita e, quando vende su campione, è materialmente sicuro, purchè lo voglia, di poter

¹ Vedi LORENZONI, op. cit., cap. V.

spedire una partita che gli sia perfettamente corrispondente. Oggi i sindacati, data la loro ampia circoscrizione, non possono invero esaminare neppure le singole partite dei soci; concludono di regola i loro affari solamente sulla base di campioni ricevuti e rispediti, correndo il rischio di ricoprire con la loro bandiera cooperativa della cattiva merce. Mentre da questo punto di vista, le latterie sociali e le cantine sociali, gli oleifici sociali, benissimo corrispondono all'uopo, i sindacati e i consorzi inutilmente vi s'affannano e di sovente, senza più, l'abbandonano, dopo qualche tentativo infecondo, anche se tale funzione economica trovasi esplicitamente indicata nel loro atto costitutivo.

» A risolvere in buon modo il problema, o necessita una circoscrizione ristretta che consenta ai preposti all'amministrazione un poco dispendioso, ma, in pari tempo avveduto esame e controllo sulla qualità dei prodotti offerti, o meglio ancora che il sodalizio possieda un proprio magazzino cooperativo ove raccogliarli e classificarli. Ed anche in questo caso, ad economia di trasporti e di spese, sarebbe consigliabile sempre una circoscrizione ristretta e bene definita.»¹

§ 9. — *Della federazione dei consorzi e sindacati.*
Assunzione d'impresе industriali.

XXIII. Come abbiам visto che i consorzi e i sindacati possono combinare la loro azione con altre istituzioni cooperative, così per raggiungere sempre meglio il loro fine possono essi stessi aggrupparsi in unioni o federazioni, come fecero con vantaggio in ogni dove. È evidente che l'azione di un consorzio o sindacato non può esercitarsi efficacemente che contro il commerciante isolato, contro gli

¹ NICCOLI, op. cit., pag. 323 e segg.

inganni e le truffe del piccolo speculatore. Ma contro le grandi coalizioni commerciali essi il più delle volte a nulla riescono e pur troppo non sempre lottano vittoriosamente neanche le federazioni. Queste, come le unioni in genere delle società di consumo, non si limitano ad esercitare un'azione commerciale, ma possono, a raggiungere sempre meglio il loro fine, intraprendere la produzione industriale degli oggetti, che procurano agli agricoltori. Con ciò restano pur sempre, come già si è rilevato, associazioni di consumo, essendo che per loro il produrre non è mezzo, ma fine.

Quando un consorzio, o sindacato, faccia parte di una federazione, ciò non obbliga il consorzio stesso ad acquistare le merci abbisognevole, soltanto pel suo tramite; allo stesso modo che il socio singolo non è impegnato a provvedersi esclusivamente dal consorzio, a cui appartiene. Questa libertà va lasciata, nell'interesse stesso della cooperazione. Certo un consorzio per poter adempiere pienamente alla sua funzione ha d'uopo di contare sopra uno smercio abbastanza largo e i soci debbono preferire di acquistare per suo mezzo; ma questa preferenza deve esser un atto spontaneo non coattivo, e consigliato dal proprio tornaconto bene inteso. Anche l'azione del consorzio ha d'uopo di una remora e di una sanzione. Ora questa non può rinvenirsi che nella concorrenza dei commercianti ordinari, la quale deve potersi esercitare sui soci stessi del consorzio, o sindacato.

XXIV. Anche sotto questo riguardo si rileva una differenza notevole fra i sindacati francesi e i nostri sindacati e consorzi. Per quelli che, come abbiám detto, non rappresentano un'organizzazione cooperativa e si propongono lo scopo generico della difesa degli interessi agricoli, le unioni regionali, che poi fanno capo ad una unione centrale, sono una necessità. Pei consorzi e anche pei sindacati e società

italiane, in cui l'esercizio della funzione cooperativa è prevalente, la federazione può essere utilissima, ma non è necessaria e non importa la rinuncia ad operare anche isolatamente, come in fatto avviene così da parte di individui e di società, che partecipano alla federazione dei consorzi agrari.

XXV. Nel Congresso di Parigi fu posta particolarmente in rilievo la necessità di federare le associazioni agrarie per ottenere il massimo effetto utile, necessità che è stata già compresa in tutte le regioni più progredite d'Europa come lo provano gli esempi della Germania, della Francia, dell'Italia, dell'Inghilterra, della Svizzera e del Belgio.¹

Non è a maravigliare se data l'indole del popolo tedesco, la Germania presenta la più completa organizzazione delle società per gli acquisti. Si hanno: *a*) società locali, ossia di primo grado e sono le società autonome di consumo produttivo, le casse rurali che fanno il servizio degli acquisti e le latterie sociali ed altre cooperative di produzione, che si occupano di acquisti speciali; *b*) società centrali (provinciali o regionali) che aggruppano un certo numero di società locali e anche di soci individuali (nel 1899 se ne contavano 23), le quali assumono la veste di società commerciali a responsabilità limitata, e vendono preferibilmente al prezzo più modico di mercato; *c*) società federali centrali, cioè la federazione di Offenbach e quella di Neuwied (la prima di queste comprende 19 società centrali, la seconda tre e ad essa inoltre fa capo tutta l'organizzazione delle casse Raiffeisen, anche per quanto riguarda gli acquisti); *d*) infine la grande unione di consumo degli agricoltori tedeschi (*Besuchsvereinigung der deutschen Landwirte*), alla quale hanno acceduto non solo le federazioni delle società economiche, ma anche le associazioni agrarie di carattere amministrativo o politico. Quest'ultima

¹ Vedi CAVALIERI, op. cit., pag. 324.

venne fondata per reagire contro le esagerate pretese del *zing* dei fabbricanti tedeschi ed austriaci di scorie Thomas. La potenza di un tale *Kartell* non potè esser vinta che con la costituzione di un contro-*Kartell*, il quale perciò assunse una funzione cooperativa vera e propria nel senso che noi l'intendiamo.¹

Anche in Francia l'organizzazione dei sindacati in unioni è assai estesa. Vi ha un' *Unione centrale*, a cui i sindacati fan capo come ad un centro di informazioni e di sussidi e che insieme si propone uno scopo di propaganda. Nel 1894 l'Unione centrale contava già 340 sindacati affiliati e nel 1899, 830, che si calcolò comprendessero fra i 500 e 600 mila soci. Vi hanno poi Unioni regionali, la cui costituzione fu determinata dalla riconosciuta necessità di un'azione più discentrata. Se ne contano dieci, le quali estendono la loro azione a 72 dipartimenti degli 86, in cui è suddivisa la Francia, e comprendono 360 sindacati con 218 mila soci. Infine si hanno unioni locali, che comprendono i sindacati di un compartimento, talune di un solo circondario, o anche di un cantone. La costituzione delle piccole unioni in parte ha preceduto, in parte ha susseguito quella delle unioni regionali e fu promossa da queste. Esse comprendono circa 250 sindacati.

L'organizzazione dei sindacati francesi non è pertanto così robusta come a prima giunta si può credere, perchè all'infuori della Unione regionale del Sud-Est che ha affiliata la grande maggioranza dei sindacati della sua circoscrizione, cioè 245 su 319, le altre comprendono soltanto la minoranza di essi e più spesso una minoranza piccolissima.² Si tenga presente che i sindacati francesi ascendono in complesso a 2800.

¹ Vedi per maggiori notizie intorno all'organizzazione federale tedesca LORENZONI, op. cit., pag. 118 e segg.

² LAUNAY, *Étude sur les Unions des syndicats agricoles*. Paris, Larose, 1900, Parte I, cap. IV, pag. 36.

XXVI. In Italia la *Federazione dei consorzi agrari*, fondata nel 1892 (presieduta da E. Cavaliere, e diretta dal prof. G. Raineri), si propone di *promuovere nuovi consorzi* e di *contribuire al maggior incremento degli esistenti, imprimendo loro unità d'indirizzo e d'azione*. La Federazione *acquista oggetti utili all'agricoltura*, per conto proprio, dei soci e dei terzi, ma più specialmente dei consorzi agrari, *vende prodotti* per loro conto; *dà a prestito o in affitto macchine ed attrezzi*. La Federazione effettuò dal 1893 al 1899 per circa 12 milioni di acquisti, di cui 4 milioni nell'ultimo esercizio, percependo una commissione netta inferiore al mezzo per cento. La Federazione tiene informati i suoi clienti delle condizioni del mercato, mercè l'*Italia rurale*, suo organo; esercita il *controllo tecnico* delle materie utili, e restituisce i profitti netti ai soci. Di regola chiede il *pagamento per contanti*, dando un termine di 30 giorni al più per regolare i conti: il *credito* concede solo in casi speciali. La Commissione francese venuta in Italia per incarico del *Musée Social* a studiare le nostre istituzioni cooperative constatava che la Federazione aveva esercitato una notevole e benefica influenza sul mercato, avendo i ribassi ottenuti per alcuni concimi raggiunto talora il 40 e tal'altra il 50 ⁰/₀.¹

La Federazione conta 180 società aggregate e 330 soci privati; ha un capitale azionario di L. 43,225, una riserva di L. 18,232.²

XXVII. Al Congresso dei sindacati agrari di Parigi, il Duport, riferendo intorno ai mezzi di prevenire gli esagerati prezzi del commercio, specialmente se conseguenza di un accordo fra produttori, concluse che ad esso altro non

¹ MABILLEAU, *La prévoyance sociale en Italie*. Paris, Armand Colin, 1898.

² Vedi Notizia intorno all'opera della federazione, inserita nell'*Annuario* citato, pag. XIX.

si può opporre che l'accordo degli acquirenti. Ricordò che nel 1894 i fabbricanti di perfosfati di calce di tutto il Mezzogiorno della Francia s'erano intesi per pretendere dai sindacati del dipartimento del Drôme 75 centesimi al quintale in più del prezzo ordinario; quei sindacati s'unirono a convegno, presero impegno di non comprare altro perfosfato che a mezzo dell'Unione del Sud-Est, e questa cercò un fornitore al di là della zona coalizzata, lo trovò a Dijon, e malgrado le spese di trasporto, potè importare nella vallata 15,000 quintali, che persuasero subito i negozianti a rinunciare alle loro pretese. L'anno di poi, in previsione di nuove ostilità, i sindacati cercarono alleati anche più lontano e si posero in grado di poter commettere in un sol momento cento mila quintali di merce. Quando infatti i fabbricanti rinnovarono le minacce, chiesero loro semplicemente se volevano accettare o no quella commissione al prezzo che correva altrove. Il risultato fu che la stessa ditta che aveva organizzato la campagna e che, sola fra tutte, quella volta non volle ceder le armi, negli anni seguenti fu la più sollecita a riprender le trattative coi sindacati.¹

Il Cavaliere osserva che quando però la coalizione è generale, l'efficacia dell'accordo fra i consumatori diviene assai dubbia, e cita il caso dell'Italia, in cui i produttori s'eran quasi tutti coalizzati (tantochè ancor quelli che non lo erano s'attenevano ai loro prezzi), ottenendo l'adesione degli abituali importatori esteri. In queste condizioni egli ritiene che i consorzi, evitando il grave pericolo di farsi essi stessi fabbricanti, debbano come fecero fra noi, creare una separata società di agricoltori per l'esercizio dell'industria dei concimi, organizzata sulla base di una cooperativa di consumo, la quale gli utili ripartisca in ragione degli acquisti.

Di fronte alla coalizione dei più importanti produttori

¹ CAVALIERI, op. cit., pag. 325, e *Compte-rendu* ec., pag. 94.

italiani strettisi in sindacato, che miravano ad accrescere i loro profitti non già colla diffusione delle buone pratiche di concimazione e colla eliminazione degli intermediari, ma col rialzo artificioso dei prezzi, sorse a Mantova l'iniziativa di costituire una cooperativa per la produzione dei concimi. Da essa la Federazione dei consorzi agrari trasse l'idea di una grandiosa impresa. Furono così rilevate in nome di una società di agricoltori espressamente costituita con due milioni e mezzo di capitale, tre fabbriche di concimi capaci della produzione di 400 mila quintali, situate in centri assai propizi sia per il ritiro delle materie prime, sia per sopperire ad una larga zona di consumo. In pari tempo a Bagnolo Mella quel Consorzio agrario si era trasformato in una società a responsabilità illimitata, per esercitare l'industria dei concimi. Anche nel Friuli per iniziativa dell'Associazione agraria si son gettate le basi di una società cooperativa per l'esercizio dell'industria dei concimi minerali con un capitale di 800 mila lire e con una capacità produttiva di 180 mila quintali. Nello statuto della fabbrica di Mantova ogni socio prende impegno di ritirare annualmente un certo quantitativo del prodotto; in quello invece della fabbrica friulana non si tratta di un obbligo, ma di un diritto del socio, e in quello delle fabbriche riunite è lasciata piena libertà al socio di acquistare o no dalla cooperativa.¹

§ 10. — *Che consorzi e sindacati esercitano la funzione di calmiera naturale dei prezzi.*

XXVIII. Fra le società di consumo quelle che meglio possono esercitare un'influenza moralizzatrice del commer-

¹ Vedi Introduzione all'*Annuario* cit., pag. xxii, e vedi per la fabbrica friulana quanto è detto ampiamente ne *Le istituzioni coop. agr. in Friuli*, pag. 86.

cio e agire come calmiera naturale dei prezzi sono al certo i consorzi e i sindacati agrari e le loro federazioni; e conviene riconoscere che in fatto essi hanno adempiuto assai bene a questa importantissima funzione, che può ben chiamarsi sociale, in quanto esce fuori dalla cerchia ristretta della clientela di ciascuna cooperativa e si estende a tutto il mercato. Basta talora che in una data piazza sorga un consorzio perchè si modifichino non solo i prezzi, ma i sistemi di vendita. Si deve al certo ai consorzi agrari, se in Italia si è generalmente introdotta la garanzia del titolo dei concimi e del solfato di rame e se furono bandite dal mercato certe miscele dette concimi completi, dapprima smerciate come panacee universali per tutti i terreni e per tutte le colture. Oggi avviene sì che talora sono i commercianti che fanno le migliori condizioni agli agricoltori; ma è evidente che a ciò essi sono stimolati dalla benefica concorrenza dei consorzi. Se questi scomparissero, quelli tornerebbero forse alle abitudini antiche. Non hanno perciò ragione gli egoisti, o gli scettici della cooperazione, i quali stimano di esser avveduti non partecipando ai consorzi, perchè questi vendono allo stesso prezzo dei commercianti. Ma costoro hanno ancora da imparare che nel mercato non possono esservi due prezzi della stessa merce, e che quando voi ottenete un oggetto a buon mercato, il merito non è di chi ve lo vende, ma di chi facendogli concorrenza lo ha costretto a darvelo a quel prezzo.

Per queste considerazioni la importanza dei consorzi o sindacati agrari non va misurata dal loro numero e dall'ammontare delle operazioni da essi compiute, bensì dall'influenza livellatrice e moralizzatrice che essi esercitano. Essi valgono non in quanto smerciano, ma in quanto riescono ad imporre al mercato i loro prezzi e i loro metodi di vendita. L'ideale non è già che tutti si provvedano dai consorzi: ma che si ritenga dal commercio libero che tutti vi si potrebbero all'occorrenza provvedere. Quello che

s'impone perciò non è il numero, bensì l'organizzazione robusta, la forza di espansione. Molte piccole società d'acquisti, che traccheggiano la vita povere di mezzi e mal guidate, possono essere sgominate facilmente; ma numerosi commercianti debbono piegare il capo dinanzi a pochi consorzi fortemente organizzati ed abilmente condotti.

XXIX. Enea Cavalieri pose a raffronto con manifesta mortificazione le nostre 192 associazioni per gli acquisti con i 2800 sindacati della Francia. Siamo i primi a riconoscere che segnatamente in alcune provincie noi ci troviamo in una condizione di grande inferiorità a paragone di altri paesi. Se non che non ci sembra che fra le nostre istituzioni cooperative e i sindacati francesi si possa istituire una comparazione numerica dato il diverso carattere che, come abbiamo innanzi rilevato, le une e gli altri presentano.

La estensione dell'organizzazione a tutta la classe agricola nei sindacati francesi è resa necessaria più dagli altri scopi che l'istituzione si propone che non dall'intento cooperativo. E chi consideri il funzionamento degli acquisti nei sindacati francesi,¹ vedrà facilmente come, per quanto riguarda un tale servizio, l'azione stessa dei detti sindacati è collegata col commercio libero e procura d'integrare non di annullare la libera concorrenza.

Certo sotto il rispetto di un'efficace azione sui prezzi del mercato, più che i sindacati e i comitati d'acquisto delle società agrarie, possono i consorzi costituiti come imprese commerciali e provvisti di un capitale. Giustamente il Bizzozzero, attingendo all'esperienza quotidiana il principio che ne stabilisce la superiorità, in confronto ai vecchi sodalizi, diceva che la lor forza e la loro utilità dipende dal capitale: *senza di questo non si lotta e non si vince nel mondo,*

¹ ROCQUIGNY, op. cit., Libro II, cap. V, pag. 156.

senza di questo ogni iniziativa rimane allo stato d' inutile ciancia. È così che il Consorzio parmense ha procurato di accrescere più d'ogni altro il suo capitale. Questo che nel 1893 non ammontava che a L. 4200 (in azioni) con una riserva di L. 326, nel 1896 salì a L. 16,667 con una riserva di L. 8955. Nel 1899 il capitale azionario è asceso a L. 58,525 con una riserva di L. 25,858.¹

CAPITOLO IV.

La cooperazione di credito. Le casse rurali ed agrarie.

§ 1. — *Il credito per l'agricoltura.*

I. Il credito per l'agricoltura può essere esercitato così dalle banche ordinarie o da istituzioni di pubblica utilità (casse di risparmio), come da società cooperative di credito (banche popolari); ma non per questo le ultime rientrano nella cooperazione rurale. Le banche popolari in Germania e in Italia accolgono nelle loro file proprietari e agricoltori,² anche in gran numero, e fanno operazioni di

¹ Vedi *Relazioni* innanzi citate.

² La clientela delle banche popolari italiane, secondo la statistica del 1893, era la seguente: Di 368,199 soci su 405,341, di cui si conosceva la professione, 88,803 erano piccoli agricoltori, 92,963 piccoli industriali e commercianti, 69,423 impiegati e professionisti, 29,864 operai giornalieri, 17,165 contadini giornalieri.

Secondo l'ultima statistica del 1898 la clientela delle banche popolari italiane è così ripartita:

Grandi agricoltori	21,213 soci
Grandi industriali e commercianti	14,895 »
Impiegati e professionisti	67,678 »
Piccoli agricoltori	90,671 »
Piccoli industriali e commercianti	88,647 »
Coltivatori giornalieri	15,813 »
Operai	31,675 »
Senza professione determinata e minori	31,787 »
	<hr/> 362,379 soci

credito agricolo, cioè ordinate in guisa da corrispondere alle esigenze di chi esercita l'arte dei campi; ¹ ma restano pur sempre associazioni urbane di credito, o tutt'al più può ad esse attribuirsi un carattere misto. Ed è bene che così sia. È un errore il ritenere che per l'agricoltura occorran istituti speciali di credito. Chè anzi, poichè la medesima richiede operazioni, le quali importano una maggiore immobilizzazione del capitale, che tutti gli istituti attingono alla stessa fonte e ricevono con gli stessi mezzi, è opportuno che le operazioni di credito agricolo, anzichè esclusivamente da un solo o pochi istituti speciali, siano compiute parzialmente da molte istituzioni di varia natura ed importanza (banche ordinarie, casse di risparmio, banche popolari). Ciò, non per entrare in una questione assai complessa, che non è qui il luogo di trattare e di cui altrove avremo occasione di occuparci ampiamente;

Per quanto fra la clientela nostra e quella delle banche popolari tedesche non sussista una differenza molto notevole, tuttavia è evidente presso di noi una maggior partecipazione della classe media e più alta. Le banche tedesche contavano alcuni anni or sono il 31.5 per cento di piccoli agricoltori, il 26 per cento di piccoli industriali, il 5.6 per cento di operai giornalieri, il 3 per cento di contadini giornalieri, l'11.8 per cento di fabbricanti, proprietari, negozianti, l'8.7 per cento di persone dedite a occupazioni varie, il 6 per cento di professionisti e il 7.4 per cento di redditeri o persone senza speciale professione. (Vedi LUZZATTI, *Introduzione alla Statistica delle Banche popolari nel 1898*, pag. 13.)

¹ Per riguardo all'azione esercitata dalle banche popolari in pro dell'agricoltura e degli agricoltori, vedi le citate *Introduzioni* del Luzzatti alle statistiche delle banche popolari e segnatamente l'ultima del 1898. Ivi può aversi notizia dei particolari modi, con cui parecchie delle principali banche attivarono le operazioni di credito agricolo, e cioè quelle di Cremona, di Bologna, di Padova, di Mantova e Casalmaggiore (pag. x e Appendice pag. 269). Vedi pure MABILLEAU, RAYNERI e DE ROCQUIGNY. *La prévoyance sociale en Italie*, per quanto riguarda l'azione in pro dell'agricoltura così delle banche popolari, come delle casse di risparmio italiane. Fra quest'ultime meritano di essere particolarmente considerate quelle di Parma, Piacenza, Padova e Bologna. Fra le banche popolari, oltre quelle sopra indicate, vanno ricordate quella di Piacenza per i suoi prestiti agrari e per la sua intima unione con la Federazione dei consorzi e altre di cui può attingersi notizia nell'*Annuario dei consorzi agrari*. In Italia si contano in fine due banche popolari in cui l'elemento agricolo è prevalente e che principalmente si occupano del credito per l'agricoltura, e sono la *Banca popolare agricola di Lodi* e la *Banca popolare di Pieve di Soligo*. Vedi MABILLEAU *cc.*, pagg. 134, 144. Intorno all'organizzazione del credito agricolo cooperativo in Italia vedi gli articoli di A. BIZZOZZERO, *L'avvenire agricolo*, n. di marzo, giugno, dicembre 1897.

ma per dar ragione del come fra le cooperative rurali di credito noi annoveriamo soltanto le *Casse rurali ed agrarie*.

§ 2. — *Le piccole casse di prestiti.*

II. Le piccole casse di prestiti non si costituirono in fatto, in Italia e fuori, che in mezzo alla classe agricola. Il loro fondatore, il Raiffeisen, non reputava possibile la costituzione di casse urbane. Il Contini, nella sua Relazione al sesto Congresso dei cooperatori del 1894, avrebbe voluto introdurre la distinzione fra le casse rurali e le urbane, tuttochè quest' ultime fossero così scarse da contarsi sulle dita. Teoricamente la distinzione non si può escludere; ma in pari tempo devesi affermare che la medesima non tocca la natura dell' istituzione e i caratteri specifici delle casse urbane non possono che essere identici a quelle delle casse rurali.

Le casse rurali non sono vere e proprie imprese economiche, costituendosi esse senza capitale e funzionando col capitale altrui, sia preso a prestito, sia ricevuto in deposito. Esse rappresentano più che altro un' organizzazione, per la quale un gruppo di piccoli agricoltori, accrescendo per mezzo della responsabilità solidale il loro credito, possono contrarre un prestito collettivo, rispondente all' ammontare delle loro individuali occorrenze, cui singolarmente non sarebbero stati in grado di provvedere e a quelle condizioni che meglio rispondono alle esigenze dell' industria esercitata dai soci. In brevi parole, e se così ci è permesso di esprimerci, le casse rurali sono più che altro il mezzo di scontare una cambiale collettiva.¹

¹ Intorno alle Casse rurali consulta gli scritti del WOLLEMBORG, il propagatore delle Casse Raiffeisen in Italia, *L'ordinamento della Cassa di prestiti*, Padova, 1884, e *Les Caisses rurales italiennes*, Rapport pour l'Esp. un. de Paris, Rome, 1889. Per l'ordinamento e l'azione delle Casse tedesche vedi RAIFFEISEN, *Die Darlehens-kassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe der ländlichen Bevölkerung*. Neuwied,

III. Le casse rurali nacquero in Germania, come abbiamo già ricordato,¹ per opera del Raiffeisen, quasi contemporaneamente a quelle dello Schulze. Ma tardarono più tempo a diffondersi. Fino al 1880 esse erano scarse di numero e quasi sconosciute; ma dopo quell'epoca si moltiplicarono rapidamente. Nel 1885 erano già 245 e 610 nel 1889. Ma il grandioso loro sviluppo si verificò anche più tardi. Le medesime, infatti, che nel 1890 non erano che 1729 e 3750 nel 1894, nel 1899 ascendevano a ben 9208, di cui 8817 a responsabilità illimitata. In media può ritenersi che ciascuna cassa conti 70 soci; 3658 casse avevano avuto nel 1898 un movimento d'affari di 545,468,184 marchi. Le casse della Federazione di Neuwied avevano avuto in media 107 mila marchi di affari e quelle della Federazione generale di Offenbach 149 mila.² L'Austria contava nel 1898, 2048 casse del tipo Raiffeisen,³ e l'Ungheria 712 casse con 135,275 associati.⁴ Nel 1899 esistevano nel Belgio 271 casse Raiffeisen, 199 avevano 7812 soci, di cui 6283 che esercitavano la professione d'agricoltori, e avevano fatto prestiti per 740,424 franchi, di cui 586,066 a favore degli agricoltori. I depositi ricevuti ammontavano a fr. 2,065,547, dal che deve arguirsi che le

1887 e WIEDFELDT, *Situation actuelle de la coopération rurale de crédit en Allemagne*, Rapport au Congrès inter. du créd. pop., Menton, 1900. Vedi pure l'opera già citata del LORENZONI, *La cooperazione agraria nella Germania moderna*, vol. I, cap. I, sez. 1^a e 2^a, per notizie statistiche e bibliografiche, così intorno alle casse rurali, come intorno agli altri organi del credito, con cui sono in rapporto (Istituti centrali e la Cassa centrale prussiana). E per più recenti notizie per l'Italia fa capo alla Monografia del prof. FRANCESCO SARTORI, pubblicata dalla società degli agricoltori (Monografie inviate alla *Société des agriculteurs de France*, in occasione dell'esposizione di Parigi, Roma, 1900, VIII) e GIUSEPPE MICHELI, *Le Casse rurali italiane*, Note storiche, statistiche con appendice sulle Banche cattoliche italiane (Parma, *La cooperazione popolare*, 1898).

¹ Vedi *Introduzione*, pag. 22.

² WIEDFELDT, op. cit., e HAAS, *Rapport présenté au Cong. intern. par la Féd. gén. des associations agricoles allemandes*.

³ BLONDIL, *Rapport au Congrès*, ec.

⁴ MAILATH, *Rapport au Congrès*, ec.

casse belghe hanno più il carattere di casse di risparmio che non di banche di credito.¹

In Francia le casse rurali sul tipo Raiffeisen non presero grande sviluppo, nonostante la propaganda di E. Rostand, L. De Besse e C. Rayneri. Le casse rurali, aggregate nell'*Union des caisses rurales et ouvrières françaises à responsabilité illimitée*, organizzate dal Durand, sono circa 450. Quelle organizzate dal Rayneri presero più particolarmente il nome di *Caisses agricoles coopératives*. Vi sono poi circa 150 società di credito agricolo mutuo create da sindacati agrari. Di fronte all'insufficienza delle istituzioni di credito spontanee, in Francia, mediante la legge del 1899, si concessero 40 milioni di franchi, da anticiparsi dalla Banca, per prestiti gratuiti da concedersi da Casse regionali di credito agricolo.²

In Italia la prima cassa rurale fu fondata dal Wollemborg a Loreggia nel 1883. Nel 1887 esistevano 27 casse con 2235 soci, che avevano accordato 4380 prestiti per L. 410,721, avevano ricevuto L. 107,390 di depositi e avevano accettate cambiali per L. 320,737. Le casse agrarie affiliate alla Cassa di Risparmio di Parma sono 9 con un attivo di L. 76,408. 82. Esse avevano preso a prestito L. 72,235 dalla Cassa di Risparmio di Parma e le loro riserve ammontavano a L. 3006. Le prime casse rurali cattoliche sorsero nel veneto. Nel 1892 se ne contavano già 30. Nel 1894 le casse cattoliche erano salite a 69, e 18 di esse in 9 mesi di esercizio avevano ottenuto depositi per L. 90,358 e fatto sconti per L. 80,042. Nel 1897 al Congresso di Tarbes 440 casse cattoliche presentarono la loro situazione: 407 di esse avevano raccolto L. 3724 mila di depositi, 301 avevano contratto prestiti passivi per L. 2540 mila e 440 fatto prestiti ai soci per 5744 mila

¹ MICHEL, *Rapport au Congrès*, ec.

² ROCQUIGNY, op. cit., cap. XII, pag. 297.

lire. Alla fine del 1897 le casse rurali tipo Wollemborg erano 125 e le cattoliche 779: in tutto 904.¹

§ 3. — *Caratteri specifici delle casse rurali: la responsabilità illimitata e l'impiego produttivo del capitale.*

IV. È facile comprendere come le piccole casse sul tipo Raiffeisen siano un organo superfluo per le classi urbane dei maggiori centri e siano invece un organo utilissimo per la popolazione dei piccoli centri agricoli o che vive disseminata nelle campagne. Gli individui appartenenti alle prime possono infatti partecipare ed accedere direttamente agli istituti cooperativi di credito maggiori. Non così quelli della seconda per la difficoltà di farsi conoscere e di recarsi di frequente al centro, per la tenuità delle operazioni e il loro grande numero, per il poco credito di cui ciascuno isolatamente gode. L'associazione riduce a poche le operazioni, permette di ottenere, mediante speciali convenzioni con gli istituti di credito, il danaro a quel saggio e a quel termine di scadenza, a cui il piccolo agricoltore può solo impegnarsi, e rafforza il credito dei mutuatari mediante la responsabilità illimitata, da essi assunta, degli impegni della cassa verso l'istituto sovventore ed i terzi. Il credito di un gruppo di persone unite da vincolo solidale è assai maggiore della somma dei loro crediti individuali. La solidarietà è una remora morale per il debitore, il quale mancando al suo impegno si troverebbe verso tutti i consoci in una situazione umiliante; è una garanzia validissima pel creditore a riguardo del quale la cassa rappresenta una *associazione mutua di assicurazione* del suo credito.

A sentire enunciare il principio della responsabilità illi-

¹ SARTORI, op. cit.

mitata dei soci, il quale costituisce, come si è felicemente espresso il Wollemborg, la spina dorsale delle casse rurali, si resta da prima sgomenti e diffidenti, sembrando che esso debba esporre i soci abbienti a disastri e ruine. Ma l' obbligazione ch' essi assumono, entrando in società, di rispondere in solido verso i terzi degli impegni della società non ha mai condotto a tali conseguenze, e, così in Italia come in Germania, non solo non avvennero mai esecuzioni immobiliari verso alcun socio; ma non fu d' uopo nemmeno di effettuare il riparto delle perdite fra i soci, bastando a ricoprirle, perchè tenuissime, il fondo di riserva anche nei primi anni di funzionamento.

V. Il Blondel, parlando della *Société du crédit agricole réalisé au moyen des Associations du type Raiffeisen*, in un suo Rapporto all' ultimo Congresso di Parigi, osserva che la responsabilità deve esser considerata sotto un doppio punto di vista, cioè rispettivamente ai creditori e in riguardo alla situazione, in cui i soci si trovano fra loro. Ora se la responsabilità illimitata garantisce perfettamente i sovventori dei fondi, d' altra parte la prudenza degli amministratori, i quali naturalmente si prendono fra gli abitanti i più agiati e stimati del comune, garantisce perfettamente i consoci. Il debito si ripartisce in fatto ugualmente fra i soci, e se uno non può pagare la sua parte, questa è ripartita fra tutti. *Ma finora mai una cassa Raiffeisen ha dovuto ricorrere alla responsabilità solidale per coprire una perdita.* Imperocchè, se il fondo sociale ha già raggiunto una certa consistenza, è con esso che si fa fronte alle perdite, e se il medesimo ancora non sia sufficiente, la cassa, improntando altro danaro e facendo altri prestiti, si troverà in grado di sopperirvi a poco a poco coll' accumulazione degli utili.

La sicurezza del credito, nelle casse Raiffeisen, secondo il detto Autore, si basa sui tre principii seguenti: 1° che

la cerchia d'azione di ciascuna società sia limitata, ch'essa, cioè, non si estenda al di là di un raggio, oltre il quale i membri non potrebbero più conoscersi personalmente; 2° che la società non presti ai suoi membri che in proporzione dei loro bisogni, determinando la misura massima dei prestiti e il numero di essi che può contrarre ciascun membro; 3° che per apprezzare le domande di danaro si tenga conto non soltanto della solvibilità presente, ma ancora della moralità del richiedente e dell'uso, a cui il prestito è destinato.

Se una cassa, osservava il Durand al Congresso dei sindacati agricoli,⁴ si trova di fronte ad un debitore che non paga, innanzi tutto è difficile che nulla essa possa riprendere nè da lui nè dal suo fideiussore. Supposto poi che il credito resti in parte insoddisfatto, vi ha la riserva; supposto che questa ancora non basti, poichè le somme affidate in deposito alla cassa non le saranno subito richieste, essa seguirà ad operare e pagherà cogli utili futuri, a grado a grado. Taluno può dire che sparsasi la voce dell'insolvenza del debitore, i depositanti si allarmeranno e ridomanderanno il loro danaro; cosicchè la cassa si troverà nell'imbarazzo, non potendo riprendere immediatamente le somme prestate. Ma, osserva giustamente il Durand, questo allarme, che si sarebbe sparso in una società anonima a responsabilità limitata, non avrà ragione di sorgere in una società a responsabilità illimitata; la quale, perchè non possa pagare, bisogna che incontri una perdita maggiore, non già del piccolo capitale sociale di una banca agricola, ma della somma di tutte le facoltà dei soci.

VI. Si può rilevare che il principio della responsabilità illimitata, se è una necessità nel primo sorgere delle casse rurali e nelle condizioni speciali in cui si costituirono

⁴ *Compte rendu*, pag. 310.

ai di nostri, non ha un valore assoluto, ma soltanto storico. Talchè nel loro progredire esse potranno abbandonarlo, come se ne ha già un qualche sintomo in Germania. Se non che si rifletta che, allorquando a un tal principio si sostituisca quello della responsabilità limitata, tutto l'organismo della società viene necessariamente a trasformarsi e si ha un istituto che si confonde o con una banca popolare sul tipo italiano, o con una cassa di risparmio.

Dice Wiedfeldt,¹ che in Germania dopo il 1890 si è manifestata una tendenza a costituire le casse rurali in base al principio della responsabilità limitata, il quale, secondo osservava il Crüger, è più consono alla vita economica moderna, mentre quello della responsabilità illimitata è proprio di uno stato primitivo. Introdotto nel 1889 il principio della responsabilità limitata nella legislazione tedesca sulle cooperative, cominciarono a costituirsi nelle provincie prussiane della Sassonia e della Pomerania diverse casse in base al principio stesso, le quali andarono progressivamente aumentando. Mentre nel 1894 su 100 casse di credito rurale non ve ne erano che 0,8 a responsabilità limitata, nel 1896 le medesime rappresentavano la proporzione del 2.8 % e nel 1899 del 4.1 %.

VII. Un'altra condizione, oltre la responsabilità illimitata, dà alle casse rurali uno speciale carattere. La causa per la quale i piccoli agricoltori mancano, o si teme possano non far onore ai loro impegni, è questa, ch'essi domandano prestiti, o per rimediare a passività già contratte, o per l'acquisto di oggetti di consumo, al che possono essere indotti o da abitudini viziose o da ingenita imprevidenza, senza che sia possibile in alcun modo controllare la loro condotta. Ma se invece il danaro richiesto è impiegato produttivamente per l'acquisto di materie utili all'agricol-

¹ *Situation actuelle de la coopération rurale de crédit en Allemagne*, pag. 5.

tura, di animali, d'istrumenti, di macchine, e se l'acquisto è fatto a ragion veduta, se cioè l'impiego di tali oggetti si eseguisce con la dovuta abilità tecnica e accortezza economica, si ha la maggiore garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta, perchè di fronte al consumo odierno di un capitale vi sarà domani un prodotto almeno corrispondente e probabilmente assai maggiore.

Ora la cassa rurale consegue agevolmente questa forma di garanzia, che è la più valida di tutte. I consoci conoscono la causa, per la quale uno domanda danaro, i suoi bisogni, la sua potenzialità economica. La responsabilità illimitata fa stare cogli occhi aperti e basta la parola di un solo perchè gli altri sian posti in guardia. Di più, le casse rurali, emanazioni di associazioni e circoli agrari, di cattedre ambulanti, di consorzi per gli acquisti, pongono gli agricoltori in contatto con chi può dar loro un sicuro indirizzo. Esse pertanto rappresentano un canale di congiunzione, pel quale il capitale dagli istituti maggiori può giungere a sorreggere l'attività dei più modesti ed oscuri agricoltori nelle più recondite plaghe, per passare da essi a quegli altri organi cooperativi, i consorzi e i sindacati, che, sotto l'egida delle cattedre ambulanti, o uffici per l'agricoltura, possono loro procurare gli oggetti utili alla loro industria, alle migliori condizioni di qualità e prezzo, e nelle forme che meglio si confanno al loro bisogno.

§ 4. — *Unione delle casse rurali
con altre società cooperative e loro federazioni.*

VIII. Le casse rurali come possono essere l'emanazione di altre associazioni cooperative, così esercitano altre funzioni cooperative all'infuori del credito. In Germania molte casse rurali, come abbiamo già ricordato, s'incaricano anche dell'acquisto in comune degli oggetti utili per l'agricoltura, della vendita dei prodotti dei soci, del pagamento

dei premi d'assicurazione contro la grandine, l'incendio, e la vita, e talora intraprendono direttamente l'assicurazione del bestiame contro le malattie e la mortalità.⁴ Tuttavia si tenga presente la giusta osservazione del Niccoli, innanzi riferita, che la molteplicità delle funzioni contravvenendo al principio della divisione del lavoro indebolisce l'azione dell'istituto.

Da tutto ciò si comprende facilmente come le casse rurali non possano essere che piccole associazioni, ristrette ad un comunello, ad una contrada, ad una parrocchia, ad una grande proprietà o amministrazione agraria. Resulta altresì com'esse non possano aver vita autonoma, ma debbano necessariamente far capo ad un istituto di credito maggiore, ed intorno ad esso raggrupparsi. Rappresentando esse un organo, una funzione distributiva, debbono per necessità riattaccarsi ad un organismo per sè vitale, da cui possano attingere alimento. Gli è per ciò che si addimosta ben poco efficace la federazione delle casse rurali, se non per uno scopo di propaganda e di utili informazioni. Come mezzo di rendere più vigorosa la loro azione, l'unione di semplici organi non può bastare: occorre invece l'unione di organismi.

Il Wiedfeldt, pur affermando che le unioni delle casse tedesche non sono semplici organi di propaganda, si limita ad attribuir loro l'ufficio di consigliere per l'attuazione di progressi tecnici, per il sopravvenire di difficoltà amministrative e contabili, o d'ordine giuridico, per l'allargamento delle operazioni, ec. Egli riconosce invece che le banche regionali cooperative, sebbene meno estese delle unioni, arrecano loro un aiuto ben più efficace e diretto, come quelle che ricevono i depositi a interesse, a cui non possono le casse dar impiego, e forniscono loro le somme, di cui difettano.

⁴ Vedi WIEDFELDT, op. cit., pag. 15.

IX. Nel 1898 vi erano in Germania 82 casse centrali di credito: 30 di queste accoglievano ben 9205 associazioni, ciascuna, cioè, ne aveva in media 307. Esse avevano un attivo di 101,218,586 marchi contro un passivo di 101,055,319 marchi e un patrimonio di 4,820,462 marchi.¹

In Germania tra le federazioni e le banche centrali non v'è confusione di funzioni. Le banche s'incaricano di provvedere di capitale le casse, che ne difettano e d'impiegare quello di cui sovrabbondano, tenendosi sempre in contatto con la federazione, che accoglie le casse rurali della loro provincia, il che riesce agevole avendo le due istituzioni comuni una parte dei membri della direzione. Le banche centrali non sono i soli istituti, da cui le cooperative di primo grado attingono i mezzi non forniti loro dal risparmio locale; le casse provinciali governative, le casse di risparmio, le banche private entrano in concorrenza con loro. Esse rimangono però sempre gli istituti principali.² Parallellamente all'azione delle casse rurali e delle banche centrali, si svolge in Germania quella delle banche popolari, che sovengono pure esse largamente gli agricoltori di capitale. Banche centrali e banche popolari fanno poi capo alla Banca centrale prussiana delle cooperative, che non è istituzione cooperativa, ma di Stato, fondata in base alla legge 31 luglio 1895, con un capitale di 20 milioni di marchi, elevato nel 1898 a 50 milioni, non senza vivo dibattito fra i liberali, che trovavano l'intromissione dello Stato nociva al principio cooperativo, e gli agrari, a cui la concessione pareva un misero palliativo per soccorrere le sofferenze dell'agricoltura.

La creazione della Banca di Stato fece nascere artificialmente un certo numero di cooperative, quelle che fu-

¹ WIEDFELDT, op. cit., pag. 18. Intorno all'organizzazione delle due grandi federazioni tedesche delle casse rurali, quella di Neuwied fondata dal Raiffeisen e quella di Offenbach sul Meno, vedi LORENZONI, op. cit., pag. 32.

² LORENZONI, op. cit., pag. 38.

rono chiamate *cooperative accattone*, non peraltro in gran numero. Si comprese tosto che la Banca non poteva essere la fonte principale di credito per le cooperative; ma doveva limitarsi ad una funzione complementare in aggiunta a quelle degli altri istituti locali e centrali.¹

Il Wollemborg ha costituito una federazione delle sue casse nel 1888, senza che da essa si siano ritratti grandi vantaggi; tantochè talune restarono indipendenti da essa, e aggrupparonsi preferibilmente intorno a casse di risparmio e società agricole. Ebbero invece grande sviluppo le federazioni delle casse cattoliche costituite nell'ambito delle varie diocesi, e se ne comprendono facilmente le ragioni. Ma anche per riguardo ad esse la federazione non poté provvedere ad ogni bisogno; tantochè si dovettero costituire parecchie banche cattoliche, a cui far capo, insieme ad una cassa centrale delle casse cattoliche fondata a Parma nel 1896.²

§ 5. — *Obbiezioni mosse al carattere cooperativo delle casse rurali.*

X. — Procedendo con criteri dottrinali e formali, si è da qualcuno negato alle casse rurali il carattere cooperativo. Avemmo già occasione di porre in luce il principio, che nella questione deve tenersi presente, quello che la cooperazione può anche limitarsi all'esercizio di una sola funzione dell'impresa. Qui aggiungeremo una sola osservazione. Ammesso pure che la cassa rurale sia una società puramente civile, e che la medesima non si attagli al tipo che delle cooperative, ha fatto il nostro Codice di commercio, allorquando ci si attenga ad un criterio prettamente economico, se v'è società, che per gli elementi che la com-

¹ Sull'organizzazione della Banca centrale prussiana vedi per più ampie notizie LORENZONI, op. cit., pag. 53.

² SARTORI, op. cit., pag. 11 e 24.

pongono, per i bisogni a cui soddisfa, per i mezzi e i procedimenti che adopera, debba riguardarsi come prettamente cooperativa, questa è appunto la cassa rurale.

La cassa rurale è per sè anticapitalistica, perchè non ha capitale azionario; è per sè antispeculativa, perchè può solo sussistere, in quanto vi sia da eliminare il soprarrédito di monopolio specifico, in una parola, l'usura, da cui sono segnatamente colpiti i piccoli coltivatori, i poveri abitanti delle campagne. La cassa rurale pertanto non ammette come altre, in quanto è istituto economico, la falsa cooperazione. Essa può divenire soltanto una falsa cooperativa, quando il suo carattere extra-economico, confessionale o politico, la spinga a scambiare il mezzo con il fine, e faccia servire l'unione delle piccole forze non al credito, ma alla costituzione di un nucleo religioso o politico.

XI. Si ritiene da taluno che snaturi il carattere cooperativo della cassa rurale la partecipazione ad essa di un qualche grosso agricoltore proprietario, trasformandosi per tal fatto in un'opera di patronato. Convien distinguere e valutare il modo di tale partecipazione. Se la medesima non consiste nel dare o procurare speciali favori; se il grosso proprietario coltivatore è pur esso bisognoso di danaro; se anche per esso sussiste la limitazione specifica del capitale; se esso non fa che portare il contributo del suo maggior credito, della esperienza negli affari, delle sue cognizioni tecniche, e se giovando agli altri giova pure a sè stesso, non si saprebbe il perchè tale prezioso concorso dovesse togliere alla cassa rurale carattere cooperativo, quasi che questo dovesse importare necessariamente la lotta fra i grandi e i piccoli. Non si saprebbe, ad esempio, perchè un proprietario di diversi poderi tenuti a mezzadria non potesse costituire coi suoi coloni una cassa rurale, servendosi di questa per procurare a loro ed a sè i necessari impronti per la coltura razionale della propria azienda agraria.

Si dirà che un tal proprietario, possedendo sufficiente credito, non ha d'uopo di ricorrere alla cassa rurale od agraria, e che pertanto s'esso partecipa alle operazioni dell'una o dell'altra, ciò giova ai piccoli, che egli ricuopre del suo manto, non a lui stesso, nel che si rinviene il patronato. Può talora esser così, ma non sempre; anzi il più delle volte non è. Un proprietario agricoltore, tuttochè la sua azienda sia di qualche importanza, può in determinate circostanze non aver credito sufficiente, quando da solo direttamente si rivolga agli istituti ordinari e anche agli istituti cooperativi maggiori. Esso può avere altri impegni, debiti ipotecari, che possono far dubitare della sua solvibilità. Può essergli talora difficile avere una seconda firma. La cassa rurale può giovargli grandemente, in quanto può attestare della natura produttiva dell'operazione e in quanto la solidarietà dei piccoli fa credere ch'egli non vorrà sacrificarli e ch'essi terranno gli occhi aperti per non esser sacrificati da lui.

Certo non si può escludere in modo assoluto che talora l'intervento di un grosso proprietario si risolva in una opera di patronato. Ma siam sempre alla questione che, includendo la cooperazione rapporti di funzione e non di condizione, non è possibile desumere preventivamente da questi il vero carattere di una associazione.

In Germania è generalmente ammesso che alle casse rurali possano partecipare grandi e piccoli proprietari, e si ritiene dai competenti che ciò contribuisca al miglior andamento dell'istituzione. Così il Wiedfeldt deplora che non si faccia abbastanza attenzione ad introdurre nella direzione tutti gli elementi. Una direzione soltanto composta di grandi proprietari non si occupa dei bisogni dei piccoli, impedendo così a costoro d'entrarvi. Una direzione esclusivamente composta di piccoli campagnuoli può mancare del necessario accorgimento per comprendere una situazione più vasta, di quella in cui si trovano essi, e quindi allon-

tanare i grandi proprietari. In molti casi la lamentata indifferenza, che gli operai agricoli professano per la cassa, sparirebbe se uno di loro appartenesse alla direzione.⁴

§ 6. — *I due tipi di casse rurali:
tipo Raiffeisen-Wollemborg e tipo parmense.*

XII. Due diversi tipi di casse rurali ci si presentano in fatto: le *casse rurali propriamente dette* e quelle che prendono, o meritano, preferibilmente il nome di *casse agrarie*.

Le casse rurali mirano più particolarmente a recar soccorso di capitale alla classe dei campagnuoli nei loro svariati bisogni e non escludono in modo assoluto i prestiti di consumo, o che non siano determinatamente rivolti ad aiutare l'esercizio dell'agricoltura. Esse non hanno capitali propri, o almeno capitali d'impianto, ma ricevono depositi a risparmio; e solo in quanto questi non siano sufficienti al bisogno dei soci esse attingono il capitale occorrente da altri istituti o da privati capitalisti. I prestiti son fatti a poco più che il saggio ordinario (di costo) a cui il capitale si consegue per qualsiasi via. La differenza serve alle piccole spese della semplicissima amministrazione — l'opera degli amministratori è gratuita — e a costituire un fondo di riserva destinato a porre la cassa in una condizione di relativa indipendenza e di maggiore solidità. Il fondo di riserva in caso di scioglimento è devoluto ad uno scopo d'utilità collettiva. I prestiti hanno un limite massimo prestabilito e assai ristretto. Essi sono di due specie: a termine relativamente breve e che non possono quindi avere una durata maggiore di due anni; a lungo termine per una durata che può giungere anche ai dieci anni. I primi

⁴ WIRDFELDT, op. cit., pag. 6.

si rinnovano ordinariamente ogni 3 mesi; i secondi si ammortizzano ratealmente con pagamento posticipato degli interessi. La cassa, evidentemente, per la sua stessa essenza, non può operare che con i soci.

Le casse rurali di questo tipo possono *virtualmente* conseguire anche la loro piena autonomia; ma *in fatto* non l'hanno e non possono averla. Perchè l'affluenza dei depositi, che non è dato raccogliere se non da elementi nella grande maggioranza poveri di facoltà, e la consistenza della riserva fossero tali da rendere superfluo ogni ricorso alle banche, bisognerebbe supporre condizioni nella classe agricola, quali non sussistono e non è prevedibile possano sussistere almeno in un prossimo avvenire. Senza dir poi che, dato l'avverarsi di tali condizioni, la cassa rurale perderebbe ogni sua caratteristica specifica e più non sarebbe che una banca popolare o una cassa di risparmio, come tante se ne contano in Italia.

XIII. Le casse agrarie hanno molti punti di contatto con le altre casse rurali. Sono come quelle società in nome collettivo e con responsabilità illimitata dei soci; ma da esse si differenziano in quanto sono in necessaria ed esclusiva corrispondenza con un istituto di credito, da cui emanano e che loro fornisce i capitali abbisognevole; tantochè se vi sono depositi a risparmio, questi non si distribuiscono fra i soci, ma vengono versati all'istituto sovventore. Gli utili vanno a costituire un capitale proprio; ma su cui i soci non hanno alcun diritto singolare. Le sovvenzioni non si fanno che determinatamente per compere di concimi, di macchine, di bestiame, per lavori agricoli e per riparazioni o miglioramenti a fondi rustici. Le domande dei soci debbono essere specificate e sottoposte al giudizio di persona tecnica, la quale sorveglia l'impiego delle somme accordate. Alle casse agrarie possono ugualmente partecipare i grossi come i piccoli agricoltori; mentre le casse rurali

sembrano esser di preferenza rivolte ad aiutare le persone meno facoltose della classe agricola.

XIV. Il Guerci così determina il differente carattere delle casse agrarie e delle casse rurali: « La cassa rurale è indipendente, la cassa agraria no. La cassa rurale aspetta il depositante: le casse agrarie, invece, hanno un solo creditore da cui dipendono, un ente che ha per scopo la beneficenza, che fornisce ad esse quanto occorre per agevolare l'opera di propaganda della cattedra ambulante. Il piccolo coltivatore dovrebbe cercare nelle casse rurali quel credito che altrimenti non trova; nelle casse agrarie tanto il piccolo quanto il grande coltivatore non attingono che ciò che occorre per un'esperienza agraria; per svolgere poi la loro industria v'è lo stesso ente che l'ha costituita. La cassa rurale è un centro finanziario; la cassa agraria è un centro agrario. La cassa rurale dovrebbe sorgere dal bisogno di gente onesta, che per sviluppare la sua attività cerca con la solidarietà illimitata quel credito che i singoli individui non trovano; la cassa agraria, invece, deve la vita a un istituto, e sorge tra i clienti di questo istituto, perchè diventino non più onesti e più solvibili, ma più abili. »¹

Non comprendiamo, dopo tale razionalissima distinzione, perchè il Niccoli non sappia spiegarsi il nome di agrarie assunto dalle casse della provincia di Parma, che emanano da quella Cassa di Risparmio; tanto più che in quella regione sono numerosissime le casse rurali cattoliche, le quali e per lo spirito che le anima e per loro stessa organizzazione sono differenti da quelle. Le casse *agrarie* provvedono il capitale occorrente all'esercizio dell'agricoltura e vi impiegano un capitale che dall'istituto sovventore è stato a tale scopo determinatamente rivolto; le casse *rurali* soc-

¹ Op. cit., pag. 197.

corrono di capitale la classe rurale per ogni suo bisogno, di produzione e di consumo. Invero non sembra possa esservi una distinzione e una qualificazione più chiara di questa.

Anche in Germania si distinguono le casse agrarie, costituite nella grande maggioranza di agricoltori e che soddisfano ai loro bisogni di credito, in quanto tali, dalle casse rurali che accolgono anche altri elementi dei centri rurali. Il primo tipo è qualificato con l'aggettivo di *landwirtschaftlich*, che significa appunto agrario, e il secondo con quello di *landlich*, che significa campagnuolo.¹

Ciò che va peraltro avvertito è che i due tipi di casse non possono essere riconosciuti semplicemente dal nome che assumono, e che parecchie casse hanno in fatto carattere misto. Vi sono casse che si chiamano rurali e che si avvicinano al tipo delle agrarie. Si accostano al tipo delle casse rurali propriamente dette le casse rurali tedesche del Raiffeisen, trasportate in Italia dal Wollemborg, e vi si uniscono pure le casse rurali cattoliche. Hanno decisamente il secondo tipo le casse promosse dalla Cassa di Risparmio di Parma, poste sotto l'egida di quella cattedra ambulante d'agricoltura e che presero determinatamente il nome di *agrarie*.² Ma vi si avvicinano, se non nelle forme, nell'intento di aiutare esclusivamente l'esercizio dell'agricoltura talune delle casse rurali promosse e sorrette dall'Associazione agraria friulana, le quali fan capo alla Cassa di Risparmio di Udine.

¹ LORENZONI, op. cit., pag. 101.

² Per maggiori notizie illustrative dei diversi tipi di casse rurali, consulta oltre le opere citate innanzi: GUERCI, *Istituzioni della Provincia di Parma*, Parma, Battei, 1895, pag. 192, dove è descritta l'organizzazione e segnalato l'intento speciale delle casse agrarie parmensi; *Le istituzioni cooperative agricole in Friuli*, pag. 32, dove si danno copiose notizie intorno alle 51 casse esistenti in quella provincia al 31 dicembre 1898; e FINICIA, *La cooperazione in Piemonte*, pag. 98, dove si forniscono dati non meno copiosi per le 120 casse del Piemonte, che dopo il Veneto conta un maggior numero di tali istituzioni in Italia.

CAPITOLO V.

L'assicurazione cooperativa e le società d'assicurazione contro la grandine e la mortalità del bestiame.

§ I. — *Considerazioni intorno all'assicurazione cooperativa in genere.*

I. A far meglio comprendere quanto esporremo intorno alle società cooperative d'assicurazione contro i danni della grandine e contro la mortalità del bestiame, ci sembra necessario premettere alcune brevi considerazioni intorno ai caratteri specifici dell'assicurazione cooperativa in genere, confermando quel che già se ne è detto nell'*Introduzione*; ma chiarendo ancor meglio i nostri concetti, in quanto i medesimi hanno una particolare importanza ed opportunità a riguardo delle assicurazioni agricole.

Alle imprese di assicurazione, le quali percepiscono un soprarreddito di limitazione, sottraendo a coloro che vi ricorrono una quota eccessiva delle loro facoltà, si possono contrapporre imprese cooperative, cioè costituite da coloro che hanno il bisogno di assicurarsi, con l'intento di soddisfare al bisogno stesso a condizioni meno gravose di quelle fatte da società di speculazione. Il che s'intenderà viemmeglio quando si richiami alla mente il concetto generale dell'assicurazione.

L'uomo e i beni che gli appartengono sono soggetti per circostanze fortunate a disastri ch'egli non è in potere di evitare e alle cui conseguenze non potrebbe riparare da solo. Per malattie o per infortuni il lavoratore può perdere l'esistenza, o per un tempo più o meno lungo esser reso parzialmente o totalmente inabile al lavoro. I

beni diretti o strumentali, che taluno possiede, possono essere distrutti e sottratti allo scopo cui furono destinati.

Questa eventualità di danni, se è una costante minaccia per tutti e determina in tutti un'angosciosa preoccupazione, non si effettua però che straordinariamente e non colpisce che pochi. Nasce da ciò che, se è impossibile evitare il danno, esso può tuttavia essere attenuato; quando anzichè farlo pesare sovra un solo individuo in un solo momento, lo si ripartisca fra molti e in lungo periodo di tempo. Non si può impedire che un lavoratore perisca, o sia colpito da malattia, che la casa bruci, che la messe sia distrutta dalla grandine; ma si possono rendere meno sensibili le privazioni, che da tali avverse circostanze derivano.

A quest'opera di ripartizione riparatrice provvedono speciali imprese, le quali percependo da chi vuol premunirsi dalle conseguenze di un infortunio una quota di ricchezza, secondo un criterio di probabilità ritenuta corrispondente al danno, cui un individuo trovasi esposto, garantiscono ad esso individuo d'indennizzarlo di quel danno, quando ne sia realmente colpito. Tali imprese chiamansi d'*assicurazione*.

II. Due metodi si possono seguire per effettuare la ripartizione dei danni, che è base dell'assicurazione. O si può costituire un'impresa, la quale immettendo un capitale, reputato sufficiente a soddisfare qualsiasi eventuale impegno, garantisca a tutti coloro, i quali all'atto del contratto versino un determinato prezzo, di riparare pienamente alle conseguenze di danno di un dato infortunio. Oppure coloro che vogliono premunirsi da tali conseguenze possono, unendosi insieme, pattuire di ripartire i singoli danni in quote uguali fra tutti i consociati. Il primo metodo dicesi del *premio fisso*, il secondo della *mutualità*. Entrambi hanno i loro pregi e i loro difetti e a seconda

dell'oggetto dell'assicurazione, della sua estensione, del grado di sviluppo intellettuale e morale degli assicurati, e dell'ambiente, in cui si opera, l'uno può esser preferito all'altro.

Il metodo del premio fisso è generalmente assunto da quelle imprese che nel soddisfare al bisogno degli assicurati si propongono un intento di speculazione. Con esso infatti un'impresa speculativa può elevare il prezzo di assicurazione al di sopra del costo fino al punto, in cui le altre imprese concorrenti permettono di giungere, o se la concorrenza manchi, fino al punto in cui i clienti preferiscano di non assicurare. Il metodo della mutualità esclude invece implicitamente ogni possibilità di speculazione, in quanto gli assicurati non pagano che il puro costo di assicurazione dell'impresa, a cui partecipano. Da ciò la grande maggioranza degli scrittori considerano le imprese, che adottano il metodo del premio fisso, come essenzialmente speculative; e le mutue come tali da adempire per sé ad una funzione cooperativa, le sole anzi che possano adempirla. Questo modo di vedere non ci sembra accettabile, essendochè possono esservi benissimo imprese mutue che non sono cooperative e cooperative che non adottano il metodo della mutualità.⁴

⁴ Il Vivante, una vera autorità in questa materia, nella sua classica opera sul contratto d'assicurazione, ci mostra come le *Mutue* nel loro primitivo ordinamento precedano le *compagnie*, che seguono il sistema del premio fisso, e come poi nella loro concorrenza le une e le altre cerchino adattamenti, ordinamenti e temperamenti simili in modo da avvicinarsi ogni di più. Resta però sempre come caratteristica delle mutue quella di essere associazioni costituite fra persone che *mettono in comunione i loro rischi assumendoli a pericolo comune*; in esse gli assicurati prendono parte all'impresa assicuratrice, cui restano invece estranei quando si tratti di compagnie assicuratrici (*Il contratto d'assicurazione*, Milano, Hoepli, 1885, vol. I, pag. 95). Nel suo trattato di Diritto commerciale lo stesso Autore dice che « le mutue assicuratrici sono società commerciali, a capitale variabile, istituite per assumere i rischi che minacciano i soci e per distribuire fra loro i benefici della propria gestione » e che perciò hanno tutti i caratteri delle cooperative (*Trattato teorico-pratico di Diritto commerciale*, Torino, Bocca, 1894, vol. II, pag. 38).

Il Wollemborg dice che « l'aggruppamento degli assicurati, prima, la raccolta dei premi e la distribuzione dei risarcimenti e i relativi atti amministrativi, poi, possono essere l'opera propria, consapevole e deliberata degli stessi assicurati (impresa cooperativa) o invece l'opera di una persona aliena, che a compierla si mette in mezzo a loro. »

Il Gobbi, nel suo recente Manuale,¹ dice che le imprese assicuratrici si distinguono in *mutue* o *cooperative* (in senso economico) il cui scopo è di esercitare l'assicurazione per coloro che le costituiscono, e in imprese di *speculazione* costituite da capitalisti allo scopo di ottenere un profitto. « La classificazione abituale di assicurazioni mutue e a premio fisso ha il difetto di essere formata con due parti appartenenti a classificazioni diverse: la prima parte si riferisce alla forma dell'impresa, la seconda alla sua responsabilità. Essa ha una spiegazione storica nel fatto che le mutue incominciarono ad attuare il sistema di ripartizione e le imprese di speculazione quello di garanzia: ma ciò non sussiste più attualmente: moltissime associazioni mutue funzionano col sistema detto del premio fisso e vi sono imprese di speculazione che adottano quello di ripartizione. »²

III. Va innanzi tutto osservato che la società mutua si contraddistingue per un requisito formale senza cui cesserebbe di esser tale, e da cui può invece prescindere una società cooperativa. Questo requisito, o condizione, si rinviene in ciò: che nella mutua gli assicurati sono alla loro volta assicuratori, non solo, ma in quanto assicuratori, sottostanno all'onere del risarcimento dei danni proporzionalmente all'importanza della loro assicurazione. Il che si verifica così nella forma primitiva dell'assicurazione mutua, nella quale il riparto delle somme necessarie ad indennizzare i danni è fatto posticipatamente, come in quelle in cui i soci debbono anticipare una quota; sia che questa, essendo fissa, costringa a ridurre proporzionalmente i risarcimenti, sia che essendo variabile, importi a seconda dei casi un'aggiunta o una restituzione posticipata. È questa caratteristica non cessa nemmeno, quando in una società

¹ *L'assicurazione in generale*. Milano. Hoepli, 1898, pag. 207.

² *Op. cit.*, pag. 212.

a quota fissa si provveda alle possibili deficienze con la riserva; poichè nella mutua la riserva è accumulata con quote pagate dai soci proporzionatamente ai rischi assicurati.

Una cooperativa invece può costituirsi con un capitale raccolto mediante azioni, il cui numero o ammontare, che ciascun socio possiede, non è in necessario rapporto di proporzionalità con l'assicurazione ch'esso sarà per fare; come non è strettamente indispensabile ch'esso assicuri. D'altro lato, come si è già detto per riguardo alle cooperative di consumo, una cooperativa può operare anche con terze persone, quando questa estensione, anzichè allontanarla dal suo fine, concorra a farlo raggiungere più pienamente.

Ma allora, si dirà, in che differisce una società d'assicurazione cooperativa da una speculativa? Non possiamo che riaffermare quel che già innanzi abbiamo ripetutamente esposto. La cooperativa non è caratterizzata da alcun requisito formale, ma soltanto dalla funzione che esercita. Una società assicuratrice sarà cooperativa ogni qual volta, anzichè esser dominata dall'interesse dei capitalisti assicuratori, si preoccuperà di quello degli assicurati, e procurerà con mezzi diretti o indiretti ch'essi soddisfino il meglio possibile al bisogno dell'assicurazione.

Stabilito in che una società cooperativa d'assicurazione si differenzi da una società di speculazione e ammesso che una cooperativa possa così assumere il metodo del premio fisso, come quello della mutualità, vediamo perchè una società mutua non è essenzialmente cooperativa.

Una ragione è quella, che abbiamo già posto in rilievo nell'*Introduzione*, e cioè che non è sempre vero che le società mutue, tuttochè assicurino al puro costo, presentino un risparmio di spesa in confronto di quelle a premio fisso, ancorchè queste si propongano un fine di speculazione. Ora in tal caso, è evidente, la mutua non potrebbe considerarsi come cooperativa, perchè non è in grado di eser-

citare quella funzione distributiva, quel ristabilimento del turbato equilibrio, in cui la cooperazione consiste.

L'altra ragione è questa: che possono talora esservi condizioni economiche, le quali, almeno per qualche ramo d'assicurazione, non permettano, se non l'adozione del metodo della mutualità e escludano ogni organizzazione capitalistica. Dato ciò, la mutua non sarà cooperativa, perchè manca lo scopo della cooperazione. Avviene qui quel che vedremo verificarsi per riguardo alle latterie sociali, le quali rappresentando in talune località la sola forma, con cui la produzione dei latticini può organizzarsi, non sono cooperative, perchè si costituirono con intento puramente produttivo e non distributivo. Le società di mutuo soccorso fra gli operai sono società d'assicurazione; ma non potrebbero dirsi cooperative ancor quando sussista una perfetta proporzionalità fra i contributi e i sussidi; perchè ugualmente non si contrappongono a imprese capitalistiche di speculazione, che esercitino un tal ramo d'assicurazione.

IV. In Italia esistevano, al 31 dicembre 1898, 158 società d'assicurazione, delle quali 102 nazionali e 56 straniere. Delle nazionali 40 erano piccole società che facevano operazioni nel solo comune ove avevano sede. Delle medesime 17 erano società per azioni, 24 eran mutue e 25 cooperative, senza che peraltro resulti con quali criteri quest'ultime siano state qualificate per tali e si siano distinte dalle altre società. Naturalmente si deve presumere che si dicano cooperative quelle che tali si son chiamate, e che si costituirono in base alle norme stabilite dal vigente Codice di commercio sulle società cooperative. L'unico carattere che, secondo la detta statistica, contraddistinguebbe le cooperative dalle mutue sarebbe questo: che le prime hanno un capitale sociale, nominale e versato, e le seconde non hanno che un fondo di riserva o garanzia.

Delle dette 25 società cooperative 7 esercitano esclusivamente il ramo grandine, 3 l'incendio e la grandine, 2 esclusivamente l'incendio, 3 la mortalità del bestiame, 1 l'incendio e la mortalità del bestiame, 1 l'incendio e i furti, 3 la vita, 1 la vita, gli infortuni e i trasporti, 1 esclusivamente i trasporti, 1 le malattie, 1 le pensioni vitalizie e 1 le assicurazioni generali. L'importanza delle assicurazioni eseguite dalle società cooperative risulta dal seguente confronto.

	Assicurazioni eseguite in milioni e migliaia di lire		
	da tutte le Società esercitanti del Regno.	dalle Cooperative.	dalle Mutue.
Ramo vita { Capitali	692 093	7 285	23 476
{ Rendite	2 312	1	65
Ramo disgrazie accidentali e infortuni sul lavoro. Capitali	2 250 587	147 153	—
Ramo incendio . . . »	22 961 389	706 878	4 019 559
Ramo grandine . . . »	104 363	22 899	37 453
Ramo trasporti . . . »	3 608 530	10 631	32
Altri rami »	13 620	516	2 813

V. Daremo un qualche cenno particolare intorno alla *Società anonima cooperativa italiana per l'assicurazione contro l'incendio*, non solo perchè è la maggiore fra le nostre cooperative d'assicurazione e diede ottimi risultati; ma perchè se la medesima non può annoverarsi fra le cooperative rurali, partecipandovi anche la classe urbana, ha tuttavia, pel ramo a cui è rivolta, una particolare importanza per gli agricoltori.

La detta società cooperativa fu fondata nel 1889 col concorso degli istituti di credito popolare italiani ed ha la sua sede a Milano. Secondo le norme statutarie, gli avanzi netti risultanti dal bilancio vanno in ragione del 40 %

alla riserva, del 25 agli azionisti (limitatamente al 5 % del capitale versato, finchè la riserva non superi il 4 del capitale in azioni), del 25 agli assicurati e del 10 % a disposizione del consiglio d'amministrazione e per gratificazioni agli impiegati. Allorchè il fondo di riserva superi il quarto del capitale sociale, non si destinerà ad essa riserva che il 13.75 degli utili. Allora il 33.75 andrà agli azionisti e il 42.50 % sarà distribuito fra gli assicurati. Riferiamo i principali dati della gestione economica della società pel 1894 e 1900.

	5° Esercizio 1894.	11° Esercizio 1900.
<i>Capitale sociale.</i>		
Numero delle azioni	58 928	58 982
» degli azionisti	4 259	4 315
Capitale nominale	5 892 800	5 898 200
» versato	1 792 840	1 179 640
Fondo di riserva	364 895	452 109
<i>Assicurazioni.</i>		
Numero delle polizze	2 262	19 369
Valori assicurati	450 963 274	817 637 634
Premi incassati	476 664	801 725
<i>Sinistri.</i>		
Numero dei sinistri	438	— —
Danni pagati	219 420	292 395
<i>Utili.</i>		
Avanzi dell' esercizio	137 483	177 400
Utile assegnato al Capitale compresa la riserva	82 490	91 500
Utile restituito agli assicurati	34 370	68 150

Le azioni sono del valore nominale di lire 100. Dapprima si richiesero agli azionisti i 3 decimi del capitale. Ma nel 1897, fatta robusta la società, e acquistatasi la fiducia della sua clientela per la prudente amministrazione e

pei risultati ottenuti, si reputò opportuno restituire un decimo del capitale. Al capitale sociale non fu assegnato nel primo periodo che il 5 % di profitto per ogni 100 lire versate. Nel secondo periodo fu assegnato il 5.50, il 5.75 e il 6 %. Agli assicurati furono restituite negli undici anni di esercizio lire 418,775, rappresentanti nell'ultimo periodo il 9 % dei premi.

Nel 1898 si fondavano quali emanazioni della cooperativa per l'incendio la *Società anonima cooperativa italiana per l'Assicurazione sulla vita*, e l'*Associazione di mutua assicurazione contro gli infortuni o i casi fortuiti*. « La cooperazione — così si diceva nel *Resoconto* pel 1897 — che per l'incendio ha valso a moderare tariffe, a temperare gravzze di condizioni di polizze, porterà, nel campo dell'assicurazione sulla vita, elementi di sana vera democrazia; porterà in quello dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il concorso disinteressato di una organizzazione robusta, di una azione feconda. »¹

Un osservazione potrebbe farsi. La cooperativa contro l'incendio rinveste il suo capitale in titoli fra i più solidi, da cui ritrae un reddito, che si aggira intorno al 4.50 per cento. Ora perchè si assegna al capitale il 5, il 6 per cento? Quella differenza non è essa un profitto di speculazione, essenzialmente contrario allo spirito e al fine della cooperazione? Nè si potrebbe razionalmente opporre che quella differenza è un compenso per il capitale di riserva, di spettanza degli azionisti, e che è tolto alla loro disposizione; dacchè essendosi la riserva accumulata cogli utili, può dirsi rappresenti essa stessa un guadagno di speculazione.

Secondo noi, la ragione sola che si può addurre a giustificazione del fatto è questa: che il capitale stando a garanzia delle assicurazioni corre un rischio speciale, che deve

¹ Vedi *Resoconti* del 1895, 1897 e 1900.

esser compensato e che non è compreso nel reddito dei titoli nei quali fu investito. Ciò diciamo indipendentemente da ogni apprezzamento della misura del compenso, mancandoci, nel caso specifico, gli elementi per giudicarne.

§ 2. — *Società di assicurazione contro la grandine.*

VI. Il nostro discorso intorno alle cooperative agricole d'assicurazione non sarà lungo dopo quel che abbiamo detto intorno all'assicurazione cooperativa in generale. Le assicurazioni contro la grandine, come quelle contro la mortalità del bestiame, possono assumere la forma mutua o quella del premio fisso, ma non per questo saranno o non saranno cooperative. E difficilmente lo saranno sotto il riguardo economico, ancorchè ne assumano il nome e la veste legale a norma del Codice di commercio; le prime perchè, pur sussistendone il bisogno, non è per loro agevole il soddisfarlo, le seconde perchè, come vedremo, non ve ne ha neanche il bisogno.

Pertanto, più che esporre i caratteri specifici delle società agricole d'assicurazione, noi dobbiamo qui indicare le ragioni, per le quali in questo campo la vera cooperazione non funziona.

Tra i fenomeni, a cui si applica l'assicurazione, la grandine è quello che risponde meno alla legge di regolarità, su cui l'assicurazione deve basarsi. Tale è la causa intrinseca, per la quale l'impresa di assicurazione contro i danni della grandine riesce più difficile e incontra ostacoli assai maggiori che altre forme di assicurazione, per esempio quella sulla vita, o quella contro gli incendi. Le si accompagna una causa estrinseca, il difetto, cioè, di copiose precise osservazioni statistiche. Gli è così che, mentre il coefficiente di mortalità resta pressochè costante per anni ed anni e non differisce molto fra regione e regione e nemmeno fra nazione e nazione, purchè si tratti di paesi allo stesso grado

di civiltà; circa la grandine invece non si sa che assai vagamente esservi regioni molto colpite e poco colpite e che da anno ad anno l'entità dei danni, nel complesso, non meno che nelle località singole, bruscamente si raddoppia, si triplica, o si riduce alla metà. Data una tale condizione, e dato che quanto più è variabile il fenomeno, tanto più largo deve essere il campo di osservazione e di azione, è in dubbio che in fatto di assicurazione contro la grandine devesi operare su larga scala e che perciò le piccole società locali non possono rispondere allo scopo che assai imperfettamente.¹

Sta qui la principale ragione per la quale la cooperazione nel ramo grandine di assicurazione non può funzionare, o incontra difficoltà gravissime, e per le quali le stesse mutue,² che escludono ogni intento di speculazione, il più delle volte non reggono alla concorrenza, o soddisfano al bisogno peggio delle società capitalistiche a premio fisso. Gli agricoltori traggono alti lamenti contro l'elevatezza dei premi e ne incolpano lo spirito di speculazione, da cui son dominate le grandi società; se non che con le mutue essi non ottengono, normalmente, patti più favorevoli. È indubitato che una grossa società, che siasi formata una clientela molto estesa ed operi in regioni diverse e che abbia accumulato in una serie di anni fortunati una solida riserva, pur percependo non solo un profitto, ma un sopra-profitto di speculazione, può fare condizioni più vantag-

¹ L. SBROIAVACCA, *Progetto per la costituzione di una società di mutua assicurazione contro i danni della grandine*, Bollettino delle società degli agricoltori, anno 1897, Appendice al n. 24.

² La società mutua di assicurazione contro la grandine della Germania del Nord — fondata nel 1859, che nel 1898 assicurò per un valore di 756 milioni di marchi ripartiti in 128 mila polizze, riferibili a 200 mila assicurati — come fu constatato al Congresso dei sindacati agricoli di Parigi, dovè principalmente il suo successo e il suo ognor crescente sviluppo alla grande estensione delle operazioni (*Compte rendu*, pag. 290). D'altra parte ai sindacati francesi si raccomanda di non servirsi delle piccole mutue locali, come assai pericolose, ammenochè non si adotti il sistema della riassicurazione, e di cercare preferibilmente opportune combinazioni con grandi società a premio fisso (ROCQUIGNY, *Les syndicats agricoles*, pag. 330).

giose di una mutua o di una piccola società anonima a premio fisso che traccheggia la vita. Ora ciò significa che si può costituire una associazione fra gli assicurati, la quale prescindendo da ogni intento speculativo; ma che ciò non basta, perchè la medesima raggiunga veramente il fine cooperativo.

Il che dipende dalla natura dell'impresa, la quale, quando anzichè essere esercitata in grande e con largo sussidio di capitali di riserva, che rispondano dei rischi assai capricciosi, si eserciti in piccolo, presenta un costo così elevato del servizio d'assicurazione, da escludere ogni possibilità di concorrenza e ogni reale e duraturo beneficio ai danneggiati della distribuzione.

Senza dire che non son poche le società capitalistiche, le quali, tuttochè solidissime, hanno rinunciato al ramo grandine, o le società medie e piccole, le quali, tuttochè bene amministrate, finirono miseramente; il che escluderebbe la esistenza di un soprarreddito di limitazione lauto e costante. Certo, a parità di estensione, di clientela e d'ambiente, una società mutua e una società a premio fisso cooperativa dovrebbero presentare, necessariamente, un vantaggio in confronto a una società capitalistica, perchè quelle fanno pagare il servizio d'assicurazione al puro costo. Ma siccome questa piena parità in fatto non si ha mai e basta la minima differenza di condizioni, perchè vari il principale elemento del costo, che è il rischio; così non riesce sempre possibile praticamente quella contrapposizione dell'impresa cooperativa all'impresa capitalistica, che fa della prima un efficace correttivo della distribuzione. Peraltro non è raro il caso di società capitalistiche, le quali, pur esigendo premi più elevati, sono preferite dagli agricoltori in confronto a mutue o cooperative; pel solo fatto del fondo di garanzia maggiore da esse posseduto, essendochè più della mitezza dei premi vale nelle assicurazioni la certezza di essere in qualsiasi evenienza indennizzati. Non si

può dire nemmeno che la presenza di mutue e cooperative giovi ad ogni modo come calmiera naturale dei premi, nel senso che questi, ove quelle non esistessero, si terrebbero assai più elevati dalle società di speculazione. Senza escludere che questa influenza in qualche caso si eserciti, va rilevato che il limite massimo dei premi è dato da quel punto, in cui cessa la convenienza di assicurare e che in fatto, già ora, nonostante mutue e cooperative, i premi toccano il detto limite o quasi.¹

VII. Queste considerazioni dirette a dimostrare le difficoltà essenziali, che impediscono il funzionamento della cooperazione applicata alle assicurazioni contro la grandine, ci dispensano da altre critiche intorno al loro pratico ordinamento. Diremo solo come apparisca incontestabile che le cooperative per la grandine, non mutue, debbano, in parte almeno, distribuire gli utili in ragione dei premi pagati dagli assicurati. Nel caso non interviene nessuna delle circostanze, che rendono difficile nelle cooperative di credito il riparto in ragione delle operazioni, e d'altro lato, se si prescinda da questa norma, non si giungerebbe a comprendere in qual modo il fine cooperativo potrebbe essere raggiunto. Inoltre sembra indiscutibile che le cooperative assicuratrici debbano operare coi soli soci, il che è facile conseguire obbligando ciascun assicurato ad acquistare un'azione. Nel caso non può valere il criterio seguito nelle cooperative di consumo, ma in quelle di credito.

In fatto però molte cooperative non si attengono a tali norme. Esse sono cooperative di nome, perchè si uniformano alle prescrizioni del Codice di commercio; ma sostanzialmente non sono che società anonime a capitale va-

¹ Vi ha, ad esempio, l'assicurazione dell'uva, la quale normalmente così da parte delle società di speculazione, come da parte delle mutue e delle cooperative riesce così onerosa, che i più preferiscono di non assicurare. Ora è evidente che qui è la gravità del rischio che eleva i premi, non un intento di speculazione.

riabile e a numero di soci illimitato, con azioni di piccola tangente, di cui ogni socio non può possedere che un numero ristretto, cioè società popolari, di piccoli capitalisti, ma pur sempre capitalistiche, non cooperative, nel senso economico, che si deve attribuire ad una tale denominazione.

Si può anche osservare che nelle assicurazioni in genere, ma più specialmente nel ramo grandine, per la grande variabilità dei rischi, il metodo della mutualità è certamente quello che meglio si confà al raggiungimento del fine cooperativo, poichè nelle mutue si ha necessariamente una ripartizione delle restanze attive dell'esercizio fra gli assicurati in ragione dei premi pagati, ed è implicitamente escluso ogni intento di speculazione. Ma, ripetiamo, se una società cooperativa d'assicurazione contro i danni della grandine dovrebbe preferibilmente esser mutua, non per questo deve dedursi che le mutue esistenti esercitino una funzione cooperativa, il che non dipende dalla volontà di chi le regge ma da condizioni superiori a quella volontà e che reputiamo difficilmente riformabili.

VIII. Ad esempio, si ponga a confronto la *Società anonima a premio fisso contro la grandine* di Milano, la maggiore delle nostre società d'assicurazione, di carattere capitalistico e speculativo, con la *Società anonima cooperativa contro la grandine «La Reale»* di Bologna, per dire di una delle società minori, che funziona regolarmente ed è in notevole incremento relativo. Ove si prescinda dalla forma giuridica assunta dall'una e dall'altra società, si potrà dire questo solo, che la prima è un'impresa capitalistica in grande, costituita con forti capitali, e la seconda un'impresa capitalistica in piccolo, costituita con capitali modesti. L'anonima di Milano ha un capitale sociale di 4 milioni di lire, diviso in 16 mila azioni di lire 250, di cui 1 milione e 200 mila lire versate, cioè 75 lire per

azione, ed una riserva di circa 3 milioni e mezzo. Nel 1900 assumeva in assicurazione 75 milioni di capitale, incassava lire 3,255,707 di premi e accessori relativi e pagava lire 1,652,118.19 di risarcimenti, di fronte a lire 2,156,543.04 pagate nel 1899 su lire 2,156,543 di premi. Negli ultimi esercizi si assegnarono lire 192 mila di dividendo alle azioni, cioè lire 12 per azione; ma in pari tempo nel triennio 1898-900 si redistribuivano agli assicurati lire 200,713.24, si destinavano, per l'esercizio 1901, lire 158,993.31 allo stesso scopo, rimanendo a disposizione degli esercizi futuri lire 317,986.63, cioè in complesso lire 674,193.87 finora destinate a favore degli assicurati. *La Reale* nel 1900 aveva un capitale sottoscritto di lire 157,400 diviso in azioni di lire 100, di cui 50 versate; una riserva di lire 165,822.43, con un aumento notevole su quella del 1899 che ammontava a sole lire 75,133.35; assicurò capitali per quasi 10 milioni, incassò lire 375 mila di premi, pagò più di 205 mila lire d'indennizzi, cioè il 54.86 per cento, mentre nel 1899 gli indennizzi pagati rappresentarono il 66.64 per cento dei premi. Ai soci fu assegnato un dividendo di lire 8.50 per ogni azione. Il confronto è eloquente e sotto più rispetti istruttivo. Identica pressochè la percentuale degli indennizzi sui premi: nel 1899 l'*Anonima* paga il 66 per cento, come *La Reale*, nel 1900 il 50 per cento, mentre la seconda paga, come abbiám visto, il 55. Il profitto dell'impresa nel 1900 si ragguaglia, nell'*Anonima*, al 16 per cento del capitale versato, ne *La Reale* al 17 per cento. L'*Anonima* restituisce agli assicurati il 5 per cento dei premi, *La Reale* nulla. Dove è la cooperazione? Tenuto conto di quest'ultima circostanza, taluno potrebbe perfino pensare che la società capitalistica fosse più cooperativa della cooperativa. Se non che è doveroso rilevare che *La Reale* tiene relativamente assai bassi i premi e non può negarsi che per tal via il fine cooperativo potrebbe essere ugualmente raggiunto, tuttochè preferibile come abbiám

rilevato il sistema della redistribuzione degli utili, segnatamente in una cooperativa di assicurazione.

Oltre *La Reale* esistevano nel 1898 altre 7 società cooperative, che si occupavano dell'assicurazione contro la grandine, di cui 4 esclusivamente e 3 insieme al ramo incendio. Le medesime avevano in complesso assicurato per circa 15 milioni di prodotti, dei quali quasi 8 milioni spettano alla *Società cattolica di assicurazioni contro i danni della grandine e dell'incendio* di Verona, e quasi 3 milioni a *La Vercellese*.¹

IX. A mostrare quanto poco valgano il nome e la forma, rileviamo che *La Suzzarese*, una delle nostre più importanti società di assicurazione, si costituì da prima nel 1884 come società anonima cooperativa e nel 1897 si trasformò in mutua; mentre il fine cooperativo, relativamente, essa raggiunge assai meglio ora che non quando ne portava il nome e ne aveva assunto la forma a norma di legge.

La Suzzarese fece assicurazioni nel 1900 per circa 15 milioni di capitali, riscosse lire 632,908 di premi con un aumento di lire 9169 in confronto a quelli esatti nel 1899. Gli indennizzi pagati nel 1900 ascsero a lire 223,175, rappresentanti in media il 35.26 % dei premi, percentuale assai inferiore a quella del 1899, che ascese al 61.40 %. L'aliquota media dei premi pei prodotti estivi è del 2.80, per gli autunnali del 7.97, per l'uva del 10.00 e pel tabacco del 9.85 %. La riserva ordinaria del ramo grandine, secondo le resultanze dell'ultimo esercizio, si è accresciuta da lire 106,605 a lire 317,767. A questa vanno aggiunte una riserva personale dei soci, che ammonta a lire 81,559 e una riserva straordinaria di lire 59,649.

La più importante delle nostre mutue è la *Società di mutuo soccorso contro i danni della grandine* di Milano,

¹ *Elenco delle società di assicurazione*, pag. 12.

che conta 44 anni di vita. Nel 1900 assicurò capitali per 40 milioni, con un aumento di più di 3 milioni in confronto al 1899. I premi incassati ammontarono a lire 2,063,526.96, mentre nel precedente anno 1899 ascesero a lire 1,990,591. I danni liquidati furono di lire 1,224,227, mentre nel 1899 erano saliti a lire 1,380,198. L'avanzo dell'esercizio 1900 fu di lire 620,160.80, di cui, a norma dello statuto, il 50% va ripartito fra i soci senza distinzione di danneggiati e non danneggiati, in proporzione dei premi da essi pagati, il 45 va alla riserva e il 5% al fondo di sussidio per gli impiegati. Secondo le ultime resultanze la riserva della società ascenderebbe a lire 3,334,515. Oltre alla mutua di Milano e a *La Suzzarese*, fecero nel 1898 assicurazioni contro la grandine altre 4 mutue per l'ammontare complessivo di più che 12 milioni di prodotti assicurati, dei quali più di 11 spettano alla *Eguaglianza* di Milano.¹

Può essere istruttivo a conferma delle nostre considerazioni il portare l'attenzione sul seguente specchio, in cui si riassumono i dati principali relativi alla gestione delle società, da noi addotte ad esempio.

	Anonima di Milano.	Mutua di Milano.	Mutua <i>La Suzzarese.</i>	Cooperativa <i>La Reale</i>
<i>Cifre assolute.</i>				
Capitale sociale nominale . .	4 000 000	—	—	157 000
» » versato . . .	1 200 000	—	—	78 000
Riserve	3 586 000	3 334 515	438 975	165 822
Capitali assicurati	75 000 000	40 000 000	15 000 000	10 000 000
Premi incassati	3 255 707	2 063 526	632 908	375 070
Indennità pagate	1 602 118	1 224 227	223 165	205 783
<i>Rapporti percentuali.</i>				
Tra il fondo di garanzia e i capitali assicurati	10 — 0/0	8 33 0/0	3 66 0/0	3 23 0/0
Tra i premi e i capitali assicurati	4 34 0/0	5 13 0/0	4 22 0/0	3 75 0/0

¹ *Elenco delle società di assicurazione, pag. 6.*

	Anonima di Milano.	Mutua di Milano.	Mutua <i>La Suzzarese.</i>	Cooperativa <i>La Reale.</i>
Tra le indennità e i premi.	50 — 0/0	60 — 0/0	35 26 0,0	54 86 0,0
Tra gli utili ripartiti agli assicurati e i premi	4 89 0/0	15 — 0/0	—	—
Tra i premi e i capitali assicurati dedotti gli utili restituiti	4 13 0/0	4 36 0/0	4 22 0/0	3 75 0/0
Tra gli utili assegnati agli azionisti e il capitale versato.	16 — 0/0	—	—	17 0,0

NB. — Va rilevato che *La Suzzarese* e *La Reale*, se possono considerarsi come Società di secondaria importanza, non hanno tuttavia carattere locale e nemmeno regionale. Il loro regolare funzionamento dipende anzi principalmente, a nostro modo di vedere, dall'aver saputo estendere le loro operazioni al di fuori della regione, ove hanno sede. *La Suzzarese* nel 1900 fece assicurazioni in 45 delle 69 provincie del Regno; *La Reale* fece soltanto il 32,75 per cento delle assicurazioni nell'Emilia, il 21,45 in Lombardia, l'11,50 nel Veneto, l'11,07 nelle Marche e il resto in altre regioni non escluse le meridionali.

X. La Commissione per lo studio dei mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie del 1896, relatore Ippolito Luzzatti, lamentava la esagerata altezza delle tariffe stabilite dalle società assicuratrici e attribuiva a tale circostanza la esiguità numerica degli assicurati contro i danni della grandine, anche laddove questa colpisce più spesso i raccolti. Confidando che il problema potesse trovare la sua soluzione in nuove applicazioni del principio della mutua assicurazione, non vedeva la possibilità di una riduzione del tasso se non « per opera di una grande associazione mutua, la quale estendesse la propria attività a regioni analoghe fra loro per frequenza dell'infortunio.»¹

Non è a maravigliare che date le difficoltà che incontra l'assicurazione contro la grandine si sia invocata da più d'uno l'obbligatorietà dell'assicurazione e la sua assunzione per parte dello Stato.

¹ *La cooperazione nell'agricoltura italiana*, pag. 40.

Tra i molti progetti di questo tipo, dice il Niccoli, è a ricordarsene uno assai ingegnoso dell'ingegnere Girolamo Ghizzolini. Poichè è impossibile lo stabilire il contributo *a priori*, lo si stabilisca *a posteriori*, avvenuto l'infortunio, sulla base della sua liquidazione e quindi del danno effettivo e lo si esiga sotto forma di sovraimposta fondiaria ripartito in tre, quattro o cinque anni. Lo Stato dovrebbe, in altre parole, risarcire, non appena verificatosi l'infortunio, i singoli danneggiati e rimborsarsi, più tardi, delle quote pagate, delle spese relative alla liquidazione degli interessi sui capitali anticipati ec., mediante quote di ammortamento da applicarsi, quale sovraimposta, ai singoli fondi colpiti.

Questo sistema, in ultima analisi, osserva giustamente lo stesso Niccoli, più che ad una vera e propria assicurazione, corrisponderebbe alla concessione di mutui ammortizzabili capaci di sanare, volta per volta, i danni prodotti. Dalla sua applicazione in concreto, laddove la grandine colpisca o devasti a vari intervalli di tempo, sicchè tra un infortunio ed il successivo vi sia agio di saldare le quote di ammortamento, gli agricoltori risentirebbero al certo un beneficio grandissimo; ma laddove la grandine colga lo stesso fondo per più anni di seguito, sicchè si sommino più e diverse quote di ammortamento, potrebbe darsi benissimo il caso che l'ammontare della sovrimposta equivalga in qualche annata la quota del danno e anche lo superi senza beneficio alcuno per l'interessato.⁴

XI. Luigi Sbroiavacca, con un progetto da lui presentato alla *Società degli agricoltori italiani*, ebbe un'idea geniale e perfettamente razionale. Egli pensava di costituire una società mutua, generale a tutta l'Italia, e che perciò avrebbe voluto promossa dalla *Società degli agricoltori ita-*

⁴ *Cooperative rurali*, pag. 249.

liani. In essa il prezzo o premio d'assicurazione sarebbe stato calcolato *a posteriori*, cioè a danni avvenuti e in base al loro ammontare, aggiunte le spese di amministrazione e le somme da assegnarsi alle riserve. Così non vi sarebbe stato bisogno di tariffe. Peraltro non proponeva si adottasse un premio unico, uniforme per tutti, perchè questo paralizzerebbe l'associazione. Infatti quando non si tenga conto delle particolari condizioni di rischio delle singole località, si selezionerebbero i rischi maggiori e si allontanerebbero quelli minori. D'altra parte però, secondo lo Sbroiavacca, non occorre giungere alla proporzionalità esatta e assoluta, la quale per talune località darebbe per risultato premi così alti che riuscirebbero insopportabili. Egli ricorse quindi ad una soluzione media e certamente assai ingegnosa. Egli propose di distribuire gli assicurati in gruppi concentrici, ciascuno dei quali offra la base per la ripartizione del danno totale. « Si consegue così che una parte del danno (nei gruppi minori) si distribuisca in proporzione del rischio specifico locale, e le altre parti, via via che i gruppi si allargano, si distribuiscono con riguardo sempre minore alle condizioni locali, per assurgere nell'associazione generale alla distribuzione uniforme, senza alcun riguardo alla circostanza che alcuni luoghi sono più esposti alla grandine e altri luoghi vi sono esposti meno. » Secondo lo Sbroiavacca i danni effettivi avrebbero dovuto ripartirsi per *un decimo* entro il rispettivo gruppo di primo grado (assicurati di un circondario o distretto, o anche di una zona); per *due decimi* entro il rispettivo gruppo di secondo grado (assicurati di una provincia); per *tre decimi* entro il rispettivo gruppo di terzo grado (assicurati di una regione); per *quattro decimi* nell'associazione generale.

Il sistema è razionalissimo. Resterebbe peraltro a vedere la possibilità pratica di attuare d'un tratto questa vasta organizzazione e d'infondere negli agricoltori italiani la convinzione della sua bontà, in guisa da neutralizzare

tutti gli inceppamenti che frapporterebbero alla sua attuazione potenti interessi contrari. E resterebbe pure a vedere se, dovendosi dapprima operare senza riserva, data l'eventualità di alcune annate straordinariamente disastrose, anche con questo sistema, il costo dell'assicurazione non potesse riuscire assai elevato. Che se per eliminare questa seconda difficoltà e come mezzo al certo valido di attenuare la prima, quello di avere un gran numero di assicurati in tutta Italia fin dall'inizio del funzionamento, si pensasse ad una straordinaria e rilevante sovvenzione dello Stato, allora evidentemente si avrebbe un'istituzione di Stato, e non cooperativa; come al certo altrimenti sarebbe la società mutua proposta dallo Sbroiavacca.¹

A proposito di tale disegno il Niccoli osserva che analogo effetto si conseguirebbe, se invece di costituire un'associazione generale divisa in gruppi si costituissero tante piccole associazioni distrettuali e circondariali autonome, le quali si riassicurassero presso associazioni provinciali, queste, autonome alla lor volta, presso associazioni regionali, pur esse autonome, e finalmente quest'ultime presso un'associazione generale. L'autore citato trova che tale sistema di associazioni autonome sarebbe di gran lunga preferibile, dato ch'esse si potessero costituire.²

Ma la difficoltà sta appunto in ciò, e se la medesima non sussistesse, non vi sarebbe luogo a discutere così lungamente. Il problema sarebbe stato già risoluto.

§ 3. — *Società di assicurazione contro la mortalità del bestiame.*

XII. La causa, per la quale la cooperazione non si applica alle assicurazioni contro la mortalità del bestiame, è opposta a quella che ne limita l'applicazione alle assicu-

¹ Vedi il progetto innanzi citato.

² *Cooperative rurali*, pag. 251.

razioni contro la grandine. Nel ramo grandine difficilmente una piccola società mutua o cooperativa può soddisfare al bisogno degli assicurati meglio della grande impresa capitalistica. Nel ramo bestiame è invece soltanto la piccola società locale mutua che risponde al bisogno. La grande impresa capitalistica non si costituisce nemmeno; talchè manca quella contrapposizione che determina la funzione cooperativa. Le piccole società d'assicurazione del bestiame, così in Italia come all'estero, son tutte cooperative, nel senso in cui molti intendono la cooperazione; ma appunto per questo, a nostro modo di vedere, non ve ne ha alcuna che lo sia.

L'assicurazione mutua del bestiame, mediante piccole società locali, non ci rappresenta un fatto di cooperazione, ma di previdenza e giustamente molte associazioni si qualificano come società di mutuo soccorso. Il Wollemborg, che certo ha scritto fra noi con maggiore dottrina o profondità di vedute dell'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame, nel rilevarne i vantaggi molteplici, nulla dice che possa riconnettersi con una funzione cooperativa. Tuttochè egli mostri di ritenere che le piccole mutue siano cooperative, sono del tutto estranee alla cooperazione le ragioni, per le quali si rende necessaria la circoscrizione locale di tali associazioni, ch'egli assume come principio fondamentale di esse. « L'assicurazione è il più efficace impulso all'allevamento del bestiame e al suo perfezionamento, come la sua mancanza riesce uno scoraggiamento non lieve al miglioramento delle razze e all'introduzione di specie più pregiate. L'assicurazione del bestiame vale a rialzare il *credito* del proprietario e dell'agricoltore. E da questo aspetto ne appare la grandissima particolare importanza pei medi e piccoli agricoltori. I pochi capi di bestiame ch'essi posseggono rappresentano quasi tutto il loro avere disponibile, dacchè la terra che coltivano è proprietà altrui o, troppo spesso, gravata di debiti... L'assi-

curazione è dunque un mezzo efficace di protezione contro l'impovertimento dei piccoli coltivatori.... La diffusione dell'assicurazione del bestiame vale efficacemente a reprimere lo sviluppo di molte cause di estesa mortalità.... Un buon ordinamento dell'assicurazione vale a rendere agevolmente sopportabili i sinistri, riducendone in effetto il carico a una spesa di ordinaria amministrazione e così riuscendo a diminuirne il costo della produzione. Un buon ordinamento dell'assicurazione importerebbe un progresso nell'igiene zootecnica, un miglioramento nella cura del bestiame e un freno ai mali trattamenti a pregiudizio di esso. Da molteplici aspetti l'assicurazione del bestiame corrisponde a una grande utilità privata come a un notevolissimo interesse pubblico. »¹ E sta bene; ma, pubblico o privato che sia, quello che l'assicurazione rappresenta è un interesse della produzione, non della distribuzione.

Per l'assicurazione del bestiame è necessaria la circoscrizione locale; ma non per meglio lottare contro le grandi imprese capitalistiche di assicurazione, giacchè non vi sono. « In quasi tutti i paesi d'Europa, a cominciare dalla fine del secolo scorso, gli istituti d'assicurazione pel bestiame sono sorti in gran numero. Ma nessuno ha potuto acquistare il vanto della longevità, la gran maggioranza ne è caduta rapidamente, quasi soggiacendo a una malattia di primo sviluppo. Associazioni mutue, compagnie anonime o istituti pubblici, la loro storia non è altro, può dirsi, che un martirologio. Solo vi fanno in parte eccezione le piccole unioni locali, ristrette al territorio di un comune o abbraccianti un ambito di poco più vasto, diffuse nella Germania occidentale, in Olanda, nella Svizzera, in Savoia, in varie provincie dell'Austria. Esse prosperano e durano

¹ LEONE WOLLEMBORG, *Sull'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame e sui modi d'ordinarla*. Udine, Seitz, 1889, pag. 12. Vedi pure la sua *Relazione al Quarto Congresso dei cooperatori italiani, tenuto a Torino nel 1890*, pag. 65.

reggendosi con forme patriarcali ed arcaiche, limitando di diritto o per necessità di fatto il loro ufficio, operando con criteri tecnicamente imperfetti: semplici società di mutuo soccorso, propriamente, più che veri istituti d'assicurazione, e minacciate nell'esistenza appunto quando il bisogno se ne palesa più forte e tosto che intendono a provvedervi con maggiore ampiezza. »⁴

XIII. Di ciò che abbiamo qui innanzi esposto si ha una prova convincente nella storia delle assicurazioni del bestiame in Francia. Da un'inchiesta fatta dalla società degli agricoltori risulta che per effetto di malattie il capitale bestiame ammontante a 5 miliardi e 200 milioni di franchi subisce una perdita di 30 milioni; ma è solo il piccolo allevatore che ha convenienza ad assicurarsi. Il grande si assicura da sè. Perciò poche società assicuratrici vi si dedicarono. Le società a premio fisso fallirono assolutamente al loro scopo, dinanzi alle difficoltà della formazione delle tariffe che debbono applicarsi a probabilità di mortalità assai variabili secondo le regioni, al cattivo reclutamento di agenti locali, alle frodi e alla trascuranza degli assicurati, all'impossibilità di controllare i sinistri e le loro cause ec. Così si ritenne che solo la mutualità poteva condurre a una buona organizzazione di questo ramo di assicurazione, e fin dal 1838 si costituirono grandi società mutue, ma con scarso risultato pur esse. Nel 1896 ne esistevano 10 con 21,500 soci che assicurarono per 40,585,000 franchi di bestiame, percependo 1,402,000 franchi di premi e pagando 914 mila franchi di sinistri. Ormai è generale il convincimento che le piccole mutue, a differenza di ciò che avviene per la grandine, sono le sole che possono prosperare e dall'inchiesta suddetta risultò che sparse in gran numero in tutto il territorio della Francia esse funzionano assai bene.

⁴ Op. cit., pag. 13.

Hanno poche spese di amministrazione e le medesime si riducono quasi esclusivamente al pagamento dei sinistri. Gli associati si conoscono, si sorvegliano e impediscono le frodi. Le grandi società non reggono al confronto per le forti spese di amministrazione e perchè non hanno il controllo dei vicini, poichè questi sperano che il danno si riversi sui lontani. La costituzione legale delle piccole mutue presenta difficoltà e perciò per la massima parte non esistono che società di semplice previdenza, che prendono il nome di *mutuo soccorso*, costituite con atto privato o anche pubblico fra persone che si conoscono e s'impegnano a pagare il danno, dopo che sia avvenuto, in proporzione del bestiame rispettivamente assicurato. In qualche mutua si fa pagare anticipatamente una quota. Le medesime sono collegate alle casse rurali, da cui ottengono i fondi per l'immediato pagamento delle indennità. Perchè la società funzioni regolarmente è necessario si estenda almeno a 2000 capi di bestiame.⁴

Nel Belgio l'assicurazione premossa dallo Stato nelle singole provincie non diede buon risultato e fu sostituita dalle piccole società di mutuo soccorso contro la mortalità del bestiame, che datano dal 1882. Furono ammesse al riconoscimento legale con la legge 24 giugno 1894, e furono aiutate da modeste sovvenzioni governative.

Le indennità accordate sono generalmente di due terzi del danno. L'assicurazione non riguarda che la specie bovina. I soci sono piccoli allevatori, avendo in media 3 teste di bestiame per ciascuno. Nel 1896 esistevano 353 società, di cui 188 riconosciute e 163 non riconosciute. Contavano 33,800 soci effettivi e 1683 onorari. Avevano 96,787 animali assicurati per franchi 33,032,550. Ebbero 2443 sinistri con una perdita di franchi 525,210, coperta con franchi 212,711 d'indennità, con 275,757 franchi di carne

⁴ COMTE DE ROCQUIGNY, *L'Assurance mutuelle du bétail*. Paris, Rousseau, 1898, da pag. 10 a 66 *passim*.

ripresa dai soci e con 36,542 franchi di sovvenzioni governative. La legge autorizza le società a federarsi per meglio equilibrare i loro rischi. L'indennità accordata dalla cassa di riassicurazione è fissa in caso di sinistro. È di franchi 75 per capo, quando la carne non è atta al consumo e non v'è indennità dello Stato, e di 40 franchi negli altri casi. Per gli animali giovani è ridotta a 20 franchi sempre.¹

Anche in Germania si è manifestata da tempo la tendenza ad abbandonare ogni rapporto con le grosse società ed a sostituirvi le piccole mutue locali, il cui numero si è andato rapidamente diffondendo.²

« L'assicurazione degli animali, dice il Lorenzoni, o è concentrata, in Germania, in grandi società a base di mutualità (di cui nel 1899 se ne contavano 20), o istituti di Stato; oppure è diffusa in piccole e numerosissime società locali. Quest'ultime fecero finora la miglior prova. L'origine di molte di queste risale al medio evo. Secondo il von der Goltz ne esistono al presente nella sola Prussia ben 5 mila. Le più non hanno forma giuridica, ma sono associazioni libere. Le federazioni delle cooperative si occupano della riassicurazione delle piccole società locali e si adoperano per ottenere loro speciali favori dalle società mutue maggiori o dalle società capitalistiche. L'assicurazione è rivolta così al bestiame da vita, come a quello da macello. »³

In Italia l'assicurazione del bestiame non ha ancora lo sviluppo che sarebbe desiderabile, ma anche fra noi è generale la preferenza data alle piccole mutue locali. In Friuli nel 1896 si contavano 25 società di previdenza per l'assicurazione del bestiame: la percentuale media degli infortuni sui casi assicurati fu dell'1.48 $\frac{0}{0}$ circa, con un massimo del 2.11 e un minimo di 0.51 $\frac{0}{0}$.⁴ In Piemonte si

¹ ROCQUIGNY, op. cit., 113.

² *Compte rendu du Congrès international des syndicats agricoles*, pag. 292.

³ Op. cit., pag. 356.

⁴ *Le Istituzioni cooperative agricole in Friuli*, pag. 83.

segnala come modello la *Cooperativa contro gli infortuni del bestiame bovino*, formata dai contadini di Galliate novarese¹ sul tipo di altra di Galliate Ticino fondata dall'abate Anelli. Questa però perì insieme ad altre, quella sopravvisse. Simile alla Società di Galliate è quella di Cameri, che dal 1883 al 1896 avrebbe assicurato in tutto 10,496 capi di bestiame.² Abbiamo notizia di alcune altre piccole società d'assicurazione mutua, qua e là sorte, talune anche non costituite legalmente; ma non crediamo pel nostro assunto necessario di addentrarci in un esame più particolareggiato di esse. Di mutue importanti, che si siano proposte l'assicurazione del bestiame, non evvi che *La Suzzarese*, la quale peraltro non vi ha ancor dato sviluppo, come risulta dal suo Resoconto pel 1900. L'elenco delle società d'assicurazione del 1898 c'indica due mutue locali che si occuperebbero insieme ad altri rami dell'assicurazione del bestiame, l'*Emilia* di Bologna e la *Cassa generale agricola* di Firenze, e sei società locali che in complesso avrebbero assicurato in quell'anno per lire 1,700,000. Secondo lo stesso elenco vi sono inoltre quattro società cooperative per l'assicurazione del bestiame, una delle quali, di carattere locale, che avrebbe assicurato per 300 mila lire di capitale. Vi è anche una società anonima per azioni, *L'Agraria* di Torino, la quale si occupa esclusivamente dell'assicurazione del bestiame, con un capitale versato di lire 81,775 e che nel 1898 avrebbe fatto operazioni per lire 1,704,057.

XIV. Esaminiamo più particolarmente le ragioni di una ristretta circoscrizione. Dice il Wollemborg: « La mortalità del bestiame costituisce un rischio che è necessario d'invigilare costantemente e nel modo più accurato. Vi si

¹ Vedi intorno a questa la *Relazione* del dottor Peroni al Quarto Congresso dei cooperatori, tenuto in Torino nel 1890, pag. 80.

² FENICIA, op. cit., pag. 111.

aggiunge la difficoltà grande di procedere a giuste stime e con esatto accertamento dei danni.... Il bestiame si trova disperso e disseminato sovra ampi spazi. In tali condizioni di fatto la vigilanza e il sindacato necessari riescono impossibili a istituti che abbraccino un vasto campo d'oprazioni, per quanto ingegnosi e costosi per conseguenza siano i congegni e i provvedimenti all' uopo adottati.... Solo istituti territorialmente ristretti.... possono riuscire a togliere la difficoltà radicale ora esaminata. E vi riescono colla migliore efficacia, perchè il modo della loro gestione non essendo possibile altrimenti che *cooperativo* (?)..., essi si giovano dell'acuta diurna vigilanza, del sottile inevitabile sindacato che naturalmente si esercita a vicenda fra vicini e associati, nella mente di ciascuno dei quali è chiaro e vivo l'interesse personale al buon procedimento del sodalizio ed efficace l'impulso a curarlo, come ne è piena l'opportunità e la facilità. »

Inoltre, data la circoscrizione locale, è più facile uniformarsi al principio tecnico dell'assicurazione relativo alla *classificazione del rischio*, è cioè « meno disagiata l'applicazione di una scala di premi che faccia adeguato riscontro alla gradazione effettiva del rischio nei singoli casi compresi in uno stesso gruppo di assicurazione. Il canone della proporzionalità dei contributi ai rischi può essere obbedito anche con una limitata gradazione di quelli, laonde ne è resa pratica la reale osservanza. »¹ Come l'Autore rileva giustamente, le cause d'ordine *soggettivo* ed *oggettivo* che influiscono sul rischio e lo rendono variabilissimo nell'assicurazione del bestiame, sono innumerevoli. Il principio della circoscrizione territoriale elimina le prime o le rende poco influenti, e fa che le seconde risultino *uniformi* nel grado della loro azione.

XV. È chiaro che in tutto quanto abbiamo qui innanzi esposto la cooperazione non ha nulla a che fare;

¹ Op. cit., pag. 16.

ammenochè alla parola *cooperazione* non si attribuisca un significato del tutto diverso da quello che noi le attribuiamo e che francamente non sapremmo quale potrebbe essere. Ciò che qui si fa manifesto si è, che, come la natura dell'impresa rende, nell'assicurazione contro la grandine, necessario l'esercizio in grande; così nell'assicurazione del bestiame fa che soltanto possano adeguatamente rispondere al bisogno le piccole società mutue locali. Nelle prime è la grande impresa che raggiunge il minimo costo d'assicurazione, nelle seconde è invece la piccola. Ed è sempre per ragioni tecniche che le piccole mutue, ad evitare l'eccesso del rischio, determinato da malattie enzootiche ed epizootiche, debbono ricorrere alla *riassicurazione*. La quale non rende nemmeno necessaria la federazione o costituzione in consorzio delle mutue; bensì soltanto l'esistenza di un istituto che ne assuma le operazioni.

L'opinione, da noi qui espressa intorno all'indole non cooperativa delle piccole società di mutua assicurazione contro il bestiame, non è al certo condivisa dalla maggior parte degli scrittori. Anche il Rocquigny¹ dice che le società di previdenza contro la mortalità del bestiame potrebbero schierarsi, come in altri paesi stranieri, fra le *cooperative*, e ciò sarebbe conforme al fine della cooperazione (?); ma con la legislazione francese ciò non è possibile. In uno schema di statuto proposto agli allevatori dalla *Società degli agricoltori italiani*, nel 1897, compilato dal commendatore Enea Cavalieri e dal prof. Innocente Nosotti e informato al concetto che solo le piccole società locali possano rispondere all'uopo, si consigliava di preferire alla forma cooperativa, a norma del Codice di commercio, quella della mutua assicurazione; ma per ragioni formali: la procedura troppo lenta e costosa e la difficoltà di raccogliere un capitale iniziale. Le società di mutua assicurazione, si

¹ Op. cit., pag. 85.

diceva, vantano i principali caratteri morali delle cooperative, come il numero illimitato dei soci e la ripartizione degli utili e degli oneri dell'impresa in ragione del concorso loro; ma possono costituirsi senza capitale e, grazie alla modestia dello scopo che si propongono, sono più abbandonate alla libertà delle convenzioni. Nella pubblicazione più volte citata su *Le istituzioni cooperative agricole in Friuli*, le piccole mutue di assicurazione del bestiame si considerano come cooperative; ma nè dai modi della loro gestione, nè dal loro ordinamento risulta che lo siano in fatto. Lo stesso deve dirsi delle società piemontesi, citate dal Fenicia, e pure annoverate fra le cooperative. Da tutto ciò risulta che la qualificazione di cooperative si dà alle mutue che assicurano il bestiame, solo in quanto sono associazioni di piccoli allevatori; ma non perchè si sia da alcuno riconosciuto che esercitino, o possano esercitare, una funzione distributiva.

Dicendo peraltro che le piccole società di mutua assicurazione pel bestiame non sono cooperative, è evidente che noi non vogliamo punto contestare la loro grande utilità, diremo anzi la loro assoluta necessità. Se non sono cooperative, sono *associazioni popolari di previdenza*, che apportano ai piccoli agricoltori i più grandi vantaggi e che è da augurarsi si diffondano in ogni dove e si organizzino saldamente. Ed è per questo che abbiamo creduto tenerne particolare proposito in questo *Manuale*.

XVI. Il senatore Faina, quale membro della Commissione *per lo studio dei mezzi atti a diffondere le istituzioni cooperative agrarie*,¹ riferiva che nelle regioni in cui vige la mezzadria, e segnatamente in Toscana, nell'Umbria e nelle Marche, esistono da tempo assicurazioni mutue fra i coloni contro la mortalità del bestiame.

¹ *Atti*, pag. 37.

« Ma esse sono limitate fra i coloni di un solo proprietario e dipendenti da una sola fattoria; comprendono il solo bestiame vaccino e il danno si ripartisce per la metà al padrone, di regola solo proprietario del bestiame, e per l'altra metà fra i contadini assicurati in proporzione o dei capi vaccini esistenti nelle singole colonie, o del loro valore all'epoca del saldo colonico.

» Ben di rado è compreso in questa forma primitiva di assicurazione il deprezzamento delle bestie malate, se queste si vendono a remissione prima che muoiano nella stalla.

» Inoltre il padrone, o per lui il fattore, è il solo giudice, se la morte della bestia avvenne per colpa del colono o per forza maggiore, e se quindi il danno deve essere a tutto carico del colono o ripartirsi tra gli assicurati.

» Questo tipo di cooperativa si viene ora migliorando:

» *a*) col comprendere nell'assicurazione anche i cavalli, il di cui valore è di poco inferiore a quello dei bovini;

» *b*) col sostituire all'arbitrio del padrone una Commissione composta del padrone, o del suo agente, di un colono e del veterinario;

» *c*) coll'estendere l'assicurazione a tutti i casi di forza maggiore, sia che la bestia muoia, sia che debba vendersi con perdita;

» *d*) col mettere a carico della Società anche le spese di cura, medicinali, ec.;

» *e*) coll'assegnare i termini della denuncia alla Commissione dal giorno ed ora dell'accidente o della manifestazione della malattia;

» *f*) coll'aprire alla Società un conto speciale e ripartire la quota di perdita spettante al colono tra gli assicurati in proporzione del valore del bestiame vaccino esistente presso ciascuno di essi all'epoca del saldo colonico annuale.

» Questa forma di assicurazione presenta dei vantaggi e degli inconvenienti. »

Il senatore Faina accenna tra i primi pel colono :

« a) l' aiuto che riceve dall'Associazione nel pagare i danni provenienti dalla mortalità ;

» b) il nessun aggravio per spese di amministrazione o per compenso all'assicuratore. »

Pel padrone:

« a) la sicurezza del rimborso della quota che dovrebbe essere a carico del colono ;

» b) la vigilanza e il controllo che i coloni assicurati esercitano l' uno di fronte all' altro, essendo tutti cointeressati ad evitare i casi di malattia o mortalità del bestiame. »

Rileva tra gli inconvenienti del sistema:

« a) che garantisce soltanto la parte colonica del danno, restando il padrone assicuratore di sè stesso per la parte sua. Assicurazioni mutue fra proprietari non furono mai tentate nella Toscana e nell' Umbria, e, data l' indole individualistica, e, direi, sospettosa dei nostri proprietari, tentandole, non riescirebbero ;

» b) che è utilmente applicabile soltanto nelle grandi o mezzane tenute, di almeno una diecina di poderi e questi condotti a mezzadria. I tentativi fatti per unire coloni appartenenti a diversi proprietari non sono mai riusciti ;

» c) che, anche nei casi migliori di una tenuta con trenta o quaranta poderi, la quota che colpisce ogni assicurato è troppo oscillante.

» Per diminuire questo inconveniente fu tentato di riunire in un' associazione unica diverse tenute appartenenti allo stesso proprietario. Ma il provvedimento non incontrò il favore dei contadini, i quali vogliono conoscere minutamente, e caso per caso, come si passarono le cose, e sorvegliarsi reciprocamente.

» Fu anche proposto di fissare un premio annuo costante in base alle perdite medie e costituire un fondo di riserva. Ma il sistema richiede una scritturazione complessa, specialmente pel fatto che il contratto colonico è annuale

e in una grande tenuta vi sono ogni anno coloni nuovi che entrano e coloni vecchi che escono ;

» *d*) che non comprende i suini e gli ovini, benchè queste specie di bestiame rappresentino spesso un valore importante.

» La difficoltà di distinguere i casi imputabili al colono da quelli di forza maggiore ha sempre reso i coloni repugnanti dal comprendere i maiali e le pecore nell'assicurazione. Invece ha incontrato largo favore l'assicurazione dei covoni, paglia e fieno contro gli incendi, sempre per la parte colonica, compenetrandola nell'assicurazione contro gli infortuni del bestiame. »

CAPITOLO VI.

Società agricole di produzione.

§ I. — *Le latterie sociali.*

Le latterie con scopo produttivo e con scopo distributivo.

I. Delle latterie sociali abbiamo già avuto l'opportunità di far cenno. Ponemmo in rilievo come pur esse non abbiano necessariamente carattere cooperativo e come possano sorgere, segnatamente nelle regioni montuose, come nacquero in fatto, per una necessità della produzione, all'infuori da ogni intento distributivo. Qui riaffermiamo pertanto la distinzione già accennata delle latterie sociali in *semplici e cooperative*: designando con la prima denominazione le latterie sorte con uno scopo puramente produttivo e che normalmente non vendono il prodotto, ma lo distribuiscono fra i soci in natura, in proporzione del latte conferito, o ne vendono una parte minima soltanto; con la seconda, le latterie che si contrappongono ad imprese capitalistiche, e *per sottrarsi alle angherie degli speculatori*

*ed. incettatori della materia prima o del prodotto, ne assumono la manifattura e lo smercio.*¹

Questa nostra distinzione non risponde all' uso comune, perchè in questo si sogliono qualificare preferibilmente come cooperative le latterie sociali semplici; ma il lettore che ci ha fin qui seguiti non potrà che riconoscere essere essa perfettamente logica. Nè d'altro lato dicendo che la maggior parte delle latterie sociali *non sono* cooperative, vogliamo togliere ad esse valore; dacchè il principio d'associazione in genere, e in specie l'associazione delle piccole forze, ha non meno importanza nel campo della produzione che in quello della distribuzione.

Neppure potrebbe deciderci a modificare il nostro pensiero l'aver talune delle latterie, che noi chiamiamo semplici, assunto la forma *cooperativa*, a norma del Codice di commercio; imperocchè il Codice non consacra già l'associazione cooperativa, ma soltanto la *società a capitale variabile e a numero di soci illimitato*; la quale può proporsi utilmente, così uno scopo produttivo, come uno scopo distributivo, e quindi essere e non essere cooperativa.

II. Se si considerino le forme primordiali delle latterie sociali, non si rinviene in esse alcun carattere cooperativo, sebbene qualche scrittore autorevole vi abbia in qualche modo rinvenuto la genesi delle moderne cooperative.²

Le latterie sociali traggono origine dalla combinazione di due forme rudimentali in talune località ancora in uso, che sono il *prestito* del latte e il sistema *turnario*, deter-

¹ *Introduzione*, pag. 6 e, cap. I, pag. 80.

² RABERNO, *Le società cooperative di produzione*, parte I. Però da quel che egli ne dice non si rinviene nulla che giustifichi la sua affermazione: *essere le latterie sociali le forme spontanee della cooperazione di produzione*. Fra esse e le moderne cooperative non v'è affinità, come non ve ne ha fra queste e le associazioni temporanee degli agricoltori, per compiere certe operazioni campestri, come lavori di difesa sui torrenti, manutenzione di strade, mietitura, trebbiatura del frumento ec. (op. cit., pag. 6). Anche qui, è evidente, l'associazione ha esclusivamente scopo produttivo e non sempre carattere popolare.

minatc esclusivamente dalle esigenze della produzione. Il prestito del latte consiste in ciò, che un piccolo allevatore, che non ha giornalmente dal suo bestiame la quantità di latte necessaria ad ottenere un buon prodotto di burro o formaggio, si fa prestare dai vicini la materia prima abbisognevole, la quale restituisce loro nei dì successivi quando alla sua volta ciascuno di essi fabbrica i latticini. Questa pratica abbiamo noi stessi alcuni anni or sono costatato esistere in alcune località più appartate del territorio d'Auronzò (Cadore) e si riscontra in molti paesi di montagna. Nel sistema turnario i possessori di vacche di un villaggio prendono in affitto un locale pel caseificio, lo forniscono degli utensili necessari, e fanno un contratto con un casaro che lavori il latte che essi vi portano. La produzione non è fatta per conto sociale, ma a turno per conto dei singoli soci, ciascuno dei quali in un giorno determinato va a fabbricare i propri latticini nel casello, ove questi si conservano e sono restituiti alla fine della stagione al proprietario.¹ Ora in tutto ciò non havvi che uno scopo produttivo.

Peraltro l'essere determinate le latterie sociali da uno scopo produttivo non impedisce che talune possano prefiggersi e raggiungere anche uno scopo distributivo, come è di qualunque altra industria collettiva, che, a seconda delle circostanze in cui opera, può essere e non essere cooperativa. Il che avviene, non solo nel campo della cooperazione di produzione, ma anche in quello della cooperazione di consumo e di credito. Una banca popolare con lo stesso ordinamento può essere cooperativa e non cooperativa. Se è una banca con azioni di piccola tangente, appartenenti a piccoli capitalisti e che fa piccoli prestiti e null'altro, essa sarà popolare, ma non cooperativa. Sarà tale se sarà sorta per sottrarre coloro che vi fanno ricorso alle sopraffazioni di chi specula sul danaro.

¹ RABBENO, op. cit., pagg. 18 e 19.

Lo stesso può essere delle latterie sociali. Se la latteria sociale si costituisce per resistere alla concorrenza di imprese capitalistiche, o per liberarsi dalla tirannia di incettatori di latticini, come se ne hanno molteplici esempi, ognuno deve riconoscerla per una vera e propria cooperativa. Ma, se invece si limita alla produzione in comune del burro o del formaggio; se il suo scopo è quello soltanto di ottenere prodotti migliori e di poter adottare metodi perfezionati di fabbricazione; se, come moltissime latterie anch'oggi costumano di fare, il prodotto si ripartisce in natura fra i soci, i quali o lo consumano in famiglia o pensano essi a venderlo, non si comprende invero come a tale associazione si possa attribuire il carattere cooperativo.⁴

È così che nelle regioni di montagna, dove appunto il sistema è generale, le latterie sociali non hanno per lo più carattere cooperativo. Le latterie cooperative s'incontrano nelle regioni inferiori, dove le antiche latterie a sistema turnario lasciarono il posto a imprese individuali d'imprenditori capitalisti, e dove quindi le cooperative possono contrapporsi ad esse e con esse gareggiare. Sono soltanto le latterie che vendono il prodotto, quelle che possono assumere la funzione cooperativa; poichè esse soltanto hanno ragione di sottrarsi alle angherie degli speculatori e degli incettatori di latticini. Quelle invece che distribuiscono il prodotto in natura fra i soci non possono essere che associazioni di carattere produttivo. È questa la base della distinzione delle latterie, da noi istituita, in *semplici* o *produttive* e in *cooperative*.

III. A proposito delle latterie sociali si sono manifestate, a riguardo della cooperazione, le idee più contraddittorie, così dai teorici, come dai pratici. Chi legga le interessanti pagine, che il Rabbeno ha dedicato alle latterie

⁴ Vedi RABBENO, op. cit., pag. 24.

sociali, non troverà certo alcun argomento per convincersi che tali associazioni sono cooperative; ammenochè di cooperazione non si faccia un sinonimo di associazione e si attribuisca ad essa un carattere affatto diverso da quello che noi ci siamo studiati di fissare. Difatti egli dice che *le latterie sociali implicano una trasformazione dell'industria del caseificio da individuale in collettiva*, e quando discende a dare le ragioni di tale trasformazione egli non addita che esigenze di carattere tecnico e che pertanto si riferiscono esclusivamente alla produzione; egli non sa addurre, in breve, che la ragione che noi stessi indichiamo, e che è del resto la sola che possa rinvenirsi: la necessità di avere una forte quantità di latte per poter fabbricare buon burro e formaggio. Ora, data una grande divisione della proprietà e l'esistenza di piccoli allevatori, solo l'associazione può provvedere al bisogno. L'Autore non tralascia di rilevare che nei monti, dove le latterie sociali sono più diffuse, l'impresa speculativa non è sorta ancora e che ad ogni modo la scarsità dei capitali non consentirebbe che essa vi si formasse, come d'altra parte l'isolamento in cui trovansi quelle regioni e in cui erano specialmente in passato, non permettono all'impresa stessa di penetrarvi e di prendervi piede. Ma dunque, osserviamo, in tali condizioni manca completamente l'ambiente cooperativo; mancano quelle imprese capitalistiche, a cui le cooperative debbono contrapporsi e che, assorbendo a loro esclusivo vantaggio gli utili dell'impresa, determinano il sorgere delle cooperative medesime.

Emilio Morpurgo¹ considera tutte indistintamente le latterie sociali come cooperative, sebbene dalla sua elegante Relazione resulti chiaramente che, nel Bellunese, tali istituzioni hanno uno scopo decisamente produttivo. Anche il loro benemerito iniziatore, l'arciprete Don Antonio della Lucia, che in Forno di Canale nel 1872 iniziò la prima

¹ *Le latterie cooperative nella provincia di Belluno*, Belluno, Delliberati, 1884.

latteria, così si compiaceva della sua opera: «Dopo l'apertura della latteria si videro molti campi trasformati in un bellissimo verde, e sebbene non ci sia il mio tornaconto, perchè, come parroco, tengo diritto di decima sui campi e non sui prati, pure mi conforta meglio lo sguardo un vago tappeto di belle erbe e di fiori, che il tisco gambo del grano, che, mal nutrito, vien su stentaticcio e non sempre maturo.»¹ Non basta, come taluno sembra ritenere, l'opera benefica di iniziatori o il valore morale dell'istituzione per stabilire che la latteria sociale è una cooperativa nel senso scientifico della parola. Ugualmente lo Schiratti chiama cooperative tutte indistintamente le latterie sociali: «... l'idea cooperativa di avvantaggiare le più disagiate popolazioni di campagna, utilizzando nel miglior modo il prodotto del latte, indirizzata pure alla trasformazione agricola, fece assumere in più luoghi e per speciali circostanze, varie forme alle sorgenti società, e mentre alcune vivono in istato di semplice associazione cooperativa, sfordite ancora di rappresentanza giuridica e dei mezzi più perfetti di produzione, specialmente dei burri, altre si uniformano alle disposizioni del nuovo Codice di commercio per ottenere il riconoscimento giuridico ed aver modo di procurarsi più largamente i capitali indispensabili per una perfetta fabbricazione dei burri medesimi e dei formaggi e per poter slanciarsi nel grande commercio.» E, riassumendo il dibattito intervenuto ai congressi di Udine del 1885 e di Treviso del 1888 fra i rappresentanti dell'una e dell'altra forma, egli dice: «Noi siamo veri operatori, sostenevano gli uni, perchè chiediamo ai produttori il prezzo vero del latte, detratte le spese di fabbricazione, non abbiamo capitali ai quali corrispondere interessi, e manteniamo tra i nostri soci quello spirito famigliare e morale che la vera cooperazione ispira. Noi, rispondono gli altri, siamo operatori, se non più

¹ Vedi *ivi*, pag. 13.

perfetti, più pratici di voi, perchè anzitutto le nostre associazioni devono essere commerciali, tendenti sempre al commercio più largo e sicuro, senza che riuscirebbero vane e anche dannose ai produttori. »¹ La conclusione è che il vero concetto della cooperazione non si ha, nè da una parte, nè dall'altra.

Il Cossa e il Virgili trovano giusto il concetto e dicono che i forni, le latterie e le cantine sociali segnano il passaggio dalla cooperazione di consumo a quella di produzione.² Tale concetto non ci sembra accettabile: esso anzi include decisamente un equivoco. E l'equivoco nasce da ciò, che le latterie, come le cantine, anzichè essere determinate dallo scopo di migliorare il salario, come nelle cooperative industriali, sono determinate da quello di migliorare il prezzo. Ma qual prezzo? Non il prezzo d'acquisto di materie prime o di altri elementi della produzione, nel qual caso si avrebbe veramente una cooperativa di consumo, perchè il consumatore acquista, non vende; bensì il prezzo di vendita del latte e dei latticini, il che rientra nella cooperazione di produzione, allo stesso modo che, come abbiamo già rilevato, i consorzi e i sindacati agrari, se si occupano degli acquisti degli oggetti utili all'agricoltura, sono cooperative di consumo, e se si occupano della vendita dei prodotti dei soci, esercitano una funzione che si attiene alla cooperazione di produzione, commerciale sì e non industriale, ma pur sempre di produzione.

Anche nella *Relazione del Direttore generale della Statistica sulle associazioni cooperative in Italia*³ si considerano il *prestito del latte* e il *sistema turnario* come le forme rudimentali della latteria cooperativa e si reputano in genere tutte le latterie sociali come cooperative. Chè anzi, secondo il concetto ivi espresso, le latterie sociali sarebbero tanto meno

¹ *Le latterie sociali cooperative in Italia*, Treviso, 1889, pagg. 8 e 9.

² COSSA, *Elementi*, pag. 202, e VIRGILI, *La coop.*, pag. 51.

³ Roma, Botta, 1890.

cooperative, quanto più, secondo il parer nostro, ne avrebbero il carattere. Così, fissata la distinzione fra le latterie che distribuiscono il prodotto in natura fra i soci e quelle che lo vendono ripartendo il danaro ricavato, si dice che la distinzione stessa non tocca il principio cooperativo, che *anche col sistema della vendita dei prodotti si può conservare intatto*. « Ma, sia coincidenza fortuita o altro, il fatto è, che parallelamente allo svolgersi del sistema di accoppiare alla produzione il commercio dei prodotti, il carattere cooperativo delle latterie è diventato sempre più incerto. »¹ Secondo la detta Relazione, è schiettamente cooperativa la latteria di Resiutta (Udine) perchè distribuisce fra i soci il prodotto principale e non vende che il *latticello*. Sono ancora cooperative la latteria di Vico, perchè fu impiantata con capitale preso a prestito, e quella di Alleghe, perchè pur avendo azionisti, al capitale azionario non corrisponde che il 5 % d'interesse e gli utili ripartisce in ragione del 95 % fra i soci in ragione del latte fornito. Ma le cose cambiano passando ad altri tipi. « Il capitale va acquistando maggiore prevalenza ed oltre all'interesse pretende un dividendo. » Nella latteria di Cappella maggiore (Treviso) si distinguono soci portatori di latte e soci azionisti. « Chi porta in un anno più di 120 litri di latte deve acquistare un'azione e nessun socio ne può possedere più di 25. Tutti i prodotti della latteria si vendono a cura della società; e non potrebbe essere altrimenti, perchè ai portatori di latte essa paga il latte subito e in contanti. In fine d'anno non si tratta di distribuire il prezzo dei prodotti venduti: il bilancio dimostra invece un utile che si divide in ragione del 20 per cento alla riserva e dell'80 agli azionisti. Ma si considerano eventualmente azionisti anche i portatori di latte e principalmente con queste norme: la provvista di latte per 150 chilogrammi dà diritto a concorrere alla riparti-

¹ Op. cit., pag. 7.

zione degli utili per $\frac{1}{2}$ azione, al di sopra di 150 chilogrammi si ha diritto agli utili di un' azione per ogni 250 chilogrammi di latte conferito. Questo è il tramonto del principio cooperativo. Nella latteria di Cavaso-Possagno esso è del tutto sparito. Lo Statuto dice chiaro che lo scopo della Società è di acquistare il latte, corrispondendo ai portatori un giusto prezzo. L' utile va per il 25 per cento alla riserva, per il 75 per cento agli azionisti, che possono essere, o no, portatori di latte. »¹

Perchè questo assolutismo? Forsechè dando un prezzo adeguato ai portatori di latte non si raggiunge già, nel caso, lo scopo della cooperazione? E se, d'altro lato, i portatori di latte non hanno il capitale occorrente all'impresa, o non possono trovarlo a credito, dovranno rinunciare al vantaggio che l'associazione loro presenta, per non assumere forme, che si reputano contrarie a un concetto astratto della cooperazione?²

§ 2. — *Caratteri specifici delle latterie cooperative.*
Sviluppo e importanza delle latterie sociali.

IV. Si sono distinte le latterie sociali con scopo distributivo da quelle con scopo produttivo. Un'altra distinzione deve farsi. Possono esservi latterie sociali, costituenti un' impresa perfetta, cioè che non solo producono, ma smerciano, le quali anzichè cooperative siano capitalistiche e speculative. Il sorgere di quelle potrà anzi esser determinato dall'esi-

¹ Op. cit., pag. 9.

² A riguardo delle latterie sociali e delle questioni che riflettono il loro carattere cooperativo vedi la *Relazione* di ENEA CAVALIERSI (*La cooperazione nell'agricoltura italiana*, pag. 59). È, ci sembra, una questione affatto oziosa quella che si riferisce alla facoltà nei soci di non portare al casello sociale il latte occorrente al consumo della famiglia. D'altra parte non è per noi nemmeno una questione quella che la latteria sociale cooperativa non possa attingere i mezzi che le occorrono dalla beneficenza e dal patronato. Vedi altresì NICCOLI, *Cooperative rurali*, pag. 113, segnatamente per quanto riguarda la convenienza di adottare il principio della responsabilità illimitata.

stenza di queste; ma nella forma, nell'ordinamento tecnico probabilmente non si rinverrà alcuna differenza fra le une e le altre, potendo persino entrambe fregiarsi del nome di cooperative. La differenza sostanziale si avrà nel modo di funzionare e nell'intento distributivo dell'associazione — perchè mentre le speculative procureranno d'accogliere nelle loro file gli elementi più solidi, siano o non siano produttori di latte, mirando al più lauto profitto del capitale impiegato, così a danno dei fornitori di materia prima, mediante il minimo prezzo d'acquisto, come a danno dei consumatori del prodotto, mediante il massimo prezzo di vendita — le vere cooperative saranno invece *associazioni di allevatori di bestiame lattifero e di produttori di latticini, i quali, intraprendendo l'industria in comune del caseificio (burro e formaggio), si prefiggono l'intento di procurare al loro concorso di lavoro e di capitale alla produzione del latte e dei latticini un'adeguata remunerazione, sfuggendo alle imposizioni degli industriali acquirenti della materia prima e dei commercianti acquirenti del prodotto, i quali vogliono pagare per quella e per questo un prezzo al di sotto del costo.*

Pertanto, volendo stabilire i caratteri specifici delle latterie sociali cooperative, si potrà dire:

1° ch'esse sono associazioni di produttori di latte e di latticini;

2° che l'impresa da esse costituita si contrappone, o ad una impresa capitalistica per la produzione dei latticini, o ad un'impresa per lo smercio di tali prodotti, o ad entrambe;

3° che gli utili dell'impresa debbono essere ripartiti in ragione del latte da ciascun socio somministrato, dando al capitale conferito dai soci soltanto l'interesse, ammenchè questo non si trovi con quello in rapporto proporzionale, nel qual caso può ugualmente rispondere al fine cooperativo che la ripartizione si faccia in ragione del capitale;

4° che quando i produttori di latte e di latticini, non possedendo il capitale sufficiente all'esercizio dell'impresa e non potendo procurarselo mediante il credito, siano costretti ad ammettere anche soci puramente capitalisti e ad assegnar loro un compenso relativamente lauto, questa condizione, per sè contraria al fine della cooperazione, può essere ammessa soltanto, se ha carattere temporaneo, e se si consente che una parte degli utili sia devoluta al graduale ammortamento del capitale, in guisa che i soci produttori di latte dopo un certo periodo di tempo restino soli padroni dell'impresa e ne siano ad essi interamente assegnati i guadagni;

5° che le latterie sociali cooperative sono società di produzione, le quali si differenziano da quelle dell'industria manifattrice in ciò: che, mentre queste sono normalmente unioni di lavoratori semplici, i quali assumendo l'impresa per loro conto intendono procacciarsi una remunerazione superiore a quella che ottengono nelle industrie capitalistiche sotto forma di salario, le latterie cooperative invece sono normalmente unioni di piccoli intraprenditori, che mirano ad ottenere una remunerazione più rispondente all'impiego di lavoro e capitale da essi immesso nell'impresa e che altrimenti resterebbe al di sotto della misura del costo.

V. Considerando l'organizzazione pratica delle latterie sociali i diversi tipi innanzi designati si fanno manifesti.

Un esempio di latteria sociale *semplice* si ha in quella di San Giorgio della Richinvelda (Friuli) che prende il nome di « Società per la lavorazione in comune del latte », e che, foggiate sul tipo prevalente fra le consorelle friulane, è una società civile, che ha per iscopo di lavorare razionalmente il latte portato dai soci, lasciando ad essi la cura della vendita dei prodotti, che del resto in buona parte sono consumati sul luogo.¹ La latteria di Fagagna s' intitola *Società*

¹ Vedi *Una cassa rurale friulana*. Nota sulla cassa rurale di prestiti di San Giorgio della Richinvelda ed istituzioni affini, nell'*Agricoltura italiana*, anno 1896.

cooperativa in nome collettivo e, oltre alla *fabbricazione collettiva dei prodotti del latte*, si propone lo *smercio cumulativo dei prodotti medesimi, che avanzino dopo la distribuzione dei latticini in natura ai soci in proporzione del latte somministrato*, potendo i soci stessi domandare al principio del mese che sia loro pagato il latte in danaro. Praticamente, secondo il Mantica, la quantità dei prodotti ritirati dai soci in natura ammonterebbe alla metà.¹ Qui peraltro la cooperazione è appena adombrata e la latteria di Fagagna non si differenzia di molto nella sua funzione dalle altre del tipo semplice. Secondo che dice lo Schiratti, la forma di questa latteria non sarebbe che un espediente per mettersi in regola colla legge.²

Delle 4 latterie premiate al concorso di Verona del 1889 (Fagagna, San Daniele, Trigesimo e Fanna) quelle di San Daniele e Trigesimo, non nella forma legale, ma nella costituzione economica, si uguagliano a quella di Fagagna. La latteria di Fanna, ora perita, aveva nome di cooperativa, ma economicamente era una società anonima ordinaria.³ Le latterie del Friuli che nel 1870 erano soltanto 37, al presente sarebbero 104; ma, sebbene tutte si dicano cooperative, non hanno, secondo il nostro concetto, spiccato carattere cooperativo, sì perchè non si contrappongono a imprese speculative, sì perchè il loro scopo è essenzialmente produttivo e i beneficii che apportano si risolvono in un miglioramento della produzione.⁴

Dove veramente si rinviene l'applicazione genuina del principio cooperativo è nella *Società cooperativa delle latterie agordine*. Queste — che da due che erano nel 1873 crebbero in 20 anni fino a 26 raccogliendo 1387 soci, in guisa che tutti i villaggi del territorio hanno la loro latteria sociale e quasi tutte le famiglie vi appartengono —

¹ Op. cit., pag. 16.

² Scritto cit., pag. 10.

³ Vedi *Relazione MANTICA*, pag. 30.

⁴ Vedi a conferma *Le istituzioni cooperative agricole in Friuli*, pag. 50.

dopo aver realizzato utili insperati e quasi prodigiosi, introitando in 19 anni quasi due milioni e mezzo di lire, ebbero un momento in cui la loro esistenza corse pericolo. Alcuni avidi speculatori videro nelle latterie un mezzo di largo guadagno e coalizzandosi fecero talmente ribassare i prezzi che codesti focolari di attività stavano per spegnersi. L'essere le singole cascine disseminate in un vasto territorio rendeva difficile di portare la merce sul mercato, e di questa condizione i poco scrupolosi incettatori si approfittarono. « Per opporsi a questo artificiale invilimento di prezzi sorse l'idea di consociare le latterie, onde ottenere i mezzi di venderne con remunerazione i prodotti agrari provenienti dalle stalle. E nacque l'associazione agordina, che è l'unione di tutte le latterie cooperative di quel territorio, allo scopo di vendere il burro in comune, creando quindi una società di società, cioè una società di secondo grado, il cui funzionamento ed organamento sono retti dalla più stretta e pura forma cooperativa. In essa il 50 per cento degli utili è mandato al fondo di riserva e il 50 distribuito fra le latterie in ragione del burro fornito.¹ Ecco, secondo il nostro concetto, la vera cooperazione. Che se poi le singole associazioni, prima solo fiduciarie e temporanee, si costituiscono pur esse in società cooperative, ciò fu soltanto per acquistare esistenza legale e adattarsi alle norme del Codice di commercio. Dal punto di vista economico le singole società restarono quelle che erano prima, cioè associazioni con scopo produttivo; lo scopo distributivo non poteva essere assunto che dalla società di secondo grado, ed è essa soltanto che in fatto l'ha pienamente raggiunto.

Non differente da quello delle latterie sociali del Veneto nella loro grande maggioranza è il carattere delle latterie sociali in altre parti d'Italia. In Piemonte può ritenersi ancora più spiccato il loro carattere di associazioni con solo

¹ *Notizie e dati che illustrarono la mostra delle latterie alla Esposiz. Naz. di Palermo 1891-92.* Belluno, 1893.

scopo produttivo, essendovi ancora in vigore nella maggior parte il sistema turnario. Anche la latteria del Grand-Vert (Donnaz), sebbene rivesta la forma legale cooperativa, e altre sei che si sono informate al suo ordinamento, per quanto vendano il prodotto e il prezzo distribuiscano fra i soci in proporzione del latte conferito, non contrapponendosi a imprese capitalistiche, non si prefiggono uno scopo distributivo, o almeno ciò non risulta da quanto se ne è scritto.¹

Nel saggio statistico *Sulle associazioni cooperative in Italia* nel 1890 (Divisione della Statistica) sono registrate 45 latterie riconosciute a norma del Codice di commercio e 163 non riconosciute. Secondo il dottor BASSI, invece,² esistevano in quel tempo 590 latterie sociali, comprese le turnarie.

L'*Annuario statistico* del 1898 dava come esistenti, nel 1896, 400 latterie sociali, senz'altra più particolareggiata indicazione. Nell'*Elenco* del 1898 fra le società alimentari si comprendono 55 latterie, di cui 31 sembrano essere latterie sociali con scopo esclusivamente produttivo, e 24, segnatamente di Lombardia, sarebbero vere cooperative, senza peraltro poter escludere che fra esse non ve ne sia qualcuna, che abbia uno scopo speculativo, anziché cooperativo.

Rileveremo che anche all'estero, nel vecchio e nel nuovo mondo, la latteria sociale è sorta e si è sviluppata principalmente con un intento produttivo.³ Il che peraltro non esclude che non poche abbiano anche assunto una funzione distributiva.⁴ In Danimarca il grande sviluppo delle latterie sociali ha avuto non soltanto lo scopo di migliorare la produzione, ma ancor quello di smerciare il prodotto a condizioni remunerative. Vi esistono 1700 latterie. 150 latterie

¹ FENICIA, op. cit., pag. 129.

² *Le latterie sociali in Italia*. Udine, 1891.

³ Vedi la citata *Relazione* MANTICA, pag. 54.

⁴ Vedi ROCQUIGNY, *La coopération de production dans l'agriculture*, Paris, Guillaumin, 1896, pag. 76.

sono associate per l'esportazione del burro in Inghilterra. Le 180 latterie irlandesi sorte dopo il 1890 hanno un'agenzia cooperativa, che ha lottato vittoriosamente contro le coalizioni dei commercianti.¹

In Germania le latterie sociali hanno antico e rigoglioso sviluppo, avendo saputo modernamente accoppiare alla prima forma collettiva tutti i progressi della tecnica. Dopo il 1880 le latterie andarono rapidamente crescendo, tantochè nel 1900 se ne contavano 1917 che avevano assunto la forma legale cooperativa, oltre a un numero rilevante di non iscritte. Però anche in quelle che si denominano cooperative sembra prevalere l'intento produttivo. La forma giuridica assunta dalle latterie tedesche è in grande prevalenza quella della responsabilità illimitata (circa tre quarti del totale). Le latterie sociali tedesche o sono affiliate alla federazione di Offenbach o sono aggruppate in federazioni speciali che ne integrano l'azione.²

VI. Fra le latterie, veramente qualificabili come cooperative, può designarsi quella di Soligo. Ciò risulta dall'illustrazione che ne fecero Mabileau, Rayneri e Rocquigny:³ contuttochè la larga parte degli utili assegnata al capitale potesse far ritenere il contrario. Se non che i soci fornitori di latte dovettero fare un sacrificio per procurarsi il capitale, relativamente non tenue, necessario all'impianto della latteria, circa 100 mila lire. Al capitale è devoluto il 70 per cento degli utili, ma in pari tempo limitatamente al 10 per cento di esso capitale. Degli utili residuali l'assemblea può devolverne una parte per provvedere all'ammortamento del capitale, ed altra parte può essere destinata

¹ BANCEL, *Le coopératisme*, pag. 159. Vedi pure, a riguardo delle latterie sociali all'estero: TRIGAULT, *Les laiteries coopératives en Belgique et à l'Étranger*, Cercle d'études sociales de Binche, 1899; e MALHERBE, *Les fromageries ou fruitières coopératives*, Cercle d'études sociales de Binche, 1899.

² LORENZONI, op. cit., pag. 195.

³ *La prévoyance sociale en Italie*, Paris, Colin, 1898.

ad elevare il prezzo del latte, il che significa redistribuirla fra i fornitori di latte. Dal 1884 al 1895 furono ammortizzate ben 64 mila lire del capitale, onde i cooperatori potranno, se già ora questo non è avvenuto, liberarsi completamente dalla soggezione del capitale. L'importanza dell'azienda cooperativa risulta dall'essersi lavorati nel 1895 circa 15 milioni di chilogrammi di latte fornito da 1000 soci iscritti, di cui in media se ne presentarono ai caselli 489 al giorno. Il latte fu pagato 11 centesimi; i caselli fabbricarono più di 52 mila chilogrammi di burro, che fu venduto al prezzo medio di lire 2,66. La vendita si fa principalmente a Venezia, ma pure largamente in altre parti d'Italia e all'estero.¹ Si può dubitare per contro se presenti vero carattere cooperativo la latteria di Stagno Lombardo che s'intitola: *Latteria sociale di Forcello, Società cooperativa in nome collettivo sotto la ragione sociale Anselmi Angelo e soci*. Essa fu fondata da 9 grandi allevatori: il capitale di primo impianto di lire 70 mila fu anticipato dalla Banca popolare di Cremona, con l'impegno di restituirlo in 12 anni.² L'organizzazione della latteria di Forcello è al certo mirabile ed imitabile; benemeriti dell'industria nazionale sono quegli allevatori per aver intrapresa con felice esito la fabbricazione del formaggio *Gruyère*; ma questo non basta, perchè vi sia cooperazione. Nè il nostro dubbio è determinato dalla forma della società, o pel fatto ch'essa fu costituita da pochi grandi allevatori. Ciò per sè non escluderebbe la cooperazione; ma in pari tempo non ci sembra sufficiente nemmeno, perchè di cooperazione si tratti, che la società sia costituita fra i produttori della materia prima. Essa sarà cooperativa sol quando quei produttori si siano associati e abbiano intrapreso l'industria del caseificio per loro conto, onde non sottostare alle imposizioni di prezzo degli acquirenti del latte o dei latticini comuni. Che

¹ Op. cit., pag. 300.

² Op. cit., pag. 305.

se invece si associarono unicamente per intraprendere una fabbricazione più perfetta ed ottenere un prodotto più distinto e più smerciabile, è evidente che essi non ebbero uno scopo distributivo, ma soltanto produttivo, e che pertanto non si tratta che di una società industriale ordinaria.

Hanno carattere veramente cooperativo *Les laiteries de Charente et du Poitou*, descritte dal Rocquigny,¹ in quanto sorsero in contrapposizione a latterie industriali, con cui gli allevatori avean contrattato la vendita del latte, pagandolo *al più basso prezzo possibile*, e che pertanto percepivano un largo profitto di monopolio. Ciò fece comprendere agli allevatori l'opportunità di intraprender essi la fabbricazione del burro, eliminando l'intermediario che speculava a lor danno. Dice il Rocquigny che « la concorrenza delle latterie cooperative fu funesta alle latterie industriali nei dipartimenti dell'Ovest, non potendo queste offrire ai fornitori di latte i vantaggi che la cooperazione procaccia ai soci aderenti. Parecchie fra esse hanno dovuto cessare la loro fabbricazione e furono rilevate dalle associazioni cooperative che poterono così impiantarsi con minori spese. »² Le latterie cooperative dell'Ovest si sono federate in una *Associazione centrale*, intesa « a mettere in rapporto diretto il produttore con il consumatore, garantendo a questo la qualità genuina dei prodotti e a quello l'integra remunerazione del suo lavoro. »³ Si può qui osservare che, ove la sostituzione delle latterie cooperative alle industriali fosse completa, le prime, mancando la concorrenza delle seconde, potrebbero cessare di esercitare una funzione distributiva e la loro organizzazione potrebbe tramutarsi per avventura in un *trust*.

Latterie cooperative esistono anche nei dipartimenti dell'Aisne e del Nord e in Bretagna; ma con caratteri cooperativi, dice il Rocquigny, meno spiccati. Per esempio le

¹ Op. cit., pag. 76.

² Op. cit., pag. 83.

³ Op. cit., pag. 93.

latterie del Nord deviarono dal loro scopo. Esse si federarono per la difesa dei comuni interessi, la ricerca dei mercati di collocamento e la fissazione dei prezzi.¹ Le *fruitières* della Savoia, del Jura, delle Alpi marittime ec., che ascendono a circa 2000, ci rappresentano, invece, quelle che noi abbiamo chiamato latterie sociali semplici. Notevole una trasformazione recente che hanno subito in qualche località. La difficoltà di collocare il prodotto le ha consigliate ad abbandonare la fabbricazione; ma l'associazione è rimasta per la vendita del latte in natura, onde non sottostare alle imposizioni degli industriali acquirenti della materia prima.² Nel che deve rinvenirsi l'esercizio di una funzione cooperativa, che invece le *fruitières* erano incapaci di esercitare.

§ 3. — *Cantine sociali. Loro difficoltà e scarso sviluppo.*

VII. Quel che abbiamo detto a riguardo delle latterie sociali, vale in gran parte per le cantine sociali, trattandosi di istituzioni congeneri, così dal punto di vista tecnologico ed economico in stretto senso, come dal punto di vista speciale della cooperazione.

Il bisogno della cooperazione nel campo dell'industria enologica sussiste attualmente, in particolare in Italia, e sarebbe urgente il provvedervi. Il che peraltro non significa che un tal bisogno si manifesti pel solo fatto che l'esigenze tecniche dell'industria enologica importano ch'essa sia esercitata in grande, non potendosi, quando si operi in piccolo, ottenere, nè la perfezione del prodotto, nè quell'unità di tipo, che è la condizione precipua di un facile smercio e di una sicura clientela. Una cantina moderna richiede alla direzione una vera capacità tecnica, esige un macchinario complesso e costoso, locali appositamente costruiti, e importa di conseguenza spese generali così rilevanti, che ove

¹ Op. cit., pag. 100.

² Op. cit., pag. 104.

non si ripartiscano sopra una produzione molto estesa cagionano un aumento eccessivo del costo unitario. Ma tutto ciò, è evidente, consiglia l'associazione dei piccoli produttori di vino e non determina ancora la cooperazione; farà, cioè, che si costituiscano cantine sociali *semplici*, secondo l'espressione già adottata per le latterie, ma non cantine sociali *cooperative*.

Perchè quest'ultime sorgano è necessario che i produttori di uve e di vino subiscano le sopraffazioni degli industriali, acquirenti della materia prima, e dei commercianti di vino all'ingrosso, e che intraprendano in comune l'industria enologica per sfuggire al soprarreddito monopolistico che i medesimi percepiscono a lor danno. Ora anche questa condizione sussiste ed è particolarmente acuita dalla circostanza che la materia prima dell'industria enologica non è serbatoio e il tentarne una prima trasformazione richiede recipienti e locali che non sempre si hanno a disposizione, e ad ogni modo importa una spesa e un rischio non tenue pei singoli produttori.

Peraltro se si ha il bisogno di cantine sociali cooperative, gravi difficoltà si oppongono alla loro costituzione, le quali possono riassumersi in ciò: che l'industria enologica, nel modo come modernamente deve esser condotta, richiede un capitale d'impianto e d'esercizio relevantissimo e una abilità di direzione non comune. Essa è un'industria a base eminentemente scientifica e a cui debbono applicarsi i più delicati processi non soltanto della meccanica e della fisica, ma anche e più della chimica e della bacteriologia.

Tali difficoltà sono la causa, per la quale nel campo dell'industria enologica non trovò che assai limitata applicazione il principio cooperativo; tuttochè della cooperazione, in esso ancor più che in altri, sarebbe sentito il bisogno.

Ove si costituiscano, i caratteri specifici delle cantine sociali cooperative sono identici a quelli che noi abbiamo designato come propri delle latterie sociali cooperative.

Esse, cioè, sarebbero *associazioni di viticoltori e di produttori di vino, i quali, intraprendendo in comune l'industria enologica, si prefiggono l'intento di procurare al concorso di capitale e di lavoro da essi apprestato alla produzione un adeguato compenso, sfuggendo al soprarreddito di limitazione che gli acquirenti della materia prima e del prodotto percepiscono a loro danno.*

Una funzione speciale devoluta alle cantine cooperative è quella di porre un argine, mediante la vendita di prodotti genuini, alle sofisticazioni, da cui il mercato dei vini è inquinato, e che rappresentano un danno pei produttori della materia prima, non meno che pei consumatori.

La cantina sociale cooperativa sottrae il produttore di vino alle imposizioni degli speculatori; ma non esige perciò che egli attenda la vendita del prodotto, la quale potrebbe anche protrarsi a lungo, per realizzare il prezzo della materia prima. Mediante il credito egli può incassarlo immediatamente, in parte almeno, colla presentazione del certificato delle uve consegnate alla cantina. Da ciò la opportunità che le cantine sociali siano collegate con istituzioni cooperative di credito, o anche con casse di risparmio e istituti ordinari.

VIII. In Francia, il paese classico della viticoltura e dell'enologia, il sistema delle cantine sociali non è ancora stato tentato. Il Rocquigny,¹ nel constatare questo fatto, osserva: « Questo sistema delle cantine cooperative è praticato da tempo con pieno successo nelle provincie renane della Germania e particolarmente nelle Vallate dell'Ahr, della Sarre e della Mosella, da associazioni di viticoltori, conosciute sotto il nome di *Weinbauvereine* e di *Winzervereine*. La vinificazione cooperativa assicura ai viticoltori un'economia di lavoro e li dispensa dalla necessità d'avere un

¹ *La coop. de prod. dans l'agr.*, pag. 110.

materiale speciale costoso, esonerandoli dal rischio della fabbricazione e della conservazione del vino. Combinata con l'organizzazione di una cassa di anticipazioni, essa permette loro di percepire un acconto importante sul valore delle uve. Essendo la società provvista di un macchinario perfezionato, disponendo di eccellenti cantine, il vino è meglio fatto e meglio conservato; si ha l'uguaglianza dei tipi e quelle costanti qualità note ai compratori, i quali trovano nell'intervento del sindacato una garanzia della genuinità del prodotto. Il vino è venduto dall'associazione, sia all'ingrosso, sia al minuto, e l'utile netto è ripartito fra i soci in proporzione dell'uva fornita. I vini delle cantine cooperative renane si vendono ad un prezzo superiore e sono assai ricercati: si ritiene che il risultato dell'operazione sia quello di duplicare il prezzo ch'essi avrebbero ottenuto dalla vendita delle uve, o in altre parole il prodotto in danaro delle loro vigne. » Qui si può obiettare che le cantine renane vendono il vino ad un prezzo di monopolio e che pertanto, spingendo il valore della merce al di sopra del costo, esse rappresentano non la cooperazione, ma il *trust*. Se non che si rifletta che il vino del Reno ha un prezzo elevato per prerogative specialissime naturali della materia prima, le quali hanno il loro riflesso sul valore del terreno e che pertanto il viticoltore, mediante la cooperazione, riprende quel soprarreddito che veramente gli spetta, e che per lui, se ha pagato cara la terra, può esser null'altro che l'interesse ordinario del capitale impiegato nell'acquisto.

I promotori delle cantine sociali cooperative in Italia pongono in rilievo i vantaggi ch'esse possono portare ai produttori di uve e di vino così dal punto di vista della produzione come da quello della distribuzione. Sebastiano Lissone, antico propugnatore della costituzione di cantine sociali,¹ rilevava recentemente come tali istituzioni siano

¹ *Organismo e vantaggi delle cantine sociali*. Torino, 1886.

« reclamate dai viticoltori stessi per la tutela del loro interesse di fronte alla coalizione dei produttori di vino, » ed aggiungeva: « Abbiamo in ogni angolo d'Italia piccoli produttori che per mancanza di relazioni, di attitudini al traffico, si dibattono fra gli stenti, perchè il loro vino come le loro uve non trovano compratori e, stretti dal bisogno, non sapendo e forse non potendo approfittare del credito onesto, incappano nell'usura. »¹ Nelle pubblicazioni da noi consultate troviamo menzione di parecchie cantine sociali in Piemonte, a Oleggio, a Barbaresco, a Baldissero, a Castiglione Falletti, a Monforte, a Frassinello Monferrato, a Maggiora, e di qualche distilleria, a Gattinara, Borgosesia, e Maggiora. In Romagna vi ha la cantina sociale di Bertinoro e in Toscana quella di Bagno a Ripoli. Qualche cantina sociale esiste anche in Sicilia. Nel mezzogiorno, dove il produttore di uve, per mancanza di vasi ove riporre il vino, si trova quasi sempre costretto a subire la dura legge degli incettatori, i quali fanno il prezzo, lo sviluppo della cooperazione nell'industria enologica rappresenterebbe la redenzione del piccolo produttore.

IX. Le cantine sociali ci offrono, già nei modi come si sono costituite in Italia, due tipi distinti: cantine di tipo familiare, cioè costituite fra pochi proprietari, che pongono insieme le loro uve e i loro vasi in un locale comune, le quali hanno preferibilmente scopo produttivo, ma che possono raggiungere anche lo scopo distributivo ed esercitare il commercio del vino, associandosi fra loro, come han fatto le latterie dell'Agordino; cantine sociali, con ordinamento industriale, le quali sono meglio in grado di raggiungere anche da sole il fine cooperativo, ma che da un lato presen-

¹ LISSONE, *Le cantine sociali*, Alba, Sansoldi, 1900, e vedi pure MARESCALCHI, *La cooperazione nell'industria enologica*, Casale Monferrato, Canone, 1900; RANIERI PINI, *Cantine sociali e cooperazione rurale*, Parma, 1900; FENICIA, op. cit., pag. 198.

tano assai maggiori difficoltà di costituzione e dall'altro possono facilmente tramutarsi in imprese di speculazione.

Il Lissone¹ ci offre appunto due tipi di cantine sociali: il primo è quello della cantina sociale di Barbaresco costituita colla forma di *società civile*; il secondo della cantina sociale di Frassinello Monferrato (Casale), costituita con la forma di *società anonima cooperativa*, a capitale illimitato, a norma del Codice di commercio. La cantina di Barbaresco si propone « di confezionare colle uve *Nebbioli*, esclusivamente dei soci, il miglior tipo di vino Barbaresco, di mantenerlo costante e di smerciarlo in conto comune, oppure dividerlo fra i soci. » — « I soci possono ritrarre dalla cantina sociale tutto il quantitativo di vino che a ciascuno di essi occorre per soddisfare alla propria clientela, pagandone l'importo all'atto del ritiro, nella cifra fissata dalla direzione. » La cantina di Frassinello si propone « lo scopo di raccogliere le uve dei soci ed eventualmente di terzi per confezionare una o più qualità di vino a tipo costante e procurarne la vendita. » Le azioni sono di lire 50 ed il socio non può possederne più di cento. Egli ha obbligo di consegnare alla società almeno una parte delle uve raccolte nei suoi fondi, quando gliene sia fatta richiesta. La società fa sovvenzioni ai soci e ai terzi fino alla concorrenza della metà del valore del prodotto consegnato, e mediante rilascio da parte loro di cambiale per l'ammontare della somma anticipata. Nella valutazione delle uve si tien calcolo del peso, del grado zuccherino al glucometro, del prezzo delle mercuriali dei mercati di Asti e Casale, della loro qualità e del luogo in cui sono raccolte, e del vino da esse ottenuto negli anni precedenti. La società può procurarsi mediante il credito, sia obbligandosi direttamente, sia scontando le cambiali cedute dai soci o dai terzi, i mezzi necessari alla confezione dei propri prodotti; ma può pure

¹ Op. cit., pag. 14.

richiedere ad essi di anticiparli in proporzione della materia prima consegnata. Gli utili si ripartiscono come segue: il 50 per cento agli azionisti, il 25 alla riserva, il 15 ai partecipanti soci e non soci in proporzione delle quote accreditate, il 10 a disposizione del consiglio.

Una difficoltà pratica s'incontra nella valutazione della materia prima, non potendosi solo tener conto della quantità, ma anche della qualità di essa. Vari sistemi si sono proposti e attuati, sui quali non c'intratteremo, notando tuttavia che con tale valutazione non si può prefiggersi una scrupolosa esattezza, ma soltanto una giusta approssimazione.¹ Bene osserva il Niccoli che il produttore di uva nell'apprezzamento del suo prodotto deve prescindere da ogni intento di speculazione; ma è giusto che la partecipazione agli utili gli sia attribuita non in ragione della quantità, ma del valore del prodotto.

Il Lissone vorrebbe che nelle cantine cooperative si lasciasse la facoltà ai proprietari di vender le uve, quando il mercato offra condizioni favorevoli, porgendo in pari tempo il mezzo ai proprietari stessi di resistere alle coalizioni dei compratori o alla imprevedibile inazione dei mercati nelle annate di abbondanza.

Si è fatta pur questione, se meglio convenga che alla costituzione di cantine sociali provvedano le cooperative di consumo; ma è evidente che per noi non può esservi discussione sul riguardo. Ciò gioverà ai consumatori; ma appunto per questo non ai produttori. Se queste esercitano un monopolio, dovrà sorgere la cantina cooperativa dei consumatori. Ma se invece i produttori sono danneggiati dal basso prezzo, sono essi e solo essi che debbono costituire un'associazione cooperativa.²

¹ Vedi intorno ai sistemi di valutazione MARESCALCHI, op. cit., pag. 15; LISSONE, op. cit., pag. 12, e NICCOLI, op. cit., pag. 153.

² Vedi la *Relazione* di ENEA CAVALIERI, *La cooperazione nell'agricoltura italiana*, pag. 75.

§ 4. — *Le società di braccianti.*

X. Le società di braccianti hanno avuto una notevole diffusione in Italia, negli ultimi anni, insieme a quelle delle arti costruttrici. Ma tale diffusione fu dovuta quasi unicamente allo sviluppo delle opere pubbliche e delle costruzioni edilizie.

Nella Introduzione alla *Statistica* delle cooperative di lavoro così se ne parlava: In tutte le associazioni « legalmente riconosciute prevale la mano d'opera: non vi è necessità per esse d'impianto nè di grandi provviste di materie prime, trattandosi per lo più di movimento di terra, o di lavori nei quali la materia prima, quando c'entra, ha relativamente poco valore. In secondo luogo in tutte queste società la produzione viene assunta per domanda del committente, cosicchè la loro organizzazione si limita a raccogliere e a tener pronti gli operai e gli strumenti. » Si distinguono tre specie di società: 1° quelle che non ammettono soci che non siano operai; 2° quelle che ammettono soci effettivi (operai) e onorari (non operai); 3° quelle che ammettono soci operai e non operai a parità di doveri e di diritti. Quest'ultime però sono pochissime di numero. Esse si fondano sul concetto che ove con opportuni avvedimenti s'impedisca al capitale di assottigliare soverchiamente le ragioni del lavoro, la cooperazione permette di associare il capitale al lavoro, anche se rappresentato separatamente. Ai soci che eseguono i lavori si dà normalmente un salario, il quale nella maggior parte dei casi si procura di dare il più elevato possibile, seguendosi talora la forma delle mercedi fisse giornaliere, talora quella dei cottimi, prevalendo però quest'ultima. Gli utili si ripartiscono per lo più nel modo seguente: prelevata una quota rilevante per la riserva (che il più delle volte, lo notiamo

per incidente, serve come capitale d'esercizio) e fatta una assegnazione a fondi speciali, gli utili residuali si ripartiscono in proporzione del lavoro prestato, cioè dei salari percepiti. È questo il sistema detto del *dividendo al lavoro*, il quale sovente, ma non sempre, si combina colla distribuzione di un interesse sulle azioni, o anche con un dividendo. Talune società dividono gli utili in ragione delle azioni, ma in questo caso il socio non possiede che una azione. Altre, come quelle di Ravenna, dividono gli utili in parti uguali fra tutti i soci.

Dal 1889 al 1894 lo Stato italiano concesse a 146 cooperative di lavoro 689 appalti per l'ammontare di lire 11,180,291. Di regola ciascun socio possiede un'azione; anche i soci non operai non posseggono che poche azioni, dovendosi così escludere ch'essi entrino nella cooperativa con fine di speculazione. Non tutti i soci lavorano nelle imprese assunte dalla società, mentre poi talora si ricorre a operai estranei. Noteremo da ultimo che talune società furono promosse da appaltatori nell'intento di volgere a loro profitto le agevolzze che la legge accorda, mediante l'acquiescenza degli operai che pattuirono segretamente di accontentarsi del solo salario.¹

XI. Le società di braccianti, se sono costituite fra persone appartenenti alla classe agricola e che abitano nelle campagne o nei centri agricoli, non hanno effettivamente per iscopo l'esercizio dell'agricoltura. Esse si dedicano preferibilmente alla esecuzione di lavori pubblici e quando prendono lavori privati, i medesimi consistono in opere di bonifica o di trasformazione di terreni. L'esercizio dell'agricoltura importa una così intima correlazione fra i diversi elementi della produzione e una così grande varietà

¹ Per maggiori notizie vedi la detta *Introduzione alla Statistica delle cooperative di lavoro al 31 dec. 1894*.

di mansioni che si intrecciano e si succedono, da non permettere, anche nella grande coltivazione, che il lavoro associato possa avere un'applicazione autonoma, cioè all'infuori della diretta dipendenza dell'imprenditore agricolo. Per lo meno sta in fatto che questa forma di applicazione del lavoro cooperativo non è stata finora neanche tentata,¹ il che ci dispensa dal parlarne in uno studio che intende trarre dalle forme pratiche della cooperazione i principii a cui un tale istituto è informato.

I lavoratori agricoli, i quali intendono a migliorare la loro remunerazione, o debbono ricorrere a mezzi che sono fuori della cooperazione, come è quello *bellico* delle leghe di resistenza, e quello *pacifico* della partecipazione al prodotto; o debbono sostituirsi all'imprenditore, assumendo essi la coltivazione della terra e l'allevamento del bestiame. Ma in tal caso, si ha un'altra forma di cooperazione, quella di società coloniche e pastorali, di cui ora entriamo a parlare.

Molte società di braccianti, infatti, che accolgono anche prevalentemente operai, i quali si dedicano al lavoro dei campi, non sono vere società di lavoro, ma associazioni che si prefiggono di migliorare la condizione materiale dei soci con mezzi i quali non rientrano nella cooperazione: sono, cioè, società di mutuo soccorso ed eventualmente anche società di resistenza. Talune costituiscono magazzini di consumo, come si è già accennato; ma in tal caso esse usano di altra specie cooperativa, di cui non è qui il luogo di parlare.

¹ Chi vegga la *Relazione*, innanzi citata, del Direttore della statistica *Sulle associazioni cooperative in Italia*, la statistica posteriore sulle *Società cooperative di lavoro* del 1894 e l'*Elenco delle società cooperative* del 1898, non troverà alcuna menzione di una applicazione autonoma del lavoro all'esercizio dell'agricoltura; nè accenno alcuno ne abbian visto nelle discussioni dei congressi dei cooperatori. (Vedi in particolare i *Resoconti* del Terzo Congresso, tenuto a Bologna nel 1888, pag. 69; del Quarto Congresso, tenuto a Torino nel 1890, pag. 15.) Neanche all'estero abbiamo notizia che questa forma cooperativa siasi attuata. (Vedi ROCQUIGNY, *La coop. de prod. dans l'agr., La coopération dans l'exploitation du sol*, pag. 8.)

§ 5. — *Colonie cooperative. Difficoltà del loro sviluppo.*

XII. Le colonie cooperative¹ sono società di produzione, le quali assumono, a loro esclusivo rischio, una impresa agricola perfetta, che, cioè, comprende tutti i diversi elementi della produzione e produce senza commissione. Di tale forma cooperativa sussisterebbe vivissimo il bisogno, determinato in genere dalle condizioni miserrime in cui versano i lavoratori della terra, segnatamente in Italia, e in particolare dalla tenue mercede, o partecipazione al prodotto, che percepiscono i coltivatori salariati, o anche mezzadri. Ma altrettanto gravi sono le difficoltà non solo per la costituzione di simili società; ma perchè le medesime, una volta costituite, raggiungano il loro intento, senza allontanarsi dal principio cooperativo e senza che divengano o istituzioni filantropiche, o istituzioni di speculazione. È così che la società agricola di produzione, tuttochè rappresenti l'ultimo perfezionamento della cooperazione, resta tuttavia, e forse appunto per questo, null'altro che un *desideratum*, così in Italia, come fuori.

Nell'ultimo *Elenco* delle società cooperative del 1898, troviamo indicate le seguenti associazioni che si prefiggebbero lo scopo della coltura del suolo:

¹ Questa espressione ci sembra la più propria per designare le cooperative agricole che intraprendono la coltura di un fondo. Essa fu adottata da FRANCESCO CIRIO allorchè qualche anno fa si fece promotore di tali istituzioni. (Vedi *La cooperazione nell'agricoltura*, Roma, Unione cooperativa editrice, 1895.)

Denominazione e scopo.	Scopo sociale.	Data della costituzione.	Numero dei soci.	Capitale versato al 31 dicembre 1898. Lire.
1. Cooperativa agricola in Cremona.	Assumere la conduzione diretta dei beni delle Opere pie, dei Comuni e dei privati; nonché promuovere parziali tentativi di colonizzazione di terreni incolti.	14 febbraio 1895.	41	1020, 95
2. Società cooperativa di lavoro in Rovere (Mantova).	Assumere lavori pubblici e privati, bonifiche, enfiteusi, colonie ec.	3 marzo 1895.	335	936, 18
3. Società cooperativa di lavoro in Bozzolo (Mantova).	Assumere dalle pubbliche amministrazioni e dai privati imprese di lavori agricoli, affitti, colonie, mezzadrie ec.	29 dicembre 1898.	10	(?)
4. Cooperativa agricola italiana di coltivazione, fertilizzazione e colonizzazione interna in Milano.	Indicato dalla denominazione. (Rivolse la sua azione particolarmente alla Sardegna).	13 ottobre 1891.	900	234, 114, 00
5. « L'Agricoltura » Società anonima cooperativa italiana per lo sviluppo dell'agricoltura in Roma.	Promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e la costituzione della piccola proprietà. (?)	18 agosto 1892.	26	(?) Al 31 dicembre 1898 non aveva ancora cominciato a funzionare.
6. Società cooperativa nazionale per la coltura delle terre incolte ed abbandonate in Roma.	Coltivazione agricola.	3 settembre 1896.	614	867, 00
7. Società cooperativa dei liberi agricoltori della provincia di Roma in Roma.	Conduzione, colonizzazione e bonifica dei terreni.	7 ottobre 1897.	(?)	d. 153, 00

A queste va aggiunta l'associazione dei braccianti di Ravenna che, fin dalle sue origini, prese in affitto dal comune di Ravenna 350 ettari di terra e costituì la Colonia di Ostia, la quale dispone di 500 ettari di terra, dei quali, nel 1894, erano coltivati 350 ettari da 58 famiglie composte nel loro insieme di 150 individui.¹

A Cittadella, nel comune di Stagno Lombardo (Cremona), l'ex-deputato Giuseppe Mori dava in affitto a 20 famiglie di contadini giornalieri un suo fondo di 125 ettari insieme al capitale mobile, perchè lo coltivassero per loro conto, costituendo fra loro una società cooperativa.²

A Calvezzano, per iniziativa del prof. Francesco Viganò, s'istituiva una colonia agricola. Alcuni contadini acquistavano un grande podere coi loro risparmi e col credito per suddividerlo fra loro. Il comune di Reggio Emilia concesse nel 1890 il fondo *Frassinara* ad una società di contadini per coltivarlo in comune.³

Alcuni esperimenti di cooperative agricole di produzione si fecero nel Regno Unito. A Lochaber, in Scozia, nel 1810, 16 agricoltori si univano, compravano pascoli e terre coltivabili e vi allevavano 3 mila capi di bestiame. Nel 1868 la società durava ancora. Nel 1830 il Gurdon di Ausington dava in affitto 66 acri di terra a 15 coltivatori uniti in associazione. Questi versavano 3 sterline a testa come capitale iniziale, e il resto del capitale ricevevano dal proprietario a buoni patti. L'esperimento riuscì e il Gurdon concesse anche altre terre ad associazioni di agricoltori. Un esperimento analogo fu intrapreso nel 1860 dal Lawson nel Cumberland, ma non ebbe buon esito, e il Duca di Portland, nel 1886, diede in affitto una sua tenuta di 485 acri, fornita di bestiame, scorte, ec., ad un'associazione di 6 agricoltori con le rispettive famiglie. Dopo quest'epoca si costituirono

¹ *Statistica delle società cooperative di lavoro*, pag. xvii.

² *Resoconto del Secondo Congresso dei cooperatori*, pag. 26.

³ *Resoconto del Quarto Congresso dei cooperatori*, pag. 34.

spontaneamente alcune associazioni di contadini per prendere terre in affitto e coltivarle in comune.¹ A queste si può aggiungere l'associazione cooperativa agricola di Ralahine, in Irlanda, fondata dal Craig nel 1831, la quale si sciolse dopo due anni, sebbene desse buoni risultati, perchè il proprietario essendosi rovinato disparve e il suo contratto con l'associazione fu ritenuto legalmente nullo.²

Il Rocquigny, nel suo libro su *La coopération de production dans l'agriculture*, non fa menzione di alcuna colonia cooperativa. Egli non accenna che alle mandre sociali che si sarebbero costituite a Castellar sulle Alpi marittime — di queste molte ne abbiamo in tutte le nostre montagne d'Italia — le quali peraltro sono associazioni con scopo puramente produttivo. Potrebbero invece rientrare nella cooperazione agricola di produzione le associazioni per l'impianto di stazioni di monta e per la vendita degli animali. Esse sorsero nel 1888 per iniziativa del Wattenwly di Berna, e nel 1896 già se ne contavano in Svizzera circa 300. Ne esisterebbero alcune anche in Francia, ma con organizzazione meno completa delle svizzere.³ Le monte taurine, come quelle equine, da noi sono tenute da privati speculatori. Di fronte ad esse potrebbero utilmente sorgere stazioni di monta cooperative, costituite dai piccoli allevatori di bestiame, che non possono mantenere un toro per loro conto esclusivo.

XIII. Taluno, dando al concetto della cooperazione un'estensione che, a nostro modo di vedere, non può avere, e facendone un sinonimo di associazione, afferma che il sistema cooperativo è antichissimo e rimonta ai primordi della vita sociale. Ma le antiche comunità agrarie di villaggio, di cui le reliquie ancor sussistono in tutti i paesi, e a cui

¹ RABBENO, *Le soc. coop. di prod.*, pag. 226.

² BANCEL, *Le coopératisme*, pag. 168.

³ Op. cit., pag. 62.

modernamente rivolsero i loro studi economisti e giuristi, tra i quali ci piace ricordare Emilio de Laveleye,¹ non possono considerarsi come forme cooperative, non avendo esse uno scopo distributivo in contrapposto ad altre imprese di carattere monopolistico. Del pari non potrebbero considerarsi come cooperative le associazioni pastorali, permanenti o temporanee, costituite quest'ultime per il pascolo estivo (malghe alpine) o invernale (mandre sociali della Campagna romana) perchè determinate da una necessità dell'industria, e non promosse per provvedere ad un miglioramento nella remunerazione del lavoro.

Per ragioni identiche non avrebbe carattere cooperativo un ritorno generale alla forma collettiva della produzione, quale è vagheggiata dai socialisti; non soltanto perchè essa non potrebbe attuarsi se non mediante l'intervento diretto dello Stato e mediante una coercizione dell'autorità sociale; ma perchè il giorno in cui tutte le imprese fossero cooperative, *a fortiori* non lo sarebbe più nessuna.

Ove al presente si costituiscono *associazioni cooperative* sia *per la coltivazione di un fondo (colonie cooperative)* o anche *per l'allevamento del bestiame (associazioni pastorali)*, le medesime *debbono sorgere in contrapposto alle imprese capitalistiche e con l'intento preciso di eliminare il soprarreddito di limitazione che il proprietario o l'imprenditore agricolo percepiscono a danno del lavoratore.*

Qui peraltro si può osservare che, ove anche non si costituiscono vere e proprie colonie cooperative, cioè associazioni con intento distributivo, possono costituirsi associazioni con intento semplicemente produttivo, e che queste per avere carattere popolare, come noi stessi abbiamo ammesso, riuscirebbero socialmente utilissime.

Ed invero talune delle colonie esistenti e altre che po-

¹ Lo studio delle forme della proprietà e delle associazioni agricole primitive ha una ricca letteratura. Vedi la bibliografia in Appendice alla Relazione del deputato Tittoni sull'*ordinamento dei domini collettivi*. (Atti Parlamentari.)

tessero sorgere, più che carattere cooperativo, avrebbero carattere produttivo. In regioni affatto incolte e dove tutt'al più si eserciti il pascolo, mancando la contrapposizione alle imprese capitalistiche, non si avrà la cooperazione vera e propria. Nondimeno, se i coltivatori che costituiscono la nuova colonia si sono associati per migliorare la remunerazione deficiente che altrove percepivano presso imprese capitalistiche, si potrà rinvenire pur sempre in tali istituzioni un intento distributivo, che, come abbiamo già rilevato,¹ non è in contraddizione con lo scopo produttivo, ma che con esso egregiamente si concilia.

XIV. Il male è però che la costituzione di colonie agricole — abbiano esse semplicemente scopo produttivo, o anche distributivo — si trova di fronte alle stesse difficoltà, che almeno al presente si addimostrano quasi insuperabili, e cioè: la mancanza di capitali e il difetto di istruzione agraria tecnica ed economica. È una singolare illusione, pur troppo persistente e che pertanto confina con l'ignoranza, quella di molti, i quali reputano bastevole l'assegnare una certa estensione di terreno, sia pure allo stato naturale, o quasi, ad un gruppo di lavoratori agricoli, perchè il miracolo della loro redenzione sia compiuto.

Costoro non pensano ai dispendi ingentissimi, sotto forma di fabbricati, di livellamenti, di fognature, di scoli, di piantagioni, di strade, di chiusure ec.; che occorrono a porre il suolo in condizione di esser proficuamente coltivato, talchè il suolo è esso stesso una creazione dell'uomo, un prodotto. Essi non tengono il debito conto, così dell'importanza del capitale di esercizio sotto forma di bestiami, di macchine e istrumenti, di sementi, di concimi ec., che la coltivazione al presente esige; come dell'abilità del suo impiego, a cui, data la base eminentemente scientifica

¹ Cap. I, § 2.

dell'agricoltura moderna, ogni effetto utile è subordinato. Essi dimenticano infine le grandi incertezze dell'impresa, le vicissitudini naturali ed economiche, non sempre prevedibili nè assicurabili, la lunga attesa dei risultati, mentre intanto è necessità provvedere alla sussistenza del lavoratore. A tutto ciò non si riflette, e intanto si versano fiumi di inchiostro e di facili parole sulle terre incolte, sulla necessità della colonizzazione all'interno e sulla redenzione delle plebi rurali.

Non è esagerato il ritenere che, supposto si assegni a 100 coltivatori un'estensione di 300 ettari di terreno non bonificato per fondarvi una colonia cooperativa, occorreranno ad essi non meno di 1000 lire per ettaro, cioè 3 mila lire per ciascuno come capitale d'impianto e d'esercizio. Non ripeteremo qui calcoli già altrove esposti¹ anche per non anticipare una più ampia dimostrazione del *fabbisogno di capitale dell'agricoltura italiana*, di cui dovremo altrove occuparci.

Nei pochi tentativi di colonie cooperative fatti in Italia la mancanza del capitale si manifesta così viva ch'esse, loro malgrado, debbono trasformarsi in istituzioni di patronato. La colonia di Ostia, per esempio, tuttochè un'emanazione di quella società dei braccianti di Ravenna, che nel suo statuto si proponeva fieramente l'emancipazione della classe operaia da ogni dipendenza, oltrechè ha gratuitamente in uso il terreno dalla Casa reale ed ha ricevuto dalla munificenza del sovrano generose elargizioni, incontrava non poche difficoltà nel suo primo sviluppo per difetto di mezzi. Il Romussi nella sua Relazione al Quarto Congresso dei cooperatori parlando della colonia cooperativa di *Frassinara*, diceva che la Cassa di risparmio di Reggio aveva già sottoscritto una notevole somma a fondo perduto pel primo impianto, e rivolgeva un caldo appello ai cooperatori per-

¹ Vedi i nostri *Studi sul sistema di A. Loria*, pag. 122.

chè volessero aiutare l'opera di redenzione sottoscrivendo 120 obbligazioni da lire 250 ciascuna (lire 30,000). Tali obbligazioni, garantite dal latifondo e dal capitale sociale, sarebbero state rimborsate sei per ogni anno, mediante estrazione a sorte, dando per esse alle società operaie l'interesse del 4 % e ai privati del 3.¹

La *Cooperativa agricola cremonese* ammette nel suo statuto soci effettivi e soci onorari (cittadini filantropi, corpi morali, società cooperative, di mutuo soccorso e di credito). I privati possono sottoscrivere fino a 100 azioni di lire 12, gli enti morali fino a 250. Alle azioni è devoluto soltanto il 20 per cento *dei risparmi che eventualmente risultassero in bilancio*, e non oltre la misura del 4 per cento del capitale versato. Nel 1894, essendosi assunta la conduzione di un fondo di 40 ettari, la Cooperativa si rivolgeva alla filantropia dei privati cittadini e dei sodalizi per raccogliere quei capitali, che non potevano aversi dalle sole forze finanziarie dei soci contadini.

XV. Si osserverà che alle difficoltà sopra enunciate una terza deve aggiungersene: la costituzione della proprietà fondiaria. Senz' escludere che questa difficoltà in molti casi possa sussistere, non tanto per l'ordinamento di diritto della proprietà stessa, quanto per il suo ordinamento di fatto, reputiamo tuttavia esagerata l'affermazione di chi ritiene quest' ultima difficoltà come un ostacolo insuperabile.² Imperocchè noi pensiamo che, quando fossero davvero eliminate le prime difficoltà, nascerebbe nel proprietario stesso la convenienza di affidare le proprie terre ad associazioni

¹ *Resoconto*, pag. 34.

² Noi stessi abbiamo additato come pienamente rispondente all' interesse individuale e sociale l' applicazione del principio cooperativo e in genere del principio d' associazione alla trasformazione dei latifondi, specialmente in Sicilia; ma senza peraltro dissimularcene le gravi difficoltà. (Vedi i nostri studi: *La campagna romana e il suo avvenire economico sociale*, Giornale degli economisti, anno 1893; *Il latifondo e la sua possibile trasformazione*, *Eco dei campi e dei boschi*, anno 1894.)

cooperative di coltivatori. E l'interesse — l'interesse immediato di preferenza a quello mediato, l'interesse individuale di preferenza a quello di casta — è ancora la gran molla che regola il mondo economico in ogni sua manifestazione e così sarà sempre per effetto di condizioni naturali irreformabili dell'essere umano e del corpo sociale.

Pertanto noi non sapremmo associarci a ciò che si diceva in una recente pubblicazione¹ che, cioè, la concessione di terre alle cooperative importa la divisione *del suolo in piccoli appezzamenti* e che *la cooperativa ha un'esistenza effimera e se può assumere la locazione o la masseria, o meglio l'esecuzione di singoli lavori, non può acquistare la proprietà dei fondi*. Invece è evidente che la cooperazione permette di associare i vantaggi sociali della piccola proprietà con i vantaggi economici della grande: è anzi questo il suo principal pregio. Inoltre ad essa non è vietato l'acquisto della proprietà del suolo, o l'uso perpetuo di esso, potendo avere una società cooperativa, anche con la legislazione vigente, personalità giuridica.

A conferma sta il fatto che la più importante delle nostre cooperative agricole di produzione, la *Cooperativa agricola italiana di coltivazione, rifertilizzazione e colonizzazione interna*, fondata a Milano il 22 luglio del 1891, acquistava la tenuta di *Surigheddu* in Sardegna dell'estensione di ettari 455 e quella di *Crocevia* nel Mantovano di ettari 259, le quali essa colonizzava con felice successo.

La *Cooperativa agricola italiana* possiede al presente un capitale di lire 760,000 che ogni giorno si accresce per nuove sottoscrizioni. Ha un fondo di riserva di circa lire 10,000; un fondo di colonizzazione di lire 3000. Tiene un credito residuo verso i soci di capitale da incassarsi in rate di lire 400,000. Le sue merci nei magazzini superano lire 50,000; i suoi depositi in conto corrente presso banche

¹ CADOLINI, *Il bonificamento dell'Agro romano*, pubblicazione della società degli agricoltori. Roma, 1901, pag. 239.

ed i contanti in cassa si aggirano d'ordinario tra lire 7000 e 8000. Possiede in mobili lire 10,000. La tenuta di Surrigheddu ha un valore di lire 250,000, quella di Crocevia a Medole, comprese le migliorie, di lire 75,000. Nel 1893, primo anno di coltura, la tenuta di Surrigheddu diede un prodotto lordo di lire 12,000, che a grado a grado crebbe negli anni successivi fino a raggiungere nel 1900 lire 46,000, con un'eccedenza delle entrate sulle spese di lire 8500 circa. I coloni percepiscono un salario ed hanno una cointeressenza del 10 per cento sul prodotto che vien loro pagata in natura. Sono dati loro gratuitamente la casa, un orto, gli attrezzi e i medicinali. La tenuta della Crocevia non è stata acquistata che lo scorso anno e pertanto essa è soltanto una lieta promessa.¹

Non entreremo qui in maggiori particolari intorno ai modi di costituzione di una società agricola di produzione, in quanto il nostro ragionamento non avrebbe base positiva. Diremo solo come una tale associazione potrebbe benissimo così costituirsi fra lavoratori agricoli, come fra piccoli proprietari e imprenditori agricoli. Questa seconda forma anzi si presenta sotto vari rispetti di più facile attuazione. Inoltre l'associazione non importa necessariamente la coltura in comune. Potrà essere collettiva la proprietà del suolo o il diritto di usufruirne (enfiteusi, affitto), collettiva la proprietà del capitale fisso e circolante; ma essere individualizzata la coltura, in guisa che non sia attutito l'interesse individuale ai risultati della produzione. Questa forma è anzi preferibile e rappresenta, a nostro parere, una condizione di superiorità della cooperativa agricola in confronto alla cooperativa industriale di produzione.

Così; per citare un esempio, nella Colonia di Ostia (ettari 500) di cui 350 ettari erano stati posti a coltura nel 1894, a ciascuna famiglia fu assegnato un lotto di 9

¹ *La cooperazione italiana*, *Monitore della Lega nazionale delle cooperative*, anno XV, supplemento al n. 418, 22 luglio 1901.

o 10 ettari, che la medesima coltiva esclusivamente. Si stabilì che nel primo periodo della colonizzazione tutti i prodotti dovessero consegnarsi all'Associazione, la quale avrebbe corrisposto alle famiglie coloniche un tanto per unità di prodotto. Così nel 1893-94 si pagarono lire 10 per ogni quintale di grano, lire 6,50 per ogni quintale di avena, di granturco e di fagioli. Restarono a carico del colono le opere di vangatura, di semina, mietitura, trebbiatura, formazione dei pagliai, trasporto dal campo all'aia e dall'aia al magazzino. L'Associazione forniva ai coloni che non abitano sul podere i buoi, e pagava i bovini; forniva gli attrezzi per l'aratura e il trasporto, le macchine per trebbiare e i magazzini. Allorquando tutti i coloni avranno un'abitazione propria sul podere, s'introdurrà il contratto di mezzadria fra l'Associazione e i singoli conduttori.¹

CAPITOLO VII.

La cooperazione rurale e lo Stato.

§ 1. — *Considerazioni preliminari sull'ingerenza dello Stato a riguardo delle associazioni cooperative.*

I. Noi abbiamo rilevato nella *Introduzione* al presente Studio che il legislatore, a riguardo delle associazioni cooperative, deve ispirarsi al principio di *lasciare ad esse la massima libertà di sviluppo e di funzionamento*. E più determinatamente esponemmo i principii direttivi, a cui deve conformarsi la legislazione sulle società cooperative.

¹ *Statistica delle società cooperative di lavoro del 1894*, pag. xix.

Ma poichè coloro stessi che professano principii liberali e consentono in generale nello indirizzo della politica economica, da noi designato, fanno eccezioni o riserve per quanto si riferisce alle cooperative rurali; così reputiamo indispensabile di approfondire viepiù l'ardua e delicata questione.

Il nostro pensiero si riattacca naturalmente a quanto abbiamo esposto nel capitolo I (§ 1) intorno alle così dette *cooperative miste*. Per noi, come il patronato snatura la cooperazione, così la conturba una positiva ingerenza dello Stato. E non si sa trovare ragione, per la quale ciò che si ammette debba avvenire nelle cooperative urbane non debba ugualmente aver luogo nelle cooperative rurali. Può darsi che nelle campagne, segnatamente per rapporto a certe forme, lo sviluppo cooperativo si trovi inceppato o, per lo meno, sia più tardo. Ma ciò non può voler dire se non questo: che conviene ancora attendere condizioni per esso più propizie; non che lo sviluppo possa essere artificiosamente determinato. *Cooperare* vuol dire sopra tutto *fare da sè*.

II. L'azione dello Stato a riguardo della cooperazione può esplicarsi sotto diverse forme, che si riducono alle seguenti:

1° *Riconoscimento giuridico delle associazioni cooperative* e determinazione delle norme per la costituzione delle diverse specie di società, che tali associazioni possono utilmente assumere;

2° *Esenzioni di imposte e altri diritti fiscali, o norme speciali per la loro applicazione*, nell'intento di pareggiare la condizione delle imprese cooperative a quella delle altre imprese concorrenti, o di porle in una situazione di favore;

3° *Incoraggiamenti e sussidi*, sia per promuovere la costituzione delle società cooperative, sia per sorreggerne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo;

4° *Concessioni di lavori a condizioni di favore e altri privilegi*, intesi a sottrarre le società cooperative alla concorrenza delle imprese ordinarie.

Di queste diverse forme terremo proposito distintamente, senza presumere di discutere tutte le diverse e complesse questioni, cui le medesime possono dar luogo; ma limitandoci a quanto può più particolarmente interessare la cooperazione rurale, rimandando il lettore desideroso di approfondirle maggiormente alle molte opere speciali pubblicate sull'argomento, più d'una delle quali avremo più innanzi opportunità di citare.¹

§ 2. — *Dei provvedimenti legislativi per la costituzione delle società cooperative.*

III. Il primo ed essenziale compito dello Stato a riguardo delle associazioni cooperative è quello di dare ad esse esistenza giuridica. La legge, se non può regolare, come si è detto, la funzione cooperativa, deve tuttavia dar norme, affinchè le associazioni che intendono esercitarla, possano liberamente sussistere ed operare, godendo di tutte quelle guarentigie che offre l'ordine giuridico.

L'associazione cooperativa può assumere *qualsiasi delle forme di società consentite e regolate dalla patria legislazione*, senza escludere che, ove più le convenga, un'associazione possa restare puramente libera, e sussistere semplicemente di fatto. Inoltre essa sarà una società *commerciale* o una società *civile*, a seconda dell'indole dell'impresa ch'essa esercita e degli atti ch'essa compie.

E poichè le specie di società comuni contemplate dal Codice di commercio, cioè la *società in nome collettivo*, la so-

¹ Per la legislazione a favore delle società cooperative vedi in genere MANFREDI, *La cooperazione nelle leggi patrie*. Rendiconti dell'Istituto Lombardo, serie II, vol. XXII; e gli *Atti*, citati, della Commissione per lo studio dei mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie.

cietà in accomandita e la *società anonima per azioni*, non si sarebbero prestate, almeno nella più parte dei casi, per la costituzione legale delle società cooperative, ben fece il nostro legislatore ad introdurre nel Codice una sottospecie nuova, la quale si adattasse alle particolari esigenze delle associazioni cooperative, costituenti una vera e propria impresa commerciale.

Questa sottospecie il Codice chiama *Società cooperativa*; ma si errerebbe se si ritenesse che all'infuori di essa non possa sussistere un'associazione cooperativa, o che qualsiasi associazione, la quale assuma una tal forma, sia veramente cooperativa.

IV. Non solo in Italia, ma in ogni dove una gran parte delle associazioni cooperative non assunsero la forma legale, regolata dal Codice di commercio o dalle leggi speciali sulle società cooperative. Il che si verificò segnatamente fra le cooperative agricole: forni rurali, sindacati e società agrarie per gli acquisti, casse rurali, società d'assicurazione pel bestiame, società di lavoro sussistono come associazioni puramente di fatto, o come società di carattere puramente civile. Nè il non aver assunto forma legale dipende sempre dallo scopo men commendevole di sfuggire ai pesi pubblici e di sottrarre la loro azione ad ogni controllo. Talora, non si può negarlo, il riconoscimento giuridico importa un aggravio eccessivo, o formalità che inceppano la libera esplicazione della funzione cooperativa. Nel caso delle casse rurali, di carattere confessionale o politico, ad esempio, è evidente che le investigazioni, in cui il magistrato ha creduto, come ponemmo in rilievo, di doversi addentrare, non possono che avere per conseguenza l'allontanamento di molte di quelle istituzioni dall'ambito della legge. Il magistrato non farà ch'esse non esistano; a questo non si è riflettuto abbastanza; farà soltanto ch'esse esistano fuori della legge, con danno dell'ordine giuridico e morale.

V. D'altro lato non ogni associazione che assuma forma giuridica in base alle norme del Codice di commercio può dirsi per ciò solo cooperativa. Il Codice effettivamente non regola la società cooperativa, ma semplicemente la *società a capitale variabile e a numero di soci illimitato*, cioè una società *popolare*, la quale può essere utilmente assunta anche da associazioni che non hanno uno scopo distributivo; ma da associazioni con intento puramente produttivo, a cui il legislatore non deve negare la sua protezione, perchè non minori possono essere in determinate circostanze i vantaggi individuali e sociali che dalle medesime possono ritrarsi.

Tale considerazione ha importanza particolare a riguardo delle associazioni rurali, le quali, più che non si verifichi fra le urbane, hanno, come abbian visto, assai spesso un intento semplicemente produttivo, ma in pari tempo per conseguire la personalità giuridica non potrebbero adattarsi alle forme comuni di società.

VI. In genere deve ritenersi che il legislatore italiano con le disposizioni introdotte nel vigente Codice di commercio abbia sufficientemente provveduto al bisogno delle associazioni cooperative, bene inteso quando un tal bisogno si faccia consistere in una forma di società, la quale risponda alle particolari condizioni delle società cooperative, e non in una forma che le caratterizzi e sia ad esse esclusiva. A questo secondo intento il legislatore non ha certamente provveduto; ma non vi provvederebbero neanche le varie riforme proposte, per l'impossibilità, già notata, di regolare rapporti di funzione che il diritto è incapace di afferrare. Di che non ci sembra che i cooperatori abbiano ragione di dolersi. Un'azione dello Stato in tal senso non potrebbe che riuscire nociva alla stessa cooperazione; poichè, mentre non giungerebbe a scartare la zizzania cooperativa, intral-

cerebbe in mille guise lo sviluppo del buon prodotto, il quale per crescere e diffondersi ha sopra tutto bisogno del sole della libertà.

VII. Abbiamo detto che la legislazione vigente risponde sufficientemente al bisogno; ma con questa affermazione abbiamo soltanto voluto riferirci alle sue linee generali, al suo concetto informatore. Non vogliamo escludere che una qualche parziale modificazione non possa riuscire utile, nel senso specialmente che la mente del legislatore sia meglio interpretata e sian tolte di mezzo certe anomalie che l'esperienza ha posto in chiara luce. Riferendoci particolarmente al progetto di *Riforma delle società cooperative*, formulato dal Vivante, se non ci sembra possa accettarsi il concetto fondamentale a cui s'ispira, essere, cioè, *cooperativa quella sola società che divide i suoi profitti fra coloro che concorsero a produrli e non dà ai suoi azionisti un dividendo maggiore del 5 per cento*, ed essere quindi applicabili le disposizioni della legge soltanto alle società che si uniformino ad una tal norma; apparisce invece sommamente opportuna la disposizione proposta che quando i soci assumono una responsabilità illimitata la società può costituirsi senza conferimento di capitale.

La qual disposizione tornerebbe particolarmente opportuna a riguardo delle casse rurali, a cui, secondo la legge vigente, può strettamente esser negata la registrazione. Che se non sempre la giurisprudenza si è attenuta a tale criterio, ciò devesi ad un'interpretazione logica della mente del legislatore che il magistrato ha ritenuto potesse essere in sua facoltà; ma che non rappresenta certo una rigorosa applicazione del precetto legislativo. Ed invero l'art. 88 del Codice di commercio, applicabile secondo il disposto dell'art. 220 anche alle società cooperative, stabilisce che *l'atto costitutivo della società in nome collettivo deve indicare l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in*

danaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed il modo di valutazione.

La ragione economica dell' invocata riforma legislativa a riguardo delle casse rurali è evidente. Le medesime, organi rudimentali del credito, associano persone che generalmente non hanno capitali o non possono disporne per un conferimento di garanzia, senza portar nocumento alla loro piccola azienda domestica od industriale. Il nostro legislatore, che nel regolare la società cooperativa ebbe sopra tutto dinanzi agli occhi le banche popolari, costituitesi in Italia con la forma della responsabilità limitata, non pose alle particolari esigenze di altre piccole istituzioni cooperative di credito; nè avrebbe potuto, dacchè in quel tempo le medesime non avevano peranco assunto alcuno sviluppo.

A riguardo dell' obbligo della registrazione per le società cooperative, che vogliono essere riconosciute legalmente, il Vivante, quale relatore della Commissione per *lo studio dei mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie*,¹ così analizzava i diversi sistemi vigenti all'estero, confrontandoli col nostro, e proponendo la riforma di quest'ultimo:

« In Francia non si fa alcun esame preventivo della regolare costituzione della società; il cancelliere del Tribunale deve ricevere il deposito di qualunque contratto. Questo stato di licenza, che permette la costituzione di imprese anche viziate di nullità, non è certamente raccomandabile.

» Ormai in quasi tutti i paesi civili gli atti costitutivi e gli statuti delle società per azioni sono sottoposti ad un esame preliminare. Questo esame preventivo è affidato ad un ufficiale dello Stato appartenente all'ordine amministrativo, come in Inghilterra, o al giudiziario, come in Germania.

» Nel sistema inglese sono tre i registratori nominati dal Ministero del commercio, per l' Inghilterra, la Scozia

¹ *Atti*, pag. 161.

c l'Irlanda. Il registratore giudica sulla domanda di costituzione della società, salvo appello alle Corti della rispettiva regione; riceve i bilanci annuali della società, ordina la ispezione dei registri, provoca la liquidazione, fissa la forma dei bilanci e delle situazioni.

» Il sistema tedesco non differisce da quello inglese nelle funzioni dei pubblici ufficiali che sono preposti alla registrazione, ma se ne differenzia per la qualità di essi e per i limiti territoriali della loro giurisdizione. Nella Germania i registratori appartengono all'ordine giudiziario ed in ogni distretto di Tribunale vi ha un giudice delegato a tale ufficio.

» Anche presso noi esiste il registro delle società commerciali, disgraziatamente però manca l'ufficiale pubblico, destinato stabilmente alla sua regolare tenuta. Ogni qual volta si deve fare registrare un atto costitutivo, o le sue modificazioni, la variazione del capitale, ec., bisogna mettere in moto il pesante congegno del Tribunale collegiale coll'intervento del pubblico Ministero. Di più, quando si tratta di punire violazioni della legge, è necessario che il pubblico Ministero promuova ed eserciti l'azione penale secondo le norme ordinarie di procedura. »

Dovendo scegliere tra i due sistemi, il tedesco e l'inglese, il Vivante reputava preferibile il primo, non solo perchè già praticato tra noi per ogni altra specie di società; ma perchè offre maggiori guarentigie di indipendenza, di efficacia e di regolarità. L'ingerenza dello Stato adombra gli spiriti più liberi e può essere sospettata di subire influenze politiche nel giudicare delle società che domandano di costituirsi, o che già sono costituite. Molte cooperative preferirebbero restar fuori dell'ordine giuridico; anzichè entrarvi per la via amministrativa. Lo stesso Vivante enumerava altri pericoli dell'ingerenza amministrativa, quali la riduzione ad una sola stregua degli statuti di società che si propongono diversi intenti, e debbono adattarsi a con-

dizioni locali diverse; la congerie immane di lavoro che si accentrerebbe nell'ufficio governativo, pertanto forzatamente ridotto ad un ufficio di registrazione formale, non di vigilanza vera e proficua, come si ottiene con l'ordinamento tedesco.

D'altra parte il sistema nostro, mancante di un'autorità stabilmente preposta all'ufficio di registrazione, abbandona a sè le società una volta costituite; mentre poi le sovraccarica di pubblicazioni dispendiose.

Per tutte queste considerazioni il Vivante proponeva:

1° che si delegasse la tenuta del registro delle società cooperative ed un giudice, affidandogli stabilmente l'incarico di sorvegliare che ogni società osservi le disposizioni della legge quanto alla forma e alla pubblicità dei suoi atti e dei suoi bilanci, conferendogli il potere di applicare pene pecuniarie ai contravventori;

2° che si sopprimesse l'inutile formalità della pubblicazione degli atti sociali nel giornale degli annunci giudiziari e dell'affissione nelle sale del Tribunale, del Comune e della Borsa;

3° che s'imponesse ad ogni società l'obbligo di rilasciare a chiunque ne faccia richiesta una copia dello statuto in vigore e del bilancio formato da chi rappresenta la società, verso un corrispettivo non maggiore di una lira;

4° che si desse al Ministero d'agricoltura, industria e commercio il potere di sospendere la pubblicazione nel Bollettino di quegli atti sociali che fossero in contraddizione con la legge, e gli si imponesse l'obbligo di promuovere per mezzo del pubblico Ministero l'annullamento della trascrizione autorizzata dal giudice incaricato della tenuta del registro.

Tutto ciò sta bene. Ma è pure evidente che qui si tratta di provvedimenti i quali non riguardano propriamente le istituzioni cooperative; bensì le società a capitale variabile e a numero di soci illimitato, sia che queste si prefiggano uno scopo distributivo, sia che si restringano ad una funzione puramente produttiva.

VIII. Coerentemente ai concetti espressi, se non sembrano accettabili le proposte dei troppo caldi fautori della cooperazione, i quali ne vorrebbero dalla legge regolata la funzione; tanto più debbono rifiutarsi quelle dei suoi avversari, i quali ad eliminare un' incresciosa concorrenza, tale funzione vorrebbero impedita. I commercianti possono sì esigere che le cooperative lottino a parità di condizioni; ma null' altro possono pretendere. Seguire a sostenere che le società cooperative non sono che *associazioni fraternelle e di famiglia* e che la legge deve fissare come carattere essenziale della cooperazione *la mutualità*, opinione oggi rifiutata da tutti gli economisti e giuristi che un tempo la professavano, è chiuder gli occhi dinanzi a tutto il movimento cooperativo odierno; giungere a domandare che le società cooperative debbano essere costituite soltanto fra le persone *non* abbienti, che *debbono esserne esclusi i pubblici funzionari*, che *non abbiano a raggiungere la mole d' imprese troppo grandiose, complicate e dispendiose*, perchè solo così *potranno tutelare gli interessi di quelle categorie di persone che si vogliono aiutare*,¹ è volere informata l'azione legislativa, non alla libertà, ma al privilegio, perchè sarebbe costituire un privilegio a favore del commercio ordinario quello di impedire che le società cooperative potessero muovergli concorrenza.

§ 3. — *Esenzioni d'imposte e altri diritti fiscali.*

IX. Occupiamoci ora delle particolari disposizioni consacrate nella nostra legislazione finanziaria a favore delle cooperative e di quelle che furono invocate a loro vantaggio. Il principio generale che deve dominare l'applicazione

¹ Vedi il memoriale (marzo 1902) della *Società generale tra i negozianti ed industriali di Roma*, la quale promosse fin dal 1897 un' *agitazione nazionale contro i privilegi e gli abusi delle cooperative di consumo*, a cui hanno aderito non poche Camere di commercio, dimenticando che anche le imprese cooperative sono commercianti.

delle imposte e di altri diritti fiscali alle cooperative è quello già da noi enunciato nella *Introduzione*: le imprese cooperative non debbono esser poste in una condizione di privilegio rispetto alle imprese ordinarie, ma debbono lottare con esse a parità di condizioni. Ciò è non meno nel loro particolare interesse che nell'interesse della giustizia.

Esaminiamo un tal principio nelle sue applicazioni concrete.

X. L'art. 228 del Codice di commercio, come già abbiám visto, dichiara *esenti dalle tasse di registro e bollo gli atti costitutivi delle società cooperative e gli atti di recesso e di ammissione dei soci*. E nell'art. 221, 1° comma, è pur dichiarato che le pubblicazioni degli atti costitutivi delle società cooperative si fanno senza spesa.

Qui va innanzi tutto rilevata l'anomalia che un Codice, il quale è legge di carattere essenzialmente generale e permanente, venga a sanzionare una deroga da una legge finanziaria d'indole essenzialmente mutevole. Stabilisce forse il Codice che gli atti costitutivi delle altre specie di società sono soggetti alla tassa di registro e bollo? No. Ed allora perchè esonera da essa le società cooperative? Questo appunto che muoviamo all'opera del legislatore non è fatto da noi con intendimento di sterile critica e non ha carattere semplicemente di forma. Esso ci apre la via ad una considerazione d'indole generale di somma importanza.

Dato che il legislatore debba occuparsi delle associazioni cooperative in quanto tali e voglia ad esse elargire un qualche incoraggiamento o favore, non sarà mai in un Codice che se ne dovrà tener proposito; ma in una legge speciale, poichè si tratterà sempre di un *provvedimento di politica economica*,¹ ispirato a criteri di opportunità e su-

¹ Il Bolaffio sostiene col Vidari il concetto che il magistrato non deve investigare, se la società che domanda la sua autorizzazione risponde veramente al tipo cooperativo, e che tale investigazione deve esser lasciata all'agente delle im-

bordinato ad esigenze che si sono manifestate in circostanze tutte particolari e storiche, e che possono subire un mutamento a breve distanza di tempo. Ora un Codice non può modificarsi da un giorno all'altro; non così una legge di carattere finanziario o amministrativo.

In quanto al merito dell' accordata esenzione, essa può meglio giustificarsi a riguardo di una associazione popolare, cioè di poveri, di piccoli, di deboli, che non a riguardo di una società cooperativa; se non altro perchè la prima presenta rapporti di condizione suscettivi di sanzione e non la seconda. Il carattere popolare della società a capitale variabile si rivela chiaramente dalla tenue tangente delle azioni e dal numero limitato delle azioni, che ciascun socio può possedere. Pertanto una società a capitale variabile potrà essere o non essere cooperativa; ma sarà sempre popolare.

Inoltre può osservarsi che l' esenzione accordata ad una società a capitale variabile, non la porrà in una condizione di superiorità in confronto ad altre imprese concorrenti di carattere capitalistico; imperocchè le medesime, o saranno imprese individuali e non pagheranno tassa alcuna, o saranno imprese collettive e perchè costituite in grande e con forti capitali si troveranno esse in una condizione di tale superiorità di fronte a quelle, che la detta esenzione, anzichè un privilegio, verrà in fatto a costituire per le imprese popolari un compenso inadeguato. Bisogna appunto distinguere i favori che rappresentano un rimedio ad una condizione d' inferiorità, dagli altri che pongono l' impresa in una condizione di superiorità; poichè mentre questi attentano all' equilibrio distributivo, quelli non vi portano in fatto alcun turbamento, anzi tendono a ristabilirlo.

poste, all' esattore, agli ufficiali del bollo e registro, alla Commissione provinciale per la iscrizione delle cooperative di lavoro nel registro prefettizio, allorchè la cooperativa farà appello a leggi e a regolamenti speciali per essere esonerata da certe tasse, per godere qualche privilegio fiscale, per concorrere a taluni appalti, ec., e concludere: *è questione di politica economica e non di diritto privato* (Soc. comm. e soc. coop., pag. 52).

Tuttavia non può nascondersi che se in linea di giustizia distributiva la 'esenzione accordata dall' art. 228 può essere ammessa, la medesima può presentare un pericolo ed un danno per le stesse società, a cui favore fu stabilita, potendo far nascere false società cooperative, rivestite della forma popolare, ma in sostanza costituite con intento di speculazione.

XI. Sono esenti dalla registrazione e dalla tassa di bollo gli atti e scritti relativi alle operazioni delle società cooperative, purchè siano rette coi principii della mutualità, fatti nel quinquennio dall' atto di fondazione e finchè il capitale effettivo non superi le lire 30 mila. (Art. 145, n. 2, e 153, n. 3, testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217; e art. 27, n. 9, testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e registro, approvato con regio decreto 4 luglio, 1897, n. 414.)

Tale esenzione, che pur sempre è fatta più a vantaggio di un' associazione popolare che di un' associazione cooperativa, trova qui la sua sede naturale in una legge speciale di carattere finanziario.

D'altra parte si addimostra quale un provvedimento di piena giustizia quello recentemente invocato, pel quale dovrebbe riformarsi l' art. 20, n. 27, della legge sul bollo, nel senso di ammettere la *gradualità* dell' imposta. Senza di ciò le cooperative che hanno azioni di piccolissima tangente vengono ad essere colpite con un' imposta che talora è perfino cento volte superiore a quella pagata dalle altre imprese.¹

¹ Vedi la *Petizione al Parlamento italiano* presentata dalla *Lega nazionale delle società cooperative* sulla posizione delle cooperative nella pubblica economia del 23 novembre 1901. Fra le disposizioni più recenti a riguardo delle società cooperative, ricordiamo quella contenuta nell' articolo 10 dell' allegato C della legge sugli sgravi, relativa alle società di costruzioni:

« La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle società cooperative per

XII. Si è invocato dai cooperatori che le azioni delle società cooperative siano esenti dalla tassa di circolazione; ma tale esenzione non costituisce un privilegio, bensì un atto di giustizia; in quanto le azioni delle società a capitale variabile non sono negoziabili e non si trasferiscono che raramente, e ove ciò avvenga, il passaggio viene annotato, in guisa che si può tassarlo di volta in volta.¹

XIII. Le cooperative si sentono soverchiamente gravate dall'imposta di ricchezza mobile.² Ma questa non è

costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette società costruite o acquistate.

» Per fruire di tale riduzione di tassa, le società dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principii della cooperazione.

» Saranno ammessi allo stesso trattamento di favore, e saranno inoltre esenti da sovrattassa per tardiva registrazione, gli atti della specie stipulati anteriormente alla presente legge, purchè siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

» Per le tasse considerate nel presente articolo sarà ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione di interesse e la estensione del privilegio nei termini indicati all'articolo 9.»

Il privilegio cui qui si accenna è quello stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

¹ Nel più volte citato disegno di *Riforma delle società cooperative*, di cui fu relatore il Vivante all'art. 9, comma 3°, si dichiarava « La tassa di circolazione va calcolata sugli effettivi trasferimenti delle azioni al valor nominale. »

L'articolo 73, comma terzo, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897), esonera dalla tassa di circolazione « le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative, che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire cinquantamila. » Inoltre l'ultimo capoverso dell'articolo 12, allegato C (*Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari*), della legge sugli sgravi (23 gennaio 1902), ha tradotto nella legge un desiderio più volte espresso dai cooperatori, e che fu portato alla Camera, sotto forma di emendamento, durante la discussione di quella legge, dagli onorevoli Luzzatti Luigi, Pantano, Maggiorino Ferraris ed altri. Esso dice: « Ferme le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'articolo 73 del testo unico della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le società cooperative legalmente costituite nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla tassa di negoziazione, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali e in ragione di lire 0,60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa. »

² Nel Primo Congresso delle cooperative italiane di produzione e lavoro tenuto a Roma nel 1895 (Relazione pubblicata a cura della Presidenza, Roma 1895, pag. 70) si voleva espresso il voto che fosse diminuita l'imposta di ricchezza mobile sui redditi provenienti dal lavoro cooperativo; ma si osservò dal Relatore

condizione speciale a loro, è invece comune a tutte le imprese economiche, per l'ibrida natura di tale imposta, che in parte è personale e in parte è reale; per l'elevatezza enorme dell'aliquota, che talora la rende confiscatrice, assorbendo una gran parte del reddito; per gli erronei criteri della sua applicazione, colpendosi, più che la ricchezza effettiva, la ricchezza presunta, la ricchezza nella sua formazione, anzichè la ricchezza divenuta vera e propria entrata e avverandosi in fatto che i grossi redditi siano in proporzione assai meno colpiti degli esigui.

I cooperatori possono pertanto unire la loro voce a quella di tutti i cittadini d'Italia per la riforma del nostro sistema tributario e segnatamente dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile che da tanti anni affligge la nostra economia nazionale; ma, data la sua esistenza, non si saprebbe trovare ragione plausibile perchè dovessero esserne esonerati. Imperocchè, posto pure che in molti casi il reddito di una impresa cooperativa sia tenuissimo o nullo, trattandosi di un'imposta proporzionale, l'impresa stessa non può esserne danneggiata. Vuol dire che pagherà poco o nulla. Non è pertanto una completa esenzione, come il ministro Branca aveva divisato nel suo progetto di legge del 1897, la quale riuscirebbe odiosa e stimolerebbe la falsa cooperazione, ma una applicazione illuminata ed equanime che i cooperatori possono pretendere.

Non è qui fuor di luogo il rilevare che, se si mettono innanzi richieste spesso eccessive di privilegi e incoraggiamenti a vantaggio delle cooperative, in fatto le medesime subiscono da parte degli agenti fiscali un trattamento tutt'altro che benevolo. Nei Congressi dei cooperatori si posero in evidenza le fiscalità da cui le cooperative sono

che un tal voto non avrebbe che accresciuto le avversioni ai cooperatori. Urge dimostrare, egli disse, che la cooperazione concorre ai pubblici oneri e che di fronte a questi non gode privilegi. Così si sospese ogni deliberazione rimandandola ad altro Congresso.

perseguitate.¹ La Società cooperativa delle latterie agordine dovè sostenere una causa per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile ad un reddito che ragionevolmente non può considerarsi come distinto da quello delle singole latterie, esente da imposta, perchè derivante direttamente dalla terra.²

Il Wollemborg nel *Primo Congresso nazionale delle casse rurali* tenuto a Como nel 1895 pose in evidenza, nella sua Relazione *Sui provvedimenti legislativi per le casse rurali*, la necessità che siano chiarite ed esattamente definite le immunità finanziarie ad esse spettanti, eliminando ogni argomento di contestazione sulla inapplicabilità delle imposte sui redditi e delle tasse sugli affari dove redditi sociali non sono prodotti e affari con fine di lucro non sono compiuti. E anche recentemente Domenico Pecile denunciava i severi trattamenti fatti alle casse rurali, le quali sono assoggettate ad infinite formalità non giustificate dalle esigenze di una scrupolosa sorveglianza e sono tormentate dal fisco, per modo che a queste istituzioni così utili la vita è resa spesso difficile e disagiata.³

Nel Congresso dei cooperatori tenuto a Firenze nel 1896 si approvava un ordine del giorno in cui fra le altre concessioni si chiedeva: « . . . 3° che gli avanzi restituiti ai consumatori siano una delle passività di cui all'art. 31 della legge di ricchezza mobile e quindi esonerati dalla tassazione; 4° similmente per quelli che sono restituiti come complemento di salari nelle cooperative di lavoro; 5° che siano esenti dalla ricchezza mobile i fondi stabiliti nello statuto per scopi di previdenza. »⁴ Tale richiesta di esenzione non sembra abbia fondamento di ragione.

¹ Vedi in specie le Relazioni ufficiali del Secondo e Terzo Congresso dei cooperatori (Milano 1887 e Bologna 1888).

² Vedi *Conclusionale* per l'udienza del 10 agosto 1893 e *Una petizione della società cooperativa delle latterie agordine*. Belluno, 1895.

³ *I nuovi disegni di credito agrario e i severi trattamenti alle casse rurali*, *Bullettino della società degli agricoltori*, n. 2 del 1901.

⁴ *Relazione ufficiale*, pag. 113.

È d'uopo nel caso fare un'avvertenza, che apparisce decisiva, ed è questa: che l'imposta non può aver riguardo ai fini della cooperazione. Essa colpisce il reddito dell'impresa, senza curarsi se questo reddito venga poi devoluto a compensare una distribuzione imperfetta, o rappresenti un guadagno del capitalista. Di ciò potrebbe solo tener conto un'imposta sull'entrata. Ma, dato il carattere della nostra imposta di ricchezza mobile, ciò non è possibile. Nei rapporti dell'imposta l'impresa cooperativa deve ritenersi una impresa come qualunque altra, ed è il reddito suo, cioè della società, non il reddito dei singoli soci che è colpito dall'imposta.

Non ci fa meraviglia che questa avvertenza non siasi fatta, sebbene ovvia. Anche in ciò si deve rinvenire un effetto di quella confusione, già da noi rilevata, fra l'esercizio economico dell'impresa cooperativa e la sua funzione distributiva, donde traggono origine tutte le controversie riflettenti la natura giuridica della cooperazione.

Pensino d'altra parte i cooperatori quali grida si eleverebbero contro di essi e quale ricca fioritura di false cooperative si avrebbe, ove fosse accordata la invocata esenzione, la quale, non può negarsi, rappresenterebbe un vantaggio notevole e una condizione di vero e proprio privilegio.

XIV. Per riguardo all'*esenzione dal dazio di consumo* vale quel che abbiám detto a proposito dell'imposta di ricchezza mobile. L'applicazione di tale imposta, incresciosa a tutti, riesce ancora più molesta per le società cooperative. Ma qui, del pari, non sarebbe giustificata una completa esenzione. S'augurino i cooperatori una sollecita riforma del nostro sistema tributario; ma non chiedano la costituzione di un odioso privilegio a loro vantaggio.¹

¹ Nel Terzo Congresso dei cooperatori italiani tenuto a Bologna nel 1888 si fu unanimi nel ritenere che il vero rimedio alle fiscalità, da cui sono tormentate le società cooperative, non poteva trovarsi che nell'abolizione generale dei dazi interni di consumo (*Relazione ufficiale*, pag. 45 e segg.).

La esenzione speciale sancita dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870, per cui non sono tenute al pagamento del dazio di minuta vendita¹ « le società cooperative pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta, » che ha dato luogo a tanti dibattiti,² non parrebbe volesse sancire un privilegio, quanto eliminare un'applicazione ingiusta. La dizione di tale disposizione non è al certo felice, e il parlare di distribuzioni fatte a scopo di beneficenza da parte di società cooperative mostra come dal legislatore non si avesse una nozione esatta di ciò che è cooperazione. Il Regolamento generale sui dazi interni del 27 febbraio 1898 ha cercato di chiarir meglio il concetto della legge, dicendo che l'esenzione ha luogo a favore delle società cooperative che hanno per iscopo di soccorrere le classi bisognose, quando i generi stessi vengano distribuiti ai soci effettivi e contribuenti per i bisogni loro e delle loro famiglie ed il consumo non segua nei locali sociali nè in locali di convegno dei soci o dei terzi, e quando la distribuzione non sia fatta a fine di lucro o di speculazione, cioè sia fatta al solo prezzo di acquisto, aggiunte le spese generali e di amministrazione strettamente necessarie.

Pertanto l'esenzione rifletterebbe le società che operano esclusivamente coi propri soci e che vendono al prezzo

¹ La esenzione speciale sancita dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870 riflette: 1° il dazio comunale di vendita al minuto nei comuni chiusi; 2° i dazi governativi nei comuni aperti e nelle porzioni dei comuni chiusi fuori del recinto daziario; 3° i dazi comunali addizionali ai governativi e quelli esclusivamente comunali nei comuni aperti. Vedi quel che in riguardo a tale esenzione è detto dal RODINO nella sua *Relazione* innanzi citata, pag. 17.

² Vedi fra le altre pubblicazioni: MARIO GUALA, *La cooperazione e il dazio consumo*, Vercelli, Guidetti, 1886; CASELLA, *Una questione vitale per le società cooperative di consumo*, Caserta, Turi, 1886; *Le società cooperative in rapporto alle tasse di dazio consumo e di minuta vendita alla Camera dei Deputati*, Torino, Roux, 1888; avv. RODINO, *Il progetto di legge sulle società cooperative di consumo in relazione all'art. 5 della legge 11 agosto 1870*, Roma, Unione Coop. editr., 1892; e *Codice delle società cooperative*, Firenze, Barbèra, 1893, segnatamente per la giurisprudenza.

di costo, in quanto in tal caso non si può parlare di rivendita o vendita al minuto, ma si tratta di semplice distribuzione; e non le cooperative in genere, ma le società popolari, di persone bisognose, cioè di poveri operai ed agricoltori.

Tale condizione deve ritenersi come indispensabile, essendochè l'esenzione accordata non è soltanto basata nell'assenza di ogni speculazione in chi esercita la vendita; ma eziandio nell'intento di perequare in qualche misura la condizione dei non agiati con quella degli agiati, i quali nei comuni aperti possono agevolmente sottrarsi al pagamento dei dazi effettuando gli acquisti all'ingrosso.⁴

Le disposizioni del Regolamento del 1898 non tolsero peraltro ogni dubbio, nè soddisfecero i cooperatori, in quanto l'esenzione fu subordinata a formalità incresciose, come quelle di depositare presso l'amministrazione daziaria l'elenco dei soci e delle loro famiglie e fornire le notizie relative alle persone degli amministratori e del direttore, notificando ogni eventuale variazione che abbia luogo fra i componenti la società. Inoltre le società cooperative che intendono valersi dell'esenzione debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto, da cui resulti il carattere delle società stesse e la loro legale costituzione ai termini del Codice di commercio. Con che si escludono dall'esenzione tutte le società di fatto, le piccole cooperative, emanazioni di società di mutuo soccorso, che non costituiscono una vera e propria impresa e che veramente soddisfano al bisogno dei soci per mezzo di distribuzioni anzichè di vendite; in una parola quelle società che dovrebbero esser preferibilmente esentate anche secondo lo spirito della legge.

Il che mostra quanto spinoso sia in pratica il cammino delle esenzioni, ancor quando in principio sembrano giustificate, e come il più delle volte convenga alle società di consumo rinunziarvi, attendendo da una riforma del nostro

⁴ Vedi sul riguardo una recente sentenza della Cassazione (*La Giurisprudenza italiana*, fasc. del 20 nov. 1901, colonna 979, par. I).

sistema tributario quel trattamento di equità che non è soltanto da invocarsi a vantaggio delle associazioni cooperative, ma di tutta l'economia nazionale.¹

Nel Decimo Congresso dei cooperatori, tenuto a Torino nel 1898, discutendosi *della posizione fatta alle cooperative di consumo di fronte al Regolamento 27 febbraio 1898*, si sostenne da molti autorevoli cooperatori l'opportunità per le stesse cooperative di rinunciare al beneficio accordato dalla legge 11 agosto 1870, il quale, sebbene non costituisca un privilegio, nondimeno tale apparisce, e nuoce moralmente alla cooperazione. La cooperazione, si diceva, è tale una forza che non ha d'uopo di favori. Limitiamoci pertanto a riaffermare la necessità e giustizia di una immediata riforma del regime fiscale sul dazio consumo, il quale, come è oggi stabilito, specialmente nei comuni aperti, costituisce un vero trattamento di favore per le classi più abbienti. La rinuncia non fu accolta, ma è già sintomatico fosse proposta, e il Congresso si limitò ad invitare il Governo a studiare, sull'esempio delle maggiori nazioni, *la completa abolizione del dazio consumo*.² Nel successivo Congresso dei cooperatori, adunatosi a Como nel 1899, si ritornò sull'argomento, trattandosi particolarmente la questione della partecipazione degli agiati alle cooperative; ma nonostante una elaborata relazione del Guelpa non si giunse ad escogitare un temperamento di facile applicazione, il quale permetta alle cooperative di fruire dell'esenzione senz'esser sottoposte ad una serie infinita di angherie fiscali. D'altra parte, per essere giusti, convien riconoscere che, ove l'esenzione non sia contornata da certe formalità

¹ Tale riforma è già stata iniziata colla legge sugli sgravi, allegato A (*Abolizione del dazio interno sui farmaci e altre riforme sui dazi di consumo*), che agli articoli 1 e 2 dispone che col 31 dicembre 1902 nei comuni aperti, e col 30 giugno 1904 nei chiusi cesserà di essere applicato « il dazio consumo dei prodotti farmaci (farine, pane e paste, di frumento o di altri cereali), imposto in base agli articoli 12 e 13 della legge 15 aprile 1897, n. 161. »

² *Relazione ufficiale*, pag. 53 e segg.

e guarentigie, si apre l'adito alla falsa cooperazione, di che i cooperatori debbono per primi preoccuparsi, essendo questa la loro peggiore nemica. Ora la falsa cooperazione, lo ripetiamo, non si combatte che in un modo solo: con l'uguaglianza di trattamento e con la piena libertà.

§ 4. — *Degli incoraggiamenti e sussidi per promuovere la costituzione e il migliore funzionamento delle società cooperative.*

XV. Per riguardo agli incoraggiamenti da parte dello Stato, o si tratta di consigli, di voti platonici, ed essi lasciano il tempo che trovano; o si tratta di sovvenzioni di danaro, ed allora non solo snaturano la cooperazione, ma corrompono, mandano in rovina le istituzioni che vorrebbero favorire. Ce lo attesta la storia della cooperazione, ormai abbastanza ricca d'esperienze per essere istruttiva.

In seno alla Commissione del 1896 varie proposte furono ventilate, di cui reputiamo utile far cenno, in quanto riassumono tutti i *desiderata* che da varie parti si sono espressi sul riguardo.

Per le casse rurali il Guerci avrebbe voluto s'invitasse il Governo « ad autorizzare gli istituti d'emissione a concedere speciali favori (tasso ridotto, lunga scadenza e conto corrente allo scoperto) a quegli istituti di credito i quali diano sovvenzioni per i seguenti scopi: compera di concimi, riparazioni di fabbricati e di macchine, compra di bestiame e lavorazione di terre. » Il Miraglia riteneva si potesse utilmente ricorrere ai concorsi a premi. Ma la Commissione non accettava che il voto del relatore Wollemborg perchè le istituzioni agrarie dei maggiori centri ne promuovessero la diffusione, e perchè persone colte ed agiate vi partecipassero, all'infuori d'ogni preoccupazione estranea

all'indole propria delle casse e col solo intento di dare impulso a istituti agricoli cooperativi.¹

XVI. Per le latterie sociali la Commissione, su proposta del relatore Cavalieri, mentre affermava ogni maggiore simpatia per tutte quelle forme spontanee di latterie sociali che possono giustificare il loro meno completo ordinamento in vista di circostanze locali, credè opportuno additare « ad ideale di questa forma di cooperazione il suo provvedere all'incremento del caseificio e il suo assicurare al portatore del latte il massimo utile del prodotto, tenuto pur conto degli interessi della nutrizione igienica; avvertendo che tra i due scopi deve esservi accordo e non antitesi, ma in nessun modo il secondo può esercitarsi a danno del primo, se si vuole sfuggire il pericolo di rimanere nell'impotenza. » Inoltre la Commissione raccomandava « come metodi utilissimi a propagare queste istituzioni, la pubblicità dei loro risultati, la diffusione di corrette nozioni sui loro migliori ordinamenti, e i concorsi a premi per categorie d'istituzioni, banditi sia dal Governo, sia dalle provincie, sia da altri corpi morali. » Infine raccomandava al Governo « di porre allo studio nei caseifici del Regno la trasformazione dei prodotti scadenti della industria casearia. »²

Per le cantine sociali, relatore il Cavalieri, la Commissione, prendendo atto che i metodi cooperativi erano applicati alle prime manipolazioni dell'industria vinaria, oltre che dalle associazioni di produttori, anche da quelle di consumo, ritenne opportuno che gli eventuali programmi di concorsi governativi rispettino questa ed altre spontaneità di tipi; e, nel proposito di favorire la propaganda e la diffusione nelle campagne delle modeste associazioni di produttori, raccomandava al Governo un provvedimento, già da noi

¹ *Atti*, pag. 9.

² *Atti*, pag. 12.

innanzi accennato, che le affidi di poter sfuggire, semprechè non vi siano fini di speculazione, a quell'imposta sul reddito mobiliare, alla quale giustamente è sottratto il singolo produttore o coltivatore rurale.¹

Per i forni rurali la Commissione, pur relatore il Cavaliere, senza disconoscere gli alti propositi dei fautori degli attuali forni rurali nè le loro benemeritenze nel sostenerli, fu d'avviso che in generale quelle istituzioni possano e debbano essere perfezionate, ed espresse il desiderio che fosse riservato ogni ulteriore incoraggiamento a nuove esperienze dirette a sposare la cooperazione ai maggiori progressi della panificazione industriale. Di conseguenza la Commissione stessa invitava il Governo « a modificare il decreto 23 marzo 1884, inteso a diffondere e rendere più efficaci alcuni provvedimenti contro la pellagra, nel senso di riservare il concorso governativo ivi promesso a municipi, comizi agrari, opere pie ed altri enti morali, per le loro spese d'istituzione di forni economici, quando questi, oltre a seguire metodi cooperativi sinceri, si dimostrino adatti a fare un pane igienico, ne cerchino il buon mercato nella copiosa fabbricazione e nel diffusissimo spaccio, e, pur sorgendo per questo in centri relativamente popolosi, non perdano di mira la necessità di portare largamente questo pane dove il contadino vive e lavora. »²

XVII. Per riguardo alle associazioni rurali miste di patronato e cooperazione, di cui abbiamo già tenuto proposito, la Commissione esprimeva il voto « che il Governo indirizzi i comizi agrari, opportunamente riordinati e rinvigoriti, a promuovere e coordinare alla propria amministrazione, nelle rispettive circoscrizioni, società agrarie cooperative, col concorso e l'affratellamento delle classi agrarie proprietarie e lavoratrici. »³

¹ *Atti*, pag. 18.

² *Atti*, pag. 20.

³ *Atti*, pag. 26.

Pei sindacati agrari la Commissione, relatore Alessandro Garelli, approvava le seguenti conclusioni :

« Che il Governo

» a) ecciti i comizi agrari, i professori di agronomia delle scuole superiori e degli istituti tecnici e le persone specialmente note pel loro amore alla cooperazione, a promuovere la fondazione di sindacati agrari;

» b) persistendo nella via già battuta, ecciti i comizi a farsene gli iniziatori e, finchè i sindacati non siansi costituiti, ne esercitino le funzioni per quanto è loro possibile ;

» c) incoraggi la diffusione dei sindacati con la concessione di sussidi in danaro, in oggetti utili agli istituti stessi, come modelli, regolamenti, registri, ec. »¹

XVIII. Per riguardo alle cooperative di assicurazione contro la mortalità del bestiame la Commissione si limitava ad approvare i concetti espressi dal relatore Faina e ad attestare la opportunità di diffondere le assicurazioni mutue da lui propugnate e di cui abbiám tenuto innanzi discorso. Anche per riguardo alle assicurazioni contro la grandine, relatore Ippolito Luzzatti, la Commissione non invocava alcun intervento del Governo e faceva solo appello « alle Compagnie mutue esistenti perchè con un programma concorde e con scopi comuni corrano almeno esse incontro al bisogno dell'agricoltore e trovino modo di fargli conseguire l'assicurazione con premi che non si avvicinino troppo all'entità stessa del danno che si vuole scongiurare. »²

A riguardo infine delle cooperative di consumo, accogliendo le proposte del relatore Faina, la Commissione invitava il Governo:

« 1° a diffondere con i mezzi di pubblicità che sono a sua disposizione tutte le cognizioni che si hanno intorno

¹ Atti, pag. 31.

² Atti, pag. 40.

ai benefici delle cooperative di consumo, ai tipi di società meglio riusciti, alle cause che hanno condotto molte società alla dissoluzione;

» 2° ad esercitare per mezzo delle autorità provinciali, massime nell'Italia meridionale ed insulare, un'attiva propaganda, perchè sorgano cooperative rurali di consumo, considerate come provvedimento sociale, ed a stimolare le classi dirigenti perchè ne assumano l'iniziativa;

» 3° ad incoraggiare mediante concorsi d'onore il perfezionamento dei tipi esistenti nelle varie regioni. »¹

XIX. Infine la Commissione, sulla proposta del Cavallieri, riconosceva l'utilità dell'istituzione, presso il Ministero d'agricoltura, di un *ufficio speciale incaricato dello studio di tutti i fenomeni più notevoli della cooperazione applicata all'industria rurale.*

Ma così questo, come altri provvedimenti invocati, non ebbero attuazione e, chiuse le adunanze della Commissione, come troppo spesso avviene fra noi, non si pensò più ad essi. Di che gli agricoltori non debbono gran fatto dolersi, sì perchè ben pochi sarebbero riusciti praticamente efficaci, sì perchè laddove veramente sussiste il bisogno economico della cooperazione, la storia omai c'insegna che basta esso da solo a stimolarne lo sviluppo sotto le forme più adatte.

Con decreto del 28 agosto 1896 bandivasi dal Ministero d'agricoltura un concorso a premi tra le società cooperative di produzione agraria e lavoro. L'ammontare dei premi era in complesso di lire 10 mila. Delle cinque società concorrenti due soltanto furono ammesse al concorso e vennero premiate entrambe, cioè la Società dei braccianti di Ravenna per la sua colonia di Ostia e la Cooperativa Vitruvio di Roma. La Commissione propose che a quella si desse il primo premio di lire 5000 e a questa il terzo

¹ *Atti*, pag. 49.

di lire 2000. Nell'aggiudicazione prevalse il concetto, come è detto nella Relazione del Cavaliere, che trattandosi di premi in danaro, i medesimi dovessero essere rivolti « non tanto ad additare un cotal grado di eccellenza, quanto a riconoscere la buona volontà e a sussidiare gli sforzi da essa animati. » Il che parve di poter desumere eziandio dallo scopo del decreto precitato, il quale intendeva a *promuovere ed incoraggiare le società cooperative fra i lavoratori della terra.*

§ 5. — *Delle concessioni di lavori alle cooperative di produzione e lavoro.*

XX. Parleremo da ultimo delle facilitazioni accordate per gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione. L'art. 4 della legge 11 luglio 1889, portante modificazioni alla legge sulla contabilità dello Stato, stabilisce che esso Stato può stipulare a licitazione o a trattative private con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, contratti per appalto di lavori, il cui importo non superi le lire 100 mila¹ e nei quali predomini la mano d'opera. Le condizioni di favore di tali contratti consistono: 1° nella facoltà di effettuare i pagamenti ratealmente in proporzione del lavoro eseguito, come nei lavori per economia; 2° nella dispensa dal prestare preventivamente cauzione, venendo questa costituita mediante una ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata; 3° nella facoltà accordata alle amministrazioni appaltanti di consentire che nel pagamento degli acconti, salvo la ritenuta del 10 per cento, possano effet-

¹ Un disegno di legge presentato alla Camera nel 1891 dal ministro del Tesoro Luzzatti voleva elevare il limite del prezzo de' lavori a lire 200 mila, voleva esteso il provvedimento, oltrechè ai lavori, anche alle forniture e voleva togliere la clausola della prevalenza del valore della mano d'opera (vedi la *Relazione* dell'onorevole MINELLI, seduta del 10 febbraio 1892, Doc. parl., n. 260 A).

tuarsi cessioni di credito ad altri sodalizi cooperativi, a casse di risparmio, banche popolari e a qualsiasi altro istituto di credito. Tali disposizioni sono applicabili anche agli appalti delle amministrazioni locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei consorzi idraulici di difesa.

A riguardo di tale trattamento di favore noi abbiamo già espresso anche precedentemente¹ il nostro modo di vedere, dicendo che esso non crea una condizione di superiorità in confronto agli appaltatori capitalisti; ma procura di compensare in parte la condizione d'inferiorità in cui di fronte ad essi si trovano le cooperative di produzione e lavoro. Nè può negarsi che, ove tali facilitazioni non fossero accordate, ben poche cooperative di lavoro, per la tenuità dei mezzi di cui dispongono, almeno al presente, potrebbero intraprendere un pubblico lavoro. Il che può ridondare a danno dello Stato. Questo, aprendo l'adito alle cooperative di adire agli appalti, introduce un nuovo elemento di concorrenza.

D'altra parte si tratta qui di un vero e proprio provvedimento di politica economica, non creandosi una condizione di privilegio permanente e generale. Non si può contestare allo Stato la facoltà di raggiungere nelle opere proprie anche uno scopo sociale, dando alla classe dei lavoratori non capitalisti, la cui remunerazione si trovi al di sotto del costo, il mezzo di sottrarsi alle sopraffazioni degli imprenditori, che speculano sulla loro mercede.

XXI. Tuttavia non è a dissimulare che un tale provvedimento ha dato luogo a due diversi inconvenienti, entrambi assai gravi. L'uno che esso ha aperto l'adito alla falsa cooperazione. Il Regolamento del 9 giugno 1898 ha creduto di rimediarvi costituendo uno speciale registro presso le

¹ *L'associazione cooperativa e la distribuzione della ricchezza*, Parte seconda, II, § 5.

prefetture in cui sono iscritte le società che hanno i requisiti essenziali della cooperazione e che funzionano come tali, sottoponendo i loro ordinamenti a severo esame e disponendo per un'attiva vigilanza sulle medesime, mediante una Commissione composta del prefetto, di due pubblici funzionari e di due membri estranei nominati dalla deputazione provinciale preferibilmente fra gli amministratori delle cooperative della provincia.

I requisiti che debbono avere le cooperative per essere iscritte, oltre quelli relativi alla legalità della costituzione secondo le norme del Codice di commercio, sono i seguenti: 1° prefiggersi lo scopo specifico di produzione e lavoro ed essere costituite esclusivamente di operai esercenti l'arte o una delle arti che sono oggetto delle società; 2° la ripartizione dei profitti deve in esse aver luogo fra quei soci ed operai ausiliari che concorsero a produrli in proporzione del lavoro da essi effettivamente eseguito o dei salari loro pagati, dedotta la quota di almeno un ventesimo (voluta dalla legge) per la formazione della riserva, assegnato al capitale versato dai soci un profitto non superiore al 5% e non eccedente la metà degli utili, e devoluta alla costituzione di fondo di previdenza, qualora la società ne abbia, una quota non superiore al 10%.

Si ha qui uno dei soliti tentativi di regolare la funzione cooperativa mediante la fissazione di rapporti di condizione che si ritiene ad essa corrispondano; ma che, mentre lasciano ugualmente aperto l'adito alla falsa cooperazione, possono talora impedire l'esercizio di quella funzione. Non è dall'applicazione di criteri prestabiliti e rigidamente applicati che si può ottenere l'intento; ma dal giudizio discrezionale che nei singoli casi pronuncieranno le Commissioni, quando siano costituite di persone imparziali e conoscenti delle circostanze speciali, in cui la società si è costituita e in cui opera. Abbiamo già rilevato come i più diversi metodi di ripartizione degli utili possano rispondere al fine coopera-

tivo. Talora è una necessità l'accogliere nella società soci semplicemente capitalisti e non lavoratori, o soci semplicemente lavoratori e non capitalisti, senza che peraltro il carattere cooperativo dell'associazione debba ritenersi estinto.¹

L'altro inconveniente, a cui il sistema può dar luogo, è quello che, mediante la trattativa privata, si può concedere l'appalto, volontariamente o involontariamente, ad un prezzo superiore a quello che si sarebbe altrimenti ottenuto. In tal caso la cooperativa non si avvantaggerà soltanto del sopraprofitto che avrebbe percepito lo speculatore; ma percepirà essa un sopraprofitto di speculazione a danno dell'erario, e che sarà pertanto pagato dai contribuenti. Or quando ciò avvenga, e non è difficile si verifichi, laddove nelle pubbliche amministrazioni l'elemento operaio abbia il sopravvento, deve ritenersi non soltanto snaturata la funzione cooperativa, ma costituita una nuova forma di falsa cooperazione, peggiore delle altre, perchè non danneggia soltanto una classe o un gruppo di persone, ma tutti i cittadini di uno Stato, di una provincia, di un comune. Eppure questa falsa cooperazione può costituirsi e sussistere, nonostante che la società appaltatrice abbia scrupolosamente ottemperato a tutte le prescrizioni volute dal Regolamento, e nonostante le più minuziose indagini della Commissione prefettizia intorno al funzionamento delle cooperative di lavoro.

XXII. Recentemente la questione si è aggravata; imperocchè con insistenza maggiore le cooperative di lavoro richiedono che non sia semplicemente una facoltà del Governo e di altri enti pubblici il conceder loro appalti, ma un obbligo. Esse vorrebbero che il *può* della legge fosse mutato in un *deve*.²

¹ Vedi le nostre osservazioni nel precedente studio su *L'associazione cooperativa e la distribuzione della ricchezza*, Parte seconda, II, § 5.

² La questione fu ampiamente discussa in seno alla Commissione del 1896 (*Atti cit.*, adunanza del 16 settembre 1896) in seguito al voto del *Primo Congresso*

È evidente che gli inconvenienti e i pericoli innanzi notati si accrescono con l'obbligatorietà della concessione degli appalti alle cooperative. E, pur prescindendo da quel che può dirsi intorno al debito che lo Stato ha di tutelare l'interesse del pubblico erario e del contribuente, e considerando la questione esclusivamente dal punto di vista della cooperazione, noi siamo profondamente convinti che il porsi per questa via sarebbe esiziale alla cooperazione stessa.

Se domani si sostituisca dal legislatore il *deve* al *può*, si avrà per necessità una fioritura di false cooperative assai maggiore che al presente. Gli speculatori, violentemente cacciati dalla porta, rientreranno dalla finestra con veste di operatori. E non si avrà modo di distinguerli; perchè nella maggior parte dei casi essi possono benissimo essere considerati operai. Ordinariamente lo speculatore di un lavoro in muratura è un muratore, di un lavoro in pietra uno scalpellino, di un lavoro in legno un falegname, e un fabbro di un lavoro in ferro. La esclusione degli elementi sostanzialmente non operai, di quelli, cioè, che sotto il riguardo della cooperazione non debbono riputarsi tali, trattandosi di cogliere non *una condizione*, come erroneamente si crede dai più, ma *una funzione*, riesce impossibile non solo al legislatore, ma il più delle volte anche alla più

delle società cooperative italiane di produzione e lavoro tenuto a Roma nel 1895 (Resoconto, Roma, 1895, 3^a 4^a e 5^a seduta, alla pag. 58 e seg.). La tesi dell'obbligatorietà fu sostenuta energicamente dal Maffi già relatore nel detto Congresso della proposta, e condivisa dal Bassi; questi avrebbero voluto che, ad offerte pari, le società cooperative *debbero esser preferite*, anziché *possano* come la legge stabilisce. La proposta, combattuta dal Mangarella, dal Cavaliere, dal Melani e dal presidente Bonacci, fu respinta. Il Congresso di Como del 1899 insistè nuovamente nel voto, relatore il Mariani, domandando che in un disegno di legge da presentarsi al Parlamento sia stabilito che: « L'Amministrazione dello Stato stipulerà a trattative private contratti per appalti di lavori, forniture, manutenzioni e servizi con associazioni cooperative di produzione e lavoro, purchè la spesa totale non superi le lire 200 mila; » e che tale disposizione sia estesa anche alle Amministrazioni provinciali, comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi idraulici di difesa arginale, d'irrigazione, di scolo e di bonificazione e per ogni altra a cui è applicabile la legge di contabilità dello Stato (*Resoconto*, Como, 1900, seduta sesta, pag. 115).

oculata Commissione provinciale. La cacciata degli elementi estranei più spesso elimina elementi preziosi alla società cooperativa che elementi deleteri; più spesso la priva del concorso ad essa indispensabile di capacità e di capitale, che non di un' influenza sfruttatrice.

L' unica arma che resta ad una pubblica amministrazione, quando ogni altro mezzo si sia addimostrato inefficace, contro la falsa cooperazione, è quel *può*, e quella libertà che i cooperatori invocano le sia tolta e che invece dovrebbero essi stessi invocare a loro protezione e difesa.

Ma sentiamo obbiettarci: Quell' arma non è soltanto impiegata contro la falsa cooperazione; quell' arma è anche più spesso adoperata contro di noi cooperatori veri ed è per ciò che noi la vogliamo deposta.

Sta bene. Ma i cooperatori debbono lealmente ammettere che una pubblica amministrazione, negando una concessione d' appalto ad una cooperativa, se può avere una *cattiva* ragione, può averne anche una *buona*.

Oltre alle false cooperative vi sono le cooperative male organizzate, costituite di elementi incapaci e discordi, deficienti di mezzi e nell' impossibilità di procacciarseli, perchè non godono della necessaria fiducia. E di tali quante non ne sorgerebbero, se si sostituisse quel *deve* al *può*! Or bene, si vorrà togliere ad una amministrazione, che impiega il danaro dei contribuenti per uno scopo di utilità pubblica, la facoltà di scartare un simile appaltatore e di risparmiare un pubblico danno?

Ma si può avere, si dice, una ragione cattiva. Il rifiuto può essere dato per spirito di partito, o per colpevoli interessi affaristici. Ebbene, se ciò malauguratamente avvenisse, i cooperatori hanno altri mezzi da porre in opera. V' è la stampa, v' è il Parlamento, i Consigli delle amministrazioni locali, le autorità tutorie, vi sono le elezioni ec., vi sono, cioè, tutti quei mezzi che si offrono ai cittadini di un libero paese.

XXIII. I cooperatori veri e sinceri debbono persuadersi ormai, ci piace dirlo come conclusione finale di questo capitolo, che la legge non può *tutto prevedere, a tutto provvedere*. Di questa semplice, ma grande e generale verità, si convincano, nel loro stesso interesse, essi segnatamente che partecipano ad una istituzione, la quale, nata e cresciuta nella libertà, solo dalla libertà può trarre alimento e vigore. Le cooperative che ricercano quotidianamente gli aiuti dello Stato, perdono in questa ingannevole prospettiva lo stimolo al lavoro, l'energia per superare gli ostacoli, la fiducia nelle proprie forze e nel successo dell'opera propria. E di esse può dirsi: *Et propter vitam vivendi perdere causas*.

Nel dir questo noi non siamo guidati da un criterio puramente teorico o dottrinale; bensì c'ispiriamo ad una considerazione eminentemente pratica, ed è che l'intromissione dello Stato, e la storia ce lo insegna, uccide la cooperazione e in genere ogni istituzione operaia. Noi pensiamo che ogni impresa economica di carattere popolare, e in particolare le società di lavoro e di produzione, hanno d'uopo, oggi sopra tutto, della pubblica fiducia, la quale non potranno conquistare, se non daran prova di saper operare con abilità e perseveranza e con le sole forze proprie. È questa un verità che gli amici dei cooperatori debbono lealmente dir loro.

PARTE SECONDA.

LA PRATICA DELLA COOPERAZIONE RURALE.

Nella *Prima Parte* di questo studio procurammo di dare una nozione, per quanto era possibile, completa delle forme e dello sviluppo della Cooperazione rurale, ponendone in luce i caratteri economici ed i vantaggi sociali.

Ci resta ora un compito apparentemente più modesto, ma non meno importante, cioè di fornire quel complesso di notizie pratiche, le quali pongano in grado chi sia convinto della bontà dell'istituzione, di acquistare una cognizione relativamente completa del suo pratico ordinamento per poterla tradurre in atto.

Pel raggiungimento del nostro scopo due metodi avremmo potuto seguire: l'uno puramente *espositivo* e l'altro *pre-cettivo*. Abbiamo creduto di attenerci al primo e ne diamo brevemente le ragioni.

L'esperienza della cooperazione ci ammaestra che i sistemi di applicazione dei principii generali, a cui essa s'informa, possono essere assai diversi e che la loro bontà è essenzialmente relativa alle circostanze speciali, in cui si opera. Onde il dar precetti diviene non soltanto difficile, ma può riuscire assai pericoloso. Imperocchè taluno, attenendosi ciecamente alle prescrizioni del libro, ispirate ad altre condizioni, può esser condotto a creare un organismo non

rispondente ai particolari bisogni che si vogliono soddisfare ed all'ambiente in cui la nuova istituzione deve svilupparsi.

Di fronte a questa difficoltà il miglior partito ci è parso quello di porre sotto gli occhi del lettore il maggior numero possibile di esempi pratici, lasciando a lui la scelta del modello più confacente al suo caso particolare, e senza escludere che possano talora attuarsi con vantaggio forme e sistemi per lo innanzi non tentati.

In conclusione si tratta di questioni che debbono essere risolte, *a posteriori* e non *a priori*. Talchè, se un consiglio noi possiamo dare, è questo soltanto: **DI OPERARE SECONDO IL BISOGNO E IN CONFORMITÀ DELL'AMBIENTE TENENDO CONTO DELL'ESPERIENZA GIÀ FATTA.**

Un'avvertenza è altresì necessaria. Non possiamo pretendere di far conoscere al lettore tutto quanto può essergli utile. Primieramente, dovendo parlare di tutte le svariate forme di associazioni cooperative, l'entrare in molte particolarità ci farebbe accrescere di troppo la mole del presente *Manuale*. Secondariamente anche molti volumi non basterebbero per dispensare il lettore da ogni altro sussidio. Chi voglia costituire una nuova associazione, non solo dovrà far capo alle pubblicazioni speciali, che andremo via via citando; ma dovrà cercare di prendere diretta cognizione dei modi, con cui opera in fatto l'associazione del tipo prescelto. È solo per tal via che gli sarà dato conseguire tutti i necessari sussidi e chiarimenti.

E possiamo assicurarlo che come a noi da ogni parte fu volenterosamente fornita larga messe di notizie, così egli pure troverà ovunque accoglienza fraterna e generosa collaborazione.

I.

Piccole società cooperative di consumo.

OPERE CONSULTATE E DA CONSULTARSI:

BUFFOLI, *Le società cooperative di consumo*, Biblioteca del Popolo, Milano, Sonzogno, 1885, prezzo L. 0, 15; e *L'organizzazione delle società cooperative di consumo*, Biblioteca del Popolo, Milano, Sonzogno, 1895, prezzo L. 0, 15. — PONTI L., *Manuale pratico amministrativo per le società cooperative di consumo*, Milano, 1890. — CERRUTI L., *Manuale pratico per le società cattoliche cooperative di consumo*, Lendinara, Bassetti, 1893. — FAINA E., *Relazione sulle cooperative di consumo*, Atti della Commissione, innanzi citata, per lo studio dei mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie, *Annali di Agricoltura*, 1895, n. 211. — *Relazione ufficiale del Congresso nazionale delle cooperative di consumo*, tenuto a Milano nell'ottobre del 1897, presso la *Lega nazionale delle società cooperative italiane*, prezzo L. 0, 25. — Rag. G. ROTA, *Manuale per le piccole cooperative di consumo*, premiato al concorso indetto dalla *Lega nazionale delle società cooperative italiane*, Milano, Casa editrice del *Risveglio educativo*, 1899, prezzo L. 1, 75. — Rag. A. FICARELLI, *Manuale per le piccole cooperative di consumo*, 2^a ediz., Milano, Civelli, 1900, prezzo L. 1, 50.

1. — *Proposte approvate dal Congresso di Milano del 1897 sullo statuto modello per le Cooperative di consumo.*

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE.

La Commissione eletta dal Congresso in seduta 16 ottobre col mandato di riferire sopra i concetti che devono ispirare la redazione d'uno statuto-modello:

Ha considerato:

1° Che i punti di differenza di opinioni relative all'ordinamento statutario e organico delle Società cooperative di consumo, sono i seguenti:

- a) formazione e diritti del capitale sociale;
- b) estensione al pubblico, oppure limitazione ai soli soci, della facoltà di acquistare ai Magazzini cooperativi;
- c) distribuzione degli eventuali avanzi, o loro conversione in risparmi, o loro speciale destinazione.

2° Che all'infuori di detti punti, per quanto ha tratto alle discipline statutarie tecnico-amministrative, è da consigliarsi quale guida nella compilazione degli statuti il diligente e pratico lavoro formante lo schema di statuto redatto dal collega Buffoli.

Sui tre punti di differenza sopra definiti:

La Commissione ha ritenuto:

1° Che è opportuno lasciare alle Società cooperative di consumo ampia libertà di scelta circa il modo di costituire il proprio capitale, e i diritti da concedersi allo stesso.

Si consiglia, e in modo speciale alle Società cooperative in cui predomina l'elemento dei lavoratori delle officine e dei campi, la formazione di un capitale sociale *indivisibile*, mediante quote di pagamento eguali per tutti i soci, rateali, e fino al limite necessario; sul quale capitale nessun socio deve avere diritti personali, e per cui non devonsi attribuire al capitale interessi o dividendi, salvo regolare nello statuto i diritti successorii a favore delle vedove di soci senza figli e dei figli di soci.

PROPOSTA GARIBOTTI.

Ed allo scopo di regolare meglio l'andamento amministrativo e contabile delle Cooperative di consumo rurali, e perchè esse abbiano a portare maggiori beneficii, si consiglia ai lavoratori delle campagne di organizzarsi in associazioni per zone aventi succursali di spaccio nei singoli comuni.

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE.

2° Che del pari è opportuno lasciare libera scelta sul sistema di limitare le distribuzioni ai soli soci od ammettervi il pubblico, regolandosi a seconda delle leggi vigenti, specialmente per le Cooperative rurali, in quanto le leggi stesse sieno favorevoli o giudicate utili.

3° Che gli eventuali avanzi per le Società cooperative che adottino il sistema di capitale individuale acquirente interessi, dovranno essere ripartiti, salva la riserva, fra azionisti e consumatori, raccomandando che la maggior parte di detti avanzi sia devoluta ai consumatori, e che l'interesse alle azioni in nessun caso superi il 5 per cento. E per le Cooperative a capitale collettivo, mentre è consigliabile in massima il sistema Rochdaliano, destinando una parte degli avanzi ai consumatori e l'altra a scopi morali e materiali di miglioramento ed emancipazione economica della classe lavoratrice, si ammette che possa esservi adottato il sistema della distribuzione dei generi a prezzo di costo (con van-

taggio perciò immediato e continuo dei soci) e la destinazione degli avanzi, pur verificatisi, a scopi come sopra.

Perciò la Commissione ritiene:

doversi preparare quattro distinti schemi di statuto-modello, informati ai concetti sovra estesi, ai quali possano attingere guida e norma le Società cooperative:

- A) 1° con capitale ad interesse e sistema Rochdaliano.
 2° con capitale ad interesse e distribuzione a prezzo di costo.
- B) 1° con capitale collettivo e sistema Rochdaliano.
 2° con capitale collettivo e distribuzione a prezzo di costo.

2. — SCHEMA DI STATUTO, *compilato da G. Rota* (op. cit., pag. 7), *in conformità ai voti della Commissione del Congresso di Milano e sulla base degli studi precedenti del Ponti e del Buffoli.*

COSTITUZIONE E SCOPO.

ART. 1. È costituita in . . . con la durata di anni . . . e col nome di . . . una società anonima cooperativa di consumo. Essa ha lo scopo di giovare all'economia domestica dei cittadini acquistando alle migliori condizioni con mezzi comuni, distribuendo ai consumatori le merci e derivate di consumo generale ai prezzi più miti correnti, e destinando i risparmi ad essere restituiti ai consumatori stessi o impiegati in opere e istituzioni di mutua previdenza.

SOCI E PATRIMONIO SOCIALE.

ART. 2. Possono essere soci della cooperativa tutte le persone di buona condotta, le asso-

La sede, la durata, il titolo o nome che la società assume, sono requisiti che lo statuto deve contenere per obbligo di legge. Così deve contenere la indicazione della forma sociale che la cooperativa riveste, e qui viene suggerita senz'altro la forma di società anonima, perchè è la sola che si presti alla *collettività* del capitale, che permetta di raccogliere somme ragguardevoli anche a piccole quote, e che ponga tutti i soci nelle stesse condizioni di responsabilità limitata alla sola quota conferita in società.

È sempre bene dire chiaramente nel primo articolo su quali basi la società dovrà funzionare e tracciarne brevemente il programma, nel quale non deve mancare l'accenno a scopi largamente intesi di previdenza e mutualità, sempre per quel concetto più volte raccomandato, di estendere e far comprendere al maggior numero possibile di persone i vantaggi morali e materiali della cooperazione.

Si potrebbe anche aggiungere un secondo articolo come segue:

ART. 1 *bis*. La cooperativa, per con-

ciazioni e i corpi morali che dichiarano di accettare tutte le condizioni del presente statuto e che non hanno interessi contrari a quelli della società.

seguire lo scopo che si propone, dovrà principalmente:

a) aprire ed esercitare direttamente uno o più magazzini di vendita;

b) acquistare direttamente e anche federandosi con altre cooperative o valendosi di cooperative per gli acquisti in comune, le merci e le derrate da porre in vendita;

c) estendere l'esercizio, secondo i mezzi disponibili, ai generi alimentari anzitutto (salumi, droghe e coloniali, paste, oli, vini, verdure e frutta) e successivamente ai combustibili, alle carni macellate, al pane, indi alle stoffe e ai generi di vestiario (sartoria, biancheria, cappelleria e calzoleria);

d) fondare ed esercitare direttamente forni e laboratori per le confezioni principali, quando le condizioni del patrimonio e della vendita lo consentano.

Questo secondo articolo non è soltanto un programma per il pubblico e per i soci, ma è anche soprattutto una traccia e insieme una limitazione all'opera degli amministratori. Esso mostra a quale ideale organizzazione la cooperativa aspiri, ma nel tempo stesso ammonisce di procedere gradatamente e con cautela, secondo le forze disponibili, senza contare affatto sulle eventualità future, ma fondandosi solamente sulle condizioni e le conquiste passate e presenti.

La condizione di esercizio *diretto* così dei magazzini come dei laboratori è necessaria per evitare l'anomalia di esercizi cooperativi ceduti in appalto, il che vulnera profondamente lo spirito delle istituzioni cooperative e le rende pressochè inutili, se pure non le conduce a pronta rovina.

O si può fare da sè, o non si faccia.

Per affidarsi ad un intermediario, tanto vale rivolgersi al commerciante, che almeno ha l'interesse di conservarsi la clientela.

L'articolo addita anche il modo di procedere agli acquisti, ed è naturale che, ove sia possibile, si debba sempre dare la preferenza agli acquisti in comune o col mezzo di speciali agenzie delle quali si comincia a trattare la costituzione, o federandosi fra cooperative del medesimo territorio e raggiungendo così quella cifra di acquisti che permette di ottenere notevoli riduzioni di prezzi

e facilitazioni di pagamento, e che da sola ciascuna cooperativa non potrebbe forse mai toccare.

Non è da credere che questo articolo, ammettendo la possibilità di una notevole estensione di affari e di uno sviluppo pressochè completo di tutti i rami della cooperazione di consumo, sia più adatto ad una grande cooperativa urbana che non ad una modesta cooperativa rurale. Nulla toglie che alla cooperativa sia segnato un programma di sviluppo superiore alle sue attuali forze. Tutto il problema della riuscita sta nel fare il secondo passo quando il primo è riuscito bene e le forze son cresciute. Che se anche si dovesse fermarsi per sempre al primo, quando esso desse tutti i benefici che può dare, non vi sarebbe alcun male.

Si ritiene necessaria la presentazione fatta da due soci, per evitare inchieste personali su ogni aspirante socio, che riuscirebbero odiose e spesso difficili.

La incompatibilità può essere determinata dal sorgere di interessi personali contrari a quelli della società.

I casi di recesso sono limitati a due soli, la morte e il trasloco, perchè si deve mantenere il principio che le somme destinate alla cooperazione sono a *fondo perduto* per i soci finchè circostanze indipendenti dalla loro volontà impediscano loro di fruire dei benefici della cooperativa.

Seguono qui sette articoli che concretano il concetto accennato nelle proposte della nota Commissione approvate dal Congresso del 1897:

« Si consiglia in modo speciale, ecc. »

Qui appunto il fondo sociale viene ad assumere quel carattere di collettività che lo sottrae alle vicende provocate da esterne influenze. I recessi improvvisi e in massa, le scissioni fra soci non portano più così il loro grave contraccolpo all'andamento economico della cooperativa, e la prescrizione di una quota eguale per tutti toglie tutte le disparità benchè lievi che fra soci e soci hanno pure qualche effetto nella generalità delle cooperative. È aperto l'adito ad una maggiore contribuzione al fondo di riserva straordinario, ma mentre il capitale sociale è formato con quote nominative, per quanto senza disponibilità

ART. 3. I soci sono ammessi dagli amministratori su domanda scritta firmata da due soci presentatori.

I soci possono essere esclusi dalla cooperativa per indegnità o per incompatibilità, con deliberazione degli amministratori, salvo appello all'assemblea.

Essi non cessano naturalmente dalla qualità di soci se non per morte o per cambiamento di residenza.

ART. 4. Gli aspiranti soci si obbligano a contribuire alla costituzione del patrimonio sociale per una somma di. . . lire da versare in una volta sola o a rate comunque divise.

Essi non acquisteranno la qualità di soci e i conseguenti diritti e non firmeranno il libro soci se non a versamento compiuto.

ART. 5. Fino a che gli aspiranti soci non abbiano completamente versato la loro quota sociale, essi dovranno rilasciare in conto di tale quota i risparmi loro assegnati sugli acquisti fatti.

ART. 6. Il patrimonio sociale, oltre che del fondo formato con le quote sociali, si compone:

a) del fondo di riserva ordinario costituito con gli utili annuali;

b) del fondo di riserva straordinario costituito con versamenti o rilasci volontari dei soci oltre la quota sociale e con altri proventi straordinari.

ART. 7. Il fondo di riserva ordinario è impiegato insieme al capitale sociale, e l'impiego di quello straordinario viene stabilito di anno in anno dagli amministratori.

ART. 8. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale fino a che non siano esclusi dalla società, o non venga approvato il loro recesso, o non avvenga lo scioglimento della società.

In questi casi essi acquistano diritto al rimborso della somma versata in conto della quota sociale.

Il rimborso si fa due anni dopo avvenuta l'esclusione o il recesso.

ART. 9. Sulle quote sociali e sui versamenti volontari non si corrispondono interessi nè compensi di sorta. Esse non sono cedibili.

per i soci, il fondo di riserva straordinario è invece costituito da quote *anonime* che vanno a beneficio collettivo.

L'aprire la vendita al pubblico, come è detto all'art. 11, è consigliabile per i criteri più volte ricordati, ma sarebbe anche desiderabile che chi fruisse dei vantaggi della cooperativa contribuisse a rinforzarla almeno coi proventi che essa stessa gli fornisce, e però, volendo, si potrebbe aggiungere un articolo che suonasse così:

ART. 5 bis. « Saranno parimenti ritenuti in conto di quote sociali e fino alla loro completa formazione i risparmi assegnati ai consumatori che non hanno fatto domanda di ammissione a soci, quando essi presentino le prove degli acquisti fatti.

» Nel caso che a versamento compiuto essi non vogliano sottoscrivere la quota sociale nel libro soci, le somme ritenute saranno di pieno diritto portate in aumento della riserva. »

Si è aggiunto che debbono essere presentate le prove degli acquisti fatti perchè la cooperativa non può tener nota delle vendite nominativamente, e se il consumatore non vuole che i risparmi sui suoi acquisti vadano a beneficio comune come più avanti si dirà, sarà sua cura di conservare e presentare i titoli giustificativi della spesa fatta.

Quanto alla disposizione dell'art. 8 che prescrive il rimborso dopo due anni dal recesso o dall'esclusione, essa è data in conformità dell'art. 227 del Codice di commercio:

« Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo. »

ART. 10. Solamente gli eredi legittimi discendenti o ascendenti di soci defunti, e il coniuge, hanno diritto alla successione nelle ragioni del defunto verso la società. Quando manchino eredi nei rami indicati, le quote dei soci defunti sono devolute alla società e iscritte al fondo di riserva straordinario.

DISTRIBUZIONE DELLE MERCI.

ART. 11. Le merci vengono distribuite a soci e non soci al più mite prezzo corrente e contro pagamento a pronti.

ART. 12. In casi straordinari o di pubbliche calamità, o di manifesta artificiosa elevazione dei prezzi correnti, gli amministratori hanno facoltà di ribassare i prezzi di distribuzione sotto i prezzi correnti, fino al prezzo di costo aumentato di una equa percentuale per le spese generali.

ART. 13. A tutti i compratori si rilasceranno scontrini comprovanti la spesa fatta.

ART. 14. I reclami sulla distribuzione delle merci, sui prezzi, sul personale addetto alla vendita, sull'andamento dei magazzini, debbono essere presentati per iscritto agli amministratori, e in caso di non soddisfacente esito possono essere esposti all'assemblea.

RENDICONTO E RISPARMI.

ART. 15. L'anno sociale decorre dal 1° al successivo.

Un mese dopo la chiusura del-

La limitazione imposta ai diritti successori, per quanto possa parere ingiusta, non è che la conseguenza del criterio direttivo di questa costituzione cooperativa a base collettiva.

I quattro articoli posti qui contro affermano alcune massime da cui credo non si debba mai derogare nelle cooperative che sono oggetto del nostro studio: Anzitutto la vendita a prezzo minimo corrente; poi la vendita estesa a tutti indistintamente; indi la vendita a pronti come regola generale; e finalmente il concetto umanitario del ribasso di prezzi nel caso di eccezionali contingenze in cui il consumatore ne risenta un vero beneficio.

La decorrenza dell'anno sociale non si può fissare in modo uniforme per tutte le cooperative: essa dipende soprattutto dalle occupazioni dei soci e dalle consuetudini locali, poichè il termine del-

l'anno sociale deve essere consegnato ai sindaci il rendiconto dell'esercizio, cioè la situazione del patrimonio sociale alla chiusura e la relativa dimostrazione del risparmio ottenuto, corredato di tutti i documenti giustificativi.

ART. 16. L'assemblea generale dei soci verrà convocata per l'approvazione del rendiconto sociale non più tardi del secondo mese dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 17. Il risparmio dell'esercizio risultante dal rendiconto approvato verrà ripartito come segue:

30 % al fondo di riserva ordinario;

60 % ai consumatori in proporzione degli acquisti fatti;

10 % al personale per costituire un fondo di previdenza.

ART. 18. Nella situazione del patrimonio dovranno figurare soltanto attività realmente esistenti e passività effettive, valutate al loro valore attuale.

ART. 19. I risparmi da restituire ai consumatori non saranno pagati che su presentazione dei relativi scontrini di acquisto. Quelli non ritirati entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto sono prescritti a favore della società e iscritti al fondo di riserva straordinario.

l'anno sociale deve possibilmente coincidere con l'epoca del minor lavoro degli amministratori, perchè essi abbiano modo di compiere tutte le operazioni di chiusura e di resa dei conti, e perchè la maggioranza dei soci possa intervenire all'assemblea generale.

Due mesi mi sembrano più che sufficienti per preparare, presentare e approvare un rendiconto di piccola cooperativa.

Molti statuti attribuiscono una parte degli utili a scopi determinati, per esempio « a scopi d'istruzione e di propaganda cooperativa » (Ponti e Buffoli), e qualche statuto assegna anche una interesseenza agli amministratori. Io approvo per mio conto l'una e l'altra cosa, ma non ritengo necessario includere la prima destinazione in questo articolo, poichè essa è già chiaramente indicata nell'art. 1 in senso anche più largo — e non credo di dover parlare della seconda nello statuto destinato particolarmente alle *piccole* cooperative, perchè il tirocinio del cooperatore è tutto un'abnegazione, e non si deve parlare di compenso se non quando la cooperativa, avendo assunto una certa estensione ed importanza, si mette al livello di un grande magazzino e richiede cure più elevate e maggiore responsabilità ai propri amministratori.

Sul modo di compilare il rendiconto si dirà più largamente discorrendo della contabilità e delle relative disposizioni di regolamento; intanto come massima è bene stabilire che nei rendiconti sia esposta solamente la uuda verità, anche quando la pratica delle società commerciali possa suggerire qualche temperamento di opportunità. Per esempio, posso accennare all'uso di imitare le società commerciali nel considerare come attività le poche spese fatte per l'impianto, ammortizzandole poi in cinque o dieci anni con una quota di utili. Io ritengo che tale uso sia da togliere nelle piccole cooperative e che le spese fatte debbano figurare sempre nella loro totalità come spese d'esercizio, per qualunque

ART. 20. Gli amministratori possono stabilire che gli acquisti di certe merci, specie se vendute a prezzi inferiori ai normali, non diano diritto a partecipare ai risparmi.

ORGANI E FUNZIONI SOCIALI.

ART. 21. Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) gli amministratori;
- c) i sindaci;
- d) il direttore o chi ne fa le veci.

ART. 22. L'assemblea si compone di tutti i soci maggiorenni che hanno completamente versato la quota sociale e firmato il libro dei soci.

L'assemblea tiene adunanza ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto come è detto all'art. 18 e per la nomina delle cariche sociali; essa può anche adunarsi straordinariamente per iniziativa degli amministratori, dei sindaci o di almeno dieci soci che ne rivolgano domanda agli amministratori.

Ogni adunanza elegge il proprio presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

titolo siano state fatte. In questo modo, oltre ad avere dei conti che dicano soltanto la verità, si otterrà ancora che i fondatori restringeranno al minimo le spese dell'impianto sapendo che esse devono gravare totalmente sugli utili del primo esercizio: e non sarà vantaggio lieve, perchè già s'è detto che uno dei mezzi di ben riuscire è di cominciare da modesti principii.

La disposizione contenuta nell'articolo 20 è legata a quanto è detto nell'articolo 12, poichè non sarebbe equo, e qualche volta neanche possibile, includere nelle vendite con restituzione di risparmio quelle di generi eccezionalmente ribassati di prezzo. Può anche capitare di dover assumere grosse forniture ad istituti di beneficenza o di previdenza e ad altre cooperative minori, e in tal caso pure sarebbe preferibile far realizzare ai compratori un risparmio immediato diminuendo i prezzi di vendita.

Semplificare e rendere meno costosa che sia possibile la gestione della cooperativa, almeno nei primi anni del suo esercizio: ecco il criterio su cui sono fondate tutte le disposizioni di questo capo dello statuto proposto.

Quindi soppressione di ogni organo non indispensabile, fra gli altri del comitato dei probiviri, chiamato di solito a risolvere le quistioni e le vertenze fra soci e soci e fra soci e l'amministrazione. In simili casi i sindaci e l'assemblea possono decidere, tanto più che è desiderabile dare la massima pubblicità possibile a tutto quanto, nei primordi, può interessare la vita della cooperativa. Molte volte i reclami, le lagnanze, le stesse discordie, sono fonte di miglioramento, di progresso, di bene per le giovani istituzioni, e se per caso si trascendesse alla personalità, alla lotta per partito preso, alla ingiusta opposizione, è anche bene che il biasimo sia pubblico e risoluto.

Le adunanze sono sempre valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione deve farsi con avviso esposto nei magazzini sociali quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e contenente la nota degli argomenti da trattare.

ART. 23. La pubblicazione degli atti sociali si fa nel giornale *La Cooperazione italiana*.

ART. 24. Gli amministratori sono sette e durano in carica due anni, rinnovandosi per metà ogni anno. Sono rieleggibili. Nella prima adunanza d'ogni esercizio essi eleggono fra di loro un presidente e un segretario e assegnano agli altri cinque le rispettive mansioni di:

- a) delegato alla direzione;
- b) delegato alla contabilità;
- c) delegato ai magazzini alimentari;
- d) delegato ai magazzini vestiari;
- e) delegato alla cantina.

Nel caso che alcuna di tali funzioni non sia necessaria, gli amministratori rimasti senza incarico saranno destinati a coadiuvare il delegato alla direzione. Gli amministratori assumono in ogni caso la responsabilità solida e collettiva dei loro atti.

ART. 25. Il presidente ha la firma sociale insieme al delegato alla direzione.

Il presidente convoca gli amministratori in adunanza e ne dirige le discussioni.

Il segretario tiene il libro dei verbali.

La divisione di lavoro accennata fra gli amministratori deve avere la sua massima utilità ed applicazione nei primi tempi della vita d'una cooperativa, quando cioè mancano ancora i mezzi di procurarsi un personale dirigente equamente retribuito, e necessità vuole che gli amministratori stessi diano prova di abnegazione alla causa comune assumendosi personalmente anche la maggior parte del lavoro esecutivo.

Gli amministratori di una piccola cooperativa debbono adunque essere scelti avendo presenti i due requisiti che essi debbono avere:

Primo: tempo disponibile per occuparsi sufficientemente degli interessi della cooperativa;

Secondo: buona volontà piena e provata di dedicare alla cooperativa tutto il tempo che hanno disponibile e tutta l'attività e l'energia loro.

Da principio faranno difetto le cognizioni tecniche, per quanto si possa anche cercare di fare la scelta in modo da avvicinarsi più che sia possibile all'ideale di un consiglio d'amministrazione che raccolga tutte le varie speciali competenze che si richiedono, ma non c'è migliore scuola dell'esercizio pratico cooperativo; nessuna migliore e maggiore incentivo dello spirito cooperativo profondamente sentito, nessuna apertura d'intelligenza e prontezza di percezione che valga l'entusiasmo e la fede nella riuscita; se gli amministratori sono cooperatori convinti e attivi, essi saranno in breve abilissimi tecnici nei vari rami d'esercizio della cooperativa, tali da reggere bene al confronto coi pratici commercianti.

ART. 26. L'amministratore delegato alla direzione, quando non vi sia un direttore stipendiato, ne adempie tutte le funzioni come è detto all'art. 31.

Quando esista un direttore, l'amministratore delegato lo assiste e riferisce all'adunanza degli amministratori su tutti i suoi atti e su quelli dei suoi dipendenti, e particolarmente sugli acquisti e sul personale della cooperativa.

ART. 27. L'amministratore delegato alla contabilità avrà cura che siano tenuti regolarmente i libri prescritti dalla legge e tutte le scritture necessarie a seguire le operazioni sociali, a controllarle e a fornirne i risultati.

Egli riferirà all'adunanza degli amministratori sullo stato delle scritture sociali e ad ogni richiesta ne fornirà la situazione.

È sua cura la preparazione dei rendiconti e delle relazioni illustrative.

ART. 28. Gli amministratori delegati ai magazzini e alla cantina avranno cura che il personale addetto a tali servizi osservi i regolamenti e adempia scrupolosamente il proprio dovere.

Sarà pure loro incarico di verificare che i magazzini e la cantina siano in tempo e convenientemente riforniti di merce; daranno il loro parere sui prezzi di vendita e proporranno i ribassi da farsi per avarie, deperimenti, cambiamenti di moda, ecc.

Essi riferiranno all'adunanza degli amministratori su tutto

l'andamento dei magazzini e della cantina.

ART. 29. Spetta agli amministratori riuniti di prendere collettivamente le deliberazioni seguenti:

a) ammissione ed esclusione di soci;

b) nomina del direttore e degli agenti e determinazione delle loro competenze;

c) regolamento dei servizi interni in relazione allo statuto;

d) approvazione degli acquisti;

e) determinazione dei prezzi di vendita;

f) autorizzazione delle spese straordinarie;

g) approvazione di operazioni di credito e di impieghi del patrimonio in conformità dei deliberati delle assemblee;

h) convocazione delle assemblee dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e le adunanze sono valide quando sono presenti almeno tre amministratori.

ART. 30. I sindaci vengono nominati ogni anno dall'assemblea che discute il rendiconto e sono cinque: tre effettivi e due supplenti.

Essi possono essere anche scelti fra i non soci e sono sempre rieleggibili.

È loro compito:

a) stabilire d'accordo con gli amministratori la forma dei rendiconti;

b) esaminare almeno ogni

Il Codice di commercio trascura un po' il controllo delle operazioni che i sindaci sono chiamati a compiere, e io credo che, almeno in parte, vi si debba provvedere facendo loro *obbligo* e non accordando loro *la facoltà*, di intervenire alle adunanze degli amministratori e imponendo loro di conservare traccia del loro atti in un registro di verbali che rimanga a testimoniare dell'opera prestata.

L'ufficio di sindaco deve essere preso sul serio e non alla leggera, perchè, oltre ad avere una sanzione abbastanza severa dalla legge, esso ha una grandissima importanza per il buon andamento della cooperativa e per mante-

trimestre le scritture della cooperativa;

c) verificare almeno una volta al mese lo stato di cassa;

d) assistere agli inventari generali o parziali;

e) rivedere i rendiconti e farne relazione all'assemblea;

f) curare che vengano scrupolosamente osservate le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e della legge;

g) convocare le assemblee dei soci nel caso di omissione da parte degli amministratori;

h) assistere o in comitato o per turno alle adunanze degli amministratori con voto consultivo;

i) rispondere alle richieste di informazioni e schiarimenti sulla gestione sociale che loro fossero rivolte dai soci;

l) intervenire a tutte le assemblee generali;

m) tenere un libro dei verbali delle loro adunanze, dei loro atti e delle loro deliberazioni.

La stessa assemblea che li nomina determina la misura del loro compenso in cifra fissa.

ART. 31. Quando i mezzi della cooperativa lo permettano, gli amministratori nomineranno un direttore della cooperativa, il quale assumerà le seguenti funzioni:

a) dare esecuzione a tutti i deliberati degli amministratori;

b) proporre agli amministratori le nomine e i licenziamenti del personale e la misura dei compensi da assegnargli;

c) compiere tutti gli atti riguardanti la gestione della coo-

perativa fondatamente nei soci la fiducia che essi debbono avere negli amministratori. Non bisogna però dimenticare che i sindaci sono revisori e controllori dell'operato degli amministratori, e però non debbono affatto immischiarsi nella gestione, ma debbono limitarsi a rendere conto ai soci, o nelle assemblee ordinarie o in assemblee straordinarie espressamente convocate, di ciò che hanno veduto e osservato e scoperto.

Non deve entrare nei sindaci la troppo facile convinzione che essi siano in nulla autorità maggiori degli amministratori. Il sindaco non può e non deve che *indagare e riferire*, e sarà bene che alla prima parte del suo compito egli non dia mai il carattere ostile della *inquisizione*, che crea sempre dualismi, contrasti, conflitti eminentemente dannosi al buon andamento dell'amministrazione, e di cui i soci e il personale finiscono sempre a portare le conseguenze poco piacevoli.

Non bisogna neppure dimenticare che i soci di una piccola cooperativa, specie se rurale o di un modesto centro di provincia, non sono in genere che dei profani in materia amministrativa, e che perciò non è sempre bene lasciar loro il grave carico e la grande responsabilità di una funzione essenzialmente amministrativa e contabile. Gli è per ciò che, valendomi del disposto dell'art. 183 del Codice di commercio, ho lasciato che la scelta dei sindaci potesse cadere anche su persone non addette alla cooperativa, quando si ritenesse utile (e credo che sarebbe utile sempre) di comprendere nel comitato almeno un ragioniere o una persona pratica di conti e di amministrazione e fra i soci non si trovasse persona competente. Per questa ragione e per meglio giustificare la grave responsabilità che la legge impone ai sindaci, io credo che le cooperative, grandi o piccole che siano, non debbano mai risparmiare il *compenso* ai sindaci, i quali non è necessario che siano dei cooperatori convinti come invece debbono essere assolutamente gli amministratori.

perativa, firmando la corrispondenza ordinaria e richiedendo per quella impegnativa verso i terzi la firma sociale come è detto all'art. 25;

d) intervenire alle adunanze degli amministratori e alle assemblee dei soci quando non siano in discussione suoi personali interessi e riferire sui propri atti e su quelli dei suoi dipendenti.

Egli assume la responsabilità di cui all'art. 148 del Codice di commercio e gli amministratori deliberano se ed in quale modo e misura deve prestare cauzione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.

ART. 32. Quando risulti che il capitale costituito dalle quote sociali sia diminuito di un terzo per effetto di perdite, l'assemblea dei soci deve essere convocata per deliberare sulla riduzione proporzionale delle quote, o sullo scioglimento della società.

ART. 33. Nel caso citato dall'art. 32 e alla scadenza del termine stabilito per la durata della società, quando l'assemblea dei soci non ne deliberi la continuazione, e anche nei casi di forza maggiore, la società si intende messa in liquidazione.

ART. 34. Spetta all'assemblea dei soci di nominare cinque liquidatori e tre revisori i quali devono render conto all'assemblea stessa del risultato della liquidazione, e quando essa duri più di sei mesi, dovranno ogni

I casi di scioglimento, come appare dagli articoli qui contro, possono essere due:

a) cessazione del contratto di società;

b) deliberazione dell'assemblea in seguito a perdita di tutto o parte del capitale.

Dichiarata la società in liquidazione e nominati i liquidatori e i revisori delle operazioni di liquidazione, incomincia il periodo di realizzazione dell'attivo e di pagamento del passivo, interrompendosi le operazioni d'esercizio, fino a che sia determinato in una cifra di avanzo d'attivo o di disavanzo o passivo scoperto, il risultato della liquidazione.

Nel primo caso i liquidatori formano il rendiconto della loro gestione, lo sottopongono all'assemblea dei soci e lo depositano al tribunale perchè sia pubblicato nelle forme di legge: dopo di che ciò che è rimasto di attivo viene ripartito fra i soci in parti proporzionali alle quote sociali versate.

Dato che tutti abbiano versato completamente la quota, a ciascuno toccherà una parte eguale, essendo le quote eguali per tutti.

S'intende che, quand'anche la liqui-

sei mesi riferire sulle operazioni compiute.

ART. 35. La liquidazione deve procedere secondo le norme stabilite dal Codice di commercio.

ART. 36. Fino a che i liquidatori non abbiano accettato l'ufficio e presa la consegna dell'amministrazione, gli amministratori e i sindaci in carica conservano le rispettive responsabilità e i relativi incarichi.

dazione assorbisse completamente tutte le quote sociali, nessuno dei soci avrebbe diritto a reclamare, se tutto fosse proceduto regolarmente.

Modificazioni da introdurre nello schema di Statuto precedente nel caso che si adotti il sistema della distribuzione delle merci ai soli soci.

Tutto lo statuto può rimanere invariato, salvo gli articoli seguenti :

ART. 1. . . . distribuendo *ai propri soci* le merci e derrate ecc. e destinando i risparmi ad essere restituiti *ai soci stessi*...

ART. 5. Aggiunta :

Essi saranno ammessi alla distribuzione delle merci dal momento in cui avranno sottoscritto la domanda di ammissione e fatto il primo versamento.

ART. 11. Le merci vengono distribuite *ai soci* al più mite prezzo corrente ecc.

ART. 13. A tutti *i soci* compratori....

ART. 17. . . . 60 per cento *ai soci* consumatori....

ART. 19. I risparmi da restituire *ai soci* consumatori.

Modificazioni da introdurre nel caso che si adotti il sistema della distribuzione al costo.

Le modificazioni agli articoli dello statuto sono le seguenti :

ART. 1. . . . distribuendo ai soci consumatori (o ai consumatori) le merci e derrate di consumo generale *al prezzo di costo aumentato delle spese d'esercizio e del contributo alla riserva.* (Tolto il rimanente.)

ART. 11. Le merci vengono distribuite ai soci (*e non soci*) al

prezzo di costo risultante dalle fatture d'acquisto più le spese fatte fino alla consegna della merce in magazzino, aumentato:

a) della percentuale sufficiente a rimborsare le spese d'esercizio, computata la minima vendita annuale;

b) della percentuale del 5 per cento per contribuzione al fondo di riserva.

ART. 5. Soppresso.

ART. 12. Soppresso.

ART. 17. Il risparmio dell'esercizio, risultante dal rendiconto approvato, verrà ripartito come segue:

a) il 90 per cento al fondo di riserva ordinario;

b) il 10 per cento al personale per costituire un fondo previdenza.

ART. 19. Soppresso.

ART. 20. Soppresso.

Modificazioni da introdurre

nel caso che al capitale azionario si corrisponda un interesse.

Le modificazioni statutarie sono le seguenti:

ART. 4. I soci si obbligano per iscritto a versare in una sola volta o a rate mensili non minori di $\frac{1}{10}$, una o più azioni di lire . . . , e non acquireranno i diritti di soci se non quando avranno compiuto il versamento delle azioni sottoscritte.

Le azioni hanno diritto al dividendo di cui all'art. 17 a partire dal semestre successivo a quello in cui furono completamente versate.

ART. 6. Il patrimonio sociale, oltre che del *capitale azionario*, si compone....

ART. 9. Soppresso e sostituito dal seguente:

Le azioni della Società possono essere cedute da un socio ad un altro ma non ad estranei. I trapassi debbono essere approvati dagli amministratori.

ART. 17. Dal risparmio dell'esercizio risultante dal rendiconto approvato si preleva il dividendo da corrispondersi alle azioni completamente versate a termini dell'art. 5, in misura non superiore al 5 per cento. Il rimanente si ripartisce come segue:...

ART. 32. Quando risulti che il *capitale sociale* sia diminuito di un terzo....

*Modificazioni da introdurre
nel caso che si ammetta la vendita a credito.*

Nel caso che si debba venire a tale concessione andrebbero aggiunti questi due articoli:

ART. 1. Quando un socio abbia completamente versato la propria quota sociale, gli amministratori, dietro sua domanda scritta, potranno concedere che gli sia fornita merce a credito fino all'ammontare della quota stessa, con la condizione del rimborso entro un mese.

Gli scontrini della merce fornita a credito sono ritenuti e conservati dalla Società, e i risparmi ad essi assegnati vanno per metà a profitto del fondo di riserva straordinario e per l'altra metà sono restituiti al socio.

ART. 2. Il socio debitore moroso per merce prelevata a credito, perde la qualità e i diritti di socio dopo tre mesi di mora, la sua quota viene incamerata dalla Società a saldo del debito ed egli perde ogni diritto a qualunque rimborso o riparto di patrimonio.

NB. — Per le norme direttive intorno alla *costituzione della Società*, all'*organizzazione tecnico-amministrativa*, al *servizio del capitale*, alla *contabilità*, al *rendiconto*, alla *restituzione dei risparmi*, ai *regolamenti interni*, di cui non possiamo in questo *Manuale* tener proposito neanche in succinto, si può utilmente far capo all'op. cit. del Rota, da cui abbiamo tratto il precedente *Schema di Statuto*.

3. — *Statuto e bilancio della Società anonima artigiana cooperativa di consumo di Villa Massenzatico (Comune di Reggio Emilia).*¹ Capitale sottoscritto L. 14,760.00 (Azioni 246 da L. 60 ognuna), versato L. 8183.34.

STATUTO.

TITOLO I.

Costituzione, scopo e durata della Società.

ART. 1. È costituita in Villa Massenzatico, Comune di Reggio Emilia, un'Associazione per azioni del valore nominale di L. 60,00 cadauna col titolo di: *Società Artigiana Cooperativa di Villa Massenzatico*.

¹ Questo Statuto ci rappresenta il tipo delle piccole Società rurali di consumo promosse in notevole numero nel Reggiano dal partito socialista. Le dette Cooperative sono insieme federate e dalle informazioni che abbiamo assunto sembra che funzionino in modo rispondente al fine cooperativo.

ART. 2. Essa ha per scopo:

a) la cooperazione di consumo, ossia la compera e la vendita di generi alimentari, nonchè zolfo, zolfato di rame, ecc., mediante un proprio spaccio;

b) la cooperazione di produzione, ossia l'assunzione di lavori agricoli e conseguentemente l'acquisto di macchine e attrezzi; la diffusione dell'istruzione agraria e simili;

c) il mutuo soccorso fra i soci bisognosi, da disciplinarsi con apposito regolamento.

ART. 3. La durata della Società è di 30 anni e potrà essere prorogata.

ART. 4. Per le pubblicazioni di cui all'art. 220 del Codice di commercio la Società si servirà del giornale *La Giustizia* di Reggio Emilia.

TITOLO II.

Ammissione dei soci.

ART. 5. Sono ammessi come soci tutti coloro, uomini e donne, che ne faranno regolare domanda al Consiglio direttivo, purchè siano di condotta morale e laboriosa e non abbiano subite condanne infamanti.¹

ART. 6. Il Consiglio direttivo è obbligato a deliberare intorno alle domande d'ammissione nella prima seduta che avrà luogo dopo la presentazione delle domande stesse.

ART. 7. Il numero dei soci è indeterminato.

TITOLO III.

Doveri dei soci.

ART. 8. I soci all'atto della loro ammissione sono obbligati all'acquisto di almeno un'azione, da pagarsi anche in rate mensili di cent. 50.

Pagheranno inoltre una *tassa d'ammissione* che viene fissata in una lira.

¹ Nello Statuto della *Società anonima cooperativa di consumo di Villa Cella* (Comune di Reggio Emilia) è detto particolarmente che «sono ammessi a far parte della Società, oltre i sottoscrittori all'atto della costituzione, *gli operai agricoltori, uomini e donne*, che abbiano la loro residenza in Villa Cella e luoghi limitrofi.» Lo Statuto di Villa San Pellegrino (Comune di Reggio Emilia) dice che «sono ammessi *gli operai, i contadini e tutti coloro che ritraggono dal lavoro il loro sostentamento.*» L'uno e l'altro Statuto escludono i soci onorari e le cariche onorarie per nessun titolo e per nessuna causa.

I nuovi soci che fanno acquisti nei negozi sociali sono esonerati, pel primo anno della loro iscrizione, dal pagamento delle rate mensili, godendo egualmente del diritto al riparto degli utili che potranno loro competere quali soci consumatori. Però tali utili saranno devoluti in deconto delle quote mensili dell'anno successivo e così di seguito e fino a che non sia stata completamente liberata l'azione acquistata, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 12.

ART. 9. Il socio, oltre il dovere di osservare il presente Statuto, il regolamento sociale e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo, ha quello di diffondere lo spirito d'associazione, facendone conoscere i vantaggi materiali e morali e di procurare l'interesse della Società con proposte, consigli e con tutti quei mezzi che il suo buon criterio gli saprà suggerire.

ART. 10. Il socio risponde fino alla concorrenza della somma da lui versata per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

TITOLO IV.

Diritti dei soci.

ART. 11. Il socio che ha adempiuto i propri doveri ha il diritto:

a) d'intervenire alle adunanze;

b) di essere elettore ed eleggibile, quando abbia compiuta l'età di anni 21;

c) di partecipare agli utili dell'azienda sociale. I soci che sanno leggere e scrivere avranno diritto di votare nelle assemblee appena abbiano raggiunta l'età di 18 anni.

ART. 12. I soci avranno diritto di partecipare agli utili o dividendi sociali in ragione di annata sociale o semestrale; le frazioni non saranno computate.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

il 40 % alla cassa di riserva;

il 60 % ai soci consumatori in proporzione delle spese fatte da ciascuno d'essi ai negozi della Società.

ART. 13. La quota spettante ai soci consumatori verrà conteggiata in conto azioni sino a che il socio, o mediante tale tenuta o in altro modo, non abbia pagato tre azioni.

ART. 14. I soci che si ritirano dalla Società prima che sia compiuto il trentennio perdono ogni diritto al rimborso delle quote versate.

Passato invece il trentennio e se venga dall'assemblea deliberata la proroga della Società, i soci contrari alla proroga stessa

potranno uscire dall'Associazione, facendone domanda al Consiglio direttivo ed avranno diritto al rimborso del valore delle azioni interamente pagate, meno il 10 % che sarà devoluto al *Fondo di riserva*, e la quota spettantegli sulla perdita cui per avventura fosse andato soggetto il capitale.

ART. 15. In caso di morte di un socio, la famiglia entra nelle ragioni del defunto e può incaricare uno dei propri membri a rappresentarla. Resta però nella famiglia il diritto di rimborso delle quote versate dal defunto, meno una trattenuta del 10 % da versarsi al *Fondo di riserva*, se la morte del socio non avvenne dopo il ventesimo anno della iscrizione. In ogni caso però sarà sempre trattenuta la quota spettantegli sulla perdita cui fosse andato soggetto il capitale sociale.

ART. 16. La Società è obbligata ad intervenire al trasporto funebre del socio defunto.

TITOLO V.

Esclusione, espulsione e recesso.

ART. 17. Il socio che si renda moroso dopo 3 mesi incorrerà nella *ammunizione*, e dopo un altro mese cesserà dal godimento dei diritti inerenti alla sua qualità di socio.

Egli potrà tuttavia essere nuovamente ammesso a godere di tali diritti, purchè si sobbarchi al pagamento di una nuova tassa di ammissione, oltre all'intero saldo del suo debito.

Però, scorso un anno dacchè il socio è stato radiato, egli resta escluso dalla Società e perde ogni diritto sulla somma versata, la quale va a totale beneficio del fondo di riserva.

Il socio potrà recedere dalla Società nel solo caso di cambiamento definitivo di residenza e mediante la cessione della sua quota di compartecipazione sociale a persona avente tutti i requisiti per essere socio.

ART. 18. Sarà dovere del Consiglio direttivo di esortare amichevolmente a correggersi quei soci che per avventura offendero in qualche modo il decoro della Società.

Il socio riconosciuto colpevole di aver danneggiata la Società o che fosse disgraziatamente colpito da condanna infamante, verrà espulso e cancellato dai ruoli sociali, perdendo qualsiasi diritto verso la Società.

La sola assemblea sociale avrà il diritto di pronunciare le espulsioni.

TITOLO VI.

Capitale sociale.

ART. 19. Il capitale sociale è costituito :

- a) dalle azioni, del valore nominale di lire 60,00, acquistate dai soci ;
- b) dal fondo di riserva ;
- c) da altri proventi eventuali.

ART. 20. L'azione è nominativa, non rimborsabile interamente che dopo 30 anni dalla data di fondazione della Società. Essa può essere ceduta ad estranei, purchè questi abbiano i requisiti richiesti pei soci dal presente Statuto e paghino la tassa di ammissione.

L'azione non può essere data in pegno.

TITOLO VII.

Fondo di riserva.

ART. 21. Il fondo di riserva è limitato al quarto del capitale sociale ed è costituito :

- a) dalle tasse di ammissione ;
- b) dal 40 % dell'avanzo netto del bilancio annuale e da ogni altro provento eventuale e straordinario.

ART. 22. Il fondo di riserva viene ripartito alla fine d'ogni anno sul numero delle azioni completamente e regolarmente liberate al 31 dicembre e servirà così a fissare il valore reale delle medesime.

La differenza in più per tal modo stabilita fra il valore nominale ed il valore reale dell'azione, dovrà essere pagata da coloro che si iscrivono soci dopo tale riparto, come dai soci già iscritti che acquistassero una nuova azione.

Il fondo di riserva quando, dopo compiuto, venga diminuito per qualsiasi causa, dev'essere reintegrato nello stesso modo con cui venne formato.

ART. 23. Quando il fondo di riserva abbia raggiunto il quarto del capitale, le somme in più, assegnate al fondo stesso, serviranno a formare un fondo collettivo indivisibile, destinato alla cooperazione di produzione e al mutuo soccorso (come all'art. 2, lettera b e c).

ART. 24. In qualunque caso di scioglimento della Società, questo fondo sarà depositato presso la Camera del lavoro o la Federazione delle cooperative reggiane, e in mancanza di queste,

presso il Municipio di Reggio a disposizione di una nuova Società che sorgesse in Villa Massenzatico e che avesse i medesimi scopi della Società disciolta, compreso quello contemplato nel presente articolo.

TITOLO VIII.

Amministrazione.

ART. 25. Ad amministrare la Società si provvede :

- 1° coll'assemblea generale dei soci ;
- 2° col Consiglio direttivo composto di 12 membri (un presidente, un vice-presidente e 10 consiglieri) ;
- 3° con cinque sindaci.

ART. 26. Tutti i rappresentanti e gli amministratori della Società devono essere soci.

Essi obbligano la Società soltanto nei limiti delle facoltà loro accordate dallo Statuto e sono responsabili verso la Società per la gestione degli affari loro affidati.

ART. 27. Tutti gli amministratori sono eletti dai soci a maggioranza relativa di voti, seguendo pel modo di votazione il sistema delle elezioni politiche.

Le elezioni si faranno ogni anno entro i mesi di febbraio e agosto. In agosto si rinnova la metà dei consiglieri.

TITOLO IX.

Adunanze generali.

ART. 28. La Società in assemblea generale delibera su tutti gli affari che non siano in modo speciale demandati al Consiglio direttivo.

ART. 29. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie hanno luogo nel mese di agosto per la lettura, discussione, modificazione ed approvazione del bilancio e resoconto semestrale ; nel mese di febbraio per la lettura, discussione, modificazione ed approvazione del bilancio e resoconto morale e finanziario annuale.

In dette adunanze, oltre alle elezioni, potrà aver luogo la trattazione e discussione degli affari sociali.

Le assemblee straordinarie avranno luogo :

- 1° quando il Consiglio direttivo lo creda necessario ;
- 2° quando ne facciano richiesta almeno dieci soci con domanda scritta e motivata.

ART. 30. Tutte le adunanze devono essere convocate mediante avviso da pubblicarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione nel giornale *La Giustizia* di Reggio Emilia e da affiggersi alla porta esterna della sede sociale.

In tale avviso saranno indicati sommariamente gli oggetti da trattarsi. Vi si indicherà pure il giorno della seconda convocazione pel caso che la prima andasse deserta. Il termine fra la prima e la seconda convocazione non sarà minore di sei giorni.

ART. 31. L'assemblea generale delibera a maggioranza relativa di voti per alzata e seduta; a parità di voti, la proposta s'intende respinta.

ART. 32. L'assemblea è sempre valida, qualunque sia il numero dei presenti. Quando però si tratti di modificazioni allo Statuto occorre siano presenti la metà più uno dei soci iscritti e che hanno diritto al voto. In caso di seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 33. Le adunanze sono presiedute dal presidente; in mancanza sua dal vice-presidente o dal consigliere più anziano.

Il segretario del Consiglio funge anche da segretario nelle assemblee.

TITOLO X.

Consiglio direttivo.

ART. 34. Il Consiglio direttivo si compone del presidente, del vice-presidente e di *dieci* consiglieri.

Nella sua prima adunanza esso si elegge: un *cassiere*, un *economista* e un *segretario*.

Si raduna ordinariamente la prima domenica di ogni mese ed in seduta straordinaria quando la presidenza lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano motivata domanda scritta.

ART. 35. Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide quando siano presenti almeno sei membri dell'amministrazione.

In mancanza del numero legale, sarà convocata una seconda adunanza, la quale sarà valida quando vi siano intervenuti almeno tre membri del Consiglio.

ART. 36. Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione della Società, delibera le compere delle merci e ne fissa i prezzi, prepara i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea, redige i capitoli e i regolamenti necessari alla Società, nomina, sospende e revoca gli impiegati dell'associazione, verifica la cassa e adotta tutte le misure conservative e di ordinaria amministrazione che occorrono pel buon andamento della Società.

I verbali delle adunanze del Consiglio devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 37. La firma sociale è devoluta al presidente del Consiglio ed in sua assenza al vice-presidente. La Società sta in giudizio nella persona del suo presidente.

ART. 38. Il presidente, il vice-presidente, l'economista, il cassiere ed il segretario stanno in carica un anno. I consiglieri invece si rinnovano ogni anno per metà.

Tutti gli scaduti possono essere rieletti.

TITOLO XI.

Presidente e vice-presidente.

ART. 39. Il presidente ha la rappresentanza della Società, ne sorveglia il buon andamento, compila gli ordini del giorno, firma insieme all'economista i mandati di incasso e pagamento, rilascia i titoli agli azionisti, firma insieme al segretario tutti gli atti della Società, convoca i soci alle adunanze ordinarie e straordinarie, presiede alle sedute e alla fine d'ogni anno presenta un *resoconto morale* di ciò che è stato fatto dall'amministrazione.

ART. 40. Per stare in giudizio dev'essere munito di speciale autorizzazione del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o d'impedimento è sostituito dal vice-presidente o dal consigliere anziano.

TITOLO XII.

Sindaci.

ART. 41. I sindaci, eletti dall'assemblea generale, sono tre *effettivi* e due *supplenti*, durano in carica un anno e sono rieleggibili. I *supplenti* funzionano solo in caso di assenza o di impedimento degli *effettivi*.

ART. 42. Ai sindaci spetta:

- a) rivedere ed esaminare i registri della contabilità, le pezze giustificative ed in genere i libri e le carte dell'amministrazione;
- b) verificare lo stato di cassa;
- c) rivedere il prospetto di tutte le operazioni del bilancio e resoconto della Società.

Essi esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dalla legge.

ART. 43. Il bilancio verrà consegnato ai sindaci 20 giorni avanti quello fissato per l'assemblea ordinaria insieme ai docu-

menti relativi. Essi devono, entro 12 giorni, presentare la loro relazione contenente le osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio. Il bilancio e la relazione dei sindaci verranno depositati negli uffici della Società, per l'ispezione dei soci, durante gli otto giorni che precedono l'assemblea generale.

Il bilancio, appena approvato dall'assemblea, sarà pubblicato a norma di legge.

TITOLO XIII.

Economo.

ART. 44. L'economo provvede, sempre d'intelligenza col presidente e col cassiere, a quanto può occorrere alla Società; dispone per i mandati di pagamento sui quali porrà il visto, ed è obbligato a tenere regolare inventario di quanto appartiene alla Società: è pure considerato come membro del Consiglio direttivo.

TITOLO XIV.

IMPIEGATI.

Doveri del cassiere.

ART. 45. Il cassiere avrà la gestione della cassa sociale e l'obbligo della riscossione delle tasse dai soci, ai quali rilascerà ricevuta.

Incombe poi allo stesso di tenere in giornata ed in piena evidenza i libri dell'*entrata* ed *uscita* e di render conto, ad ogni richiesta del Consiglio direttivo e dei sindaci, della stato di cassa, giustificando tutti gli incassi ed i pagamenti fatti.

Qualora occorresse un esattore speciale per la riscossione delle tasse od altro, questi sarà scelto di piena fiducia dal cassiere, che se ne chiamerà responsabile.

Il cassiere e l'economo possono essere tenuti a presentare una garanzia, quando ciò sia stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Doveri del segretario.

ART. 46. Il segretario redige i verbali delle sedute tanto del Consiglio direttivo come dell'assemblea generale, registra gli atti ed ha cura dell'archivio, compila ogni anno i ruoli dei soci e le

liste dei votanti, firma gli atti della Società unitamente al presidente, tiene la corrispondenza e fa quant' altro è del suo ufficio e gli viene specialmente affidato dal relativo capitolato.

TITOLO XV.

Scioglimento della Società.

ART. 47. Lo scioglimento della Società dovrà essere deciso dall'assemblea generale dei soci appositamente convocati per mezzo d'invito personale a domicilio.

ART. 48. Perchè la Società si dichiari sciolta richiedesi che la proposta abbia il suffragio della maggioranza dei soci e sia deliberata in una adunanza cui sieno intervenuti almeno due terzi dei soci maggiorenni e aventi diritto al voto.

ART. 49. La Società s'intende sciolta allorquando il numero dei soci fosse ridotto a 15.

In caso di scioglimento le sostanze sociali saranno divise fra i componenti la Società, in proporzione di quanto ciascuno avrà pagato, ad eccezione del fondo di cui è cenno all'art. 23.

BILANCIO AL 6 GENNAIO 1901.

ATTIVITÀ.			PASSIVITÀ.		
	L.	C.		L.	C.
1. Immobili	8,060	40	1. Capitale sociale sottoscritto	14,760	00
2. Mobili ed attrezzi.....	2,232	68	2. Fondo di riserva.....	3,200	77
3. Denaro	419	83	3. Fondo collettivo indivisi-		
4. Spese da ammortizzare....	25	26	bile.....	2,367	47
5. Depositi a cauzione	200	00	4. Debiti verso i soci	2,450	89
6. Azioni di Società	3	00	Utili in contanti e		
7. Mercì in genere	7,587	75	interessiL. 788.45		
In magazzino.. L. 3515.83			Dividendi arretrati. 260.62		
In negozio	4071.32		Soci consumatori ..L.1401.82		
9. Debitori diversi	1,072	77	5. Creditori diversi	2,778	85
10. Credito verso i soci e saldo			6. Utile sulle merci da realiz-		
azioni	6,576	66	zare.....	619	77
Totale.....	26,177	75	Totale	26,177	75

CONTO DI SPESE E RENDITE

dal 7 gennaio 1900 al 6 gennaio 1901.

SPESE.			RENDITE.		
	L.	C.		L.	C.
1. Imposte e tasse	206	34	1. Utile lordo sul generi ven-		
2. Stipendi agli agenti.....	1720	29	duti.....	5248	73
3. Fitti passivi	120	00	2. Fitti attivi.....	160	00
4. Dazio consumo	112	68	3. Proventi diversi.....	333	96
5. Spese diverse	1247	00			
Sommano le Spese	3406	31			
Riparto dell' Utile netto:					
Il 60 per cento ai soci					
consumatori	L. 1401.82				
(In ragione del 6.45					
per cento sull' im-					
porto degli acquisti					
in L. 21,660.08).					
Il 40 per cento al fondo					
di riserva.....	934.56				
Totale Utile netto	2336	38			
Bilanciando.....	5742	69	Sommano le Rendite.....	5742	69

QUADRO RIASSUNTIVO

delle merci vendute dal 7 gennaio 1900 al 6 gennaio 1901
e dei relativi utili lordi conseguiti.

Denominazione delle merci vendute.	Importo a prezzo di costo.		Importo a prezzo di vendita.		Utile lordo conseguito.	
	L.	C.	L.	C.	L.	C.
1. Vino in fusti ed in bottiglie.....	4,079	21	6,582	70	2503	49
2. Salumi e formaggi.....	7,469	58	8,464	75	995	17
3. Macellazione buoi e vaccina, generi diversi.....	1,095	10	1,288	59	193	49
4. Chincaglie, terraglie, droghe, zolfo, solfato, calce e generi diversi....	8,051	47	9,115	82	1064	35
5. Pane, paste, farine, riso, ecc.....	16,501	56	17,362	53	860	97
Sommano.....	37,196	92	42,814	39	5617	47
Si portano ad aumento del costo delle merci e a diminuzione del relativo utile, gli abboni o sconti sulle merci stesse.....	368	74	368	74
Risultano.....	37,565	66	42,814	39	5248	73

NB. — Tutte le suddette merci vennero vendute in negozio, ad eccezione di quelle al n. 3, alcuni generi di salumeria per L. 246.60 e turaccioli per L. 23.75, i quali furono esitati in magazzino.

4. — *Statuto e bilancio della Società cooperativa di consumo, previdenza e soccorso « Faina » in San Venanzo riconosciuta con decreto dal tribunale di Orvieto li 25 gennaio 1890.*

STATUTO.

Preliminari.

La Società anonima cooperativa di consumo in San Venanzo dichiara di sottoporsi alle norme del Codice di commercio intorno alle Società cooperative anonime e di conformarsi alle disposizioni dello stesso, giusta il seguente statuto.

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata e sede della Società.

ART. 1. È istituita in San Venanzo una Società anonima cooperativa di consumo fra gli impiegati, operai e fornitori ordinari

dell'azienda rurale del conte Eugenio Faina, colla denominazione di « Società cooperativa di consumo *Faina* in San Venanzo. »

ART. 2. Lo scopo della Società è di fornire ai soci quanto può occorrere al sostentamento delle rispettive famiglie al più basso prezzo possibile, usufruendo della esenzione del dazio consumo a norma della legge 11 agosto 1870, allegato *L*.

Tranne il caso di avaria, è vietata ogni vendita di derrate e merci di spettanza sociale a persone estranee alla Società; anche le vendite ai soci non potranno essere superiori ai bisogni delle rispettive famiglie.

ART. 3. La durata della Società è fissata ad anni 20 dalla data della sua costituzione legale.

L'anno sociale ha principio dal 13 novembre.

ART. 4. La Società ha la sua sede legale nel capoluogo del comune di San Venanzo, nel locale ove tiene il proprio ufficio d'amministrazione.

TITOLO II.

Patrimonio della Società.

ART. 5. Il capitale sociale è illimitato, e si compone:

- a) di azioni nominali e non trasmissibili di lire 12 ognuna, da pagarsi per intero all'atto d'ammissione;
- b) del fondo di riserva;
- c) di qualsiasi altro provento eventuale.

TITOLO III.

Soci.

ART. 6. Fanno parte della Società tutti coloro d'ambo i sessi, che hanno più o meno diretti rapporti coll'amministrazione del conte Eugenio Faina.

ART. 7. Chi vuole entrare in Società deve presentare in iscritto domanda al Consiglio d'amministrazione, indicando il nome, cognome, paternità, professione o mestiere, età e domicilio, il numero delle azioni che vuole acquistare e la dichiarazione espressa di sottoporsi agli obblighi risultanti dallo statuto e dai regolamenti sociali.

ART. 8. Chi non è ammesso dal Consiglio, ha facoltà di appellare al comitato dei sindaci.

ART. 9. Chi è ammesso quale socio deve:

- a) acquistare e pagare subito un'azione almeno;

b) rispondere fino alla concorrenza delle proprie azioni per tutti gli obblighi della Società.

ART. 10. Nessuno può avere più di 30 azioni.

ART. 11. Ogni socio potrà ritirarsi quando crede dandone avviso al Consiglio d'amministrazione 3 mesi avanti la scadenza dell'esercizio, ed in tal caso alla chiusura dei conti gli sarà rimborsato il prezzo delle azioni aumentato o diminuito degli utili o perdite dell'anno in corso a tenore del rendiconto senza tener conto del fondo di riserva che rimane a beneficio della Società.

Lo stesso sarà praticato cogli eredi del socio defunto.

La Società avrà diritto di cancellare dall'elenco dei soci, previo il rimborso di cui sopra, il socio che cessasse avere rapporti coll'azienda Faina.

ART. 12. Il socio viene escluso dalla Società quando:

a) faccia provviste ai magazzini sociali o spacci, le quali anziché per uso proprio esclusivo o della propria famiglia vadano a beneficio degli estranei al sodalizio, o se ne serva a scopo di lucro;

b) abbia commesso azioni riconosciute disonorevoli dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO IV.

Utili e perdite.

ART. 13. Gli utili che si verificheranno alla chiusura di ogni esercizio verranno impiegati nel modo che anno per anno sarà stato precedentemente stabilito dall'assemblea generale secondo le seguenti norme:

a) riparto proporzionale ai consumi o

b) riparto per azioni, oppure:

c) passaggio al fondo di riserva, oppure:

d) destinazione a scopo di utilità sociale.

Le perdite, quando ve ne fossero, andranno a diminuzione del fondo di riserva ed in caso d'insufficienza del valore dell'azione.

TITOLO V.

Operazioni della Società.

ART. 14. La Società non potrà fare altre operazioni che l'acquisto all'ingrosso ed occorrendo prima manipolazione di sostanze alimentari, e merci di consumo famigliare, come combustibili, tessuti, materie tessili, ecc., ecc., e conseguente rivendita al minuto.

ART. 15. La rivendita sarà fatta di regola a pronti contanti; però nelle stagioni morte ed in circostanze eccezionali, la Società aprirà ai soci un credito proporzionato alle azioni e nella misura fissata preventivamente dall'assemblea generale, misura che non potrà mai superare il valore delle azioni possedute da ciascun socio.

TITOLO VI.

Amministrazione della Società.

ART. 16. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un presidente, un vice-presidente, e quattro consiglieri scelti fra i soci.

Il Consiglio d'amministrazione così composto nomina un segretario-cassiere ed un magazziniere tra i soci più idonei.

ART. 17. Il presidente ed il vice-presidente firmeranno per la Società ed in caso di assenza di ambedue potranno delegare per la firma il segretario.

ART. 18. Anche il comitato dei sindaci è un organo della Società. Essi sono 5 di cui 3 effettivi, e 2 supplenti, scelti tutti fra i soci.

ART. 19. Tutti gli uffici sociali sono gratuiti e gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestar cauzione.

Tanto il Consiglio d'amministrazione che il comitato dei sindaci verrà eletto anno per anno dall'assemblea generale.

ART. 20. Il Consiglio presenterà alla chiusura dell'esercizio il rendiconto che previa revisione esercitata da tre sindaci almeno verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale.

TITOLO VII.

Assemblee.

ART. 21. Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie, e rappresentano tutti i soci.

ART. 22. L'assemblea ordinaria verrà di regola convocata una volta all'anno dal 13 al 30 novembre.

Essa deve, oltre alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno :

a) approvare il resoconto dell'anno precedente ;

b) discutere ed approvare il bilancio dell'anno futuro, udita la relazione dei sindaci ;

c) procedere alla nomina delle cariche sociali.

ART. 23. Le assemblee straordinarie generali sono convocate

ogni volta che lo creda necessario il Consiglio d' amministrazione, o quando ne sia fatta domanda motivata da 25 soci, nel qual caso l' adunanza dovrà aver luogo nel termine d' un mese dalla domanda.

ART. 24. La convocazione delle assemblee generali deve farsi dal Consiglio mediante avviso da inserirsi non meno di otto giorni innanzi a quello fissato per l' adunanza nel giornale *L'Unione Liberale di Perugia*, ed affiggersi nei locali della Società.

L' avviso dovrà contenere le materie da trattarsi.

ART. 25. L' assemblea vota per capi e non per azioni. Le sue deliberazioni sono valide quando sieno presenti la metà più uno dei soci in prima chiamata, e sempre in seconda chiamata qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 26. A giornale ufficiale della Società, per effetto del disposto dell' art. 220, n. 3, del Codice di commercio viene scelto il suindicato giornale *L'Unione Liberale di Perugia*.

TITOLO VIII.

Disposizioni diverse.

ART. 27. L' assemblea generale potrà fare modificazioni ed aggiunte al presente statuto, ove queste vengano approvate dalla maggioranza dei soci esistenti.

ART. 28. Un apposito regolamento generale approvato dal Consiglio d' amministrazione stabilirà le norme e le modalità da osservarsi dal Consiglio e da tutti i funzionari sociali dell' adempimento delle rispettive attribuzioni, nonchè i criteri da seguirsi per le determinazioni dei prezzi di vendita, e le norme necessarie per la vendita stessa.

San Venanzo, questo giorno 6 gennaio 1890.

(*Omesse le firme.*)

ATTIVO.

1. Attrezzi (valore residuale dopo l'anno de- prezzamento di $\frac{1}{10}$)	—	235.44
2. Grano (Quintali 128.99); Farina di grano (Quintali 5,13.000)	134.128	3520.66
3. Depurazioni Grano	3.20	25 —
4. Granturco (Farina)	0.90	15.30
5. Olio	4.80	650.70
6. Petrolio	33 —	20 —
7. Lardo	79.580	103.35
8. Formaggio	254.256	393.70
9. Fave	44 —	5 50
10. Aceto	4 —	1.20
11. Sapone	11.650	4.40
12. Pasta	54.733	35.40
13. Mercì varie	—	13.15
14. Riso	90.325	43.20
15. Candele	94.455	126.90
16. Zuccherò	28 —	39.20
17. Caffè	77.788	209.80
18. Pepe	26.820	83.40
19. Liquori	—	1.80
20. Credito verso l'Amministrazione Falna (Casiere) L.	—	5016.37
21. Maggiore spesa sussidi a soci infermi	—	2.80
Totale	L.	10547.27

PASSIVO.

I. Azionisti per capitale di previdenza in for- mazione, cioè:	5544 —
A) Azioni saldate al 1° nov. 1900, n. 462. L. Azioni rimborsate entro l'anno a soci aventi diritto, dimis- sionarli, ed agli eredi dei soci defunti	204 —
Restano azioni	5316 —
B) Interessi composti sulle azioni saldate al 1° novembre 1900	2425.39
Interessi pagati a soci aventi diritto, di cui sopra B.	11.68
Restano interessi	2413.71
C) Capitale appartenente ad un socio avente diritto a ritirarlo, cioè:	57.33
Azioni saldate n. 2 L. 24; Interessi com- posti L. 27.49; residuo in conto azione L. 5.84. Totale	—
D) Somme versate da diversi in conto azioni n. 58.	270.38
E) Azioni saldate in tempo utile, ossia in principio dell'esercizio sulle quali de- corrono gl'interessi n. 30.	—
F) Fondo di riserva	369 —
III. Utili della gestione ripartibili come appresso:	768.82
a) Interessi $6\frac{1}{2}\%$ sulle azioni saldate al 1° no- vembre 1900 e sui relativi interessi composti (A+B+E)	485.48
b) Interessi come sopra sulle azioni saldate e interessi composti, di cui alla lett. C.	3.06
c) In aumento al fondo di riserva	133.59
d) Al fondo sussidi a soci infermi	200 —
e) Quota ripartibile fra i consumatori su L. 11,775.30 di acquisti in ragione del 4.50 $\frac{1}{10}$	599.90
Egualità	1352.03
Totale	L.
Totale	10547.27

In aggiunta riferiamo alcune notizie che il senatore FAINA fornisce nella sua monografia su *La tenuta di San Venanzo nell'Umbria, venticinque anni di lavoro in un vasto possesso di montagna.*

« Ogni anno s' introdussero miglioramenti ; il 6 gennaio 1890 la Società fu legalmente costituita, ed il 16 dicembre 1893 nuove modificazioni s' introdussero nello statuto ; siamo oggi entrati nel XII anno di vita, e l' ordinamento della Società è il seguente :

» 1. Durata legale della Società, anni 40 a partire dal 13 novembre 1887, data della sua costituzione effettiva.

» 2. Nessun patronato finanziario, ma la Società è aperta a tutti senza distinzione di classe o di sesso, a parità di oneri e beneficii.

» 3. Capitale sociale a conti individuali a scopo di previdenza ; ogni socio può acquistare ogni anno un' azione di lire 12 e non più di una, ma il socio ritardatario, o di nuova ammissione, può sempre completare il suo capitale individuale acquistando tante azioni quante ne occorrono per eguagliare il numero d' anni decorsi dalla fondazione della Società.

» 4. Unica sorgente di lucro gli utili sul consumo ; i capitali esuberanti sono versati in conto corrente presso la mia amministrazione al saggio usato dalla Cassa di risparmio di Orvieto sui conti correnti attivi per l' Istituto, meno il ribasso del mezzo per cento.

» 5. Tutti gli uffici gratuiti senza eccezione ; apertura domenicale, e nella vigilia delle grandi solennità ; merce in vendita, tutti i generi alimentari usati in paese, meno la carne fresca ed il vino, più petrolio, sapone, candele, cotonine ed altre poche merci di uso familiare.

» 6. Vendita ai soli soci, a contanti, a prezzo normale locale.

» È ammessa la vendita a credito solo in caso di malattia, o di sospensione di lavoro per effetto di cattiva stagione, o per una somma non superiore alla metà del capitale individuale di ciascun socio.

» Il riparto degli utili si fa nel modo seguente :

» a) una quota, per la somma occorrente, ad interessi composti 6 per cento sui capitali individuali, in modo che il socio il quale acquisti ogni anno regolarmente la sua azione di 12 lire, arrivi a possedere al termine della Società, ossia dopo anni 40, un capitale individuale di lire 1968.57, ed in cifra tonda lire 2000 ;

» b) una quota, di regola uguale ad un decimo a fondo di riserva ;

» c) una quota a soccorso infermi secondo norme determinate ; il sussidio è proporzionale al numero delle azioni possedute dal socio malato, ma non può superare lire 1 al giorno ;

» *d*) il rimanente si divide fra i soci consumatori, proporzionalmente ai consumi; questa quota fino alla concorrenza di lire 12 viene accreditata al consumatore in saldo o in conto della sua azione per l'anno venturo, ciò che resta gli viene pagato alla mano.

» Il socio non perde mai il capitale versato; in caso di assoluta impotenza al lavoro o quando abbia raggiunto gli anni 70, o quando trasferisca la sua residenza fuori del comune di San Venanzio e comuni limitrofi, può ritirarlo insieme agli interessi composti. In caso di dimissione volontaria, o di espulsione, ritira il capitale versato, ma non gli interessi che passano a riserva. L'erede del socio morto può ritirare capitale e interessi, oppure, quando venga ammesso socio, trasferire tutto a suo nome.

» La gestione 1897-98 si chiuse con un beneficio di lire 825.43; su questa somma, pagati gli interessi composti, assegnate le quote a fondo di riserva, ed a soccorso infermi per l'anno venturo, furono restituite ai consumatori lire 4 per ogni 100 lire spese al magazzino. »

« Aggiungo alcune notizie intorno alla quantità di lavoro che importa il buon andamento della Società e al grado di capacità intellettuale necessaria negli amministratori.

» Nella mia qualità di presidente io non vi dedico che quattro o cinque giorni dell'anno per la revisione dei conti e qualche ora di quando in quando per i consigli di cui vengo richiesto.

» Il vice-presidente (il mio fattore che ha molta esperienza, ma scarsa cultura) ed il contabile (il mio scritturale che ha percorso la sola scuola elementare obbligatoria) sono occupati per circa quattro ore ad ogni apertura di magazzino.

» I distributori (dei bravi contadini ed operai onestissimi, ma che sanno appena leggere) tre ore per ogni apertura.

» Il magazziniere (il capo-tecnico della mia amministrazione) oltre che assistere alla distribuzione, è occupato anche qualche ora entro la settimana.

» Per la chiusura dei conti generali ed individuali, occorrono ogni anno due o tre settimane di lavoro per due persone, il contabile ed un consigliere.

» Il Consiglio d'amministrazione tiene in media 4 o 5 sedute all'anno, e si compone del presidente, del vice-presidente, del magazziniere, di un segretario (che è il segretario comunale) e di due consiglieri, di cui uno è di professione calzolaio e l'altro commesso d'ufficio.

» L'assemblea generale si aduna solo una volta all'anno. »

Il senatore Faina recentemente ci comunicava insieme all'ultimo bilancio innanzi riportato le seguenti indicazioni sul movimento dei soci :

Movimento dei Soci.

Entrati all'atto della costituzione N.	31
Ammessi posteriormente fino al 1° novembre 1901	65
Totale N.	96

Dalla fondazione ad oggi uscirono dalla Società e furono rimborsati per intero cogli interessi composti :

Per trasferimento di residenza N.	3
Per avere oltrepassato i 70 anni di età	1
Per morte	4
Si dimisero volontariamente e furono rimborsati solo del prezzo delle azioni	8
Espulsi	—
Totale N.	16
Soci attuali ¹ N.	80

II.

Forni rurali.

OPERE CONSULTATE E DA CONSULTARSI:

LABADINI, *Il forno rurale cooperativo*, note pratiche amministrative, 2^a ediz. Roma, tipografia Aldina, 1889. — CAVALIERI E., *Relazione sui forni rurali*, negli Atti della Commissione innanzi citata. — *Le istituzioni agricole cooperative in Friuli*, pubblicazione dell'Associazione agraria Friulana. Udine, Seitz, 1900.

1. — *Notizie intorno al Forno sociale cooperativo di San Giorgio della Richinvelda (Udine) tratte dal Bollettino dell'Associazione agraria Friulana, anno 1897.*

Il comune di San Giorgio della Richinvelda, fra quelli della provincia di Udine, sino a pochi anni fa, era uno dei più infe-

¹ Ripartiti in circa 60 famiglie.

stati dalla pellagra, in causa delle misere condizioni economiche della sua popolazione. Oggi ancora, in moltissime famiglie di contadini, il morbo cova latente, sicchè, qualsiasi indebolimento nelle condizioni fisiche, va accompagnato dall'apparizione dei sintomi di questa terribile malattia.

La cassa rurale costituita in San Giorgio nel 1892, avendo sempre di mira di promuovere il miglioramento economico, igienico e morale delle classi agricole del comune, nell'adempiere ai suoi scopi, si studiò anche, mediante provvedimenti indiretti, di diminuire le cause della pellagra; e vi è in parte riuscita, coll'attivazione di un ben regolato servizio di credito agrario, col diffondere l'uso dei concimi artificiali, di cui organizzò l'acquisto in comune; colla fondazione di una latteria sociale, e coll'attuazione di altri minori provvedimenti come assicurazioni in comune, deposito strumenti perfezionati, una scuola di panierai, una stazione di monta taurina, l'acquisto del seme e vendita in comune dei bozzoli, ecc., cose tutte, che migliorando l'industria agricola e rendendo più agiata la popolazione, hanno agito favorevolmente sulle condizioni igieniche. Però al progresso economico non potè corrispondere un proporzionale miglioramento dell'alimentazione, perchè il pane, che pure rappresenta una parte notevole nell'alimentazione del contadino, continuò ad essere di qualità mediocre ed a venderci a caro prezzo. Da ciò l'idea sorta in seno alla cassa rurale, di provvedere a questo grave inconveniente, facendosi promotrice di un forno sociale cooperativo, nell'intento di rafforzare, nella locale industria della panificazione, l'azione della concorrenza.

Per economia nelle spese d'impianto si cercò di sfruttare di locali e forni esistenti; ma non fu possibile trovarli. Da ciò la imprescindibile necessità di costruire ex-novo un modesto edificio per il forno.

* * *

COME SI PROVVIDERO I FONDI. — Un avviso pubblicato dalla cassa rurale nel comune, che invitava *tutti gli uomini di buona volontà*, a concorrere all'opera di *procacciare pane buono, abbondante e a buon mercato, come uno dei modi migliori per dare forza e salute alle popolazioni delle campagne*, fu accolto con generale favore.

Per iniziare la costituzione della Società, si aperse una sottoscrizione di 250 obbligazioni da lire 10, che fu largamente co-

perta in pochi giorni. Alla sottoscrizione parteciparono quasi tutti i capi famiglia del comune; il municipio contribuì pagando l'importo di una parte del terreno fabbricabile; un'altra parte fu concessa dalla locale latteria; e il ministero d'agricoltura, industria e commercio, in base al decreto 23 marzo 1884, accordava un generoso sussidio, che permetteva di attuare in modo soddisfacente la progettata impresa.

* * *

LO STATUTO. — Lo statuto, votato nell'assemblea del giorno 26 luglio 1896, è fatto sulla traccia dello statuto modello, proposto dall'Associazione agraria friulana e pubblicato nel volume *Studio intorno ai forni economici rurali*, Udine, tip. Seitz, 1888.

La nuova associazione si costituì però come Società civile; e modificò lievemente in più parti lo statuto modello su citato, pur avendo di mira d'ispirarsi alla cooperazione più sincera. Ciò fu suggerito dallo studio pratico dei fenomeni economici e dall'esperienza acquisita da istituzioni consorelle, che funzionano da più anni.

Facciamo seguire lo statuto.

Statuto del Forno sociale cooperativo di San Giorgio della Richinvelda.

Natura e scopo della Società.

ART. 1. È costituita in San Giorgio della Richinvelda una Società secondo le norme del Codice civile, col nome di *Forno sociale cooperativo* di San Giorgio della Richinvelda.

ART. 2. Scopo della Società è di costituire un forno per produrre pane buono e a buon mercato, nonchè paste alimentari per migliorare le condizioni igieniche ed economiche dei soci. L'associazione potrà anche occuparsi per l'istituzione di un essiccatoio per la stagionatura artificiale del mais.

ART. 3. La Società si propone di fabbricare una o più qualità di pane o di paste con quelle miscele di farina che saranno riconosciute più opportune dal Consiglio di amministrazione, per ottenere gli scopi che l'istituzione si prefigge.

ART. 4. La Società ha la durata di anni cinque, con facoltà di prorogarsi. La proroga potrà avvenire per voto dell'assemblea in riunione ordinaria.

ART. 5. Per la costruzione del forno e per l'esercizio, s' inizia una sottoscrizione per quote, obbligazioni ed azioni da lire 10. Le quote sono a fondo perduto, le obbligazioni rimborsabili senza interesse, le azioni rimborsabili coll' interesse del 4 per cento. La sottoscrizione rimane aperta finchè sia raggiunto il numero complessivo di 250, o quello maggiore che il Consiglio giudicherà conveniente per avviare l'impresa.¹

ART. 6. Le quote, le azioni e le obbligazioni di cui all'art. 5 dovranno essere versate entro il 30 settembre del 1896. L'assunzione e la sottoscrizione delle quote, azioni ed obbligazioni, risultano unicamente certificate nei libri sociali, senza alcun rilascio di titolo.

Dei soci.

ART. 7. Sono soci perpetui coloro che versano una o più quote da lire 10 — a fondo perduto. — Sono soci fondatori coloro che versano una o più obbligazioni (senza interesse) od azioni (interesse 4 per cento).

Sono soci consumatori infine tutti i capi famiglia, che provvedono regolarmente per sei mesi, pane dal forno sociale, e si iscrivono personalmente nel libro dei soci in presenza di due testimoni.

Il capo famiglia potrà delegare un membro della famiglia stessa a iscriversi in sua vece quale socio. — I soci firmatari di obbligazioni od azioni, cessano dal far parte della Società col rimborso di dette obbligazioni od azioni, qualora non sieno in condizione d' iscriversi come soci consumatori. Però fino a che sia rimborsata la metà delle azioni ed obbligazioni, i soli soci fondatori e perpetui avranno diritto a voto per la nomina delle cariche sociali. — Avvenuto tale rimborso, tutti i soci acquistano eguali diritti. I nomi dei soci perpetui, saranno iscritti in un albo da collocarsi nel locale del forno.

ART. 8. La qualità di socio si perde: per morte, per rinuncia, per rimborso delle azioni ed obbligazioni, per cessazione di provveder pane dal forno durante sei mesi, e per esclusione, qualora il socio danneggi la Società, o si renda indegno di appartenervi. L'ammissione e la cancellazione dei soci spetta per diritto inappellabile al Consiglio di amministrazione.

¹ Vennero sottoscritte quasi esclusivamente quote ed obbligazioni, senza interesse.

ART. 9. I soci non assumono altre responsabilità oltre all'importo delle quote, azioni od obbligazioni firmate. — Queste poi sono garantite fino a completa estinzione del capitale d'impianto, dal terreno acquistato, dal locale da fabbricarsi, dai mobili e dal fondo di riserva. Qualora la Società si sciogliesse, le sue sostanze, compreso il fondo di riserva, dopo pagati i debiti, saranno devolute al comune, che dovrà tenerle in deposito fino a che il Consiglio comunale trovi opportuno di devolverle a favore di altra istituzione, già costituita o costituenda, che abbia per oggetto il miglioramento materiale ed economico degli abitanti del comune stesso.

Dell'amministrazione.

ART. 10. Sono organi della Società l'assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione e il comitato dei sindaci.

ART. 11. L'assemblea generale si convoca in via ordinaria una volta all'anno: per nominare il Consiglio di amministrazione, il comitato dei sindaci, e per sentire dal Consiglio e dai sindaci le comunicazioni dei risultati della gestione, ed esprimere voti sull'indirizzo da darsi all'azienda; in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio, un quinto dei soci od i sindaci, lo credono opportuno. La convocazione dell'assemblea sarà fatta con avvisi pubblici o con avvisi personali. — I soli iscritti nel libro soci, hanno diritto d'intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare da altri soci della stessa frazione, con lettera di delegazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, e non può assumersi più di una delegazione.

ART. 12. L'assemblea generale sarà valida in prima convocazione, purchè vi siano presenti un quinto dei soci e le deliberazioni siano prese a maggioranza dei presenti.

ART. 13. Il Consiglio d'amministrazione è formato da ventun consiglieri, tre per ogni frazione del comune, eletti nell'assemblea di ogni anno, dai soci delle rispettive frazioni. Qualora una o più delle sette frazioni non fosse rappresentata all'assemblea di prima convocazione da almeno tre soci, la presidenza dovrà riconvocare i soci di quella frazione, per la nomina dei rispettivi consiglieri. L'adunanza di seconda convocazione, potrà passare alla nomina, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 14. Il Consiglio nomina nel suo seno una presidenza o comitato esecutivo, formato: da un presidente, da un vicepresidente e da un segretario.

ART. 15. La presidenza dura in carica due anni, i consiglieri si rinnovano per metà ogni anno, mediante estrazione a sorte nel primo anno, e provvedendo per anzianità negli anni successivi. — Gli uscenti sono rieleggibili.

ART. 16. La Società è rappresentata dal presidente o da chi ne fa le veci. La firma degli atti sociali spetta al presidente assieme al segretario.

ART. 17. Al comitato esecutivo è specialmente devoluta la sorveglianza giornaliera del forno, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la presidenza dell'assemblea.

In caso di urgenza la presidenza può sostituirsi al Consiglio, salvo di riferire alla prima seduta.

ART. 18. Il segretario: controlla i mandati di pagamento; redige i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione; tiene in custodia, sotto la sua responsabilità, gli atti ed i documenti sociali, nonchè la cassa ed il relativo registro.

ART. 19. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, dietro invito del presidente, ogni qual volta sia richiesto dall'opportuno disbrigo degli affari sociali. — Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno sette consiglieri.

ART. 20. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le funzioni amministrative; fissa il limite massimo del fondo di riserva, ha l'obbligo di comunicare i risultati della gestione all'assemblea ed ogni atto alla commissione dei sindaci.

ART. 21. Il comitato dei sindaci consta di tre membri, scelti fra i soci che non siano parenti od affini con i componenti il Consiglio di amministrazione, eletti di anno in anno, essendo rieleggibili.

Esso comitato:

esercita un controllo costante su tutte le operazioni della Società;

rivede i conti del Consiglio d'amministrazione;

riferisce all'assemblea.

In caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, ove non sia in tempo convenientemente provveduto dal Consiglio, esso ha facoltà di convocare l'assemblea per sottoporle il caso.

Disposizioni varie.

ART. 22. Iniziato l'esercizio, il pane sarà venduto a prezzo di costo, aumentato da una lieve quota da stabilirsi dal Consiglio direttivo. Sui civanzi attivi di ogni esercizio, sarà prelevato il

50 per cento per fondo di riserva, finchè la riserva abbia raggiunto un limite sufficiente ai bisogni dell'azienda, da stabilirsi dal Consiglio; e altro 50 per cento per rimborso di azioni e obbligazioni. Le azioni da rimborsarsi saranno anno per anno determinate dalla sorte.

ART. 23. Compiuta l'ammortizzazione del capitale d'impianto e costituito il fondo di riserva, il Consiglio direttivo determinerà in quali modi la ripartizione degli utili deva farsi a vantaggio dei soci consumatori, in proporzione del consumo, evitando eccessive complicazioni contabili; o come possa esso devolversi ad altri scopi di vantaggio sociale.

ART. 24. Ogni contestazione che sorgesse, fra i soci e l'amministrazione del forno, sarà definita in modo inappellabile per via di amichevole composizione, da un collegio di arbitri da nominarsi, due dalle parti contendenti, ed uno dal sindaco di San Giorgio della Richinvelda.

ART. 25. Il presente statuto, ad eccezione dell'art. 9, potrà essere modificato in regolare seduta ordinaria dell'assemblea.

Il locale per il forno venne progettato dal signor geometra Enrico Moro di Udine, e l'importo complessivo del fabbricato, compreso il forno, era stato preventivato in circa lire 5000. Grazie però ad economie conseguite sulla provvista di materiali ed anche sulla mano d'opera, per le volenterose prestazioni dei soci, le spese di progetto si ridussero di circa un terzo. Il forno, che dal signor Moro era stato studiato sul tipo adottato dai forni rurali di Remanzacco e San Giovanni di Casarsa, venne pure modificato, essendosi all'ultima ora deciso, in vista dell'alto prezzo a cui si pagano le legna da fuoco a San Giorgio, di adottare, come combustibile, il carbon fossile. La presidenza si rivolse per notizie precise, sui forni a riscaldamento diretto con tale combustibile, al signor ingegnere Ugo Boccasini, dell'ufficio tecnico municipale di Trieste, sapendo come in quella città siano generalmente in uso siffatti forni.

Il forno ha forma ovoidale; la sua capacità è di circa 120 *bine* di quattro pani, da 5 centesimi l'uno, ossia una infornata corrisponde a lire 24 circa di pane di forma usuale. Le dimensioni massime del forno in luce, sono di metri 3.56×2.67 ; esso è coperto da una volta piatta di mattoni comuni (a Trieste usano materiale refrattario) dello spessore di cm. 28 circa, cioè pari alla lunghezza dei mattoni. Il fondo, con una pendenza di oltre il 10 per cento, è ricoperto di grandi piastre di tubo refrattario, fornito dalla ditta Canta-

messa (Casale Monferrato), poste semplicemente a commessure strette, in un letto di sabbia bene costipata. A risparmio di muratura, il nucleo centrale del forno è costituito da un battuto di ruderi, racchiuso in muri di pietrame in malta di calce, sopra il quale viene disteso il letto di sabbia sopra menzionato. Nell'estremo lembo della volta, e quasi presso il fondo, s'aprono tre fori di sezione quadrata, di circa 18 cm. di lato, comunicanti con altrettanti canali d'aria, che corrono con sezione uguale sopra il dosso esterno della volta, e che avvicinandosi sempre più fra loro, vanno ad aggrupparsi in una nicchia praticata nella facciata del forno, chiuso da uno sportello di lamiera di ferro, scorrente nel gargame di un robusto telaio di ferro ad angolo. Ciascun canale, la cui sezione in prossimità della nicchia acquista la forma circolare, è chiuso da una bocchetta levabile, che per maggior durata si fa in rame, e comunica col canale del fumo, che ha una sezione di circa 30×40 cm. Questo canale, percorrendo l'asse del forno sopra la volta, va a sboccare nel fumaiuolo, che nel nostro forno fu disposto a fianco della volta, ma che può trovarsi in qualunque sito, purchè abbia un'altezza sufficiente ad ottenere un buon tiraggio (quello di San Giorgio misura circa 9 metri sopra la volta del forno).

La bocca del forno, secondo il progetto di Trieste, doveva essere fatta a saracinesca; però essendo già stata fusa in ghisa, dalle ferriere di Udine, collo sportello diviso in due parti, e che si apre di fianco, come nei comuni forni della provincia, prima di ricevere il progetto dell'ingegnere Boccasini, abbiamo conservato questa disposizione, che non ha recato inconvenienti. A fianco della bocca del forno sta il piccolo sportello che serve di spia.

In immediata vicinanza della bocca, che ha un'apertura di cm. 20×55 , è applicata la graticola in ghisa, per l'accensione del forno col carbone; questa forma colle piastre in tubo un solo piano, ed ha le dimensioni di circa cm. 60×52 . Un pozzetto murato, praticato al disotto, costituisce il ceneratoio, munito in facciata di un'apertura di circa cm. 30×30 di sezione, e provveduto di sportello di ferro.

La graticola consta di un telaio in ghisa, su cui sono disposte una serie di spranghe, pure in ghisa, formate da elementi romboidali, che permettono un libero accesso dell'aria a traverso il carbone in combustione. La graticola, di patente germanica, venne fornita dalla casa Ermanno Tureck e C. di Trieste.

Il forno così costruito può essere riscaldato indifferentemente a legna e a carbone. A San Giorgio però si è sempre adoperata

la lignite di Trifail con ottimi risultati, ora si fanno esperienze con altri carboni a fiamma lunga, ma di maggior potenza calorifica, nel solo intento di vedere se si possa economizzare ancora sul riscaldamento.

Il carbone si dispone soltanto sulla griglia; la bocca del forno si tiene chiusa, lasciando aperto lo sportello del ceneratoio, per rafforzare la corrente d'aria.

Il riscaldamento a carbone non presenta il benchè minimo inconveniente nei riguardi della cottura del pane; anzi si ha maggior pulizia, lavoro meno assiduo per parte dell'operaio che sta al forno, maggior facilità di regolare il fuoco, viene abbreviata la pulitura, e il pane riesce cotto in modo inappuntabile, senza nessun pericolo che acquisti odori o sapori disgustosi. Il forno di San Giorgio consuma, nella prima accensione, circa kg. 30 di carbone; nella seconda kg. 24, nella terza kg. 20 e nella quarta kg. 18. Complessivamente, per quattro forni, ossia per cuocere circa lire 100 di pane, s'impiegano kg. 92 di carbone, che a lire 2.60 al quintale importano lire 2.39 di combustibile, il che rappresenta per questa località una notevole economia, in confronto delle *fascine*. La distribuzione, nelle varie frazioni del comune e paesi limitrofi, si fa mediante incaricati che ricevono il 2 per cento sul pane che distribuiscono. La crusca e il cruschello vengono passati alla cassa rurale, che s'incarica di distribuirli ai soci. Il personale è attualmente formato da due fornai provetti e da un contabile.

La presidenza però esercita un attivo servizio di sorveglianza ed ogni giorno rivede il conto e ritira l'incasso giornaliero.

La gestione del forno, nei primi mesi, dovè superare molte piccole difficoltà di varia indole, inevitabili in ogni nuova iniziativa. Il pane di San Giorgio, dal giorno dell'apertura ad oggi, si è mantenuto sempre di peso superiore a tutti quelli dei forni vicini, non escluso quello prodotto dai due forni rurali che funzionano a non grande distanza dal comune.

La nuova Società non ha ancora potuto mettere nessun risparmio a fondo di riserva, ma il suo andamento è tale da dare sicuro affidamento di una vita fiorente e prospera.

Ci piace notare che in questo primo anno di vita il forno ha contribuito alla buona riuscita di una locanda sanitaria, che si è qui aperta nella corrente primavera.

Il professore Domenico Pecile, a cui è dovuta l'istituzione del Forno di San Giorgio, ci dava le seguenti ulteriori notizie: « Non

facciamo bilanci annuali, ma soltanto situazioni mensili, che variano sensibilmente da un mese all'altro. Mi limito perciò a fornire qualche notizia sull'andamento di questi ultimi mesi. Si fece fronte alle necessità dell'esercizio con un prestito di lire 10,000, avuto dalla cassa rurale. Siccome il frumento all'epoca della raccolta si compera a condizioni buone, così ne comperiamo una forte partita, che basta per parecchi mesi d'esercizio.

» In base al prezzo d'acquisto del frumento, si regolano mese per mese i prezzi del pane, per modo da giungere in fin di mese senza civanzi attivi e senza perdite, cercando naturalmente di dare al pane le dimensioni massime, compatibili colle spese di produzione.

» Il forno produce esclusivamente pane bianco: i contadini di qui, abituati all'alimentazione maidica, considerano il pane come un accessorio di lusso, e non vogliono adattarsi al pane bigio.

» Il forno produce circa 225 kg. di pane bianco al giorno, di pasta solida, povera d'acqua, tipo friulano, che al consumatore viene a costare, ai prezzi attuali del frumento (lire 24 a 25), circa 35 centesimi al kg. Non si potè assolutamente introdurre l'uso del pane leggermente bigio, di pasta molle, che pur si preparava al mite prezzo di circa 25 centesimi al kg.

» Per la produzione di kg. 225 di pane bianco si hanno le seguenti spese giornaliere:

Amministratore	L. 1. —
Capo fornaio	3. —
Due garzoni	2.90
Carbone Trifall	2.85
Sale, illuminazione ed altre spese	<u>1.25</u>
Totale	L. 11. —

» Da un quintale di frumento si ricavano:

Farina bianca	Kg. 72
Farinella, cruschetto e crusche	27
Calo	<u>1</u>
Totale	Kg. 100

» Kg. 100 di farina bianca danno in media kg. 115 di pane: e kg. 100 di farina costano al forno circa lire 30, nel mentre si vendono facilmente le crusche e i cruschetti, a prezzo sufficientemente remuneratore.

» Il forno non riesce ad ottenere il prezzo minimo del pane, che pur sarebbe raggiungibile, perchè, trattandosi di avere il pane a credito anzichè per contanti i soci non vollero abbandonare i rivenditori, e il forno è obbligato a concedere a questi ultimi, che funzionano da distributori nelle varie frazioni, il 10 per cento del prezzo del pane, che naturalmente va tutto a danno del consumatore. »

III.

Associazioni per gli acquisti.

PUBBLICAZIONI CONSULTATE E DA CONSULTARSI:

Annuario dei Consorzi agrari, 1899, pubblicato dalla *Federazione italiana dei Consorzi agrari*, Piacenza, Porta, 1900. — GUERCI Ing. CORNELIO, *Istituzioni agrarie della provincia di Parma*, Parma, Battei, 1895. — *Consorzio agrario cooperativo parmense*, Relazioni del Direttore per gli anni 1895 a 1899. — *Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cremona*, Rendiconto degli esercizi 1897 a 1901. — Dott. GIUSEPPE ARIETI, *Il Consorzio agrario cooperativo di Mantova*, Estratto dal *Bollettino del Comitato agrario di Mantova*, n. 14, 15 e 16, anno 1901. — *Consorzio agrario cooperativo di Macerata*, Rendiconto per gli anni 1900 e 1901. — *Consorzio Modenese*, Relazioni sulle gestioni dal 1892 al 1897. — *Relazione annuale del Comitato agrario di Modena per 1901*. — *Regolamento del Consorzio Modenese del 1898 e Statuto del nuovo Consorzio cooperativo del 1901*. — *Statuto del Consorzio agrario cooperativo di Bologna del 1901 e Retocconto dell'esercizio 1901*. — *Sindacato agrario prealpino*, Monografia per la esposizione generale italiana in Torino, 1898. — *Atti del sindacato agricolo padovano dall'anno I all'anno XI (1900)*. — *Comizio agrario di Firenze, Il Consorzio agrario per l'acquisto di materie utili all'agricoltura, 1889-1900*. — *Annuario del Comitato agrario di Conegliano per il biennio 1899-1900*, Conegliano, 1901. — *L'opera dell'Associazione agraria Friulana dal 1846 al 1900*, Udine, Seitz, 1900. — *L'Italia rurale*, organo della *Federazione italiana dei Consorzi agrari*, annate I a X, 1902. — Avv. LUIGI RODINO, *Forme legali di costituzione di un Consorzio agrario cooperativo*, pubblicazione della *Federazione italiana dei Consorzi agrari*, Piacenza, 1898. — Lo STESSO, *Contabilità di un Consorzio agrario cooperativo, Istruzioni sull'impianto e sul funzionamento*, pubblicazione della *Federazione italiana dei Consorzi agrari*, Piacenza, 1899.

I. — Consorzi agrari cooperativi.

Tra i Consorzi agrari cooperativi, che hanno assunto la forma di società commerciali, a norma delle disposizioni del Codice di commercio sulle società cooperative, è, come abbiám detto, il più importante quello di Parma e sul suo

ordinamento molti altri si sono modellati, così per la costituzione sociale, come pel funzionamento. Diamo però qui lo Statuto del *Consorzio agrario cooperativo* di Cremona, come quello che è stato più recentemente modificato e che quindi ci rappresenta nella sua odierna redazione il portato degli ultimi dettami dell'esperienza.

D'altra parte il Consorzio di Cremona ha assunto negli ultimi esercizi un'importanza, di poco inferiore a quella del Consorzio parmense, come risulta dai bilanci dei due consorzi che facciamo seguire.

Aggiungiamo alcuni dati statistici relativi al *Consorzio agrario cooperativo* di Mantova, che dopo quello di Cremona ha maggiore importanza nell'Alta Italia; non che il bilancio e la statistica delle operazioni compiute dal *Consorzio agrario cooperativo* di Macerata, che fra i Consorzi dell'Italia Centrale è quello che ha preso uno sviluppo maggiore.

STATUTO

DEL CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO PER LA PROVINCIA DI CREMONA.

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata e sede della Società.

ART. 1. È costituita in Cremona una *Società Anonima Cooperativa di Consumo* con la denominazione di *Consorzio Agrario Cooperativo per la Provincia di Cremona*.

ART. 2. La Società si propone in modo principale i seguenti scopi, al raggiungimento dei quali tenderà l'opera sua in relazione allo sviluppo dell'Azienda Sociale:

1. Acquistare e distribuire *ai propri soci* merci, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte, occorrenti all'esercizio dell'Agricoltura ed al consumo delle famiglie coloniche. Funzionare da intermediaria per la vendita dei prodotti agrari dei Soci;

2. Acquistare macchine, attrezzi ecc. per darle in prestito od in affitto ai soci;

3. Fare *analisi, saggi*, ed esperimenti, nell'interesse dell'agricoltura;

4. Mettersi in relazione con Banche, Casse di Risparmio ed altri istituti di credito per facilitare le operazioni di credito agrario ai soci.

ART. 3. La Società potrà pure proporsi altri scopi non contemplati nell' articolo precedente, ma sempre diretti al miglioramento ed al benessere dell' agricoltura e delle classi rurali.

Per ciascuno dei proprii scopi, principali od accessori, la Società terrà una gestione finanziaria distinta ed assegnerà fondi speciali.

ART. 4. Resta in facoltà del Consiglio di Amministrazione di determinare, se, in quali misure, ed a quali condizioni i non soci potranno partecipare alle operazioni sociali.

ART. 5. La Società avrà la durata di 29 anni, dalla data dell' atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

Ha il suo domicilio in Cremona, nella sede del suo ufficio.

È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di stabilire Filiali, Agenzie e depositi nel territorio della Provincia per facilitare le operazioni dei proprii soci.

Le norme di costituzione ed amministrazione delle filiali avranno di mira di agevolare la trasformazione di esse in Consorzi indipendenti.

TITOLO II.

Patrimonio della Società.

ART. 6. Il patrimonio sociale è costituito :

a) dalle azioni sottoscritte dai soci, il valore di ognuna delle quali è di L. 25 (venticinque);

b) dalla riserva;

c) da fondi speciali istituiti per scopi determinati.

ART. 7. Il Capitale Sociale ed il numero delle azioni da emettersi sono illimitati.

Il Consiglio di Amministrazione determina i modi di emissione e di versamento dell' importo delle azioni.

ART. 8. Il Consiglio di Amministrazione fisserà a principio di ogni esercizio il valore della tassa di ammissione per ogni azione, tenendo conto della riserva e del capitale ammortizzato.

Il Consiglio potrà, per l' incremento delle operazioni sociali, assumere prestiti, emettere obbligazioni e buoni fruttiferi a scadenza fissa. Potrà per essi vincolare, con speciali garanzie, il patrimonio sociale, e tutto ciò previa deliberazione dell' assemblea generale.

ART. 9. Il Consiglio potrà investire le attività della Società in titoli dello Stato o da esso garantiti.

Potrà pure impiegare non più del 10 (dieci) per cento della riserva in azioni di Società Cooperative aventi scopi analoghi a quelli che la Società si propone. Per la costruzione ed acquisto di stabili per l'affitto oltre i 9 (nove) anni, occorre in massima l'approvazione dell'assemblea.

TITOLO III.

Soci ed azioni.

ART. 10. Le domande di ammissione alla Società si ricevono in apposite schede.

La firma del richiedente vale accettazione degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

ART. 11. Le Società Cooperative e di Mutuo Soccorso ed i corpi morali possono essere iscritti nella Società coi diritti e gli obblighi di ogni altro Socio, ma i loro delegati non sono eleggibili agli Uffici Sociali.

Possono essere soci soltanto coloro che sono proprietari di fondi rustici, fittaiuoli ed agricoltori, ed altre Società che si propongono scopi analoghi a quelli del Consorzio.

Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti e coloro che abbiano interessi contrari alla Società; nè a queste persone possono appartenere azioni per trapasso, salvo che per aggiudicazione giudiziaria. Ma anche in tal caso il possessore non avrà altro diritto che di partecipare agli utili sociali. Le azioni che a dette persone pervenissero o per successione od aggiudicazione giudiziaria, dovranno essere alienate nei modi prescritti dall'art. 14.

ART. 12. Il Consiglio delibera sull'ammissione delle domande così del nuovo socio, come del socio che acquista nuove azioni.

Delle deliberazioni del Consiglio è lecito appellare al Comitato dei probi-viri.

Accettata la domanda di ammissione, il socio deve sottoscrivere il libro dei soci a norma dell'art. 225 del Codice di commercio.

In relazione al combinato disposto dagli art. 19 Cod. civ., e art. 40 e 95 Cod. proc. civ., i soci si reputano elettivamente domiciliati in Cremona e presso la sede del Consorzio; e quindi la risoluzione delle controversie tra i soci e la Società, quando

non sia di competenza del Comitato dei probi-viri, di cui all'art. 44 del presente Statuto, sarà deferita alle Autorità giudiziarie di Cremona.

ART. 13. Il socio ha diritto :

- a) di usufruire dei vantaggi che la Società gli offre per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni sociali ;
- b) di votare nell'assemblea, purchè abbia versato l'intero importo di un'azione e salvo il disposto dell'art. 11 ;
- c) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie azioni.

ART. 14. A nessun socio il Consiglio può concedere azioni per somme superiori a lire 500 (cinquecento).

Per quelle che oltre questo numero gli fossero pervenute per successione o per aggiudicazione giudiziaria, non avrà diritto se non alla compartecipazione negli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di due anni.

Qualora il socio non adempia a tale obbligo il Consiglio potrà sospendere il pagamento dei dividendi ed anche far vendere le azioni, mettendo la somma ricavata a disposizione degli interessati.

ART. 15. Il Consiglio dovrà escludere dalla Società il socio :

- a) che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte con la medesima ;
- b) che sia stato condannato a pene criminali dipendenti da qualsiasi reato, ed a pene correzionali per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa ;
- c) che sia diventato incompatibile a norma dell'art. 11 e finchè duri l'incompatibilità stessa ;
- d) che abbia commesso azioni riconosciute disonorevoli dal Consiglio.

Il Consiglio può escludere dalla Società il socio che, senza scusabile motivo, sia in mora al pagamento di tre rate delle azioni da lui sottoscritte o che in altro modo cerchi di perturbare l'andamento della Società e recarle danno.

Contro questa deliberazione è ammesso l'appello al Comitato dei probi-viri.

La Società dovrà al socio escluso rimborsare l'importo delle sue azioni al prezzo corrente a cui la Società ammette le proprie azioni.

ART. 16. In caso di morte del socio, la Società potrà obbligare l'erede a vendere nei modi prescritti dall'art. 14 le azioni

pervenutegli, a meno che l'erede stesso non sia già socio, od avendo fatta richiesta di essere iscritto come socio, venga accolto a termini degli art. 10 ed 11.

Se un'azione passa per eredità a più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere e riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare, e questo venga ammesso.

ART. 17. Le azioni sono nominative e personali, non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio di amministrazione, o finchè non siano interamente pagate.

Esse si intendono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima.

La presente disposizione verrà scritta in ciascun certificato di azioni.

ART. 18. Ove il socio non soddisfi ai propri obblighi verso la Società, potrà questa far vendere le azioni a lui appartenenti, anche rilasciando un duplicato tutte le volte che non sarà stato presso di essa depositato il relativo certificato.

ART. 19. Il socio partecipa ai dividendi cominciando dall'anno solare successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento delle sue azioni. Non è ammesso il recesso dei soci.

TITOLO IV.

Bilancio, utili, risparmio e riserva.

ART. 20. Il Bilancio indicherà il Capitale Sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati in conto delle azioni e di quelli in ritardo, le attività e le passività della Società, le perdite sofferte e l'eccedenza realmente conseguita delle entrate sulle spese e perdite.

L'anno finanziario comincia col primo gennaio e si chiude col 31 dicembre.

In fine di ogni mese si compilerà la situazione contabile della Società, ed il 31 dicembre se ne farà il Bilancio, previo inventario.

ART. 21. L'eccedenza delle entrate annuali sulle spese e perdite sarà ripartita come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva;

b) sino a concorrenza delle somme disponibili sarà assegnato agli azionisti un interesse del 3 (tre) per cento netto all'anno sul valore nominale delle azioni;

c) il 5 (cinque) per cento è posto a disposizione del Consiglio per scopi di previdenza a favore del personale della Società ;

d) le restanti somme saranno per metà assegnate al fondo di riserva e per metà distribuite come dividendo ai soci in proporzione dell'ammontare totale degli acquisti e delle vendite che ciascun socio ha fatto mediante la Società.

I non soci che firmano un'azione, e pagano almeno una rata di essa nei tre mesi dall'approvazione del Bilancio, hanno diritto al solo dividendo conferito dal medesimo.

ART. 22. Fino a che il fondo di riserva si mantiene nei limiti legali, il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di prelevare dagli utili sociali, prima di ripartirli secondo le norme dell'articolo precedente, quella parte che occorre per l'estinzione rateale di obbligazioni, buoni fruttiferi ed altri prestiti eventualmente assunti.

ART. 23. La riserva si compone :

a) delle entrate, di cui al paragrafo a) dell'art. 21 ;

b) delle tasse d'ammissione di cui all'art. 8 ;

c) delle entrate, donazioni eventuali, nonchè degli utili derivanti dall'aumento di valore degli stabili e dei titoli posseduti dalla Società.

TITOLO V.

Organi della Società.

ART. 24. Sono organi della Società :

a) le Assemblee dei soci ;

b) il Consiglio d'amministrazione ;

c) il Direttore coll'occorrente numero di impiegati ;

d) il Comitato dei sindaci ;

e) il Comitato dei probi-viri ;

a) *Assemblee.*

ART. 25. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto.

È in facoltà dell'assemblea di nominare un presidente e uno o più vice-presidenti onorari anche tra i non soci.

ART. 26. L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, non oltre la prima metà di marzo ed in essa :

a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;

b) si procederà alla nomina di coloro che devono rivestire le cariche sociali per l'anno in corso;

c) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea, che per deliberazione del Consiglio, o dietro domanda del Comitato dei sindaci o di almeno un ventesimo del numero dei soci (purchè tale ventesimo non sia inferiore al numero di trenta) fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei soci dovrà essere fatta per iscritto al Consiglio, non più tardi del 31 dicembre.

ART. 27. Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo credesse necessario o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei sindaci o da un decimo dei soci.

La domanda di cui al presente articolo, o a quello precedente, non potrà essere fatta che dai soci aventi diritto di voto nelle assemblee.

ART. 28. Il Consiglio convocherà le assemblee con avviso da inserirsi, non meno di 15 giorni innanzi, nei giornali di Cremona la *Provincia* e gl' *Interessi Cremonesi* ed in mancanza nella *Gazzetta Ufficiale*; e da affiggersi in modo visibile all'esterno della sede sociale.

Negli stessi fogli si pubblicheranno anche gli altri atti sociali.

Nell'avviso si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

ART. 29. L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. Qualora non si raggiunga tale numero e si tratti dell'assemblea ordinaria annuale, sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, e in allora si riterrà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti, e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Per le assemblee straordinarie si richiede l'intervento di un decimo dei soci in prima convocazione e di un ventesimo in seconda.

Ciascun socio non ha che un voto, e non può nelle assemblee rappresentare e votare che per un altro socio.

Il socio assente non può farsi rappresentare che da un socio.

ART. 30. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Quando venti soci almeno lo richiedono, si procede per appello nominale od a scrutinio segreto.

La domanda per appello nominale ha precedenza su quella a

scrutinio segreto, tranne che si tratti di persone, per le quali si vota sempre a scrutinio segreto.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

ART. 31. La presidenza delle assemblee è affidata al presidente del Consiglio, salvo che il Consiglio stesso deleghi tale ufficio ad altro socio, al presidente o ad un vice-presidente onorario.

b) *Consiglio di amministrazione.*

ART. 32. Il Consiglio è composto di quindici consiglieri scelti fra i soci. Essi durano in ufficio per un triennio e sono rieleggibili.

I consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo.

Nel primo e nel secondo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità di nomina.

Il presidente, il vice-presidente e il segretario sono eletti annualmente dal Consiglio fra i suoi membri. Essi, insieme ad altri due membri nominati nel suo seno dal Consiglio d'amministrazione, costituiscono l'ufficio di presidenza. Quest'ufficio eseguisce le deliberazioni del Consiglio, rappresenta l'amministrazione negli affari ordinari ed in quelli che gli verranno delegati dalla medesima, e delibera in tutti i casi di urgenza, salvo a riferirne al Consiglio.

Il Consiglio potrà, per la trattazione e definizione di speciali affari e per l'esercizio di determinate incombenze, delegare i suoi poteri ad uno o più de' suoi membri, dei soci o degli impiegati della Società, nominando anche all'uopo appositi ispettori.

Uno dei consiglieri fa le funzioni di segretario. Il Consiglio potrà scegliere annualmente tra i soci un vice-segretario: esso assisterà alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

ART. 33. Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Ai consiglieri potrà solamente essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio incontrate pel disimpegno del loro ufficio.

I membri del Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono, per effetto della loro gestione, altre responsabilità che quelle determinate dal Codice di commercio.

Il membro del Consiglio che durante tre mesi non attende al proprio ufficio senza giustificati motivi, si intende dimissionario.

ART. 34. Il Consiglio di amministrazione si raduna non meno di dodici volte all'anno, e le sue adunanze si ritengono legali quando intergano almeno otto membri.

Le votazioni sono palesi o segrete; quest'ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando fosse domandato anche da un solo

consigliere o sindaco, oppure si tratti di persone o d'affari in cui taluni dei componenti il Consiglio abbiano interesse diretto o indiretto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle segrete, la parità vale la perdita del partito.

ART. 35. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente, e in sua assenza od impedimento, dal vice-presidente. Mancando anche quest'ultimo il presidente può delegare a rappresentarlo uno dei consiglieri.

ART. 36. Il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina il direttore e gli altri impiegati;
- b) procede agli acquisti ed alle operazioni sociali determinate dall'art. 2, sempre quando lo Statuto non richieda l'approvazione preventiva dell'assemblea;
- c) stanziava le spese di amministrazione;
- d) compila i bilanci;
- e) stabilisce la misura degli interessi attivi e passivi;
- f) determina i prezzi delle merci;
- g) forma i regolamenti;
- h) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano riservati all'assemblea o ad altro organo amministrativo.

ART. 37. La distribuzione delle merci ai soci sarà fatta possibilmente a contanti.

È in facoltà del Consiglio di stabilire le modalità per accordare ai soci crediti per un termine non mai maggiore di un anno.

ART. 38. La Società potrà pure agire come semplice intermediaria tra i propri soci ed i terzi, senza responsabilità propria, sia per l'acquisto da parte dei soci dei generi che loro occorrono, sia per lo smercio dei loro prodotti.

Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio in unione ai sindaci, determinerà le condizioni per la vendita dei prodotti dei soci a conto sociale, limitando quanto più potrà la responsabilità e i rischi della Società.

ART. 39. Il Consiglio di amministrazione potrà fare adesioni ai gruppi ed associazioni regionali o nazionali che si costituissero tra i Consorzi agrari.

ART. 40. Gli atti del Consiglio e quelli della Società sono firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario o da chi li rappresenta. Il presidente rappresenta legalmente la Società, dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea, firma tutti gli atti e con-

tratti, convoca il Consiglio con avviso a domicilio, ha l'alta sorveglianza sulla gestione sociale, informa il Consiglio sugli oggetti che è chiamato a deliberare, è mandatario del Consiglio stesso.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga affidata ad altri, resta al direttore.

c) *Direttore ed impiegati.*

ART. 41. Le funzioni di direttore, cassiere e di impiegato in genere della Società possono essere affidate a soci.

Per la nomina o la revoca del direttore o del cassiere o di altro impiegato occorre che siano presenti alla seduta undici consiglieri e che la deliberazione sia presa a maggioranza di nove voti almeno.

ART. 42. Fra gli impiegati il solo direttore assiste alle adunanze dell'ufficio di presidenza e del Consiglio con voto consultivo.

Gli impiegati devono prestare cauzione nella misura determinata dal Consiglio.

Il servizio di cassa, sempre quando sia possibile, sarà affidato ad un solido istituto locale, con preferenza a favore di una Banca cooperativa, tenendo in gran conto la comodità dei soci.

d) *Comitato dei sindaci.*

ART. 43. I sindaci sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tutti fra i soci dall'assemblea. Le loro funzioni sono gratuite, durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempiono a tutti gli uffici loro affidati dall'art. 184 del Codice di commercio.

Essi possono avvicinarsi per turno settimanale, colle norme stabilite da apposito regolamento.

Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio di sindaco i parenti o gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità od affinità.

e) *Comitato dei probi-viri.*

ART. 44. Il Comitato dei probi-viri è costituito da tre soci nominati dall'assemblea, i quali durano in ufficio tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

I probi-viri decidono inappellabilmente di tutte le controversie tra i soci e la Società, relative all'interpretazione del presente Statuto ed in quelle altre loro attribuite da speciali regolamenti o da deliberazioni sociali.

Dovranno inoltre risolvere le questioni fra i soci e l'amministrazione per affari conclusi col Consorzio, quando anche le parti ne facciano richiesta con formale compromesso.

ART. 45. Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente il quale lo convoca.

Il Consiglio di amministrazione e il direttore sono tenuti a dare ai probi-viri le indicazioni e le informazioni di cui fossero richiesti.

I probi-viri operano anche come amichevoli compositori.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

ART. 46. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato al tempo dell'ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento sia votato alla maggioranza di almeno tre quarti dei presenti in un'assemblea convocata a tal fine e nella quale sia intervenuto un terzo dei soci.

In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le norme della liquidazione e determinerà i liquidatori.

Il riparto della somma ricavata dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro compartecipazione al patrimonio sociale.

ART. 47. Non possono essere deliberate modificazioni ed aggiunte al presente Statuto se non sia presente un quinto dei soci aventi diritto di voto, e non vengano approvate dal voto favorevole di tre quarti dei presenti.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

ART. 48. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad introdurre nel presente Statuto tutte quelle modificazioni che venissero richieste dall'Autorità giudiziaria, purchè non implichino radicali riforme dello Statuto medesimo.

Consorzio agrario cooperativo parmense.

BILANCIO AL 31

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA

Ammontare delle vendite nel 1900 L. 921,593-92.

ATTIVO.

1	Immobili come da allegato A L.		79,120	90
2	Macchine » » B		12,351	—
3	Mobili ed attrezzi come da allegato C. L.	13,556	27	
	valore di due cavalle	1,260	—	14,826
4	Merci nei magazzini della Sede, allegato D.	76,969	15	
	» » delle Succursali, alleg. H.	65,278	24	142,247
5	Contanti presso il Cassiere L.		31,085	76
6	Cambiali attive come da allegato E.		1,905	55
7	Titoli diversi » » F.		7,440	—
8	Debitori:			
	a) azionisti per merci acquistate L.			
	alla Sede (allegato G)	11,335	70	
	b) azionisti per merci acquistate			
	alle Succursali (allegato H)	74,370	88	
	c) azionisti per selezioni e noleggi	139	—	
	d) » per n. 179 azioni non liberate	4,749	50	90,595
9	Spese anticipate (allegato I). L.		1,989	40
	Totale . . . L.		381,561	35

RIPARTIZIONE DEL

1	Gratificazioni al personale proposte dal Consiglio d'Amministrazione nell'adu
2	Il 5 % al fondo di riserva (art. 21 lett. a dello Statuto)
3	Il 10 % del valore in bilancio dei mobili e delle spese d'impianto a fondo d'am
4	Il 6 % sul valore nominale delle azioni quale dividendo agli azionisti (art. 21
5	Il 5 % al fondo di previdenza a favore del personale (art. 21 lettera d dello
6	Metà della restante somma al fondo di riserva (art. 21 lettera e dello Statuto) . .
7	L'altra metà agli azionisti in proporzione degli acquisti da essi fatti nell'esercizio

DICEMBRE 1901

GENERALE DEL 30 MARZO 1902.

Ammontare delle vendite nel 1901 L. 1,003,382,58.

PASSIVO.

1	Mutuo ipotecario di originarie lire 20,000.00 colla Cassa di Risparmio di Parma estinguibile in 40 semestralità posticipate come da rogito Volpi Dott. Dante 24 luglio 1899. — Semestralità dovute n. 36..... L.	18,702	83
2	Cambiali passive	102,573	90
3	Fondo di previdenza a favore del personale	2,917	55
4	Creditori :		
	a) fornitori (allegato M)	103,322	50
	b) azionisti per interessi sulle azioni	3,837	75
	c) » quota utili dei passati esercizi	8,800	85
	d) » per restituzioni per deficienze titolo sui perfosfati	8,593	15
	e) rappresentanti conto provvigioni (alleg. N)	5,564	75
	f) diversi (allegato O)	6,875	28
	Patrimonio sociale..... L.	261,188	56
1	Azioni sottoscritte n. 3007 del valore nominale di L. 25 ciascuna (allegato P)..... L.	75,175	—
2	Fondo di riserva (allegato Q)	36,967	54
	Totale passivo e patrimonio sociale..... L.	373,331	10
	Profitto netto dell'esercizio 1901 come da rendiconto	8,230	25
	Totale . . . L.	381,561	35

PROFITTO NETTO.

Finanza del 19 febbraio 1902	L.	1,100	—
.....		411	50
.....		1,482	60
.....		3,801	—
.....		411	50
.....		511	85
.....		511	80
.....		8,230	25

Consorzio agrario di Cremona.

CONTO UTILI, SPESE E

RENDITE E PROFITTI.

1	Utili sulle merci vendute..... L.	30,542	19
2	Interessi attivi su conti correnti.....	6,095	26
3	» su titoli di credito.....	409	79
4	» diversi.....	5,825	01
5	Rimborsi di spese d'analisi.....	239	20
6	» di trasporto e facchinaggio.....	1,485	21
7	Profitti diversi.....	440	80
Totale profitti e rendite... L.		45,138	46

RENDICONTO AL

ATTIVITÀ.

Fondo di Cassa.....	L.	7,257	60
Merci esistenti nel	Magazzino di Cremona..... L.	73,866	75
	Deposito di Piacenza.....	12,976	09
	» di Casalmaggiore.....	5,528	51
	» di Acquafredda Cremonese.....	14,184	39
	» di San Giovanni in Croce.....	3,697	18
» di Ostiano.....	1,338	76	
» di Pescarolo.....	1,168	18	
	L.	112,759	26
Beni stabili, macchine e mobilia.....	L.	7,209	37
Titoli di credito.....	L.	9,767	79
Credito verso azionisti	per residui da versare a saldo di azioni sottoscritte..... L.	4,957	99
	per residui da versare a saldo di tasse d'ingresso.....	750	54
	L.	5,708	53
Crediti per merci	con garanzia cambiaria..... L.	197,865	24
	senza garanzia.....	103,678	53
	L.	301,543	79
Cambiali attive.....	L.	2,393	36
Cambiali a garanzia merci.....	L.	220,300	—
Credito verso la succursale di Crema.....	L.	11,664	46
» di Casalmaggiore.....	L.	1,125	02
Totale attivo.... L.		679,239	17

PERDITE DELL' ESERCIZIO 1901.

SPESE E PERDITE.

1	Personale d'amministrazione	L.	12,019	88
2	Spese di amministrazione per depositi di merci		1,338	09
3	Registri, stampati, circolari e oggetti di cancelleria		2,351	52
4	Corrispondenza postale e telegrafica, e spese per bolli		1,391	81
5	Affitto uffici e magazzini, e abbonamento telefono		655	20
6	Assicurazione contro gli incendi		82	24
7	Trasporti, facchinaggi e spese diverse rimborsabili		1,368	14
8	Spese d'analisi per conto privati		208	25
9	Deperimento e manutenzione beni stabili e mobilia		1,381	—
10	Spese di viaggi		568	45
11	Illuminazione e riscaldamento		823	92
12	Sconti e interessi passivi		8,626	58
13	Spese per imposte e tasse		2,493	11
14	Spese diverse		3,468	55
	Totale spese e perdite	L.	36,977	74
	Avanzo utili da ripartirsi		8,160	72
	Pareggio	L.	45,138	46

31 DICEMBRE 1901.

CAPITALE SOCIALE.

Capitale formato da n. 1269 azioni sottoscritte da 1012 soci	L.	31,723	—
Fondo di riserva ordinario		26,378	68
Fondo di riserva straordinario		4,812	39
		63,116	07
PASSIVITÀ.			
Banca Popolare di Cremona { per suo credito in conto corrente	{ garantito da cambiali	185,348	83
	{ senza garanzia	3,233	21
	L.	188,582	04
		188,582	04
Corrispondenti per merci fornite	L.	169,143	10
Creditori diversi		3,713	—
Cambiali passive		30,000	—
Correntisti per cambiali		220,500	—
Interessi sulle Azioni { arretrati	L.	891	—
{ per l'anno 1901		678	75
	L.	1,569	75
		1,569	75
Dividendi { arretrati	L.	—	16
{ per l'anno 1901		—	—
	L.	—	16
		—	16
Fondo di previdenza a favore degli impiegati	L.	2,613	05
Totale Capitale sociale e passivo	L.	679,239	17

MOVIMENTO MERCATO

Denominazione della merce.	Merci acquistate.			
	Quintali.	Lire.		
Perfosfato minerale	57,215	41	496,358	33
Concimi fosfatici } * di ossa	2,283	98	25,757	98
} Scorie fosfatiche Thomas	1,408	—	10,779	46
Concimi azotati } Nitrato sodico	5,274	43	127,811	19
} Solfato ammonico	633	26	20,875	60
Concimi potassici } Solfato potassico	1,020	72	29,683	30
} Cloruro	251	30	6,917	32
Ciameine completo per riso	29	50	398	23
Gesso agricolo	4,773	57	5,412	65
Solfato di rame	1,253	36	84,812	73
Solfi semplici e ramati	1,198	77	25,630	63
Fruenti da semina	1,828	59	60,194	39
Avene da semina	140	79	3,454	17
Risoni *	36	25	948	10
Sementi da prato	229	47	31,313	77
Sementi diverse	52	76	12,059	35
Panelli di linosa, di sesamo e di melicotto	1,583	—	24,317	74
Sale pastorizio	399	32	4,951	68
Solfato sodico	197	50	1,507	83
Oli, grassi e unti per carri e per macchine agricole	38	75	2,135	05
Manzette e torelli di razza Schwitz n. 32	—	—	15,624	40
Macchine e attrezzi agricoli	—	—	39,798	60
Legacci per lino	—	—	2,200	63
Generi diversi	—	—	2,143	68
		L.	1,035,289	01
Tele vuote del gesso	—	—	1,333	92
Totale L.			1,036,623	—

DELL' ESERCIZIO 1901.

Merci vendute.				Rimanenze.				Coll.	
Quintali.		Lire.		Quintali.		Lire.		Quintali.	
56,246	53	488,614	33	968	—	7,744	—	—	88
1,987	49	22,644	83	296	49	3,113	15	—	—
1,058	—	8,134	66	348	—	2,644	80	2	—
3,998	74	96,602	36	1,273	83	31,208	83	1	86
421	53	14,100	24	211	73	6,775	36	—	—
736	24	21,800	74	281	52	7,882	56	2	96
150	92	4,207	06	100	38	2,710	26	—	—
29	50	398	25	—	—	—	—	—	—
4,412	97	4,943	86	360	61	468	79	—	—
1,167	33	79,654	83	85	97	5,157	90	—	06
876	44	18,978	38	322	26	6,652	25	—	06
1,728	47	56,994	59	100	—	3,200	—	—	12
56	88	1,457	67	83	77	1,996	50	—	14
36	15	948	10	—	—	—	—	—	10
151	19	22,120	71	78	28	9,393	06	—	—
35	98	6,073	18	16	50	5,986	17	—	28
1,347	—	20,826	24	234	63	3,491	50	1	37
388	67	4,846	33	8	60	105	35	2	05
129	71	1,046	74	65	87	461	09	1	92
24	23	1,428	06	14	52	706	99	—	—
—	—	15,624	40	—	—	—	—	—	—
—	—	26,748	15	—	—	13,050	45	—	—
—	—	2,200	65	—	—	—	—	—	—
—	—	1,413	88	—	—	731	80	—	—
L.		921,808	24	L.		113,480	81		
+ »		2,055	50	— »		721	55		
L.		923,863	74	L.		112,759	26		

RIPARTO UTILE NETTO 1901.

		L.
Interesse 3 per cento su n. 905 azioni interamente liberate nel 1900	678	75
Fondo di previdenza a favore del personale impiegato	649	17
" di riserva ordinario	3620	41
" di riserva straordinario	3212	39
		Tornano L.
		8160
		72

QUADRO SINTETICO

MOSTRANTE LO SVILUPPO DEL CONSORZIO AGRARIO DALLA SUA FONDAZIONE AL 31 DICEMBRE 1901.

Esercizio	Azioni			Capitale		Valore delle merci		Movimento di cassa		Utile netto.	Dividendi rim-borsati.							
	Soci.	Numero.	Valore nominale.	Valore reale.	Azionario.	di Riserva.	Acquistate.	Vendute.	Entrata.			Uscita.						
1895 ¹	164	344	25	26	8,500	—	38,070	93	34,665	—	—	—						
1897	335	536	25	26	13,400	3,207	281,163	44	263,047	95	999,148	66	299,012	77	5,384	84	2401	80
1898	471	673	25	26	16,825	6,951	359,100	57	329,536	62	384,995	96	380,879	50	7,554	64	3229	72
1899	661	877	25	28	21,925	14,506	641,938	86	595,141	98	845,370	90	840,069	02	13,911	57	6049	46
1900	849	1095	25	30	27,375	21,997	765,107	27	716,708	88	1,018,316	83	1,017,633	95	13,466	72	5282	28
1901	1012	1269	25	30	31,725	31,391 ²	1,036,623	—	923,863	74	1,168,743	05	1,167,485	45	8,160	72	—	—

¹ Mesi di novembre e dicembre del 1896.² Il dividendo per 1901 spettante ai Soci in L. 3212.39 è stato accumulato, come Fondo straordinario, al Capitale di riserva.

Consorzio agrario di Mantova.

SVILUPPO DEL CONSORZIO DALLA SUA COSTITUZIONE AL 31 DICEMBRE 1900.

Anno.	Totale N. di soci	Azioni.		Capitale sociale.		Mobili capitali vari.	Prestiti.		Credito presso la Banca Mul. Pop.
		Valore nom.	Valore reale.	Totale.	Azionario.		Riserva.	Num.	
		L. it.	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.
Costit.	32	10	10	610 —	610 —	—	—	—	—
1896	335	10	10	4,740 —	4,400 —	340 00	42	28,514 16	30,000
1897	427	10	10 fino al 28 gennaio, 15 fino al 15 aprile, 17,50 fino al 31 dicemb.	9,544 60	5,942 —	4,104 60	50	35,636 23	55,000
1898	492	10	24 fino al 12 luglio, 12 1	14,263 05	6,140 —	8,123 05	84	50,535 77	55,000
1899	586	10	12	21,455 41	12,590 —	8,565 41	109	78,487 80	55,000
1900	695	10	15	25,289 —	14,010 —	11,279 —	192	111,642 32	55,000 3

¹ Fu proceduto allo sdoppiamento.

² L'aumento così accentratissimo nel numero delle azioni rispetto a quello dei soci, è dovuto allo sdoppiamento fatto nell'anno precedente.

³ Per il corrente anno il credito concesso dalla B. M. Popolare è invece di L. 80,000 al tasso del 4 1/2 per cento.

OPERAZIONI DEL CONSORZIO DALLA SUA COSTITUZIONE AL 31 DICEMBRE 1900.

Anno di esercizio.	Valore delle merci acquistate.	Rendite.	Spese.	Spese di analisi.	Utile netto.	Movimento del conti.	Restituzioni ai soci.
	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.	L. it.
1896.....	211,118 25	14,247 52	10,421 60	535 40	3,825 92	882,504 92	—
1897.....	330,299 42	15,281 57	11,069 90	663 30	4,211 67	1,324,578 40	—
1898.....	379,378 01	26,750 —	15,067 31	735 80	10,882 69	1,091,537 34	2,973 20
1899.....	519,466 77	14,423 42	11,186 65	702 90	3,236 77	2,079,853 56	—
1900.....	696,359 45	29,768 99	15,955 85	1,725 35	13,813 14	2,738,399 73	—

Merce.	Anno 1896.	Anno 1897.	Anno 1898.	Anno 1899.	Anno 1900.
Concimi fosfatici { Perfosfato minerale. id. d'ossa...	Q. ^h 14,215 —	Q. ^h 20,853 —	Q. ^h 21,270 —	Q. ^h 19,177 —	Q. ^h 43,895 —
	" 480 —	" 333 —	" 200 —	"	" 100 —
Concimi azotati { Scorie Thomas Fosfato d'allumina	" 2,380 —	" 1,084 —	" 550 —	" 7,403 —	" 1,263 —
	—	—	—	" 80 —	" 26 —
Concimi azotati { Nitrate sodico	" 541 48	" 1,330 —	" 1,185 15	" 1,959 66	" 2,639 35
	" 145 —	" 453 —	" 464 37	" 599 88	" 631 31
Concimi potassici { Solfato ammonico Solfato potassico...	" 55 —	" 319 50	" 266 50	" 338 38	" 300 —
	" 521 99	" 1,040 18	" 1,237 70	" 1,963 32	" 1,913 40
Sostanze antieritrogamiche { Zolfi	" 500 —	" 732 —	" 1,183 50	" 1,654 50	" 1,788 50
	—	" 600 —	" 540 —	" 210 —	" 680 —
Gesso	" 560 —	" 465 37	" 527 74	" 913 54	" 967 38
	—	" 25 —	" 16 —	" 144 99	" 301 37
Sementi varie	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"
Pannelli	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"
Macchine e strumenti agrari.	N. 8, L. 1,266 20	N. 11, L. 808 —	N. 39, L. 1,450 —	N. 77, L. 8,100 —	N. 43, L. 1,017,000 —
Altre sostanze ed oggetti vari, importo:	" 900 —	" 670 —	" 500 —	" 100 —	" 1,800 —

Consorzio agrario di Macerata.

BILANCIO AL 31

ATTIVITÀ.

Cassa	L. 7,931	56
Merci	19,439	96
Mobili	1,241	55
Debitori	23,852	50
Effetti da esigere	3,495	27
Valori (Azioni di Società agrarie)	43	25
Azionisti (saldo azioni)	710	—
" (tasse)	125	—
Spese d'impianto	300	—
Magazzino pilatura	762	81
	L. 57,811	98

RENDI

RENDITE E PROFITTI.

Profitti sulla vendita merci	L. 6,904	86
Abbuoni ottenuti da fornitori	224	91
Interessi attivi su C. C. dei soci acquirenti	1,267	64
" su effetti dei soci acquirenti	2,581	93
Nolo macchine	129	65
	L. 11,405	99

¹ Gli utili in conformità all'art. 21 dello Statuto furono erogati nel modo seguente: al Consiglio L. 447.52; al Consiglio d'amministrazione L. 1006.48.

DICEMBRE 1901.

PATRIMONIO SOCIALE.

Capitale. — Importo n. 296 azioni da L. 25 sottoscritte da n. 271 soci	L.	7,400	—		
Quota risparmio 1899-1900 in deposito in conto nuove azioni		736	59	8,136	59
Riserva. — Riserva anno precedente		3,320	23		
Parte del fondo del 1900 destinato a riserva .		753	66		
Importo 16 tasse sottoscritte dai soci ammessi nel 1901		80	—	4,153	89
	L.			12,290	48
PASSIVITÀ.					
Creditori	L.			7,454	09
Effetti da pagare				34,938	97
Dividendo ai soci				470	17
	L.			55,153	71
Avanzo utili da ripartirsi l.				2,658	21
	L.			57,811	92

CONTO.

PERDITE E SPESE.

Amministrazione. — Al Direttore	L.	1,164	40
Al Cassiere		400	—
Al Contabile		600	—
Abbuoni		35	82
Fitto locali		429	87
Cancelleria		46	79
Analisi		289	—
Facchinaggi		139	80
Tasse e Assicurazioni		495	02
Stampe. — Registri, circolari, affissioni ec.		485	63
Posta e telegrafo		400	87
Deperimenti mobili		186	66
Ammortamento spese impianto		100	—
Restauro e lavori nel magazzino		75	70
Sconti — su effetti scontati		2,767	29
Interessi passivi — su conti correnti verso i fornitori		336	36
Viaggi		251	90
Illuminazione e riscaldamento		30	50
Perdite sulle vendite		400	—
Spese propagauda		60	50
Diverse		144	67
	L.	8,750	78
Avanzo utili. ..		2,658	21
	L.	11,408	99

fondo di riserva L. 925. 72; dividendo agli azionisti L. 288. 63; ai soci in proporzione degli

MERCÌ VENDUTE NEGLI

Materie.	Anno 1898.				
	Quantità.		Importo.		
	N.	Quintall.			
Perfosfato minerale.....	—	2426 27	22,848	52	
» d'ossa.....	—	515 79	5,535	13	
Scorie Thomas.....	—	36 —	461	56	
Nitrato soda.....	—	56 32	1,398	82	
» potassa.....	—	— —	—	—	
Solfato ammonico.....	—	4 80	147	42	
Cloruro potassico.....	—	49 24	1,340	69	
Solfato potassico.....	—	8 76	276	51	
» ferro.....	—	9 95	62	79	
Pompe.....	41	— —	722	55	
Solficatori.....	24	— —	60	—	
Panelli.....	—	13 50	231	98	
Solfi.....	—	543 56	10,691	09	
Solfato rame.....	—	202 —	9,550	64	
Filo ferro.....	—	— —	—	—	
Sementi da foraggio.....	—	30 09	2,977	68	
Grani da semina.....	—	83 44	2,930	52	
Carboni.....	—	— —	—	—	
Macchine.....	—	— —	1,641	60	
Tele di juta.....	—	— —	—	—	
Fagiuoli.....	—	— —	—	—	
Miele.....	—	— —	—	—	
Maialini.....	—	— —	—	—	
Cannoli ed accessori.....	—	— —	—	—	
Cera.....	—	— —	—	—	
Favino.....	—	— —	—	—	
Oggetti diversi.....	—	— —	3	68	
			L.	60,880	58

ESERCIZI 1898, 1899, 1900 e 1901.

Anno 1899.				Anno 1900.				Anno 1901.						
Quantità.			Importo.		Quantità.			Importo.		Quantità.		Importo.		
N.	Quintali.				N.	Quintali.				N.	Quintali.			
—	4705	88	49,648	40	—	6158	50	60,968	77					
—	—	—	—	—	—	254	—	3,540	76					
—	25	—	232	70	—	15	—	105	—					
—	170	55	4,408	81	—	171	69	4,408	81					
—	0	04	3	05	—	—	—	—	—					
—	7	90	270	88	—	2	62	91	70					
—	1	10	33	—	—	1	16	33	97					
—	25	32	826	36	—	15	78	468	44					
—	16	91	136	37	—	19	92	179	76					
331	—	—	6,838	25	151	—	—	3,225	25					
95	—	—	274	40	54	—	—	161	60					
—	2	—	34	40	—	3	—	59	10					
—	792	44	16,086	43	—	1158	69	24,004	54					
—	507	71	33,160	24	—	664	83	48,270	26					
—	92	15	3,513	24	—	148	66	7,274	61					
—	201	96	7,569	33	—	62	28	8,930	62					
—	158	71	5,285	88	—	62	67	2,131	16					
—	1185	—	4,375	76	—	756	80	3,601	92					
—	—	—	1,877	60	—	—	—	1,874	75					
—	—	—	—	—	270	—	—	219	95					
—	—	—	—	—	—	100	—	2,500	—					
—	—	—	—	—	—	113	92	10,801	—					
—	—	—	—	—	21	—	—	766	55					
—	—	—	—	—	68	—	—	13,333	68					
—	—	—	—	—	—	1	98	555	80					
—	—	—	—	—	—	129	—	2,613	65					
—	—	—	615	27	—	—	—	426	48					
L.			135,190	47	L.			200,548	11	L.			194,005	52

2. — *Sindacati autonomi* (Società libere).

Come esempio di un Sindacato costituito sul tipo francese diamo qui lo Statuto del *Sindacato agricolo padovano*, il bilancio e la statistica delle operazioni da esso compiute dalla fondazione.

STATUTO

DEL SINDACATO AGRICOLO PADOVANO

DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 23 SETTEMBRE 1890,
COLLE MODIFICAZIONI APPROVATE NELL'ASSEMBLEA GENERALE
DEL 16 MAGGIO 1896.

TITOLO I.

Costituzione e scopo del Sindacato.

ART. 1. È costituita in Padova una Associazione sotto il titolo di *Sindacato agricolo padovano*. Suo scopo è lo studio e la tutela degli interessi economici agricoli in generale ed in particolare quello di servire a' suoi membri d'intermediario:

a) per l'acquisto a trattative amichevoli o per aggiudicazione di concimi a titolo garantito, sementi, piante, seme bachi, strumenti o macchine agricole, animali, sanse, zolfi ed ogni altra materia prima o fabbricata utile all'agricoltura, in modo da far profittare i soci delle riduzioni di prezzo accordate ai commercianti o fabbricanti;

b) per la vigilanza sulla fornitura delle merci e derrate sopradette allo scopo di rimuovere le frodi;

c) per le analisi dei concimi, terre e prodotti, o controllo di purezza e di facoltà germinativa delle sementi acquistate per i soci. Potrà il Sindacato provvedere anche alla vendita di prodotti agricoli dei soci in modo da procurar loro collocamenti vantaggiosi.

TITOLO II.

Composizione del Sindacato.

ART. 2. Possono formar parte del Sindacato tutte le persone che hanno 21 anni compiuti, godono dell'esercizio dei diritti civili, non sono cadute in istato di fallimento senza essere riabilitate e non furono colpite da condanne penali per furto o truffa.

Il socio che acquista qualsiasi materia col mezzo del Sindacato si impegna di adoperare e non rivendere i generi acquistati. È ammessa soltanto la cessione ai propri coloni o mezzadri.

ART. 3. Chi aspira a formar parte del Sindacato dovrà essere presentato da uno de' suoi membri. Il Consiglio d'amministrazione delibera sull'ammissione a maggioranza dei membri presenti ed a scrutinio segreto. I soci per il solo fatto della loro aggregazione alla Società s'intendono aver eletto domicilio in Padova.

ART. 4. L'assemblea potrà proclamare soci onorarî quelle persone che si siano rese benemerite del Sindacato.

ART. 5. Ogni socio può ritirarsi a qualsiasi istante dalla Società inviando la sua dimissione per lettera al presidente che gliene accusa ricevuta.

ART. 6. Il Consiglio d'amministrazione può per gravi ragioni, di cui esso solo è giudice, pronunciare l'esclusione di un socio. Cessa di pien diritto per decadenza dal far parte della Società il socio che per due anni consecutivi non abbia pagata la sua quota, ovvero quello che senza legittimi motivi si sia rifiutato di ritirare la merce da lui ordinata.

ART. 7. Il socio dimissionario, il decaduto e l'escluso non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e debbono soddisfare agli obblighi assunti per acquisti o vendite e non peranco adempiuti ed al contributo annuo fino alla cessazione.

TITOLO III.

Amministrazione del Sindacato.

ART. 8. Il Sindacato è amministrato da un Consiglio d'amministrazione eletto in seno ai Soci.

TITOLO IV.

Assemblea generale.

ART. 9. L'assemblea generale è convocata dal presidente del Sindacato mediante avviso almeno otto giorni prima della sua riunione. L'avviso indicherà gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno in gennaio. Potrà inoltre essere straordinariamente convocata quando il Consiglio d'amministrazione lo reputi conveniente od un quinto dei soci ne faccia domanda indicando

l'oggetto della chiesta convocazione. Le proposte d'iniziativa individuale e soltanto se emanino da non meno di un quinto dei soci saranno presentate all'assemblea solo in quanto il Consiglio d'amministrazione lo giudichi opportuno. Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 10. L'assemblea procede, quando occorre, alle elezioni per il rinnovamento del Consiglio d'amministrazione. Riceve le relazioni del Consiglio stesso sull'andamento delle operazioni e delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. È vietato ogni discussione su materia estranea all'oggetto del Sindacato o non posta all'ordine del giorno.

TITOLO V.

Consiglio d'amministrazione.

ART. 11. Il Consiglio d'amministrazione si compone di :

- 1 presidente ;
- 2 vice-presidenti ;
- 15 consiglieri, di cui 5 almeno residenti in Padova.

Sono tutti eletti dall'assemblea generale dei soci a maggioranza di voti. Durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili. La scadenza nei primi due anni è regolata dalla sorte e successivamente dall'anzianità. In corso d'anno non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri se non nel caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno di sei membri. Non possono formar parte del Consiglio i fabbricanti e quelli che fanno commercio delle materie che il Sindacato provvede ed i loro rappresentanti.

ART. 12. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce per convocazione del presidente ogni volta che questi o tre de' suoi membri lo reputino conveniente. Le sue deliberazioni sono valide se cinque de' suoi membri siano presenti.

ART. 13. Il Consiglio prende tutte le decisioni ed i provvedimenti relativi agli oggetti propri del Sindacato, pronuncia sull'ammissione di nuovi soci, compila i regolamenti d'ordine interno e i capitoli d'oneri, prepara le proposte da sottoporsi all'assemblea generale e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese da questa, amministra il patrimonio del Sindacato, conchiude i contratti di acquisto per aggiudicazione e in via amichevole, nomina e revoca il direttore, gli altri impiegati ed agenti e le persone della cui opera si vale, e presenta ogni anno all'as-

semblea generale una relazione intorno alle operazioni ed allo stato finanziario. Per sua cura sono redatte brevi istruzioni pratiche sia sull'impiego dei concimi chimici, sia sul trattamento delle sementi ec. Il direttore può essere scelto tra i membri del Consiglio.

ART. 14. Il presidente del Consiglio d'amministrazione è presidente del Sindacato. Egli ne dirige i lavori, ordina le convocazioni, presiede le sedute del Consiglio e dell'assemblea generale ed ha voce preponderante in caso di parità di voti. Agisce a nome del Sindacato e ne ha la rappresentanza in tutti i suoi atti, sottoscrive col direttore i verbali delle adunanze e le lettere d'ammissione. Nei casi d'urgenza provvede anche sugli argomenti riservati alle deliberazioni del Consiglio, salvo a riferire prontamente al Consiglio medesimo.

ART. 15. Uno dei vice-presidenti surroga il presidente in caso di assenza od impedimento di questo.

ART. 16. Il direttore è depositario dei registri, carte e documenti concernenti l'amministrazione del Sindacato. Egli estende la corrispondenza e redige i processi verbali delle sedute, compila a fine d'ogni anno il resoconto dell'esercizio, sottopone alla verifica del Consiglio lo stato delle entrate e delle spese e coopera col Consiglio in tutto ciò che riguarda l'andamento e lo sviluppo della istituzione.

ART. 17. Il servizio di cassa del Sindacato agricolo, sia per la custodia del danaro e degli effetti di valore, sia per l'effettuazione delle esazioni e dei pagamenti, sarà affidato ad un esattore che verrà nominato dal Consiglio e che sarà possibilmente un solido Istituto locale di credito.

I pagamenti verranno fatti su visto del presidente.

ART. 18. Il Consiglio determina lo stipendio del direttore e degli impiegati che reputasse necessario di assumere.

TITOLO VI.

Patrimonio del Sindacato.

ART. 19. Il patrimonio del Sindacato si compone:

- 1° della quota annua dei soci che viene fissata in lire due;
- 2° di un prelevamento percentuale sull'ammontare di ogni ordinazione nella misura che sarà d'anno in anno fissata dal Consiglio;
- 3° dei doni e delle sovvenzioni che possono essere fatti al Sindacato;

- 4° dell'interesse di fondi non stabilmente impiegati ;
 5° dei depositi fatti a sensi dell'articolo 22, lettere *a* e *b*, dal socio che non si presti a ricevere la merce ;
 6° di un fondo di riserva, ove l'assemblea generale ne giudichi prudente la formazione, in quella misura che verrà da essa determinata.

TITOLO VII.

Rapporti fra il Sindacato, i soci ed i terzi.

ART. 20. I membri del Consiglio d'amministrazione non contraggono per la loro gestione alcuna obbligazione verso i soci, i fornitori od i terzi. Essi non rispondono che dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 21. Nelle epoche ed entro i termini che saranno fissati dal Consiglio, i soci indirizzeranno all'ufficio del Sindacato le domande di concimi, sementi od altre materie. Le domande saranno sottoscritte dal socio e conterranno :

- a*) l'indicazione della natura del concime, semente, pianta, sansa od altri generi da acquistarsi ;
- b*) la quantità ;
- c*) la stazione di ferrovia dove deve farsi la consegna salvo quanto è in proposito dal regolamento.

ART. 22. Le domande per essere valide dovranno essere accompagnate dal deposito :

- a*) di una quota sul prezzo della merce ordinata che sarà determinata dal Consiglio, restando in facoltà dello stesso di richiamare, ove lo creda, il versamento di ulteriori acconti sulle singole ordinazioni ;
- b*) di una quota percentuale che il Sindacato preleva sull'ammontare dell'ordinazione e che sarà del pari fissata dal Consiglio.

ART. 23. Il concorso sarà aperto o le trattative iniziate per le quantità risultanti dalle domande dei soci. I concorrenti o quelli coi quali sia stata direttamente aperta la trattativa saranno nel diritto di radiare dalla lista nominativa dei sottoscrittori le Ditte cui non credessero di spedire la merce. Il prezzo che verrà chiesto s'intenderà scadente a sei mesi dalla data della fattura. Ogni offerente dovrà enunciare nella scheda d'offerta lo sconto che accorderebbe per eventuali pagamenti a pronti, sempre però dopo conosciuto il risultato dell'analisi definitiva.

ART. 24. Avvenuta l'aggiudicazione, il fornitore sulla trasmis-

sione che gli sarà fatta della lista nominativa, di cui all' articolo precedente, notificherà al presidente entro il termine indicato dal capitolato d' oneri, i nomi delle Ditte sottoscrittrici non accettate. Il Sindacato però si riserva di pretendere che il fornitore dia esecuzione anche alle ordinazioni di queste Ditte quando esse offrano il pagamento a contanti.

Alle Ditte non accettate, e che non abbiano fatto l' offerta di pagamento a contanti, il Sindacato restituirà la quota di prezzo anticipato a termini dell' articolo 22, lettera *a*, e così pure la quota prelevata a termini dell' articolo stesso, lettera *b*.

ART. 25. Il Sindacato può riservarsi la facoltà d' aumentare la quantità delle ordinazioni nella misura ed entro i termini che saranno stabiliti dal capitolato d' oneri.

ART. 26. La somma versata dal socio come quota di prezzo all' atto della sottoscrizione sarà versata dal Consiglio d' amministrazione al fornitore dopo l' analisi definitiva della merce.

All' atto della consegna della merce, il Sindacato ritirerà da ogni committente obbligazione cambiaria a favore del fornitore per l' ammontare del residuo suo debito.

Il fornitore ricevuta la quota dei prezzi di cui al primo alinea e le obbligazioni dei singoli acquirenti farà quitanza al Sindacato per l' intero della fornitura.

In caso di pagamento a pronti, le somme esatte a saldo saranno tosto rimesse al fornitore.

ART. 27. Il Consiglio d' amministrazione può, colle forme stabilite per gli altri contratti, stipulare coi fornitori contratti d' abbuonamento che abbiano la durata di un tempo determinato.

ART. 28. Qualora un sottoscrittore non si presti al ricevimento della merce ordinata, il Consiglio sarà libero di disporne ed il sottoscrittore perderà ogni diritto sulle somme anticipate a termini dell' articolo 22 e salvo sempre per il Sindacato l' azione di danno contro il sottoscrittore.

ART. 29. Il Sindacato farà procedere all' analisi o controllo d' ogni specie di materia acquistata e ciò a termini del regolamento e del capitolato d' oneri.

ART. 30. Saranno risolte da arbitri, che pronuncieranno anche come amichevoli compositori, le controversie che insorgessero fra il Sindacato ed i soci sulla esecuzione delle domande dei soci, accennate nell' articolo 21 e che siano state dai fornitori accettate. Se il socio ed il Sindacato non si accordassero nella scelta dei tre arbitri, questa sarà fatta dal presidente del tribunale civile di Pa-

dova su ricorso della parte più diligente. Non formerà oggetto di giudizio arbitrale qualsiasi controversia diversa da quelle so-
praccennate.

TITOLO VIII.

Scioglimento del Sindacato.

ART. 31. Lo scioglimento del Sindacato non potrà essere pronunciato se non dall'assemblea generale ed alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. L'assemblea stessa designerà le persone incaricate della liquidazione. L'attivo netto che fosse per residuare sarà applicato ad opere utili all'agricoltura, che saranno indicate dall'assemblea.

TITOLO IX.

Disposizione generale.

ART. 32. Il presente Statuto sarà riveduto dall'assemblea generale dopo un anno di prova, ossia dopo il 16 maggio 1897. In seguito, qualsiasi modificazione non potrà essere posta in discussione dinnanzi all'assemblea generale se non sopra proposta del Consiglio o di un decimo almeno dei soci e dovrà essere approvata dai tre quarti dei membri presenti all'assemblea.

TITOLO X.

Disposizione transitoria.

ART. 33. Venendo modificata la costituzione della rappresentanza dell'associazione per effetto delle modificazioni dello Statuto, oggi deliberate, cessa immediatamente il Consiglio attualmente in carica e l'assemblea provvede per la nuova costituzione della sua rappresentanza in conformità allo Statuto modificato.

MOVIMENTO DEI SOCI

DALLA FONDAZIONE DEL SINDACATO AGRICOLO 20 LUGLIO 1889
A TUTTO OTTOBRE 1901.

Soci iscritti al 31 dicembre 1894.....			N. 546
	Aumenti per iscrizioni	nel 1895.....	N. 95
		» 1896.....	» 122
		» 1897.....	» 137
		» 1898.....	» 149
		» 1899.....	» 241
		» 1900.....	» 221
		» dal 1° gennaio al 31 ottobre 1901.	» 141
			N. 1106
<i>Diminuzione</i> (dal 1° gennaio 1890 al 31 dicembre 1900).	per morte.....	N. 79	} ... » 319
	» rinuncia.....	» 154	
	d'ufficio (art. 6 dello Statuto). » 86		
			Differenza in aumento N. 787 » 787
			Soci regolarmente iscritti al 31 ottobre 1901 N. 1333

Sindacato agricolo padovano.

CONSUNTIVO DAL 1° GE

N° progr.	PROVENTI.	Importo.
1	Percentuali sulle vendite (L. 859,762. 19)..... L.	13,534
2	Interessi e dividendi.....	1,566
3	Quote sociali.....	
	{ Anno 1896..... L. 2 —	
	» 1897..... 6 —	
	» 1898..... 46 —	
	» 1899..... 338 —	
	» 1900..... 1,470 —	
	» 1901 (anticipate) ... 120 —	
	Totale... L. 1,982 —	1,982
4	Sopravvenienze attive..... L.	140
5	Utili diversi.....	14
	Totale... L.	17,236
	Patrimonio al 1° gennaio 1900.....	30,168
	Totale... L.	47,405

CONSISTENZE PATRIMONIALI

ATTIVITÀ.		
1	Danaro presso la Banca cooperativa popolare..... L.	33,598
2	Merci di proprietà del Sindacato.....	2,494
3	Azioni della Federazione n° 14 a L. 25.....	350
	Totale attivo... L.	36,443

NAIO AL 31 DICEMBRE 1900.

N° progr.	SPESE.	Imposto.	
1	Assegni e remunerazioni al personale d'ufficio e del Laboratorio. L.	5,400	—
2	Fitto della sede e del magazzino	830	—
3	Mobili e riparazioni	661	60
4	Libri, stampe e oggetti di cancelleria	583	95
5	Posta, telegrammi ed altre spese di corrispondenza	483	02
6	Rappresentanze e sopralluoghi	303	15
7	Assicurazione incendi e tasse	143	23
8	Basso servizio e spese diverse d'ufficio	917	09
9	Associazioni e contributo Società degli agricoltori italiani.....	62	33
10	Contenzioso	173	69
11	Perdite diverse	38	20
12	Spesa per l'Esposizione universale di Parigi.....	372	02
13	Contributo per il Congresso grandinifugo di Padova	300	—
14	Concorso fra i maestri della provincia che impartirono nozioni elementari di agraria	547	05
15	Propaganda e istruzione popolare agricola	146	39
	Totale... L.	10,951	72
	Patrimonio al 31 dicembre 1900:		
	Consistenze al 1° gennaio 1900..... L. 30,168.17		
	Utili dell'anno 1900	6,275.14	
	Totale... L. 36,443.31	36,443	31
	Quota 1900 per la cattedra ambulante	500 —	
	Patrimonio disponibile al 31 dicembre 1900..... L. 35,943.31		
	Fondo di riserva a disposizione del Comitato per la istituzione della Cattedra ambulante d'agricoltura nella provincia di Padova.....	500 —	
	Totale... L.	47,405	03

AL 31 DICEMBRE 1900.

PASSIVITÀ.			
(Negativo)	L.	—	—
	Totale passivo . L.	—	—
	Patrimonio al 31 dicembre 1900:		
	A disposizione del Sindacato..... L. 35,943.31		
	A disposizione del Comitato per la istituzione della cattedra ambulante d'agricoltura.....	500 —	
	Totale netto . L. 36,443.31	36,443	31

MATERIE FORNITE AI SOCI
NEGLI ANNI 1899-1900.

N° progressivo.	Materie.	1899.				1900.			
		Quantità.		Importo.		Quantità.		Importo.	
		Quint.	Cg.	Lire.	C.	Quint.	Cg.	Lire.	C.
1	Solfato di rame . . .	6,360	75	370,291	93	5,856	36	395,133	72
2	Zolfo	5,438	50	85,444	34	6,757	50	107,300	41
3	Perfosfato minerale .	11,161	—	73,341	65	17,944	10	120,803	78
4	» d'ossa	709	10	8,156	95	558	—	6,993	40
5	Fosfato Thomas . . .	30,393	—	186,198	30	23,131	02	139,885	65
6	Concimi complessi . .	564	73	5,591	20	371	80	5,098	60
7	Nitrato di soda . . .	727	59	17,827	97	776	66	18,398	54
8	Solfato ammonico . .	36	—	1,058	20	69	88	2,375	39
9	Cloruro potassico . . .	145	46	3,674	11	179	78	4,462	47
10	Solfato »	199	90	5,810	56	245	84	6,418	98
11	» di ferro	24	80	113	22	29	34	157	07
12	» di calcio	1,394	—	1,694	56	1,809	31	2,220	33
13	Piante e tuberj.	—	—	2,463	22	—	—	627	35
14	Panelli	202	40	2,872	26	986	31	10,298	93
15	Sementi diverse . . .	42	932	3,674	84	36	39	3,730	21
16	Frumento da semina.	174	10	5,375	86	438	12	14,399	26
17	Strumenti e macchine	—	—	12,750	15	—	—	13,801	96
18	Commissioni diverse (filo di ferro, raphia, turaccioli, ec.)	—	—	8,748	24	—	—	7,746	13
	Totale	57,574	262	795,087	56	59,190	41	859,762	19

RIASSUNTO DELLE MATERIE FORNITE AI SOCI.

N.º progressivo dell'esercizio.	Anno.	Sostanze concimanti.				Solfato rame, zolfo semplice e zolfo cuprico.		Piante, pannelli, sementi ed articoli diversi.		Macchine e strumenti.		Valore complessivo delle materie fornite.		N.º complessivo delle Commissioni.
		Quantità.		Importi.		Quantità.		Importi.		Lire.	C.	Lire.	C.	
		Quint.	Cg.	Lire.	C.	Quint.	Cg.	Lire.	C.	Lire.	C.	Lire.	C.	
I	1890	5,316	50	30,593	26	720	—	45,180	—	764	66	96,537	92	357
II	1891	11,865	73	92,083	36	1,353	30	58,313	44	6,421	91	1,568	36	609
III	1892	15,592	71	108,003	98	1,569	55	51,837	41	4,880	87	1,473	75	737
IV	1893	18,518	62	138,618	81	2,259	35	65,658	98	4,017	61	2,360	86	838
V	1894	21,141	69	159,392	37	2,777	52	84,136	43	8,371	41	1,185	90	936
VI	1895	23,448	80	147,673	54	3,169	015	86,450	25	12,688	83	2,647	05	1,215
VII	1896	32,783	02	192,834	39	3,505	082	105,771	21	15,659	12	1,548	85	1,344
VIII	1897	33,707	735	203,235	81	6,085	448	200,841	64	21,675	43	2,310	65	1,915
IX	1898	41,154	61	284,535	62	8,399	47	263,793	27	22,387	59	9,260	45	2,720
X	1899	45,355	58	303,466	72	11,799	25	453,736	27	23,134	42	12,750	15	2,943
XI	1900	46,061	04	316,439	84	12,613	86	502,434	11	27,086	26	13,801	96	3,592
		205,924	055	1,090,777	70	54,251	518	1,920,083	01	147,068	311	15,917	98	17,206
												4,112,895	82	

3. — *Consorzi o Sindacati costituiti in seno ai Comizi.*a) *Consorzio di Firenze.*

Come esempio di un'associazione per gli acquisti che funziona, con indipendenza amministrativa, in seno ad un Comizio agrario, riproduciamo lo statuto del *Consorzio agrario* di Firenze e le notizie relative al suo andamento economico e finanziario.

STATUTO

DEL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE.

ART. 1. In seno al Comizio agrario di Firenze è costituita una Associazione fra agricoltori e possessori di beni rustici.

ART. 2. Essa prende il nome di *Consorzio agrario per l'acquisto di materie utili in agricoltura*, ha sede presso il Comizio agrario di Firenze, ed ha per scopo:

1° di provvedere, a vantaggio dei consorziati, le seguenti merci garantite e controllate:

- a) concimi;
- b) solfi, solfato di rame;
- c) semi;
- d) altre materie od oggetti attinenti all'agricoltura.

2° di diffondere l'uso razionale dei concimi:

a) con suggerimenti e consigli ai soci del Consorzio che ne facciano richiesta;

b) con istruzioni generali intorno all'uso dei concimi;

c) promovendo la istituzione di campi di prova e di dimostrazione presso volenterosi proprietari agricoltori.

ART. 3. Il Consorzio non potrà fare acquisti di concimi e di solfato di rame a favore di chi non è socio del Comizio agrario di Firenze, ed è inoltre vietato di valersi del Consorzio per conto di terzi.

Per le altre materie verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione se e a quali condizioni possono esser cedute a chi non è socio.

ART. 4. L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio composto da nove consiglieri di cui sei eletti dai soci convocati in adunanza generale e tre nominati dalla direzione del Comizio agrario di Firenze.

ART. 5. La direzione tecnica del Consorzio è affidata ad un direttore coadiuvato da quel numero di impiegati che il Consiglio di amministrazione riterrà necessario.

La nomina del direttore vien fatta su proposta del Consiglio di amministrazione, e approvata dall'assemblea generale dei soci.

Al direttore tecnico ed agli impiegati verrà assegnata una retribuzione stabilita dal Consiglio di amministrazione.

ART. 6. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un presidente, un vice-presidente. Il direttore tecnico funziona da segretario del Consiglio, ma non ha voto deliberativo per gli affari che riguardano l'amministrazione interna.

ART. 7. I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e non possono essere riconfermati se non trascorsi due anni dalla scadenza dell'ufficio.

ART. 8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su domanda di almeno tre consiglieri, e le adunanze saranno valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri.

ART. 9. Almeno una volta all'anno verrà indetta l'assemblea generale ordinaria dei soci per il rinnovamento di un terzo dei consiglieri nominati dai soci o dalla direzione del Comizio agrario di Firenze, per la nomina di due Revisori dei conti effettivi e due supplenti e per la presentazione del Rendiconto della gestione dell'anno precedente.

ART. 10. Le adunanze dei soci in assemblea generale, sono valide in prima convocazione quando il numero degli intervenuti, che non fanno parte del Consiglio di amministrazione, sia maggiore di dieci.

ART. 11. Il Consiglio di amministrazione delibera intorno al tempo opportuno per le sottoscrizioni e per gli acquisti, e per il controllo delle materie acquistate.

Stabilisce l'epoca ed i modi di distribuzione e del pagamento delle merci.

Prende tutti quei provvedimenti che sono del caso nell'interesse dei soci e per il buon funzionamento del Consorzio.

ART. 12. Per la gestione del Consorzio, verranno tenuti i libri contabili e di amministrazione occorrenti per render conto di tutti gli atti del Consorzio ai soci ed ai revisori dei conti.

ART. 13. Le somme incassate saranno depositate in C. C. negli Istituti di credito scelti dal Consiglio di amministrazione.

ART. 14. Il patrimonio del Consorzio per far fronte alle spese di esercizio e per costituire un fondo di riserva si compone :

1° di una quota addizionale al prezzo di costo delle materie acquistate ;

2° dell' interesse delle somme in deposito presso gli Istituti di credito ;

3° delle penalità che possono essere inflitte tanto ai soci quanto alle ditte fornitrici ;

4° dei doni, premi o delle sovvenzioni che possono essere accordate al Consorzio.

ART. 15. Il Consiglio di amministrazione potrà iniziare pratiche presso qualche locale Istituto di credito, perchè vengano accordate speciali facilitazioni di mutui ai soci del Consorzio per acquisti di determinate materie utili, senza assumere però alcuna responsabilità o garanzia.

ART. 16. A cura della direzione del Consorzio verranno compilate le *richieste di ordinazione* da riempirsi dai soci sottoscrittori.

Tali richieste verranno diramate ai soci del Comitato agrario di Firenze e conterranno specificate le merci per le quali è aperta la sottoscrizione.

ART. 17. All' atto della ordinazione ogni sottoscrittore dovrà anticipare quella somma che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione e che in ogni caso non sarà minore del *decimo* del valore della merce richiesta.

ART. 18. Il Consiglio amministrativo, conosciuta la qualità e quantità complessiva delle ordinazioni per parte dei soci del Consorzio, provvede agli acquisti, di regola, mediante aggiudicazione per mezzo di gara tra i fornitori, ma ha anche facoltà di scegliere quel modo che crede più opportuno nell' interesse dei soci.

ART. 19. La fornitura per via di aggiudicazione verrà fatta secondo le seguenti norme :

Alle ditte, scelte dal Consiglio di amministrazione, verrà inviata una circolare contenente l' indicazione della qualità e quantità delle merci richieste e dovrà contenere inoltre :

a) l' indicazione dell' epoca, del luogo della consegna e il titolo del concime o la qualità in genere della merce ;

b) le condizioni riguardo alle analisi di controllo, alla tolleranza, all' abbuono ;

c) il modo del pagamento.

ART. 20. Le ditte, invitate alla gara per l'aggiudicazione delle materie, dovranno far pervenire al presidente del Consiglio di amministrazione la loro offerta di prezzi in plico suggellato; dovranno depositare a garanzia una somma che verrà stabilita per ogni fornitura dal Consiglio di amministrazione.

Tali depositi verranno restituiti dopo l'aggiudicazione, salvo quello delle ditte deliberatarie, a cui verrà restituito dopo la consegna della merce.

ART. 21. I soci verranno avvisati, perchè provvedano a ritirare le merci richieste e di cui sarà indicato l'importo dovuto a saldo, cioè dedotte le somme pagate all'atto dell'ordinazione.

ART. 22. I soci del Consorzio non potranno ritirare la merce se non dopo l'effettuato pagamento dell'importo. I rimborsi dovuti in seguito alla determinazione del prezzo definitivo delle materie, verranno effettuati alla chiusura della gestione.

ART. 23. Il deposito fatto da ogni socio e di cui è parola all'art. 17, verrà calcolato nella liquidazione dei relativi conti. Tale deposito si intenderà perduto per quel socio che non ritirerà la merce ordinata nel tempo stabilito nelle circolari d'avviso.

ART. 24. Nel caso che il Consorzio cessasse di funzionare, verrà stabilito, in adunanza generale, come dovrà essere impiccatto il patrimonio del Consorzio.

Notizie intorno al funzionamento del Consorzio di Firenze.

L'INCREMENTO DEI SOCI E DEI MEZZI FINANZIARI DEL COMIZIO AGRARIO. — L'azione del Consorzio è stata limitata a vantaggio dei soci del Comizio agrario di Firenze e soltanto nei primi anni fu estesa a quelli di S. Miniato, Pistoia e Rocca S. Casciano, nella speranza che ciò servisse a determinare anche in quelle località delle sezioni autonome.

Il numero dei proprietari che entrarono a far parte del Comizio di Firenze per valersi del Consorzio è stato notevole e lo dimostrano le seguenti cifre :

Al 31 dicembre	Soci iscritti	Aumento	
		per anno	totale
1890	375	—	—
1891	426	51	51
1892	465	39	90
1893	512	47	137
1894	592	80	217
1895	681	89	306
1896	768	87	393
1897	1076	308	701
1898	1242	166	867
1899	1478	236	1103
1900	1630	152	1255

Conseguenza naturale di tali iscrizioni è stato il notevole miglioramento delle condizioni finanziarie del Comizio agrario, il quale ha potuto così prendere molte iniziative a vantaggio dell'agricoltura locale e tra le quali piace ricordare: le Mostre annuali di animali bovini, le Stazioni di Monta taurina, l'Istituzione della Cattedra ambulante di agricoltura, il concorso a premi per le piante da frutto, la mostra campionaria di vini ec.; e più ancora potrà fare in seguito.

La migliorata situazione finanziaria del Comizio è resa manifesta dalle seguenti cifre delle entrate, desunte dai bilanci consuntivi:

		Totali	
1889	Entrate per Tasse Sociali	L. 4,370. —	L. 5,974. 33
1890	»	» 4,580. —	» 5,965. 67
1891	»	» 4,685. —	» 6,583. 62
1892	»	» 4,860. —	» 6,065. 44
1893	»	» 5,170. —	» 6,495. 59
1894	»	» 5,855. —	» 7,232. 19
1895	»	» 6,350. —	» 7,717. 49
1896	»	» 7,455. —	» 8,888. 83
1897	»	» 8,630. —	» 11,826. 48
1898	»	» 9,640. —	» 11,946. 71
1899	»	» 11,445. —	» 13,457. 33
1900	»	» 12,835. —	» 15,603. 06

Lo stato patrimoniale, che era di L. 12,585.86 nel 1889, è oggi di L. 37,907.86, e permette di poter provvedere ad una

sede corrispondente alla importanza ed alle esigenze di istituzioni agrarie riunite, il Comizio ed il Consorzio, che hanno preso un così notevole sviluppo.

IMPORTANZA DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO FATTE DAL CONSORZIO. — Le cifre contenute nel prospetto seguente danno precisa idea del notevole incremento che si è manifestato nelle operazioni di acquisto, specialmente negli ultimi anni, e di maggiore importanza sarebbero state, se non vi si opponessero due gravi difficoltà che sono conseguenza del sistema di amministrazione rurale a mezzadria: e cioè la contrarietà sistematica dei coloni ad accettare nuove pratiche di coltivazione; la mancanza di capitale circolante proporzionato alla estensione dei poderi ed al grado di cultura intensiva che vi si esercita.

Tuttavia da L. 121 mila nel 1890-91 si sono oltrepassate le L. 800 mila nel 1899-900.

Consorzio agrario di Firenze.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE QUANTITÀ
DALL' ANNO

Anni.	Concimi.			Solfato di rame.			Solfi.		
	Quint. ¹⁾	Importo.		Quint. ¹⁾	Importo.		Quint. ¹⁾	Importo.	
		Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.
1889-90	931	16,179	26	—	—	—	—	—	—
1890-91	2,241	43,106	49	513	34,261	61	—	—	—
1891-92	2,716	49,059	25	737	40,803	33	394	9,517	80
1892-93	6,249	107,827	49	1,182	53,181	05	477	9,500	95
1893-94	6,644	126,769	75	1,189	53,871	22	597	9,753	75
1894-95	6,576	115,396	34	1,598	77,230	13	807	11,547	90
1895-96	6,814	103,621	18	1,866	78,598	05	1,438	17,628	77
1896-97	16,237	201,581	81	3,695	174,760	30	2,396	32,406	66
1897-98	15,792	185,747	55	4,229	213,956	89	3,619	63,224	35
1898-99	17,821	218,257	11	4,788	217,007	90	3,409	58,208	35
1899-900	25,145	298,595	55	—	—	—	—	—	—
1899	—	—	—	6,718	388,158	36	5,178	86,512	07
1900	—	—	—	6,835	459,766	77	5,774	101,198	65
Totale quint. ¹⁾	108,089			33,350			24,079		
Id. Importo L.	1,486,387	08	1,791,595	61	399,499	25

DELL' IMPORTO DELLE MATERIE DISTRIBUITE
1889 AL 1900.

Irroratrici e soffietti.		Semi.				Alimenti pel bestiame.				Entrate e materie diverse.		Importo Totale.	
Importo.		Quint.	Importo.		Quint.	Importo.		Importo.				Lire.	C.
Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.	Lire.	C.				
—	—	—	—	—	—	—	—	1,672	04	17,851	30		
43,825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,193	10		
28,453	25	93	7,163	90	—	—	—	1,057	97	136,055	50		
31,599	45	67	4,705	20	—	—	—	1,679	55	208,493	69		
4,330	45	65	4,762	98	—	—	—	2,156	20	201,644	35		
5,901	40	106	6,229	25	90	636	40	5,825	85	222,767	27		
5,500	20	205	10,323	99	1046	14,108	93	5,501	34	235,282	46		
12,577	67	184	9,825	17	724	10,130	87	5,246	10	446,528	58		
5,214	20	156	9,706	24	906	12,571	98	6,624	04	518,890	96		
3,627	60	898	39,540	10	930	14,621	17	18,594	24	569,856	47		
—	—	582	30,921	05	1108	17,159	31	20,612	09	1,415,106	85		
7,920	20	—	—	—	—	—	—	—	—				
4,262	80	—	—	—	—	—	—	—	—				
		2356			4804								
153,212	22	123,177	88	...	69,228	66	70,569	83	4,093,670	53		

PROSPETTO GENERALE DELLE ENTRATE
PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 1889 AL 1900.

Gestione.	Anni.	Valore delle materie acquistate.	
		Lire.	C.
I.....	1889-90.....	17,851	30
II.....	1890-91.....	121,193	10
III.....	1891-92.....	136,055	50
IV.....	1892-93.....	208,493	69
V.....	1893-94.....	201,644	35
VI.....	1894-95.....	222,767	27
VII.....	1895-96.....	235,282	46
VIII.....	1896-97.....	446,528	28
IX.....	1897-98.....	518,890	96
X.....	1898-99.....	569,856	47
XI.....	1899-1900.....	1,415,106	85
Totale..... L.		4,093,670	53

Servizio di cassa e fondo di riserva. — Due correnti hanno dominato nel Consiglio di amministrazione: alcuni consiglieri erano favorevoli alla costituzione di un fondo di riserva di una certa importanza, altri, non ritenendolo necessario, si pronunciarono propensi alla completa restituzione di tutti gli utili della gestione. Fu tenuta perciò una via di mezzo e degli utili conseguiti una parte fu restituita ai soci ed una parte servi a formare un fondo di riserva il quale ammonta oggi a L. 28,625. 28; aggiungendo l'esistenza delle merci in magazzino alla chiusura della gestione ultima, il valore dei mobili e delle azioni, si ha complessivamente l'ammontare del patrimonio netto in L. 41,533. 21. La disponibilità di un certo fondo di cassa è assolutamente indispensabile per l'importante movimento di acquisti, alcuni dei quali è necessario che siano fatti con pagamento a contanti contro documenti, prima cioè che la merce sia arrivata. Tuttavia fino ad oggi il Consorzio è ricorso due sole volte al credito: nel 1890 con la Banca Fenzi e C.^o per l'acquisto del solfato di rame, e nel 1895 con la Cassa di sconto, pel pagamento di L. 12,090 per nitrato di soda.

Salvo in questi due casi il Consorzio ha potuto sempre far fronte alle esigenze di cassa col sistema di pagare alle Ditte fornitrici le merci entro 30 giorni dalla consegna, e di farle pagare all'atto del ritiro da parte dei soci, salvo casi speciali in cui si accordano dilazioni di pochi giorni. Le somme che vengono anticipate all'atto della ordinazione delle merci e in ragione di circa il 10 % del valore di esse, concorrono a rendere più facile il servizio di cassa.

In questo prospetto sono indicate le resultanze finali delle varie gestioni ed il fondo di riserva.

Gestioni	Avanzi netti annui	Fondo di riserva totale annuo
1889-90	L. 417. 25	417. 25
1890-91	1897. 82	2,315. 07
1891-92	885. 32	3,200. 39
1892-93	1601. 87	4,802. 26
1893-94	873. 47	5,675. 73
1894-95	1819. 79	7,495. 52
1895-96	1327. 82	8,823. 54
1896-97	5747. 10	14,570. 44
1897-98	3874. 88	18,445. 30
1898-99	2869. 38	21,314. 68
1899-900	7310. 60	28,625. 28

b) *Sindacato di Conegliano.*

Il *Sindacato agricolo di Conegliano* ci offre un esempio di associazione più intimamente connessa col Comizio agrario. Ciò risulta dal Regolamento (secondo le ultime modificazioni del 24 febbraio 1901) e dai bilanci che facciamo seguire.

REGOLAMENTO.

CAPITOLO I.

Formazione e scopo del Comitato.

ART. 1. Il Comizio agrario di Conegliano, in sostituzione della propria Azienda agraria, di sua speciale iniziativa, istituisce e dà vita e impianto a un Sindacato col titolo di *Sindacato agricolo di Conegliano, Sezione del Comizio agrario*, diretto ed am-

ministrato da un Comitato direttivo coll'incarico di provvedere e distribuire materie prime, sementi, macchine ec., utili all'industria agraria, a solo vantaggio dei soci.

ART. 2. Il Comitato direttivo del Sindacato ha sede presso il Comizio agrario. Prende il nome di Comitato per gli acquisti delle materie utili all'esercizio dell'agricoltura e industrie inerenti.

ART. 3. Il Comitato è composto di nove membri, due dei quali di diritto, il presidente ed il segretario del Comizio agrario, e sette sono eletti dall'assemblea generale dei soci. Sarà presieduta dal presidente del Comizio agrario, nonchè avrà un segretario nella persona di quello del Comizio stesso con voto deliberativo.

ART. 4. I membri elettivi del Comitato restano in carica tre anni. I membri scaduti possono essere riconfermati.

CAPITOLO II.

Disposizioni interne.

ART. 5. Le riunioni ordinarie del Comitato avvengono una volta al mese. Le straordinarie in un giorno da stabilirsi dal presidente. Questi diramerà all'uopo apposito invito con l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattarsi. Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite; tuttavia l'assemblea generale dei soci può stabilire una medaglia di presenza a favore di qualcuno dei membri a cui sieno affidate speciali attribuzioni.

ART. 6. Le sedute saranno valide coll'intervento della maggioranza assoluta dei membri. A maggioranza poi assoluta di voti si prendono le deliberazioni.

ART. 7. Il presidente dirige le sedute del Comitato; egli è l'esecutore delle deliberazioni prese dal Comitato medesimo; firma la corrispondenza commerciale e le circolari agli agricoltori. In caso di urgenza, il presidente potrà trattare gli affari insieme al segretario, salvo di riferire per ottenere la sanatoria del Comitato per gli affari ed oggetti in cui abbia dovuto sorpassare la sua competenza ordinaria.

ART. 8. Il presidente ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute da un membro anziano del Comitato, e può delegare il segretario o un consigliere alla firma della corrispondenza commerciale.

ART. 9. Il Comitato nelle sue sedute stabilisce le operazioni da farsi ed i modi con cui devono essere trattati gli affari, pre-

para le circolari da diramarsi ai soci del Comizio e agli agricoltori in genere; riceve comunicazioni dal segretario degli affari in corso; determina con quali case ed a quali condizioni sieno da conchiudersi i singoli affari; stabilisce i prezzi ai quali le merci devono essere consegnate ai soci, le quantità minime per cui si accettano le commissioni, l'epoca ed i modi di distribuzione e di pagamento; le quote di rimborso o di maggior spesa pel committenti che ricevono la merce in stazioni più vicine o più lontane di Conegliano dal luogo da cui si fa la spedizione; le penalità a cui dovranno andar soggette le case fornitrici che mancano ai patti stabiliti, o sottoscrittori che non ritirano nel termine prefisso la merce ordinata.

ART. 10. Il Comizio metterà a disposizione del Comitato il proprio personale di servizio, i suoi magazzini per il collocamento delle merci, concorrendo alla spesa in ragione di una percentuale da stabilirsi.

ART. 11. L'amministrazione del Sindacato, dovendo essere assolutamente divisa da quella del Comizio, tiene un libro giornale; un copia lettere ed il fascicolo delle lettere e telegrammi secondo le prescrizioni del Codice di commercio.

ART. 12. Il servizio di cassa è fatto possibilmente da un Istituto di credito cittadino, col quale il Comitato tiene aperto un conto corrente. Quando si presentasse la necessità, il Comizio potrà mettere a disposizione del Comitato i propri fondi disponibili. I membri del Comitato rispondono delle somme prelevate dalla cassa del Comizio e delle anticipazioni avute dall'Istituto col quale si terrà il conto corrente. Lo faranno poi in via solidale quando il Comizio sarà riconosciuto ente giuridico.

Gli interessi delle somme prelevate vengono pagati coi fondi a disposizione del Comitato. Questi fondi si formeranno con una piccola percentuale sopratassa di vendita.

ART. 13. La vendita delle merci sarà fatta a contanti. Si potrà accordare credito ai soli soci per un termine non mai maggiore di un anno. Il socio dovrà rilasciare una obbligazione giuridica nella misura fissata dal Comitato direttivo e corrispondere l'interesse annuo.

ART. 14. Il Comitato potrà fare adesione ai gruppi ed associazioni regionali o nazionali che si costituissero tra i sindacati agrari.

ART. 15. Il Comitato dovrà una volta all'anno presentare i conti della sua gestione al Consiglio amministrativo del Comizio. La presentazione dei conti della sua amministrazione do-

vrà aver luogo all' epoca della formazione del bilancio del Comizio stesso, per poter includerne gli estremi prima della presentazione all' assemblea.

CAPITOLO III.

Rapporti del Comitato coi terzi.

ART. 16. Il Comitato tratta gli affari per conto dei commitenti quale commissionario, non assumendo quindi altre responsabilità all' infuori di quelle previste dal vigente Codice di Commercio al libro 1°, titolo XII, capo II della Commissione.

Potrà il Comitato eziandio acquistare merci e tenerle in deposito nei propri magazzini a disposizione dei soci del Comizio.

Il Comitato nello stabilire il prezzo delle merci, nonchè la loro distribuzione, favorirà il più possibile i soci del Comizio.

ART. 17. Le operazioni del Comitato potranno rivolgersi ai seguenti oggetti :

a) acquisto di concimi ;

b) Acquisto di altre materie occorrenti per l' esercizio dell' agricoltura, come : zolfi, solfato di rame, solfato di ferro, gesso, pannelli ec. ;

c) acquisto di piante ;

d) acquisto di sementi ;

e) potrà istituire un' azienda di macchine, come : attrezzi, strumenti agricoli ec. ;

f) potrà facilitare lo scambio dei prodotti agricoli, nonchè di tutti quegli studi che potessero cooperare alla diffusione della sua azione fra gli agricoltori ;

g) potrà aprire nella provincia e fuori di essa delle filiali per la vendita delle merci e prodotti agrari.

ART. 18. Nell' acquisto di concimi il Comitato provvederà le materie prime che servono a formare i concimi completi.

Le materie prime acquistate e vendute saranno garantite dietro analisi e condizionate a dovere per il trasporto.

Possibilmente si faranno le trattative per la merce posta franca Conegliano, tenendo impegnata la Ditta fino alla chiusura delle sottoscrizioni. In caso di non soddisfatte condizioni, verranno stabilite volta per volta delle penalità, cui dovrà sottostare la Ditta fornitrice.

ART. 19. Nell' acquisto delle materie indicate all' articolo 17 lettere b e c, il Comitato si atterrà alle medesime prescrizioni indicate per i concimi.

Per i semi si dovrà richiedere anche la garanzia della purezza e della facoltà germinativa, determinata possibilmente presso i gabinetti della Regia Scuola di viticoltura e di enologia locale.

Nell'acquisto di macchine, quando non sieno palesemente riconosciute per buone, il Comitato farà speciali prove per accertarsi che rispondono allo scopo cui dovranno esser destinate.

ART. 20. Dopo che il Comitato ha stabilito di procurare l'acquisto di prodotti o di macchine, emana una circolare, con indicazioni al più possibile precise, dell'affare che si propone; in detta circolare saranno specificate: prezzo, qualità della merce, epoca approssimativa della consegna, quantità minima che è possibile ordinare, anticipazione stabilita all'atto della sottoscrizione ec.

ART. 21. Nella determinazione di prezzo delle merci ed oggetti acquistati per conto degli agricoltori, il Comitato terrà conto non solo delle spese di trasporto e di distribuzione ec., ma ben anco delle spese di corrispondenza e di ufficio, e mettendosi in grado di sostenere i pesi di eventuali perdite.

Le anticipazioni da farsi all'atto della sottoscrizione, si determineranno di regola sulla base del prezzo unitario delle merci da acquistarsi.

ART. 22. Coloro che desiderano acquistare le merci offerte dal Comitato dovranno essere soci del Comizio agrario, fare adesione per iscritto ai patti indicati dalle circolari del Comitato, accompagnando la sottoscrizione coll'anticipazione stabilita a titolo di caparra.

ART. 23. Il Comitato degli acquisti ha il suo domicilio legale presso il Comizio agrario di Conegliano, e perciò tutti i commitenti si obbligano ad eseguire i contratti (effettuare pagamenti ed altro) al domicilio stesso.

ART. 24. La semplice ordinazione da parte del committente, che dovrà farsi mediante lettera firmata dallo stesso, oppure, apponendo la firma ai programmi del Comitato, lo renderà obbligato a tutte le disposizioni del presente regolamento riguardanti la esecuzione dei contratti.

ART. 25. Per ritirare la merce ordinata, il sottoscrittore pagherà all'ufficio del Comitato l'importo dovuto. Riceverà uno scontrino col quale potrà presentarsi al magazzino del Comitato per il ritiro della merce.

ART. 26. Qualora un sottoscrittore non si presentasse al tempo prescritto dalle circolari a ritirare la merce, questa resterà a libera disposizione del Comitato, nel mentre il sottoscrittore per-

derà ogni diritto al rimborso delle somme anticipate all'atto della sottoscrizione. Dovrà inoltre rifondere al Comitato gli eventuali maggiori danni.

ART. 27. Allo scopo di favorire gli scambi fra gli agricoltori, è istituito negli uffici del Comitato un libro di *domande e offerte* nel quale ciascun agricoltore potrà inscrivere quanto desidera procacciarsi per l'esercizio della sua industria, o le derrate, attrezzi, bestiame ec. che desidera vendere.

CAPITOLO IV.

Del bilancio e ripartizione degli utili.

ART. 28. Sugli utili netti di ogni bilancio consuntivo del Sindacato agricolo, il Consiglio d'amministrazione ripartirà il 50 % nelle misure che stimerà opportune e cioè :

a) ai soci in proporzione dell'ammontare degli acquisti e vendite da ciascun socio fatti durante l'anno presso la Sezione del Sindacato agricolo, semprechè tale ammontare non sia inferiore di lire 50 ;

b) a scopi di incoraggiamento agricolo, di cooperazione, di beneficenza od altra destinazione deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Il residuo 50 % sugli utili netti, andrà ad aumentare il capitale del Comizio agrario.

L'accreditamento ai soci sarà fatto in ogni singola partita, e servirà a pagamento di merce acquistata o da acquistarsi.

ART. 29. Vengono esclusi dalla compartecipazione agli utili, di cui gli articoli precedenti, i rappresentanti del Sindacato, i negozianti, sieno pure soci, i rivenditori di materie prime acquistate dal Sindacato agricolo, avendo costoro speciali contratti coll'amministrazione del Sindacato stesso.

Sindacato agricolo di Conegliano.

QUANTITÀ ED IMPORTO DELLE MERCI VENDUTE
DURANTE L'ESERCIZIO 1900.

Merch.	Quantità.		Quantità.		Valore.		Valore.	
	Q. ^h	Cg.	Q. ^h	Cg.	Lire	C.	Lire	C.
Superfosfato mine- rale 12,34.....	41,878	—			255,579	30		
Superfosfato mine- rale 18,30.....	1,853	50			17,569	30		
Superfosfato d'ossa	500	—			5,719	—		
Nitrato di soda...	1,148	64			28,647	75		
Cloruro di potassa.	59	01			1,436	60		
Solfato di potassa.	193	15			5,254	55		
Fosfato Thomas ..	1	508			9,404	50		
Solfato rame	2,449	55 1/2	47,140	30	169,860	65	323,611	—
Solfato ferro.....	51	05			297	75		
Zolfo puro - extra - sublimato	2,395	67	2,500	60 1/2	41,805	80	170,155	20
Zolfo ramato 3 ^o 0.	700	10			15,087	65		
Zolfo ramato 5 ^o 0.	20	—			377	45		
Tabacco estratto..	8	91 1/2	3,015	77	1,444	15	57,270	50
Polvere di piretro.	—	04 1/2			13	50		
Sapone molle po- tassico.....	—	28 1/2			23	80		
Raphia per innesti.	1	48	9	24 1/2	280	75	1,151	15
Filo ferro zincato.	939	39			42,970	55		
Caglio liquido ...	2	04 1/2	940	87	605	90	11,251	30
Pannello lino ...	215	51	2	04 1/2	4,208	95	005	50
Pannello sesamo ..	77	77			1,231	40		
Polvere d'ossa....	1	10			33	—		
Fruenti diversi ..	81	71	294	38	2,663	80	5,473	25
Vecchia da foraggio.	99	31			2,582	05		
Orzo da semina ..	11	52			279	35		
Semente medica ..	43	01 1/2			5,506	50		
Semente loietto ..	5	—			220	50		
Semente trifoglio ..	10	—			1,092	—		
Sale Glauber (sol- fato di soda)....	93	18	250	55 1/2	—	—	12,341	50
Mais caragua... ..	5	37	93	18	845	55	248	55
			5	37	—	—	88	00
	Q. ^h		34,252	32	L.		612,130	95

ATTIVITÀ.

Cassa				L.	133	39
Debitori diversi					105,614	19
Creditori per anticipazione fondo su merce a ricevere					428	35
Mobili					694	—
Effetti da esigere					4,691	96
Deposito per monumento Gera					1,422	66
Macchine, mobili, merci del Comizio					3,939	44
Spese rendite palazzo Montalban da ripartire					2,268	28
Banca di Credito agricolo ed Industriale					33,860	82
Valore delle merci in magazzino:						
Superf. miner. 12-14	Q. ^{li}	2608 —	L. 5 —	L.	13,040 —	
Cloruro di potassa	»	29 50	» 20 —	»	590 —	
Solfato di potassa	»	134 25	» 25 —	»	3,356 25	
Solfato di ferro	»	55 —	» 3 —	»	165 —	
Fosfato Thomas	»	2 30	» 5 —	»	11 50	
Solfato rame	»	1266 —	» 62 —	»	78,529 82	
Zolfo semplice (subl.)	»	251 50	» 21 45	»	5,394 67	
» r.º 3 ¹¹ / ₁₀ (Murano)	»	13 —	» 17 50	}	» 1,126 95	
» » (Pesaro)	»	37 —	» 24 45			
Tabacco estratto	»	1 22 ¹ / ₂	» 1 35	»	165 37	
Polvere di piretro	»	— 75 ¹ / ₂	» — —	»	200 —	
Sapone molle	»	1 60	» 0 70	»	112 —	
Raphia per innesti	»	1 20	» 1 30	»	156 —	
Filo ferro zincato	»	89 31 ¹ / ₂	» 0 40	»	3,572 60	
Caglio liquido	Litri	58 —	» 2 40	»	139 20	
Polvere d'ossa	Q. ^{li}	22 —	» 0 10	»	2 20	
Panello lino	»	45 10	» 19 —	»	856 90	
» sesamo	»	— 90	» 15 —	»	13 55	
Vecchia da foraggio	»	9 89	» 20 —	»	197 80	
Sacchi vuoti	N.	198 —	» — —	»	96 30	
Sale Glauber	Q. ^{li}	19 90	» 7 —	»	139 30	
					107,865	41
Totale attività .. L.					260,918	36
RENDITE.						
Utile sulla vendita delle merci (veggasi allegato)				L.	22,031	01
Abbuono sopra merci acquistate					207	55
				L.	22,238	60

RIASS

Attività netta al 31 dicembre 1899

Utile netto della gestione 1900

Capitale sociale al 31 dicembre 1900

DICEMBRE 1900.

PASSIVITÀ.

Comizio agrario di Conegliano	L.	10,461	89
Stanziamenti:			
Premio selezione frumenti	L.	100	—
Per incoraggiamenti agricoli		1000	—
Per onoranze a Francesco Gera		2000	—
Sussidio cattedra ambulante Treviso		500	—
		<u>3,600</u>	—
Spese rendite palazzo Montalban da ripartire		205	90
R. Ministero Agricoltura, Industria e Commercio		200	—
Ricordo marmoreo a Francesco Gera		1,422	65
Effetti a pagare		150,000	—
Sostanza netta al 31 dicembre 1900.....		95,027	92
Totale passività .. L.			
		260,918	36

SPESE.

Spese d'Amministrazione (come da allegato)	L.	9,398	49
Interessi passivi		3,052	41
Ammortamenti:			
Polvere di piretro	L.	30 50	
Sapone molle		16 40	
		<u>36</u>	90
Abbuoni sui vari conti durante l'anno		219	28
Utile netto della gestione 1900		9,531	52
	L.	22,238	60

UNTO.

..... L.	85,496	40
.....	9,531	52
..... L.	95,027	92

RENDITE.

Superfosfato minerale 12-14	L.	3,874	17
» » 18-20		740	39
» d'ossa		16	35
Nitrato di soda		1,711	48
Cloruro di potassa		216	45
Solfato di potassa		272	80
Solfato ferro		44	65
Fosfato Thomas		555	05
Solfato rame		8,057	26
Zolfo semplice		1,233	42
» ramato 3 9/10		545	—
» ramato 5 9/10		5	45
Tabacco estratto		138	97
Raphia		80	70
Filo ferro zincato		2,994	89
Caglio liquido		113	50
Polvere d'ossa		16	30
Pannello lino		198	96
» sesamo		83	80
Frumento da semina		173	90
Veccia		129	91
Orzo da semina		42	36
Medica		578	65
Trifoglio		44	25
Loietto		9	70
Sale glauber		153	18
Abbuoni diversi da fornitori merci		207	55
	Fotale L.	22,238	60

ETTO.

SPESE.

Stipendi	L.	5,019	96
Spese postali	L.	715	80
» telegrafiche.....	358	80	
		1,074	60
Affitto magazzini	340	—	
» uffici.....	400	—	
		740	—
Abbonamento giornale <i>Engrais</i>	31	80	
» » <i>Italia Agricola</i>	15	30	
» » <i>Amico del Contadino</i>	2	60	
» » <i>Agricoltura moderna</i>	10	—	
		59	70
Spesa per ristampa annuario biennale	230	—	
Meno contributi per inserzioni	84	—	
		146	—
Mancie di primo d'anno	52	40	
Gratificazione agli impiegati	550	—	
		602	40
Tassa esercizio, assicurazioni incendi.....	71	90	
» ammissione Congresso grandinifugo Padova	5	—	
Contributo sociale 1899-1900 alla Società degli Agricoltori italiani di Roma	40	—	
		116	90
Spese di viaggi, ferrovia, carrozza e rimborsi al Presidente e commissioni per conclusione contratti		246	90
Onoranze funebri al prof. Comboni		25	30
Spese per facchino straordinario.....	79	—	
» per illuminazione, riscaldamento, ricevimenti e diverse cose da libretto	289	28	
		368	28
Spese cancelleria, acquisto registri, stampa listini, carta ed altri oggetti.		837	75
Risparmi e riparazioni magazzini ed uffici (acquisto legnami e polizze operai).....		160	80
Ammortamenti mobili e perdite su merci per cali ec.		36	90
Interessi passivi.....	9606	59	
» attivi.....	6854	18	
		3,052	41
Abbuoni durante l'anno su partite diverse.....		219	28
Utile netto della gestione 1900.....		9,531	52
Totale. L.		22,238	60

Comizio agrario di Conegliano.

BILANCIO AL 31

ATTIVITÀ.

Credito presso il Sindacato Agrario	L. 10,461	89		
Meno l'importo macchine, mobili e merci, compreso in detta somma		3,939	44	
Azioni Società:				6,522 45
Latteria Sociale di Vazzola		300	—	
» » di Biadene		300	—	
Federazione Consorzi agrari		55	—	
Sindacato prealpino Montebelluna		22	75	
Macchine e merci:				677 73
Mobili ed oggetti vari		400	—	
Sale pastorizio	Q. ^{ta} 7,67	92	04	
Aratri	N. 7	270	—	
Cernitrici	» 1	25	—	
Vagli ventilatori	» 2	50	—	
Seminatrici	» 2	100	—	
Sgranatrici	» 4	180	—	
Frantoi	» 1	10	—	
Incubatrici	» 3	5	—	
Pompe Filadelfia	» 2	50	—	
Erpici	» 11	200	—	
Macchine da tagliare	» 5	60	—	
Torchi	» 4	680	—	
Tubi di ricambio	» 15	50	65	
Spandi orina	» 8	24	—	
Solforine Bertoloso	» 25	325	—	
Pompe irroratrici	» 16	360	—	
Svecciatori	» 1	380	—	
				3,261 69
Totale	L. 10,461	89		

DICEMBRE 1900.

PASSIVITÀ.

Sostanza netta al 31 dicembre 1900.....	L.	10,461	89
		<hr/>	
Totale	L.	10,461	89

RENDITE.

Su'sidi Comuni.....	L.	100	—
Tasse sociali		1,521	90
Entrate varie — per utile sulle merci e macchine vendute. . .	L. 1296	04	
» — nolo torchi ec.	275	—	
		<hr/>	
		1,571	04
Storno di stanziamento dell' anno precedente		250	—
Diminuzione di capitale nell'esercizio 1900.....		2,604	81
		<hr/>	
	L.	6,047	75

SPESE.

Ammortamenti macchine	L.	407	75
Riparazioni macchine		210	—
Stanziamenti diversi		5,430	—
		<hr/>	
	L.	6,047	75

Sostanza netta al 31 dicembre 1899	L.	13,066	70
Diminuzione di capitale nel 1900		2,604	81
		<hr/>	
Sostanza netta al 31 dicembre 1900	L.	10,461	89

RIASSUNTO BILANCI.

ANNO 1900.

Sindacato agricolo.

Attività netta al 31 dicembre 1899 L. 85,496 40

Utile netto nella gestione 1900..... 9,531 52

Attività netta al 31 dicembre 1900 L. 95,027 92

Comizio agrario:

Attività netta al 31 dicembre 1899 L. 13,066 70

Diminuzione nella gestione 1900 2,604 81

Attività netta al 31 dicembre 1900 L. 10,461 80

Sostanza netta al 31 dicembre 1900 del *Sindacato e Comizio*. ... L. 105,489 81

4. — *Comitati per gli acquisti in seno a società libere.*

Diamo infine notizia del Comitato per gli acquisti istituito dall'Associazione agraria friulana. Il suo Regolamento, secondo le più recenti modificazioni introdottesi nel 1899, è il seguente :

CAPITOLO I.

Formazione e scopo del Comitato.

ART. 1. L'Associazione agraria friulana istituisce nel proprio seno un Comitato speciale, coll'incarico di curare le provviste di materie prime e d'altri prodotti utili all'industria terriera, esclusa qualsiasi idea di speculazione ed a solo vantaggio degli agricoltori, che sieno soci dell'Associazione.

Il Comitato degli acquisti, quando lo creda opportuno, in vista dell'estensione dei suoi affari, potrà promuovere un'Associazione cooperativa di consumo fra gli agricoltori, che si sostituisca al Comitato stesso. Tale Associazione avrà la forma di *Società cooperativa* secondo le norme stabilite dalla relazione della Commissione per l'istituzione del Comitato degli acquisti. Nel caso in cui venga istituita una Società di tal genere, il fondo speciale di appartenenza del Comitato sarà devoluto a vantaggio dell'Associazione stessa.

ART. 2. Il Comitato ha sede presso gli uffici dell'Associazione agraria friulana. Prende il nome di *Comitato per gli acquisti delle materie utili per l'esercizio dell'agricoltura*.

ART. 3. Il Comitato è composto di sette membri, sei eletti dal Consiglio dell'Associazione agraria ed il settimo sarà il presidente di detta Associazione, che fungerà da presidente anche nel Comitato.

Come segretario funzionerà quello dell'Associazione agraria.

ART. 4. I membri del Comitato restano in carica due anni. Alla fine di ogni anno verranno rinnovati per metà. I membri scaduti possono essere rieletti. Alla fine del primo anno saranno sorteggiati i tre membri destinati a scadere d'ufficio, in seguito la rinnovazione avrà luogo per turno d'anzianità.

ART. 5. Nella scelta del Comitato, il Consiglio curerà che sieno destinate a tal carica alcune persone aventi le nozioni scientifiche necessarie per trattare le questioni tecnico-agricole, ed al-

tre, che abbiano le necessarie cognizioni commerciali, amministrative e legali, indispensabili alla condotta degli affari.

CAPITOLO II.

Disposizioni interne.

ART. 6. Le riunioni del Comitato avvengono tutte le volte che il presidente lo crede necessario o dietro mozione di due membri del Comitato. Apposito invito verrà all' uopo diramato dal presidente con l' indicazione del giorno e dell' ora della riunione.

ART. 7. Le sedute saranno legali se si troveranno presenti almeno tre membri oltre il presidente o suo delegato (vedi art. 9). Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 8. Il presidente dirige le sedute del Comitato; egli è l' esecutore delle deliberazioni prese dal Comitato medesimo, firma la corrispondenza commerciale e le circolari ai soci. In caso d' urgenza il presidente potrà trattare gli affari sostituendosi al Comitato, salvo a riferire onde ottenere la sanatoria del Comitato per gli argomenti in cui abbia dovuto sorpassare la sua competenza ordinaria.

ART. 9. Il presidente può delegare all' esercizio delle sue attribuzioni uno dei membri del Comitato e può autorizzare il segretario alla firma della corrispondenza.

ART. 10. Il Comitato nelle sue sedute stabilisce le operazioni da farsi ed i modi con cui devono essere trattati gli affari. Approva le circolari da diramarsi ai soci, riceve comunicazioni dal segretario degli affari in corso; determina in quali casi ed a quali condizioni sieno da concludersi i singoli affari; stabilisce i prezzi ai quali le merci devono essere consegnate ai soci, le quantità minime per cui si accettano le commissioni, l' epoca ed i modi di distribuzione e di pagamento; le quote di rimborso o di maggior spesa pei committenti che ricevono la merce in stazioni più vicine o più lontane di Udine dal luogo di cui si fa la spedizione; le penalità a cui dovranno andar soggette le case fornitrici che mancano ai patti stabiliti o i sottoscrittori che non ritirano nel termine prefisso la merce ordinata, ec.

ART. 11. Il Comitato potrà prendere in affitto magazzini e procurarsi il personale necessario per il disbrigo degli affari, fissare il loro stipendio e accordare gratificazioni per rimeritare speciali servigi.

ART. 12. Il Comitato tiene un libro giornale, un copia lettere ed il fascicolo delle lettere e telegrammi secondo le prescrizioni del Codice di commercio.

ART. 13. Il servizio di cassa è fatto da uno o più istituti di credito cittadini, col quale il Comitato tiene aperto un conto corrente. I prelevamenti da questi conti correnti dovranno farsi mediante *chèques* firmati dal segretario e vistati dal presidente o suo delegato.

I membri del Comitato rispondono solidalmente delle anticipazioni avute dall'istituto di credito col quale si terrà conto corrente. Gl'interessi delle somme avute a prestito vengono pagate coi fondi a disposizione del Comitato. Non si potrà ricorrere a operazioni di credito se non in casi straordinari e quando il Comitato, almeno con quattro voti, ne abbia riconosciuta l'opportunità.

ART. 14. Il Comitato dovrà una volta all'anno presentare i conti della sua gestione al Consiglio dell'Associazione agraria. La presentazione dei conti della sua amministrazione dovrà aver luogo all'epoca della formazione del bilancio dell'Associazione stessa per poter includerne gli estremi prima della presentazione all'assemblea.

CAPITOLO III.

Rapporti del Comitato coi terzi.

ART. 15. Il Comitato tratta gli affari per conto dei committenti quale commissionario, non assumendo quindi altre responsabilità all'infuori di quelle previste dal vigente Codice di commercio, al lib. I, tit. XII, capo II *Della Commissione*.

ART. 16. Le operazioni del Comitato potranno rivolgersi ai seguenti oggetti:

- 1° acquisto di concimi;
- 2° acquisto di altre materie occorrenti per l'esercizio dell'agricoltura: zolfo, solfato di rame, gesso, ec.;
- 3° acquisto di sementi;
- 4° acquisto di macchine e strumenti agricoli;
- 5° potrà occuparsi dell'istituzione di un ufficio destinato a facilitare lo scambio dei prodotti agricoli, nonchè di tutti quegli studi, che potessero cooperare alla diffusione della sua azione fra gli agricoltori.

ART. 17. Il Comitato, dopo che ha stabilito di procurare l'acquisto di materie o di macchine utili all'agricoltura, ne informa i soci.

ART. 18. I prezzi delle merci ed oggetti acquistati per conto dei sottoscrittori saranno aumentati di tanto quanto presumibilmente il Comitato riterrà necessario per coprire le spese inerenti alla sua gestione.

Sarà in facoltà del Comitato di richiedere anticipazioni dai committenti o di prescindere da esse.

ART. 19. I soci che vorranno fare acquisto delle materie offerte dal Comitato dovranno dare commissione munita della loro firma. Questa sottoscrizione implica accettazione delle condizioni generali del presente regolamento e di quelle speciali che di volta in volta saranno fissate dal Comitato.

I pagamenti dovranno effettuarsi in via anticipata od al momento della consegna.

I sodalizi agrari, aventi il carattere di società commerciali (Casse rurali) dovranno inviare le ordinazioni firmate dalla legale rappresentanza dell'istituto. I Comizi ed i Circoli dovranno indicare due persone bene accette al Comitato, che saranno delegate dai rispettivi Consigli a firmare le ordinazioni, e che, colla firma delle commissioni, ne assumono anche la responsabilità personale.

Per i sodalizi agrari che si provvedono abitualmente col mezzo del Comitato verrà, per quanto è possibile, accordata a loro richiesta una dilazione di 30 giorni al pagamento dopo ricevute le merci.

Il Comitato procurerà nei limiti della convenienza e del possibile di evitare che le consegne delle merci avvengano in epoca troppo distante dal consumo.

ART. 20. Il Comitato degli acquisti ha il suo domicilio legale presso l'Associazione agraria di Udine, e perciò tutti i committenti si obbligano ad eseguire i contratti (effettuare pagamenti ed altro) al domicilio stesso.

ART. 21. Per ritirare la merce ordinata, il sottoscrittore pagherà all'ufficio del Comitato l'importo dovuto. Riceverà uno scontrino col quale potrà presentarsi ai magazzini del Comitato per il ritiro della merce. Qualora un sottoscrittore non si presentasse al tempo prescritto dalle circolari a ritirare la merce, la stessa resterà a libera disposizione del Comitato, mentre il sottoscrittore perderà ogni diritto al rimborso delle somme eventualmente anticipate all'atto della sottoscrizione. Dovrà inoltre rifondere al Comitato gli eventuali maggiori danni.

ART. 22. Il Comitato, allo scopo di facilitare il credito a quegli agricoltori soci che ne avessero bisogno per gli acquisti da

farsi o fatti col suo mezzo, interporrà presso gl'istituti locali i suoi buoni uffici.

ART. 23. Per cooperare alla diffusione dell'uso dei concimi chimici, d'accordo coll'Associazione agraria friulana, il Comitato procurerà che vengano attuati in Friuli campi di ricerche e di dimostrazione e cercherà di promuovere tutti quegli studi e quelle pubblicazioni che fossero intesi a diffondere le buone pratiche agricole, specialmente nei riguardi dell'azione da esso esercitata.

Dal seguente specchio risultano l'incremento annuale delle prenotazioni e del quantitativo acquistato e quello del movimento di danaro determinato dalle operazioni d'acquisto e rivendita.

Anni.	Prenotazioni.	Quintali acquistati.	Movimento in danaro.
1887.....	165	3,200.—	69,000.—
1888.....	381	5,141.96	128,679.91
1889.....	431	3,270.58	127,679.53
1890.....	1040	9,846.39	251,281.32
1891.....	1311	16,701.75	375,963.83
1892.....	1580	25,114.13	428,383.36
1893.....	1863	18,871.58	449,848.92
1894.....	1756	27,555.48	528,854.34
1895.....	2095	40,294.70	646,313.17
1896.....	2733	56,134.57	818,538.46
1897.....	3178	72,255.84	1,184,213.60
1898.....	3511	86,760.16	1,523,334.58
1899.....	2524	96,819.47	1,895,399.16
1900.....	2629	83,610.24	1,900,003.38
1901.....	2684	122,657.60	1,980,757.58

Alcune ulteriori notizie intorno al funzionamento del Comitato per gli acquisti dell'Associazione agraria friulana e alle istituzioni cooperative ad essa affiliate.

Il Comitato per gli acquisti funziona dal 1887. Da principio si cedevano le merci anche ai non soci facendole pagare qualche cosa di più. Dal 1890 in poi non si accettarono più commissioni che dai soci, il che portò il numero dei medesimi da 235 a 479 nel 1900. Questo provvedimento presentava peraltro lo svantaggio di escludere dalle operazioni i piccoli agricoltori, anche per il contributo relativamente elevato di lire 15 che si paga all'associazione. Si pensò allora di concedere che i comuni e altri corpi morali potessero acquistare pei loro amministrati. Ma il provvedimento si mostrò insufficiente. Si ricorse allora ad

un espediente ben più efficace: quello di collegare all'Associazione tutte le diverse istituzioni cooperative di carattere locale sparse nella provincia. Ora esistono in Friuli 3 comizi agrari, 10 circoli agricoli, 6 società operaie rurali e un grande numero di latterie che, raccolte le sottoscrizioni dei loro soci, le passano al Comitato e così ciascuno dei loro componenti, pagando qualche lira all'anno, e in talune cooperative (Casse rurali e latterie) anche nulla, viene a godere gli stessi vantaggi di cui fruiscono i grossi possidenti direttamente ascritti all'Associazione agraria.

Alcune fra queste nuove istituzioni hanno assunto un'importanza notevolissima, perchè oltre a procurare ai loro soci l'acquisto di concimi, solfo, solfato di rame, ec. al massimo buon mercato e con la più sicura genuinità, promuovono sotto forme diverse il progresso agrario.

Segnatamente si distinguono i circoli agricoli, dei quali diamo un saggio pubblicando lo

STATUTO

DEL CIRCOLO AGRICOLO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.

ART. I. È istituito in S. Vito un Circolo agricolo, collo scopo di promuovere tutto ciò che può tornare utile all'incremento dell'agricoltura e più specialmente di:

a) istituire un locale Comitato per l'acquisto di materie utili all'agricoltura; nonchè ottenere dal Comitato degli acquisti presso l'Associazione agraria friulana, di poter avere un magazzino di deposito di materie utili all'esercizio dell'agricoltura;

b) organizzare un facilitato credito per i soci acquirenti di materie utili per l'esercizio dell'agricoltura;

c) esercitare un'opera di propaganda per la diffusione dell'istruzione agraria, mediante l'insegnamento ambulante, o col promuovere nelle scuole elementari l'insegnamento occasionale d'agricoltura;

d) interessarsi per la diffusione di istituzioni cooperative, aventi per esclusivo scopo il miglioramento dell'industria dei campi e di coloro che la esercitano;

e) adoperarsi per far conoscere ed adottare le migliori colture, le pratiche agrarie più convenienti, i concimi più vantaggiosi, gli strumenti rurali perfezionati, e promuovere il miglior governo e miglioramento degli animali domestici, organizzando modesti concorsi, esposizioni, od altre analoghe iniziative;

f) aiutare l'opera della Commissione provinciale per una più attenta vigilanza, intesa a difendere il circondario dall'introduzione della fillossera.

ART. 2. La circoscrizione territoriale del Circolo di S. Vito comprende l'intero distretto di S. Vito e comuni circostanti.

ART. 3. Fanno parte del Circolo tutti coloro, che interessandosi ai progressi dell'agricoltura, ne fanno domanda e vi sono ammessi dalla Direzione; anche i Municipi ed altri enti morali possono far parte del Circolo, nominando delegati a rappresentarli alle riunioni.

ART. 4. L'amministrazione del Circolo è affidata ad un Consiglio di direzione, composto da nove soci, eletti dal Circolo in adunanza generale, i quali, nel loro seno, nominano un presidente, un vice-presidente ed un segretario. I componenti del Consiglio di direzione sono eletti per tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e possono essere rieletti.

ART. 5. I soci possono essere: soci fondatori, i quali pagano annualmente una o più azioni da L. 5; soci agricoltori, che contribuiscono l'annua retta di L. 2; questi e quelli hanno diritto ad intervenire alle assemblee ed a fruire di tutti i vantaggi e facilitazioni che il Circolo potrà conseguire nell'acquisto delle materie occorrenti per l'esercizio dell'agricoltura. I municipi ed altri corpi morali potranno farsi soci, pagando annualmente una o più azioni da L. 5.

Alle assemblee i soci devono esercitare personalmente il diritto di voto, e quindi gli assenti non hanno facoltà di farsi rappresentare, fatta eccezione per quanto è disposto nell'art. 3.

ART. 6. L'assemblea del Circolo sarà riunita almeno una volta all'anno. In questa riunione sarà votato il bilancio consuntivo del precedente esercizio, il bilancio preventivo per l'anno seguente; si nomineranno il Consiglio di direzione e due soci estranei a questo per la revisione dei conti, e si discuteranno tutti quegli oggetti e quelle proposte dei soci che tendono al miglior raggiungimento degli scopi del Circolo. L'anno sociale incomincerà il 1° novembre. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 7. L'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e l'ordinaria amministrazione sono deferite al Consiglio: in caso d'urgenza al presidente, che rappresenta pure il Circolo rimpetto ai terzi.

ART. 8. La direzione si riunisce tutte le volte che la Presidenza lo crede necessario; possibilmente una volta al mese. Le sue deliberazioni sono valide quando intervenga la metà dei membri che la compongono. In caso di parità di voti, quello del presidente determina la maggioranza.

ART. 9. L'assemblea ordinaria si terrà di regola nell'autunno di ciascun anno. Riunioni straordinarie possono tenersi ogni qualvolta la direzione lo creda utile, oppure un decimo dei soci ne faccia per iscritto richiesta alla Presidenza. L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, sarà inviato al domicilio di ciascun socio almeno tre giorni prima della riunione.

ART. 10. Il socio, che intende cessare dal far parte del Circolo, deve darne avviso alla direzione non più tardi del 1° ottobre dell'anno in corso. Qualora un socio lasci trascorrere un anno senza eseguire il pagamento del contributo, cessa d'appartenere al Circolo, salvo a questo ogni diritto alla ripetizione della quota d'obbligo.

ART. 11. La Direzione potrà stabilire speciali regolamenti per i singoli servizi del Circolo.

Il presente statuto ha carattere provvisorio. La presidenza, alla fine di ciascun anno, potrà proporre all'assemblea quelle modificazioni che ritenesse opportune. Trascorso un triennio, lo statuto acquisterà carattere di stabilità.

Non potrà essere modificato se non in una riunione, in cui intervengano almeno la metà dei soci e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Il numero dei soci del Circolo di San Vito era al momento della costituzione di 70; a tutto il 1899 era salito a 495. In tale anno, terzo di vita, le materie fornite ascesero a lire 223,000. Il circolo di Palazzolo della Stella acquistò nello stesso anno per più di 6 mila quintali di merci per un importo di 49,000 lire.

La *Società per l'acquisto collettivo*, costituitasi nel 1896 in Torreano di Martignano, con sede presso la *Latteria sociale* con 167 soci acquistò nel primo anno di esercizio

per 604 quintali di merci; poi allargando la sua azione si staccò dalla latteria e si costituì circolo autonomo. La Cassa rurale di prestiti di San Giorgio della Richinvelda organizzò nel suo seno il servizio degli acquisti in comune a vantaggio dei propri soci. Presso di essa si ricevono le sottoscrizioni; in base alle prenotazioni si fanno le ordinazioni al Comitato dell'Associazione friulana o alla Federazione dei consorzi agrari; si distribuiscono le merci ai soci, che pagano per cassa, o più spesso rilasciano cambiali alla cassa rurale, di solito pagabili dopo la raccolta. Nel 1892, primo anno di esercizio, si acquistarono 128 quintali di materie fertilizzanti per l'importo di lire 1385.31. Nel 1899 gli acquisti salirono a quintali 3893.13 per l'importo di lire 38,714.90; cifra veramente notevole, se si pensa che l'istituzione non funziona che per i soci entro il confine dei due comuni di San Giorgio e San Martino, quasi tutti piccoli proprietari, poichè le due o tre grosse aziende dei comuni stessi fanno direttamente i loro acquisti al comitato di Udine.

Crediamo utile riferire da ultimo in qual modo il Comitato dell'Associazione procede negli acquisti, nelle consegne e nella determinazione dei prezzi:

Quando il Comitato riteneva utile occuparsi per l'acquisto di una determinata materia, col mezzo di circolari ne avvertiva i soci affinchè sapessero che il suo ufficio avrebbe offerto in breve occasione di poter acquistare presso di lui quel dato prodotto.

Intanto si facevano le necessarie pratiche per conoscere i prezzi delle materie di cui si voleva fare l'acquisto e, quando si credeva di avere sufficientemente istruito un'affare, si avvertivano le ditte le quali offrivano a minor prezzo, che per un determinato giorno mandassero la loro offerta *definitiva*.

Però il Comitato non si obbligava di accettare la migliore tra le offerte che si presentavano, potendo darsi il caso di qualche accordo, specialmente quando si trattava di affari di notevole importanza (talvolta superavano le 150 mila lire).

Conosciuti i prezzi minimi possibili, si assegnava al miglior offerente la fornitura di quella quantità di merci che sarebbe

stata sottoscritta in 15 giorni entro un limite presunto. Così il Comitato non si impegnava che per l'assegnamento della fornitura, mentre la ditta prescelta rimaneva obbligata per qualsiasi quantità, entro un limite largo di probabilità, fino allo spirare del termine convenuto.

Fatto questo, il Comitato avvertiva subito i soci delle condizioni di acquisto.

Ad ogni sottoscrizione andava sempre unita un'anticipazione, che rappresentava circa il *decimo* del prezzo. Il socio che prenotava ed anticipava, riceveva uno scontrino al *portatore*, alla presentazione del quale si consegnava la merce all'epoca stabilita, previo completamento dell'importo.

Questo modo di agire si dimostrò più tardi soverchiamente prudente e non adatto ad ottenere i massimi vantaggi per il consumatore :

1° Perchè chi deve impegnarsi per forti quantità e per un numero considerevole di giorni non può farlo senza riservarsi, sul prezzo, un margine maggiore di quello che si sarebbe riservato se questo fosse stato definitivamente stabilito.

2° Perchè nel frattempo in cui durava l'impegno era possibile lo scatenarsi di una concorrenza vera o fittizia, che venisse a disordinare ogni previsione.

Per queste ragioni il Comitato ora segue un'altra via.

Messosi in condizioni di conoscere con la massima esattezza la situazione del mercato, quando crede opportuno l'acquisto di una determinata materia, ne avverte, col mezzo dei suoi organi ufficiali, i soci, indicando le epoche di consegna e niente più. Quelli che credono prenotarsi sottoscrivono la quantità loro necessaria.

Solamente dopo aver in mano gli impegni dei soci il Comitato acquista e chiude poi la sottoscrizione; occorrendo, ne apre in seguito altre seguendo lo stesso metodo.

Nei primi 8 anni di esercizio il Comitato richiedeva da tutti i prenotatori una anticipazione. Più tardi si convinse come questa formalità fosse inutile come garanzia dell'acquisto e molto dannosa perchè complicava la contabilità. Ora il socio che prenota, o lo fa per lettera o firma uno speciale scontrino. In tal modo si semplifica il lavoro dell'ufficio e nulla vien tolto alla responsabilità, perchè vale per lo meno altrettanto la firma quanto il piccolo deposito che anteriormente si domandava.

Le consegne vengono fatte o nel magazzino di Udine, o in qualsiasi stazione ferroviaria dove uno o più soci sottoscrivono per un vagone completo.

Quelli che hanno da ricevere in luoghi diversi dal magazzino del Comitato, devono aver prima versato l'importo, pagando in più, od in meno, del prezzo segnato pel magazzino di Udine, a seconda della percorrenza maggiore o minore.

I soci che prelevano dal magazzino del Comitato versano l'importo all'ufficio e ricevono un ordine a presentazione del quale il magazzinoiere consegna la merce.

Quando le vagonate sono destinate a due o più soci, si dirigono a quello che ha prenotata la maggior quantità, ed a lui si spedisce l'elenco delle persone cui deve consegnare determinate quantità di merci. Chi si assume quest'ufficio, sempre gratuito, non ha da riscuotere danari, nè da eseguir pesature, giacchè i pagamenti non si fanno che all'ufficio, e la merce è già suddivisa in modo da corrispondere alle prenotazioni.

Questa consegna di vagonate complete destinate a più sottoscrittori, fa realizzare notevoli vantaggi ai prenotatori, semplifica il lavoro dell'ufficio e cementa quella solidarietà e quello spirito di cooperazione che è il distintivo del Comitato. Più di due terzi delle merci finora acquistate, vennero distribuite in questo modo.

Il Comitato tratta sempre per cassa tanto gli acquisti come le consegne, e questo per aver le merci al minimo prezzo, per semplificare la contabilità e per risparmiare al massimo nelle spese generali.

La merce commessa a mezzo dei Circoli agricoli, Casse rurali ec., si fa spedire all'indirizzo indicato da tali istituti: a favore di questi il pagamento può venir ritardato al massimo di un mese; ma in tal caso si richiede, per gli enti non legalmente costituiti, la *garanzia personale* di due dei loro componenti benevisi al Comitato: per gli enti morali, legalmente costituiti, viene richiesta la firma della legale rappresentanza.

Qualora, alla scadenza del termine, il Comitato credesse per ispeciali ragioni o per eccedenza di cassa, di poter ancora dilazionare il pagamento, carica sulla somma a titolo di penale il 6% di interesse: in caso di bisogno, l'importo vien chiesto direttamente ai responsabili.

Questi provvedimenti hanno lo scopo di mettere costantemente al sicuro il Comitato della puntualità nei pagamenti; a tale puntualità a cui egli non ha mai mancato egli deve il suo credito.

Per noi è condizione imprescindibile avere, al termine stabilito, i mezzi necessari per tener fronte agli impegni assunti, che ormai sono di un'importanza rilevante.

Le differenti istituzioni agrarie sorte in Friuli intorno al Comitato per gli acquisti funzionano molto regolarmente, anche perchè il Comitato stesso, conscio della propria responsabilità, non transige nell'applicare le sue norme e non si perita di incontrare anche qualche odiosità.

Questa fermezza lo rese molto apprezzato in linea commerciale e obbligò le cooperative locali ad una imprescindibile regolarità.

E questo giova soprattutto ai piccoli istituti, che sovente si adagiano, se non vengono scossi, in una tal quale sonnolenza.

Nei primi anni, quando si emanavano le circolari per le sottoscrizioni veniva indicato il prezzo; la pratica suggerì in seguito di mutare sistema.

Ora si aprono le sottoscrizioni per una determinata materia: dopo avute le commissioni dei soci, si fa l'acquisto della quantità corrispondente, ma non si espongono ancora i prezzi, perchè potrebbe darsi che un secondo, un terzo ec. contratto influissero a far diminuire il prezzo del primo.

L'obbiettivo è sempre che i primi sottoscrittori abbiano a pagare relativamente meno dei secondi e questi meno dei terzi ec.

Questo per invogliare i soci ad esser fidenti nel Comitato e per premiare coloro che mettono l'amministrazione nella possibilità di fare grandi acquisti quando il momento sembra meglio opportuno.

Il Comitato tiene in questo modo a ricompensare coloro che in esso si affidano completamente ed a castigare quelli che attendono notizie più rassicuranti sopra i suoi contratti.

Talvolta le stesse ditte fornitrici impongono un segreto sopra i contratti già stabiliti ed il Comitato ne approfitta tenendo l'impegno.

Se nel frattempo in cui è obbligatorio il segreto si devono eseguire consegne, il Comitato espone, e fa pagare, un prezzo uguale a quello del mercato, avvertendo che restituirà agli acquirenti il di più pagato.

Tali restituzioni salirono nel 1898 a L. 4942.03 e nel 1899 a L. 29,802.91; in quest'ultimo anno fu necessario vendere le materie fosfatiche al prezzo stabilito dal Consorzio dei fabbricanti.

A prima vista questo sistema riesce antipatico, ma il Comitato considera in tutte le sue operazioni l'interesse dei soci e lo preferì nella piena persuasione che esso fosse il mezzo più adatto per assicurare il loro maggiore vantaggio.

Praticamente la cosa, anche dal lato contabile, riesce efficace e semplice: è poi istruttiva per coloro che, non essendo determinati i prezzi, non si fidano del Comitato e ricorrono ai negozianti.

5. — *Metodi seguiti dalle associazioni per gli acquisti nell'esercizio del credito.*

Come abbiamo già rilevato nella *Prima parte* del presente studio, la questione del credito è di primissima importanza per le associazioni che si propongono l'acquisto in comune degli oggetti utili all'agricoltura. La medesima presenta due aspetti: il credito di cui ha bisogno l'associazione per l'acquisto delle merci che fornisce ai soci, e il credito di cui hanno bisogno i soci pel pagamento delle merci loro somministrate dall'associazione.

Pel raggiungimento così dell'uno come dell'altro scopo furono adottati metodi diversi, i quali, a seconda delle circostanze particolari in cui si opera, possono riuscire ugualmente soddisfacenti. Tuttavia deve generalmente riconoscersi che la condizione prevalente in ogni caso è quella che l'associazione operante presenti il massimo grado possibile di responsabilità, e che pertanto sotto il riguardo il consorzio cooperativo costituito a norma del Codice di commercio, ha una superiorità sopra tutte le altre forme. Il che è confermato dalla tendenza che le società libere addimostrano a trasformarsi in consorzi cooperativi e dalla ragione per la quale a ciò sono indotti, che in ogni caso si rivela esser quella di agevolare, così per sè, come pei propri soci, l'esercizio del credito. Ce ne offrono un esempio il nuovo *Consorzio di Modena* e il *Sindacato agrario prealpino di Montebelluna*, di cui daremo or ora un qualche cenno. Va pure rilevato che ancor quando non si effettui questa più radicale trasformazione, è manifesta la tendenza ad abbandonare le forme patriarcali dei primordi, che rivestono il carattere di patronato personale, o di speciali favori accordati dagli istituti bancari, per assumere norme più rigide e più con-

formi così allo spirito cooperativo, come agli usi commerciali. Tendenza questa che si appalesa nelle stesse associazioni che fin dall'origine assunsero la forma di consorzi cooperativi, le quali, pur esse, esercitarono da prima il credito con metodi patriarcali, come ce ne danno esempio i consorzi di Parma e di Cremona.

Fatta questa generica premessa entriamo ad esaminare particolarmente i metodi seguiti nell'esercizio del credito dalle diverse associazioni, di cui demmo conto, e da talune altre, che ci presentano nel riguardo una qualche particolarità meritevole di esser segnalata.

Consorzio di Parma. — Esso esercitò dapprima il credito, come si è già detto, senza alcuna speciale garanzia. Nel 1895 si cedettero per 400 mila lire di merci, lasciando che il pagamento per parte degli agricoltori si protraesse per uno, due o tre mesi, senza rilascio di effetti cambiari, senza far pagare un centesimo d'interesse, ma anche senza perdere un centesimo di capitale. Nel 1897 s'introdusse il credito cambiario; ma limitatamente a L. 16,687.63. Nondimeno il Consorzio per la sua oculata gestione potè pagare puntualmente alle rispettive scadenze, di un mese in via ordinaria, e di due e tre straordinariamente, un milione e 200 mila lire di merci.

Essendo cresciuto il numero dei soci a 1200, avendo raggiunto l'ammontare delle vendite il milione di lire, vista l'impossibilità di proseguire nel sistema, a cui si era dovuto ricorrere, di rilasciare cambiali ai fornitori sulla responsabilità degli amministratori, il Consiglio del Consorzio stabilì che a cominciare dal 1° gennaio 1900 le merci dovessero essere pagate a contanti, oppure con cambiale anche ad una sola firma. Così il credito cambiario già nel 1899 aveva raggiunto le lire 105,585.

Tuttavia a Parma le operazioni di credito non han preso ancora quello sviluppo che sarebbe desiderabile e

giustamente il Direttore Prof. Bizzozzero nella sua Relazione per l'esercizio 1901 ne faceva lamento, come risulta dalle seguenti considerazioni, che ci sembra assai opportuno riferire integralmente :

L'apertura dei conti correnti ai Consorzi li rende assai più agili nei loro movimenti e permette ad essi di acquistare le merci a migliori condizioni. Dal momento che nella maggioranza dei nostri cooperatori non c'è la virtù di formare rapidamente il capitale necessario alla vita vigorosa del Consorzio, capitale che secondo me dovrebbe corrispondere al quarto dell'ammontare delle vendite in un anno, bisogna pure trovare una via d'uscita in attesa di tempi migliori.

Una lunga pratica mi ha ormai dimostrato che un Consorzio per spiegare un'azione veramente efficace deve disporre di vasti magazzini per potervi depositare le merci acquistate nel momento più opportuno ed averle disponibili quando gli agricoltori devono usarle — cioè in periodi brevi — nella misura richiesta dalla maggiore o minore facilità di rifornimento. Ora tutto ciò non si può fare senza avere un sufficiente capitale, o se il Consorzio — non i suoi amministratori personalmente — non trova il credito necessario al compimento delle accennate operazioni.

Voi ben capite quanto le difficoltà aumentino se alla insufficienza del capitale, si aggiunga la indisciplina dei soci nel compiere il pagamento delle merci acquistate. Si va incontro, tra l'altro, ad una perdita considerevole d'interessi, che per il 1901 ho calcolato essere stata di lire 3000 ! Certi agricoltori pretendono i prezzi minimi e vogliono anche far perdere al Consorzio gli interessi sul valore delle merci pagate a lunga dilazione ! Ma essi non sono in tal modo dei buoni cooperatori, bensì dei nemici della cooperazione !

La concessione di poter pagare le merci a 30 giorni, mi sembra sufficiente per lasciar tempo all'agricoltore di far denaro, qualora non ne avesse disponibile all'atto dell'acquisto. E per chi vuol dilazioni più lunghe, non c'è l'accettazione di cambiali ? Non capisco perchè questo industriale, che si chiama agricoltore, non voglia usare del credito cambiario e metta in imbarazzo chi deve fornirgli quanto occorre all'esercizio della sua industria, mentre tutta la vita industriale e commerciale del Paese, e si potrebbe dire del mondo, è imperniata sulla cambiale !

Nel 1901, sopra oltre un milione di vendite, furono rilasciate dai soci acquirenti solo 329 cambiali per l'ammontare comples-

sivo di L. 127.539. È possibile che tutta la rimanente somma sia stata pagata a pronti? Certamente no e da qui le difficoltà e le preoccupazioni di chi dirige il Consorzio, non già, perchè io diffidi degli agricoltori — in nove anni non si son perdute 100 lire — ma perchè le scadenze arrivano inesorabili e il prestigio del Consorzio richiede che alla scadenza ogni cambiale sia puntualmente e interamente pagata.

Dalle cifre che io vi ho testè citate risulta che l'ammontare medio di ogni cambiale è stato di L. 387. Quindi è stata specialmente la media e più ancora la piccola proprietà che s'è giovata del credito cambiario, e ciò corrisponde ad uno degli alti fini sociali per cui il Consorzio è stato costituito: la salvezza, cioè, della piccola proprietà.

Consorzio di Cremona. — Nel 1897 nel bilancio del Consorzio figura una partita di L. 81,729.86 rappresentante altrettanti crediti verso soci, senza garanzia cambiaria; ma senza che nessuna perdita il Consorzio avesse ad incontrare per tale esposizione.

Ritenendosi tuttavia che un tal sistema non potesse perdurare e vista d'altra parte la riluttanza degli agricoltori al rilascio delle cambiali a scadenza fissa, si istituirono d'accordo con la Banca popolare di Cremona conti correnti annuali, garantiti da cambiale con una sola firma. Un tal sistema peraltro non si rese obbligatorio, e sicuri della proverbiale onestà degli agricoltori, consci dell'istintiva diffidenza con cui si accettano anche le cose migliori, il Consorzio seguì ad accontentarsi per una parte dei crediti di un semplice affidamento morale, lasciando che il sistema stesso s'imponesse a grado a grado da sè. E a questa norma ci si attiene anche al presente, come risulta dal seguente specchietto.

Situazione al 31 dicembre.

Anno.	Crediti fiduciari.	Crediti garantiti da effetti.
1897	62,871. 80	13,009. 61
1898	82,435. 03	61,397. 08
1899	133,260. 86	99,600. 02
1900	169,285. 85	143,350. 51
1901	103,678. 55	197,865. 24

Il sistema dei conti correnti è entrato sempre più nelle abitudini degli agricoltori, specialmente dei maggiori, come risulta ancor meglio dai dati, che facciamo seguire, del loro complessivo ammontare.

Al 31 dic. 1897 N.	19	conti correnti per L.	25,700
»	1898 »	59	» 103,600
»	1899 »	67	» 145,300
»	1900 »	119	» 189,350
»	1901 »	264	» 414,750

All' incremento dei conti correnti ha contribuito la misura adottata alla fine dell' esercizio 1899 di elevare il tasso d' interesse del credito fiduciario al 5 % lasciando quello dei conti correnti al 4 %, cioè al tasso stesso a cui la Banca popolare concede i suoi capitali al Consorzio.

Il conto corrente allo scoperto concesso dalla Banca popolare al Consorzio, limitato nel 1897 a 10 mila lire, a 30 mila nel 1898, a 50 nel 1899, fu esteso nel 1902 a L. 150 mila. Prova questa di meritata fiducia, in quanto nel quinquennio il Consorzio non ha incontrato per mancati impegni che una perdita di L. 180.08.

Il sistema dei conti correnti può presentare un inconveniente, allorchè si debbano riscontare le cambiali date in garanzia, essendochè un Consorzio con tal mezzo potrebbe effettuare uno sconto superiore al credito ch' esso ha effettivamente verso i soci, i quali normalmente non si servono del margine loro accordato fino all' ultimo limite. Questo inconveniente fu riconosciuto e nel 1900, all' intento di ovviarvi, si stabilì che le cambiali rilasciate dai soci a garanzia dei relativi conti correnti siano depositate presso la Banca popolare è che il Consorzio non possa prelevare dalla Banca somme superiori ai debiti che i soci hanno effettivamente verso di esso. Così al 31 dicembre 1900 con una somma di cambiali a garanzia di L. 189,350 il Consorzio non avrebbe potuto ottenere più di L. 143,350.51.

Esso infatti non aveva prelevato che L. 99,261. 45, restando a sua disposizione la differenza.

Consorzio di Mantova. — Prima della costituzione del Consorzio agrario, la Banca mutua popolare di Mantova poteva fare a termini del suo Statuto operazioni di credito agrario, affine d'impiegare i fondi esuberanti. Tuttavia per quanto spesso si presentasse questa eventualità, tale disposizione rimase addirittura lettera morta, date le disposizioni restrittive del regolamento, che disciplinava tale materia. Basti accennare che il richiedente doveva esser socio della Banca, cioè, sborsare L. 75, importo di un'azione, anche per un prestito di L. 50, e che conveniva estinguere il debito alla fine dell'anno, qualunque fosse l'epoca, in cui era stato contratto.

Costituito il Consorzio in seguito ad accordi intervenuti fra i Consigli della Banca e del Consorzio fu approvato il seguente

REGOLAMENTO.

I. — I prestiti saranno accordati agli agricoltori che dimostrino di valersene in acquisti, presso il Consorzio agrario cooperativo con sede in Mantova, di materie fertilizzanti ed anticrittogamiche.

Le domande di prestito debbono essere prodotte al Consorzio agrario o alla Banca direttamente e conterranno la delegazione nella Banca stessa a passare a credito del C. C. del Consorzio l'importo del prestito. Esse saranno accompagnate dalla rispettiva commissione della merce, stesa su apposito modulo.

L'ammissione dei prestiti è di esclusiva spettanza della Banca.

II. — Detti prestiti potranno essere accordati a chi coltiva terreni come proprietario, come mezzadro e come affittuale.

III. — La Banca accompagna al Consorzio agrario le commissioni ricevute, dopo aver approvate le rispettive domande di prestito, per la loro esecuzione, senza alcuna sua responsabilità quanto alla esecuzione medesima.

IV. — L'importo del prestito frattanto viene passato, giusta la delegazione esistente sulla domanda, a credito del C. C. del Consorzio, il quale sarà a ritirarlo a commissione eseguita.

V. — Il detto C. C. sarà fruttifero nella ragione del tasso di sconto, e gli interessi che maturano sui singoli versamenti competono esclusivamente ai titolari dei medesimi i quali li ricevono dal Consorzio agrario direttamente.

VI. — Di preferenza saranno accolte le domande dei soci della Banca.

Il richiedente rilascia un vaglia cambiario con scadenza di non oltre sei mesi obbligandosi, se richiesto dalla Banca, di fornire l'avallo di persona beneviva.

Detto vaglia potrà essere rinnovato integralmente per altri 4 mesi e non oltre senza alcuna variazione nella misura dell'interesse.

In questo modo, il credito è stato reso accessibile a qualunque agricoltore; il prestito potendo esser fatto anche per quantità minime di sostanze utili.

Il tasso del prestito è del $4\frac{1}{2}\%$. Questo è quello che la Banca esige per operazioni commerciali con scadenza a quattro mesi, mentre per le operazioni più lunghe esige il 5% .

Tra il Consorzio e la Banca pendono trattative per fare i prestiti con tasso meno oneroso, ed è veramente da sperarsi che simile provvedimento venga tosto attuato.

La disposizione della firma unica vige ormai da oltre tre anni, non ha dato luogo ad alcun inconveniente e tutte le cambiali sono state pagate puntualmente.

Aggiungiamo un cenno intorno alle modalità, con cui si effettua il prestito agrario.

Allorchè un socio del Consorzio vuole usufruire del prestito deve, nell'ufficio del Consorzio, compilare in apposito modulo a stampa, indirizzato alla direzione del Consorzio, l'elenco delle merci che gli occorrono. Tale modulo va unito alla domanda di prestito agrario indirizzata alla Commissione di sconto della Banca, nella quale debbono essere contenute tutte le indicazioni atte a rassicurare la Commissione stessa che la merce domandata è destinata ad uso agricolo nei fondi del richiedente.

Compilati i due moduli il richiedente appone la firma in un assegno bancario (a madre e figlia) fatto a favore del Consorzio per l'importo della merce commessa e ad una cambiale fatta a favore della Banca per l'ammontare della merce e dell'interesse corrispondente. Per tal modo il mutuante gira a favore del Consorzio la somma per la quale la Banca gli avrà aperto il credito.

Sulla base dei quattro documenti sopra indicati la Commissione di sconto prende la sua deliberazione. Se il prestito è accordato, la Banca ritiene la domanda di credito e la cambiale firmata, rimettendo invece al Consorzio la richiesta delle merci, l'assegno bancario e lo scontrino di scadenza della cambiale, che verrà poi mandato per cura del Consorzio al richiedente. È quindi la Banca, approvato che sia il prestito, che commette la merce per conto del debitore. L'assegno bancario vale per il Consorzio come un versamento in danaro. Per ultimo il Consorzio stacca una reversale di uguale importo dell'assegno e che insieme a questo viene mandata alla Banca. In tal modo il Consorzio non ha più nulla a che vedere col prestito fatto dalla Banca, e, nella operazione descritta, la sua azione si limita a servire da intermediario fra il mutuante e la Banca, a ricevere la commissione della merce e ad incassarne per così dire l'importo. Se la Banca non accorda il credito, l'intero incarto, meno la domanda, è rimandato al Consorzio, il quale naturalmente restituisce al richiedente l'obbligazione firmata.¹

Le domande di credito sono state respinte nella tenuissima proporzione del 2 %.

Il Consorzio di Mantova ha attualmente quattro agenzie e anche per queste funziona il credito agrario nel modo sopra indicato.

¹ Si può rilevare che la organizzazione sopra descritta presenta l'inconveniente che il socio a cui vien rifiutato il credito perde il bollo della cambiale, e che venendo questa rilasciata prima della consegna della merce, egli non ha nulla in mano in corrispettivo della cambiale presentata.

Consorzio di Modena. — Il « Consorzio modenese per acquisto e controllo di materiali utili all'agricoltura » sorse nell'anno 1884-85.

Nel 1899 cominciò ad allargare la cerchia de' suoi affari e, sentendo bisogno di avere aperto un credito per potere a sua volta far credito agli agricoltori, venne a trattative con la Cassa di risparmio di Modena. La Cassa aprì al Consorzio un conto corrente, sul quale il Consorzio prelevava piccole somme rilasciando cambiali firmata dal presidente e pagando l'interesse del $4\frac{1}{2}\%$.

La Cassa aprì agli agricoltori, acquirenti presso il Consorzio, un credito di favore così organizzato.

L'agricoltore domandando al Consorzio di fare un acquisto ritirava una dichiarazione dal Consorzio stesso, relativa all'importo di tale acquisto. La dichiarazione accompagnava una domanda di credito rivolta dall'agricoltore alla Cassa, la quale, se l'accoglieva, ritirava dall'agricoltore una cambiale a 6 mesi, con due firme, con l'interesse del $4\frac{1}{2}\%$ e accreditava della somma il consorzio, il quale consegnava la merce all'agricoltore.

Essendo aumentata ancora la cifra d'affari e volendosi evitare che la firma del presidente sugli effetti fosse, come era, personale, nell'intento insieme di migliorare e rendere più facile il credito agli agricoltori, si venne alla trasformazione del Consorzio libero in Consorzio cooperativo.

All'uopo la Cassa ha aperto un *conto corrente* per i bisogni interni del Consorzio (il quale acquista sempre a pronta cassa), completamente allo scoperto (fiduciario), di L. 200 mila. Le prime 100 mila al 2.10% ; le seconde 100 mila al 3% . Il Consorzio preleva da tale conto corrente staccando uno *chèque* da apposito libretto.

Il conto deve essere chiuso ogni anno.

La Cassa ha aperto un altro *conto corrente* per il credito che il Consorzio esercita verso i suoi soci e verso gli agricoltori in genere. Tale conto corrente il Consorzio ga-

rantisce, depositando in blocco (come deposito di valori a cauzione) le cambiali che i soci gli rilasciano in garanzia dei singoli conti correnti ch'essi hanno col consorzio per la somministrazione di merci a credito. L'interesse su questo conto corrente è del 4 % reciproco fra Cassa e Consorzio.

Il Consorzio computa lo stesso tasso del 4 % reciproco sui conti correnti dei suoi soci.

Sindacato agrario prealpino di Montebelluna. — Questo Sindacato ha forma di Consorzio cooperativo, a norma del Codice di commercio, ed è successo al Comitato degli acquisti del Comizio agrario, che funzionò dal 1885 fino al novembre del 1891, in cui si costituì esso Consorzio.

Il Sindacato di Montebelluna va segnalato per la sua speciale organizzazione del credito.

Per facilitare l'acquisto degli oggetti utili anche ai piccoli agricoltori fittabili il Sindacato ha promosso la formazione di associazioni *permanenti e temporanee*, a cui esso fa somministrazioni collettive anche a credito, mediante cambiale firmata da tutti i soci, i quali così si rendono responsabili in solido del pagamento della merce fornita. Si tratta di associazioni basate sullo stesso principio, a cui s'informano le casse rurali. Le associazioni permanenti hanno costituzione stabile in base a uno Statuto.¹ Le associazioni

¹ Riportiamo qui come esempio lo Statuto dell'*Associazione agraria di acquisto di Cornuda*:

ART. 1. È istituita in Cornuda una associazione denominata *Associazione agraria d'acquisto*, allo scopo di acquistare in comune dal Sindacato agrario prealpino in Montebelluna e per conto degli agricoltori, le materie e macchine necessarie all'esercizio dell'agricoltura.

ART. 2. Se le condizioni locali lo permetteranno, la società potrà essere trasformata in associazione cooperativa a tenore del codice di commercio.

ART. 3. Possono essere soci tutti gli agricoltori domiciliati o che lavorano o possiedono fondi nel comune di Cornuda.

ART. 4. I soci non pagano all'associazione nessun contributo annuo, e ne fanno parte i promotori, coloro che presenteranno domanda anche verbale al consiglio di direzione, o facciano qualche acquisto a mezzo di essa.

ART. 5. Il socio ammesso può venire espulso dal consiglio di direzione per gravi motivi ledenti la sua onorabilità, o perchè compia atti contrari all'indirizzo

chiamate *provisorie* non hanno Statuto: esse assumono temporaneamente forma legale mediante la firma che i soci

della società. Il socio espulso può appellarsi all'assemblea, e perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6. Il consiglio di direzione si compone di un presidente, un vice-presidente, un segretario e u. 4 consiglieri che saranno eletti in assemblea generale a maggioranza di voti. — Essi dureranno in carica tre anni, scadendo i primi due per estrazione a sorte, in seguito per anzianità.

ART. 7. Il Consiglio di direzione è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza di voti.

Le riunioni dei consigli avvengano tutte le volte che il presidente lo creda necessario o per domanda di almeno due membri.

Le sedute sono valide quando intervengono la metà almeno dei suoi membri, e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8. Il Presidente dirige le sedute del consiglio ed è l'esecutore delle deliberazioni prese, firma la corrispondenza e le circolari agli agricoltori. — Il vice-presidente, il segretario od altro membro della direzione lo possono sostituire, per questi due ultimi però è necessaria una speciale delegazione.

ART. 9. Il Consiglio di direzione stabilisce le operazioni da farsi, propone le circolari da diramarsi ai soci, stabilisce i prezzi ai quali le merci devono essere cedute, la quantità minima per cui si accettano le commissioni, l'epoca ed i modi di distribuzione e di pagamento, e le penalità a cui dovranno andar soggetti i sottoscrittore che non ritirano nel termine prefisso la merce ordinata.

ART. 10. Gli acquisti con pagamento cambiario si faranno facendo firmare l'effetto a tutti gli acquirenti che si servono di questo mezzo di pagamento, potendo così evitare l'avallo che molte volte è causa di spese pel coltivatore. Questi effetti cambiari saranno rilasciati direttamente all'ordine del Sindacato prealpino.

ART. 11. Le spese della gestione saranno coperte da un lievissimo aumento nei prezzi quando le vendite si faranno per cassa. Quando si faranno con pagamento cambiario l'aumento sarà compreso nell'effetto e sarà indicato al Sindacato prealpino, il quale ne farà a scadenza il versamento all'associazione. — Se il versamento sarà chiesto prima della scadenza dell'effetto l'associazione rinuncierà proporzionalmente all'interesse.

Nel determinare questi aumenti si dovrà tener conto che la società è basata sul principio dell'associazione disinteressata.

ART. 12. Il servizio di cassa è fatto dalla cassa postale di risparmio di Cornuda, o da persona a ciò delegata dal consiglio d'amministrazione.

ART. 13. Il Consiglio di direzione dopo presa cognizione dei prezzi ai quali il Sindacato prealpino mette in vendita le materie e macchine, diramerà una circolare agli agricoltori con le indicazioni le più precise possibili, a meno che non voglia servirsi dei cataloghi e listini della cooperativa stessa. In detta circolare segna, quantità minima che è possibile ordinare, approssimativa della condotta della sottoscrizione, interesse per pagamenti cambiari che in massima dovrà essere quello fissato dal Sindacato agrario prealpino.

ART. 14. Coloro che desiderano di acquistare le cose offerte dovranno fare adesione ai patti indicati dalle circolari, accompagnando la sottoscrizione coll'anticipazione stabilita a titolo di caparra. Se il pagamento della merce sarà fatto a mezzo cambiario, questa caparra sarà restituita dopo il rilascio dell'effetto.

ART. 15. L'associazione ha la sua sede legale in Cornuda nella sede del suo ufficio.

appongono all'effetto cambiario. Con tal mezzo i piccoli agricoltori vengono a godere i benefici degli acquirenti di grosse partite di merci ed usufruiscono di un credito di cui isolatamente non avrebbero goduto mai. Se un modesto coltivatore isolatamente non è meritevole del fido di L. 50, dieci capi famiglia firmati in una sola cambiale lo sono collettivamente per L. 1000. Gli effetti cambiari girati a favore del Sindacato sono ammessi allo sconto da tutte le banche comprese quelle di emissione e mai i firmatari mancarono ai loro impegni. Anche i proprietari hanno aiutato la costituzione di queste associazioni, dalle quali essi stessi ritraggono un vantaggio, potendo così ottenere dal Sindacato, senza la loro garanzia, somministrazioni pei loro contadini, a prezzi equi e a mite ragione d'interesse.

ART. 16. La semplice ordinazione da parte del committente, che dovrà farsi mediante lettera firmata dallo stesso e in via eccezionale anche verbale, lo renderà obbligato a tutte le disposizioni del presente regolamento.

ART. 17. Per ritirare la merce ordinata il sottoscrittore pagherà l'importo all'ufficio dell'associazione, o rilascerà un effetto cambiario accettato dalla direzione non solo ma anche dal Sindacato prealpino.

ART. 18. Qualora il sottoscrittore non si presentasse al tempo prescritto dalle circolari a ritirare la merce, la stessa resterà a libera disposizione dell'associazione, nel mentre il sottoscrittore perderà ogni diritto al rimborso delle spese anticipate. Dovrà inoltre rifondere gli eventuali maggiori danni.

ART. 19. L'assemblea dei soci si riunisce una volta l'anno nel mese di marzo per procedere all'approvazione del consuntivo, alla nomina delle cariche sociali ed a quella di due revisori dei conti per l'anno susseguente.

L'adunanza in prima convocazione è costituita per deliberare quando almeno un quarto dei componenti l'associazione si trovi presente; quella in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Il giorno della convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno da discutersi sono stabiliti dal consiglio di direzione e dovranno essere comunicati ai soci almeno cinque giorni prima.

Le adunanze sono presiedute dal presidente dell'associazione, ed il segretario e parimente segretario delle adunanze e ne dirige il verbale. L'assemblea si riunisce tutte le volte che la direzione lo crede opportuno o per domanda di almeno venti soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed i verbali sono approvati dal consiglio di direzione.

ART. 20. L'associazione si iscriverà quale socio del Sindacato prealpino acquistando da esso almeno un'azione da saldarsi con una delle norme stabilite dallo statuto del Sindacato stesso. Questa azione, o più se del caso, sarà intestata al presidente dell'associazione, il quale dovrà farne la cessione a colui che nella stessa qualità gli succeda.

ART. 21. Il presente Statuto entrerà in vigore col 1° gennaio 1893 e potrà dall'assemblea dei soci essere modificato.

Ecco come più particolarmente è organizzata una piccola associazione temporanea :

Un contadino più intelligente degli altri, di provata onestà, dietro modesto compenso, è incaricato della formazione di queste piccole società le quali sapendo di contrarre un debito in solido non accettano nel loro seno quelli che godono fama di poca probità negli affari. Sono accettati anche quelli che non firmano perchè illetterati; il loro debito è compreso nella cambiale, ed è garantito da quelli che sanno scrivere. Gli illetterati però sono pochi e solo i vecchi. Ad ogni acquirente è rilasciato un certificato per l'importo della merce acquistata, che generalmente è superfosfato, per cui ognuno sa con quale somma dovrà concorrere per estinguere la cambiale sociale. I vagoni completi si spediscono in porto franco all'incaricato che ne fa la distribuzione nella stessa stazione ferroviaria di arrivo consegnando ad ognuno il proprio certificato d'acquisto, facendo contemporaneamente firmare l'effetto cambiario; certificati ed effetti già preparati dalla sede o dalle agenzie. Nel caso di differenze nei titoli, fatto del resto avvenuto una sola volta, si compensa con accreditamenti successivi, e si liquida l'operazione al momento del pagamento della cambiale. Questo mezzo molto moralizzatore permette sempre di vendere a prezzi inferiori a quelli del dettaglio a magazzino non solo, ma di consegnare la merce nella località più vicina alla residenza dell'acquirente. Queste piccole società si formano di loro iniziativa e senza intermediari anche per acquisti di piccole partite che si prelevano dai magazzini.

Un altro fatto speciale meritevole di considerazione è quello che il Sindacato di Montebelluna accetta depositi in conto corrente e quindi funziona esso stesso come istituto di credito.

Sulla fine dell'anno 1893 incominciarono i depositi in conto corrente che a tenore del proprio statuto il Sindacato può ricevere e che in breve salirono da L. 10,000 a L. 32,084.03 alla fine del 1897, e tenuto conto della forma nuova dell'istituto da molti ancora non compresa, anzi molte volte confusa con quella di un comizio agrario, l'aumento fu invero confortante.

Sulle somme depositate è corrisposto un interesse netto del 4 % col vincolo di un anno con l'obbligo di un preavviso di un

mezzo per i ritiri anche parziali. Però praticamente, tutte le volte che si fecero le domande di ritiro queste furono soddisfatte immediatamente perchè l'amministrazione ha sempre del portafoglio a quattro mesi pronto per lo sconto per l'ammontare di circa $\frac{1}{2}$ delle somme depositate, e ciò per procurare di attirare maggiormente a sè i risparmi privati.

I depositi in conto corrente sono una prova non dubbia della fiducia che ha saputo ispirare la società, e dimostrano soprattutto che un sindacato bene organizzato, con le responsabilità ben definite, anche possedendo modesto patrimonio può, senza bisogno di leggi speciali sul credito agrario, essere il tramite fra il capitale e l'industria agricola onde provvederla delle anticipazioni necessarie.

Se si fossero accettati anche depositi con minor vincolo e meglio assolutamente liberi (ciò che, forse per eccessiva prudenza, l'amministrazione non ha creduto di fare), questi sarebbero saliti a somma ben maggiore.

Facciamo seguire la *Tabella* del movimento generale e cambiario negli esercizi dal 1892 al 1897:

Esercizi.	Movimento generale				Effetti cambiari					
					ricevuti in pagamento e rinnovazioni.			scontati.		
	Contabile.		Di cassa.		N°	Importo.		N°	Importo.	
	Lire.	C.	Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.
1891-92	367,780	03	156,721	70	48	7,958	12	—	—	—
1893	914,127	29	139,085	58	99	19,308	73	—	—	—
1894	1,128,303	15	221,733	93	284	41,657	46	—	—	—
1895	1,166,129	64	479,996	98	460	76,925	26	123	43,213	55
1896	1,462,193	75	622,444	56	1484	99,101	95	211	81,879	51
1897	2,536,970	08	1,051,079	13	1015	248,005	77	351	224,249	29

Consorzio agrario bolognese. — Il Consorzio di Bologna, di recente costituzione (aprile 1901), ha posto fra gli scopi della società quello di facilitare le operazioni di credito agrario ai propri soci. Il Consorzio è sorto sotto il patronato della Banca popolare e il direttore di essa,

comm. Vincenzo Sani, ha pensato che a semplificare le operazioni di credito e a renderle meno dispendiose, anzichè far rilasciare al socio un effetto cambiario, si potesse fargli accettare la fattura delle merci fornitegli. La fattura accettata ha corrisposto effettivamente allo scopo di rappresentare pel venditore, il *Consorzio*, un titolo sicuro e commerciabile di credito e per l'acquirente, il *socio*, una forma di accettazione sincera di un debito, che non è che una anticipazione che egli fa in pro della sua azienda agricola. Sotto questa forma e con l'interesse stabilito dal Consiglio del 4 % le operazioni di credito si sono già iniziate. I pagamenti delle merci nei mesi di esercizio del 1901 furono per la massima parte fatti per contanti; ma vi furono n. 40 fatture accettate pel complessivo ammontare di L. 19,116.56 alla scadenza non superiore ai sei mesi, come prescrive lo Statuto.¹

¹ Riportiamo le disposizioni dello Statuto del Consorzio bolognese relative all'esercizio del credito:

ART. 73. La vendita dei concimi, sementi, macchine, attrezzi ecc. viene fatta preferibilmente a contanti. Però per il pagamento delle merci ricevute potrà essere accordato ai soli soci un tempo non maggiore di sei mesi, purchè rilascino un loro pagherò cambiario o appongano alla fattura il visto per accettazione e pagamento a giorno fisso.

ART. 74. È in facoltà altresì del Consiglio di accettare in pagamento delle merci cedute ai Soci cambiali a più firme.

Il Consiglio, per la vendita ai soci delle merci a fido verso cambiali o fatture accettate, delega una Commissione composta di due Consiglieri nominati per turno quindicinale e del Direttore.

ART. 75. La Commissione delibera sulle domande dei singoli Soci fino alla somma di lire duemila, per somme superiori è necessaria l'approvazione del Consiglio.

La misura dell'interesse è determinata dal Consiglio.

ART. 76. Non può essere accordato ad alcun Socio credito maggiore di quello che gli è strettamente necessario all'esercizio dei fondi rustici che esso conduce, esclusa qualsiasi operazione commerciale o aleatoria.

L'Amministrazione non è tenuta a dare spiegazione del rifiuto opposto a chi ha chiesto il credito, nè può venir fatta interpellanza nell'Assemblea sui motivi del rifiuto stesso.

ART. 77. Il Consiglio per l'incremento delle proprie operazioni può:

- a) assumere prestiti colla Banca Popolare o con altri Istituti;
- b) cedere e scontare le fatture di somministrazioni fatte ai Soci, e da essi liquidate ed accettate;
- c) cedere e scontare le cambiali rilasciate dai Soci in corrispettivo delle somministrazioni ricevute;
- d) offrire a cauzione le attività sociali, dietro però approvazione di massima della Assemblea generale ove trattisi degli immobili di proprietà del Consorzio;
- e) emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa e ricevere depositi a risparmio o in conto corrente.

Sindacato agricolo padovano. — Il Sindacato padovano, essendo società libera, non può procurare il credito ai suoi soci intervenendo direttamente. Esso ha dovuto ricorrere ad una speciale convenzione conclusa nel 1895 con la locale Banca cooperativa popolare, che fa gratuitamente il servizio di cassa. Il Sindacato raccogliendo, sia direttamente alla sua sede di Padova — sia valendosi dell'opera delle Casse rurali e Banche popolari della provincia, commissioni di sementi, concimi chimici, macchine e strumenti agrari, sostanze anticrittogamiche ed in genere materie di uso agricolo — indica, munendole di opportune referenze, all'amministrazione della Banca popolare quei committenti che non credessero pagare a pronta cassa le loro commissioni. La Banca popolare decide sull'ammissione del fido richiesto.

Il Sindacato fornisce ai committenti le materie da essi richieste, e viene pagato dalla Banca, la quale, con le norme stabilite per le sue operazioni cambiarie, ritira col mezzo del Sindacato un effetto a sei mesi, rinnovabile ove occorra per altri sei mesi.

Con ciò viene accertato che il fido della Banca va realmente impiegato allo scopo agricolo, per il quale fu chiesto, poichè il Sindacato non fa operazioni di vendita che con i propri soci. Questi infatti si impegnano di adoperare e non rivendere i generi acquistati: possono però cederli ai propri coloni e mezzadri.

Il tasso delle operazioni di credito agrario viene fissato dal Consiglio di amministrazione della Banca con facilitazioni in confronto ai tassi ordinari. Per le operazioni fino a L. 400 non è prescritto che i debitori siano azionisti della Banca, e fino a L. 200 si ammettono effetti ad una sola firma. È da notarsi che finora questa specie di credito agrario non ha occasionato sofferenza alcuna.

OPERAZIONI DI CREDITO AGRICOLA A MEZZO

LORO DIVISIONE

Anni.	N°	Fino a L. 50.		N°	Da L. 51 a L. 100.		N°	Da L. 101 a L. 200.		N°	Da L. 201 a L. 300.	
		Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.
1895	5	149	90	21	1,509	82	19	2,937	85	3	704	73
1896	9	325	65	21	1,674	55	41	5,796	29	15	3,767	25
1897	22	883	87	45	3,709	13	66	9,594	10	38	9,095	53
1898	25	949	30	73	5,664	30	100	14,998	65	27	6,841	50
1899	25	928	50	53	4,298	60	134	20,316	65	61	15,114	23
1900	48	1761	10	108	7,714	40	195	30,281	23	75	19,083	50
Totali	—	4998	32	—	24,570	80	—	83,924	77	—	54,606	75

LORO DIVISIONE PER

Anni.	Solfato di Rame.		Zolfo.		Fosfato Thomas.		Perfosfato minerale.		Perfosfato d'ossa.	
	Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.
1895	288	25	276	50	—	—	1204	—	53	—
1896	262	—	231	50	3569	—	2219	—	142	—
1897	551	50	645	50	2846	—	2245	—	76	—
1898	777	10	865	50	2758	—	3587	—	231	—
1899	1135	80	1142	—	3571	—	1736	—	166	—
1900	1257	—	1584	—	2140	—	3392	—	30	—

1 Compreso l'importo delle rinnovazioni.

DELLA BANCA COOPERATIVA POPOLARE DI PADOVA.

PER IMPORTI.

N°	Da L. 301 a L. 400.		N°	Da L. 401 a L. 500.		N°	Da L. 500 a L. 1000.		N°	Superiori a L. 1000.		N°	Totale.	
	Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.		Lire.	C.
1	332	10	1	413	03	2	1,703	57	2	2,912	14	54	10,663	15
13	4,683	60	11	5,061	18	22	15,753	02	14	20,278	41	146	57,339	95
24	8,590	10	18	8,217	78	18	12,571	42	20	30,145	83	251	82,807	76
25	6,900	60	14	6,221	—	30	21,534	50	20	43,785	28	308	106,895	13
25	8,917	65	20	8,906	40	45	32,414	60	22	50,303	50	385	141,200	13
51	18,661	70	16	7,185	20	53	37,018	10	29	62,587	20	575	184,292	43
—	48,085	75	—	36,004	59	—	120,995	21	—	210,012	36	—	583,198 ¹	55

MATERIE SOMMINISTRATE.

Concime complesso.		Nitrato di soda.		Sali di potassa.		Materie diverse.		Totale.	
Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.	Quintali.	Cg.
49	—	84	—	2	—	100	—	2,056	75
179	—	106	—	111	40	52	—	6,871	90
66	—	194	—	39	50	108	50	6,772	—
62	—	108	80	44	15	88	37	8,521	92
43	—	90	97	8	20	158	01	8,051	08
61	—	100	10	49	40	212	22	8,825	72
								41,099	37

Consorzio agrario di Firenze. — Riportiamo dalla Relazione del prof. Ferrari quanto vi si dice intorno alle operazioni di credito. Le considerazioni esposte dall'egregio direttore del Consorzio fiorentino hanno un valore negativo e rispecchiano le condizioni di quelle società per gli acquisti, e non sono poche, le quali non riuscirono, come le altre, di cui abbiamo parlato, a ristabilire utili combinazioni con istituti di credito.

Il lamento generale è questo: per fare dell'agricoltura razionale occorrono forti anticipazioni di capitali: questi sono invece deficienti in confronto alla estensione ed importanza del capitale fondiario.

Mentre per tutte le industrie il capitale circolante è riconosciuto il mezzo indispensabile per ricavare il massimo profitto, in quella agraria non si è abbastanza compresi di ciò: mentre per tutte le altre industrie il credito ne è il più potente mezzo di riuscita, in quella agraria si mettono tutti gli ostacoli per farlo funzionare. Si lamenta che la terra non produce abbastanza e non si può ricorrere ai mezzi di aumentarne la fertilità e quindi la produttività.

L'azione del Consorzio esercitata da tanti anni con tale fine, avrebbe conseguito risultati molto più evidenti se, come in altre località d'Italia, fosse stato appoggiato dalla funzione del credito esercitato da qualche istituto che abbia fede nel progresso agricolo e nella onestà degli agricoltori.

Nel non breve periodo di azione del Consorzio, le operazioni di credito sono state fatte in numero limitato di 33 per L. 28,000 dalla Cassa di Sconto e in N.º di 2 dalla Cassa di Risparmio per L. 1500; nè parrà strano codesto esiguo numero delle operazioni fatte con la Cassa di Risparmio, quando si pensi che esse hanno per condizione delle cambiali che devono portare *tre* firme e con scadenza a *tre* mesi!

Migliori condizioni fa la Cassa di Sconto, che accetta scadenze di 6 mesi con rinnovazione per altrettanto periodo di tempo.

Eppure sarebbe tanto semplice e sicuro, per gli Istituti di credito, il somministrare ai proprietari, in ragione della loro potenzialità, delle somme a C. C. da impiegarsi esclusivamente in materie utili in agricoltura e mediante il tramite del Consorzio, che garantisce la vera destinazione delle somme mutate.

Speriamo in un migliore avvenire.

Associazione agraria friulana. — Il Comitato dell'Associazione non fa credito direttamente a nessuno, ritenendosi che le funzioni del credito debbano venir esercitate dagli istituti speciali, che si propongono un tale obbiettivo. Tenuto conto peraltro che chi acquista oggetti utili per l'esercizio dell'agricoltura, impiega molto solidamente il suo danaro e si pone meglio in condizione di adempiere ai propri impegni, che non chi si vale del credito senza uno scopo ben noto, si pensarono ed attuarono le seguenti facilitazioni per gli acquirenti:

1° Sopra una nostra dichiarazione che chi domanda credito lo fa per saldare impegni per acquisti fatti presso il Comitato, tutte le Banche di Udine accordano mitissimi interessi, purchè il danaro sia versato direttamente a noi.

Così l'Istituto bancario ha la garanzia del buon impiego del danaro da esso prestato.

2° Tutte le istituzioni agrarie, anche non legalmente costituite, che in numero notevole funzionano in Friuli, hanno questo patto speciale colle Banche, le quali si trovano in tutti i capoluoghi della provincia: quando un loro socio desidera ricevere merci a credito, preavvisa la istituzione agraria, la quale ne avverte la Banca locale per conoscere a priori se la domanda può venire accettata. La Banca risponde subito perchè conosce la solvibilità e la moralità dei richiedenti: quando la risposta è affermativa l'istituzione agraria dà ai suoi soci la merce domandata ritirandone, invece dell'effettivo in denaro, una cambiale, che passa alla Banca, incassandone l'importo.

In tal modo l'istituto agrario non arrischia nulla perchè è la Banca responsabile del buon fine delle cambiali. La responsabilità della istituzione agraria si limita esclusivamente alla garanzia che le firme sono autentiche e che l'impiego del danaro viene fatto a scopi agricoli.

3° Ci sono in Friuli molte *Casse rurali di prestiti* legalmente costituite, le quali, ricevendo merci col mezzo del Comitato per gli acquisti, possono praticare direttamente il credito a buon mercato, o ricorrendo a prestiti garantiti dalla responsabilità illimitata dei loro componenti, ovvero utilizzando i depositi a risparmio che presso di loro vengono fatti.

Molte *Casse rurali* accolgono il piccolo risparmio di tutti co-

loro i quali si trovano nel loro ambito, corrispondendo un interesse un po' superiore a quello che danno le casse di risparmio governative, e possono far credito ai loro soci ad un tasso inferiore a quello che si dovrebbe pagare ricorrendo agli istituti bancari.

Banca popolare di Parabita. — Abbiamo già rilevato che taluni istituti di credito, a facilitare l'esercizio del credito agli agricoltori e a garantirsi della realtà delle operazioni, hanno intrapreso direttamente il servizio degli acquisti. A dare un'idea più concreta di un tale funzionamento che va prendendo sviluppo nelle provincie del mezzogiorno, riferiamo quel che si è fatto dalla Banca popolare cooperativa di Parabita. Nel resoconto presentato all'assemblea generale dei soci del 1902 ecco quanto è detto intorno al *Servizio agricolo*:

In osservanza all'ordine del giorno votato nell'ultima assemblea generale degli azionisti, fu iniziato nell'anno decorso il servizio agricolo per soli soci della nostra Banca.

Furono distribuite N. 176 pompe irroratrici; N. 11 solforatrici meccaniche, N. 1600 sacchi di zolfo ramato al 3% e 418 quintali di solfato di rame.

In questi acquisti furono impiegate L. 44,841. 40, cioè quasi la metà di quanto eravamo stati facultati coll'ordine del giorno votato nella predetta assemblea; e ciò per quella circospezione che deve avere ogni buona Amministrazione nell'iniziare dei nuovi servizi a beneficio della propria azienda.

Gli utili netti che si sono ricavati dalla vendita delle suddette merci sono stati di L. 2772. 77.

Furono concessi N. 223 prestiti agricoli per L. 42,074. 10, con scadenza a fine raccolto e con piacere vi comunico che tutti furono pagati interamente al loro spirare, tranne 6 prestiti per L. 970. 45, che furono protestati e dopo pochi giorni estinti.

Dal complesso delle operazioni, vedete facilmente come il servizio agricolo abbia dato splendidi risultati, ed il Consiglio d'amministrazione incoraggiato ha deliberato che anche quest'anno si segua la stessa via, ed ha stabilito che sugli utili netti dell'esercizio 1901 sieno prelevate L. 1000 per la costituzione di una seconda riserva a garanzia del servizio in parola per quelle oscillazioni che potrebbero avere i prezzi delle merci e delle macchine.

Piccolo credito agrario della Società agricola operaia di Crispiero. — La Società operaia di mutuo soccorso fra gli agricoltori di Crispiero (Camerino) ha istituito nel suo seno un *sindacato agrario* per l'acquisto delle materie e istrumenti agricoli, affiliandosi al Comizio agrario di Camerino (il quale alla sua volta è ascritto alla Federazione dei Consorzi agrari) e partecipando così ai vantaggi che per gli acquisti il detto Comizio offre ai suoi soci. La gestione del sindacato è affatto distinta da quella della Società di mutuo soccorso; ma ha comune con essa il Consiglio di amministrazione. Il sindacato non è costituito legalmente; esso rappresenta soltanto un particolare organo delle Società di mutuo soccorso, e deve quindi riguardarsi come una associazione di fatto.

La stessa Società di mutuo soccorso ha poi destinato un fondo speciale per i prestiti agrari a favore dei soci che ne abbisognino per l'acquisto dei concimi da essi effettuato per mezzo del sindacato. L'interesse dei prestiti è fissato annualmente dal Consiglio; il credito che si fa a ciascun socio è limitato, ed esso non può essere accordato che a chi coltiva terreni, o come proprietario, o come affittuario, o mezzadro. Per ottenere il prestito occorre presentare una garanzia. Gli interessi sono posticipati e il pagamento dell'obbligazione assunta non è fatto in danaro, ma in tanto grano valutato al prezzo corrente.

Abbiamo voluto accennare anche a questa modesta iniziativa dovuta al dottor N. Strampelli — e chi sa quante ve ne saranno a noi ignote e pure apprezzabili — per mostrare quanto varie possano essere le vie del credito e come anche ai piccoli, che operano in luoghi remoti, non ne siano chiuse le porte, ove si voglia e si sappia.

6. — *Federazione dei Consorzi agrari.*

Pubblichiamo lo Statuto e il Bilancio della Federazione italiana dei Consorzi agrari, aggiungendo alcune ulteriori notizie e dati statistici, che varranno a dare un'idea più piena del pratico funzionamento di tale istituzione.

La Federazione ha la sua sede statutaria in Roma, ma seguita a risiedere provvisoriamente in Piacenza. Per dare sviluppo alla cooperazione nel mezzogiorno ha una sua rappresentanza in Napoli.

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
CON LE MODIFICAZIONI INTRODOTTE IL 5 MARZO 1899.

PRELIMINARE.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita in Piacenza, dichiara di sottoporsi alle norme del Codice di commercio intorno alle Società anonime cooperative, e di seguire ogni altra disposizione come al seguente Statuto.

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopo e durata della Società.

ART. 1. È istituita in Piacenza una Società anonima cooperativa a capitale illimitato, colla denominazione di *Federazione italiana dei Consorzi agrari*. Avrà sede per ora in Piacenza, ma potrà essere, appena l'assemblea generale dei soci lo riconosca opportuno, trasferita a Roma. Il suo domicilio sarà nei locali d'ufficio della sede.

ART. 2. La Federazione italiana dei Consorzi agrari è istituita colla durata di 60 anni.

ART. 3. La Federazione italiana dei Consorzi agrari si propone di promuovere dei nuovi Consorzi agrari, e di contribuire al maggiore svolgimento dell'opera di quelli che già esistono e di quei Consorzi od altri Istituti che funzionino come tali, imprimendo loro unità d'indirizzo e d'azione. Essa intenderà ai seguenti scopi principali:

1° acquistare anche per conto proprio, dei soci e di terzi, ma specialmente per conto dei Consorzi agrari, e distribuir loro merci, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte, utili all'esercizio dell'agricoltura e alla vita delle famiglie coloniche;

2° vendere anche per conto proprio, dei soci e di terzi, ma specialmente per conto dei Consorzi, i prodotti agrari in genere, istituendo eventualmente appositi spacci e depositi nel Regno e fuori;

3° partecipare con altre Società e con privati al commercio per la vendita all'interno e per l'esportazione dei prodotti agrari;

4° dare a prestito od in affitto macchine ed attrezzi;

5° procurare le informazioni ed i mezzi atti a far profittare le classi agrarie dei mercati migliori, e sollecitare tariffe speciali in loro favore;

6° promuovere, sussidiare, sorvegliare e dirigere campi sperimentali nell'interesse dell'agricoltura.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari potrà pure intendere ad altri scopi, diretti però sempre alla prosperità e al progresso dell'agricoltura e delle classi agrarie.

ART. 4. La opportunità e la misura della partecipazione dei terzi alle operazioni sociali saranno determinate dal Consiglio di amministrazione della Federazione. Laddove vi siano dei soci, e non un Consorzio, esso Consiglio darà ogni opera perchè si raccolgano fra loro e ne formino uno.

TITOLO II.

Patrimonio della Società.

ART. 5. Il patrimonio sociale è costituito:

a) da un numero indeterminato di azioni del valore di L. 25 cadauna;

b) dalle tasse d'ammissione che ogni socio deve pagare in L. 5;

c) dalla riserva;

d) dai fondi speciali istituiti per operazioni determinate.

Quando la riserva giunga a superare una volta e mezzo il capitale sottoscritto, a fine di esercizio, si fa luogo ad una emissione di nuove azioni da intitolarsi ai soli soci che figurano allora iscritti nel Libro, in ragione di una azione nuova per ogni azione già posseduta. — Così mentre il capitale diventa raddoppiato, la riserva rimane ridotta alla sola residua cifra.

ART. 6. Il Consiglio d'amministrazione, per l'incremento delle operazioni sociali, potrà assumere prestiti, ed emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa.

TITOLO III.

Soci ed azioni.

ART. 7. Chiunque voglia entrare nella Federazione deve presentare domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, dichiarando se intende farne parte nel proprio interesse individuale, oppure come membro a ciò espressamente delegato dal Consiglio d'amministrazione d'un Consorzio o Sindacato, e soggiungendo in ogni caso che si sottopone agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

La domanda di chi intende farsi socio nel proprio interesse individuale dovrà essere firmata da due altri soci, i quali attestino la sua onorabilità.

La qualità di socio non si acquista mai per eredità.

La cessione delle azioni non sarà valida se non sia approvata dal Consiglio d'amministrazione. Chi appartiene alla Federazione nella qualità di amministratore di un Consorzio non può cedere le proprie azioni sino a che non decada da quell'ufficio, nè allora potrà farne la cessione se non a colui che nella qualità stessa gli succeda. Chi è socio per fatto della qualità ond'è investito, decadendone, può divenirlo invece nel proprio interesse privato. Sarà escluso da socio nè potrà ripetere l'importo delle azioni anche individualmente a lui spettanti, chi, decadendo da amministratore di un Consorzio e trovandosi iscritto per tale qualità tra gli azionisti della Federazione, rifiutasse di fare, a chi lo surroga nell'ufficio, la cessione delle azioni intestate bensì al proprio nome, ma assunte nell'interesse dell'amministrazione di cui faceva parte *pro tempore*.

ART. 8. Possono essere soci nell'interesse individuale soltanto coloro che siano proprietari di fondi rustici, o coltivatori o in altro modo interessati all'esercizio dell'agricoltura nei luoghi dove non vi siano Consorzi agrari già istituiti e facenti parte della Federazione o nei luoghi dove i Consorzi agrari stessi non s'oppongano all'iscrizione diretta dei loro soci naturali presso la Federazione. Quando in un circondario ove ancora non esista un Consorzio la Federazione avrà iscritto un numero di soci col quale si possa costituirne uno, essa li unirà perchè lo facciano.

ART. 9. Il Consiglio d'amministrazione determinerà se le quote debbano essere pagate in rate, e come. In caso di mora di oltre sei mesi dal pagamento della quota o della rata, si perde la qualità di socio, e le rate versate restano acquisite alla Federazione.

ART. 10. I soci hanno diritto :

a) di usufruire dei vantaggi che la Società offre per gli acquisti e per le vendite e per le altre operazioni sociali ;

b) di votare nell'assemblea purchè abbiano versato l'intero importo di un'azione e salvo il disposto dell'art. 7 ;

c) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle azioni a loro intitolate, salvo il disposto dell'articolo 6.

I Consorzi aderenti hanno diritto per tutti i soci che ne fanno parte di usufruire dei vantaggi che la Federazione offre per gli acquisti e per le vendite, nonchè per le altre operazioni sociali. Non possono esserne fatte usufruire dai soci altre persone e nel primo caso di contravvenzione si paga un'ammenda di L. 10, nel secondo una di L. 20 e nel terzo si perde la qualità di socio.

ART. 11. Le azioni come non possono essere cedute, nemmeno possono essere sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d'amministrazione. Esse s'intendono vincolate a favore della Federazione per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima, e se si tratti di socio amministratore delegato di un Consorzio, per gli obblighi altresì del Consorzio ch'egli rappresenta. La presente disposizione sarà scritta su ciascun certificato di azioni.

ART. 12. Ove il socio non soddisfaccia ai propri obblighi verso la Federazione, potrà questa farne vendere le azioni anche rilasciando un duplicato tutte le volte che presso di essa non sia stato depositato il relativo certificato.

ART. 13. Il socio partecipa ai dividendi cominciando dal semestre (computato secondo l'anno solare) successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento della sua azione.

Non è ammesso il recesso dei soci.

In caso di notevole sovrabbondanza di capitale, l'assemblea potrà deliberare un rimborso graduale delle azioni al loro valore stabilito in base all'articolo successivo, a cominciare dagli azionisti che ne posseggono un numero maggiore.

ART. 14. Al principio di ogni anno, approvato il bilancio dall'Assemblea, il Consiglio determinerà il valore delle nuove azioni sulla base del capitale sottoscritto e del fondo di riserva.

TITOLO IV.

Bilancio, utili, risparmi e riserva.

ART. 15. Il bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati in conto delle azioni e di quelli in ritardo, le attività e passività della Federazione, le perdite sofferte e l'eccedenza realmente conseguita delle entrate sulle spese e perdite ed ammortamenti.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre.

ART. 16. L'eccedenza delle entrate annuali sulle spese e perdite e ammortamenti sarà ripartita come segue:

- a) al fondo di riserva il ventesimo;
- b) ai soci quanto occorra, fino a concorrenza delle somme disponibili, per corrispondere loro un interesse fino al 5 per cento netto sul valore nominale delle azioni liberate determinato come all'art. 14;
- c) le rimanenti somme saranno assegnate: per un quaranta per cento ancora al fondo di riserva; per un quaranta per cento ancora ai soci come risparmio, da distribuirsi in ragione del totale degli acquisti e delle vendite che ciascun socio avrà fatto col tramite della Federazione; per un dieci per cento a disposizione del Consiglio da essere erogato a favore del personale della Federazione; per un dieci per cento a disposizione dell'assemblea da essere erogato a scopi di propaganda.

ART. 17. La riserva si compone:

- a) del ventesimo e del quaranta per cento, di cui all'articolo precedente;
- b) delle tasse d'ammissione di cui all'art. 5;
- c) della differenza tra il valore reale delle azioni e il valore nominale di cui all'art. 14;
- d) delle entrate, donazioni eventuali, nonché degli utili derivanti dall'aumento di valore dei titoli e stabili posseduti dalla Federazione.

TITOLO V.

Organi della Federazione.

ART. 18. Sono organi della Federazione:

- a) le assemblee dei soci;
- b) il Consiglio d'amministrazione;

- c) il direttore coll'occorrente numero d'impiegati;
- d) il Comitato dei sindaci;
- e) il Comitato dei probiviri.

a) *Assemblee.*

ART. 19. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto.

Tutti i membri delle Società aderenti hanno il diritto di presenziarle e prender parte alle discussioni; ma il diritto di voto spetta ai soli soci azionisti.

ART. 20. L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, non oltre il mese di marzo, e in essa:

a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;

b) si procederà a nominare coloro che in surrogazione dei cessanti dovranno coprire gli uffici sociali per l'anno in corso;

c) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea che per deliberazione del Consiglio o dietro domanda del Comitato dei sindaci o di almeno un ventesimo del numero dei soci (purchè tale ventesimo non sia inferiore al numero di trenta) fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei soci dovrà essere fatta per iscritto e presentata al Consiglio non più tardi del 31 dicembre.

ART. 21. Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei sindaci o da almeno un decimo dei soci.

La domanda di cui al presente articolo o a quello precedente non potrà essere fatta che da soci che abbiano diritto di votare nelle assemblee.

ART. 22. Il Consiglio convocherà le assemblee con avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi, nel periodico *l'Italia agricola* e da affiggersi in modo visibile all'esterno della sede sociale. Nello stesso periodico si pubblicheranno anche gli altri atti sociali, finchè la Federazione non abbia un organo proprio.

Nell'avviso stesso e in quello che a mezzo postale sarà mandato a tutti i soci s'indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Le proposte di votazione, formulate in termini precisi ed invariabili, saranno pubblicate all' esterno della sede sociale almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l' adunanza; e gli emendamenti dovranno esser presentati per iscritto al Consiglio almeno cinque giorni innanzi.

ART. 23. L' assemblea si riterrà validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei soci, e trascorsa un' ora da quella indetta nella convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, purchè almeno pari al numero dei membri del Consiglio di amministrazione e della Presidenza, e salvo i casi speciali contemplati nel presente Statuto e nell' art. 158 del Codice di commercio.

Ciascun socio non ha che un voto, qualunque numero d'azioni possenga, e non può nelle assemblee rappresentare e votare che per un altro socio.

Il socio assente, il cui impedimento sia stato riconosciuto per legittimo dall' assemblea, non può farsi rappresentare che da un socio.

ART. 24. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti, la proposta s' intende respinta. Quando venti soci almeno lo richiedano, si procede per appello nominale od a scrutinio segreto. La domanda per appello nominale ha la precedenza su quella a scrutinio segreto; tranne che si tratti di persone, per le quali si vota sempre a scrutinio segreto.

Gli amministratori non possono dar voto nell' approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

ART. 25. L' assemblea elegge il proprio presidente, un vicepresidente e due segretari. Tutti restano in carica tre anni e sono rieleggibili; non possono però essere eletti coloro che coprono altre cariche sociali.

b) *Consiglio d' amministrazione.*

ART. 26. Il Consiglio è composto di nove consiglieri, i quali durano in ufficio per un triennio e sono rieleggibili. I consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo. Nel primo e nel secondo anno la scadenza è determinata dalla sorte; in seguito dell' anzianità di nomina.

I membri del Consiglio, prima di entrare in ufficio, devono aver versato l' importo di cinque azioni se sono già trascorsi

cinque anni dalla costituzione della Federazione e dieci azioni qualora siano già trascorsi dieci anni dalla stessa data.

In caso diverso si ritengono dimissionari dall'ufficio loro entro trenta giorni dalla nomina.

Il Consiglio elegge annualmente nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario e un vice-segretario.

Essi costituiscono l'ufficio di presidenza, del quale fanno parte anche il direttore e il vice-direttore, quando siano membri del Consiglio. Quest'ufficio eseguisce le deliberazioni del Consiglio, rappresenta l'amministrazione negli affari ordinari e delibera in tutti i casi d'urgenza, salvo a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio stesso.

In caso di vacanza di un posto di amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

ART. 27. Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; si farà luogo soltanto al rimborso delle spese effettive sostenute per speciali incarichi affidati al Consiglio stesso.

I membri del Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestar cauzione e non contraggono, per effetto della loro gestione, altre responsabilità che quelle determinate dal Codice di commercio.

Il membro del Consiglio che durante tre mesi non attende al proprio ufficio, senza preventivo congedo, s'intende dimissionario.

ART. 28. Le adunanze del Consiglio d'amministrazione si ritengono legali quando intervengano cinque dei membri che lo compongono.

ART. 29. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente, ed in sua assenza od impedimento dal vice-presidente. Mancando anche quest'ultimo, il presidente può delegare a rappresentarlo uno fra i consiglieri.

ART. 30. Il Consiglio d'amministrazione:

a) procede agli acquisti e alle altre operazioni sociali determinate all'art. 2, sempre quando lo statuto non richieda l'approvazione dell'assemblea;

b) stanziava le spese d'amministrazione;

c) compila i bilanci;

d) stabilisce la misura degli interessi attivi e passivi;

e) determina i prezzi delle merci;

f) forma i regolamenti ;

g) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente statuto non siano tassativamente riservati all'assemblea o ad altro organo amministrativo.

ART. 31. La distribuzione delle merci ai soci sarà possibilmente fatta a contanti.

È in facoltà del Consiglio di stabilire in via eccezionale di accordare credito ai soci, purchè non appartengano all'amministrazione, per un termine non mai maggiore di un anno.

I soci dovranno rilasciare obbligazioni giuridiche. Il Consiglio fisserà l'interesse secondo apposito regolamento e potrà richiedere ch'esse siano avallate o garantite da una o più persone solvibili.

Sulla domanda di credito pronuncia irrevocabilmente una Commissione nominata dal Consiglio.

Sotto la sua responsabilità personale essa non può accordare credito ad alcun socio se non per i generi forniti dalla Federazione.

ART. 32. La Società potrà pure agire come semplice intermediaria tra i propri soci ed i terzi, senza responsabilità propria, sia per l'acquisto da parte dei soci dei generi che loro occorrono, sia per lo smercio dei loro prodotti.

Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio in unione ai sindaci, determinerà le condizioni per la vendita dei prodotti dei soci a conto sociale, limitando quanto più sia possibile la responsabilità e i rischi della Società.

ART. 33. La rappresentanza sociale è affidata al presidente, o chi per esso, ed al direttore. Gli atti del Consiglio e quelli della Società sono firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario, e da chi fa le loro veci.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad altri, resta affidata al direttore che firmerà pure l'ordinaria corrispondenza.

c) *Direttore ed impiegati.*

ART. 34. Le funzioni di direttore, di cassiere e di impiegato in genere della Società possono essere affidate a membri del Consiglio od a soci.

Per la nomina o la revoca del direttore e del cassiere occorre che siano presenti alla seduta sette consiglieri e che la deliberazione raggiunga almeno cinque voti.

ART. 35. Il direttore, quando non sia membro del Consiglio, assiste alle sue adunanze con solo voto consultivo.

Il Consiglio determinerà se gli impiegati debbono prestare cauzione ed in quale misura.

Le funzioni di cassiere possono essere conferite a chi già riveste un altro ufficio nel Consiglio.

Il servizio di cassa, sempre quando sia possibile, sarà affidato ad un solido Istituto locale, con preferenza per una Banca cooperativa.

d) *Comitato dei sindaci.*

ART. 36. I sindaci sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tutti fra i soci. Le loro funzioni sono gratuite.

I sindaci vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempiono a tutti gli uffici loro affidati dall'art. 184 del Codice di commercio.

Essi possono avvicinarsi per turno settimanale colle norme stabilite da apposito regolamento.

Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio di sindaci i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità ed affinità.

e) *Comitato dei probiviri.*

ART. 37. Il Comitato dei probiviri è costituito da tre soci nominati dall'assemblea, i quali durano in ufficio tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

I probiviri decidono inappellabilmente di tutte le controversie tra soci e la Federazione, relative all'interpretazione del presente Statuto, e delle altre il cui giudizio fosse loro attribuito da speciali regolamenti o da deliberazioni sociali.

Dovranno inoltre risolvere le questioni fra i soci e l'amministrazione per affari conclusi colla Federazione, quando ambe le parti ne facciano richiesta con formale compromesso.

ART. 38. Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente, il quale lo convoca.

Il Consiglio d'amministrazione e il direttore sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni e gli schiarimenti di cui fossero richiesti.

I probiviri operano anche come amichevoli compositori.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

ART. 39. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso, quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato al tempo dell'ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento fosse voluto da tre quarti dei presenti ad un'assemblea convocata espressamente e nella quale sia intervenuto un terzo dei soci.

In caso di scioglimento, l'assemblea determinerà le norme della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Il riparto della somma ricavata dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro compartecipazione nel patrimonio sociale.

ART. 40. L'assemblea potrà fare modificazioni od aggiunte al presente Statuto, ove queste vengano approvate dal numero di soci e colla maggioranza stabilita pei casi di scioglimento della Società.

Se a quest'assemblea non intervenisse il terzo dei soci, ne avrà luogo quindici giorni dopo una seconda, che delibererà validamente colla presenza di solo un quinto dei soci, alla maggioranza di tre quarti dei presenti.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

ART. 41. I membri del Consiglio saranno per il primo triennio nominati coll'atto costitutivo della Federazione. Trascorso il primo anno d'esercizio, comincerà la rinnovazione di un terzo per sorteggio, per modo che l'intero Consiglio sia rinnovato nel termine di tre anni.

ART. 42. Durante i primi cinque anni dalla data della costituzione legale possono partecipare alle assemblee e votare in esse tutti i soci che avendo sottoscritto almeno un'azione non ne hanno ancora versato l'importo, purchè gli acquisti o le vendite che abbiano fatto nell'esercizio precedente e per mezzo della Federazione, rappresentino un valore non inferiore a L. 100.

ART. 43. Gli atti e le spese fatte dal Comitato promotore saranno rilevati dal Consiglio d'amministrazione, appena sia costituito.

*Notizie intorno al pratico funzionamento
della Federazione.*

Iniziative diverse. — La Federazione si studiò sempre di rendere agli agricoltori ognor crescenti servigi, prendendo iniziative varie e promovendo riforme. Così:

diffuse accurate istruzioni, approvate anche dal Ministero, per la levata dei campioni di concimi e per la loro validità nei rapporti coi venditori;

promosse — con un concorso internazionale di mille lire in oro — la ricerca di un metodo pratico e conveniente per constatare le adulterazioni dei perfosfati d'ossa (concorso vinto dall'ing. Enrico Lasne di Parigi);

istituì presso la R. Scuola superiore di agricoltura di Milano, d'accordo con il Consorzio dei fabbricanti italiani di concimi chimici, un Collegio chimico arbitrale, pei casi di differenza nelle analisi fatte fare a cura dei fornitori, degli agricoltori o dei Consorzi;

ottenne una tollerabile soluzione della questione del dazio sui sacchi nei quali si importano dall'estero alcune materie concimanti, nonchè la riforma delle tariffe di trasporto dei concimi;

propose al Ministero della guerra che le forniture militari fossero affidate direttamente agli agricoltori;

raccomandò efficacemente la causa del credito per le materie agrarie, alle Banche popolari e ad altri istituti.

Nell'aprile 1899 aprì un concorso a due borse di 100 lire mensili ognuna, fra i laureati in scienze agrarie, per un tirocinio di sei mesi, prorogabile ad un anno, presso gli uffici della Federazione e presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Piacenza, allo scopo di abilitarli alla funzione di direttori-agronomi dei Consorzi agrari cooperativi autonomi, di cui la Federazione va promovendo, con attiva propaganda, l'istituzione in tutta Italia.

La Federazione promosse, col concorso dei Consorzi federati, la costituzione di una forte Società, col capitale di due milioni di lire, denominata « Fabbriche riunite degli agricoltori italiani » per la fabbricazione ed il commercio dei concimi chimici e delle materie anticrittogamiche.

Nel 1900 istituì una sua Rappresentanza a Napoli con l'intendimento di meglio coadiuvare lo sviluppo della cooperazione agraria nel mezzogiorno. Aprì inoltre due concorsi: l'uno col premio di lire 1000 in oro (col concorso di 40 istituzioni) riguardante la ricerca di un metodo che permetta di determinare il grado di finezza degli zolfi tanto semplici quanto ramati; l'altro, con quattro premi in complesso di lire 1000, per contributo alla soluzione del problema se l'azoto nitrico possa essere trasformato in azoto organico per opera dei microrganismi del suolo e quindi se quel concime abbia un'azione anche nel secondo anno della sua somministrazione. Si associò infine ad una iniziativa partita da Cuneo, diretta ad utilizzare industrialmente le acque madri dalle quali nelle saline si separa il sal comune in modo da produrre almeno i 25,000 quintali annui di sale potassico depurato, per i quali vogliamo ricorrere all'estero.

Nel 1901 istituì un servizio speciale per la diffusione delle macchine e degli istrumenti agrari e per promuovere la costruzione nazionale dei tipi più correnti.

Controllo tecnico. — Si eseguisce nei laboratori dello Stato sopra campioni levati dagli agricoltori con istrumenti speciali e secondo le norme indicate in appositi moduli.

In caso di divergenza fra le analisi, si ricorre al Collegio chimico arbitrale di Milano.

La Federazione ha promosso l'adozione del criterio della crivellabilità dei perfosfati, e già nelle « Fabbriche riunite degli agricoltori italiani » fu adottato l'apparecchio Shaarf per ridurre il perfosfato in polvere leggera e asciutta.

Propaganda cooperativa. — La Federazione mira a popolare l'Italia di Consorzi agrari cooperativi i quali, seguendo i dettami dell'agronomia moderna, lavorino di conserva al rinnovamento dell'agricoltura nazionale.

Chi abbia il desiderio di dare l'opera propria alla fondazione di nuovi Consorzi, ottiene *gratuitamente* dalla Federazione suggerimenti ed aiuti sotto forma di:

- a) Opuscoli di propaganda agraria cooperativa;
- b) Progetto di statuto e modulo di atto costitutivo di un Consorzio agrario cooperativo;
- c) Manifesti da affiggersi al pubblico per la convocazione degli agricoltori;
- d) Conferenze sugli scopi e benefici della cooperazione agraria, fatte, a richiesta dei Comitati promotori, dal direttore della Federazione, dal reggente la Sezione di propaganda o da altra persona.

La Federazione distribuisce inoltre ai Consorzi agrari costituiti:

- e) Schede di ammissione a socio del Consorzio;
 - f) Norme per l'impianto della contabilità;
 - g) Campionario di materie agrarie, ec.;
- e s'incarica altresì di provvedere loro, a *prezzo di costo*, stampati, moduli, registri di contabilità e timbri necessari per il loro funzionamento.

Poichè i Consorzi agrari sorgono più facilmente nei luoghi in cui è esteso l'uso dei concimi chimici, coll'intento appunto di creare l'ambiente adatto per tali istituzioni, la Federazione ha istituita una *Sezione speciale* detta di *Propaganda per l'impiego razionale dei concimi*, retta da un laureato in scienze agrarie, assistito da un altro laureato tirocinante, ed ordinata in modo che essa funzioni come una Cattedra ambulante di agricoltura, con azione in tutto il Regno, limitatamente all'uso dei concimi.

I Consorzi agrari federati e le autorità comunali sono i naturali mezzi di comunicazione fra gli agricoltori e la

Sezione di propaganda, l'opera della quale — disciplinata da apposito regolamento — si esplica gratuita :

1° promovendo l'istituzione di campi sperimentali e dimostrativi per l'uso dei concimi ;

2° istituendo esperienze per raccogliere dati intorno alle più importanti questioni sulla concimazione ;

3° diffondendo campionari di concimi, tavole di esperienze, pubblicazioni varie ed opuscoli popolari di scienza e di tecnica agraria ;

4° fornendo alle scuole elementari materiale adatto per l'insegnamento agrario ;

5° rispondendo a quesiti sull'uso dei concimi ;

6° promovendo lezioni pubbliche e conferenze, specialmente nei territori in cui manchi l'azione diretta di altri istituti agrari.

S'incarica inoltre, quando ne venga richiesta, di inviare, — dietro compenso — persona tecnica di fiducia per guidare gli agricoltori nell'applicazione dei metodi razionali di concimazione.⁴

⁴ Nella relazione del Consiglio d'amministrazione (esercizio 1901) così si riferisce intorno alla propaganda della Federazione :

« Anche nell'esercizio che s'è chiuso la Federazione s'è data molto d'attorno per la sua propaganda. Ben 40 conferenze furono tenute per istruire intorno alla concimazione : 2 in provincia di Caserta, 2 in provincia di Genova, 5 in provincia di Porto Maurizio, 6 in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Pavia, 17 in provincia di Grosseto, 4 in provincia di Arezzo, 3 in provincia di Benevento. In pari tempo furono istituite 190 esperienze di concimazione, le più in provincia di Grosseto e nella Sardegna. Oltre a 10,000 copie di quadri murali riguardanti esperienze di concimazione eseguite dai professori Montanari, Adacco, Mumerati e Zago : furono distribuiti 12,839 opuscoli di gran formato e 143,672 di piccolo formato intorno all'uso del nitrato di soda ; 2000 di grande formato e 12,300 di piccolo intorno all'uso delle scorie Thomas ; 600 di grande formato, 13,000 di piccolo intorno all'uso dei perfosfati ; ed altri parecchi intorno all'uso dei sali potassici, intorno ai campi sperimentali ed intorno ad altri temi relativi alla intensificazione delle colture. Finalmente furono distribuiti 3000 astucci di legno contenenti una certa quantità di nitrato di soda con istruzioni sul modo di usarlo.

» I quadri murali furono inviati specialmente alle Associazioni agrarie, alle Scuole pratiche di agricoltura, alle Casse rurali, agli Istituti tecnici, alle Scuole normali, alle Cattedre ambulanti di agricoltura, alle Latterie sociali ed a privati agricoltori ; gli opuscoli con istruzioni furono fatti tenere a tutti i militari che hanno assistito alle conferenze di agraria date nei più importanti presidii, a tutti gli alunni della sezione di agrimensura del 3° e 4° anno degli Istituti tecnici del Regno, a

SVILUPPO DELLA FEDERAZIONE

SINO AL 31 DICEMBRE 1901.

Anni.	Società agricole. — N.	Soci privati. — N.	Azioni.	Capitale sociale.		Totale. — Lire.	Valore reale delle azioni. Lire.
				Azionario.	Riserve.		
				— Lire.	— Lire.		
1892 ¹	18	32	158	3,950	250	4,200	25
1893.....	65	207	465	11,625	1,360	12,985	25
1894.....	81	247	594	14,850	6,373	21,223	33
1895.....	93	264	638	15,950	8,854	24,804	38
1896.....	104	282	690	17,250	12,596	29,846	42
1897.....	114	296	735	18,375	19,952	38,327	52
1898.....	129	302	775	19,375	26,572	45,947	59
1899.....	180	330	1729 ²	43,225	18,232	61,457	35 ²
1900.....	229	348	1868	46,700	32,981	79,681	—
1901.....	273	370	1973	49,720	35,178	84,503	47

tutti gli alunni del 3° anno di quelle Scuole normali dove si dà l'insegnamento di agraria, ed alle Scuole elementari di ben 18 provincie; gli astucci furono indirizzati alle Scuole elementari di altre 36 provincie. Inoltre furono tenuti due congressi di Consorzi agrari, uno a Firenze e l'altro a Bari nell'occasione in cui la Società degli Agricoltori Italiani adunavasi colà per i suoi congressi regionali; e il vostro Presidente, il vostro Direttore ed il prof. Sansone, accogliendo con premura il cortese invito, si associavano al giro che l'on. Luzzatti fece nelle provincie meridionali; e mentre egli parlava di trattati di commercio, di credito fondiario e dei più larghi interessi industriali od agrari di quelle provincie, essi divulgavano la missione ed i fasti dei nostri consorzi. Finalmente qui nella provincia di Piacenza, dove abbiamo la sede, e in Toscana, dove il vostro Presidente ebbe nell'autunno occasione di soggiornare, fu provocata fra i produttori di ortaggi e di frutta l'istituzione di Consorzi di vendite collettive, e ai loro fondatori fu additata la via per sfogare i propri prodotti — con minori inframmettenze, con minori spese e con minori pericoli — in quei grandi centri di consumo dove sogliono farsi le vendite all'asta.»

¹ All'atto costitutivo 10 aprile 1892.

² Per rendere più accessibile il valore reale di una azione, lo si ridusse alla metà, raddoppiando per tal modo il numero delle azioni dell'esercizio 1898.

OPERAZIONI

DALLA FONDAZIONE AL 31 DICEMBRE 1901.

Anni.	Acquisti merc. ² — Lire.	Utili lordi. — Lire.	Spese e perdite. — Lire.	Avanzi. — Lire.	Restituzioni ai soci. — Lire.
1893 ¹	711,147	22,231	11,222	11,009	3,458
1894	753,401	18,805	14,601	4,204	1,023
1895	810,435	18,209	10,746	7,463	2,378
1896	1,568,528	28,218	12,858	15,360	5,399
1897	2,118,629	31,488	18,379	13,109	4,547
1898	2,656,005	46,420	24,024	22,396	8,066
1899	3,944,876	71,281	41,608	29,673	10,894
1900	3,806,790	57,594	56,556	1,027	—
1901	4,086,289 ³	92,446	72,759	19,688	—

¹ L'atto costitutivo fu sottoscritto il 10 aprile 1892 e le operazioni successive furono compenstrate nell'esercizio 1893.

² I tentativi di vendere i prodotti dei soci diedero risultati importanti soltanto nell'anno 1894, nel quale furono venduti per L. 41,409 di fieni, specialmente in Francia.

³ Intorno agli acquisti ecco quanto si riferisce nella Relazione del Consiglio d'Amministrazione per l'esercizio 1901:

« L'azione nostra va gradatamente specializzandosi nelle merci di importazione dall'estero come il nitrato di soda, il solfato ammonico, i sali potassici, le scorie Thomas, il solfato di rame inglese e l'americano. Codesti nostri acquisti son ora fatti proprio all'origine, e se ciò nonostante talora abbiamo dovuto subire nei stessi oscillazioni assai sensibili e poco liete, gli è che troppe circostanze pesano sui mercati per potervi manovrare con costante fortuna. Così è avvenuto nello scorso esercizio che da un lato abbiamo sempre potuto tenere esattamente informati gli agricoltori della tendenza al ribasso prima e della ripresa poi del solfato di rame, ma invece le nostre previsioni di un andamento pesante del nitrato sono state sfatate da un improvviso sciopero scoppiato ad Iquique, che restrinse improvvisamente le spedizioni per l'Europa e diede buon giuoco agli speculatori. Di ciò qualcuno s'è lagnato, e certo ce ne siamo doluti noi per i primi; ma è naturale che non si possa sempre esser profeti veridici. Noi cerchiamo di tener conto il più possibile della produzione, del consumo, delle giacenze e di molte altre cose, ma talvolta vi son circostanze imprevedute ed imprevedibili che frustrano anche i raziocini più sagaci e più prudenti; e non ci par di esser indiscreti chiedendo che ci si giudichi non su qualche caso isolato, ma sull'insieme dei nostri servizi. Oltredichè dovrebbero aver presente che la nostra azione procura vantaggi che non sempre si avvertono a primo aspetto; e quando bene al momento dell'acquisto non si giunga a cogliere il prezzo più basso, deve esserci dato merito dell'aver procurata o favorita la generale tendenza al ribasso.

» Hanno seguitato a diminuire le cifre dei nostri affari in perfosfati minerali e d'ossa. Nulla di più naturale che gli agricoltori, pel moltiplicarsi delle fabbriche

locali di perfosfati, e specialmente di quelle cooperative, amino comprare direttamente questo concime e sempre meno si valgano del tramite nostro, ma anche qui dobbiamo rilevare che fu la Federazione a portare innanzi valorosamente la lotta contro l'antico Consorzio, fu la Federazione a creare le Fabbriche riunite e ad incoraggiare e difendere la Cooperativa di Mantova ed altre, e se oggi un nuovo Consorzio si è costituito, e le stesse Fabbriche riunite ed altre Fabbriche cooperative vi hanno aderito, gli è che i fabbricanti, anche per le insistenti prediche nostre, si sono indotti a mutar di programma e mentre prima volevano tener alti i prezzi in maniera intollerabile per la economia rurale, oggi si son persuasi di vendere al prezzo più basso che sia consentito dall'incolumità dell'industria cercando maggiori utili nel promuovere così più largamente il consumo; mentre prima consideravano le nostre istituzioni come nemiche, oggi si propongono di usare loro speciali preferenze.»

Intorno all'azione esercitata dalle «Fabbriche riunite degli agricoltori italiani» si è di recente molto e vivacemente discusso. (Vedi *Atti dell'Assemblea generale straordinaria dei soci*, tenutasi il 9 febbraio 1902, e una polemica fra il prof. Alpe e il comm. Enea Cavalieri, nella quale intervennero anche il prof. Viglietto e il deputato Baragiola, nell'*Agricoltura moderna* di Milano, anno 1902, n. 18 a 23.)

Noi non possiamo entrare nella delicata questione, sì per l'indole del presente studio, sì perchè ci mancano elementi concreti per dare un giudizio. Diremo soltanto che in via di principio non può escludersi e ritenersi contraria al fine cooperativo l'adesione di una società che si proponga un tal fine, ad un sindacato di produttori. La questione è tutta pratica e relativa al criterio, a cui fu informata l'azione della detta società. Se si dimostri che in fatto essa ha ottenuto un miglioramento di prezzo pei consumatori e in qualsiasi modo ha loro evitato un danno, a cui altrimenti avrebbero dovuto inevitabilmente sottostare, nulla v'è da eccepire. La cooperazione non sta nella forma, ma nella funzione.

D'altra parte i consumatori possono pretendere che il prezzo delle merci sia ridotto alla misura del costo (spese di produzione, più remunerazione ordinaria del capitale e del lavoro); ma non al disotto. (Vedi *Relazione del Consiglio d'amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci del 16 luglio 1902 — Atti*, Roma, Unione cooperativa, 1902.)

Ci piace che questo modo di vedere sia condiviso dal prof. Antonio Bizzozzero, un'autorità certo non sospetta, pei cooperatori e per gli agricoltori pratici, il quale dichiarava «logica e sava la condotta delle Riunite nell'aderire alla costituzione della società generale pel commercio dei concimi chimici.» (Vedi verbale dell'assemblea qui innanzi citata.)

Federazione italiana dei Consorzi agrari.

CONTO DEGLI UTILI E DELLE SPESE

UTILI.

1	Utile sulle merci.....L.	81,721	35
2	Interessi attivi diversi.....	4,652	87
3	Sconti attivi.....	6,054	84
4	Utili e proventi diversi	17	75
Totale . . . L.		92,445	82

Patrimonio sociale. ...	}	Capitale sociale costituito da N. 1973 azioni da L. 25 ciascuna	
		Saldo da versare sulle azioni sottoscritte	
		Fondo di riserva	
		Saldo da versare sullo stesso	
		Fondo di riserva effettivo.....	
		Patrimonio effettivamente.....	

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA

ATTIVITÀ.

1	Cassa.....L.	19,725	66
2	Merci.....	135,337	52
3	Mobili e libri.....	7,894	65
4	Effetti in portafoglio.....	26,810	21
5	Azioni di società commerciali.....	500	—
6	Debitori per acquisto merci.....	156,548	45
7	Crediti diversi:		
	Banca popolare di credito in Bologna... L.	3,937	80
	Azionisti a saldo azioni { per capitale sociale.	575	—
	{ per fondo riserva...	499	—
	Debitori diversi.....	6,424	10
		11,435	90
	Spese anticipate esercizio 1902.....L.	379	30
		358,637	92

PERDITE ALLA SERA DEL 31 DICEMBRE 1901.

SPESE E PERDITE.

1	Imposte e tasse	L.	5,321	77
2	Stipendi al personale d'ufficio		25,213	70
3	Affitto locali		1,360	50
4	Manutenzione locali e mobili d'ufficio		518	—
5	Illuminazione e riscaldamento		540	87
6	Postali		7,002	87
7	Telegrafo e telefono		2,167	60
8	Viaggi		4,855	31
9	Rimborso spese ferroviarie agli amministratori		969	75
10	Cancelleria e stampati d'ufficio		7,661	99
11	Provvigioni vaglia e servizio cassa		970	85
12	Pubblicità (<i>Italia Rurale, circolari, ec.</i>)		688	18
13	Abbonamenti a giornali, listini, prezzi commerciali, ec.		427	53
14	Spese di porto diverse		597	46
15	Assicurazioni merci e mobili d'ufficio		48	82
16	Spese legali		922	95
17	Interessi passivi diversi		476	06
18	Sconti passivi		8,613	77
19	Deperimento mobili		2,000	—
20	Spese catalogo macchine		563	88
21	Spese e perdite diverse		1,836	97
			72,738	83
	Avanzo dell'esercizio 1901....	L.	19,687	99
	Totale a Bilancio		92,446	82

e sottoscritto da 643 soci	L.	49,325	—	
		575	—	
Capitale effettivamente versato	L.			48,750
	L.	35,178	18	
		499	—	
mente versato	L.			34,679
versato al 31 dicembre 1901				83,429

SERA DEL 31 DICEMBRE 1901.

CAPITALE SOCIALE.

N. 1973 azioni sottoscritte da 643 soci	L.	49,325	—	
Fondo di riserva		35,178	18	
				84,503

PASSIVITÀ.

1	Fornitori	L.	135,604	64
2	Fondo di previdenza per il personale		544	99
3	Fondo di propaganda		3,109	—
4	Debiti diversi:			
	Anticipazioni dai sottoscrittori per a. m. L.	66,747	89	
	Soci, loro conto restituzioni	2,938	19	
	Azionisti, loro conto dividendi	2,643	49	
	Creditori diversi	42,516	71	
				114,846
5	Risconto a favore esercizio 1902	L.	335	84
	Avanzo dell'esercizio		19,687	99
			358,631	92

ELENCO DEI CONSORZI E SOCIETÀ AGRARIE
CHE SI OCCUPANO DEGLI ACQUISTI COLLETTIVI.¹

PIEMONTE.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Comizio agr. di Alessandria. — 2. Comizio agr. di Tortona (Alessandria). — 3. Consorzio agr. di Grava (id.). — 4. Comizio agr. di Asti (id.). — 5. Consorzio agr. di Piovera (id.). — 6. Consorzio agr. coop. di Fubine (id.). — 7. Consorzio agr. coop. di Bruno (id.). — 8. Sindacato agr. coop. di Gavi (id.). — 9. Consorzio agr. iniziale di Spigho Monferrato (id.). — 10. Consorzio agr. di Alluvioni Cambiò (id.). — 11. Sindacato agr. di Valenza (id.). — 12. Società agric. operaia di Torre Calderari (id.). — 13. Comizio agr. di Casale Monferrato (id.). — 14. Consorzio agr. coop. di Bergamasco (id.). — 15. Consorzio agr. coop. e cassa rur. di Sale (id.). — 16. Magazzino coop. agric. di Nizza Monferrato (id.). — 17. Agenzia agr. presso il Comizio agr. di Alessandria. — 18. Consorzio agr. coop. di Acqui (Alessandria). — 19. Consorzio agr. coop. di Oviglio (id.). — 20. Consorzio agr. coop. di Cuneo. — 21. Sezione agr. mandamentale di Dogliani (Cuneo). — 22. Comizio agr. di Mondovì (id.). — 23. Cassa rur. di Trinità (id.). — 24. Cooperativa agric. presso il Comizio agr. di Mondovì (id.). — 25. Cassa rur. di prestiti di Vicoforte (id.). — 26. Sindacato coop. agric. vercellese (Novara). — 27. Società di mutuo soccorso tra gli agricoltori di Oleggio (id.). — 28. Consorzio agr. coop. di Novara. — 29. Comizio agr. di Varallo (Novara). — 30. Circolo operaio agric. di Fara novarese (id.). — 31. Comizio agr. di Novara. — 32. Comizio agr. di Vercelli (Novara). — 33. Circolo agr. *Umberto I* di Fara novarese (id.). — 34. Comizio agr. di Pinerolo (Torino). — 35. Sindacato agric. di Torino. — 36. Consorzio agr. coop. di Castellazzo Bormida.

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Acqui (Alessandria). — 2. Unione agric. Alessandrina (id.). — 3. Società operaia agric. di Montecastello

¹ L'Elenco ci fu cortesemente favorito dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari.

(id.). — 4. Società agric. di Acqui (id.). — 5. Società coop. agric. di Montemagno (id.). — 6. Comizio agr. di Cuneo. — 7. Comizio agr. di Alba (Cuneo). — 8. Comizio agr. di Saluzzo (id.). — 9. Comizio agr. di Savigliano (id.). — 10. Unione agric. di Diano d'Alba (id.). — 11. Società agr. di Bra (id.). — 12. Consorzio agr. coop. di Ceresoli d'Alba (id.). — 13. Camera agr. Provinciale di Cuneo. — 14. Consorzio agr. coop. di Busca (Cuneo). — 15. Consorzio agr. coop. di Savigliano (id.). — 16. Comizio agr. di Biella (Novara). — 17. Comizio agr. di Domodossola (id.). — 18. Comizio agr. di Pallanza (id.). — 19. Unione agr. di Livorno Vercellese (id.). — 20. Società *La Fratellanza* di Ronco Biellese (id.). — 21. Comizio agr. di Torino. — 22. Comizio agr. di Aosta (Torino). — 23. Comizio agr. di Ivrea (id.). — 24. Circolo agr. di San Grato (id.). — 25. Associazione agric. di Castiglione Torinese (id.). — 26. Comizio agr. di Susa (id.).

LIGURIA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Consorzio agr. coop. di Genova. — 2. Consorzio agr. coop. di Novi Ligure (Genova). — 3. Consorzio agr. coop. di Loano (id.). — 4. Società anonima coop. agr. di Busalla (id.). — 5. Comizio agr. di Savona (id.). — 6. Comizio agr. di Chiavari (id.). — 7. Consorzio agr. coop. di Novi Ligure (id.). — 8. Federazione operaia Sanremese (Porto Maurizio). — 9. Consorzio agr. coop. di Pieve di Teco (id.). — 10. Consorzio agr. coop. di Oneglia (id.). — 11. Consorzio agr. coop. di Val Nervia, Piani di Vallecrosia (id.).

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Genova. — 2. Comizio agr. di Albenga (Genova). — 3. Comizio agr. di Sarzana (id.). — 4. Società economica di Chiavari (id.). — 5. Comizio agr. di Porto Maurizio.

LOMBARDIA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Consorzio agr. coop. di Bergamo. — 2. Consorzio coop. per la ricostituzione dei vigneti nel comune di Grumello del Monte (Bergamo). — 3. Consorzio agr. coop. di Bagolino (Brescia). — 4. Società Previdenza e risparmio di Esenta (id.). — 5. Consorzio agr. coop. di Desenzano sul Lago (id.). — 6. Consorzio agr. coop. della Riviera Bresciana del Garda a Manerba (id.). — 7. Co-

mizio agr. di Brescia. — 8. Consorzio agr. coop. di Bagnolo Mella (Brescia). — 9. Consorzio agr. coop. di Crespino (Rovigo). — 10. Comizio agr. di Como. — 11. Consorzio agr. coop. di Cremona. — 12. Comizio agr. di Cremona. — 13. Comizio agr. di Casalmaggiore (Cremona). — 14. Comizio agr. di Crema (id.). — 15. Consorzio agr. coop. di Rivolta d'Adda (id.). — 16. Consorzio agr. coop. di Soncino (id.). — 17. Consorzio agr. coop. di Gonzaga (Mantova). — 18. Comizio agr. di Mantova. — 19. Comizio agr. di Viadana (Mantova). — 20. Consorzio agr. coop. di Poggio Rusco (id.). — 21. Consorzio agr. coop. di Quistello (id.). — 22. Consorzio agr. coop. di Mantova. — 23. Consorzio agr. coop. di Castelgoffredo (Mantova). — 24. Consorzio agr. coop. di Suzzara (id.). — 25. Primo Sindacato agr. coop. di Milano. — 26. Società agr. di Lombardia, Milano. — 27. Comizio agr. di Milano. — 28. Unione agr. di Saronno (Milano). — 29. Associazione agricoltori Lombardi, Milano. — 30. Società *Unione agricola operaia* di Retorbido (Pavia). — 31. Consorzio agr. coop. di Pavia. — 32. Circolo agr. di Portalbera (Pavia). — 33. Consorzio agr. di Voghera (id.). — 34. Consorzio agr. coop. della Lomellina, Mortara (id.). — 35. Banca popolare cooperativa di Mornico Losana (id.). — 36. Comizio agr. di Pavia. — 37. Consorzio agr. coop. di Santa Maria della Versa (Pavia). — 38. Comizio agr. di Sondrio.

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Bergamo. — 2. Unione Cattolica agric. di Bergamo. — 3. Sindacato agric. industriale di Martinengo (Bergamo). — 4. Società coop. agric. di Calvenzano (id.). — 5. Comizio agr. di Clusone (id.). — 6. Comizio agr. di Treviglio (id.). — 7. Comizio agr. di Salò (Brescia). — 8. Comizio agr. di Verolanuova (id.). — 9. Società di Mutuo Soccorso per l'assicurazione del bestiame bovino, Mompiano a San Bartolomeo (id.). — 10. Associazione agr. della Quadra, Gavardo (id.). — 11. Consorzio agr. coop. in Tremosine, Vesio (id.). — 12. Consorzio agr. coop. di Orzinuovi (id.). — 13. Consorzio agr. coop. di Erbusco (id.). — 14. Comizio agr. di Lecco (Como). — 15. Comizio agr. di Varese (id.). — 16. Società Orticola Varesina, Varese (id.). — 17. Latteria sociale di Muceno (id.). — 18. Latteria sociale di Porto Ceresio (id.). — 19. Latteria sociale di Rancio (id.). — 20. Latteria sociale di Valcuvia (id.). — 21. Latteria sociale di Bellano (id.). — 22. Latteria sociale di Bene Lario (id.). — 23. Latteria sociale di Blessagno (id.). — 24. Latteria sociale di Car-

lazzo (id.). — 25. Latteria sociale di San Pietro di Carlatzo (id.). — 26. Latteria sociale di Casasco (id.). — 27. Latteria sociale di Lanzo d'Intelvi (id.). — 28. Latteria sociale di Pallanzo (id.). — 29. Latteria sociale di Piano Porlezza (id.). — 30. Latteria sociale di Pigra (id.). — 31. Latteria sociale di Scaria (id.). — 32. Latteria sociale di Castiglione d'Intelvi (id.). — 33. Latteria sociale di Cerano (id.). — 34. Latteria sociale di Claino (id.). — 35. Latteria sociale di Colico (id.). — 36. Latteria sociale di Dongo (id.). — 37. Latteria sociale di Laino (id.). — 38. Latteria sociale di Lenno (id.). — 39. Latteria sociale di Pello Superiore (id.). — 40. Latteria sociale di Pello Inferiore (id.). — 41. Latteria sociale di Ramponio (id.). — 42. Latteria sociale di Agra (id.). — 43. Latteria sociale di Besano (id.). — 44. Latteria sociale di Cunardo (id.). — 45. Latteria sociale di Garabiolo (id.). — 46. Latteria sociale prima di Rancio Valcuvia (id.). — 47. Latteria sociale di Rancio Valcuvia (id.). — 48. Latteria sociale di Runo (id.). — 49. Latteria sociale di Valganna (id.). — 50. Latteria sociale di Viggù (id.). — 51. Latteria sociale di Caglio (id.). — 52. Latteria sociale di Lasnigo (id.). — 53. Latteria sociale di Maggianico (id.). — 54. Latteria sociale di Montevecchio (id.). — 55. Latteria sociale di Cornabbio (id.). — 56. Latteria sociale di Gemonio (id.). — 57. Latteria sociale di Longhirolo (id.). — 58. Latteria sociale prima di Marchirolo (id.). — 59. Latteria sociale di Masciago (id.). — 60. Latteria sociale seconda di Masciago (id.). — 61. Latteria sociale di Cà de Stefani (Cremona). — 62. Sindacato agric. di Capergnanica (id.). — 63. Consorzio agr. coop. di Pegognaga (Mantova). — 64. Comizio agr. di Abbiategrasso (Milano). — 65. Comizio agr. di Gallarate (id.). — 66. Comizio agr. di Lodi (id.). — 67. Comizio agr. di Monza (id.). — 68. Società degli agric. lombardi, Milano. — 69. Società coop. Lombarda per lavori pubblici ed imprese agric., Cuggiono (Milano). — 70. Consorzio agr. coop. di Zavattarello (Pavia). — 71. Comizio agr. di Bobbio (id.). — 72. Comizio agr. di Mortara (id.). — 73. Comizio agr. di Vigevano (id.). — 74. Società agric. Operaia di Refrancore (id.). — 75. Consorzio agr. coop. di Staghiglione (id.). — 76. Consorzio agr. coop. di Bobbio (id.).

VENETO.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Comizio agr. di Belluno. — 2. Società coop. delle latterie Agordine, Agordo (Belluno). — 3. Consorzio agr. coop. di Bel-

luno. — 4. Comizio agr. di Padova. — 5. Comizio agr. di Este (Padova). — 6. Sindacato agr. Padovano, Padova. — 7. Comizio agr. di Lendinara (Rovigo). — 8. Comizio agr. di Rovigo. — 9. Consorzio agr. del Polesine Centrale, Rovigo. — 10. Associazione agr. del Basso Polesine, Adria (Rovigo). — 11. Banca Popolare Cooperativa di Rovigo. — 12. Comizio agr. di Conegliano (Treviso). — 13. Associazione agr. Trevigiana, Treviso. — 14. Sindacato agr. distrettuale di Montebelluna (Treviso). — 15. Sindacato agr. coop. Prealpino, Montebelluna (id.). — 16. Banca Popolare di Valdobbiadene (id.). — 17. Associazione agr. friulana, Udine. — 18. Circolo agric. di Latisana (Udine). — 19. Circolo agric. di San Vito al Tagliamento (id.). — 20. Comizio agr. di Cividale del Friuli (id.). — 21. Circolo agric. di Codroipo (id.). — 22. Ufficio acquisti della Cattedra ambulante d'agricoltura di Venezia. — 23. Unione agric. distrettuale di Portogruaro (Venezia). — 24. Sindacato agric. di Mirano (id.). — 25. Circolo agric. di San Michele al Tagliamento (id.). — 26. Sindacato agr. coop. di San Donà di Piave (id.). — 27. Comizio agr. di Chioggia (id.). — 28. Consorzio agr. coop. di Caprino (Verona). — 29. Consorzio agr. coop. di Valeggio sul Mincio (id.). — 30. Associazione agr. del Basso Veronese, Legnago (id.). — 31. Associazione agr. Alto Veronese, Verona. — 32. Società di Mutuo Soccorso di Negrar (Verona). — 33. Comizio agr. di Lonigo (Vicenza). — 34. Comizio agr. di Marostica (id.). — 35. Sezione agr. della Federazione fra le società cattoliche operaie agr. della Diocesi di Vicenza. — 36. Comizio agr. di Vicenza.

b) *Non federati.*

1. Latteria sociale di Rivamonte (Belluno). — 2. Latteria sociale di Tiser (id.). — 3. Latteria sociale di Frassenè (id.). — 4. Latteria sociale di Voltago (id.). — 5. Latteria sociale di Agordo Tocco (id.). — 6. Latteria sociale di Taibon (id.). — 7. Latteria sociale di Concenighe (id.). — 8. Latteria sociale di Celat (id.). — 9. Latteria sociale di Andrich (id.). — 10. Latteria sociale di Forno Canale (id.). — 11. Latteria sociale di Sant'Andrea (id.). — 12. Latteria sociale di Feder (id.). — 13. Latteria sociale di Caviola (id.). — 14. Latteria sociale di Sappade (id.). — 15. Latteria sociale di Falcade Alto (id.). — 16. Latteria sociale di Falcade Basso (id.). — 17. Comizio agr. di Auronzo (id.). — 18. Comizio agr. di Feltre (id.). — 19. Latteria sociale di San Tommaso Agordo (id.). — 20. Latteria sociale di Avoscan (id.). — 21. Latteria sociale di Perazza (id.). — 22. Latteria sociale di Cara-

coi (id.). — 23. Latteria sociale di Caprile (id.). — 24. Latteria sociale di Selva Bellunese (id.). — 25. Comizio agr. di Fonzaso (id.). — 26. Comizio agr. di Longarone (id.). — 27. Comizio agr. di Pieve di Cadore (id.). — 28. Latteria di Cison di Valmarino (Padova). — 29. Comizio agr. di Feltre (id.). — 30. Banca Popolare di Conselve (id.). — 31. Comizio agr. di Camposampiero (id.). — 32. Comizio agr. di Cittadella (id.). — 33. Comizio agr. di Monselice (id.). — 34. Comizio agr. di Montagnana (id.). — 35. Comizio agr. di Piove del Sacco (id.). — 36. Comizio agr. di Adria (Rovigo). — 37. Comizio agr. di Massa Superiore (id.). — 38. Comizio agr. di Polesella (id.). — 39. Circolo agr. di Crespino (id.). — 40. Comizio agr. di Asolo (Treviso). — 41. Comizio agr. di Castelfranco Veneto (id.). — 42. Comizio agr. di Oderzo (id.). — 43. Unione cattolica agric. di Treviso. — 44. Associazione agr. di acquisti di Cornuda (Treviso). — 45. Comizio agr. di Vittorio (id.). — 46. Comizio agr. di Pordenone (Udine). — 47. Comizio agr. di San Daniele Friuli (id.). — 48. Comizio agr. di San Pietro al Natisone (id.). — 49. Comizio agr. di Spilimbergo Maniago (id.). — 50. Circolo agric. di Pordenone (id.). — 51. Società operaia agric. di Mortegliano (id.). — 52. Circolo agric. di Palazzolo della Stella (id.). — 53. Circolo agr. di Pavia d' Udine (id.). — 54. Latteria di Fagagna (id.). — 55. Circolo agric. di San Daniele del Friuli (id.). — 56. Cassa rur. di Fanglis (id.). — 57. Circolo agr. di Palmanova (id.). — 58. Associazione agr. di Caneva (id.). — 59. Comizio agr. di Dolo (Venezia). — 60. Comizio agr. di Mestre (id.). — 61. Comizio agr. di Mirano (id.). — 62. Comizio agr. di Portogruaro (id.). — 63. Comizio agr. di Cavarzere (id.). — 64. Consorzio agr. di Cavarzere (id.). — 65. Comizio agr. di Verona. — 66. Comizio agr. di Bardolino (Verona). — 67. Cassa rur. *Pro Patria* di Valeggio sul Mincio (id.). — 68. Comizio agr. di Caprino Veronese (id.). — 69. Comizio agr. di Villafranca (id.). — 70. Comizio agr. di Arzignano (Vicenza). — 71. Comizio agr. di Asiago (id.). — 72. Comizio agr. di Barbarano (id.). — 73. Comizio agr. di Bassano (id.). — 74. Comizio agr. di Schio (id.). — 75. Comizio agr. di Thiene (id.). — 76. Consorzio agr. coop. di Vicenza. — 77. Banca Popolare coop. di Marostica (Vicenza). — 78. Sindacato agric. di Vicenza.

EMILIA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Consorzio agr. coop. di Bazzano (Bologna). — 2. Associazione agr. coop. di Medicina (id.). — 3. Unione cattolica agr.

romagnola, Bologna. — 4. Comizio agr. di Bologna. — 5. Comizio agr. d'Imola (Bologna). — 6. Società coop. fra gli ortolani di Imola (id.). — 7. Consorzio agr. coop. bolognese, Bologna. — 8. Comizio agr. di Ferrara. — 9. Comizio agr. di Cesena (Forlì). — 10. Consorzio agr. coop. di Forlì. — 11. Comizio e Circolo agric. di Rimini (Forlì). — 12. Comizio agr. di Modena. — 13. Consorzio agr. di Modena. — 14. Comizio agr. di Mirandola (Modena). — 15. Consorzio agr. coop. di Cavezzo (id.). — 16. Consorzio agr. coop. intercomunale di Vignola (id.). — 17. Comizio agr. di Borgosandonnino (Parma). — 18. Comizio agr. di Parma. — 19. Consorzio agr. coop. di Parma. — 20. Primo consorzio agr. coop. piacentino, Piacenza. — 21. Comizio agr. di Piacenza. — 22. Banca Popolare piacentina, Piacenza. — 23. Consorzio agr. coop. di Bardi (Piacenza). — 24. Comizio agr. di Fiorenzuola d'Arda (id.). — 25. Società coop. di Mutuo Credito di Castellarquato (id.). — 26. Società agr. coop. di Bacedasco e Castellarquato (id.). — 27. Comizio agr. di Ravenna. — 28. Consorzio agr. coop. di Ravenna. — 29. Comizio agr. di Lugo (Ravenna). — 30. Comizio agr. di Faenza (id.). — 31. Consorzio agr. coop. di Montecchchio (Reggio Emilia). — 32. Cooperativa agric. reggiana, Reggio Emilia. — 33. Consorzio agr. coop. di Guastalla (Reggio Emilia). — 34. Cassa rur. e Comizio agr. di Reggiolo (id.). — 35. Consorzio agric. di Reggio Emilia.

b) *Non federati.*

1. Consorzio agr. coop. di Praduro e Sasso (Bologna). — 2. Comizio agr. di Cento (Ferrara). — 3. Consorzio agr. coop. di Cesena (Forlì). — 4. Sindacato agr. di Montecolombo (id.). — 5. Consorzio agr. di Finale (Modena). — 6. Unione agric. Parmense, Parma. — 7. Consorzio agr. coop. di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

M A R C H E.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Consorzio agr. coop. di Ancona. — 2. Accademia agr. e Comizio agr. circondariale d'Jesi (Ancona). — 3. Comizio agr. di Fabriano (id.). — 4. Regia Scuola pratica d'agricoltura di Fabriano (id.). — 5. Consorzio agr. coop. di Fabriano (id.). — 6. Società Mutuo Soccorso fra agricoltori di Osimo (id.). — 7. Consorzio agr. coop. di Fermo (Ascoli Piceno). — 8. Comizio agr. di Ascoli Piceno. — 9. Consorzio agr. coop. di Ascoli Piceno. — 10. Con-

sorzio agr. coop. di Sarnano (Macerata) — 11. Consorzio agr. coop. di Macerata. — 12. Consorzio agr. coop. Tolentino (Macerata). — 13. Comizio agr. di Camerino (id.). — 14. Consorzio agr. coop. Settempedano, San Severino Marche (id.). — 15. Comizio agr. di Cagli (Pesaro). — 16. Comizio agr. di Urbino (id.). — 17. Sindacato agr. di Fano (id.). — 18. Consorzio agr. coop. di Pesaro. — 19. Sindacato agric. coop. di Sant' Angelo in Vado (Pesaro). — 20. Consorzio agr. coop. di Fossombrone (id.). — 21. Sindacato agr. di Mercatello (id.).

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Sinigallia (Ancona). — 2. Comizio agr. di Osimo (id.). — 3. Sindacato agr. di Corinaldo (id.). — 4. Sindacato agr. mandamentale di Orciano (Pesaro).

TOSCANA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Comizio agr. di Cortona (Arezzo). — 2. Comizio agr. Valdichiana, Foiano della Chiana (id.). — 3. Comizio agr. di Anghiari (id.). — 4. Associazione agric. Mugellana, Borgo San Lorenzo (Firenze). — 5. Associazione agr. Mandamentale di Prato (id.). — 6. Consorzio agr. di Firenze. — 7. Comizio agr. di San Miniato (Firenze). — 8. Associazione agr. Tosco-Romagnola di San Piero in Bagno (id.). — 9. Consorzio agr. Mandamentale di Modigliana (id.). — 10. Comizio e Consorzio agr. circondariale di Rocca San Casciano (id.). — 11. Comizio agr. di Scansano (Grosseto). — 12. Circolo agr. *Pro Campo* nell' Elba, San Piero in Campo (Livorno). — 13. Comizio agr. Albano di Portoferraio (id.) — 14. Consorzio agr. coop. di Fivizzano (Massa Carrara). — 15. Consorzio agr. coop. dell'Alta Valle del Serchio, Piazza al Serchio (id.). — 16. Lega rur. Carrarese, Carrara (id.). — 17. Comizio agr. di Pisa. — 18. Banca Popolare coop. di Laiatico (Pisa). — 19. Comizio agr. di Colle Val d' Elsa (Siena). — 20. Comizio agr. di Siena. — 21. Consorzio agr. coop. Senese, Siena.

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Arezzo. — 2. Comizio agr. Casentinese del Mandamento di Poppi (Arezzo). — 3. Società agric. Cortonese, Cortona (id.). — 4. Consorzio agr. di Anghiari (id.). — 5. Comizio agr. di Montevarchi (id.). — 6. Comizio agr. di Pistoia (Fi-

renze). — 7. Comizio agr. di Rocca San Casciano (id.). — 8. Società anonima coop. di consumo di Pitigliano (Grosseto). — 9. Comizio agr. di Grosseto. — 10. Consorzio agr. coop. di Gavorrano (Grosseto). — 11. Consorzio agr. coop. di Roccalbegna (id.). — 12. Consorzio agr. coop. di Sorano (id.). — 13. Comizio agr. di Lucca. — 14. Associazione agr. di Valdinevole, Pescia (Lucca). — 15. Comizio agr. di Massa Carrara. — 16. Comizio agr. di Castelnuovo Garfagnana (Massa Carrara). — 17. Consorzio agr. coop. di Pontremoli (id.). — 18. Comizio agr. di Volterra (Pisa). — 19. Consorzio antifillosserico di Fauglia (id.). — 20. Comizio agr. di Montepulciano (Siena).

UMBRIA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Comizio agr. di Terni (Perugia). — 2. Consorzio agr. coop. di Perugia. — 3. Comizio agr. di Orvieto (Perugia). — 4. Comizio agr. di Rieti (id.). — 5. Consorzio agr. coop. di Todi (id.). — 6. Circolo agric. di Città di Castello (id.). — 7. Consorzio agr. Sabino, Poggio Mirteto (id.). — 8. Consorzio agr. coop. di Gubbio (id.).

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Foligno (Perugia). — 2. Comizio agr. di Spoleto (id.). — 3. Associazione agric. di Gubbio (id.). — 4. Sindacato agric. di Marsciano (id.). — 5. Società agric. di Rieti (id.).

LAZIO.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Circolo Enofilo italiano, Roma. — 2. Comizio agr. di Roma. — 3. Comizio agr. di Viterbo (Roma). — 4. Società degli agricol. italiani (id.). — 5. Banca d'Italia (Roma). — 6. Cassa rur. di San Salvatore, Velletri (Roma). — 7. Società di Mutuo Soccorso di Velletri (id.). — 8. Consorzio agr. coop. di Grotte di Castro (id.).

b) *Non federati.*

1. Società agric. Italiana, Roma. — 2. Comizio agr. di Roma. — 3. Comizio agr. di Frosinone (Roma). — 4. Comizio agr. di Velletri (id.). — 5. Società agr. Veliterna, Velletri (id.). — 6. Sindacato agr. di Marino (id.). — 7. Consorzio agr. coop. di Viterbo (id.). — 8. Comizio agr. di Genzano (id.).

REGIONE MERIDIONALE ADRIATICA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Consorzio agr. coop. di Castel di Sangro (Aquila). — 2. Società Operaia agric. di Mutuo soccorso di Tagliacozzo (id.). — 3. Comizio agr. di Cittaducale (id.). — 4. Consorzio agr. coop. d'Aquila. — 5. Consorzio agr. coop. di Boiano (Campobasso). — 6. Società coop. scolastica agr. di Campobasso. — 7. Consorzio agr. coop. di Chieti — 8. Consorzio agr. coop. di Ortona a Mare (Chieti). — 9. Sindacato agric. e Consorzio antifill. di Città Sant'Angelo (Teramo). — 10. Associazione proprietari agric. di Campi (id.). — 11. Banco di sconto di Città Sant'Angelo (id.). — 12. Comizio agr. di Teramo. — 13. Circolo agric. sperimentale di Altamura (Bari). — 14. Comizio agr. di Barletta (id.). — 15. Consorzio agr. coop. Pugliese, Bari. — 16. Consorzio agr. coop. di Serracapriola (Foggia). — 17. Società coop. di credito agr. di Trinitapoli (id.). — 18. Consorzio agr. coop. di Candela (id.). — 19. Consorzio agr. coop. di Manduria (Lecce). — 20. Consorzio agr. commerciale di Martina Franca (id.). — 21. Consorzio agr. commerciale di Lecce. — 22. Banca Popolare coop. di Galatina (Lecce). — 23. Consorzio agr. coop. di Martino (id.) — 24. Sindacato agric. coop. di Martina Franca (id.). — 25. Banca Popolare di Parabita (id.).

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Aquila. — 2. Comizio agr. di Avezzano (Aquila). — 3. Comizio agr. di Solmona (id.). — 4. Cooperativa di consumo di Raiano (id.). — 5. Cassa rur. di Prestiti agr. di Goriano Sicoli (id.). — 6. Associazione agr. molisana di Campobasso. — 7. Consorzio agr. coop. del circondario di Larino (Campobasso). — 8. Società agr. di Isernia (id.). — 9. Comizio agr. di Chieti. — 10. Comizio agr. di Lanciano (Chieti). — 11. Comizio agr. di Vasto (id.). — 12. Banca coop. di Lama de' Peligni (id.). — 13. Circolo agric. di Lanciano (id.). — 14. Banco di credito e Consorzio agr. di Pescara (id.). — 15. Comizio agr. di Bari. — 16. Comizio agr. di Altamura (Bari). — 17. Banca Popolare coop. di Monopoli (id.). — 18. Circolo agric. *Umberto I* di Ruvo di Puglia (id.). — 19. Banca coop. operaia di Foggia. — 20. Magazzini Generali coop. di Monte Sant'Angelo (Foggia). — 21. Società dei viticoltori di Sansevero (id.). — 22. Consorzio agr. di Capitanata, Foggia. — 23. Comizio agr. di Lecce. — 24. Comizio

agr. di Brindisi (Lecce). — 25. Consorzio agr. coop. di Brindisi (id.). — 26. Comizio agr. di Gallipoli (id.). — 27. Unione coop. agric. di San Pietro Vernotico (id.). — 28. Comizio agr. di Taranto (id.). — 29. Banca rur. di Credito agr. di Uggiano Montefusco (id.).

REGIONE MERIDIONALE MEDITERRANEA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Società di Mutuo Soccorso di Caire, Cassino (Caserta). --
 2. Banca Popolare coop. del Matese, Piedimonte d'Alife (id.).
 — 3. Società agr. di Mutuo Soccorso di Vico di Palma Campania (id.). — 4. Consorzio agr. coop. di Roccasecca (id.). —
 5. Consorzio agr. coop. di Pontecorvo (id.). — 6. Consorzio agr. coop. di Atina (id.). — 7. Federazione dei consorzi agr. del Sannio Alifano, Piedimonte d'Alife (id.). — 8. Consorzio agr. coop. di Fondi (id.). — 9. Comizio agr. di Casoria (Napoli). — 10. Regia Scuola superiore d'agricoltura di Portici (id.). — 11. Comizio agr. di Castellamare di Stabia (id.). — 12. Associazione proprietari ed agr. di Napoli. — 13. Credito Fondiario del Banco, Napoli. — 14. Comizio agr. di Pozzuoli (Napoli). — 15. Consorzio agr. coop. di Ricigliano (Salerno). — 16. Banca Popolare di San Gregorio Magno (id.). — 17. Consorzio agr. di San Mango Piemonte (id.). — 18. Consorzio agr. coop. del Partenio, Avellino. — 19. Consorzio agr. coop. di Benevento. — 20. Consorzio agr. coop. di San Lupo (Benevento). — 21. Consorzio agr. coop. di San Giorgio la Montagna (id.). — 22. Consorzio agr. coop. di Frasso Telesino (id.). — 23. Unione Regionale dei consorzi agr. del Sannio, Cerreto Sannita (id.). — 24. Associazione Regionale pel bene economico della Basilicata, Potenza. — 25. Consorzio agr. coop. di Maschito (Potenza). — 26. Consorzio agr. coop. di Catanzaro. — 27. Consorzio agr. coop. di Cirò (Catanzaro). — 28. Consorzio agr. coop. di Conflenti (id.). — 29. Unione agric. mandamentale di Rogliano (Cosenza). — 30. Consorzio agr. coop. di Rossano (id.). — 31. Sindacato agric. coop. calabrese di Brancaleone Marina (Reggio Calabria).

b) *Non federati.*

1. Consorzio agr. di Faicchio (Caserta). — 2. Consorzio agr. di Ailano (id.). — 3. Consorzio agr. di Alvignano (id.). — 4. Consorzio agr. di San Salvatore Telesino (id.). — 5. Consorzio agr.

- coop. di Capriati di Volturno (id.). — 6. Consorzio agr. di Prata (id.). — 7. Consorzio agr. di Pratella (id.). — 8. Consorzio agr. di Fontegreca (id.). — 9. Consorzio agr. di Ciorlano (id.). — 10. Consorzio agr. coop. di Carinola (id.). — 11. Consorzio agr. coop. di Alife (id.). — 12. Consorzio agr. di Dragoni (id.). — 13. Consorzio agr. di Gioia Sannitica (id.). — 14. Consorzio agr. di Baia e Latina (id.). — 15. Consorzio agr. di San Potito Sannitico (id.). — 16. Consorzio agr. di Sant'Angelo d'Alife (id.). — 17. Comizio agr. di Gaeta (id.). — 18. Comizio agr. di Sora (id.). — 19. Cassa di prestanza agr. di Piedimonte San Germano (id.). — 20. Consorzio agr. coop. di Sora (id.). — 21. Consorzio agr. coop. di Piana di Caiazzo (id.). — 22. Consorzio agr. di Pietramelora (id.). — 23. Società Orticola di Napoli. — 24. Cooperativa agr. Vesuviana, Torre Annunziata (Napoli). — 25. Comizio agr. di Caivano (id.). — 26. Comizio agr. di Salerno. — 27. Comizio agr. di Eboli (Salerno). — 28. Comizio agr. di Sala Consilina (id.). — 29. Comizio agr. di Vallo della Lucania (id.). — 30. Circolo agr. coop. di Atena Lucana (id.). — 31. Consorzio agr. coop. di San Mango Piemonte (id.). — 32. Cassa di prestanza agr. di Albanella (id.). — 33. Comizio agr. di Avellino. — 34. Comizio agr. di Ariano di Puglia (Avellino). — 35. Comizio agr. di Sant'Angelo dei Lombardi (id.). — 36. Consorzio agr. coop. di Flumeri (id.). — 37. Associazione *Pro Benevento* di Benevento. — 38. Consorzio agr. coop. di Sant'Agata dei Goti (Benevento). — 39. Consorzio agr. coop. di Ceppaloni (id.). — 40. Comizio agr. di Benevento. — 41. Comizio agr. di Cerreto Sannita (Benevento). — 42. Associazione di miglioramento fra agricoltori, Benevento. — 43. Comizio agr. di Potenza. — 44. Comizio agr. di Lagonegro (Potenza). — 45. Comizio agr. di Matera (id.). — 46. Comizio agr. di Melfi (id.). — 47. Consorzio agr. meridionale di Potenza. — 48. Circolo agric. di Barile (Potenza). — 49. Comizio agr. di Cosenza. — 50. Comizio agr. di Castrovillari (Cosenza). — 51. Comizio agr. di Rossano (id.). — 52. Società agric. coop. di Cittadella (id.). — 53. Consorzio agr. coop. Longobardese, Longobardi (id.). — 54. Unione operaia agric. di Bonifati (id.). — 55. Comizio agr. di Catanzaro. — 56. Comizio agr. di Cotrone (Catanzaro). — 57. Comizio agr. di Nicastro (id.). — 58. Consorzio agr. di Mileto (Catanzaro). — 59. Consorzio agr. coop. di Strongoli (id.). — 60. Consorzio agr. coop. di Conflenti (id.). — 61. Comizio agr. di Reggio Calabria. — 62. Cooperativa agric. di Terranova Soppominulio (Reggio Calabria). — 63. Consorzio agr. di Palmi (id.).

SICILIA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Consorzio agr. Siciliano, Palermo. — 2. Consorzio agr. coop. di Catania. — 3. Consorzio agr. coop. di Carlentini (Siracusa).

b) *Non federati.*

1. Società per i vigneti siciliani, Palermo. — 2. Comizio agr. di Palermo. — 3. Comizio agr. di Cefalù (Palermo). — 4. Comizio agr. di Corleone (id.). — 5. Comizio agr. di Termini Imerese (id.). — 6. Comizio agr. di Messina. — 7. Comizio agr. di Castoreale (Messina). — 8. Comizio agr. di Patti (id.). — 9. Comizio agr. di Catania. — 10. Comizio agr. di Acireale (Catania). — 11. Comizio agr. di Caltagirone (id.). — 12. Consorzio agrumario di Acireale (id.). — 13. Comizio agr. di Mazzara del Vallo (Trapani). — 14. Comizio agr. di Siracusa. — 15. Comizio agr. di Modica (Siracusa). — 16. Comizio agr. di Noto (id.). — 17. Comizio agr. di Avola (id.). — 18. Comizio agr. di Caltanissetta. — 19. Comizio agr. di Piazza Armerina (Caltanissetta). — 20. Comizio agr. di Terranuova (id.). — 21. Comizio agr. di Girgenti. — 22. Comizio agr. di Sciacca (Girgenti).

SARDEGNA.

a) *Ascritti alla Federazione di Piacenza.*

1. Credito coop. agr. di Cuglieri (Cagliari). — 2. Comizio agr. di Sassari.

b) *Non federati.*

1. Comizio agr. di Cagliari. — 2. Comizio agr. di Iglesias (Cagliari). — 3. Comizio agr. di Lanusei (id.). — 4. Comizio agr. di Oristano (id.). — 5. Consorzio agr. coop. di Tempio Pausania (id.). — 6. Consorzio agric. Sardo, Sassari. — 7. Comizio agr. di Alghero (Sassari). — 8. Comizio agr. di Nuoro (id.). — 9. Comizio agr. di Tempio (id.).

IV.

Casse rurali di prestiti.

LIBRI CONSULTATI E DA CONSULTARSI:

WOLLEMBORG L., *Statuto modello per le casse rurali italiane*, Padova, Frisperi, 1890. — ZANON E., *Istruzioni pratiche per l'istituzione di una cassa rurale di prestiti*, Padova, 1891. — SANVITALE L., *Le casse rurali, note illustrative pubblicate per cura della cassa di risparmio di Parma*, Parma, Adorni, 1892. — NICCOLI V., *Statuto e regolamento delle casse rurali di prestiti del Comune di Castelfiorentino*, Castelfiorentino, 1892. — CERRUTI L., *Manuale pratico per le casse rurali cattoliche*, Treviso, 1894. — GUERCI G., *Istituzioni agrarie della provincia di Parma*, Parma, Battei, 1895. — *Manuale pratico per le casse rurali di prestiti*. Parte Prima: Norme per la costituzione; Parte Seconda: Norme per il funzionamento; Parte Terza: Norme per la contabilità, Treviso, Mander, 1895 e 1896. — *Statuto della cassa centrale per le casse rurali cattoliche d'Italia e relative istruzioni*, Parma, 1897. — *Statuto delle casse rurali cattoliche sotto forma di società civili particolari*, Roma e Bergamo, 1898. — *L'opera dell'associazione agraria friulana dal 1846 al 1900*, Udine, Seitz, 1900. — SARTORI, *Le casse rurali in Italia*, Roma, 1900. — LUCIANO BARBIERI, *Casse rurali e nuclei agrari*, pubblicazione di propaganda della Federazione fra le casse agrarie neutre dell'Appennino Parmense, Parma, Battei, 1902. — G. VACCARO RUSSO, *La cooperazione dell'agricoltura siciliana*, biblioteca di propaganda agricola del Consorzio agrario siciliano, Palermo, Virzi, 1902.

Le istituzioni cooperative che si occupano del credito agricolo sono di due specie: le banche popolari e le piccole casse di prestiti. Noi ci limiteremo a dar notizie soltanto delle seconde, perchè solo queste appartengono propriamente alla cooperazione rurale. Senza dire che il parlare delle prime, oltrechè apparisce opera superflua per le molte pubblicazioni esistenti, importerebbe una trattazione che non può esserci consentita dai limiti imposti al presente studio.

I. — *Casse rurali di prestiti e casse agrarie*

(Tipo RAIFFEISEN-WOLLEMBORG).

Come esempio di una Cassa rurale del tipo promosso dall'on. Wollemborg, particolarmente diffuso nel Veneto, riproduciamo l'atto costitutivo della Cassa di San Giorgio della Richinvelda e il relativo resoconto.

STATUTO

DELLA CASSA RURALE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA.

(Società cooperativa in nome collettivo.)

Costituzione, oggetto, durata.

ART. 1. È costituita coll'atto presente una Società cooperativa in nome collettivo, col titolo di Cassa rurale di prestiti di San Giorgio della Richinvelda e con sede in San Giorgio.

ART. 2. Essa ha lo scopo di migliorare la condizione materiale e morale de' suoi soci, fornendo loro i mezzi in danaro necessari, nei modi determinati dal presente Statuto, e favorendone il risparmio. Essa contrae prestiti passivi e riceve depositi, sia da soci che da terzi.

ART. 3. La Società avrà la durata di novantanove anni dalla data del presente atto costitutivo con facoltà di prorogarsi.

Acquisto e perdita della qualità del socio.

ART. 4. Possono far parte della Società soltanto persone giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra Società a responsabilità illimitata avente lo stesso oggetto, e che appartengano al comune di San Giorgio, coll'esservi iscritte nei registri della popolazione, e col farvi frequente dimora e coll'avervi continuate relazioni.

Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consiglio di presidenza, cui spetta accettarle o respingerle, giusta i premessi criteri, e contro le deliberazioni del quale è consentito ricorso alla Commissione di sindacato.

ART. 5. La qualità di socio si perde: per morte, per rinuncia, per esclusione, per cessazione della residenza o della frequente dimora nel comune di San Giorgio. Sarà sempre escluso il socio che costringa la Società ad atti legali per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte colla medesima, o che altrimenti si renda indegno di appartenervi. Contro la deliberazione di esclusione è consentito il ricorso alla Commissione di sindacato e quindi all'assemblea.

Diritti e obblighi dei soci.

ART. 6. I soci hanno diritto :

- a) di prendere parte alle riunioni generali della Società e di avervi parola e voto, escluso il diritto di farsi rappresentare ;
- b) di ottenere prestiti in denaro, secondo le prescrizioni del presente Statuto e le deliberazioni dell'assemblea, nei limiti e modi consentiti dai mezzi disponibili dalla Società ;
- c) di collocare denaro a frutto nella cassa sociale ;
- d) di vigilare e sindacare l'uso del denaro ottenuto a prestito dagli altri soci.

ART. 7. I soci sono obbligati :

- a) a rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti uguali, e solidariamente rispetto a terzi, pei prestiti passivi contratti dalla Società, pei depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione ;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali, e a favorire in ogni rapporto l'interesse della Società, anche col sindacato di cui l'art. 6 sub d) ;
- c) ad intervenire alle adunanze sociali e a coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle altre rappresentanze della Società e il buon andamento delle cose sociali.

ART. 8. A cagione delle obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui il recesso e la esclusione d'un socio diviene efficace, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i terzi per due anni dal giorno stesso. Nei rapporti reciproci fra i soci vale sempre il diritto di regresso secondo quanto è stabilito nell'art. 7 sub a).

Organi della Società.

ART. 9. Sono organi della Società, l'assemblea generale dei soci, il Consiglio di presidenza, la Commissione di sindacato e il ragioniere. Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti. Al solo ragioniere potrà essere assegnata una retribuzione fissa.

Assemblea generale.

ART. 10. L'assemblea generale è formata dai componenti la Società e ne esercita tutti i diritti. Le assemblee ordinarie seguono due volte l'anno, in primavera ed in autunno: la prima di esse, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che

termina il 31 dicembre d'ogni anno. Le straordinarie sono convocate d'iniziativa del Consiglio di presidenza, o della Commissione di sindacato, ovvero di un quinto dei soci mediante domanda scritta, indicante scopo e motivi, diretta al Consiglio di presidenza, od alla Commissione di sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione dell'avviso nella piazza principale del capoluogo, e di quelle frazioni che noverano soci della Cassa fra i loro abitanti, coll'indicazione degli argomenti da trattare, o con personale invito ai soci. Fra convocazione ed assemblea devono scorrere non meno di tre, nè più di dieci giorni.

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, purchè prese a maggioranza dei presenti. — A parità di voti la proposta s'intende respinta.

ART. 11. L'assemblea generale vigila e riscontra tutta l'amministrazione; delibera nella riunione di primavera, sui conti dell'anno precedente; elegge i consiglieri di presidenza ed i sindaci, gli uscenti essendo rieleggibili; nomina il ragioniere; fissa la somma massima totale dei prestiti passivi che il Consiglio di presidenza può contrarre per conto ed in nome della Società, e il massimo del credito ch'esso può concedere a un socio, sia in una sola volta, sia in più; fissa il saggio dell'interesse da pagarsi dai soci per prestiti loro concessi; fissa la multa da esigere dai soci assenti dalle assemblee generali senza giustificazione e decide, in ciascuna riunione, sulla sua applicabilità; può assegnare, quando occorra, una retribuzione o gratificazione al ragioniere, e in caso, ne determina la misura; può imporre allo scopo di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fisso, e, in caso, ne determina la misura.

Consiglio di presidenza.

ART. 12. Il Consiglio di presidenza è composto di un presidente, di un vice-presidente e di tre consiglieri, scelti fra i soci delle varie frazioni interessate nella Cassa, in modo che il Consiglio possa avere conoscenza esatta delle condizioni di tutti i soci. Sono eletti, con distinta votazione, dall'assemblea dei soci a maggioranza di voti e per ballottaggio in caso di parità.

Il presidente dura in carica quattro anni; gli altri membri del Consiglio sono rinnovati per turno biennale.

In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro del Consiglio, la Commissione di sindacato elegge un sup-

plente, il quale rimane in carica fino alla prossima assemblea generale, che procede alla scelta definitiva. La durata in ufficio dei consiglieri supplenti è quella di coloro ch'essi surrogano.

ART. 13. La Società è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal presidente o da chi ne fa le veci.

ART. 14. La sottoscrizione degli atti e contratti ha forza obbligatoria per la Società, se fatta dal presidente o dal vicepresidente, insieme con un altro membro del Consiglio.

ART. 15. Il presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di presidenza e dell'assemblea generale, e riferisce a questa sullo stato della Società.

ART. 16. Il Consiglio di presidenza si riunisce in regolare adunanza almeno una volta al mese. Sono valide le sue deliberazioni se assentite da tre dei suoi componenti e registrate nel libro delle sue adunanze. In caso di parità di voti prevale l'opinione sostenuta dal presidente.

ART. 17. Il Consiglio deve osservare nelle sue deliberazioni le norme dello Statuto e i voti dell'assemblea generale. Esso delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, sulle spese e sulle entrate o sulla concessione dei prestiti, vegliando alla puntuale loro restituzione; contrae, entro i limiti prescritti dall'assemblea generale e a norma dei bisogni della Società, prestiti passivi per conto ed in nome di essa; vigila sulla Cassa e sulla tenuta dei conti e provvede al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa; presenta entro i tre primi mesi d'ogni anno il bilancio del precedente esercizio all'assemblea generale.

ART. 18. Trattandosi dell'interesse di un membro del Consiglio, egli deve astenersi dall'intervenire, e la relativa deliberazione del Consiglio dev'essere quindi sottoposta al voto della Commissione di sindacato.

ART. 19. Per gli affari sociali i componenti il Consiglio di presidenza non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Commissione di sindacato.

ART. 20. La Commissione di sindacato è composta di un sindaco-capo, e di quattro sindaci, scelti e rinnovati colle norme stesse che valgono pei componenti il Consiglio di presidenza. In caso di mancanza di un sindaco, la Commissione si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima assemblea gene-

rale, che procede all'elezione definitiva. La rappresentanza della Commissione spetta al sindaco-capo, o a chi ne fa le veci. Per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme stesse, che per quelle del Consiglio di presidenza.

ART. 21. La Commissione di sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto e siano eseguite le deliberazioni dell'assemblea generale. — Ha diritto di procedere in ogni momento all'ispezione dei libri e della Cassa, e deve riunirsi a tale scopo almeno quattro volte all'anno, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri. Se un membro del Consiglio, od il ragioniere non ottemperassero alle prescrizioni statuarie, o altrimenti danneggiassero la Società, ha da prendere ogni opportuno provvedimento, sospendendoli anche dall'ufficio, ma deve tosto riunire l'assemblea generale, e sottoporle il caso.

Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro il Consiglio, convocare e presiedere l'assemblea generale, e rappresentare la Società nelle azioni giudiziarie contro di quello.

Essa approva, con quelle modificazioni che credesse opportune, i regolamenti interni, e le norme generali di servizio, che il Consiglio di presidenza le ha da sottoporre, e giudica sugli appelli, che le spettano contro le deliberazioni di detto Consiglio.

Ragioniere.

ART. 22. Il ragioniere viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza di voti; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

A lui spetta la tenuta dei libri e registri sociali e la custodia della Cassa, dei titoli di valore, dei recapiti di credito e dei denari, che il Consiglio di presidenza credesse affidargli, e ne risponde.

Egli deve eseguire le deliberazioni del Consiglio; esigere e versare; ricevere le domande dei soci, comunicarle al Consiglio e parteciparne le deliberazioni; redigere entro il gennaio d'ogni anno il bilancio e il conto dell'esercizio precedente; provvedere alle pubblicazioni prescritte dagli atti sociali.

Può assistere, a invito del Consiglio, ma senza diritto di voto, alle adunanze di esso; non mai, però, a quelle della Commissione di sindacato.

Deve dar cauzione, ove non ne sia espressamente esonerato dall'assemblea generale.

Norme d'amministrazione.

ART. 23. I mezzi pecuniari della Società si riuniscono mediante i prestiti passivi, che essa contrae, e i depositi che essa riceve. Vi si aggiungono gli annui avanzi di bilancio ed ogni altro eventuale provento. Questi mezzi devono servire per concedere prestiti ai soci, per coprire le spese sociali e infine per scopi di comune utilità.

ART. 24. La Società s'interdice ogni affare aleatorio. Non concede prestiti che ai soci, e soltanto i denari, da essi temporaneamente non richiesti, colloca a frutto presso una Cassa di risparmio od una Banca vicina. Potrà anche servirsi, pel deposito del numerario, della locale Cassa di risparmio postale.

ART. 25. Il Consiglio di presidenza concede prestiti ai soci nei limiti e nei modi fissati dall'assemblea generale :

a) a breve termine, fino a *due* anni, mediante successive prolungazioni, preferibilmente trimestrali, che sono di diritto sul socio accreditato, salvo quanto appresso, fino al termine della durata assegnata al prestito all'atto della sua concessione. Verificandosi i casi contemplati nell'art. 26, il Consiglio di presidenza *dovrà* sospendere tale prolungazione ed il socio sarà obbligato al pronto rimborso del suo debito. Per speciale deliberazione dell'assemblea generale, potrà essere stabilito l'obbligo dei soci di rimborsare una parte del prestito a ciascuna delle scadenze provvisorie trimestrali successive ai raccolti principali del luogo ;

b) a lungo termine, fino a dieci anni, fissandosi dal Consiglio di presidenza, nell'atto della concessione del prestito, la misura delle rate annuali di rimborso, le quali potranno essere anche disuguali. In tali concessioni, la Società riserva a sè il diritto di richiedere il pagamento di tutto il prestito, senza tener conto delle scadenze stabilite, qualora si avverino i casi contemplati nell'art. 26 ;

c) in conto corrente, dopochè, con speciale deliberazione, l'assemblea generale avrà ritenuto opportuno di ammettere anche questa forma d'accreditamento.

Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale o totale del prestito ricevuto, e la liquidazione relativa seguirà al momento della più vicina scadenza.

ART. 26. I casi di cui all'articolo precedente sono :

a) che i prestiti passivi contratti dalla Società sieno denunciati in massa ;

b) che il socio debitore e i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso, ovvero le garanzie reali prestate divengano insufficienti, e non siano fornite ulteriori bastevoli sicurtà reali o personali.

ART. 27. Il buon impiego d'ogni prestito concesso dev' essere stabilito in precedenza e sindacato in appresso.

Lo scopo del prestito, cui il socio fa richiesta, sarà indicato nella domanda. Ove poi il socio, ottenuto il prestito, non ne facesse in effetto quell'uso, dovrà il Consiglio di presidenza, a norma dei casi, esigere al più presto la restituzione della somma versata, ed anche escluderlo dal novero dei soci.

ART. 28. La sicurezza dei crediti professati dalla Società dev' essere tale da togliere per essa ogni pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria, o con ipoteca o con pegno. I prestiti a breve termine potranno essere concessi sulla sola firma del socio debitore senz'altra garanzia, ma la somma totale dei prestiti così concessi non dovrà eccedere il massimo, che all'assemblea generale spetta di stabilire.

ART. 29. Ove il socio richiedente prestito sia un affittaiuolo, dovrà ottenere dal rispettivo locatore dichiarazioni di riconoscere il credito, che la Società intende contrarre, e di non valersi, a pregiudizio di essa, del privilegio di cui l'art. 1958 del Codice civile.

Patrimonio sociale.

ART. 30. Gli avanzi netti, apparenti dal bilancio d'ogni esercizio sociale, devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio della Società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Esso patrimonio o fondo sociale ha da servire prima di tutto a coprire le eventuali perdite della Società e le eventuali deficienze degli annui bilanci.

Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi, che la Società si propone, spetta all'assemblea generale d'erogarne i frutti per intenti di comune utilità.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisione.

Ove la Società si sciogliesse, esso sarà depositato presso un istituto, riconosciuto come sicuro pel danaro pupillare; i frutti saranno devoluti allo scopo d'incoraggiare l'istruzione agraria, e lo sviluppo dell'agricoltura nelle frazioni di San Giorgio ed Aurava, i cui abitanti si fecero iniziatori della presente istituzione, e ciò sotto la vigilanza di apposita Commissione, no-

minata dai consiglieri comunali delle due frazioni, presieduti dal sindaco; il capitale rimarrà intangibile, finchè sorga nel capocomune di San Giorgio una nuova Società sulla base del presente Statuto, alla quale sarà consegnato.

Disposizioni diverse.

ART. 31. L'articolo precedente, e tutte le norme in genere, che concernono il patrimonio sociale, non possono modificarsi, se tutti i soci non vi aderiscano in regolare assemblea.

Per ogni altra modificazione dello Statuto, come per lo scioglimento della Società prima del termine stabilito, è necessaria e sufficiente l'adesione di due terzi dei soci.

ART. 32. Gli atti sociali saranno pubblicati nel periodico *La Cooperazione rurale*, organo della Federazione fra le Casse rurali italiane, od in altri pubblici fogli, da determinarsi ogni anno dall'assemblea generale.

ART. 33. Ogni controversia fra i soci, circa le disposizioni del presente Statuto o circa le questioni riguardanti la Società, sarà sciolta dall'assemblea generale.

Modificazioni ed aggiunte allo Statuto

votate nell'assemblea generale del 20 dicembre 1896.

ART. 34. Le disposizioni dell'art. 4 dello Statuto sono estese anche al comune di San Martino.

ART. 35. L'articolo 12 viene così modificato: il Consiglio di presidenza è composto da un presidente, da un vice-presidente, da tre consiglieri effettivi e da due supplenti: quest'ultimi con diritto di voto, in caso di mancanza degli effettivi.

Il presidente, il vice-presidente e due consiglieri effettivi dovranno scegliersi fra i soci delle frazioni, i cui abitanti si fecero iniziatori della presente istituzione. Il terzo consigliere effettivo ed i due supplenti potranno appartenere a qualsiasi altra frazione dei due comuni.

REGOLAMENTO INTERNO

DELLA CASSA RURALE DI PRESTITI DI SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA.

ART. 1. Le adunanze del Consiglio di presidenza seguono, di regola, il 1° ed il 15 di ogni mese: nella stagione estiva alle ore 8 e nell'inverno alle ore 9. I verbali sono redatti dall'am-

ministrazione e firmati almeno dal presidente e da un consigliere, presenti alla seduta.

ART. 2. I sindaci sono ammessi alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. La Commissione di sindacato dovrà riunirsi almeno nei giorni successivi a ciascun trimestre.

ART. 3. Il contabile raccoglierà le domande di ammissione a socio, le domande di prestiti e ogni altra richiesta rivolta al Consiglio di presidenza od alla Commissione di sindacato e dovrà darne comunicazione al Consiglio, a cui darà pure notizia di tutti gli atti amministrativi della quindicina. Egli terrà i seguenti registri: libro soci, libro giornale-cassa, libro inventari e copialettere; e conserverà tutti gli atti ed oggetti appartenenti alla Società.

ART. 4. Il contabile pagherà ed incasserà, dietro ordini firmati da due membri del Consiglio di presidenza, e procederà, quando occorra, ad ogni atto richiesto dall'interesse della Società, domandando l'assistenza di due componenti il detto Consiglio.

ART. 5. Le restanze di cassa saranno depositate sul conto corrente colla Cassa di risparmio di Udine, sul conto corrente colla Banca di Spilimbergo e, per piccoli importi, alla Cassa di risparmio postale.

ART. 6. Ai depositanti sarà rilasciato analogo libretto di risparmio al portatore; l'interesse sui depositi verrà di anno in anno stabilito dal Consiglio (per ora rimane fissato al 4 per cento). Ogni operazione del depositante sarà registrata sul libretto. Gli interessi si pagheranno in fine d'anno o, in caso di rimborso, all'atto di questo. Le norme relative al servizio di depositi a risparmio sono stampate sulla prima pagina del libretto, che si rilascia al depositante.

ART. 7. Dai soci debitori si riceveranno depositi a deconto del loro debito, facendo analogo annotazione sulle relative cambiali.

ART. 8. Le domande per prestiti e quelle per dilazione al pagamento dovranno essere prodotte per iscritto, motivando lo scopo del prestito e la ragione della chiesta dilazione.

ART. 9. I vaglia cambiari saranno stilati per un importo eguale alla somma del prestito. Alla scadenza trimestrale, il vecchio vaglia si annullerà e il nuovo sarà stilato per un importo uguale al primo. Gli interessi dovranno sempre essere pagati anticipatamente.

ART. 10. Le malleverie che fossero richieste, potranno essere prestate anche con separato atto. Sarà cura principale del Consiglio di presidenza di non accettare malleverie di persone di-

soneste o capaci di lucrare usuraticamente per tali prestazioni. Si accettano però garanzie anche dai non soci.

ART. 11. La decorrenza dell'interesse avrà principio col giorno in cui sarà fatto il prestito e cesserà col giorno del rimborso: tutti due inclusi.

ART. 12. Le dilazioni chieste dai soci allo scadere dei prestiti, potranno essere accolte dal Consiglio; ma in tal caso il debitore sarà multato di cent. 50 per i prestiti inferiori a lire 100; di lire 1 per i prestiti da lire 100 a 300, e di lire 2 per quelli superiori alle lire 300.

ART. 13. Ai soci, che non si presentano in tempo utile a domandare la rinnovazione della cambiale, viene inflitta la multa di lire 1, da pagarsi all'atto della rinnovazione, riservato sempre al Consiglio il diritto di chiedere immediatamente al debitore l'intero importo del prestito.

ART. 14. Gli effetti cambiari estinti verranno annullati e restituiti ai soci.

ART. 15. Si nominerà un certo numero di consulenti, possibilmente uno per ciascuna delle frazioni che non hanno consiglieri che le rappresentino. I consulenti daranno informazioni intorno alle domande presentate dai soci delle rispettive frazioni e potranno eventualmente intervenire anche alle sedute del Consiglio.

*Notizie intorno al pratico funzionamento
della Cassa di San Giorgio.*

Per dare un'idea del modo come funzionano praticamente queste istituzioni, si fanno seguire pochi dati relativi alla Cassa di San Giorgio della Richinvelda.

Solo nel giugno 1892, dopo esaurite le formalità di legge, la Società cominciò a funzionare, iniziando le sue operazioni con molta prudenza, suggerita dalle condizioni dell'ambiente, non del tutto favorevoli dal punto di vista della moralità.

I fondi necessari al funzionamento (L. 10,000, portate poi a L. 15,000, ed ora, coi depositi, circa a 40,000) furono forniti dalla Cassa di risparmio di Udine, al tasso di favore del 4 $\frac{1}{2}$ per cento e più tardi dalla Banca di Spilimbergo e dai depositi a risparmio dei soci. L'istituto paga il 4 per cento sui depositi e il saggio dell'interesse sui prestiti è del 6 per cento.

Diamo qui un prospetto dell'aumento progressivo dei soci e delle operazioni compiute, che è la più evidente dimostrazione dei vantaggi che reca questo modesto istituto e delle simpatie che esso ha saputo acquistarsi:

Anni.	Numero dei soci.	Prestiti accordati.			Depositi ricevuti.			Utili.		Movimento di cassa.	
		Num.	Importo.		Num.	Importo.		Lire.	C.	Lire.	C.
			Lire.	C.		Lire.	C.				
1892.....	74	53	5,099	55	—	—	—	50	48	13,977	98
1893.....	84	135	9,759	71	2	12	—	112	24	50,539	51
1894.....	112	249	10,689	87	7	2,656	—	115	76	44,304	94
1895.....	123	330	15,029	95	9	3,343	67	118	47	62,013	29
1896.....	177	480	27,624	57	49	34,104	39	55	33	204,670	14
1897.....	—	668	30,157	55	64	33,565	19	66	69	182,467	50
1898.....	—	701	30,605	—	88	34,575	10	140	95	239,023	45
1899.....	—	762	54,139	39	87	49,597	23	39	64	258,730	35

Dalla sua fondazione ad oggi, la Cassa non ha fatto nessun atto giudiziario e non ha mai subito la perdita di un solo centesimo.

SITUAZIONE SOCIALE AL 31 DICEMBRE 1900.

ATTIVO.

Numerario in Cassa.....	L.	3,799.14	
Cambiali in portafoglio.....		34,273.20	
Conti correnti attivi.....		294.28	
Somma dell'attivo.....	L.	38,366.62	L. 38,366.62

PASSIVO.

Fondo di riserva.....	L.	85.66	
Conti correnti passivi.....		6,888.25	
Depositi vari.....		30,498.62	
Interessi riscossi e non maturati sui prestiti.....		85.—	
Somma del passivo.....	L.	38,327.53	L. 38,327.53
Utile netto per l'esercizio...	L.	39.09	

Soci al 31 dicembre 1900 . N.	311. —	Depositi a risparmio ricevuti	
Prestiti fatti durante l'anno		N. 84	L. 32,325.59
N. 66 per.....	L. 27,350.—	Movimento di Cassa.....	183,917.06

CASSA AGRARIA DI STADIRANA.

Non riproduciamo uno Statuto di una *Cassa agraria* essendo identico a quello precedente. Lo Statuto della *Cassa di Stadirana* (Parma) non presenta che questa sola variante e cioè di avere, oltre ad un ragioniere, anche un cassiere.

L' art. 23 così dispone :

Il cassiere viene eletto a maggioranza di voti dall' assemblea dei soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Compie tutte le riscossioni e tutti i pagamenti a cui danno luogo le operazioni della Cassa rurale, riceve in consegna il denaro, i titoli di credito ed i valori d' ogni sorta pel servizio ordinario, e presta una congrua malleveria da essere determinata dall' assemblea, a meno che dessa deliberi esplicitamente di dispensarnelo. Come il ragioniere, assiste ed ha voto nelle adunanze dell' assemblea dei soci, se socio, ma non in quelle del Consiglio di presidenza, nè della Commissione di sindacato, alle quali non può intervenire se non espressamente chiamato.

Va rilevata anche, come nota differenziale, la seguente dichiarazione riferita nel suo volume dal Guerci :

Dichiarazione che il presidente d'una Cassa agraria rilascia alla Cassa di risparmio nell' atto di contrarre il debito.

Parma, li 18

Il sottoscritto, presidente della Cassa agraria di per incarico avuto dall' assemblea, come ne fa fede la qui unita delibera, contraendo il debito, per conto della Società ch' egli ha l' onore di presiedere, colla Cassa di risparmio di Parma, dichiara ad essa :

a) di non contrarre prestiti passivi che colla sopra citata Cassa di risparmio ;

b) di sottomettersi ad una sorveglianza e ad una tutela senza restrizioni da parte dello stesso Istituto ;

c) di versare i depositi di risparmio, caso ve ne fossero, all' agenzia dell' Istituto più vicina, intestandoli su di un libretto nominativo.

Il Presidente.

2. — *Casse rurali cattoliche e loro federazioni.*

Per dare un'idea della pratica costituzione delle Casse rurali cattoliche¹ riportiamo il modello di Statuto, proposto dall' *Opera dei congressi cattolici in Italia*, così di una Cassa rurale cooperativa in nome collettivo, come di una Cassa rurale costituita come società civile, aggiungendo da ultimo lo Statuto di una Federazione di Casse rurali cattoliche.

STATUTO

DI UNA CASSA RURALE CATTOLICA COOPERATIVA
IN NOME COLLETTIVO.

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata della Società.

ART. 1. È costituita in una Società cooperativa in nome collettivo col titolo: *Cassa rurale di prestiti di*

ART. 2. La Società ha per iscopo il miglioramento morale ed economico dei suoi membri, mediante atti commerciali, escluso qualunque fine politico.

ART. 3. La Società avrà la durata di novantanove anni, dalla data dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

TITOLO II.

Soci.

ART. 4. Possono far parte della Società soltanto persone giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia dell'onestà e moralità individuale, che non sieno notoriamente contrarie alla Chiesa cattolica ed al Governo costituito, che sieno iscritte nei registri della popolazione della parrocchia di o vi ten-

¹ Il MICHELI, a complemento della statistica da lui precedentemente pubblicata nel 1898, faceva recentemente conoscere (*Cultura sociale* del 16 febbraio 1902) che le Casse rurali da 904 che erano nel 1897, di cui 779 cattoliche e 125 neutre, sono oggi salite a 1187, di cui 1039 cattoliche e 148 neutre. Negli ultimi quattro anni si sarebbero sciolte 87 Casse, quasi tutte confessionali.

gano frequente dimora, o vi abbiano relazione d'affari, sappiano scrivere il loro nome e cognome e non facciano parte di altre Società a responsabilità illimitata.

ART. 5. La qualità di socio si perde per morte, per rinuncia, per cessazione di residenza o di relazione d'affari, o per esclusione, ogni qual volta il socio non ottemperasse allo Statuto ed ai Regolamenti sociali, o si facesse perseguire in giudizio per obbligazioni contratte colla Società, od altrimenti si rendesse indegno d'appartenervi.

ART. 6. I soci hanno diritto :

- a) di ottenere prestiti, nei modi determinati dal presente Statuto e dai Regolamenti sociali ;
- b) di collocare denaro nella Cassa sociale ;
- c) di vigilare e sindacare le operazioni della Società ;
- d) di prender parte e votare nelle assemblee generali, esclusa la rappresentanza.

ART. 7. I soci sono obbligati :

- a) di rispondere con tutti i loro averi ed in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi delle obbligazioni passive della Società ;
- b) di osservare lo Statuto ed i Regolamenti sociali ;
- c) d'intervenire alle assemblee e coadiuvare il buon andamento della Società ;
- d) di versare una quota sociale del valore di ital. lire

TITOLO III.

Capitale sociale.

ART. 8. Il capitale sociale è formato :

- a) dalle quote versate dai soci ;
- b) dal fondo di riserva.

ART. 9. Gli utili netti saranno devoluti al fondo di riserva. Quando però questo fondo si sia aumentato così da esser sufficiente ai bisogni della Società, l'Amministrazione dovrà erogarne i frutti ad un'opera cattolica, a scelta dell'assemblea generale.

ART. 10. Ove la Società si sciogliesse, il capitale sociale o sarà interamente erogato a vantaggio di un'opera cattolica, ovvero depositato presso la medesima, affinchè lo conservi, godendone i frutti, fino a tanto che sorga nella parrocchia
. . . . quella istituzione cattolica che, per voto dell'assemblea generale, potrà venire in possesso dello stesso capitale.

TITOLO IV.

Organi.

ART. 11. Organi della Società sono :

- a) l'assemblea dei soci ;
- b) la presidenza ;
- c) la commissione di sindacato ;
- d) gli impiegati.

ART. 12. L'assemblea generale si raccoglie ordinariamente una volta all'anno, e straordinariamente ogni qual volta lo creda opportuno la presidenza, o ne sia fatta regolare domanda da un decimo dei soci.

ART. 13. La presidenza è composta di cinque membri. Un presidente che dura in carica due anni, un vice-presidente e tre consiglieri : questi ultimi sono rinnovati per metà ogni anno.

L'assemblea si convoca mediante avviso pubblico, affisso alla sede della Società, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno o mediante avviso ai soci.

L'assemblea dei soci, un'ora dopo la convocazione, delibererà validamente, qualunque sia il numero dei soci.

ART. 14. La Società è rappresentata giudizialmente e extra-giudizialmente dal presidente o dal vice-presidente.

ART. 15. La sottoscrizione degli atti e contratti ha forza obbligatoria per la Società, se fatta dal presidente o dal vice-presidente insieme a due consiglieri.

ART. 16. La commissione di sindacato è composta di un caposindaco, di due sindaci effettivi e di due supplenti.

Oltre le attribuzioni loro fissate dalla legge, è in loro facoltà intervenire come arbitri nelle questioni dei soci colla presidenza, di deliberare sui prestiti concessi dalla presidenza ad alcuno dei membri della stessa ; di approvare i regolamenti interni della Società.

ART. 17. Degli impiegati, il cassiere ed il contabile sono eletti dall'assemblea e gli altri dalla presidenza.

ART. 18. Tutte le cariche sono gratuite ; solo agli impiegati l'assemblea potrà fissare una retribuzione.

TITOLO V.

Amministrazione.

ART. 19. I mezzi pecuniari della Società si riuniscono mediante il capitale sociale e prestiti passivi, o depositi, solidariamente garantiti.

ART. 20. Spetta all'assemblea :

a) fissare ogni anno la somma totale massima dei prestiti passivi, che può la presidenza cotrarre in nome e per conto della Società ;

b) fissare il massimo del credito, che la stessa può concedere ad un socio ;

c) fissare il saggio d'interesse da pagarsi dai soci sui prestiti loro concessi.

ART. 21. La Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutto il prestito, senza tener conto della scadenza, nei seguenti casi :

a) se i prestiti passivi fossero denunciati in massa ;

b) se il socio debitore o i suoi mallevadori venissero in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso.

ART. 22. La Società s'interdice ogni operazione aleatoria, ed i prestiti concessi devono esser garantiti da ipoteca, pegno o mallevoria.

ART. 23. Il socio richiedente deve dichiarare lo scopo della domanda, e, qualora devolvesse ad altro scopo il capitale ottenuto, la presidenza dovrà esigerne al più presto la restituzione.

ART. 24. Trattandosi di un fittaiuolo, questi dovrà ottenere dal proprio locatore dichiarazione di riconoscergli il credito, e di non valersi, a pregiudizio della Società, del privilegio di cui all'art. 1958 del Codice civile.

TITOLO VI.

Disposizioni diverse.

ART. 25. Gli atti sociali saranno pubblicati nel giornale . . .
od in altri giornali a scelta della presidenza.

ART. 26. Non si potrà mai modificare lo scopo della Società.

ART. 27. Ogni modificazione al presente Statuto, escluso lo scopo, deve essere approvata almeno da due terzi dei soci.

STATUTO
DELLE CASSE RURALI CATTOLICHE
SOTTO FORMA DI SOCIETÀ CIVILI PARTICOLARI.¹

—
TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata della Società.

ART. 1. I sottoscritti dichiarano e convengono di costituire fra loro una Società civile particolare, con sede e domicilio nel Comune di parrocchia di

ART. 2. Per la sua più facile distinzione, essa viene denominata *Cassa rurale cattolica di*

ART. 3. La Società ha per iscopo il miglioramento religioso, morale ed economico de' suoi membri; essa procura agli stessi, sotto l'osservanza delle norme in seguito specificate, danaro a prestito e gli altri vantaggi contemplati nel presente contratto, o deliberati in avvenire dai consociati.

ART. 4. La Società è convenuta duratura per anni a partire da oggi.²

TITOLO II.

Soci; diritti e doveri di essi.

ART. 5. Le obbligazioni che saranno contratte dalla Società, a norma di questo atto, si intendono e sono garantite da tutti i soci, con vincolo solidale tra essi, tutti illimitatamente responsabili delle medesime, di fronte ai terzi.

Nei rapporti, invece, tra i soci, la responsabilità si intende suddivisa in parti eguali.

ART. 6. Potranno essere ammesse a far parte della Società anche altre persone, le quali:

- a) godano la piena capacità giuridica per obbligarsi;
- b) accettino il presente contratto, senza limitazione veruna, con regolare atto pubblico;
- c) professino e pratichino la religione cattolica;

¹ L'atto costitutivo deve farsi per istromento pubblico notarile, nel quale, per brevità, si possono omettere le distinzioni dei capitoli.

² Non conviene fissare un termine inferiore ai 50 anni; di solito si usa fissarlo di 99.

d) sieno iscritte nei registri della popolazione della parrocchia suddetta, o vi tengano frequente dimora, o vi abbiano relazione d'affari;

e) sappiano scrivere il loro nome e cognome;

f) non abbiano in altra Società impegnata la loro responsabilità illimitata.

ART. 7. I nuovi soci risponderanno cogli altri di tutte le obbligazioni sociali, anche se contratte anteriormente alla loro ammissione.

ART. 8. I soci attuali e futuri cesseranno di far parte della Società:

a) per morte;

b) per rinuncia;

c) per cessazione di residenza o di relazione d'affari nella parrocchia anzidetta;

d) per esclusione;

e) per diminuzione o perdita della loro capacità giuridica.

ART. 9. Sarà escluso il socio che si facesse perseguire in giudizio per debiti, o che, per qualunque altra causa, si rendesse indegno di appartenere ad una società di persone, le quali devono essere e conservarsi esemplarmente oneste e religiose.

ART. 10. Agli amministratori spetta di accettare nuovi soci; l'esclusione dei soci dovrà essere invece deliberata dagli amministratori e dalla commissione di vigilanza.¹

ART. 11. Il cessare di uno o più soci dal far parte della Società, non importerà lo scioglimento della medesima, la quale continuerà coi superstiti.

ART. 12. La quota di capitale, o di utili, spettante al socio, che, per qualunque causa, cessa di far parte della Società, passerà in proprietà dei soci superstiti; in compenso, trascorso un anno dal giorno in cui sarà uscito dalla Società, detto socio resterà esonerato da qualunque responsabilità per le obbligazioni sociali, ferma quella che avesse per obbligazioni sue proprie.

ART. 13. Ciascun socio:

a) ha diritto di ricevere denaro a prestito e di godere degli altri vantaggi concessi ai soci dal contratto sociale, secondo le norme dallo stesso, ed in seguito, determinate;

b) ha dovere di rispondere, in parti eguali cogli altri soci, e solidariamente con essi rispetto ai terzi, delle obbligazioni con-

¹ Forse converrà affidare all'amministrazione ed alla commissione di vigilanza insieme, anche l'accettazione dei soci.

trate dalla Società; di versare entro giorni da oggi la quota di L. . . . (lire)¹ stabilita dall'art. 14; di osservare il presente contratto e le altre norme speciali, che i soci avessero a deliberare per l'amministrazione della Società;

c) ha diritto e dovere insieme di coadiuvare al buon andamento della Società; di vigilare e sindacare le operazioni sociali, di intervenire, sotto pena di una multa di centesimi per ogni assenza non giustificata, e di votare, nelle adunanze dei soci, personalmente e non per mandato, o per altra rappresentanza.

TITOLO III.

Capitale sociale.

ART. 14. Il capitale occorrente alla Società viene nell'inizio stabilito nella somma complessiva di L. . . . (lire) da suddividersi in quote da L. . . . (lire) per cadaun socio.

Il rimanente, occorrendo, sarà procurato, per conto e nome di tutti i soci, dagli amministratori, secondo le regole specificate in questo contratto, od in appresso determinate dai compartecipi.

ART. 15. Le quote che i soci presenti e futuri verseranno a norma dell'articolo precedente, le multe di cui all'art. 13, e tutti gli utili sociali, costituiranno il capitale, ossia il patrimonio della Società.

Qualora questo capitale divenisse sufficiente, per sè stesso, ai bisogni sociali, gli utili netti saranno erogati a favore di opere cattoliche, a scelta dei soci convocati in adunanza generale.

ART. 16. Il patrimonio sociale non potrà mai essere suddiviso fra i soci, ciascuno dei quali oggi espressamente vi rinuncia, destinandolo perchè, allo scioglimento della Società, sia interamente erogato a vantaggio di opere cattoliche, secondo la scelta e nei modi che saranno a quel tempo stabiliti dalla maggioranza dei compartecipi.

TITOLO IV.

Adunanze generali.

ART. 17. Le adunanze generali dei soci saranno convocate ordinariamente una volta ogni tre mesi, e straordinariamente ogni volta lo creda opportuno l'amministrazione, o ne sia fatta richiesta dalla commissione di vigilanza, o da un quinto dei soci.

¹ D'ordinario la quota si stabilisce in una somma che va da L. 1 a L. 3.

La convocazione viene fatta dal presidente mediante avviso comunicato ai soci ed affisso alla sede sociale, coll'elenco degli oggetti da trattarsi, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

ART. 18. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei soci presenti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, i soci intervenuti deliberano validamente, qualunque sia il loro numero.

L'esecuzione però delle deliberazioni, che non avessero ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Società, potrà essere vietata dalla commissione di vigilanza, con decisione presa a voti unanimi dentro gli otto giorni successivi.

ART. 19. Le deliberazioni delle adunanze generali formano legge per tutti i soci indistintamente, intervenuti e non, favorevoli, contrari ed astenuti.

TITOLO V.

Amministratori.

ART. 20. L'amministrazione della Società è affidata ad un presidente, ad un vice-presidente ed a cinque membri, scelti tra i soci in adunanza generale.¹

Il presidente durerà in carica due anni; gli altri saranno rinnovati per metà allo scadere del primo anno dalla nomina, ed in seguito, ogni anno successivo, per anzianità.

Tutti potranno essere rieletti.

ART. 21. Ferme le maggiori attribuzioni che agli amministratori sono con questo atto, o possono in avvenire essere conferite dai soci nelle adunanze generali, il presidente, ed in sua mancanza il vice-presidente, convocano e presiedono le adunanze dei soci, rappresentano la Società ed agiscono per essa in giudizio e fuori.

Le obbligazioni però contratte dagli amministratori non vincoleranno la Società se non saranno deliberate da essi a maggioranza assoluta di voti e se i relativi atti non saranno sottoscritti da tre di essi, dei quali uno sia il presidente, o, in sua mancanza, il vice-presidente.

¹ Gli amministratori possono essere più o meno di cinque, a seconda delle circostanze diverse di luogo e di persone.

TITOLO VI.

Commissione di vigilanza.

ART. 22. Pel migliore andamento della Società è istituita una commissione di vigilanza, composta di un presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, da nominarsi tra i soci, che non sieno parenti nè affini sino al terzo grado inclusivo, degli amministratori; dureranno in carica un anno, e potranno essere rieletti.

ART. 23. Oltre le facultà concessele dagli articoli 10, 17 e 18 di questo atto, la commissione di vigilanza deve:

a) stabilire, d'accordo cogli amministratori, i libri da tenersi per l'azienda sociale, le norme di amministrazione e di contabilità, la forma ed il tempo del rendiconto e del bilancio annuale, da sottoporsi all'approvazione dei soci;

b) fare frequenti ed improvvisi riscontri ed ispezioni alla cassa, alla contabilità, ai titoli, valori ed enti in genere di ragione sociale, riscontri ed ispezioni non mai più lontane di due mesi l'una dall'altra;

c) richiedere ispezioni straordinarie dalla Federazione diocesana delle Casse rurali,¹ come è detto all'art. 37;

d) assistere alle adunanze generali dei soci ed alle sedute degli amministratori, e far aggiungere agli oggetti da trattarsi le proposte che ritenesse opportune;

e) rivedere il bilancio annuale e riferire su di esso ai soci;

f) sorvegliare che da parte degli amministratori siano osservate le disposizioni del presente contratto, e le altre norme loro prescritte, a sensi del medesimo, e riferirne ai soci nelle adunanze generali;

g) deliberare sui prestiti e sulle operazioni che alcuno degli amministratori chiedesse di fare colla Società;

h) giudicare, quale arbitra amichevole compositrice, sulle controversie che insorgessero tra alcuno dei soci e gli amministratori, o tra l'uno e l'altro socio, per affari attinenti alla Società.

¹ Dove mancasse la Federazione delle Casse rurali cattoliche, può sostituirsi l'Unione diocesana delle istituzioni sociali cattoliche, o l'Unione agricola cattolica, od il Comitato diocesano, od altro ufficio cattolico centrale della diocesi. Ma si ritiene indispensabile questo legame, questa dipendenza e questa sorveglianza, per sostituire assai opportunamente l'ingenuità dell'autorità giudiziaria, stabilita per le Casse rurali cooperative.

TITOLO VII.

Impiegati.

ART. 24. Spetta ai soci in adunanza generale il nominare il cassiere ed il contabile, e fissare ad essi ed agli altri impiegati, se crede opportuno, una retribuzione.

ART. 25. La nomina degli altri impiegati, che potessero occorrere, spetta agli amministratori.

TITOLO VIII.

Prestiti e depositi.

ART. 26. È riservato ai soci, in adunanza generale, il determinare l'ammontare massimo delle somme che l'amministrazione può assumere a prestito, o riceve in deposito, e di quelle che può concedere a ciascun socio, ed il tasso di interesse sui prestiti e sui depositi sociali, attivi e passivi.

ART. 27. La Società non può dare a prestito a persone che non sieno soci.

ART. 28. Il socio che domanda danaro a prestito, od altro vantaggio, dovrà indicare lo scopo della sua domanda.

ART. 29. Le obbligazioni passive contratte dal socio verso la Società, dovranno essere garantite da pegno, da avallo cambiario, da fidejussore personale solidale, od in altro modo sicuro.

ART. 30. Se la garanzia viene offerta con pegno sopra mobili, merci, prodotti od altre cose sottoposte al privilegio stabilito dall'art. 1958 del Codice civile, dovrà essere prodotta agli amministratori una dichiarazione del proprietario, colla quale egli si obblighi a non valersi del suo privilegio in pregiudizio della Società.

ART. 31. È riservato alla Società il diritto, ed è fatto obbligo all'amministrazione, di esigere dai soci debitori le somme da essi dovute, senza riguardo alle scadenze pattuite e senza che occorra preavviso, costituzione in mora o provvedimento giudiziario, nei seguenti casi:

a) quando la Società fosse costretta a restituire in massa tutte le somme dovute a' suoi creditori;

b) quando il socio debitore, o le garanzie da lui prestate, venissero a trovarsi in circostanze tali, da rendere meno sicuro il prestito concessogli;

c) quando il socio adoperasse il danaro avuto, a scopo diverso da quello da lui dichiarato.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse.

ART. 32. Le cariche dei componenti l'amministrazione e la commissione di vigilanza sono gratuite.

ART. 33. Lo scopo di questa Società non potrà mai essere modificato.

ART. 34. Qualunque altra modificazione al presente contratto non avrà efficacia, se non otterrà il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti la Società.

ART. 35. È vietato alla Società, di sua natura civile, qualunque contratto od operazione aleatoria.

ART. 36. I soci dichiarano di aderire fin d'ora irrevocabilmente alla Federazione delle Casse rurali della diocesi di¹ di accettarne, in quanto sieno applicabili a questa Società, lo Statuto e i Regolamenti; e di sottoporsi a quelle norme ed a quei pesi, che fossero prescritti pel raggiungimento dei fini generali della Federazione medesima.

ART. 37. È fatto obbligo all'amministrazione di far ispezionare, almeno ogni anno, da persona all'uopo designata dalla presidenza della Federazione suddetta, i conti, libri, registri, atti e quant' altro di pertinenza della Società, e di prestarsi anche alle ispezioni straordinarie che la Federazione medesima avesse a prescrivere.

Il risultato delle ispezioni dovrà tosto essere comunicato ai soci, convocati in apposita adunanza generale.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie.

ART. 38. La prima adunanza generale dei soci per la nomina dell'amministrazione, della commissione di vigilanza, del cassiere, del contabile, e per determinare le somme di cui all'art. 26, viene fin da oggi fissata per le ore del giorno nella casa sotto la presidenza provvisoria del socio che ivi sarà all'uopo designato dalla maggioranza degli intervenuti.²

¹ V. nota a pag. 474.

² Non conviene procedere nell'atto stesso costitutivo alle nomine delle cariche sociali, nè a quella del presidente provvisorio, perchè sarebbero colpite da tante tasse di registro da L. 3, 60, quante le persone nominate, ritenendosi queste altrettanti procuratori.

La spesa invece di questo nuovo atto, compresa la copia autentica, calcolati due fogli di bollo e L. 6 di tassa registro, gratis l'opera del notaio, non sarebbe superiore di L. 13, 70.

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE DELLE CASSE RURALI CATTOLICHE
DELLA DIOCESI DI VERONA.

ART. 1. È istituita in Verona una Federazione fra le Casse rurali cattoliche della diocesi di Verona.

ART. 2. La Federazione aderisce all'opera dei Congressi e dei Comitati cattolici in Italia ed all'Unione generale delle Casse rurali cattoliche italiane, e nel suo indirizzo morale dipende direttamente dal Comitato diocesano di Verona, restando affatto indipendente ed autonoma nella propria azienda economica.

ART. 3. Le Casse rurali cattoliche aderiscono alla Federazione con lo scopo di collegarsi in un'unica rappresentanza per mantenersi nello spirito cattolico, col quale sono state fondate, per difendere i propri interessi e per curare la fondazione di nuove Casse.

ART. 4. Le Casse che desiderano far parte della Federazione devono spedire alla presidenza di questa una copia autentica del verbale dell'assemblea generale, con cui i propri soci hanno deliberato l'adesione, nominando il delegato che la rappresenta.

ART. 5. I delegati delle Casse rurali le rappresentano ufficialmente nella Federazione. Essi costituiscono il Consiglio federale. Riuniti in assemblea hanno pieni poteri in tutti gli affari economici della Federazione. Vengono eletti per due anni dalle singole Casse nell'assemblea del primo bimestre, e sono rieleggibili.

ART. 6. La presidenza della Federazione è costituita da una Giunta di sette membri, dei quali sei sono eletti dal Consiglio federale ed uno dal Comitato diocesano. Dei sei membri eletti dai delegati, quattro dovranno essere eletti tra i delegati stessi. La Giunta elegge nel suo seno il presidente, il segretario ed il cassiere.

ART. 7. Il presidente dura in carica due anni, gli altri membri della presidenza si rinnovano per metà ogni anno e sono rieleggibili.

ART. 8. L'assistente ecclesiastico della Federazione, colle attribuzioni assegnategli dallo Statuto dell'opera dei Congressi e Comitati cattolici, è nominato dall'Ordinario della diocesi.

ART. 9. Le Casse rurali federate hanno gli obblighi seguenti:
a) di mandare il proprio delegato alle adunanze del Consiglio federale. Ove poi il delegato fosse impedito, potrà sostituirlo.

tuirlo, con diritto di voto, il presidente della Cassa o un suo rappresentante munito di speciale delegazione;

b) d'intervenire almeno con una rappresentanza alle feste della Federazione;

c) di mantenere incontaminato il carattere cristiano cattolico della istituzione;

d) di accettare lo Statuto ed i Regolamenti interni approvati dal Consiglio federale;

e) di sottoporre alla Giunta federale, che ha diritto del voto, quelle modificazioni, d'ordine economico, che la Cassa per ragioni speciali credesse d'introdurre nel Regolamento interno;

f) di versare entro il gennaio d'ogni anno per le spese della Federazione la quota che verrà determinata anno per anno dal Consiglio federale, quota che non sarà minore di centesimi 10 per socio.

ART. 10. Le Casse rurali federate hanno diritto:

a) di godere di tutti i vantaggi economici, ai quali sarà messa a parte la Federazione;

b) di avere gratuitamente, dietro richiesta, una revisione annuale della propria contabilità;

c) di sottoporre alla Federazione le questioni fiscali e legali che insorgessero e di ottenerne la risoluzione;

d) di trasmettere all'ufficio della Federazione tutti i documenti che devono essere presentati al Bollettino ufficiale o Foglio annunzi. L'ufficio della Federazione s'incarica di queste pratiche risparmiando alle singole Casse qualsiasi spesa;

e) di ricorrere all'arbitrato della Giunta per tutte le questioni che potessero sorgere fra le Casse rurali.

ART. 11. Tanto le adunanze della Giunta, quanto le assemblee dei delegati sono indette dal presidente almeno due volte all'anno, in autunno ed in primavera, e quante altre volte all'anno sarà ritenuto opportuno. Nell'assemblea di primavera sarà discusso ed approvato il resoconto morale e finanziario dell'anno precedente.

In quest'assemblea sarà fissata la quota annuale di contribuzione delle Casse federate, ed il giorno e luogo in cui si terrà la festa federale diocesana.

ART. 12. Le cariche della Federazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute pel vantaggio della Federazione con mandato della presidenza.

ART. 13. Tutte le spese che fossero provocate dalle singole Casse resteranno a loro carico esclusivo.

ART. 14. Qualunque atto d' opposizione al legittimo intervento delle autorità federate sarà giudicato dal Consiglio federale, che potrà cancellare alla Federazione la Cassa ricalcitante.

ART. 15. La presidenza ha obbligo :

a) di studiare le questioni economiche, fiscali e legali riguardanti le Casse rurali ;

b) tutelare e difendere gl' interessi morali ed economici ;

c) assistere le Casse rurali nei rapporti coi tribunali e col Ministero ;

d) curare che le Casse rurali si uniformino a tutte le speciali disposizioni di legge e conservino il vero spirito cattolico, nel quale devono essere informate ;

e) rivedere, ove lo creda opportuno, le particolari amministrazioni e la tenuta dei libri e dei conti ;

f) procurare alle Casse ai migliori patti, con preavviso di almeno 10 giorni, il denaro necessario per concedere i prestiti richiesti dai soci ;

g) dovrà occuparsi degli acquisti collettivi e delle mutue assicurazioni ;

h) curare con mezzi efficaci di propaganda la istituzione di nuove Casse.

ART. 16. Le Casse rurali delle diocesi limitrofe potranno essere accettate nella Federazione con tutti i diritti e doveri determinati dal presente Statuto, affinchè formino anch' esse una propria Federazione diocesana.

ART. 17. La Federazione, per comodità delle Casse soggette al tribunale di Legnago, apre un ufficio a Legnago.

Alcuni dati intorno al recente sviluppo delle Casse rurali in Sicilia.

In aggiunta alle notizie che delle Casse rurali abbiamo dato nella *Prima Parte* di questo studio, ci sembra opportuno aggiungere alcuni dati intorno alle Casse rurali siciliane, che attingiamo alla recente pubblicazione già citata del prof. Vaccaro-Russo. Non possiamo a meno di rilevare con compiacenza questo inizio della cooperazione rurale in un paese, che più di ogni altro ne abbisogna e che da taluno era ritenuto come refrattario allo sviluppo

delle istituzioni cooperative. Questa compiacenza non è diminuita dal fatto che l'iniziativa sia principalmente partita dal clero e che le Casse abbiano carattere confessionale. Gli altri vogliono e sappiano fare altrettanto.

La prima *Cassa rurale* sorse in Sicilia nel 15 agosto 1895 a Castiglione per opera di alcuni benemeriti concittadini e del parroco; costituitasi in società cooperativa, in nome collettivo nel gennaio del 1896, iniziò le sue funzioni sociali con una passività di L. 134 per spese d'impianto e per una lite sostenuta. Durante l'esercizio si è avuto una circolazione di capitale, che ammonta a L. 248,360.61 di entrata e L. 248,517 di uscita. L. 110,432.35 per prestiti ai soci, di cui L. 92,757.18 accantati o saldati. Così si ha attualmente L. 17,755.18 di capitale in circolazione, oltre L. 4696 di crediti ed un fondo di riserva di L. 1945.24.

Ad iniziativa di detta Cassa rurale è sorta una cooperativa di consumo divisa in due reparti: *sostanze alimentari ed oggetti di famiglia*.

L'attività spiegata da questo istituto è notevole come è notevole del pari che per iniziativa della Cassa rurale si sia fondato il *Comizio agrario* con un campo sperimentale di prova. Inoltre si sono intraprese delle pratiche per la fondazione di una cantina sociale e d'una società d'assicurazione contro la mortalità del bestiame.

La *Cassa rurale di Prestiti San Pietro a Calascibetta* sorse per opera del canonico La Paglia ed iniziò le sue operazioni il 1° maggio con un capitale di L. 20,000 circa costituito da depositi e dalle quote sociali. Detta società cooperativa in nome collettivo al 31 dicembre 1901 possiede la rilevante cifra di L. 46,100.

Le cambiali in portafoglio esistenti alla fine dell'esercizio 1901 erano in L. 47,050.50. Questa Cassa rurale ha influito molto per impedire l'usura ed arrestare l'emigrazione.

Ha inoltre fondato un *Monte frumentario* e testè si è elevata altresì a cooperativa di lavoro.

La funzione di detto istituto non si vuole semplicemente limitare al credito, avendo in animo d'influire con maggior beneficio sull'agricoltura locale e di istituire nella propria sede una scuola d'Agraria.

Cassa rurale di San Giovanni Gemini, fondata dall'arciprete Forestieri nel 1898. Da quell'epoca fino al 1901 ha avuto il seguente movimento di cassa:

Anno.	Depositi.	Quote sociall.	Prestiti.
1898	5,487.70	44	2,187.—
1899	24,403.48	97	16,661.—
1900	81,197.45	133	57,756.—
1901	120,744.16	149	84,524.30

Il tasso nei prestiti è del 6 $\frac{0}{10}$, nei depositi ad anno il 4 $\frac{0}{10}$, nei depositi a conto corrente il 3 $\frac{0}{10}$.

La Cassa rurale ha fondato una scuola serale per soci e non soci, un magazzino di depositi per frumento e cereali per i soci; con cassa d'anticipi allo scopo di non fare vendere il frumento a prezzi non convenienti. Inoltre sta per impiantare una società agricola di lavoro per prendere in gabella dei feudi e dividerli ai soci al prezzo di gabella medesima.

Cassa rurale di Ciminna, fondata dal canonico Sarullo. Cominciò le sue operazioni il 6 gennaio 1902 con un capitale di L. 2000, oggi asceso a L. 3000, costituito dai depositi dei soci.

Cassa rurale di Resuttano. Sorse nel 1899 ad iniziativa dell'arciprete Costantino Stella. Il capitale fu di L. 4000, per il crescente numero dei soci si dovette aumentare a L. 8000. Il tasso dei prestiti era del 7 $\frac{0}{10}$. Nel secondo anno il capitale fu elevato a L. 20,000. Nell'anno corrente si è avuta una circolazione di L. 40,000 e gl'interessi si sono ridotti al 6 $\frac{0}{10}$.

Cassa rurale di Raddusa. Fu fondata il 30 agosto 1901 con un capitale di L. 28 costituito dalle quote sociali di L. 2 per ciascun socio. Questa Cassa per ora è rimasta sterile di effetti e non ha potuto prendere incremento.

A Caltagirone, paese della provincia di Catania, le associazioni cattoliche col programma della democrazia cristiana si sono messe avanti nel movimento economico. A capo di questo gruppo sta il giovane sacerdote Luigi Sturzo.

Per opera di lui e di altri cittadini sono sorte in quel circondario le seguenti Casse rurali, di cui in parte non abbiamo potuto avere notizia:

Cassa rurale San Giacomo (Caltagirone), fondata dal sacerdote Luigi Sturzo nel 1896. Ha girato nel 1900 L. 150 mila circa, il saggio d'interesse annuo è stato del 6 o. del 5 $\frac{0}{10}$. — *Cassa rurale San Michele (Grammichele)*, fondata nel 1897 dal sacerdote Luigi Sturzo e dall'avv. Napoli. — *Cassa rurale Santa Maria (Mirabella)*, sorta nel 1897 per iniziativa del sacerdote Sturzo. — *Cassa rurale San Rocco (Scordia)*. Iniziò le sue operazioni nel 1900

con un capitale di L. 600 che al 31 dicembre dello stesso anno fu portato a L. 2600. Dall'ultima situazione mensile del corrente anno si rileva che il capitale è asceso a L. 5000. — *Cassa rurale Santa Maria (Niscemi)*, fondata nel 1899. — *Cassa rurale Santa Maria (Giardinelli)*, fondata nel 1900 (l'ufficio postale asserisce che questa Cassa rurale non esiste). — *Cassa rurale San Vincenzo (Militello)*, fondata nel 1900. — *Cassa rurale Sant'Agrippina (Mineo)*, fondata nel 1901. — *Cassa rurale di Raddusa*, data di fondazione 1901.

Parco, piccolo paesello distante pochi chilometri da Palermo, ha la sua brava *Cassa rurale* di prestiti. Sorse nel 1899 con un capitale di L. 2000, somma ricavata mercè cambiali scontate nel Banco di Sicilia. Il numero dei soci, che sul principio era di 19, dopo due anni e pochi mesi di vita, fino cioè al 31 dicembre 1901, è salito a 100. Le quote sociali sono di L. 2 ciascuna e i depositi, che nel primo anno della sua costituzione non furono che L. 2055, al 31 dicembre dello stesso anno ammontarono a L. 11,195.48. I prestiti sono fatti ai soci con l'interesse del 6 % in ragione d'anno, mentre nel primo anno non superano la cifra di L. 3605, al 31 dicembre suddetto salivano a L. 8221 e alla fine di aprile u.s. oltrepassavano le L. 11,000. La *Cassa rurale* fece inoltre acquisti collettivi di sementi, zolfo, solfato di rame, due pompe irroratrici per L. 1397.30 nel 1900 e per L. 2470.20 nel 1901. Si sono tenute delle conferenze domenicali di agricoltura pratica e si è aperta una scuola per i figli adulti dei soci.

Ecco il

QUADRO SINTETICO DELLO SVILUPPO DELLA CASSA.

Anno.	Soci.	Depositi.	Prestiti.	Movimento di cassa.	Compra di merci e macchine agricole.	Annotazioni.
		Lire.	Lire.	Lire.	Lire.	
1899.....	43	2,055.04	3,605.—	5,358.08	— —	
1900.....	88	9,259.—	8,522.—	25,746.19	1,397.30	
1901.....	105	11,195.48	8,221.—	37,109.63	2,470.20	

SPECCHIETTO DIMOSTRATIVO

DEL NUMERO ED ENTITÀ DEI PRESTITI CONCESSI AI SOCI.

Anno.	Sino a L. 50.	Da L. 50 a 100.	Da L. 100 a 150.	Da L. 150 a 200.	Da L. 200 a 300.	Annotazioni.
1899	12	9	8	6	—	
1900	25	25	8	13	8	
1901	47	31	11	13	3	

La Cassa rurale di Sciacca, sorta nel settembre del 1899 con un capitale di L. 12, conta oggi L. 15,000 di piccoli prestiti fatti al tasso del 6 $\frac{0}{10}$.

Nella diocesi di Girgenti esistono venti Casse rurali cattoliche. Ecco la situazione fino al 31 maggio 1902:

SEDE.	ATTIVO.										
	Numero in cassa.	Cambiali in portafoglio.	Azioni della Banca San Gaetano.	Conti correnti attivi.	Mobili e spese d'impianto.	Interessi passivi antec. e non maturati.	Spese e perdite esercizio corr.	Disavanzo esercizio prec.	TOTALE.		
Girgenti	847 19	47,415 20	750 --	-- --	467 73	-- --	719 92	-- --	50,200 04		
Calamonaci ..	664 17	15,638 30	500 --	-- --	40 --	125 --	-- --	9 78	16,977 25		
Cammarata ..	41,009 90	6,230 --	-- --	29,160 17	-- --	-- --	949 38	374 94	77,724 39		
Licata	716 78	30,806 25	750 --	6,890 75	1006 75	302 30	-- --	-- --	40,473 03		
Castrofilippo ..	788 70	14,241 74	600 --	-- --	-- --	209 67	1178 89	-- --	17,018 97		
Realmonte	73 36	17,144 --	1,000 --	-- --	159 47	171 88	420 14	-- --	19,968 85		
Aragona	4,170 40	95,660 --	1,025 --	6,400 --	500 --	730 95	120 --	-- --	108,615 45		
S. Giovanni Ge- mini	1,897 56	41,347 40	-- --	64,144 87	106 85	-- --	-- --	69 10	107,565 78		
S. Angelo Mu- xaro	628 35	6,861 20	512 30	-- --	22 25	195 --	50 25	115 45	8,385 --		
Bivona	1,500 32	14,013 --	150 --	8,207 20	54 50	-- --	116 25	-- --	24,041 27		
Raffadali	92 --	27,607 45	500 --	-- --	364 50	-- --	-- --	-- --	28,563 95		
Montaperto ..	99 67	8,189 --	500 --	-- --	48 75	-- --	169 20	-- --	9,006 62		
Favara	218 50	2,750 --	100 --	-- --	38 70	-- --	-- --	6 60	3,113 80		
Palma Montechi- ario	2,780 76	80,465 30	500 --	-- --	52 92	85 45	234 60	-- --	84,119 03		
Ioppolo	54 35	10,491 65	500 --	-- --	40 40	287 80	85 --	-- --	11,459 20		
S. Elisabetta ..	118 40	13,162 --	500 --	421 05	-- --	643 95	-- --	-- --	14,845 40		
Sciacca	981 26	13,010 --	300 --	815 05	24 30	-- --	-- --	-- --	15,140 61		
Caltabellotta ..	150 --	9,860 --	500 --	-- --	59 --	30 --	135 --	-- --	10,754 --		
Ribera	51 67	5,349 03	500 --	-- --	32 40	35 --	-- --	81 68	6,049 78		
Villafranca Si- cula	38 11	4,025 --	250 --	-- --	8 40	56 42	-- --	26 16	4,404 09		
Burgio	15 81	15,454 70	500 --	-- --	68 62	306 04	-- --	-- --	16,345 17		
Casteltermini ..	109 66	36,619 51	500 --	-- --	519 80	1646 80	-- --	-- --	39,395 77		
S. Stefano Qui- squina	245 07	4,111 --	300 --	-- --	86 45	127 67	-- --	-- --	4,870 21		
Canicatti	747 14	28,830 --	614 55	-- --	187 89	646 40	-- --	-- --	26,025 98		
Sicullana	400 --	1,100 --	500 --	-- --	30 --	-- --	22 --	-- --	2,052 --		
Ravanusa	19 25	29,604 90	500 --	1,045 74	246 60	696 --	626 55	-- --	32,739 04		
Totale L.	58,418 40	574,996 60	12,352 05	117,084 83	4166 28	7315 63	4827 78	683 71	779,844 68		

Le Casse rurali cattoliche di Sant'Anna, Campobello di Licata, Racalmuto, Camastra, Alessandria le operazioni. — Sono in via di costituzione le Casse rurali di Cattolica, Trabia, Monreale e Bagheria.

PASSIVO.

Quote sociali.		Fondo di riserva.		Conti correnti passivi.		Depositi vari.		Accettazioni cambiarie.		Interessi attivi riscossi e non maturati.		Fondi speciali.		Sopravanzo esercizio prec.		Utili dell'esercizio corrente.		TOTALI.	
3450	—	345	10	—	—	26,601	39	19,000	—	—	—	277	—	—	—	526	55	50,200	04
85	—	—	—	—	—	3,132	25	13,600	—	160	—	—	—	—	—	—	—	16,977	25
36	—	—	—	—	—	77,538	45	—	—	149	94	—	—	—	—	—	—	77,724	39
342	—	—	—	—	—	9,772	—	30,000	—	—	—	76	50	—	—	282	53	40,473	03
—	—	—	—	—	—	657	45	15,700	—	22	03	—	—	—	—	639	49	17,018	97
1078	—	—	—	50	—	—	—	17,500	—	1,299	81	41	04	—	—	—	—	19,968	85
38.	—	170	88	—	—	72,420	44	32,000	—	1,670	13	—	—	1960	—	—	—	108,605	45
182	—	—	—	—	—	104,662	62	—	—	964	07	—	—	47	05	1710	04	107,565	78
35	—	—	—	—	—	—	—	8,072	—	278	—	—	—	—	—	—	—	8,385	—
74	—	293	99	—	—	23,078	60	—	—	204	27	—	—	—	—	390	41	24,041	27
286	—	40	—	—	—	5,160	—	22,500	—	460	20	—	—	117	75	—	—	28,563	95
837	50	346	12	—	—	—	—	7,750	—	—	—	—	—	—	—	103	—	9,006	62
31	—	21	30	—	—	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	50	3,113	80
976	75	1302	22	8703	55	60,919	—	10,500	—	1,667	51	50	—	—	—	—	—	84,119	03
128	—	—	—	—	—	—	—	11,000	—	—	—	140	80	—	—	190	40	11,459	20
222	—	—	—	25	—	29	—	13,700	—	869	40	—	—	—	—	—	—	14,845	40
66	—	—	—	—	—	12,074	61	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,140	61
150	—	—	—	—	—	710	—	9,800	—	94	—	—	—	—	—	—	—	10,754	—
64	—	53	10	—	—	387	68	5,550	—	45	—	—	—	—	—	—	—	6,049	78
40	—	—	—	—	—	1,920	—	2,400	—	44	09	—	—	—	—	—	—	4,404	09
153	—	—	—	—	—	6,260	46	9,700	—	831	71	—	—	—	—	—	—	13,645	17
96	—	—	—	—	—	742	22	35,400	—	2,655	55	500	—	2	—	—	—	39,395	77
132	73	28	27	—	—	1,533	65	3,000	—	175	56	—	—	—	—	—	—	4,870	21
569	—	—	—	—	—	2,710	55	22,000	—	755	43	—	—	—	—	—	—	26,025	98
30	—	—	—	—	—	—	—	2,000	—	22	—	—	—	—	—	—	—	2,052	—
182	—	—	—	—	—	4,709	81	27,000	—	847	23	—	—	—	—	—	—	32,739	04
9620	98	2570	98	8778	55	118,020	18	320,522	—	13,215	93	1085	34	2126	80	3903	92	779,844	68

della Rocca, avendo ultimato le pratiche legali per la definitiva costituzione, cominceranno fra breve

V.

Società cooperative di assicurazione.

PUBBLICAZIONI CONSULTATE E DA CONSULTARSI:

Statuto, Relazioni e Bilanci de La Reale, Bologna, 1900-901-902. — *L'opera dell'associazione agraria friulana*, Udine, Seltz, 1900. — *Schema di statuto per le società di mutua assicurazione contro le malattie e la mortalità del bestiame*, compilato dal comm. ENEA CAVALIERI e dal prof. INNOCENTE NOSOTTI, *Bollettino della società degli agricoltori*, Anno 1897, n. 27. — NICCOLI, *Cooperative rurali*, Milano, Hoepli, 1899.

I. — *Società di assicurazione contro la grandine.*

Pubblichiamo lo Statuto de LA REALE, *Società anonima cooperativa di assicurazione a capitale illimitato contro i danni prodotti dalla grandine, che ha la sede in Bologna*, facendolo seguire dal Resoconto pel 1901:

TITOLO I.

Costituzione, scopo, denominazione, sede e durata della Società.

ART. 1. È costituita una Società anonima cooperativa d'assicurazione contro i danni cagionati dalla percossa della grandine ai prodotti campestri. Essa si propone lo scopo di venire in aiuto all'agricoltura, permettendo colle sue tariffe e condizioni anche al piccolo possidente di potere garantire i suoi prodotti contro l'eventualità della grandine.

ART. 2. Essa opera in quei territori del Regno nei quali crederà il Consiglio di estendere le sue operazioni.

ART. 3. La Società si denomina *La Reale*, Società anonima cooperativa d'assicurazione contro i danni della grandine.

ART. 4. La sede della Società è in Bologna.

ART. 5. La Società avrà una durata di cinquanta anni salvo i casi di proroga o di scioglimento, previsti dal presente Statuto e dal vigente Codice di commercio.

TITOLO II.

Capitale sociale, azioni e soci.

ART. 6. Il capitale sociale è costituito dall'importo delle azioni e da un fondo di riserva.

Il valore nominale di ogni azione è di lire cento.

Il fondo di riserva è costituito da una quota sugli avanzi netti degli esercizi annuali, come all'art. 31, dai soprapremi che verranno pagati sulle nuove azioni emesse, dai dividendi non riscossi dopo un quinquennio, e dai proventi straordinari che la assemblea deliberi siano passati alla riserva.

Il costo di ogni azione sarà, entro il gennaio di ogni anno, determinato dal Consiglio: esso sarà costituito dal valore nominale e da una quota (soprapremio), che sarà pure fissata dal Consiglio, avuto riguardo al fondo di riserva accumulato.

ART. 7. Il numero delle azioni è illimitato, ma nessuno ne può possedere più di cinquanta.

L'assemblea generale, su proposta del Consiglio d'amministrazione, ha facoltà di stabilire il numero delle azioni da emettersi anno per anno, autorizzando il Consiglio di ripartirle nella misura che esso crederà ai sottoscrittori.

ART. 8. Chi vuol divenire azionista od assumere nuove azioni deve presentarne domanda al Consiglio di amministrazione versando immediatamente l'importo dei decimi già richiesti ai soci ed il soprapremio.

Le azioni emesse nel primo semestre dell'anno parteciperanno al dividendo dell'anno stesso.

Nel secondo semestre dell'anno la sottoscrizione delle azioni è riservata esclusivamente ai soci ed a quelli assicurati che per disposizione di polizza siano obbligati all'acquisto di azioni, ed il Consiglio avrà facoltà di limitare il numero delle azioni da concedersi a ciascun richiedente. Per dette azioni dovrà pagarsi il soprapremio fissato nel gennaio precedente, ma non si avrà diritto al dividendo dell'esercizio in corso.

I decimi non ancora richiesti saranno versati soltanto, dietro richiesta del Consiglio d'amministrazione, mediante preavviso di un mese, notificato agli azionisti con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sul *Bollettino degli Annunzi giudiziari* della provincia di Bologna.

ART. 9. Se un azionista non eseguisce i versamenti che gli incombono entro il termine stabilito dal Consiglio, restano so-

spesi a di lui confronto i benefici di cui all'art. 15 e decorre a suo carico l'interesse annuo del 6 % sulla somma da lui dovuta; oltre a ciò la Società procederà a norma dell'art. 168 del Codice di commercio, riservatole inoltre l'espressa facoltà di operare la compensazione fino al limite di tali versamenti coi crediti che l'azionista avesse verso la Società.

Se un azionista è debitore verso la Società per altri titoli non dipendenti da azioni, la Società avrà facoltà di far vendere le azioni a termini del detto art. 168 del Codice di commercio e trattenerne il ricavo fino a concorrenza del proprio credito, e ciò senza pregiudizio di dichiararlo decaduto dai benefici derivantigli dal seguente art. 15.

L'azionista moroso non ha diritto di intervenire all'assemblea.

ART. 10. Le azioni a termine dell'art. 224 del Codice di commercio sono nominative e non possono essere cedute e sottoposte a pegno od altro vincolo finchè non siano interamente liberate, e sempre col consenso del Consiglio d'amministrazione, salvo i casi prescritti dagli articoli 11 e 12.

La Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione. I corpi morali, società, ditte commerciali, vengono considerati come una sola persona in quella che ne ha la rappresentanza legale.

Ai possessori delle azioni in qualità di usufruttuari non sono riconosciuti i diritti degli azionisti.

ART. 11. Nel caso di morte dell'azionista, i suoi eredi devono entro sei mesi dalla di lui morte dichiarare a quale od a quali di essi debbono essere intestate le azioni, fermo sempre il disposto dell'art. 9, primo capoverso.

Gli eredi per tal modo designati sottomettono nei doveri e diritti dell'azionista defunto. Non essendo fatte le dichiarazioni nel termine sovraindicato, la Società è autorizzata a far vendere le azioni per conto e rischio degli eredi.

ART. 12. Qualora un azionista per eredità o aggiudicazione diventi possessore di più di cinquanta azioni, dovrà vendere tosto la quantità eccedente.

Ove non lo faccia entro il termine di sei mesi dal giorno in cui sarà stato a ciò invitato dalla Società, questa procederà alla vendita delle azioni per di lui conto e rischio.

ART. 13. In caso di sinistri straordinari, in modo che non bastassero a farvi fronte per ogni esercizio i premi incassati più il fondo di riserva ed una quota fissa di %, del capitale sociale versato, gli indennizzi saranno proporzionatamente ridotti.

ART. 14. Tutto il personale dipendente dalla Società, impiegati, agenti, ispettori, periti ec., sarà scelto preferibilmente fra gli azionisti.

ART. 15. Ogni azionista avrà la prevalenza sui non azionisti per l'assicurazione dei propri prodotti, purchè ne faccia speciale richiesta alla Società entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Gli azionisti che omettessero di fare la richiesta entro il termine prefisso, saranno pure ammessi ad assicurare in corso di campagna alle stesse condizioni degli altri azionisti, semprechè al momento della presentazione della dimanda il Comune di cui si tratta presenti ancora del disponibile, ed entro il limite di questo.

ART. 16. Il recesso dei soci dalla Società non è consentito.

L'esclusione dei soci sarà regolata dalle disposizioni del vigente Codice di commercio.

TITOLO III.

Consiglio d'amministrazione e direzione.

ART. 17. La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto di quindici membri eletti dall'assemblea degli azionisti.

Essi durano in carica quattro anni; vengono rinnovati a termini dell'art. 124 del Codice di commercio e sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

ART. 18. Il Consiglio d'amministrazione elegge fra i propri membri il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

In assenza dei titolari, funziona da presidente il più anziano e da segretario il più giovane dei consiglieri.

ART. 19. Tanto per completamento del Consiglio fino al limite prescritto dall'art. 17, quanto in caso di vacanza di uno o più posti di amministratore, il Consiglio di amministrazione unito ai sindaci, aventi in questo caso diritto di voto, provvede alle nuove nomine fino alla prossima assemblea generale degli azionisti, deliberando colla presenza della metà ed a maggioranza di voti.

ART. 20. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, dal vice-presidente o dal direttore, con preavviso di 8 giorni.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche con preavviso di sole 24 ore.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, presiede le riunioni del Consiglio il consigliere più anziano di età.

Occorre in prima convocazione l'intervento di almeno la metà dei consiglieri in carica perchè le deliberazioni prese siano valide. Nella seconda convocazione si delibererà col numero dei presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 21. Il Consiglio di amministrazione nomina e revoca il direttore della Società.

Sentito il parere del direttore, nomina il vice-direttore, l'ispettore generale, e gli impiegati amministrativi; sentito il suo parere o sopra sua proposta, li revoca e li sospende.

Ratifica le nomine degli agenti e dei periti fatte dal direttore.

Di ogni funzionario stabilisce gli onorari e le remunerazioni straordinarie.

Nomina le Commissioni speciali per determinati oggetti.

Stabilisce fra i suoi membri un servizio costante di controllo e di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali.

Compila i bilanci da presentarsi all'assemblea ordinaria, accompagnati dalla propria relazione e da quella dei sindaci.

Compila i regolamenti.

Delibera intorno alle azioni giudiziarie ed alla nomina di arbitri (art. 48).

ART. 22. Il Consiglio di amministrazione, udito il direttore, determina e regola:

l'emissione delle azioni;

le condizioni di assicurazione, le tariffe, impianti delle Agenzie e quanto altro è relativo all'esercizio;

le spese generali della Società, l'ammontare degli utili, le riserve, gli investimenti dei fondi sociali e le ripartizioni attive e passive del saldo conto profitti e perdite.

Indice le assemblee generali ordinarie e straordinarie e provvede a tutti gli atti necessari al buon andamento sociale e che non siano riservati all'assemblea, e infine ha facoltà di prendere con altre Società gli accordi opportuni per la riassicurazione dei rischi determinando in via di massima gli importi che la Società potrà tenere a suo carico sui rischi stessi.

ART. 23. Il Consiglio d'amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri ad uno o più de' suoi membri o al direttore, con deliberazione presa a maggioranza almeno della metà dei membri del Consiglio in carica.

ART. 24. Il Consiglio di amministrazione comunicherà entro il novembre di ogni anno ai soci il risultato sommario della campagna, nonchè il quantitativo delle azioni sottoscritte e l'ammontare della riserva all'epoca della comunicazione.

ART. 25. La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi spettano al presidente, od in assenza al vice-presidente, sempre in concorso del direttore.

Il direttore avrà la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti che si riferiscono alla gestione ordinaria. In caso d'assenza potrà delegare tale rappresentanza, sotto sua responsabilità, al vice-direttore.

ART. 26. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processi verbali, firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

I processi verbali vengono trascritti in apposito registro.

ART. 27. I consiglieri d'amministrazione concorreranno al 5 % degli utili di cui all'art. 28, che verrà ripartito fra loro in base a speciale regolamento.

ART. 28. La parte esecutiva e la gestione quotidiana delle operazioni sociali è affidata al direttore sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione.

Il direttore firmerà le polizze di assicurazione, le quietanze e la corrispondenza; regolerà e dirigerà il lavoro degli uffici e delle agenzie e rappresentanze attenendosi al regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio; promuoverà e sosterrà dietro autorizzazione del Consiglio i giudizi della Società e delegherà i necessari avvocati e procuratori.

La firma delle polizze di assicurazione può essere dal direttore delegata ai singoli agenti sotto sua responsabilità.

Il direttore può adottare in via d'urgenza le misure necessarie sia per la gestione ordinaria degli affari e per l'ordine interno degli uffici e la disciplina del personale, riferendone al Consiglio nella prima sua adunanza od alle commissioni competenti.

Esso sta in giudizio per la Società.

Il direttore ed in sua assenza il vice-direttore assistono con voto consultivo alle sedute del Consiglio.

ART. 29. Il vice-direttore coadiuva il direttore e lo sostituisce in caso della di lui assenza od impedimento quando da lui o dal Consiglio d'amministrazione ne sia stato incaricato.

TITOLO IV.

Bilancio.

ART. 30. Il bilancio, redatto a cura del Consiglio d'amministrazione, verrà presentato ogni anno all'assemblea generale ordinaria.

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31. Gli avanzi netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue :

il 50 % al fondo di riserva ;

il 30 % agli azionisti in ragione del numero di azioni da ciascuno di essi possedute e sempre che il dividendo per ogni azione non superi il 10 % dell' importo del capitale versato e del soprappremio in corso. In caso di eccedenza questa sarà passata al fondo di riserva. Quando la riserva abbia raggiunto la somma di L. 500,000 il 30 % degli utili sarà interamente devoluto agli azionisti in ragione del numero delle azioni da ciascuno di essi possedute;

il 5 % al Consiglio di amministrazione ;

il 5 % alla direzione ; il 10 % alle agenzie, impiegati ed ispettori della Società, nei modi che saranno indicati dal Regolamento.

ART. 32. Il pagamento dei dividendi viene effettuato un mese dopo l' approvazione del bilancio dall' assemblea generale presso le singole agenzie sociali. Dopo tre mesi dall' approvazione del bilancio il pagamento dei dividendi avrà luogo esclusivamente presso la sede centrale della società.

TITOLO V.

Dei sindaci.

ART. 33. I sindaci, in numero di 3 effettivi e 2 supplenti, vengono nominati dall' assemblea ordinaria dei soci.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili. I supplenti subentrano in ordine di età.

La retribuzione da corrispondersi ai sindaci sarà volta per volta proposta dal Consiglio di amministrazione e sarà sottoposta alla ratifica dell' assemblea.

I sindaci sono investiti di tutte le attribuzioni di legge e sono incaricati di fare, all' assemblea generale ordinaria dell' anno successivo alla loro nomina, un riferimento sulla situazione della Società, sul bilancio e sui conti presentati dal Consiglio d' amministrazione, e devono presentare i loro riferimenti e le loro proposte intorno all' approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

TITOLO VI.

Dell' assemblea generale.

ART. 34. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L' assemblea ordinaria si riunisce una volta all' anno entro tre mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale.

Essa deve :

- 1° discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci ;
- 2° surrogare gli amministratori che escono d' ufficio, i quali sono rieleggibili ;
- 3° nominare i sindaci ;
- 4° deliberare intorno a tutte le questioni poste all' ordine del giorno.

ART. 35. La convocazione delle esemblemee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l' adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino degli Annunzi giudiziari* della provincia di Bologna, nei quali fogli saranno pure pubblicati gli atti sociali.

L' avviso di convocazione deve contenere l' ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell' assemblea. In detto avviso può indicarsi ancora la data della seconda convocazione per il caso in cui la prima vada deserta.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell' ordine del giorno è nulla.

ART. 36. Per la validità delle deliberazioni nell' assemblea generale di prima convocazione è necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la terza parte del capitale sociale, con azioni liberate dai versamenti stati ordinati.

Ogni azionista ha un solo voto in proprio qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 37. Se l' assemblea non può deliberare validamente per mancanza di numero, si farà luogo alla assemblea di seconda convocazione entro giorni quindici, ed il termine fra la pubblicazione dell' avviso di convocazione, se già non fu indicato nell' avviso precedente, ed il giorno di detta convocazione, non dovrà essere minore di otto giorni.

ART. 38. È necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino la metà del capitale sociale, e il voto favorevole di tanti azionisti che formino almeno i due quinti del capitale stesso per deliberare :

- 1° lo scioglimento anticipato della Società ;
- 2° la proroga della sua durata ;
- 3° la fusione con altre Società ;
- 4° la riduzione del capitale sociale ;
- 5° il cambiamento dell' oggetto della Società ;
- 6° ogni altra modificazione dell' atto costitutivo e dello Statuto.

Si potrà tuttavia deliberare sui detti argomenti, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate, in assemblea di terza convocazione, qualora per una mancanza del limite sovrastabilito siano andate deserte le assemblee di prima e di seconda convocazione.

ART. 39. L'assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio la ritenga opportuna o necessaria o quando sia richiesta da almeno un quinto del numero dei soci.

ART. 40. Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee generali unicamente da un mandatario azionista della Società, anche con semplice lettera.

La donna azionista potrà essere rappresentata dal marito, anche se non azionista.

ART. 41. Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci o nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

ART. 42. Nel giorno della riunione dell'assemblea generale, l'elenco degli azionisti, col numero delle azioni colle quali ciascuno è intervenuto, sarà deposto al banco della presidenza.

ART. 43. La presidenza dell'assemblea generale è affidata al presidente o al vice-presidente del Consiglio d'amministrazione, ed in mancanza di essi, al consigliere d'amministrazione che sarà designato dal Consiglio.

La presidenza nomina il segretario e gli scrutatori.

ART. 44. Il presidente del Consiglio d'amministrazione, od il vice-presidente, o un consigliere di amministrazione designato dal Consiglio, saranno relatori all'assemblea sui diversi oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 45. I verbali si approvano validamente dall'assemblea nella successiva adunanza qualunque sia il numero dei presenti.

Se però, esaurito l'ordine del giorno, non ha luogo entro otto giorni una successiva adunanza, l'approvazione del verbale è commessa al Consiglio col concorso dei sindaci e degli scrutatori, convocati in apposita seduta.

ART. 46. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

ART. 47. Le copie e gli estratti delle deliberazioni dell'assemblea generale, saranno rilasciate e certificate conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, e dal segretario di detto Consiglio.

TITOLO VII.

Contestazioni.

ART. 48. Tutte le contestazioni fra gli azionisti, gli assicurati e la Società, intorno alla esecuzione del presente Statuto, saranno decise dai Tribunali competenti di Bologna, quando non sia possibile un componimento amichevole a mezzo di arbitri.

TITOLO VIII.

Proroga, scioglimento e liquidazione.

ART. 49. Per quanto si riferisce alla proroga, scioglimento e liquidazione della Società, i soci si rimettono alle decisioni da prendersi dall'assemblea generale appositamente convocata dal Consiglio di amministrazione.

ART. 50. In caso di scioglimento la liquidazione procederà a norma di legge e non potrà dirsi ultimata se non alla scadenza di tutte le assicurazioni in corso.

L'attivo netto sarà diviso fra gli azionisti in ragione delle azioni possedute.

ASSICURAZIONI COMPIUTE NEL 1901.

USCITA.

1	Premi pagati per L. 762,415 di rischi ceduti in riassicurazione.. L.		12,668	75
2	Risarcimenti liquidati e pagati nel corso di esercizio sopra n. 1066 polizze sinistrate		404,329	64
3	Provvigioni agli agenti.....		45,433	12
4	Diritti di cancelleria devoluti agli agenti.....		5,787	73
5	Spese di perizia per n. 1273 rilevazioni.....		35,998	85
6	Stipendiati.....		24,030	—
7	Fitto		900	—
8	Organizzazione ed impianti di nuove agenzie e trasferte.....		4,033	65
9	Calendari e insegne per le agenzie..... L.	9,215	—	
	Stampati, cancelleria, abbonamenti ai giornali, inserzioni e pubblicità.....	9,471	95	
			18,686	95
10	Spese generali di amministrazione, posta e telegrafo, illuminazione, riscaldamento degli uffici e diverse		7,580	82
11	Tasse pagate per gli assicurati	5,986	06	
	» erariali e comunali a carico della Società	6,398	32	
			12,384	38
12	Rifusione premi ai consorziati agli spari contro la grandine	2,741	52	
	Rifusione per storni di contratto e diverse	1,867	25	
			4,608	77
13	Svalutamento dei residui crediti 1901 (perdite eventuali).....		1,173	06
		L.	577,615	72

ATTIVO E PASSIVO AL 31 DICEMBRE 1901.

PASSIVO.

1	Capitale sociale nominale per n. 1574 azioni sottoscritte al 31 dicembre 1900, a L. 100 ciascuna L.	157,400	—	
	Per storno di 10 azioni annullate	1,000	—	
		L.	156,400	—
	Per emissione di 262 nuove azioni	26,200	—	
			182,600	—
2	Dividendi relativi all'esercizio 1900 e precedenti, non ritirati		1,855	—
3	Residuo utili agli impiegati, non distribuiti		57	25
4	Riserva al 31 dicembre 1900	165,822	43	
	Concorso a pareggio fra entrata e uscita del Conto Profitti e Perdite	38,780	06	
		L.	127,042	37
	Soprapremi di n. 262 azioni emesse nell'anno... ..	13,100	—	
	Proventi diversi	432	50	
	Totale riserva al 31 dicembre 1901.....		140,574	87
		L.	325,087	12

Operazioni compiute dalla Reale nel decennio 1892-902.

Ecco le risultanze del lavoro compiuto dalla Società nel decennio e le garanzie consolidate alla fine d'ogni Esercizio per l'anno successivo, quali si rilevano dai Bilanci annuali :

Anno.	Capitali assicurati.		Premi ed accessori.		Danni liquidati.		Utili.		Perdite.		Capitale e riserva.	
1892..	1,367,253	63,195	90	50,213	64	1,037	30	—	—	52,737	30	
1893..	2,068,242	103,265	79	47,991	50	33,007	94	—	—	100,405	96	
1894..	3,385,580	166,471	21	113,362	10	17,135	73	—	—	132,963	14	
1895..	5,448,300	268,058	30	320,367	10	—	—	206,825	84	87,900	—	
1896..	5,114,050	249,411	49	190,006	65	288	39	—	—	79,688	39	
1897..	4,785,290	239,594	64	146,157	90	19,935	58	—	—	101,590	42	
1898..	8,068,650	366,374	73	203,517	10	59,850	—	—	—	138,983	02	
1899..	9,280,290	396,577	46	244,974	45	42,510	—	—	—	185,133	35	
1900..	9,978,780	404,334	29	205,783	75	104,672	63	—	—	323,222	43	
1901..	12,726,755	486,310	66	404,329	64	—	—	38,780	06	323,174	87	
	62,223,190	2,743,603	37	1,926,703	83	278,437	57	145,605	90			
						Meno perdite L.	145,605	90				
						Residuo utili del decennio L.	132,831	67				

2. — *Associazioni per l'assicurazione del bestiame.*

Pubblichiamo lo *Statuto della Società di mutua assicurazione del bestiame bovino* in Pozzuolo del Friuli, il quale fu compilato dal veterinario provinciale dott. G. B. Romano e che ha servito di norma a molte delle società sorte nella provincia di Udine.

CAPITOLO I.

Scopo della Società.

ART. 1. E costituita in Pozzuolo, distretto di Udine, una Società sotto la denominazione di *Associazione di mutua assicurazione del bestiame bovino.*

ART. 2. Scopo diretto della Società si è la reciproca garanzia fra i soci, basata sul principio della cooperazione e della mutualità, per assicurare ad essi un compenso per danni derivanti da mortalità o deperimento permanente del bestiame, in causa di malattia o fortuita disgrazia.

ART. 3. Scopo indiretto della Società è di procurare il miglioramento morale ed economico dei soci e degli agricoltori in genere e specialmente il progresso nell'allevamento del bestiame bovino.

ART. 4. La Società esercita le sue funzioni nel comune di Pozzuolo, ma quando il Consiglio d'amministrazione lo stimi utile, può estenderle anche nei paesi contermini al comune, purchè il numero dei soci che assicurano il bestiame sia tale da giustificare la nomina di un ispettore in ciascun paese.

I soci, che hanno già sede fuori del comune di Pozzuolo alla promulgazione del presente Statuto, rimangono nella Società qualunque sia il loro numero.

ART. 5. La Società avrà la durata d'anni 99 dalla data del presente atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

ART. 6. L'anno sociale e finanziario della Società si chiude al 31 dicembre d'ogni anno, qualunque sia il giorno in cui la Società comincerà le sue operazioni.

CAPITOLO II.

Ordinamento sociale.

ART. 7. Sono soci coloro i quali, offrendo le guarentigie dell'onestà e della moralità individuale, posseggono nel comune di

Pozzuolo, o paesi contermini (giusta il disposto dell'art. 4) ed assicurano uno o più capi di bestiame bovino, accettando il presente Statuto ed i regolamenti della Società.

Potranno divenire soci anche coloro che, pur non possedendo direttamente capi di bestiame bovino, abbiano un interesse agricolo nell' accennato territorio, e paghino una tassa annuale di L. 1,00.

ART. 8. Le domande d' ammissione devono essere rivolte al Consiglio d' amministrazione, cui spetta accettarle o respingerle, secondo che concorrono o meno nei richiedenti e nel bestiame da assicurare le condizioni prescritte. Il Consiglio non ha obbligo d' indicare il motivo delle sue decisioni, contro le quali è però consentito ricorso all' assemblea generale.

ART. 9. Le qualità di socio ed i diritti relativi non si acquistano che all' atto dell' iscrizione regolare nel libro dei soci.

ART. 10. Trascorso un anno dalla costituzione della Società, potrà essere stabilita una tassa d' ingresso da pagarsi dai nuovi soci.

ART. 11. Tutti i soci hanno diritto:

a) di ottenere l' indennizzo pei capi di bestiame deperiti in modo permanente o morti, salve le norme e le eccezioni stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti sociali;

b) di discutere e votare nelle assemblee generali, e di essere nominati alle cariche sociali;

c) di farsi anche rappresentare da un loro incaricato, previa delegazione in iscritto.

ART. 12. I soci hanno il dovere:

a) di osservare le prescrizioni dello Statuto e dei regolamenti sociali;

b) di vegliare e cooperare al buon andamento della Società.

ART. 13. Può essere espulso, osservate le disposizioni di legge, per deliberazione motivata del Consiglio d' amministrazione, il socio che contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Società, o che altrimenti si renda indegno d' appartenervi.

Contro tale deliberazione è consentito ricorso all' assemblea generale.

ART. 14. Perde la qualità di socio colui che per qualsiasi motivo non abbia rinnovata in tempo utile l' assicurazione del proprio bestiame, e colui che cessi di trovarsi in altra delle condizioni di cui all' art. 7.

Il socio, prima della scadenza dell' assicurazione, è obbligato di dichiarare agli ispettori se intende rimanere nella Società, nel

qual caso egli resta vincolato secondo i limiti della scadente assicurazione sino al momento in cui gli ispettori procederanno alla nuova stima degli animali e il contabile staccherà le nuove polizze.

In caso di morte di un socio assicurato subentrano gli eredi alle stesse condizioni.

ART. 15. La Società è costituita da tutti i suoi componenti. Sono organi suoi l'assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione, la Commissione di sindacato, gli ispettori, il segretario ed il contabile.

ART. 16. Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti: al solo contabile può essere assegnata una retribuzione.

CAPITOLO III.

Dell' assemblea.

ART. 17. La Società si riunisce in assemblea generale ordinariamente nei mesi di marzo e dicembre d'ogni anno, e straordinariamente ogni volta che il Consiglio d'amministrazione creda necessario di convocarla, o quando ne sia fatta richiesta scritta da una quinta parte dei soci.

ART. 18. L'assemblea si convoca mediante avviso pubblicato all'albo comunale, alla porta della chiesa, o spedito a domicilio dei soci o pel tramite degli ispettori, ed indicante gli oggetti da trattarsi. Tra convocazione ed assemblea devono scorrere non meno di quattro, nè più di dieci giorni, fra i quali uno di festa.

ART. 19. Le deliberazioni dell'assemblea, quando siano state osservate le formalità prescritte per la sua convocazione, sono valide se v'è intervenuta almeno la metà dei soci.

Quando all'assemblea non sia intervenuta la metà dei soci, entro i dieci giorni successivi verrà tenuta una nuova adunanza, nella quale si delibererà validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nominale in ordine alfabetico. Quando però si tratti di persone, o quando un terzo dei presenti lo richieda, si voterà per scrutinio segreto. A parità di voti la proposta s'intende respinta.

ART. 21. L'assemblea generale:

a) elegge nel primo anno, e surroga nei successivi, il presidente, il vice-presidente, i consiglieri d'amministrazione, i sindaci e gli ispettori;

b) nomina il segretario ed il contabile, esonerandolo dal prestar cauzione, ovvero fissandone l'entità; e stabilendo la retribuzione annua da corrispondergli;

c) discute ed approva i conti consuntivi; determina il modo di stabile impiego dei fondi sociali (in quanto non sia prescritto per legge) e delibera sullo stanziamento di spese straordinarie;

d) delibera sui reclami contro l'operato del Consiglio d'amministrazione, e su quelli vertenti sopra massime generali od interpretazione dello Statuto e regolamenti sociali;

e) fissa l'importo delle contribuzioni da pagarsi annualmente dai soci;

f) delibera in tutte le proposte eccedenti le competenze del Consiglio d'amministrazione che le venissero sottoposte dal Consiglio stesso e dai soci.

CAPITOLO IV.

Del Consiglio amministrativo.

ART. 22. Il Consiglio d'amministrazione è composto di un presidente, di un vice-presidente e di cinque consiglieri eletti fra i soci. Uno dei consiglieri funge da segretario.

Il presidente dura in carica quattro anni: gli altri membri sono rinnovati per turno biennale, e sono tutti rieleggibili.

ART. 23. La Società è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal presidente o da chi ne fa le veci.

La sottoscrizione degli atti ha forza obbligatoria per la Società, se fatta dal presidente con un altro membro del Consiglio d'amministrazione.

ART. 24. Il presidente convoca e presiede le adunanze dell'assemblea generale dei soci e del Consiglio d'amministrazione e dà notizia all'assemblea sullo stato della Società nella riunione ordinaria di primavera.

ART. 25. Il Consiglio si aduna ogni qualvolta se ne presenti il bisogno o quando due consiglieri ne facciano richiesta scritta.

Le sue deliberazioni sono valide, se prese a maggioranza dei presenti coll'intervento di almeno quattro dei suoi membri, e registrate nel libro delle sue adunanze.

ART. 26. Il Consiglio d'amministrazione:

a) stabilisce le norme per le proprie adunanze, e quelle per le operazioni della Società, in quanto non siano precisate dal presente Statuto;

b) adempie a tutte le pratiche d'ordinaria amministrazione, ammette i nuovi soci ed esclude quelli che si rendono indegni d'appartenere alla Società;

c) provvede alla riscossione delle quote sociali ed al pronto impiego provvisorio dei fondi presso la Cassa di risparmio in Udine o presso le Casse postali, e ciò fino a che non sia istituita la Cassa cooperativa in luogo, nel qual caso ad essa verranno affidati; vigila sulla cassa e tenuta dei conti e registri;

d) delibera le spese ordinarie, provvede all'accertamento dei sinistri, alla loro liquidazione e relativo risarcimento dei danni;

e) compila e presenta all'assemblea generale dei soci nell'adunanza primaverile il resoconto del precedente esercizio;

f) redige e presenta all'assemblea le proposte di spese straordinarie, ed in genere ogni altra che ecceda l'ordinaria amministrazione;

g) infine veglia alla puntuale esecuzione di tutte le prescrizioni statutarie e regolamentari della Società, ed al suo buon andamento.

ART. 27. I componenti il Consiglio d'amministrazione non contraggono, per le mansioni loro, alcuna responsabilità personale maggiore di quella d'ogni altro socio. Essi sono esonerati dal prestar cauzione.

CAPITOLO V.

Della Commissione di sindacato.

ART. 28. La Commissione di sindacato è composta di un sindaco capo e di due sindaci, scelti e rinnovati colle norme stesse che valgono pel presidente e pei componenti il Consiglio d'amministrazione.

ART. 29. La Commissione di sindacato deve invigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello Statuto e dei regolamenti sociali. Ha diritto di procedere in ogni momento alla ispezione dei libri e della cassa, e deve riunirsi a tale scopo almeno una volta per trimestre. Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro il Consiglio d'amministrazione, di convocare e presiedere l'assemblea dei soci, e rappresentare la Società nelle azioni giudiziarie contro di quello. Ad essa spettano infine tutte le altre incombenze demandate dalle disposizioni di legge in proposito.

CAPITOLO VI.

Degli ispettori.

ART. 30. Il Consiglio d'amministrazione, per quanto riguarda la sorveglianza, le visite e le perizie del bestiame assicurato, e per la speciale sorveglianza del bestiame ammalato, è sussidiato da non meno di un ispettore per ogni frazione del territorio in cui la Società compie le sue operazioni.

Le norme per la loro elezione, durata in carica e rinnovazione sono le stesse che pei componenti il Consiglio.

CAPITOLO VII.

Del segretario e del contabile.

ART. 31. Il segretario redige i verbali delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e dell'assemblea generale dei soci, tiene la corrispondenza e gli atti della Società.

ART. 32. Tutte le entrate e le spese della Società devono risultare da appositi registri tenuti a norma di legge.

La tenuta dei libri di iscrizione di contabilità e la cassa è affidata al contabile, che ne è responsabile.

Egli in seguito a mandato del Consiglio esige e paga. Egli deve conservare i valori della Società e presentare, entro il mese di gennaio d'ogni anno, il conto dell'anno precedente con tutti i documenti giustificativi, al Consiglio d'amministrazione.

Deve prestare cauzione, se non ne viene esonerato con speciale deliberazione dell'assemblea generale.

CAPITOLO VIII.

Del funzionamento della Società.

ART. 33. La Società risponde verso i soci dei danni cagionati al bestiame da malattia o fortuita disgrazia, eccetto quelli provenienti :

a) da guerra, invasione, tumulto popolare, incendio, rovina di fabbricato, inondazione, e altri casi di forza maggiore, e quelli altresì causati malignamente dai terzi ;

b) da morte, malattie e disgrazie avvenute nei primi quindici giorni successivi alla data dell'assicurazione primitiva, od a quella della surrogazione di nuovo bestiame ;

c) da cattivi trattamenti, eccessivo lavoro ed in generale da qualsiasi colpa imputabile al socio o ai suoi incaricati pel governo del bestiame.

ART. 34. La Società non compensa il deperimento transitorio, quello cioè sofferto dalla bestia mentre trovasi in istato di convalescenza, quando si presume che al termine di questa la bestia riacquisti il valore primitivo e rimanga scevra da imperfezioni.

ART. 35. Siccome il socio dev' essere interessato alla conservazione del bestiame, così in caso di danno il socio stesso viene risarcito solo nella misura dell' 85 % del valore commerciale dell'animale considerato sano. In ogni caso però l'indennizzo non deve mai superare l' 85 % del valore assicurato.

ART. 36. Il diritto all'indennizzo si perde :

a) nel caso che risultino reticenti, false, incomplete o simulate le dichiarazioni prescritte dall' art. 44 ;

b) quando il socio vendesse la bestia ammalata senza il permesso del Consiglio d' amministrazione o si rifiutasse di venderla quando il Consiglio lo prescrivesse a termini dell' art. 52, lett. d ;

c) qualora il socio omettesse di denunciare prontamente al Consiglio il sopravvenuto infortunio o malattia o difficoltà di parto nella bestia assicurata, come prescrive l' art. 51 ;

d) qualora il socio invitato dal Consiglio a tentare la cura della bestia ammalata a sensi dell' art. 52, lett. d, ricusasse di prestarvisi o non vi si prestasse con tutti i mezzi che sono in suo potere, conforme i suggerimenti del Consiglio d' amministrazione o di chi per esso.

ART. 37. Il diritto all' indennità cessa per la vendita dell' animale assicurato. Tuttavia in caso di perimento dell' animale venduto, entro il termine legale per l' azione redibitoria e durante ancora l' assicurazione, se il socio venditore sia costretto alla restituzione del prezzo ricavato ed effettivamente lo restituisce, si farà luogo all' indennità a suo favore a termini dell' art. 35, detratta ogni spesa relativa o successiva, purchè risulti la buona fede e l' ignoranza del vizio redibitorio, che ha cagionata la morte dell' animale venduto, nel venditore e nel compratore.

ART. 38. La quota d' assicurazione è stabilita nella misura di annue lire 1 per ogni 100 lire o in proporzione. Per i giovani animali in via di accrescimento si potrà assicurare sul dato del valore probabile medio, che avrà l' animale durante l' annata, per cui si fa l' assicurazione.

ART. 39. Il socio non ha diritto a condono di tassa se durante l' anno vende o resta privo in qualunque modo della bestia assicurata, o se questa diminuisse di valore.

Può tuttavia sostituire nell' assicurazione della bestia venduta o morta per cause che non danno diritto all' indennizzo altra

bestia di categoria eguale od inferiore, osservate le disposizioni degli articoli 40, 44, 46.

ART. 40. Ogni cambiamento di bestia dev'essere notificato al Consiglio d'amministrazione, perchè questo proceda a termini del presente Statuto e regolamenti relativi, precisamente come se si trattasse di nuova assicurazione. La dichiarazione di sostituzione sarà però fatta in calce alla primitiva polizza e senza spesa.

ART. 41. Se la bestia da sostituirsi è di valore superiore, in caso di infortunio il socio non ha diritto ad indennità che nei limiti competenti alla prima bestia, salvo che abbia pagata la differenza fra la tassa dell'uno e quella dell'altro caso. Detto supplemento di tassa sarà ridotto alla metà quando la polizza d'assicurazione sia già in corso da un semestre compiuto.

ART. 42. L'assicurazione è sempre annuale: decorre dalla data della polizza e termina al 31 dicembre. Gli anni successivi decorrono dalla scadenza della polizza anteriore.

ART. 43. Il pagamento dell'assicurazione può farsi in due rate semestrali; la prima però deve essere fatta entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di luglio.

Gli assicurandi in altre epoche devono pagare l'assicurazione entro 15 giorni dalla data dell'iscrizione.

I soci che assicurano animali nel secondo semestre sono tenuti al pagamento di una sola rata semestrale.

ART. 44. Il richiedente l'assicurazione, oltre le indicazioni relative ai connotati e valore della bestia, deve nella domanda dichiarare:

a) che non ha in corso contratti d'assicurazione con altre società per effetto dei quali gli compete in determinati casi di sinistro un'indennità;

b) da quanto tempo sia detentore del bestiame di cui chiede l'assicurazione;

c) se abbia sofferto danni, e di quale entità, per mortalità o deperimento del bestiame nei dodici mesi precedenti.

ART. 45. Il Consiglio, prima d'accordare l'assicurazione o la sostituzione d'una bestia, deve accertarsi col farla visitare dagli ispettori, ed occorrendo anche con testimonianza di altri soci, o con perizia di veterinario, dello stato e del valore della bestia stessa.

ART. 46. Non si accorda l'assicurazione o la sostituzione:

a) quando la bestia presenti sintomi di malattia o sia deperita in modo notevole, tenuto calcolo anche delle età della bestia, e dei lavori cui viene abitualmente impiegata;

b) quando risulti da parte del richiedente la trascuranza delle condizioni e delle regole più elementari d'igiene nell'allevamento del bestiame, con speciale riguardo allo stato delle stalle in cui viene custodito;

c) quando la proposta non si estenda a tutti i capi di bestiame ricoverato in una medesima stalla, appartengano o no ad un solo proprietario; salvo il caso di vendita di alcuno di detti capi entro un mese dalla data dell'assicurazione, e salvo il caso di cui le seguenti lettere *d* ed *e*;

d) quando gli animali proposti all'assicurazione abbiano età inferiore a quattro mesi, o superiore ad anni quattordici;

e) quando ha contratti d'assicurazione con altre società.

ART. 47. Qualora nel comune di Pozzuolo, o nei limitrofi, siasi verificato qualche caso di carbonchio o di altra malattia infettiva, potrà, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, venir sospesa l'accettazione di nuove assicurazioni e sostituzioni fino a 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso.

ART. 48. Ove nulla osti all'ammissione del richiedente l'assicurazione, il Consiglio d'amministrazione, sentita la relazione e le proposte degli ispettori, provvede alla di lui iscrizione nel libro dei soci, riscuote la tassa d'assicurazione e distacca la polizza relativa al bestiame assicurato.

Nessuna polizza può essere rilasciata se non viene contemporaneamente percetta la tassa relativa, nonchè cent. 25 per ogni polizza a titolo rimborso spese.

ART. 49. La polizza sarà staccata da un registro a matrice e dovrà indicare il proprio numero, la data, le generalità del socio, la descrizione della bestia assicurata, il valore riconosciuto della medesima, la tassa pagata, nonchè l'obbligo del socio di attenersi alle prescrizioni del presente Statuto.

La polizza figlia sarà firmata dal contabile e la madre dal presidente della Società, dal contabile e dal socio; e se questi è illetterato, da due testimoni al di lui segno di croce.

ART. 50. La Società si riserva il diritto di far praticare visite ed ispezioni alle stalle ove trovasi custodito il bestiame assicurato, e di sospendere, con deliberazione motivata del Consiglio, gli effetti dell'assicurazione quando da dette visite risulti la trascuranza delle condizioni e delle regole più elementari d'igiene.

ART. 51. Tosto avvenga qualunque infortunio nel bestiame assicurato, o il socio riconosca sintomo di malattia o difficoltà di parto, ne darà subito avviso al Consiglio d'amministrazione o ai suoi ispettori.

ART. 52. Appena ricevuta la denuncia il Consiglio verificherà:

- a) se la polizza non sia scaduta o se siavi sostituzione colposa o fraudolenta di bestia;
- b) se l'infortunio, la malattia o la morte, ove questa sia già avvenuta, possa attribuirsi a frode o negligenza del socio, o ad altri dei casi che non danno luogo ad indennizzo;
- c) quale sia il valore commerciale attuale della bestia, indipendentemente dalla sopravvenuta malattia o infortunio;
- d) se sia conveniente l'invitare l'assicurato a intraprendere la cura della bestia ammalata, suggerendone il modo, o il venderla prontamente.

ART. 53. Se il Consiglio decide la vendita della bestia, incarica uno degli ispettori di effettuarla per conto della Società; però il Consiglio non potrà ordinare la vendita della bestia ammalata, nè concedere verun indennizzo, senza prima aver sentite le relazioni e le proposte degli ispettori.

ART. 54. Le spese di mantenimento e di cura della bestia ammalata sono a carico esclusivo del socio. Potrà però il Consiglio di amministrazione, in casi speciali e quando le finanze della Società lo permettano, accordare sussidio al socio che sia nell'impossibilità di sostenere le suddette spese.

ART. 55. Il pagamento delle indennità dovute sarà effettuato entro i 15 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione.

ART. 56. Per le controversie di fatto, cioè applicazione in casi particolari delle disposizioni regolamentari o statutarie della Società (stima delle bestie, spese di cura ec.), che insorgessero fra i soci ed il Consiglio, si rimetterà il giudizio a tre arbitri da eleggersi dalle parti, ed in difetto colle norme dell'art. 12 del Codice di procedura civile. Gli arbitri decideranno anche come amichevoli compositori, esclusa ogni formalità di giudizio, e la loro decisione sarà inappellabile.

ART. 57. Quando, durante l'anno, i fondi disponibili si trovassero esauriti o per mortalità straordinaria o per altre cause in modo da non bastare al pagamento delle indennità, sarà in facoltà del Consiglio l'esigere dai soci una sopratassa non eccedente il 0,50%, dell'importo del premio delle assicurazioni in corso.

ART. 58. Se la sopratassa indicata nell'articolo precedente non bastasse ancora a far fronte a tutti gli impegni della Società, verrà convocata l'assemblea generale dei soci, la quale delibererà, sempre per l'anno in corso, l'adozione dell'uno o dell'altro o quella simultanea dei provvedimenti che seguono:

- a) imposizione di un ulteriore supplemento di contributo;
- b) riduzione della misura delle indennità.

ART. 59. Le eccedenze di ogni esercizio dovranno essere impiegate integralmente a costituire il fondo di riserva.

ART. 60. Quando il fondo di riserva fosse giunto ad una entità tale da eguagliare il ventesimo del capitale medio assicurato fino a quell'epoca, ovvero quando un beninteso sistema di riasicurazione attuato mediante Consorzio di Società consorelle, o presso solido istituto, ne rendesse inutile l'annamento ulteriore, l'eccedenza degli annuali esercizi sarà restituita ai soci nella proporzione del contributo da ciascuno pagato nell'anno a cui l'eccedenza si riferisce.

L'assemblea potrà pure, nell'evenienza di cui sopra, ridurre nell'anno susseguente la misura percentuale del contributo; ovvero destinare tutta od in parte l'eccedenza attiva annuale a scopi di comune utilità, quali, conferenze sull'allevamento del bestiame, esposizioni, preni ai migliori allevatori, ec.

ART. 61. Il fondo di riserva rimane proprietà della Società. I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono in verun caso richiederne la divisione.

Nell'eventualità dello scioglimento della Società, il capitale sarà consegnato al Comune, il quale, conservandolo, lo impiegherà giusta delibera dell'assemblea per qualche scopo utile all'allevamento del bestiame.

ART. 62. Lo scioglimento della Società non potrà essere deliberato se non quando vi aderiscano, in regolare assemblea, i due terzi dei soci.

VI.

Le società di produzione.

PUBBLICAZIONI CONSULTATE E DA CONSULTARSI:

NICCOLI V., *Cooperative rurali*, Milano, Hoepli, 1899 (Cooperative di lavoro e di produzione, pag. 99 a 175). — DE GOBIS F., *Le Latterie sociali*, Studio amministrativo, Modena, Bassi, 1898. — BASSI E., *Le Latterie sociali in Italia*, Manuale pratico, 2ª ediz., Milano, Agnelli, 1900. — *L'opera dell'associazione agraria friulana*, Udine, Seitz, 1900 (Le istituzioni cooperative agricole in Friuli, *Latterie*, pag. 126). — *Società cooperativa delle Latterie agordine*, Statuto, Resoconti, Notizie ec. — PESTELLINI I., *Statuto della Cantina sociale di Bagno a Ripoli*, 1888. — LISSONE SEB., *Le Cantine sociali, Vantaggi, Ordinamento, Statuti*, Alba, Sansoldi, 1900. — MARESCALCHI A., *La cooperazione nell'industria enologica*, Guida pratica, Casale Monferrato, 1900. — PINI RANIERI, *Cooperazione rurale e Cantine sociali*, Modello di Statuto, Parma, Buffetti, 1901. — CETTOLINI SANTE, *Le cooperative agrarie in Sardegna*, Cagliari, 1901. — A. STRUCCHI, *Cantine sociali a tipo industriale o a tipo rurale?* Torino, Bona, 1902. — E. FILENI, *Le Cantine sociali*; lo stesso, *Un po' di precisione a proposito di Cantine sociali*; lo stesso, *Le Cantine sociali*, Bollettino dell'associazione agricola friulana, 8 settembre 1901, 10 marzo 1902 o 29 maggio 1902.

1. — *Latterie sociali*¹ e loro federazioni.

Diamo, come esempio di una latteria sociale semplice, lo Statuto della *Latteria di Tricesimo*, il quale può dare un'idea delle disposizioni che con lievi varianti regolano tutte le altre istituzioni consorelle della provincia di Udine.

¹ Notiamo in aggiunta alle notizie della *Prima Parte*, che nel Reggiano si è di recente determinato un certo sviluppo di Latterie cooperative vere e proprie, perchè sorte in contrapposto alle imprese ordinarie (Cascinali). Sono in numero di 9 e tutte nella pianura. Anche in montagna però si sta ora preparando la costituzione di due o tre Latterie. Delle esistenti tre sono nel comune di Reggio e, cioè, due a Gavasseto, esercitate da una stessa cooperativa e che hanno più di tre anni di vita e una a Massenzatico, che ha compiuto due esercizi; tre sono nel comune di Guastalla, costituite da due o tre anni; e una in fine nel comune di Castelnuovo-sotto, che però non ha ancora cominciato a funzionare. Quelle di Massenzatico e di Castelnuovo-sotto hanno ordinamento tecnico di vere Latterie e hanno imitato gli statuti delle Latterie lombarde. Le altre sono impiantate e lavorano coi vecchi sistemi dei Cascinali. I risultati in genere sono ottimi: finora le cooperative, a conti chiusi, hanno pagato il latte più dei Cascinali. A Massenzatico e a Gavasseto (e lo stesso si farà a Castelnuovo) il capitale occorrente è fornito dai soci e remunerato con l'interesse del 4 0/0.

ART. 1. La Latteria sociale istituita con contratto 29 ottobre è riaffermata per un tempo indeterminato.

ART. 2. La Società si compone di soci *promotori*, che hanno contribuito mediante azioni a fondare la Società, e di soci *lattari*, che portano il latte alla officina.

ART. 3. Le azioni sono trentasette di *trenta* lire per ciascuna, ammortizzabili di mano in mano che si avranno i mezzi.

ART. 4. I nomi dei soci fondatori ed il numero rispettivo di azioni sono descritti in apposito registro.

ART. 5. I soci lattari vengono elencati per ordine progressivo in apposita matricola.

ART. 6. È socio lattaro chiunque porti alla Latteria il latte prodotto dalle proprie vacche.

ART. 7. Ogni lattaro riceve un libretto mensile, distinto col suo numero di matricola, sul quale si nota la quantità di latte portato di mattina e di sera, la qualità e quantità dei generi che competono, e di quelli ritirati in natura e la cifra del rispettivo debito e credito.

ART. 8. Col portare il latte verso iscrizione nel rispettivo libretto, il lattaro si obbliga a sottostare alle discipline e doveri imposti dalla Latteria mediante i suoi rappresentanti.

ART. 9. Il lattaro cessa di essere socio quando, liquidato ogni rapporto colla Latteria, non porti latte da tre mesi.

ART. 10. La Direzione stabilisce l'importo delle spese di lavorazione e la misura del prodotto in formaggio burro e ricotta.

ART. 11. La Direzione dispone, secondo le stagioni e le circostanze, la qualità dei formaggi da fabbricarsi, il burro e la ricotta.

ART. 12. La Direzione fissa le norme ed i giorni per la distribuzione dei vari prodotti.

ART. 13. Il socio lattaro dovrà presentarsi a ritirare i rispettivi prodotti nei giorni fissati. Non facendolo dopo due giorni, dovrà pagare dieci centesimi al giorno per ogni forma di formaggio o parte di forma.

ART. 14. Il latte, esclusivamente di vacca, dev'essere consegnato nelle ore stabilite dalla Direzione, *appena munto*, in recipienti di ferro o di rame stagnato, coperti, pulitissimi e costruiti in modo da potersi nettare facilmente.

ART. 15. La Direzione è in facoltà di respingere i recipienti che reputi non conformati in modo da essere facilmente puliti.

ART. 16. Il latte non dev'essere scremato od annacquato, nè di vacca ammalata o sgravata da non meno di otto giorni, nè prodotto di due diverse mungiture, sotto comminatoria della

multa di lire cinque, oltre l' eventuale risarcimento dei danni per il guasto derivato all' altro latte.

ART. 17. La multa è inflitta dalla Direzione senza discussioni ed inappellabilmente. Se il lattaro non la paga, la Direzione ordina la trattenuta di altrettanto burro e formaggio che corrisponde all' importo della multa.

ART. 18. Il casaro deve rifiutare il latte che trovasse difettoso, o portato in recipienti sporchi.

ART. 19. Il prezzo del formaggio, del burro, della ricotta e del latticello è fissato dalla Direzione di mese in mese o di quindicina in quindicina, secondo che trova più opportuno.

ART. 20. La Società nomina un Consiglio composto di 30 consiglieri eletti a maggioranza relativa dall' assemblea generale.

Potranno far parte del Consiglio, sino alla concorrenza di un sesto, anche persone non investite dalla qualità di socio.

ART. 21. Il Consiglio nomina nel suo seno la Direzione composta di un presidente, di un vice-presidente e di otto direttori pure a maggioranza relativa.

ART. 22. Il presidente e il vice-presidente durano in carica tre anni, ed i direttori si rinnovano ogni anno per metà. Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte.

ART. 23. I consiglieri durano in carica tre anni, rinnovandosi ogni anno per terzo. Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte. Non sono compresi nella sortizione il presidente ed il vice-presidente.

ART. 24. I consiglieri ed i componenti la Direzione sono rieleggibili.

ART. 25. Il Consiglio nomina il personale dipendente dalla Latteria e ne fissa le mercedi, ma può anche deferire tale facoltà alla Direzione.

ART. 26. È data facoltà al Consiglio di accordare all' uno, od all' altro dei dipendenti, che trovasse meritevole di premio, gratificazioni.

ART. 27. Il presidente, ed in sua mancanza od assenza il vice-presidente, rappresenta la Società nei rapporti coi soci, coi dipendenti e coi terzi.

ART. 28. La cassa sociale sarà tenuta da uno dei direttori o dei consiglieri, eletto a maggioranza dal Consiglio.

ART. 29. Il Consiglio stabilirà il regolamento interno per la gestione e per l' amministrazione. Quante volte però la Direzione trovasse opportuno potrà fare le urgenti innovazioni, partecipandone il tenore nella successiva tornata al Consiglio.

ART. 30. La Direzione ha facoltà di accettare le rinuncie dei dipendenti e di provvedere per la sostituzione provvisoria, dandone partecipazione al Consiglio entro breve termine.

ART. 31. Sono abrogati gli art. 6, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, usque 31, 32, 33, 34.

ART. 32. Nel conflitto fra questo e l'originale statuto 29 ottobre 1883 ritensi operativo l'odierno.

ART. 33. La Direzione presenta al finire d'ogni anno, con rapporto informativo, il resoconto della gestione da esaminarsi e liquidarsi da due revisori eletti dal Consiglio.

ART. 34. Le deliberazioni dell'assemblea saranno valide in prima riunione quando intervenga un sesto degl'iscritti, nella seconda qualunque sia il numero degl'intervenuti.

ART. 35. Le deliberazioni del Consiglio sono valide presenti un terzo dei soci componenti, quelle della Direzione saranno valide se vi partecipi la metà, oltre al presidente od al vicepresidente.

ART. 36. Nelle votazioni e discussioni è necessario l'intervento personale del socio.

Come esempio delle Latterie cooperative diamo lo Statuto della *Società anonima cooperativa delle Latterie agordine*, insieme ad alcuni dati statistici, che ne illustrano il funzionamento.

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata e sede della Società.

ART. 1. È costituita fra le Latterie cooperative dell'Agordino, legalmente costituite, una Società a responsabilità limitata e sotto le norme delle Società anonime, colla denominazione di *Società anonima cooperativa delle Latterie agordine*.

ART. 2. Essa ha per iscopo di rappresentare le Latterie consociate nella prima vendita in comune del burro naturale lavorato dalle Latterie cooperative, che avranno aderito al presente Statuto.

ART. 3. Avrà la durata di cinquanta anni dalla data dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

ART. 4. Ha il suo domicilio in Agordo nella sede dell'Ufficio d'amministrazione.

TITOLO II.

Patrimonio della Società.

ART. 5. Il patrimonio della Società è costituito :

- a) delle azioni sottoscritte dalle Latterie consociate, il cui valore è fissato in lire cento cadauna, pagabili in rate di lire dieci e da soddisfarsi a richiesta del Consiglio d'amministrazione ;
- b) della riserva ;
- c) dei proventi eventuali.

TITOLO III.

Latterie consociate.

ART. 6. La Latteria che vuole entrare nella Società deve presentare domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi portati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

ART. 7. La Latteria ammessa deve :

- a) portare al magazzino sociale in Agordo, nei modi e tempi indicati dal regolamento, confezionato colla possibile perfezione tutto il burro naturale lavorato nella rispettiva cascina e non necessario ai bisogni domestici dei soci, sotto le penalità stabilite dall'assemblea ;
- b) presentare annualmente il proprio bilancio coll'estratto del Verbale dell'adunanza riguardante la nomina delle cariche ;
- c) rispondere fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte per tutti gli obblighi assunti dalla Società ;
- d) supplire alle eventuali perdite dell'esercizio in proporzione della quantità del burro contribuito.

ART. 8. La Latteria consociata ha diritto :

- a) di conseguire tutto il prezzo ottenuto nella vendita del burro da essa contribuito, detratte le spese e l'importo assegnato alla riserva (art. 12, lett. b) ;
- b) di votare a mezzo del suo rappresentante nell'assemblee generali.

ART. 9. Il recesso dalla Società non sarà ammesso se non nel caso dello scioglimento della rispettiva Latteria : e in tal caso la Latteria recedente non avrà diritto di partecipare al fondo di riserva, e, se al giudizio del Consiglio d'amministrazione lo scioglimento avvenisse senza giusti motivi, dovrà sottostare ad una penalità che sarà determinata dall'assemblea.

ART. 9 *bis*. Il recesso dovrà essere comunicato al Consiglio d'amministrazione entro il mese di maggio, pel seguente esercizio.

ART. 10. Il Consiglio d'amministrazione, dietro giudizio di un tecnico, potrà rifiutare il burro difettoso, ed anche escludere dalla Società quella Latteria che tale ripetutamente lo presentasse, colle penalità dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. Potrà per altro essere riammessa quando il burro, a giudizio del tecnico stesso, sia accettabile.

TITOLO IV.

Bilancio e riserva.

ART. 11. Il bilancio dovrà esporre lo stato delle rendite e spese dell'esercizio, divise in determinate categorie, a seconda delle singole partite.

ART. 12. Il ricavato dalla vendita del burro, detratte le spese tutte, sarà ripartito come segue:

a) il novantacinque per cento alle Latterie in ragione del burro consegnato, salvo che l'assemblea deliberi di rilasciarne una parte maggiore al fondo di riserva;

b) il cinque per cento alla riserva destinata a supplire alle eventuali perdite dell'esercizio sociale.

ART. 13. Quando la riserva avrà raggiunto il quinto del capitale sociale nominale, risultante dall'ultimo bilancio, tutto il ricavato netto dalla vendita del burro sarà devoluto alle Latterie, come alla lettera a) del precedente articolo.

TITOLO V.

Amministrazione della Società.

Assemblea delle Latterie.

ART. 14. La Società è rappresentata dall'assemblea generale, che si compone dei presidenti delle Latterie consociate e di quelle persone che i presidenti stessi in maggioranza della metà crederanno di ammettere, e da un Consiglio di amministrazione composto da un presidente, da un vice-presidente e da tre consiglieri.

ART. 15. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando legalmente costituite, esse rappresentano tutte le Latterie consociate, e deliberano validamente su tutti gli affari loro demandati dal presente Statuto.

ART. 16. L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno nella seconda quindicina d'ottobre, ed in essa:

a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;

b) si procederà alla nomina delle cariche sociali;

c) si tratteranno tutti gli altri oggetti di competenza dell'assemblea, che per deliberazione del Consiglio, del Comitato dei sindaci, o di almeno la metà dei presidenti delle Latterie, fossero posti all'ordine del giorno.

ART. 17. Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei sindaci o da almeno la metà dei rappresentanti.

ART. 18. Il Consiglio convocherà le assemblee mediante avviso da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nel foglio degli annunzi ufficiali della Provincia, e in quegli altri modi che verranno determinati dal Consiglio. Nell'avviso s'indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

ART. 19. L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un terzo dei rappresentanti le Latterie. Se non si raggiunge questo numero, l'assemblea sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, ed allora si terrà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

ART. 20. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; trattandosi di persone si procede a scrutinio segreto. Nel caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

ART. 21. La presidenza dell'assemblea è devoluta al presidente del Consiglio, salvo il caso in cui l'assemblea con apposita deliberazione, che potrà essere presa anche a voto palese, deleghi tale ufficio ad altri. In assenza del presidente, del vicepresidente, supplisce un consigliere delegato dal Consiglio. Il presidente nomina il segretario dell'assemblea e gli scrutatori.

ART. 22. Ove in una giornata non sia stato esaurito l'ordine del giorno, potrà l'assemblea essere prorogata dal presidente, non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione fatta all'adunanza senz'uopo di altra pubblicazione. Nelle adunanze di continuazione si potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre che si tratti di oggetti indicati nell'ordine del giorno già pubblicato.

ART. 23. L'assemblea può ammettere alle proprie adunanze e nominare alle cariche persone diverse dai presidenti delle Latterie.

TITOLO VI.

Consiglio d'amministrazione.

ART. 24. Il Consiglio è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dall'assemblea. Il presidente dura in carica tre anni. I membri del Consiglio si rinnovano ogni anno per metà: nel primo anno per sorteggio, in seguito per anzianità.

Le funzioni di segretario sono demandate al direttore amministrativo.

ART. 25. Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; l'assemblea però potrà assegnare una gratificazione quando ne riconosca la convenienza. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, e non contraggono altra responsabilità di fronte ai terzi che quella determinata del Codice di commercio.

ART. 26. Il Consiglio si raduna una volta al mese, e le sue adunanze si ritengono legali quando convenga oltre la metà dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Se si tratta di persone o di affari in cui uno dei componenti il Consiglio abbia un interesse diretto od indiretto, le votazioni sono sempre segrete e l'interessato deve astenersi.

ART. 27. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente ed in sua assenza od impedimento dal vicepresidente, o da uno dei consiglieri delegato dal presidente.

ART. 28. Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non riservati tassativamente all'assemblea.

ART. 29. La esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad uno od a parecchi dei suoi membri, resta affidata al direttore amministrativo secondo le norme del regolamento.

ART. 30. Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente o da chi lo rappresenta e controfirmati da un consigliere.

TITOLO VII.

Consiglio speciale.

ART. 31. Per indirizzare il Consiglio d'amministrazione negli affari più importanti, sarà costituito un Consiglio speciale,

composto del presidente del Consiglio d'amministrazione, e di tre membri da nominarsi ogni anno dall'assemblea ordinaria.

Potranno essere scelti fra persone estranee alla Società e saranno rieleggibili.

TITOLO VIII.

Comitato dei sindaci.

ART. 32. I sindaci sono tre: uno fra i presidenti delle Latterie del Sottochiusa, uno fra quelli della valle del Biois, ed un terzo fra quelli delle altre Latterie del Soprachiusa.

Tre supplenti scelti coll'ordine dei sindaci. Le loro funzioni sono gratuite, però l'assemblea può accordare loro una gratificazione.

ART. 33. I sindaci vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, con diritto di ottenere dal Consiglio e dal direttore notizie e schiarimenti intorno le diverse operazioni sociali.

ART. 33 *bis*. I sindaci ed i supplenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IX.

Comitato degli arbitri.

ART. 34. Tre sono gli arbitri nominati dall'assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 35. Gli arbitri decidono inappellabilmente di tutte le controversie del presente Statuto e di quelle che loro fossero mandate da speciali regolamenti.

ART. 36. Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente il quale lo convoca.

Il Consiglio d'amministrazione ed il direttore sono tenuti a dare agli arbitri le informazioni e schiarimenti di cui fossero richiesti.

ART. 37. Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

TITOLO X.

Impiegati.

ART. 38. Gli impiegati sono nominati e dipendono dal Consiglio d'amministrazione con le norme e nei casi stabiliti dal regolamento.

ART. 39. Il presidente rappresenta la Società in confronto dei terzi ed in giudizio. Potrà sospendere provvisoriamente quegli impiegati che lo meritassero, riferendone però immediatamente al Consiglio per la decisione in merito.

ART. 40. Il Consiglio nomina il tesoriere a cui potrà essere chiesta una cauzione da determinarsi dal Consiglio stesso.

TITOLO XI.

Dello scioglimento della Società.

ART. 41. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso, quando avvenisse lo scioglimento di una parte delle Latterie consociate, corrispondente a non meno della metà del capitale nominale sociale dell'ultimo bilancio e a non meno della metà dell'importo del burro conferito alla Società delle Latterie nell'ultimo esercizio; oppure quando lo scioglimento fosse votato colla maggioranza di almeno tre quarti dei presenti in una assemblea convocata espressamente a tale scopo e nella quale sia intervenuto un numero di rappresentanti di non meno della metà delle Latterie consociate, del capitale sociale e dell'importo del burro dell'ultimo esercizio.

In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le norme riguardanti la liquidazione ed erogazione dell'importo liquidato.

ART. 42. L'assemblea potrà sempre fare modificazioni ed aggiunte al presente Statuto e deliberare per la proroga della Società, ove queste deliberazioni vengano approvate dal numero dei rappresentati e colla maggioranza stabilita nei casi di scioglimento della Società. Se gli intervenuti a questa assemblea non rappresentassero la metà delle Latterie consociate, la metà del capitale sociale e la metà dell'importo del burro dell'ultimo esercizio, in una seconda convocazione, che avrà luogo quindici giorni dopo, si deciderà con qualunque numero d'intervenuti e colla maggioranza dei tre quarti dei presenti.

ART. 43. La Società s'intenderà costituita quando sieno sottoscritte almeno cento azioni.

ART. 44. Un regolamento generale, approvato dal Consiglio d'amministrazione, sarà sempre tenuto a disposizione dei rappresentanti le Latterie. In esso verranno stabilite le norme pel servizio del direttore amministrativo e degli altri impiegati, e per quanto altro si rende necessario pel buon andamento dell'azienda, salve le deliberazioni che, a seconda dei casi, il Consiglio d'amministrazione reputasse opportuno prendere di volta in volta.

Società delle Latterie agordine.

DIMOSTRAZIONE DELLA QUANTITÀ DEL

DA CIASCUNA LATTERIA COOPERATIVA CON

Numero d'ordine.	Comune in cui esistono le Latterie.	Nome delle Latterie cooperative.	Burro e suo importo							
			1887-1888.				1889-1890.			
			Burro consegnato.		Importo pagato alla Latteria.		Burro consegnato.		Importo pagato alla Latteria.	
			Chil.	Gr.	Lire.	C	Chil.	Gr.	Lire.	C.
1	Taibon	Taibon	4,103	900	8,429	78	2,364	500	4,797	44
2	Gosaldo	Sant'Andrea	838	200	1,690	82	539	500	1,060	28
3	Voltago	Frassene	1,435	200	2,978	89	904	200	1,775	30
4	"	Voltago	1,484	600	3,057	43	1,200	300	2,405	50
5	Taibon	Pra	711	600	1,439	84	—	—	—	—
6	Forno Canale	Canale	3,517	900	7,214	00	5,625	600	9,686	23
7	Vallada	Cefat	1,243	400	2,518	85	1,414	600	2,783	09
8	"	Andrich	1,675	000	3,380	95	2,711	300	5,479	32
9	Falcade	Caviola	1,848	400	3,758	21	1,842	300	3,725	20
10	Forno Canale	Feder	815	500	1,669	55	712	900	1,507	72
11	Falcade	Sappade	1,583	700	3,215	25	1,983	300	3,881	88
12	"	Falcade Basso	3,095	100	6,278	91	2,645	400	5,220	53
13	"	Falcade Alto	1,541	100	3,127	51	2,006	100	3,951	17
14	Alleghe	Perazza	1,021	000	2,014	07	1,749	600	3,398	14
15	"	Caprile	1,248	000	2,672	29	706	300	1,387	07
16	Rocca Pietore	Caracoi	670	900	1,387	23	468	000	912	58
17	"	Rocca	1,416	600	2,885	22	—	—	—	—
18	San Tomaso	Avoscan	499	600	982	75	—	—	—	—
19	Selva Bellunese	San Lorenzo	—	—	—	—	1,977	000	3,657	26
20	Agordo	Toccol	—	—	—	—	2,007	630	4,142	90
21	Alleghe	Alleghe	—	—	—	—	460	000	920	00
22	Selva Bellunese	Loschiesuoi	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Forno Canale	Carfon	—	—	—	—	—	—	—	—
24	San Tomaso	San Tomaso	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Gosaldo	Mis	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Forno Canale	Gares	—	—	—	—	—	—	—	—
27	"	Fregona	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Rivamonte	Villagranda	—	—	—	—	—	—	—	—
29	"	Val dei Tos	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Gosaldo	Tiser	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Taibon	Val	—	—	—	—	—	—	—	—
32	"	Listolade	—	—	—	—	—	—	—	—
33	"	Soccol	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Cencenighe	Cencenighe	—	—	—	—	—	—	—	—
35	"	Prademezzo	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Falcade	Valt.	—	—	—	—	—	—	—	—
37	San Tomaso	Costoia	—	—	—	—	—	—	—	—
38	"	Pecol Piaia	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Alleghe	Colondel	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Rocca Pietore	Le Grazie	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Gosaldo	Don	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Diversi	Diverse	—	—	—	—	8,077	500	16,316	55
		Totale	28,769	070	58,701	55	39,396	003	77,008	16

BURRO E SUO IMPORTO ANNUALMENTE

SEGNATO AL MAGAZZINO DELLA SOCIETÀ.

dalle Latterie consegnato al Magazzino sociale negli anni

1891-1892.				1896-1897.				1900-1901.			
Burro consegnato.		Importo pagato alla Latteria.		Burro consegnato.		Importo pagato alla Latteria.		Burro consegnato.		Importo pagato alla Latteria.	
Chil.	Gr.	Lire.	C.	Chil.	Gr.	Lire.	C.	Chil.	Gr.	Lire.	C.
3,380	800	7,032	58	3,729	400	8,359	22	4,134	300	9,561	03
920	350	1,790	17	813	800	1,763	23	1,066	100	2,364	72
1,382	400	2,673	74	1,031	100	2,209	22	1,574	000	3,581	28
1,313	000	2,2515	61	1,660	400	3,607	25	2,282	500	5,220	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,770	600	11,808	42	5,408	500	12,052	32	7,582	700	17,456	30
1,086	100	2,127	62	1,598	900	3,513	72	1,964	700	4,425	63
4,529	000	8,987	73	5,019	700	11,212	05	4,545	500	10,470	43
2,692	300	5,403	71	2,424	000	5,410	32	2,803	800	6,484	21
1,105	100	2,131	03	1,664	200	3,615	91	1,511	400	3,371	07
2,694	900	5,224	28	2,475	900	5,420	68	2,717	700	6,060	58
3,568	100	6,871	55	4,355	600	9,474	19	5,854	800	13,158	72
2,087	700	4,025	53	2,510	800	5,502	21	3,122	100	6,938	89
1,478	800	2,953	10	1,602	000	3,553	68	2,667	700	6,690	63
1,112	600	2,156	53	591	100	1,259	24	570	800	1,271	49
646	700	1,350	66	717	100	1,571	48	1,157	600	2,612	87
948	900	1,836	88	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	563	900	1,207	03	1,150	300	2,607	29
2,076	000	3,967	17	1,479	700	3,106	82	3,012	500	6,675	31
2,485	500	5,382	00	4,529	600	10,089	12	5,915	800	13,680	11
1,424	200	2,222	99	593	700	1,307	07	709	400	1,606	45
2,641	900	5,068	38	1,941	900	4,077	27	3,442	900	7,582	36
1,343	500	2,610	56	1,116	000	2,426	82	1,127	300	2,516	08
1,236	400	2,407	87	2,080	700	4,708	52	2,997	400	7,012	36
824	400	1,577	42	—	—	—	—	—	—	—	—
1,250	500	2,415	51	1,966	300	4,382	97	2,212	100	5,124	08
1,182	400	2,264	80	—	—	—	—	1,499	300	3,307	25
—	—	—	—	584	900	1,286	38	719	200	1,696	60
—	—	—	—	934	800	2,037	65	1,477	800	3,365	19
—	—	—	—	2,360	500	5,209	81	2,805	000	6,402	65
—	—	—	—	535	600	1,167	41	1,440	600	3,281	84
—	—	—	—	—	—	—	—	1,852	200	4,228	88
—	—	—	—	—	—	—	—	1,068	400	2,397	92
—	—	—	—	940	500	2,046	22	1,538	200	2,397	81
—	—	—	—	—	—	—	—	955	400	2,131	74
—	—	—	—	1,275	400	2,762	25	1,838	500	4,155	06
—	—	—	—	636	100	1,454	01	2,100	700	4,935	58
—	—	—	—	641	800	1,390	36	907	200	2,076	73
—	—	—	—	—	—	—	—	658	700	1,476	87
—	—	—	—	—	—	—	—	450	600	994	14
—	—	—	—	—	—	—	—	564	100	1,245	13
4,608	550	16,364	75	—	—	—	—	—	—	—	—
53,396	700	113,767	59	57,783	900	127,184	43	83,999	300	190,465	90

DIMOSTRAZIONE
DEL MOVIMENTO. ANNUALE DEL BURRO
DALL' EPOCA DELL' ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ.

ANNO.	BURRO VENDUTO						
	all'Agenzia di Roma		in altre piazze		Con pacchi postali.		
	Chilogr.	Gr.	Chilogr.	Gr.	Numero.	Burro spedito.	
						Chilogr.	Gr.
1887-1888...	13,592	140	14,815	060	148	362	500
1888-1889...	15,086	220	14,080	390	435	1,087	500
1889-1890...	24,521	960	11,754	070	1,248	3,120	000
1890-1891...	29,716	100	11,672	420	2,527	6,327	500
1891-1892...	30,820	300	13,389	950	3,830	9,503	950
1892-1893...	28,706	060	—	—	5,162	—	—
1893-1894...	20,021	090	—	—	7,216	—	—
1894-1895...	14,926	060	—	—	7,451	—	—
1895-1896...	15,591	020	—	—	8,205	—	—
1896-1897...	15,404	040	—	—	8,758	—	—
1897-1898...	18,671	070	—	—	9,186	—	—
1898-1899...	16,948	010	—	—	11,013	—	—
1899-1900...	20,149	030	—	—	11,532	—	—
1900-1901...	21,492	000	—	—	13,961 ¹	42,490	—

¹ Furono spediti n. 746 per chilogr. 9674 circa di burro.

2. — *Cantine sociali.*

Diamo qui due tipi di Statuti di Cantine sociali, quello della *Cantina sociale di Barbaresco* (Alba) costituita colla forma di società civile, e l'altro della *Cantina sociale di Frassinello* (Casale Monferrato), costituita colla forma di società cooperativa.

STATUTO

DELLA CANTINA SOCIALE DI BARBARESCO.¹

TITOLO I.

*Della costituzione della Società. Suo scopo.
Durata e scioglimento.*

ART. 1. Tra i sottoscritti proprietari e usufruttuari di vigneti in territorio di Barbaresco viene costituita una Società civile.

ART. 2. Scopo della Società è di confezionare colle uve *ne-bioli* esclusivamente dei soci il miglior tipo di vino Barbaresco,

¹ Riportiamo alcune disposizioni dello Statuto della *Cantina sociale Pestellini di Bagno a Ripoli*, con sede in Firenze che ne qualificano il diverso carattere.

ART. 1. Sotto il nome di *Cantina sociale Pestellini* è costituita in Bagno a Ripoli una Società fra proprietari, coloni ed affittuari, allo scopo di produrre vino da pasto con metodi razionali a tipo costante ed uniforme e procurarne la vendita all' interno e all' estero.

Le vinacce saranno utilizzate per la estrazione dell' alcool e del cremor tartaro, od in altro modo proficuo.

La sede della Società è in Firenze.

ART. 2. Possono far parte di detta Società tutti i proprietari, affittuari e coloni che hanno poderi in Comunità di Bagno a Ripoli, e colle uve in essi prodotte.

ART. 3. Ogni socio si obbliga per la durata di 5 anni a conferire ogni anno una o più quote o azioni di Kg. 500 di uva raccolta nel campo e nel giorno fissato d' accordo col direttore tecnico. Non disdicendosi un anno avanti lo scadere del termine, l'obbligo s' intende rinnovato per un altro quinquennio.

È in facoltà del direttore tecnico di ricevere quote proporzionali di vino invece che uva, quando il socio si uniformi nella vinificazione alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni tecniche date dal direttore, ed il vino da consegnarsi sia di buona qualità.

Se per un caso di forza maggiore, o scarsità di raccolto, la quantità obbligata non potesse consegnarsi, sarà solo ricevuto il numero di quote raccolte, in proporzione delle quali sarà fatto il reparto del retratto.

Resta libero al socio di conferire quote in numero maggiore di quelle, per cui si è sottoscritto.

di mantenerlo costante e di smerciarlo in conto comune, oppure dividerlo tra i soci.

ART. 4. Alla manipolazione delle uve, vinificazione, svinatura, custodia e trasporti, ed a tutte le altre faccende della cantina, non esclusi i trasporti del vino venduto per la città e dintorni, dovranno i soci prestare le opere in proporzione del numero delle quote di uva da loro conferita. Le opere saranno richieste volta per volta dal cantiniere dietro ordine del direttore, e sarà tenuta nota esatta delle medesime per i debiti conguagli proporzionali.

ART. 5. Ogni socio è obbligato a fornire sia del proprio sia noleggiandolo il bottame per la conservazione e custodia del vino, capace a contenere quel tanto, che viene prodotto colle uve da lui conferite.

Dovranno preferibilmente consegnarsi botti di ampia capacità, atte a riunire insieme varie quote o azioni di vino, coll' unirsi fra loro i soci aventi minor numero di quote.

Ogni socio conserva la proprietà dei vasi vinarii forniti, fino a che la Società non gli abbia provveduti del proprio.

ART. 6. Tutte le spese necessarie per il governo del vino, acquisto delle uve da governo, quando queste non vengano somministrate dal proprio dai soci, zuccheraggio ed alcoolizzazione se occorre, come pure tutti i cali, diminuzioni ed infortuni non dipendenti da colpa, restauri di vasi e minute spese di cantina, staranno a carico dei soci nella proporzione del contributo e del valore delle uve.

*Del Capitale sociale
e della repartizione del ricavato di vendita.*

ART. 16. Il ricavato delle vendite di tutto il vino prodotto colle uve poste in società appurato dei cogni e dei cali e prelevate le spese di cantina, cantiniere e genenza, di ammortamento e di amministrazione non che di tutte le altre indicate all' art. 6, e degli interessi sulle obbligazioni, di che in appresso, sarà diviso tra i soci in proporzione delle quote di uva date da ciascuno, e tenuto conto del prezzo attribuito al vino di ciascuno all' epoca della vendemmia.

Il 5 % però di questo ricavato netto sarà rilasciato dai soci per costituire il Capitale sociale, destinato all' acquisto o costruzione di uno Stabilimento proprio e di vasi, bottami ed utensili proprii della Società, ed il fondo di riserva.

Questo 5 % sarà distribuito per $\frac{80}{100}$ al conto Capitale sociale, e per $\frac{20}{100}$ al fondo di riserva.

ART. 17. Il Capitale sociale costituito come sopra verrà accreditato in un conto speciale per ciascun socio nella stessa proporzione, nella quale dal medesimo è stato rilasciato o versato, fino a che non raggiunga la somma di L. 250 per ogni socio. Raggiunta la detta cifra, sarà rilasciata al socio una Obbligazione liberata, che gli darà diritto ad un interesse annuale da determinarsi anno per anno dal Consiglio amministrativo ragguagliato sul fitto presunto degli immobili, e sul nolo degli utensili al cui acquisto ha servito il Capitale; darà diritto inoltre al reparto proporzionale nel caso di liquidazione della Società o di alienazione degli Stabilimenti; ogni di più formerà un nuovo accreditamento per creare un'altra obbligazione e così di seguito.

ART. 18. Le obbligazioni sono nominative e non sono rimborsabili che nel caso di scioglimento o liquidazione della Società. Esse sono alienabili con diritto di prelazione nell'acquisto a favore della Società che dovrà ricederle al migliore offerente fra i soci sia già esistenti, sia nuovi.

ART. 3. La sede della Società e così quella della Cantina è stabilita nel castello di Barbaresco di proprietà del socio cav. professore Domizio Cavazza.

ART. 4. La Società durerà finchè vi siano cinque soci. Potrà essere sciolta in qualsiasi epoca per deliberazione dell'assemblea generale dei soci.

TITOLO II.

Diritti e doveri dei soci.

ART. 5. Ogni socio potrà cessare dalla Società ad ogni triennio dalla sua entrata, ma dovrà far pervenire una dichiarazione scritta alla presidenza un anno prima del termine del triennio.

ART. 6. Chi cessa di far parte della Società è tenuto, al termine dell'annata sociale, ad asportare a sue spese le botti e gli attrezzi proprii che avesse messo a disposizione della Cantina.

ART. 7. Ogni socio è tenuto a consegnare nei locali della Cantina, a proprie spese, e secondo le norme determinate dal Comitato tecnico, almeno il quinto delle uve nebioli prodotte dai proprii vigneti in territorio di Barbaresco.

ART. 8. I soci possono ritirare dalla Cantina sociale tutto il quantitativo di vino che a ciascuno di essi occorre per soddisfare alla propria clientela, pagandone l'importo all'atto del ritiro, nella cifra fissata dalla direzione.

ART. 9. Nello scopo di determinare la quota per cui ogni socio abbia a concorrere in ragione delle sue uve nel riparto del ricavo della fabbricazione e smercio del vino, sarà ogni anno determi-

Il socio uscente che avesse accreditata nel suo conto speciale una somma inferiore a L. 250, non avrà diritto ad averne rimborso e verrà questa accreditata nei diversi conti delle obbligazioni a liberare.

ART. 19. Allorquando sia completato il versamento di tutto quanto possa occorrere per la costruzione o acquisto dello Stabilimento sociale, utensili, vasi ec., e costituito come sopra il fondo di riserva nella proporzione voluta dal Codice di commercio, il 5^o/₁₀₀, di che all'art. 16, non sarà più ritenuto fino a nuovi aumenti del Capitale sociale, e verrà distribuito col resto del ricavato netto fra i soci.

ART. 20. Dopo tre mesi dalla raccolta, e dietro parere dell'enotecnico sulla buona riuscita della medesima, i soci potranno ottenere una parte del valore delle uve o vino conferito in Società; a questo effetto il Consiglio di amministrazione potrà procurare ai soci anticipazioni fino alla metà del loro avere in corrispondenza alle giacenze del vino, per mezzo della Banca, che fa il servizio di Cassa.

ART. 21. Alla fine di ogni annata di lavorazione, e dopo approvato il conto del gerente ed il consuntivo verranno staccati a favore di ciascun socio i mandati di pagamento sulla Banca depositaria, per tutto quanto risulta dal suo conto spettargli al di là di quanto per lo avanti avesse ricevuto.

nato dal Comitato tecnico il valore delle uve, tenendo per base la deliberazione di massima che sarà presa dall'assemblea, e avuto riguardo al grado di zucchero segnato dal gleucometro e dalla diversa posizione donde provengono le uve.

ART. 10. Ogni socio nell'assemblea ha diritto ad un voto, e potrà farsi rappresentare da un membro della propria famiglia, o da un altro socio previa presentazione di lettera di delegazione diretta al presidente.

ART. 11. I soci possono consegnare alla Cantina sociale, in quanto occorrono alla Società, le botti che avranno disponibili, e queste verranno peritate dal Comitato tecnico, e ritirate contro ricevuta, e nella medesima si fisserà il valore da rimborsarsi al socio in caso di perdita, il quale valore servirà di base per determinare i deterioramenti, esclusi quelli per l'uso.

TITOLO III.

Dell'amministrazione dalla Cantina. Sue attribuzioni.

ART. 12. La Cantina sociale è amministrata da tutti i soci colle deliberazioni votate nelle assemblee e subordinatamente dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato tecnico.

Tutti i soci hanno voto nelle assemblee che si terranno: quelle generali ordinariamente tre volte ogni anno, e straordinariamente ad invito del presidente o sopra richiesta di una metà dei soci.

ART. 13. Nella riunione ordinaria il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di presentare il resoconto dell'anno precedente ed i revisori dei conti dovranno riferire sulla contabilità.

ART. 14. L'assemblea in tale occasione addiverrà alla nomina o riconferma dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scaduti.

ART. 15. La convocazione dei soci per l'assemblea sarà fatta mediante avviso cinque giorni prima del giorno fissato per la adunanza e conterrà un cenno delle materie portate all'ordine del giorno.

ART. 16. L'assemblea è validamente costituita se sia presente la metà dei soci.

Sarà però necessario l'intervento dei due terzi nel caso di scioglimento anticipato della Società o di modificazione allo Statuto.

Mancando il numero ad una prima riunione, l'assemblea di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 17. Il Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea generale si compone di un presidente, che è lo stesso presidente della Società, del presidente del Comitato tecnico e di un tesoriere economo.

Il Comitato tecnico, pure eletto dall'assemblea, è composto di tre membri e presieduto da quello che nella votazione avrà raccolto maggior numero di voti.

ART. 18. Vi saranno due revisori dei conti nominati ogni anno dall'assemblea generale.

ART. 19. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 20. Il presidente, quale mandatario di tutti i soci, è capo della Società, ne ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi in giudizio.

ART. 21. Il Consiglio di amministrazione, oltre a tutti gli atti di semplice amministrazione della Società ad esso delegati dal presente Statuto dovrà :

a) curare il riparto del ricavo della fabbricazione e smercio del vino, e rendere conto della propria gestione alla assemblea generale ;

b) fissare il giorno della convocazione dell'assemblea generale dei soci ;

c) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea generale ;

d) proporre le varianti da apportare allo Statuto per migliorare l'andamento della Cantina.

ART. 22. Il Comitato tecnico ha poi le seguenti attribuzioni :

a) nomina e licenza ove d'uopo il personale per l'andamento della Cantina, ne fissa le attribuzioni e le retribuzioni ;

b) dà le opportune disposizioni per la vendita del vino e degli altri prodotti ;

c) sorveglia le operazioni del personale della Cantina delegando all'uopo due direttori ad ispezionare la Cantina specialmente all'epoca della confezione del vino ;

d) cura la regolare tenuta dei libri della contabilità.

TITOLO IV.

Dell'esercizio sociale.

ART. 23. L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno. Si procederà allora ad un inventario, e del vino invenduto sarà accreditato ciascun socio in ragione del valore delle uve che abbia portate alla Cantina sociale.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

ART. 24. Le controversie che potessero sorgere in dipendenza della presente scrittura tra la Società ed i soci, o per lo scioglimento e liquidazione della medesima, saranno risolte da tre arbitri amichevoli compositori, nominati d'accordo od in difetto dal presidente del tribunale d'Alba.

I regolamenti per l'andamento della Cantina e per la gestione della Società, per il riparto tra i soci deliberato dall'assemblea generale, saranno obbligatorii per tutti i soci anche dissenzienti o assenti.

STATUTO

DELLA CANTINA SOCIALE DI FRASSINELLO.

TITOLO I.

Costituzione, durata, scopo e sede della Società.

ART. 1. È costituita in Frassinello Monferrato una Società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto le norme stabilite dal vigente Codice di commercio, colla denominazione di *Cantina sociale di Frassinello*.

ART. 2. Essa avrà la durata di anni 25 dalla data della legale costituzione, con facoltà di prorogarsi.

ART. 3. Suo scopo è di raccogliere le uve dei soci ed eventualmente di terzi, per confezionare una o più qualità di vino a tipo costante, e procurarne la vendita.

Ove l'assemblea dei soci ne ravvisi la convenienza potrà pure trasformare in alcool, cremore, ec. i residui della vinificazione, e sviluppare le industrie affini.

ART. 4. Elege il suo domicilio in Frassinello Monferrato.

Per deliberazione del Consiglio, da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci, potrà associarsi ad altre Società congeneri per viemmeglio sviluppare le proprie operazioni.

TITOLO II.

Patrimonio della Società.

ART. 5. Il capitale sociale è formato :

- a) dalle azioni sottoscritte dai soci del valore di lire cinquanta caduna ;
- b) dal fondo di riserva ;
- c) dai fondi speciali che venissero istituiti per operazioni determinate.

ART. 6. La Società, per l' incremento delle proprie operazioni, potrà raccogliere denaro a prestito (preferibilmente da Società cooperative), sotto la guarentigia del patrimonio sociale.

TITOLO III.

Soci ed azioni.

ART. 7. Chi vuole entrare nella Società, deve presentare domanda scritta al Consiglio, dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi portati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. Uguale domanda dovrà essere fatta da chi intendesse acquistare nuove azioni.

ART. 8. Ogni socio ha il domicilio elettivo in Frassinello presso la sede della Società, ed in caso di contestazione tutte le notificazioni sono valide se fatte a domicilio elettivo senza tener conto di quello reale.

ART. 9. Il socio deve :

- a) versare all'atto della sottoscrizione una tassa d' ammissione di lire cinque, nonchè un decimo almeno delle azioni sottoscritte, salvo a versare gli altri decimi a rate mensili ;
- b) rispondere, sino alla concorrenza delle sue azioni, per gli obblighi assunti dalla Società ;
- c) consegnare alla Società almeno una parte delle uve raccolte nei suoi fondi, nonchè parte delle vinaccie e delle feccie ottenute da lui direttamente, quando la Società glie ne faccia richiesta.

ART. 10. Il socio ha diritto :

- a) di votare nelle assemblee, quando abbia compiuto l'intero versamento delle azioni ;
- b) di partecipare al patrimonio ed agli utili sociali in proporzione delle proprie quote.

ART. 11. Nessuno potrà possedere più di cento azioni: per quelle che, oltre questo numero, gli fossero pervenute in qualunque modo, non avrà diritto che alla compartecipazione degli utili sociali e dovrà provvedere al loro collocamento nel termine di due anni.

ART. 12. Non adempiendo a tale obbligo, la Società potrà sospendere il pagamento dei dividendi ed anche far vendere le azioni a mezzo di notaio senza formalità giudiziarie, tenendo il ricavo a disposizione degli interessati.

ART. 13. Il Consiglio può escludere dalla Società:

a) chi sia in ritardo al pagamento di tre rate delle azioni da lui sottoscritte;

b) chi in qualunque modo non adempia alle obbligazioni contratte verso la medesima;

c) chi abbia commesso azioni disonorevoli, sia stato condannato a pene criminali, sia interdetto, inabilitato o fallito.

ART. 14. Le azioni sono nominative e personali, e non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo, se non col consenso del Consiglio. Esse sono sempre vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima.

ART. 15. Il socio partecipa al dividendo a cominciare dall'anno successivo a quello in cui abbia compiuto l'intero versamento delle sue quote.

ART. 16. Al principio d'ogni anno il Consiglio determinerà il valore delle nuove azioni da emettersi sulla base del capitale e della riserva.

TITOLO IV.

Operazioni della Società.

ART. 17. La Società si propone:

a) il confezionamento dei vini, a tipo costante, secondo i sistemi razionali e scientifici più moderni;

b) eventualmente provvedere alla distillazione delle vinacce, alla fabbrica del cremore, ec., quando la convenienza ed i mezzi lo consentano;

c) lo smercio dei proprii prodotti, nei modi e nei tempi che il Consiglio riterrà più opportuni;

d) fare sovvenzioni ai soci ed ai terzi per non oltre la metà del valore approssimativo del prodotto consegnato alla Società e mediante rilascio da parte loro di cambiali per la somma anticipata.

ART. 18. Le uve, vinaccie, ec., dovranno essere portate alla Cantina in conformità delle istruzioni impartite dal Consiglio, ed in base al valore complessivo verrà ogni anno determinata la quota d' interessenza.

ART. 19. Il valore delle uve, feccie, vinaccie, ec., verrà fissato dal Consiglio; per le uve si terrà calcolo:

- a) del peso;
- b) del grado zuccherino al glucometro;
- c) del prezzo delle mercuriali dei mercati di Asti e Casale;
- d) della qualità e della situazione in cui sono raccolte;
- e) del vino da esse ottenuto negli anni precedenti.

ART. 20. In caso di disaccordo fra il presentatore ed il Consiglio nello stabilire il prezzo, questo verrà fissato dal Collegio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente.

ART. 21. La Società potrà procurarsi col credito, sia obbligandosi direttamente, sia scontando le cambiali cedute dai soci e dai terzi, i mezzi necessari alla confezione dei proprii prodotti; ma potrà pure richiedere ad essi di anticiparli in proporzione delle merci consegnate.

ART. 22. Venduto il vino e successivamente, ove ve ne fossero, l'alcool, cremore, ec., verranno regolate le partite di debito e credito dei partecipanti tenuto calcolo dei prezzi loro accreditati in base all' art. 19, pagando agli stessi l' ammontare loro dovuto, o facendosi rimborsare la perdita nel caso si fosse verificata.

TITOLO V.

Bilancio, riparto degli utili.

ART. 23. L' esercizio avrà principio al 1° luglio e si chiuderà al 30 giugno successivo; ogni mese si compilerà la situazione contabile ed ogni anno l' inventario ed il bilancio.

ART. 24. Il bilancio indicherà il patrimonio sociale realmente esistente, le consistenze attive e passive della Società, il conto degli impieghi fatti ed i prodotti ottenuti dalle lavorazioni, nonchè il quadro analitico delle spese e perdite e delle rendite e profitti.

ART. 25. Gli utili saranno ripartiti come segue: il 50 % ai soci in proporzione delle azioni possedute; il 25 % alla riserva; il 15 % per interessenza ai partecipanti sulle quote accreditate; il 10 % a disposizione del Consiglio e dei sindaci.

ART. 26. La riserva è costituita:

- a) dal prelevamento annuale sugli utili di cui all' articolo precedente;

b) dalle tasse d'ammissione, di trasporto e dai lucri eventuali;

c) dalla differenza fra il valore nominale delle azioni e quello fissato ogni anno dal Consiglio e pagato dai sottoscrittori di nuove azioni.

ART. 27. Quando la riserva raggiungerà l'ammontare del capitale, degli utili netti annuali appena il 15 % sarà ancora portato all'aumento; il rimanente 10 % sarà distribuito ai partecipanti (coloro che avranno consegnato i loro prodotti alla Società, soci e non soci) in proporzione del valore complessivo loro accreditato.

TITOLO VI.

Amministrazione della Società.

ART. 28. Sono organi della Società:

- a) le assemblee generali dei soci;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Comitato dei sindaci;
- d) il Collegio degli arbitri;
- e) il direttore e gli impiegati.

a) *Assemblee.*

ART. 29. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente sugli affari loro attribuiti dal presente Statuto.

ART. 30. L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di settembre, ed in essa:

- a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;
- b) si procederà alla nomina delle cariche sociali;
- c) si tratteranno tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea che per deliberazione del Consiglio o dietro domanda dei sindaci fossero posti all'ordine del giorno.

ART. 31. Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei sindaci, o da almeno 20 soci.

ART. 32. Il Consiglio convocherà le assemblee con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e per affissi nell'interno degli uffici, almeno quindici giorni prima. L'avviso conterrà gli oggetti posti all'ordine, e la data dell'eventuale seconda convocazione.

ART. 33. L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un terzo dei soci; se non si raggiungesse questo numero, sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, ed allora sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 34. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Trattandosi di persone, o quando almeno 20 soci lo richiedono, si procede a scrutinio segreto. Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

ART. 35. La presidenza dell'assemblea è affidata al presidente del Consiglio; in sua mancanza ne farà le veci il vice-presidente, e in assenza anche di quest'ultimo un consigliere.

Il presidente nomina il segretario dell'assemblea e gli scrutatori.

ART. 36. In caso d'impedimento i soci potranno farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, munendolo di lettera d'autorizzazione. Nessun socio però potrà avere più di due voti, compreso il proprio.

b) *Consiglio d'amministrazione.*

ART. 37. Il Consiglio sarà composto di sette membri che durano in carica due anni, e sono rieleggibili. In caso di vacanza al posto di amministratore, gli altri uniti ai sindaci provvedono a surrogarlo fino alla convocazione dell'assemblea generale.

È segretario il direttore.

ART. 38. Le funzioni di amministratore non danno diritto a compensi, salvo che al rimborso di spese sostenute per speciali attribuzioni, ed alla quota sugli utili netti lasciata dallo Statuto.

Essi devono dare in cauzione non meno di venti azioni della Società, e non contraggono per effetto della loro gestione altre responsabilità che quelle determinate dal Codice di commercio.

ART. 39. Il Consiglio nomina il presidente ed un vice-presidente a maggioranza assoluta, i quali durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

ART. 40. Il Consiglio si raduna, dietro invito del presidente, almeno una volta al mese, e straordinariamente quando il presidente od almeno due de' suoi membri lo richiedano. Le sue adunanze sono valide quando è presente almeno la metà de' suoi membri.

ART. 41. Le votazioni sono palesi e segrete; quest'ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando fosse chiesto dai sindaci o da due consiglieri, o si tratti di persone.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nelle votazioni palesi, a parità, prevale il voto del presidente; nelle segrete la parità vale la perdita del partito.

ART. 42. Il Consiglio :

- a) stanziava le spese d' impianto d' amministrazione;
- b) formula i bilanci, proponendo il relativo riparto degli utili;
- c) forma i regolamenti;
- d) nomina, sospende e revoca gli impiegati;
- e) cura l'acquisto delle uve e degli altri prodotti, e determina i prezzi d'acquisto e di vendita;
- f) coartava tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano riservati ad altro organo.

ART. 43. Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario, e la loro esecuzione, in quanto non venga delegata ad uno o più de' suoi membri, resta affidata al direttore.

c) *Comitato dei sindaci.*

ART. 44. I sindaci sono tre effettivi e due supplenti, durano in carica un solo anno e sono rieleggibili.

ART. 45. Essi vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempiono agli uffici loro affidati dall' art. 184 del Codice di commercio.

d) *Collegio degli arbitri.*

ART. 46. Gli arbitri sono tre, nominati dall' assemblea annualmente fra i soci. Sono sempre rieleggibili.

ART. 47. Essi compongono, come amichevoli compositori, le controversie fra la Società, i soci ed i terzi; risolvono inoltre le questioni loro demandate dall' art. 20 del presente Statuto, decidendo *ex aequo et bono* e senza formalità giudiziali.

ART. 48. Le loro decisioni sono inappellabili, ed avranno il loro effetto esclusa espressamente qualunque eccezione ed opposizione in proposito, rinunciando al diritto di ricorrere in Cassazione.

ART. 49. Il socio od il terzo che, malgrado le disposizioni di cui sopra, chiamasse in giudizio la Società, vi cesserà immediatamente d'appartenere, nè potrà più mai in seguito consegnare ad essa i proprii prodotti.

e) Direttore ed impiegati.

ART. 50. Il direttore e gli impiegati sono nominati dal Consiglio, con maggioranza assoluta dei voti, quando siano presenti almeno due terzi dei consiglieri.

Essi debbono essere soci.

ART. 51. Il direttore interviene alle adunanze del Consiglio con voto consultivo, eccettuato il caso in cui trattisi della sua persona; esso rappresenta la Società, insieme ad un consigliere, in confronto ai terzi in giudizio, firma, pure insieme ed un consigliere, la corrispondenza, i giri cambiari e gli altri atti e documenti sociali, sorveglia gli impiegati.

ART. 52. Esso deve curare che la Cantina sia in ottimo stato, eseguire tutte le indagini e le precauzioni perchè la conservazione dei prodotti proceda con tutte le cautele, rivede la contabilità, la cassa e tutto il magazzino; sotto gli ordini del Consiglio sorveglia che le compre e le vendite procedano con tutta regolarità.

TITOLO VII.

Scioglimento della Società e disposizioni.

ART. 53. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso, quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato al tempo dell'ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento fosse votato alla maggioranza di due terzi dei presenti in un'assemblea di almeno due terzi dei soci, convocata espressamente e tale fine.

ART. 54. In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le norme della liquidazione e nominerà i liquidatori. Il riparto della somma ricavata avrà luogo fra i soci in ragione della compartecipazione nel patrimonio sociale.

ART. 55. L'assemblea potrà fare modificazioni ed aggiunte al presente Statuto, ove queste vengano approvate dalla maggioranza dei due terzi degli intervenuti in un'assemblea di almeno un terzo dei soci.

ART. 56. Non ottenendosi questo numero, avrà luogo la seconda adunanza nel settimo giorno successivo, ed allora l'assemblea delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti colla maggioranza dei tre quarti dei presenti.

ART. 57. Un regolamento generale approvato dal Consiglio dovrà sempre essere tenuto a disposizione dei soci per la loro conoscenza.

3. — Società di braccianti e Colonie agricole cooperative.

Per le società di braccianti, che si propongono lo scopo determinato di eseguire lavori agricoli, e per le Colonie agricole cooperative non crediamo opportuno pubblicare alcuno Statuto o resoconto.

Si tratta di forme che si trovano ancora allo stato di tentativo e che pertanto costituiscono più una speranza che un fatto corroborato dall'esperienza. Difficilmente la costituzione ed il funzionamento di queste forme sporadiche servirebbero di sicura norma nella pratica.

Ci sembra solo opportuno, in aggiunta ai dati pubblicati nella *Prima Parte* del presente studio, di riferire alcune notizie intorno alle cooperative di lavoro e produzione in Sicilia, che attingiamo alla citata memoria del professore Vaccaro-Russo. Anche qui dobbiamo manifestare la nostra compiacenza per questo risveglio che coincide con idee da noi espresse da tempo, allorchè studiammo la possibile trasformazione del latifondo siciliano.

« Il sacerdote Luigi Sturzo a *Caltagirone* ha fondato una cooperativa agricola di lavoro nel marzo del 1900. La società nel dicembre 1900 ha preso in affitto l'ex feudo *Pietre rosse soprane* del senatore D'Alì per l'annuo estaglio di L. 36,500. La cassa rurale di Caltagirone ha fornito parte del capitale alla cooperativa. Funzione della società è quella di sostituirsi al *gabelloto* prendendo direttamente cura del feudo. Gli anticipi agli agricoltori sono forniti dalla cassa rurale al tasso del 5 o del 6 %/o. La società è per azioni ed ogni socio non può acquistare più di 20 azioni, nè concedere in subaffitto la quota di terra, che secondo il numero delle azioni da lui possedute gli tocca per coltivarla. Sulle stesse basi e per iniziativa dello stesso sacerdote Sturzo, se ne è fondata un'altra a *Granmichele* con 17 azionisti e con un capitale sottoscritto di L. 4150 ed un capitale versato di L. 2075.

» A *Corleone* il socialista Bernardino Verro nel 1893 fondava una cooperativa di consumo fra i contadini. Più tardi la cooperativa prendeva in gabella qualche feudo distribuito ai soci con-

tadini al prezzo risultante dalla gabella e dalle spese necessarie. Il carattere politico della cooperativa però ha trovato larghe ostilità da parte dei proprietari di Corleone, i quali quindi non hanno agevolato per nulla l'opera del Verro.

» Un'altra cooperativa di lavoro troviamo a *Boccadifalco*, villaggio distante pochi chilometri da Palermo, fondata dall'esimio prof. Tucci direttore dell'importante R. Istituto Zootecnico di Palermo. La cooperativa ha preso il nome di *Federazione Agricola di Operai*. Essa fu costituita nell'agosto del 1900. Come si rileva dall'art. 2°: « La società ha per iscopo di migliorare le condizioni morali e materiali dei suoi soci, assumendo per proprio conto la coltivazione dei terreni incolti e non sottoposti ad un vero razionale turno agrario, fornendo ai soci i mezzi necessari di denaro o generi, nei modi determinati dallo statuto e favorendone il risparmio, migliorando ed accrescendo le varie produzioni del suolo e provvedendo allo smercio dei prodotti, col mettersi probabilmente in rapporto diretto coi consumatori, prendendo cottimi per movimenti di terra ed altri lavori di terrazzieri mantenendo vivi nei soci i sentimenti di previdenza e di fratellanza. A tale intento promuoverà la istituzione di casse rurali, di prestito e di risparmio, di magazzini di consumo e di altri sodalizi cooperativi. » Con il concorso di tutti i soci che hanno lasciato delle giornate di lavoro sulle coltivazioni eseguite nell'anno, in agosto del 1901 si possedeva in cassa un capitale di L. 600. In seguito a molti cottimi presi nell'anno corrente si sono eseguiti lavori per L. 6000 circa. Nell'agosto prossimo si ritiene che il capitale sociale raggiungerà le L. 3000. Gli utili netti accertati dal bilancio vengono così ripartiti: il 20 % resta ad aumentare il fondo sociale, il 75 % è distribuito fra i soci in proporzione delle giornate di lavoro prestato, il 5 % è devoluto ad uso fondo di riserva.

VII.

Disposizioni di legge sulle Società cooperative.

OPERE CONSULTATE E DA CONSULTARSI:

L. RODINO, *Codice delle Società cooperative*, Firenze, Barbèra, 1893, oltre le raccolte delle leggi e della giurisprudenza per le più recenti disposizioni e decisioni.

I. — DISPOSIZIONI DEL CODICE DI COMMERCIO
APPLICABILI ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE.

A. — *Disposizioni riguardanti le Società cooperative.*

(Libro I, Titolo IX, Cap. I, Sezione VII.)

ART. 219. Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'articolo 76, salve le seguenti disposizioni speciali.

ART. 220. Le società cooperative devono essere costituite per atto pubblico.

L'atto costitutivo, oltre le indicazioni richieste negli articoli 88 e 89, secondo la specie diversa della società, deve esprimere:

1° le condizioni dell'ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;

2° le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci;

3° le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali.

1. — Le società cooperative, a differenza delle altre società — per le quali è obbligatorio il *Bollettino Ufficiale*, a senso dell'art. 155 — hanno libera la scelta del pubblico foglio per l'inserzione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale, ma non possono fare le loro pubblicazioni se non in quello che sia stato designato nell'atto costitutivo.

ART. 221. Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese.

Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e possono essere, nell'atto costitutivo, esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo.

La qualità di « cooperativa » dev' essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti annoverati nell' art. 104.

1. — La società cooperativa, nel caso voglia mantenere l'obbligo della cauzione negli amministratori, è libera di fissarne la somma ed il modo in cui rappresentarla.

Ma se lo Statuto tace, gli amministratori sono soggetti alla legge generale e devono dar cauzione, come gli amministratori delle società anonime. Però siccome per l'art. 224 i soci delle società cooperative non possono possedere una quota maggiore di lire 5000, così la cauzione non potrà mai superare questa somma (vedi la circolare 24 maggio 1889 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio).

Le forme che l'art. 91 del Codice di commercio stabilisce per la pubblicazione l'atto costitutivo delle società in accomandita per azioni ed anonime devono osservarsi anche per la pubblicazione di quelle delle società cooperative in nome collettivo.

ART. 222. Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli articoli 131 e 146 non si applicano alle società cooperative.

L'atto costitutivo di queste società può derogare alle disposizioni dell'art. 144 ed a quelle del num. 3 dell'art. 165.

1. — La prima parte dell'art. 131 prescrive che, per procedere alla costituzione della società, è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in numerario che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè nel programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

Ed il capoverso primo proibisce di emettere nuove azioni fino a che le precedenti non siano interamente pagate.

Quantunque però l'art. 131 sia inapplicabile alle cooperative, non ha con ciò la legge preclusa la via ai soci di stringere patti diversi: per cui essi possono stabilire che la società non possa costituirsi se non quando sia sottoscritto tutto il capitale, e versata una determinata parte di esso.

2. — L'art. 146 fa obbligo agli amministratori, quando riconoscano che il capitale sociale sia diminuito di un terzo, di convocare i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il capitale o di limitarlo alla somma rimasta, o di sciogliere la società; e sancisce lo scioglimento di diritto, quando il capitale sia diminuito di due terzi, a meno che i soci non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimasta.

ART. 223. Gli amministratori delle società cooperative devono tenere il libro dei soci secondo le disposizioni dell'articolo 140, e in esso devono inoltre indicare:

1° la data dell' ammissione, del recesso o dell' esclusione dei singoli soci ;

2° il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di commercio (*ora tribunale civile*), nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, un elenco dei soci illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.

L' elenco dev' essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.

ART. 224. Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale. Il valore nominale dell' azione non può eccedere la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute finchè non siano intieramente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall' assemblea o dal consiglio d' amministrazione secondo le disposizioni dell' atto costitutivo.

1. — Azioni e quote nella legge sono sinonimi. Per quota però propriamente si intende caratura, ossia cointeressanza *risultante dai registri sociali*; mentre l'azione è rappresentata da un *titolo o certificato*, che conferisce determinati diritti a colui che ne è il *possessore* o l' intestatario.

2. — Azioni nominative sono quelle che portano il nome della persona a favore della quale sono emesse, a differenza di quelle al portatore, che non sono intestate ad alcuna persona.

ART. 225. I soci non possono farsi rappresentare nell' assemblea generale, se non nei casi d' impedimento legittimo preveduto nell' atto costitutivo o nello statuto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

1. — Il mandato può conferirsi anche semplicemente per lettera.

ART. 226. L' ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due soci che non siano amministratori.

Se l' atto costitutivo autorizza i soci a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso dev' essere annotata dal socio che recede nel libro dei soci o notificata alla società per atto di usciere. Essa non è operativa che per la fine dell' anno sociale in corso,

purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente.

L'esclusione dei soci non può aver luogo che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

1. — Le sottoscrizioni devono essere autenticate da soci non amministratori.

La legge parla solo di amministratori, ma lo spirito di essa esclude anche il direttore, pareggiato nella responsabilità agli amministratori, ed i soci impiegati per il vincolo di soggezione che li lega agli amministratori.

ART. 227. Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo.

ART. 228. Gli atti costitutivi delle società cooperative e gli atti di recesso e di ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

1. — L'esenzione da dette tasse non porta l'esenzione dal pagamento dell'onorario al notaio, sia per l'originale, che per le copie da trasmettersi al tribunale e al *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e per gli estratti per le affissioni (l'estratto per l'inserzione nel foglio periodico della prefettura non è necessario sia autentico): non porta nemmeno l'esenzione dai diritti di usciere per l'affissione degli estratti. Ciò perchè, non ostante lo spirito benigno della legge, non si può credere che siasi voluto togliere ciò che spetta a privati, non percependo l'uscieri stipendio, ma vivendo dei diritti per gli atti propri del suo ministero. Libero lo Stato di rinunciare ai suoi diritti, ma non può, nè è giusto pretendere vi rinunci il privato.

Si aggiunga che, quando il legislatore volle obbligare il notaio e gli usciere a prestar l'opera loro gratuitamente, lo disse esplicitamente, come, ad esempio, per gli ammessi al gratuito patrocinio.

2. — Tutti gli atti da depositarsi nella cancelleria del tribunale per le formalità di trascrizione, affissione ed inserzione, e cioè: nota di trascrizione in doppio esemplare, due copie dell'atto costitutivo e dello statuto, quattro estratti e due copie del decreto del tribunale, sono esenti da ogni tassa di bollo e registro (vedi circolare 24 marzo 1883 del Ministero delle Finanze).

3. — Sono inoltre esenti dalle tasse di registro e bollo: a) le successive modificazioni statutarie (vedi circolare 22 settembre 1886 del Ministero delle Finanze, Direzione generale demanio e tasse); b) le sottoscrizioni delle azioni raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori (articoli 129 e 130, Cod. comm.) c) le relative autenticazioni del notaio (detta circolare).

B. — *Disposizioni sulle Società in generale, applicabili alle Cooperative, secondo la forma che queste rivestono.*

(Libro I, Titolo IX, Cap. I, Sezione I e II.)

ART. 76. Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono nelle specie seguenti:

1° la società in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2° la società in accomandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

3° la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione.

DELLA FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.

ART. 88. L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:

1° il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci;

2° la ragione sociale e la sede della società;

3° i soci che hanno la firma sociale;

4° l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in danaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed il modo di valutazione;

5° la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

ART. 104. In ogni contratto scritto stipulato nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annuncio che ad essa si riferisca, devono essere chiaramente indicate la specie e la sede della società.

... (Vedi l'art. 222, 2° comma, in relazione all'art. 165, n. 3.)

C. — Disposizioni sulle Società anonime, obbligatorie per tutte le Cooperative.

(Libro I, Titolo IX, Cap. I, Sezione II, III e IV.)

*a) — PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI
E DEI POSTERIORI CAMBIAMENTI.*

ART. 91. L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositati entro quindici giorni dalla data nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società.

Il tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e coll'intervento del pubblico ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Le norme per l'esecuzione di queste disposizioni, e di quelle contenute nell'articolo precedente, sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto.

ART. 94. Un estratto dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, contenente tutte le indicazioni richieste nell'art. 89, deve essere, a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla data del provvedimento indicato nell'art. 91.

1. — Al giornale degli annunci giudiziari, per ottenervi l'inserzione dell'estratto, si presenta l'estratto che rilascia la cancelleria del tribunale, colla dichiarazione in calce dell'eseguita trascrizione. Mentre i tre estratti per le affissioni devono essere autentici, fatti cioè dal notaio che ha rogato l'atto costitutivo, quello per l'inserzione non è necessario sia autentico.

ART. 95. L'atto costitutivo e lo statuto delle delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere pubblicati, per esteso e coi documenti annessi, nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel bollettino medesimo sono stabilite con regio decreto.

ART. 96. La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell'oggetto della società, o dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altre società e la prorogazione oltre il termine suddetto, e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformità alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del tribunale civile per la verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle società, e devono essere trascritti, affissi e pubblicati secondo le disposizioni degli articoli 91, 94 e 95.

1. — L'atto pubblico, nei casi in cui è dalla legge richiesto per la costituzione delle società, non è prescritto per le ulteriori mutazioni, cambiamenti introdotti nell'atto costitutivo e nello statuto, riduzione, aumento e reintegrazione del capitale, ec., per la validità dei quali atti, a mente dell'art. 96, basta che risultino da deliberazioni prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto, depositate, affisse e pubblicate a norma di legge.

ART. 97. È in facoltà di ogni socio di adempiere a spese sociali le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società e degli atti indicati nell'art. 96, o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirle.

ART. 98. Sino a che non siano adempiute le formalità ordinate negli articoli 87, 90, 91, 93, 94 e 95, la società non è legalmente costituita. Sino alla legale costituzione della società, i soci, i promotori, gli amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa contraggono responsabilità senza limitazione ed in solido per tutte le obbligazioni assunte.

1. — Non può supplirsi con equipollenti alle formalità prescritte dalla legge per l'esistenza di società commerciali.

2. — La sottoscrizione apposta ad una circolare annunziante la formazione di una società è sufficiente ad indurre la responsabilità, di cui all'art. 98, sino alla legale costituzione della medesima.

3. — Se l'art. 98 dichiara che la società non è legalmente costituita fino a che non siano adempiute le formalità nello stesso articolo menzionate, non nega per questo una esistenza di fatto della società, anzi l'afferma quando per il notato inadempimento dà ai terzi un'azione amplissima contro i soci, i promotori, gli amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa, i quali contraggono responsabilità senza limitazione ed in solido per tutte le assunte obbligazioni.

È quindi chiaro, per questa disposizione, che detta esistenza della società e del suo funzionare non si possa dubitare; e le obbligazioni assunte verso i terzi da chi contratta per la società medesima colpiscono illimitatamente e solidalmente tutte le persone indicate dall'articolo stesso, lo che non accadrebbe ove le formalità medesime fossero state adempiute.

4. — Una società di fatto può essere dichiarata fallita sia ad istanza dei soci, sia a richiesta dei creditori che abbiano contrattato in buona fede con essa, credendola costituita legalmente.

Nel caso di fallimento di società di fatto, il recesso anteriore di uno dei soci non produce effetto se non fu operato nelle forme prescritte dal Codice di commercio.

ART. 99. In mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ciascuno dei soci ha diritto di domandare lo scioglimento della società.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda.

La mancanza delle suddette formalità non può essere dai soci opposta ai terzi.

Nelle società in accomandita per azioni ed anonime i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nell'art. 91 non sia stato eseguito il deposito dell'atto costitutivo ivi ordinato.

ART. 100. I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto, sino a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 96.

b) — OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 122. Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo: in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società.

1. — Gli amministratori di una società commerciale sono responsabili in solido della gestione ad essi affidata, e pur rispondono del fatto dei propri dipendenti e commessi per una presunzione di colpa *in eligendo*, che non ammette la prova del contrario.

L'assolutoria riportata dagli amministratori in giudizio penale di bancarotta non preclude l'adito all'esperimento contro di essi dell'azione civile di responsabilità e di danni.

Ad ingenerare questa responsabilità non si richiede propria e vera colpa: basta il titolo di omissione, di negligenza ed anche di colpa lievissima.

2. — L'essere il consiglio di una società anonima cooperativa autorizzato a fare, nell'interesse della società, tutto ciò che, per lo statuto o per deliberazione dell'assemblea, non è espressamente riservato a questa o ad altro organo sociale, non induce nel consiglio medesimo facoltà eccedenti l'ordinaria amministrazione, come sarebbe quella di accordare ipoteca sopra gli stabili sociali.

La facoltà concessa di transigere e compromettere non implica quella di concedere ipoteca.

ART. 139. Gli amministratori hanno obbligo di chiedere, e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società. Essi devono notificare la loro nomina alla cancelleria del tribunale di commercio (*ora tribunale civile*), nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, entro tre giorni dacchè ne hanno avuto notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere o altrimenti in forma autentica.

ART. 140. Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante,¹ gli amministratori delle società devono tenere:

1° il libro dei soci, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative secondo le disposizioni dell'art. 169;

2° il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi;

3° il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 25.²

¹ ART. 21. Il commerciante deve tenere un libro-giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni e girate di effetti e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale ... e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce.

ART. 22. Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili e immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza.

L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato.

² ART. 23. Il giornale e il libro degli inventari non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante; nel-

ART. 141. Quando vi sono più amministratori, è richiesta per la validità delle loro deliberazioni la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

ART. 142. Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri indicati ai numeri 1° e 2° dell'art. 140.

Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai soci certificati complessivi a loro spese.

ART. 147. Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i soci e verso i terzi :

1° della verità dei versamenti fatti dai soci ;

2° della reale esistenza dei dividendi pagati ;

3° della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta ;

4° dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali ;

5° e in generale dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e che non siano propri esclusivamente di un ufficio determinato e personale.

ART. 148. Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al consiglio di amministrazione, il direttore è responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, per l'adempimento dei suoi doveri secondo le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi.

ART. 149. La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle società aventi più amministratori non si estende a quello tra essi, che essendo esente da colpa abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci.

l'ultima pagina dei libri suddetti e del libro copia-lettere dev' essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro-giornale dev' essere presentato una volta l'anno al tribunale di commercio od al pretore e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei comuni ove non risiede un pretore, la vidimazione del libro-giornale può eseguirsi da un notaro, che deve farne constatare l'adempimento nel suo repertorio.

ART. 25. I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

ART. 150. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori ed ai sindaci, ed astenersi da ogni deliberazione riguardante l'operazione stessa.

In questo caso, e nei casi preveduti nell'articolo precedente, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno preso parte sono responsabili delle perdite che ne derivassero alla società.

D. — *Disposizioni sulle Società per azioni applicabili di diritto a tutte le Cooperative, ove altrimenti non disponga lo Statuto.*¹

(Libro I, Titolo IX, Cap. I, Sezione IV.)

a) — DELLE ASSEMBLEE GENERALI.

ART. 154. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa deve, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno:

1° discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2° surrogare gli amministratori che escono di ufficio;

3° nominare i sindaci;

4° determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

ART. 155. La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e cogli altri mezzi di pubblicità prescritti nell'atto costitutivo e nello statuto.

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

1. — Perchè la società cooperativa possa derogare (art. 220, n. 3) all'obbligo stabilito in questo articolo di pubblicare le convocazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, essa deve specificare di quali altri mezzi di pubblicità intenda servirsi a tale scopo.

¹ Salve poche eccezioni circa disposizioni che si ritengono non derogabili dallo Statuto e che trovansi notate sotto ciascun articolo.

ART. 156. Per le adunanze che precedono la costituzione della società, la convocazione è fatta dai promotori o dalla persona designata nel programma indicato nell' art. 129 per presiedere la prima assemblea.

In questa prima assemblea . . . (vedi art. 225, 2° comma) per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 157. Per le assemblee generali successive alla legale costituzione della società, la convocazione è fatta dagli amministratori, ed è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale . . . (vedi art. 225, 2° comma) . . . Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta . . .

Se un' assemblea non è valida per mancanza di numero, l' assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell' ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Se il giorno per l' assemblea di seconda convocazione non è indicato nell' avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito nell' art. 155 può ridursi a giorni otto.

ART. 159. Gli amministratori devono convocare straordinariamente l' assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell' assemblea.

ART. 160. . . (Vedi art. 225).

Gli amministratori non possono essere mandatari.

ART. 161. Gli amministratori non possono dar voto:

1° nell' approvazione del bilancio;

2° nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

ART. 162. Allorchè un terzo del numero dei presenti all' assemblea generale, o tanti intervenuti che riuniscano la metà del capitale rappresentato nell' assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l' adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica all' adunanza indicata nell' art. 134.

ART. 163. Le deliberazioni prese dall' assemblea generale entro i limiti dell' atto costitutivo, dello statuto o della legge, sono

obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dell' art. 158.

Alle deliberazioni manifestamente contrarie all' atto costitutivo, allo statuto od alla legge, può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del tribunale di commercio (*ora tribunale civile*), sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospendere l' esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori.

δ) — DEL BILANCIO.

ART. 176. Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l' assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell' esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente :

1° il capitale sociale realmente esistente ;

2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

ART. 177. Le società che hanno per principale oggetto l' esercizio del credito devono depositare presso il tribunale di commercio (*ora tribunale civile*), nei primi otto giorni d' ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello stabilito con regio decreto e certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco.

Le società che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare il loro bilancio al modello stabilito nel modo stesso.

ART. 178. I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell' esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all' approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

ART. 179. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l' assemblea generale e finchè sia approvato. L' uno e l' altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

ART. 180. Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall' approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del tribunale di commercio (*ora tribunale civile*) insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell' assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle società e si

provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 94 e 95.

ART. 181. Non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società nei loro atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti, non possono attribuire interessi a favore delle azioni.

Possono essere tuttavia espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degl'interessi da pagarsi dev'essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartito con esse a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

I soci non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati,

ART. 182. Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso.

c) — DEI SINDACI.

ART. 183. In ogni assemblea ordinaria e in quella indicata nell'art. 134, si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere soci o non soci e sono rieleggibili.

Non sono eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità od affinità.

In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza d'alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età. Se ciò non basti a renderne completo il numero, i sindaci rimasti chiamano a sostituire i mancanti altre persone che stanno in carica fino alla prossima assemblea generale.

2. — Nell'atto costitutivo se non risulta della nomina dei sindaci, alla quale si può procedere, per soddisfare al voto della legge, nella prima assemblea, per lo meno però bisogna risulti del loro numero (argomenta dall'art. 89, n. 9 richiamato dall'art. 220. È contrario l'art. 128, ma del medesimo non parla detto art. 220).

ART. 184. I sindaci devono:

1° stabilire, d'accordo cogli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura ;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l' uno dall' altro ;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l' esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno cauzione, o custodia presso la società ;

5° verificare l' adempimento delle disposizioni dell' atto costitutivo e dello statuto, riguardanti le condizioni stabilite per l' intervento dei soci nell' assemblea ;

6° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine assegnato negli articoli 154 e 179 ;

7° sorvegliare le operazioni della liquidazione ;

8° convocare, colle norme stabilite nell' art. 155, l' assemblea straordinaria ed anche l' assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori ;

9° intervenire a tutte le assemblee generali ;

10° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell' atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci delle società non soggette alle disposizioni dell' art. 177 hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e a far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

E. — *Disposizioni sulle Società in nome collettivo applicabili alle Cooperative a forma collettiva.*

(Libro I, Titolo IX, Cap. I, Sezione III.)

ART. 105. Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l' obbligazione contratta dal sostituto rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la società non è obbligata rispetto al sostituto che sino alla somma degli utili conseguiti dall' operazione.

ART. 106. I soci in nome collettivo sono obbligati in solido per le operazioni fatte in nome e per conto della società sotto la firma da essa adattata dalle persone autorizzate all'amministrazione. Tuttavia i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di aver esercitata l'azione contro la società.

ART. 112. I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di società ed erano noti agli altri soci, e questi non pattuirono che dovessero cessare.

F. — *Disposizioni sulle Società anonime applicabili alle Cooperative anonime.*

(Libro I, Titolo IX, Cap. I, Sezione III.)

DELLA SOCIETÀ ANONIMA.

ART. 121. La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci . . . (art. 221, 2° comma).

ART. 123. Ogni amministratore deve dar cauzione per la sua gestione sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale.

La cauzione deve darsi col deposito delle azioni nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo.

. . . (art. 224, 2° comma) . . . il vincolo (dell'azione) dev'essere iscritto nel libro delle azioni.

Se il capitale non è diviso in azioni e se il modo di dar cauzione non è determinato nell'atto costitutivo, provvede il tribunale civile.

1. — Lo statuto delle società cooperative può esonerare gli amministratori dall'obbligo di prestar cauzione (art. 221). Se però mantiene l'obbligo della cauzione, può fissarne il modo e la somma, somma che non può eccedere lire 5000, massimo dell'interessanza che si può avere nella società cooperativa (art. 224).

Se infine lo statuto tace, allora crediamo vada applicato l'art. 123 nelle parti sopra riferite.

ART. 124. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale; possono però la prima volta essere nominati nel-

l'atto costitutivo, ma il mandato non può essere conferito per più di quattro anni.

Se non è stabilita la durata del mandato, questo s'intende conferito per due anni.

Se gli amministratori nominati contemporaneamente sono più d'uno, la metà del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della metà del termine del mandato e dev'essere surrogata.

Se sono in numero dispari, la decadenza suddetta ha luogo per la metà dedotto uno dal numero totale, salva convenzione diversa.

La designazione degli amministratori per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo o lo statuto della società non disponga altrimenti.

ART. 125. In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo o lo statuto non contenga disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia, dev'essere convocata l'assemblea generale. In caso di impedimento fisico, la nomina provvisoria viene fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale dev'essere convocata d'urgenza per la nomina definitiva.

G. — *Disposizioni comuni alle Società in accomandita per azioni ed anonime, applicabili alle Cooperative che assumono tali forme.*

(Libro I, Titolo IX, Cap. I, Sezione II e IV.)

a) — COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ.

ART. 89. L'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime e delle società in accomandita per azioni, deve indicare:

1° la denominazione e la sede della società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2° la qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto della società;

3° l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;

4° le persone dei soci e il loro domicilio, o il numero ¹ ed il valore nominale delle azioni, . . . e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci;

5° il valore dei crediti o degli altri beni conferiti;

6° le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7° i vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8° il numero degli amministratori e i loro diritti e doveri, esprimendo quale fra essi abbia la firma sociale, e nelle società in accomandita per azioni il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatari;

9° il numero dei sindaci;

10° le facoltà dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare per questa parte alle disposizioni degli articoli 156, 157 e 158;

11° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni dei soci. . . .

ART. 126. I promotori sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società, e se questa non viene per qualsivoglia causa costituita non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni.

ART. 128. La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori . . . (vedi art. 222, in correlaz. all'art. 131), sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci sino alla prima assemblea generale.

ART. 129. La società può anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale,² le clausole prin-

¹ Il numero delle azioni si indica nel solo caso in cui la società abbia preventivamente determinato il suo capitale; perchè altrimenti, essendo tra le principali disposizioni di legge sulle cooperative la *variabilità* del capitale, non sarebbe possibile detta indicazione.

² Essendo il capitale delle cooperative essenzialmente variabile, esse non hanno obbligo di indicarlo nel programma (argomenta dall'art. 222). Tuttavia siccome, ciò non ostante, possono fissare il capitale sociale, in tal caso saranno obbligate a detta indicazione.

cipali dell'atto costitutivo e dello statuto, e la partecipazione che si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma dev'essere sottoscritto dai promotori, e può stabilire un termine diverso da quello indicato nell'art. 99, per l'estinzione dell'obbligazione dei sottoscrittori. Il programma deve pure indicare la persona, che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 134.

Il programma colle sottoscrizioni autentiche dei promotori dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio (*ora tribunale civile*) nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società.

ART. 130. Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e il cognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il progetto di statuto.

Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o l'atto costitutivo o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaro, qualunque sia il modo con cui furono raccolte.

3. — Le autenticazioni si possono stendere in carta libera, dovendosi questi atti ritenere compresi fra quelli occorrenti per costituire la società: così pure in carta libera le sottoscrizioni delle azioni sotto uno o più esemplari del programma dei promotori (circolare 22 settembre 1886 del Ministero delle Finanze).

ART. 131. . . . (Vedi art. 222, 1° comma).

In nessun caso possono emettersi (*nuove azioni*) per somma minore del loro valore nominale.

. . . . (Vedi art. 222, 1° comma).

ART. 134. Raccolte le sottoscrizioni. . . . (vedi art. 222, 1° comma), i promotori . . . devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea :

1° riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3° delibera sulla riserva di partecipazione agli utili netti della società fatta a proprio favore dai promotori;

4° nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

5° nomina i sindaci.

ART. 135. Ognuno dei soci che dichiarò nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da soci sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

Se viene domandato un termine più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza. Ogni dilazione maggiore di un mese dev'essere assentita da tre quarti degli intervenuti.

ART. 136. Esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, col concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i soci non presenti.

Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione.

ART. 138. Ogni operazione fatta dai promotori, all'infuori degli atti occorrenti per la costituzione della società, è nulla rispetto ad essa, quando non sia approvata dall'assemblea generale.

c) — DELLE AZIONI.

ART. 164. Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti, se non è stabilito diversamente nell'atto costitutivo, salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali.

. . . . (Vedi art. 224, 2° comma).

ART. 165. I titoli delle azioni nominative . . . (vedi art. 224, 2° comma) devono contenere:

1° il nome della società;

2° la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, colla indicazione del luogo ove è stata eseguita;

3° l'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;

4° la durata della società.

Essi sono sottoscritti da due amministratori o dall'amministratore unico.

1. — Rispetto al n. 1 di questo articolo, oltre il nome dato alla società, bisogna aggiungere la qualifica di *cooperativa* (art. 221, ultimo comma).

2. — Circa il n. 3, la società cooperativa vi può derogare (art. 222, 2° comma). Ciò perchè essa, per la variabilità quotidiana del suo capitale, non può trovarsi mai in condizione di poterlo indicare.

Siccome però nulla vieta che la società cooperativa fissi preventivamente il suo capitale, se lo crede, così in tal caso essa non può sfuggire alle norme ordinarie, e quindi a quella del n. 3 dell'articolo in esame.

ART. 167. La situazione delle azioni dev' essere pubblicata insieme al bilancio dell' esercizio sociale. Essa deve indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute e non rimesse in circolazione, e la somma sopra di esse versata.

ART. 169. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro indicato nel n. 1° dell' art. 140.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro, medesimo sottoscritta dal cedente e dal concessionario o dai loro mandatari.

In caso di morte dell' azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede fatto dinanzi al pretore.

(Vedi art. 224, 2° comma.)

1. — Perchè gli eredi possano ottenere l' annotazione di cambiamento di proprietà, di cui sopra, bisogna anzitutto, per le cooperative, che essi rivestano quelle qualità sancite dallo statuto per essere soci.

H. — *Disposizioni del Regolamento per l' esecuzione del Codice di commercio applicabili alle Cooperative.*

(Titolo III. Disposizioni riguardanti le Società.)

ART. 51. I programmi e gli atti per i quali la legge richiede la pubblicazione nei giornali o nel Bollettino ufficiale delle società non possono in alcun caso essere pubblicati senza che sia con essi pubblicato anche il certificato del cancelliere comprovante che gli atti stessi furono depositati nella cancelleria del tribunale civile ed ivi trascritti.

ART. 52. Il Bollettino ufficiale delle società per azioni indicato nell' art. 95 del Codice di commercio si pubblica per cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio non meno di una volta per settimana.

In esso devono essere pubblicati gli atti indicati negli art. 95, 96, 172, 177, 194, 197 e 215 del Codice di commercio, il bilancio annuale delle società per azioni, anche se cooperative, certificato

conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta dalla persona incaricata della firma sociale e dai sindaci, e gli altri atti pei quali la pubblicazione nel Bollettino sia specialmente ordinata.

L'elenco dei soci illimitatamente responsabili delle società cooperative, di cui all' art. 223 del Codice di commercio, deve essere pubblicato nel foglio degli annunci giudiziari della provincia ove ha sede la società entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre al quale l'elenco si riferisce.

Gli atti da pubblicarsi nel Bollettino devono essere, a cura degli amministratori, trasmessi al Ministero in carta libera entro quindici giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione o trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale.

Il Ministero deve tenere un registro delle domande di pubblicazione, e dar ricevuta di ognuna di esse, indicandone la data ed il numero progressivo.

ART. 53. A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino ciascuna società deve pagare un diritto fisso di L. 100 per l' inserzione dell' atto costitutivo e Statuto, di L. 30 per l' inserzione del bilancio annuale, e di L. 50 per quella di ogni altro atto.

Le società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Però . . . le società cooperative di assicurazione devono pagare L. 50 per l' inserzione del bilancio annuo quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere supera L. 5000.

2. — DISPOSIZIONI DI LEGGI SPECIALI APPLICABILI ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE.

A. — *Testo unico 4 luglio 1897 delle leggi sulle tasse di bollo.*

ART. 20. . . . § 3. Saranno soggetti alla tassa di bollo di *centesimi* 10, senza riguardo alla dimensione della carta: . . .

N. 12. Il libro-giornale e quello degl' inventari, che a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagl' istituti di credito e dalle società industriali e commerciali; i libri che, oltre quelli citati, gli amministratori delle società debbono tenere a termini dell' art. 140 del Codice medesimo . . .

§ 6. Saranno soggetti alla tassa di *centesimi* 50, senza riguardo alla dimensione della carta: . . .

N. 27. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle quietanze e ricevute non ordinarie ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni e delle società e compagnie di che nella legge 26 gennaio 1896, n. 44, ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze e titoli, o quietanze o ricevute non ordinarie; salva la disposizione dell'art. 15 di detta legge . . . ¹

Queste disposizioni non si applicano « agli atti e scritti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperative, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principi e colle discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30 mila » art. 27, n. 9, del testo unico.

Con uguale disposizione l'art. 153, n. 3, del testo unico, 20 maggio 1897, delle leggi sulle tasse di registro, esonera le cooperative che si trovano nelle condizioni suindicate, dalle tasse di registrazione.

ART. 55. I negozianti, i tipografi, i litografi . . . e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati . . . dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri minutarî, atti, scritti e carte agli agenti indicati nel precedente articolo,² che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta.

ART. 73. . . (assoggetta all'imposta di circolazione le cartelle, le azioni, obbligazioni, ec.).

Per riguardo alle cooperative, che hanno un capitale superiore a 50 mila lire, vedi quanto è disposto dalla susseguente disposizione della legge 23 gennaio 1902.

Non sono comprese nelle disposizioni del presente articolo . . . le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non

¹ Legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi. Testo unico 26 gennaio 1896, n. 44.

ART. 13. Le tasse sulle assicurazioni diverse da quelle contemplate nell'art. 3 sono stabilite come appresso. . .

III. Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

ART. 15. Nelle tasse stabilite dall'art. 13, si intendono compenstrate, per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da società o compagnie, come da singoli individui, le tasse di bollo dovute sulle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiasi staccati da registri a madre e figlia, o rilasciati sopra ogni altra sorta di carta anche stampata, di cui si servano le società o compagnie ed altri assicuratori.

² Gli agenti incaricati delle ispezioni sono quelli delle tasse e del demanio.

superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 50 mila.

ART. 84. Le tasse stabilite dalla presente legge saranno soggette all'aumento di due decimi.

Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento sopra indicato le tasse di bollo non eccedenti singolarmente i dieci centesimi.

B. — *Legge 23 gennaio 1902 (Allegato C).*

Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari.

ART. 12. . . . Ferme le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le società cooperative legalmente costituite nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla *tassa di negoziazione*, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali e in ragione di L. 0,60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa.

C. — *Legge 24 agosto 1877 (testo unico)*

per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

ART. 15. . . . Le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che esse pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse e pagheranno direttamente la imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sopra i loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.

. . . . Dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione, e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, e pagarne direttamente l'imposta, salvo rivalsa verso i creditori.

ART. 16. Alle società in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo è esteso l'obbligo di cui al precedente articolo limitatamente alla denuncia, oltre i redditi propri, degli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati, e di pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa.

ART. 25. Alle società anonime, in accomandita per azioni, agl'istituti di credito ed alle casse di risparmio, che non sono obbligate dai loro statuti a compilare i bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunce.

I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell' esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia, colla denuncia.

ART. 30. Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni compresevi le Società di assicurazione mutue ed a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

ART. 32. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

Non potranno far parte di tali spese:

1° l' interesse dei capitali impiegati nell' esercizio, sieno propri dell' esercente o tolti ad prestito. . . .

Alcune antiche decisioni erano favorevoli all' esenzione dall' imposta degli avanzi che si restituiscono ai consumatori in ragione degli acquisti.

« Il concetto di reddito (si diceva nella decisione 30 ottobre 1879, n. 56,504, della Commissione centrale per le imposte dirette) accenna a qualche cosa che aumenta e migliora l' attività e la posizione economica di colui che lo possiede, accenna all' esistenza di un' entità economica che si svolge e più o meno periodicamente si produce o può prodursi; quegli che da oculato padre di famiglia, o da solo od unito insieme con altri, ricerca e pone in opera i mezzi migliori per poter provvedere ai bisogni alimentari di sé e della sua famiglia colla minore spesa possibile, non dà vita ad una novella entità economica che aumenti il suo patrimonio, ma solo spendendo con prudenza ed accorgimento, evita una spesa maggiore; cosicchè non può dirsi che vi sia luogo a produzione di reddito. . . . La speculazione vi è in quella parte di generi che si vendono agli estranei ad un prezzo superiore a quello di costo (ripartendo, bene inteso, il di più non agli estranei, ma ai soci. . .) e per questo provento che da tale vendita si ritrae deve pagarsi, come si paga, la tassa di ricchezza mobile. Ma non perchè in questa parte secondaria dell' azienda sociale si riscontra speculazione e reddito, può ritenersi che speculazione e reddito vi sia anche nell' altra parte. Nulla poi rileva che per facilitare la contabilità i soci prima paghino i generi al prezzo che si pagano dagli estranei, e poscia sia loro restituito quello che resulti aver dato in più del prezzo di costo e spese d' esercizio, essendo evidente che questo non costituisce un dividendo di lucri, ma invece il rimborso di capitali precedentemente pagati. »

Una sentenza invece del Tribunale Civile di Milano del 20 maggio 1894 decideva che le eccedenze attive risultanti dal bilancio di una società cooperativa di consumo, le quali sono ripartite fra i soci (che acquistano ad un prezzo inferiore a quello minimo corrente ma superiore a quello di costo) sotto il nome di quote di risparmio costituiscono reddito soggetto all' imposta di ricchezza mobile.

Analogamente decideva la Corte di Cassazione di Roma:

« Le società cooperative di consumo sono tenute al pagamento della tassa di ricchezza mobile su quell' avanzo che si verifica prelevando dal ricavato della vendita il capitale impiegato e le spese occorse, quantunque tal differenza venga poi ripartita fra i soci proporzionatamente ai rispettivi acquisti. » — Cassaz. Roma,

1° aprile 1897 (*Annali della Giur. it.*, XXXI, II, 71) e 27 agosto 1901 (*Giur. it.*, 1901, I, 979) e la decisione n. 51, 228 (serie 2^a) della commissione centrale pei reclami riguardanti le imposte dirette, 4 maggio 1897. In senso contrario, vedi Appello Venezia, 10 giugno 1897 (*Annali*, XXXI, III, 318).

Sono tassabili le somme che una società anonima cooperativa di braccianti porta in aumento del capitale destinato all'esecuzione dei lavori; quelle che sono corrisposte ai soci in corrispettivo delle azioni da essi possedute a quelle destinate a costituire un fondo di riserva per erogarsi in soccorso d' infortuni sul lavoro. Non è tassabile, e quindi deve detrarsi dal reddito lordo, la quota di utili distribuita ai soci che han contribuito col proprio lavoro a procurarli, dovendosi tale prelevazione riguardare come un maggiore compenso dell'opera prestata dai soci lavoratori. — Decisione della Commissione centrale del 2 maggio 1893, n. 1538.

Una sentenza della Corte d'Appello di Venezia decideva che le latterie sociali non costituiscono una comunione a base di mutuo soccorso, bensì un sodalizio cooperativo e sino a prova contraria sta la presunzione che debbano considerarsi come vere società cooperative. Ma ammesso pure che non siansi compiute le formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine a tali società, esse latterie come società di fatto hanno una individualità per sè stante e distinta dai singoli soci: onde l'utile ricavato dalla manipolazione che con mezzi propri le latterie sociali fanno in ricotta, burro e formaggio dal latte contribuito dai singoli soci — utile rappresentato dalla differenza tra il prezzo attribuito al latte e quello ricavato dallo smercio che la latteria fa dei singoli prodotti — costituisce reddito industriale soggetto all'imposta di ricchezza mobile trattandosi non di reddito agrario dei singoli soci proprietari dei terreni, ma di reddito di persone estranee alla proprietà del fondo, cioè delle società, derivato dall'industria da queste esercitata.

Questa massima, molto discutibile, non è tuttavia generalmente applicata, e ci consta che moltissime latterie non pagano l'imposta.

D. — Legge 15 aprile 1897 (testo unico) sul dazio consumo.

ART. 17. Non sono tenute al pagamento dei dazi sulla minuta vendita le società cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente a scopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.

Il regolamento generale sui dazi interni del 27 febbraio 1898 dice che l'esenzione ha luogo a favore delle società cooperative « che hanno per iscopo di soccorrere le classi bisognose quando i generi stessi vengano distribuiti ai soci effettivi e contribuenti per i bisogni loro e delle loro famiglie ed il consumo non segua nei locali sociali nè in locali di convegno dei soci o dei terzi, e quando la distribuzione non sia fatta a fine di lucro o di speculazione. »

Per ottenere l'esenzione le società debbono depositare presso l'amministrazione daziaria l'elenco dei soci e delle loro famiglie e fornire le notizie relative alle persone degli amministratori e del direttore, notificando ogni eventuale variazione che abbia luogo fra i componenti la società. Debbono inoltre presentare l'atto costitutivo e lo statuto da cui resulti il carattere delle società e la loro legale costituzione ai termini del Codice di commercio.

La esenzione di cui sopra riflette: 1° il dazio comunale di vendita al minuto nei comuni chiusi; 2° i dazi governativi nei comuni aperti e nelle porzioni dei comuni chiusi fuori del recinto daziario; 3° i dazi comunali addizionali ai governativi e quelli esclusivamente comunali nei comuni aperti.

E. — *Legge 11 luglio 1889 portante modificazioni alla legge sulla contabilità dello Stato.*

Le seguenti disposizioni sono applicabili, oltrechè ai lavori dati in appalto dallo Stato, a quelli delle amministrazioni locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei consorzi idraulici di difesa.

ART. 4. Possono stipularsi a licitazione od a trattative private, contratti per appalti di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, purchè il lavoro non superi le lire 100,000 e si tratti di appalti nei quali predomini il valore della mano d'opera.

I pagamenti di acconto saranno fatti a rate, in proporzione del lavoro eseguito, e potranno per essi emettersi mandati a disposizione, colle norme delle spese da farsi ad economia.

In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Regolamento 9 giugno 1898 per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889.

ART. 1. Presso ciascuna prefettura del Regno è tenuto un registro nel quale si inscrivono le società cooperative di produzione e lavoro della rispettiva provincia, ammissibili agli appalti indicati dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889.

In detto registro si deve indicare per ciascuna società: la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la sede, la durata; il nome e cognome dei soci, l'arte esercitata da ognuno; le date degli atti di costituzione e della loro pubblicazione, nonché dei successivi cambiamenti; il nome, il cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale; e finalmente le condizioni speciali con cui la società venne costituita.

ART. 2. Per ottenere la iscrizione nel registro indicato dal precedente articolo, le società cooperative di produzione e lavoro devono farne domanda al prefetto della provincia dove hanno sede, allegandovi:

1° gli atti costitutivi della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda, il regolamento o i regolamenti interni — quando esistano — per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni degli art. 219, 220 e 221 del Codice di

commercio, per quanto concerne la pubblicazione e la trascrizione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante il nome e il cognome dei soci, l'arte esercitata da ciascuno di essi, il nome e il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

In luogo degli atti e delle prove di cui al n. 1 del presente art., potranno essere allegati alla domanda i fogli del Bollettino ufficiale delle società per azioni, pubblicato dal ministero di agricoltura, industria e commercio, in cui detti atti fossero stati iscritti.

ART. 4. La commissione istituita coll' art. 3 del presente regolamento dovrà verificare per ciascuna società:

a) se dagli atti comunicati risulti essere la società legalmente costituita secondo le norme del Codice di commercio ed aver essa scopi di produzione e di lavoro;

b) se tutti i soci siano operai esercenti l'arte o una delle arti che sono oggetto della società stessa;

c) se la ripartizione dei profitti avviene fra coloro che concorsero a produrli in proporzione del lavoro da essi effettivamente fatto, ossia dei salari loro pagati, dopo dedotta dagli utili netti la quota voluta dalla legge per la formazione della riserva, assegnando al capitale versato dai soci un dividendo non superiore al 5 per 100 del capitale medesimo e non eccedente la metà degli utili stessi;

d) se agli operai ausiliari, ammessi nei casi e nei limiti indicati dal presente regolamento, sia accordata la partecipazione agli utili in ragione del loro concorso nei lavori, come ai soci.

Potrà essere stabilito negli statuti sociali che una parte degli utili netti si devolva alla costituzione de' fondi di previdenza, purchè tale parte non ecceda il 10 per 100 degli utili medesimi.

Il prefetto, in seguito a deliberazione della commissione, fa inscrivere quelle tra le società richiedenti che soddisfano alle condizioni sopradette.

ART. 6. Le società iscritte dovranno denunciare alla commissione di vigilanza, entro 15 giorni da quello in cui siano divenuti esecutivi, i cambiamenti che in seguito si verificassero nella loro costituzione, composizione e rappresentanza, documentandoli ai sensi dell' art. 2.

Il prefetto ne farà prendere nota nel registro, in quanto sieno tali da modificare le indicazioni del detto registro, rispetto alle stesse società.

Riguardo ai cambiamenti relativi alla composizione delle società l'obbligo della denuncia si verifica allora soltanto che per effetto di essi sia ridotto o mutato il decimo delle persone dei soci.

Saranno cancellate dal registro le società di cui consti che non adempiano gli obblighi stabiliti dal presente articolo, e si dovranno in ogni caso cancellarne quelle legalmente cessate o poste in liquidazione, o che per mutamenti sopravvenuti nella loro costituzione e composizione più non soddisfacciano alle condizioni prescritte nell'art. 4, o funzionino in modo contrario alle condizioni medesime, alla legge, ai regolamenti in vigore, ed allo statuto sociale.

ART. 7. Alle società cui sia rifiutata l'iscrizione nel registro, o che ne siano per qualsiasi motivo cancellate, il prefetto, entro cinque giorni dalla decisione della commissione di cui all'art. 3, comunicherà, con lettera d'ufficio, tali decisioni, indicandone i motivi.

Entro 30 giorni da questa comunicazione le società potranno ricorrere al ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale deciderà definitivamente.

In difetto di ricorso la cancellazione sarà definitiva.

Le decisioni del ministero di agricoltura, industria e commercio saranno comunicate alle società interessate entro 15 giorni dalla loro data.

ART. 10. Entro due mesi dalla scadenza della gestione annuale, secondo la decorrenza di essa stabilita nei rispettivi statuti sociali, le cooperative di produzione e lavoro iscritte nei registri prefettizi, dovranno far pervenire alla prefettura della provincia in cui hanno sede, il proprio bilancio annuale consuntivo, dal quale risultino messi in evidenza gli utili nominativamente assegnati durante l'anno decorso agli operai che hanno partecipato ai lavori compiuti dalla società, in guisa da dimostrare che la loro ripartizione seguiti con le norme indicate dall'art. 4.

I bilanci suddetti saranno sottoposti all'esame della commissione provinciale di cui al precedente art. 3, per l'esercizio della vigilanza che le è affidata sulle cooperative della provincia, dopo di che i bilanci medesimi saranno trasmessi sollecitamente al ministero di agricoltura, industria e commercio, con le eventuali osservazioni della commissione provinciale e con la indicazione delle misure che la medesima avesse creduto di adottare.

Per le società cooperative che, non trasmettano nei termini suindicati il proprio bilancio alla prefettura, gli effetti della iscrizione saranno sospesi fino all'adempimento della presente disposizione.

ART. 15. Ciascuna società cooperativa nel fare offerte per licitazione privata o trattativa privata, alle quali sia stata invitata, dovrà nominare la persona cui intende affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori. Questa persona deve essere bene accetta all' amministrazione e fornita di regolare certificato d' idoneità, attestante aver dato prova di perizia nello eseguimento di lavori congeneri a quelli che formano materia dell' appalto, a norma dell' art. 77 del regolamento di contabilità generale; fermo restando il disposto dell' art. 347 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Potrà essere direttore dei lavori per conto della società uno dei suoi rappresentanti legali, quando sia fornito del detto certificato.

ART. 16. Nei contratti da stipularsi con società cooperative ai termini dell' art. 4 della legge 11 luglio 1889, sarà vietato in modo assoluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto od in parte, i lavori formanti oggetto dell' appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, dell' indennizzo di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione, in quanto sia stata costituita.

ART. 17. Quando concorrano eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che la società si valga, in determinati periodi, del lavoro di operai estranei, in numero non eccedente la metà della totalità degli operai impiegati nel lavoro stesso.

ART. 18. Ai contratti stipulati con società cooperative di produzione e lavoro sarà sempre unito l' elenco degli operai soci e ausiliari che dovranno prendere parte ai lavori appaltati, in conformità dello specchio prescritto dal precedente art. 2, n. 2, e con le limitazioni di cui al precedente art. 17 per quanto concerne gli ausiliari.

Detto elenco dovrà consegnarsi al funzionario incaricato dalla stazione appaltante della direzione e sorveglianza dei lavori, per constatare che gli operai addetti ai medesimi sono quelli indicati nell' elenco.

Alle società che impieghino operai diversi da quelli compresi nel summentovato elenco, saranno applicate, in tutto o in parte, le penalità di cui al precedente art. 16.

ART. 19. Nei contratti da stipularsi con società cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 10, 20 e 30 giorni, purchè in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito, da esclu-

dere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate dall'amministrazione nei capitolati speciali; ferme però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli art. 358 e segg. della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sarà pure nei detti contratti dichiarato che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del 10 per 100 sull'importo di ogni rata da pagarsi alle società in acconto dei lavori eseguiti, esclusa ogni altra ritenuta prevista dai vigenti capitolati generali.

ART. 21. Quando ragioni speciali non lo consiglino, il pagamento degli acconti alle società cooperative di produzione e lavoro sarà eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione. . . .

ART. 22. Nei contratti di appalto con società cooperative di produzione e lavoro, di nota onestà e solidità, le amministrazioni appaltanti potranno consentire, per tutta la durata dei lavori, riservando però la quota del 10 per 100 da ritenersi per cauzione ai termini dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, le cessioni di credito e le procure ad esigere fatte ad altri sodalizi cooperativi, a casse di risparmio, a banche popolari ed a qualsiasi altro istituto di credito, dalle società assuntrici per procurarsi i mezzi necessari ad eseguire i lavori assunti a norma della legge predetta.

FINE.

INDICE.

Prefazione Pag. vii

INTRODUZIONE.

L'ORIGINE, I PRINCIPII E LE FORME DELLA COOPERAZIONE IN GENERE.

I. — ORIGINE STORICA DELLA COOPERAZIONE	I
1. Il bisogno economico che ha determinato il sorgere della cooperazione.....	ivi
2. L'associazione cooperativa ha un carattere essenzial- mente diverso dalle antiche associazioni di lavora- tori e dalle istituzioni socialistiche.....	5
II. — SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE NEL SE- COLO XIX	10
1. Società cooperative di consumo.....	ivi
2. Società cooperativa di credito	20
3. Società cooperative di produzione.....	28
III. — PRINCIPII SCIENTIFICI DELLA COOPERAZIONE E SUA DE- FINIZIONE	35
IV. — CLASSIFICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE..	43
V. — PRINCIPII DIRETTIVI DELL'IMPRESA COOPERATIVA....	45
A. Principii relativi alle cooperative di consumo ..	46
B. Principii relativi alle cooperative di credito.....	51
C. Principii relativi alle cooperative di costruzioni.	55
D. Principii relativi alle cooperative d'assicurazione.	57
E. Principii relativi alle cooperative di produzione.	59
VI. — PRINCIPII DIRETTIVI DELLA LEGISLAZIONE SULLE COO- PERATIVE.....	62

PARTE PRIMA.
LE FORME E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE RURALE.

Cap. I. — DI ALCUNE QUESTIONI GENERALI INTORNO ALLA COOPERAZIONE RURALE	Pag. 68
§ 1. Che non sussistono speciali difficoltà allo svi- luppo della cooperazione fra le classi rurali. La questione delle cooperative miste.....	ivi
§ 2. Distinzione fra le associazioni cooperative e le associazioni popolari con scopo puramente produttivo.....	76
§ 3. Distinzione fra le associazioni agricole coo- perative e le associazioni agricole monopoli- stiche	81
§ 4. Del carattere confessionale e politico delle as- sociazioni cooperative	86
Cap. II. — LA COOPERAZIONE DI CONSUMO. MAGAZZINI E FORNI RURALI.....	97
§ 1. Importanza della cooperazione di consumo nelle campagne.....	ivi
§ 2. Diversi tipi di cooperative di consumo a cui partecipano gli agricoltori.....	100
§ 3. Difficoltà che incontra lo sviluppo delle coo- perative rurali di consumo. Un tipo riuscito..	106
§ 4. I forni rurali cooperativi e i loro caratteri spe- cifici	110
§ 5. Sviluppo dei forni rurali. Dati statistici.....	116
Cap. III. — LA COOPERAZIONE COMMERCIALE: CONSORZI E SINDACATI AGRARI.....	121
§ 1. Origine e scopo delle associazioni agricole per gli acquisti	ivi
§ 2. Vantaggi economici e tecnici dell'associazione per gli acquisti.....	123
§ 3. Sviluppo delle associazioni per gli acquisti....	125
§ 4. I consorzi agrari e i loro caratteri specifici quali società cooperative. — Dati statistici	128

§ 5. I sindacati e le società agrarie e come adempiono alla funzione cooperativa. — Dati statistici	Pag. 130
§ 6. Che consorzi e sindacati possono del pari raggiungere il fine cooperativo	133
§ 7. Come consorzi e sindacati usino del credito.	135
§ 8. Del servizio delle vendite da parte dei consorzi e dei sindacati	141
§ 9. Della federazione dei consorzi e sindacati. Assunzione d' imprese industriali	146
§ 10. Che consorzi e sindacati esercitano la funzione di calmiera naturale dei prezzi	152
 Cap. IV. — LA COOPERAZIONE DI CREDITO. LE CASSE RURALI ED AGRARIE	
§ 1. Il credito per l' agricoltura	ivi
§ 2. Le piccole casse di prestiti	157
§ 3. Caratteri specifici delle casse rurali: la responsabilità illimitata e l' impiego produttivo del capitale	160
§ 4. Unione delle casse rurali con altre società cooperative e loro federazioni	164
§ 5. Obbiezioni mosse al carattere cooperativo delle casse rurali	167
§ 6. I due tipi di casse rurali: tipo Raiffeisen-Wollemborg e tipo parmense	170
 Cap. V. — L' ASSICURAZIONE COOPERATIVA E LE SOCIETÀ D' ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE E LA MORTALITÀ DEL BESTIAME	
§ 1. Considerazioni intorno all' assicurazione cooperativa in genere	ivi
§ 2. Società di assicurazione contro la grandine ..	183
§ 3. Società di assicurazione contro la mortalità del bestiame	194
 Cap. VI. — SOCIETÀ AGRICOLE DI PRODUZIONE	
§ 1. Le latterie sociali. Le latterie con scopo produttivo e con scopo distributivo	ivi
§ 2. Caratteri specifici delle latterie cooperative. Sviluppo e importanza delle latterie sociali.	214

§ 3. Cantine sociali. Loro difficoltà e scarso sviluppo	Pag. 223
§ 4. Le società di braccianti	230
§ 5. Colonie cooperative. Difficoltà del loro sviluppo	233
Cap. VII. — LA COOPERAZIONE RURALE E LO STATO.....	243
§ 1. Considerazioni preliminari sull'ingerenza dello Stato a riguardo delle associazioni cooperative	ivi
§ 2. Dei provvedimenti legislativi per la costituzione delle società cooperative	245
§ 3. Esenzioni d'imposte e altri diritti fiscali.....	252
§ 4. Degli incoraggiamenti e sussidi per promuovere la costituzione e il migliore funzionamento delle società cooperative.....	263
§ 5. Delle concessioni di lavori alle cooperative di produzione e lavoro	268

PARTE SECONDA.

LA PRATICA DELLA COOPERAZIONE RURALE.

I. — PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE DI CONSUMO	277
1. Proposte approvate dal Congresso di Milano del 1897 sullo statuto modello per le cooperative di consumo. ivo	
2. Schema di statuto, compilato da G. Rota, in conformità ai voti della Commissione del Congresso di Milano e sulla base degli studi precedenti del Ponti e del Buffoli	279
3. Statuto e bilancio della <i>Società anonima artigiana cooperativa di consumo</i> di Villa Massenzatico (Comune di Reggio Emilia).....	293
4. Statuto e bilancio della <i>Società cooperativa di consumo, previdenza e soccorso «Faina»</i> in San Venanzo, e notizie sul suo funzionamento	304
II. — FORNI RURALI.....	312
1. Notizie intorno al <i>Forno sociale cooperativo</i> di San Giorgio della Richinvelda (Udine), Statuto e dati statistici.....	ivi

III. — ASSOCIAZIONI PER GLI ACQUISTI	Pag. 322
1. <i>Consorzi agrari cooperativi</i>	ivi
Statuto del Consorzio agrario cooperativo per la pro- vincia di Cremona.	323
<i>Consorzio agrario parmense</i> . — Bilancio 1901, ripar- tizione del profitto netto	334
<i>Consorzio agrario di Cremona</i> . — Conto utili, spese e perdite dell' esercizio 1901, Rendiconto id., Mo- vimento merci, sviluppo del Consorzio dalla sua fondazione.	336
<i>Consorzio agrario di Mantova</i> . — Sviluppo del Con- sorzio dalla sua costituzione, operazioni eseguite, movimento merci e rendiconto	341
<i>Consorzio agrario di Macerata</i> . — Bilancio e rendi- conto 1901, merci vendute negli anni 1898-1901.	344
2. <i>Sindacati autonomi (Società libere)</i>	348
Statuto del Sindacato agricolo padovano.	ivi
Consuntivo dello stesso pel 1900 e materie fornite ai soci.	356
3. <i>Consorzi e sindacati costituiti in seno ai Comizi</i>	360
<i>Consorzio di Firenze</i> . — Statuto	ivi
Notizie intorno al funzionamento del Consorzio, quantità e importo delle merci distribuite	363
<i>Sindacato di Conegliano</i> . — Regolamento	369
Quantità ed importo delle merci vendute, Bilan- cio 1900 del Consorzio e del Comizio.	375
4. <i>Comitati per gli acquisti in seno a società libere</i>	383
Regolamento del Comitato degli acquisti istituiti dal- l' Associazione agraria Friulana.	ivi
Prospetto delle merci acquistate e loro valore, no- tizie intorno al funzionamento del Comitato, Sta- tuto del Circolo agricolo di San Vito al Taglia- mento, sistema seguito negli acquisti e della de- terminazione dei prezzi.	388
5. <i>Metodi seguiti dalle associazioni per gli acquisti nel- l' esercizio del credito</i>	398
<i>Consorzio di Parma</i>	399
<i>Consorzio di Cremona</i>	401
<i>Consorzio di Mantova</i>	403
<i>Consorzio di Modena</i>	406
<i>Sindacato agrario prealpino di Montebelluna</i>	407
<i>Consorzio agrario bolognese</i>	411

<i>Sindacato agricolo padovano</i>	Pag. 413
<i>Consorzio agrario di Firenze</i>	416
<i>Associazione agraria friulana</i>	417
<i>Banca popolare di Parabita</i>	418
<i>Piccolo credito agrario della Società agricola operaia di Crispiero</i>	419
6. <i>Federazione dei Consorzi agrari</i>	420
Statuto della Federazione.....	ivi
Notizie intorno al pratico funzionamento della Federazione.....	431
Sviluppo della Federazione sino al 31 dicembre 1901.....	435
Operazioni eseguite dalla Federazione al 31 dicembre 1901.....	436
Rendiconto dell'esercizio 1901.....	438
Elenco dei Consorzi e Società agrarie che si occupano degli acquisti collettivi, federate e non federate.....	440
IV. — CASSE RURALI DI PRESTITI.....	453
1. <i>Casse rurali di prestiti e casse agrarie</i>	ivi
Statuto della Cassa rurale di San Giorgio della Richinvelda.....	454
Regolamento della medesima.....	461
Notizie intorno al suo pratico funzionamento. — Resoconto.....	463
Cassa agraria di Stradirana.....	465
2. <i>Casse rurali cattoliche e loro federazioni</i>	466
Statuto di una Cassa rurale cattolica cooperativa in nome collettivo.....	ivi
Statuto delle casse rurali cattoliche sotto forma di società civili particolari.....	470
Statuto della Federazione delle casse rurali cattoliche della diocesi di Verona.....	477
Alcuni dati intorno al recente sviluppo delle casse rurali in Sicilia.....	479
V. — SOCIETÀ COOPERATIVE D'ASSICURAZIONE.....	486
1. <i>Società di assicurazione contro la grandine</i>	ivi
Statuto de <i>La Reale</i> di Bologna.....	ivi
Resoconto della stessa.....	496
Operazioni compiute nell'ultimo decennio.....	498
2. <i>Associazioni per l'assicurazione del bestiame</i>	499
Statuto della Società di Pozzuolo del Friuli.....	ivi

VI. — LE SOCIETÀ DI PRODUZIONE.....	Pag. 510
1. <i>Latterie sociali e loro federazioni</i>	ivi
Statuto della Latteria di Tricesimo.....	ivi
Statuto della Società anonima cooperativa delle Lat- terie agordine.....	513
Dati statistici relativi alla medesima.....	520
2. <i>Cantine sociali</i>	523
Statuto della Cantina sociale di Barbaresco.....	ivi
Statuto della Cantina sociale di Frassinello.....	528
3. <i>Società di braccianti e Colonie agricole cooperative</i> ..	536
VII. — DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE.	538
1. <i>Disposizioni del Codice di commercio applicabili alle alle Società cooperative</i>	ivi
A. Disposizioni riguardanti le Società cooperative.	ivi
B. Disposizioni sulle Società in generale, applicabili alle Cooperative, secondo la forma che queste rivestono.....	542
C. Disposizioni sulle Società anonime, obbligatorie per tutte le cooperative.....	543
D. Disposizioni sulle Società per azioni applicabili di diritto a tutte le Cooperative, ove altrimenti non disponga lo Statuto.....	548
E. Disposizioni sulle Società in nome collettivo ap- plicabili alle Cooperative a forma collettiva...	552
F. Disposizioni sulle Società anonime applicabili alle Cooperative anonime.....	553
G. Disposizioni comuni alle Società in accomandita per azioni ed anonime, applicabili alle Coepe- rative che assumono tali forme.....	554
H. Disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio applicabili alle Coe- perative.....	558
2. <i>Disposizioni di leggi speciali applicabili alle Società cooperative</i>	559
A. Testo unico 4 luglio 1897 delle leggi sulle tasse di bollo.....	ivi
B. Legge 23 gennaio 1902 (Allegato C). Disposi- zioni riguardanti le tasse sugli affari. (Tassa di negoziazione.).....	561
C. Legge 24 agosto 1877 (testo unico) per l'impo- sta sui redditi di ricchezza mobile.....	ivi

- D. Legge 15 aprile 1897 (testo unico) sul dazio consumo Pag. 563
- E. Legge 11 luglio 1889 portante modificazioni alla legge sulla contabilità dello Stato. — Regolamento 9 giugno 1898 per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889..... 564

ERRATA-CORRIGE.

PAG.	RIGA	ERRATA	CORRIGE
10	4 (da fondo)	<i>friendly society</i>	<i>friendly societies</i>
22	3 (da capo)	Raiffeisen	Raiffeisen
»	8 »	»	»
»	21 »	»	»
23	13 »	76,204,655.	76,284,655.
»	14 »	20,092,426.	28,092,426.
40	8 »	<i>karfel</i>	<i>kartell</i>
52	13 (da fondo)	Raiffeisen	Raiffeisen
85	1 (da capo)	»	»
»	3 (da fondo)	conto	costo
95	11 »	Conte in Rocquigny	Conte di Rocquigny
96	2-3 (da capo)	protezione dei sussidi governativi	protezione, coi sussidi governativi,
104	17 »	della Società	delle Società
110	10 »	un grande... ..	con grande
130	5 »	anno che corre si elevarono a circa 250 mila	anno che corre (1901) si elevarono a circa 200 mila
147	10-11 »	il produrre non è mezzo, ma fine.	il produrre non è fine, ma mezzo.
148	4 »	come in fatto avviene così da parte	come in fatto avviene, da parte
149	2 »	<i>zing</i>	<i>zing</i>
181	2 »	non superi il 4	non superi il quarto
184	8 »	in dubbio.....	indubbio
185	7 (da fondo)	Peraltro.....	Pertanto
270	14 »	di fondo	del fondo







1911